

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLE CAUSE DELL'OCCULTAMENTO DI FA-
SCICOLI RELATIVI A CRIMINI NAZIFASCISTI**

RESOCONTO STENOGRAFICO

79.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2006

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FLAVIO TANZILLI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:		Russo Spena Giovanni (RC)	9, 11, 12
Tanzilli Flavio, <i>Presidente</i>	3	Servello Francesco (AN)	18
Comunicazioni del presidente:		Zancan Giampaolo (Verdi-Un.)	16, 18
Tanzilli Flavio, <i>Presidente</i>	3	Zorzoli Alberto (FI)	9, 19
Seguito dell'esame e approvazione della re- lazione conclusiva:		<i>Testo integrale della dichiarazione di voto dell'onorevole Sandro Delmastro Delle Ve- dove</i>	22
Tanzilli Flavio, <i>Presidente</i>	3, 4, 7, 9, 11, 21	ALLEGATI:	
Banti Egidio (MARGH-U)	8	Allegato 1: Proposta di modifica alla rela- zione dell'onorevole Raisi presentata dal se- natore Zorzoli	31
Carli Carlo (DS-U)	12	Allegato 2: Integrazioni alla relazione del- l'onorevole Carli del 24 gennaio 2006	77
Corrado Andrea (LNFP)	12	Allegato 3: Testo della relazione conclu- siva	82
Delmastro Delle Vedove Sandro (AN)	4, 7		
Eufemi Maurizio (UDC)	14		
Raisi Renzo (AN), <i>Relatore</i>	4, 12, 18		

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
FLAVIO TANZILLI

La seduta comincia alle 20,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge n. 107 del 2003 e dell'articolo 11, comma 1, del regolamento interno, la Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse sono pubbliche. Propongo, pertanto, che si proceda in seduta pubblica.

Se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha acquisito la seguente documentazione:

dal Sismi, documentazione, avente natura segreta, nell'ambito della richiesta avanzata dalla Commissione;

dall'Archivio storico dello stato maggiore dell'esercito, documentazione, avente natura riservata, richiesta dalla Commissione;

dal tribunale militare di Torino, parte della documentazione del 1966-1968,

avente natura libera, richiesta al fine della ricostruzione del « ruolo generale » nella sua originaria integrità;

dal giudice per le indagini preliminari di Roma, documentazione riservata, afferente ai procedimenti giudiziari originati dalla segnalazione della Commissione;

dall'onorevole Raisi, documentazione depositata nel corso della seduta del 6 febbraio scorso, avente natura di atto libero.

Comunico altresì che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha declassificato da riservati a liberi i seguenti documenti: 23/24, 23/26, 23/29, 23/49, 23/73, 23/76, 23/83, 23/109, 23/139, 49/13, 50/4 e 50/10.

**Seguito dell'esame
della relazione conclusiva.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno della seduta odierna reca il seguito dell'esame e la votazione della relazione conclusiva. La procedura prevede l'esame delle proposte di modifica, la fase delle dichiarazioni di voto e, infine, la votazione conclusiva.

Ricordo che, a norma dell'articolo 10, comma 2, del regolamento interno della Commissione, per le deliberazioni relative all'approvazione delle relazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione. Come concordato nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 7 febbraio 2006, si procederà mediante votazione nominale. La relazione risulterà approvata ove sia raggiunta la maggioranza dei presenti, ossia la maggioranza di coloro che esprimano

voto favorevole o contrario, esclusi gli astenuti. In caso di approvazione della relazione presentata dall'onorevole Raisi, sarà preclusa la votazione della relazione di minoranza. In caso di reiezione della relazione dell'onorevole Raisi, si procederà alla votazione della relazione di minoranza.

Avverto che il senatore Zorzoli ha presentato una proposta di modifica, pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna, alla relazione dell'onorevole Raisi (*vedi allegato*). Avverto inoltre che l'onorevole Carli ha invece depositato alcune integrazioni, anch'esse pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna, alla propria relazione illustrata nella seduta del 24 gennaio scorso (*vedi allegato*).

Chiedo al relatore Raisi se intenda accogliere la proposta del senatore Zorzoli, sempre che essa non debba considerarsi già assorbita nel nuovo testo della relazione depositato dall'onorevole Raisi stesso nella seduta di lunedì 6 febbraio 2006.

ENZO RAISI, *Relatore*. Sì, presidente.

PRESIDENTE. Prendo atto che la proposta di modifica del senatore Alberto Zorzoli è da considerarsi come accolta dal relatore Raisi ed inserita nel nuovo testo della relazione conclusiva, presentata nella seduta del 6 febbraio 2006 e allegata al relativo resoconto stenografico.

Passiamo alle dichiarazioni di voto. Invito i rappresentanti dei gruppi a contenere i propri interventi entro una decina di minuti. Auspico che eventuali interventi di altri commissari siano quanto più concisi possibile e comunque di durata non superiore a 5 minuti.

SANDRO DELMASTRO DELLE VEDOVE. È anzitutto doveroso che Alleanza Nazionale, al termine dei lavori intensi della Commissione, esprima apprezzamento sincero per l'impegno profuso da tutti i protagonisti di questa interessante esperienza storico-politica: dal presidente, onorevole Tanzilli, ai membri della Com-

missione, ai funzionari ed agli esperti che hanno fornito un contributo insostituibile al nostro lavoro.

Pur nella impossibilità di presentare, come forse tutti abbiamo in cuor nostro auspicato, una relazione condivisa ed unanime, abbiamo tuttavia assolto con dignità e senso di responsabilità ad un impegno importante, ricognitivo, di un lungo, intenso e delicato periodo storico nella vita della nostra Repubblica. Alleanza Nazionale, dunque, accoglie favorevolmente la relazione conclusiva del relatore, onorevole Raisi, la quale ha ricostruito — sulla base delle risultanze istruttorie che hanno inevitabilmente, ma anche fecondamente, toccato più di cinquanta anni di storia repubblicana — le cause che impedirono o ritardarono la celebrazione dei processi per crimini nei quali trovarono la morte 15.000 nostri connazionali. Ma — ed è questa le responsabilità che ci siamo assunti — abbiamo lavorato con serietà per consegnare al paese una verità compiuta, non parziale, né tanto meno distorta: un tema nobile e di grande rilievo, come quello di cui si è occupata la Commissione, che non può e non deve essere oggetto di strumentalizzazioni finalizzate al raggiungimento di altri obiettivi di natura politica, certamente estranei al compito istituzionale che ci è stato affidato dal Parlamento e dalla legge.

È per queste ragioni che durante l'intero arco dei lavori si è cercato di comprendere cosa realmente fosse accaduto, evitando di aderire — come ha rilevato bene ed ha sottolineato il relatore — « a tesi precostituite o infarcite di pregiudizi, capaci soltanto di letture di comodo sulle quali sostanzialmente si erano appiattiti sia il Consiglio della magistratura militare, sia la Commissione giustizia della Camera della passata legislatura ». Infatti, sulla scorta delle dichiarazioni raccolte e della documentazione acquisita, il Consiglio della magistratura militare aveva già accertato una « grave violazione della legalità » da parte della procura generale presso il Tribunale supremo militare a partire dall'immediato dopoguerra e fino al 1974, precisando però che nell'illegalità

« non possono che essere confluiti motivi di opportunità politica ». Ad analoghe conclusioni era poi pervenuta la Commissione giustizia della Camera, secondo cui « alla base della inspiegabile inerzia della magistratura militare vi fu, infatti, la ragion di Stato, le cui radici in massima parte devono essere rintracciate nelle linee di politiche internazionali che hanno guidato i paesi del blocco occidentale durante la guerra fredda ».

È sufficiente rilevare come molteplici affermazioni contenute nella relazione del Consiglio della magistratura militare siano state nettamente, e fors'anche miseramente, smentite dai risultati raggiunti in questa sede. La legge istitutiva della Commissione ha richiesto di accertare il contenuto dei fascicoli ritrovati a palazzo Cesi nel 1994, nonché di stabilire le cause che avrebbero portato all'occultamento dei fascicoli e le eventuali responsabilità, all'eventuale mancata identificazione o al mancato perseguimento dei responsabili di atti e di comportamenti contrari al diritto nazionale e internazionale, nonché alle archiviazioni provvisorie.

In merito al contenuto dei fascicoli, dei 695 fascicoli (ad un più attento esame 709, oltre ad una novantina di carteggi vari, in parte rientranti negli stessi fascicoli) ritrovati a palazzo Cesi nel 1994, alcune centinaia sono stati rubricati quali procedimenti nei confronti di ignoti: nella maggior parte militari tedeschi, ed in alcuni casi militi della guardia nazionale repubblicana; i rimanenti, invece, relativamente a militari identificati, per lo più appartenenti alle Forze armate tedesche, ed in misura molto marginale alle milizie della Repubblica sociale italiana.

Dalle audizioni e dalla stessa visione dei documenti e dei fascicoli (come si è già indicato al capitolo 5 in un prospetto analitico complessivo del contenuto dei fascicoli ritrovati nel 1994 palazzo Cesi), 67 sembrerebbero già inviati e/o comunicati alle procure competenti negli anni successivi alla fine della seconda guerra mondiale; 7 sembrerebbero già stati inviati alle procure competenti negli anni 1965-1966; 2 fascicoli facevano riferimento a

soggetti già processati da tribunali alleati; 3 fascicoli risultano pervenuti direttamente all'autorità giudiziaria; per 5 fascicoli il carteggio relativo ai responsabili italiani era stato inviato all'autorità giudiziaria.

All'interno dei fascicoli ritrovati vi sono poi i 20 (con gli abbinati 24) fascicoli che erano stati inviati in data 12 luglio 1966, per il tramite del Ministero degli esteri, all'ambasciata della Repubblica federale di Germania e i 18 inviati, tramite il Ministero degli affari esteri, alle Nazioni Unite. Di ulteriori 2 fascicoli risulterebbe che, per il fascicolo numero 536, la Repubblica federale di Germania avesse aperto un'inchiesta dopo l'invio avvenuto nel marzo del 1965 e, per il fascicolo numero 1186, che la procura di Osnabruck avesse processato i militari tedeschi responsabili della strage di Leina sul Lago Maggiore. Inoltre, dei predetti fascicoli ritrovati, per 353 risultano ignoti gli autori del reato (di questi, poi, per un numero notevole sono ignote le stesse parti lese).

Vi sono inoltre ulteriori 59 fascicoli contenenti gli estremi del reato e dell'autore di siffatto crimine, risultando invece ignote le parti lese, il che lascia alquanto perplessi atteso che fascicoli analoghi (come abbiamo visto, ben 1265) erano già stati inviati nel 1965 alle procure competenti. Da una ricerca condotta sui rimanenti fascicoli si è rilevato che ulteriori 56 di questi sono aperti nei confronti di soggetti resisi responsabili di reati (seppur gravi) che non hanno cagionato la morte di soldati e civili. Il fascicolo 21, a carico di un maggiore tedesco, venne poi archiviato nel 1960 dal dottor Santacroce perché l'indiziato era deceduto; lo stesso dicasi per il fascicolo 2183. Per una migliore comprensione di quanto rilevato si veda lo specchio descrittivo sul contenuto essenziale dei fascicoli ritrovati a palazzo Cesi, al capitolo 5. Rimarrebbero quindi circa 130-140 fascicoli su cui si sarebbe potuto e dovuto iniziare l'azione penale tanto più che trattasi in larga parte di eccidi e stragi gravissime.

Per quanto riguarda le cause, preliminarmente, si rende necessario evidenziare,

sin d'ora, quello che sembra essere un refuso nella formulazione della legge istitutiva che, alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 1, demanda alla Commissione il compito di indagare sulle ragioni per cui i fascicoli « sono stati ritrovati a palazzo Cesi, anziché nell'archivio degli atti dei tribunali di guerra soppressi e del Tribunale speciale per la difesa dello Stato ». La formulazione della norma, infatti, induce a ritenere erroneamente che i fascicoli relativi a crimini nazifascisti avrebbero dovuto correttamente trovarsi nell'archivio dei tribunali di guerra soppressi e del Tribunale speciale per la difesa dello Stato e non sembra, francamente, che tale affermazione possa ritenersi corretta; inoltre, si dà per scontata quella che appare un'altra imprecisione e cioè che i predetti archivi non avrebbero dovuto essere localizzati (almeno fino ad una certa data) a palazzo Cesi.

Ma non può e non deve trascurarsi che quei fascicoli rimasero, per oltre cinquant'anni, negli uffici della Procura generale militare, che, come abbiamo visto, era incompetente alla relativa trattazione. In altri termini, anziché essere trasmessi alle procure territoriali — cui competevano le valutazioni — i fascicoli sui crimini di guerra vennero colposamente trattenuti: dapprima negli uffici del procuratore generale militare presso il Tribunale supremo militare e poi, dal 1981, negli archivi della Procura generale presso la Corte di Cassazione e, infine, dal 1991 presso la Procura generale della Corte militare d'appello.

La mancata trasmissione dei fascicoli è dunque addebitabile ad un comportamento negligente (particolarmente grave) che si è protratto fino al giugno 1994, imputabile in particolare ai titolari degli uffici cioè ai procuratori generali militari che ebbero per l'intero periodo esaminato la responsabilità di quegli atti e dei locali ove furono custoditi. Tanto rilevato, è del tutto evidente come, quantomeno allo stato degli atti consultati, non siano emersi elementi a riprova della tesi — sin qui sostenuta — secondo cui la mancata trasmissione dei fascicoli (e la mancata ce-

lebrazione dei processi) fosse addebitabile a pressioni, ingerenze o interventi del potere politico, in particolare dell'esecutivo.

Occorre peraltro rilevare che il mancato intervento politico nell'occultamento dei fascicoli risulta avvalorato dalle considerazioni di seguito riportate. Come detto, dopo il 1981, anno della riforma ordinamentale, il comportamento della magistratura militare fu identico a quello precedentemente tenuto. In secondo luogo, le forze di opposizione, per un intero cinquantennio, non furono affatto prodighe di sollecitazioni rivolte alla maggioranza, attraverso interpellanze, interrogazioni o altro, ma si comportarono in modo perfettamente assimilabile a quello delle forze di maggioranza, sicché si dovrebbe pervenire alla paradossale conclusione, francamente sconcertante, che, laddove vi fosse stato effettivamente « occultamento », esso avrebbe avuto come corresponsabili non soltanto gli uomini politici della maggioranza, ma anche ed anzi ancor più gli uomini appartenenti alle forze di opposizione.

A dimostrazione di tale assunto permettetemi anche una piccola digressione sul caso di Sant'Anna di Stazzema, uno degli eccidi (dopo Marzabotto) più agghiaccianti ed inumani compiuti dalle Forze armate tedesche. Per tale eccidio, nel dicembre 1946, venne presentata dagli onorevoli Bibolotti ed Amadei un'interrogazione parlamentare nella quale si chiedeva « una istruttoria giudiziaria da parte della magistratura italiana e sollecitata un'inchiesta giudiziaria da parte delle competenti autorità alleate ». Come gli storici sanno bene, proprio in quel periodo e forse anche a seguito di tale interrogazione, si cercò di far rientrare l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema nel processo a carico del generale Max Simon, comandante della XVI divisione SS (della quale faceva parte anche il maggiore Reder). Ricordiamo che il generale Simon venne poi condannato a morte (a Padova, nel giugno 1947) per l'uccisione di civili italiani, anche se si rileva il forte imbarazzo del Foreign Office inglese nel confermare

una pena capitale in un paese dove la pena di morte non veniva prevista dall'ordinamento in vigore; pertanto, la pena di morte contraddiceva alla radice il sistema di garanzie giuridiche che, a partire dall'*habeas corpus* del 1679, aveva caratterizzato l'essenza e lo sviluppo della civiltà giuridica di matrice anglosassone, tanto che si pervenne alla commutazione della pena in ergastolo.

Tornando all'eccidio, si deve rilevare che la Corte britannica ritenne di non poter aderire alle richieste del Governo italiano (si vedano i documenti presenti nell'archivio della Commissione) in quanto il processo era già iniziato e, quindi, giuridicamente sarebbe stato abnorme contestare a Simon fra i capi di imputazione anche l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, sicché gli inglesi disposero il non inserimento di tale strage nel processo. Ciò porta, quindi, la magistratura italiana ad instaurare un processo a carico del maggiore delle SS Walter Reder (consegnato alle autorità italiane nel maggio del 1948), responsabile di una serie di stragi, fra le quali quelle di Marzabotto, Vinca, Bardine San Terenzio ed altre, nonché la strage di Sant'Anna di Stazzema. Per tali stragi fu condannato all'ergastolo, ad eccezione della strage di Stazzema per la quale venne assolto per mancanza di prove.

La situazione sopra descritta dimostra come, sul finire degli anni quaranta, vi era una volontà di ricercare e punire i criminali tedeschi, mentre dagli anni cinquanta in poi le forze di opposizione, alcune delle quali sono le stesse che oggi addebitano le colpe ai politici di maggioranza di ieri, non furono affatto prodighe di sollecitazioni rivolte alla maggioranza, attraverso interpellanze, interrogazioni o altro, ma si comportarono in modo perfettamente identico e simmetrico a quello delle forze di maggioranza.

In definitiva, se per occultamento intendiamo, secondo il significato che il vocabolo nella lingua italiana, una dolosa e preordinata azione diretta a celare o insabbiare qualcosa, nella specie fascicoli processuali, per sottrarli alla vista o alla considerazione altrui, alla luce delle lun-

ghe indagini svolte e, in particolare, a seguito di un attento esame dei resoconti delle audizioni e dei documenti acquisiti, si può affermare in modo netto ed inequivoco che non si è trattato di occultamento. Infatti mai, dall'ingente documentazione in possesso di questa eccellentissima Commissione, è emerso che taluno si sia reso responsabile di una simile azione, né sul versante del potere politico né sul versante della magistratura militare.

In conclusione, con grande lucidità e serenità, possiamo, invece, sostenere l'esistenza di una serie di fattori che, operanti congiuntamente, hanno portato alla mancata celebrazione dei processi per un cinquantennio senza però mai gridare al complotto politico e/o affermare la sussistenza di un'autonoma quanto subdola manovra della magistratura militare.

Presidente, considerato che il tempo a mia disposizione è esaurito, chiedo l'autorizzazione alla pubblicazione, in calce al resoconto stenografico della seduta odierna, del testo della mia dichiarazione di voto e mi limito ad alcune considerazioni finali.

PRESIDENTE. Sta bene.

SANDRO DELMASTRO DELLE VE-DOVE. Qui termina il compito che ci è stato affidato e che abbiamo svolto con scrupolo ed interesse. Non siamo riusciti, come ho detto all'inizio, a concludere i lavori con una relazione condivisa. Vi è un po' di rammarico per questa frattura, ma, a ben pensarci, ciò che lasceremo sarà ancora più stimolante ed interessante per coloro che vorranno cimentarsi nel compito di verificare quale dei due gruppi, maggioranza o minoranza, abbia lavorato meglio, nel segno di una ricerca storica che è viva e che dunque può offrire nuovi spunti, nuovi argomenti, nuovi documenti, nuove conclusioni. Per questo, credo, tutti quanti legittimamente ci sentiremo soddisfatti. Alleanza Nazionale annuncia dunque il voto favorevole sul testo finale della relazione predisposta dall'onorevole Enzo Raisi.

EGIDIO BANTI. Per una di quelle circostanze sicuramente casuali, ma che finiscono per lasciare il segno nella storia anche piccola delle vicende del nostro paese, questa seduta conclusiva della nostra Commissione avviene nello stesso giorno in cui, di fronte al giudice delle indagini preliminari del tribunale militare di La Spezia, è iniziata l'udienza per il processo relativo alla strage di Marzabotto, una delle più gravi, se non la più grave, di quelle che si consumarono fra il 1943 e il 1945 in molti territori del nostro paese, il cui blocco dei processi è stato poi all'origine dell'istituzione della nostra Commissione.

Benché mi trovassi a Roma, ho potuto vedere, grazie agli strumenti telematici oggi a nostra disposizione, alcune delle immagini relative all'udienza di questa mattina nel tribunale di La Spezia, affollata come non mai di persone — molti anziani, ma anche giovani —, silenziose, composte e attente, con volti che esprimevano, da un lato, la compiuta rassegnazione rispetto al fatto che tanto tempo è passato senza che la giustizia sia stata pronunciata, dall'altro, la volontà che questa giustizia comunque venga affermata.

È questo il motivo in sintesi, signor presidente, per il quale il nostro gruppo non potrà dare il proprio voto alla relazione del collega Raisi, che pure ringraziamo e apprezziamo per il lavoro svolto. Riteniamo che il suo lavoro non sia confacente a ciò che il paese si attendeva da noi e i fatti, che abbiamo esaminato, lo hanno dimostrato. I fatti parlano anche attraverso il tempo che trascorre e le difficoltà che si determinano.

Non c'è dubbio che i processi si sarebbero dovuti e potuti svolgere. Da questo punto di vista non c'è né pregiudizio né ideologia nell'affermarlo, soprattutto da parte di chi, come il sottoscritto, che proviene dalla Democrazia cristiana, non ha motivi di pregiudizio politico rispetto a governi che si succedettero all'epoca della cosiddetta prima Repubblica. Non c'è ideologia nel riconoscere lucidamente quello che fu l'andamento dei fatti. Stupisce, invece, che l'utilizzo politico di que-

ste vicende avvenga — credo e spero involontariamente — da parte di chi tende a ridurre il valore e la gravità di ciò che è accaduto.

Gran parte dei protagonisti di quel tempo non c'è più, quindi non si tratta di nessun accanimento giudiziario, ci mancherebbe altro! Si tratta di ricercare la verità delle cose, e la verità dice anzitutto che l'occultamento ci fu, secondo le indicazioni che emersero sin dal ritrovamento dei fascicoli del 1994, che poi ha determinato la legge istitutiva della nostra Commissione, che, non a caso, parla di occultamento e delle ragioni dell'occultamento (legge votata dalla stragrande maggioranza di questo Parlamento in questa legislatura).

L'occultamento ci fu, perché ci fu la volontà di non celebrare i processi. Da questo punto di vista appare contraddittorio, da un lato, sostenere che ci furono, dietro queste vicende, motivi di opportunità politica, collegati ad una presunta ragion di Stato — come è stato ricordato anche prima dal collega Delmastro Delle Vedove — e, dall'altro, negare che ci siano stati coinvolgimenti di uomini politici. Questa è una contraddizione, perché, se ci fu opportunità politica, questa fu una opportunità affermata — se fu affermata e come fu affermata — da esecutori appartenenti alla magistratura militare, ma anche da personalità appartenenti al potere politico dell'epoca.

In realtà, la ragione di Stato, se c'era, era di carattere interno e non internazionale. Non poteva essere internazionale per una ragione semplicissima: se fosse stata di carattere internazionale, in primo luogo avrebbe dovuto riguardare la Germania, che più dell'Italia si trovava in prima fila (non dimentichiamo che essa era divisa in due: la Repubblica democratica tedesca, da una parte, e la Repubblica federale di Germania, dall'altra). Ebbene, sappiamo invece che proprio da parte tedesca ci furono ripetute sollecitazioni nei confronti del Governo italiano perché si chiarissero le cose e perché venissero alla luce le responsabilità eventualmente da perseguire.

Non fu, quindi, una ragione di Stato di carattere internazionale quella che determinò l'insabbiamento dei fascicoli, semmai un mal celato timore di compromettere percorsi politici e di accompagnare quegli stessi percorsi politici con iniziative di vario tipo, sia di carattere omissivo sia di carattere affermativo.

Di fatto, non fu fatta giustizia e questo è il punto vero al quale la nostra Commissione, nelle sue conclusioni, non può sottrarsi. In questo senso è molto puntuale il testo presentato dal collega Carli, che — vedremo se sarà approvata la relazione del collega Raisi — voteremo con convinzione, perché sottolinea la gravità del fatto che si sia denegata la giustizia e che si possa attenuare il valore storico e politico — la nostra Commissione politica non ha solo poteri giudiziari — della verità storica. Dobbiamo invece riaffermarlo, perché la memoria sia mantenuta. Iniziative da questo punto di vista comunque potranno e dovranno essere sviluppate sulla base delle risultanze di questa Commissione, che, in quanto atti pubblici, potranno parlare alla generazione presente, che ha vissuto — si tratta ormai di persone anziane — le vicende di allora, e alle generazioni future.

In questo senso ribadiamo un giudizio negativo, anche con le modifiche, che pure apprezziamo, che sono state in parte introdotte rispetto al testo iniziale della relazione dell'onorevole Raisi. Un giudizio negativo che ci porta, quindi, a negare un voto favorevole a questa stessa relazione e ad affermare invece che sono state accertate, per quanto era possibile fare — soprattutto in presenza di testimoni che, quasi tutti, rispetto all'epoca, non sono più presenti —, le ragioni dell'occultamento e di una persistente omissione nell'attivazione dei processi, che si sarebbero dovuti svolgere nei confronti di questi criminali di guerra.

Non si può sostenere che non ci fu un comune sentire nel paese favorevole a queste iniziative, perché è esattamente il contrario: si contrastò il comune sentire del paese, che, come strumento di vera pacificazione, chiedeva che si facesse giustizia. Stiamo tentando di fare giustizia

con fatica adesso: l'udienza di questa mattina a La Spezia per Marzabotto e le altre, che, faticosamente, si stanno svolgendo in questo periodo, rappresentano un tentativo di vera pacificazione per rimarginare le ferite di allora. Non vorremmo che una relazione che non tenesse conto di questo facesse fare dei passi indietro rispetto a quella pacificazione reale che tutti noi vorremmo.

ALBERTO ZORZOLI. Presidente, al Senato si parla in ordine inverso alla rappresentatività dei gruppi.

PRESIDENTE. Non abbiamo applicato quella regola perché stiamo attendendo la conclusione dei lavori del Senato. Avrei dato la parola a lei per primo, se fosse stato presente...

ALBERTO ZORZOLI. Ho detto in ordine inverso...

PRESIDENTE. In rapporto crescente o decrescente...

PIERO PELLICINI. Io sono arrivato direttamente dal Senato.

PRESIDENTE. Se vi iscrivate, vi do la parola, colleghi.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Vorrei innanzitutto ringraziare il presidente per la conduzione trasparente e democratica della Commissione, tutte le colleghe e i colleghi che hanno partecipato, tutti i collaboratori e le collaboratrici che hanno svolto un'opera fondamentale e preziosa di ricerca (sto pensando, ad esempio, al lavoro svolto durante le trasferte all'estero e al lavoro di documentazione). In tal senso, l'Unione propone la creazione di un museo della memoria, con un percorso di ricerca storico-politica. Ringrazio quei parlamentari, primo fra tutti il collega Carli, che hanno voluto, con la presentazione di una proposta di legge istitutiva della Commissione, questa opera di ricerca.

Vorrei sottolineare alcuni aspetti politici, considerando che noi di Rifondazione

comunista ci riconosciamo pienamente nella relazione del collega Carli, che è il frutto di un lavoro collettivo di tutti i gruppi parlamentari dell'Unione.

Il primo punto da sottolineare sul piano politico è l'importanza di questo lavoro di ricerca, di coordinamento e di trasparenza. Credo si tratti di un punto importantissimo, che riguarda un fondamento ed un tratto essenziale del nostro stesso disegno repubblicano e costituzionale. Sono contrario ad operazioni, molto spesso banali e propagandistiche, di revisionismo storico, che si sono ripetute in questi anni, a volte anche in questa sede, nei confronti delle stragi naziste e dei collaborazionisti fascisti, perché mi preoccupa il tentativo di appannare la resistenza come fondamento dell'Italia repubblicana, non per un accanimento storico nei confronti di coloro che hanno perpetrato le stragi e i delitti, accanimento storico che non rientra nelle nostre intenzioni e nelle nostre culture, e nemmeno per richieste di vendette o di carcerizzazioni; ho sempre sostenuto, anche in altre Commissioni bicamerali, che il problema non è tanto la richiesta del carcere, quanto la ricerca della verità storica, cioè la capacità di riannodare i fili della memoria e della verità.

Parliamo di un dato — anche questo un po' banalizzato in qualche intervento — estremamente importante. Qual è il fondamento primo e la funzione di questa Commissione bicamerale? Si tratta di una funzione che è sempre stata svolta dal presidente e da tutte le colleghe e i colleghi che hanno partecipato ai lavori con passione. Questa è una Commissione bicamerale incaricata di indagare sulle cause storico-politiche che portarono all'occultamento nei cosiddetti armadi della vergogna di 695 fascicoli riguardanti stragi immani, riguardanti tratti e segmenti della nostra storia, molto spesso soltanto episodicamente conosciuti.

Stiamo parlando di stragi come quella di Sant'Anna di Stazzema, di Marzabotto, degli eccidi di massa in Piemonte, in Umbria, in Campania e nel Veronese. Una narrazione di memoria storica negata, che

è parte del fondamento repubblicano, della Resistenza come religione civile della nostra statualità. Questo è un importante punto sul piano costituzionale. Gli armadi della vergogna non hanno soltanto nascosto delle responsabilità, ma hanno nascosto la possibilità di rileggere il filo storico complessivo delle nostre vicende essenziali e quindi costituzionali, vicende che, come anche il Presidente Ciampi ama ricordare di continuo, sono collegate, costituendo il fondamento dell'unità repubblicana. Siamo uno Stato nato in questo modo.

Gli armadi della vergogna, che per più di 40 anni restarono chiusi senza permettere l'accertamento della verità, che era possibile — i processi degli assassini erano possibili —, con un'opera voluta e intenzionale di depistaggio, riguardano stragi atroci. Anche su questo la Commissione bicamerale ha svolto un compito che, nel museo che vogliamo costruire, darà il senso di una storia che va ricostruita anche come memoria per le giovani generazioni (sto pensando, ad esempio, al ruolo della Commissione di riconciliazione guidata da Desmond Tutu nel Sudafrica). Il superamento di tratti storici non può avvenire con banali revisionismi, come sta accadendo nel nostro paese, ma andando fino in fondo e indagando sulle responsabilità, riuscendo ad entrare all'interno degli strappi istituzionali e delle tragedie della propria storia. Soltanto se si è in grado di rielaborare le tragedie della propria storia si costruisce una possibilità di superamento e anche di conciliazione, altrimenti siamo di fronte a opere di revisionismo banale, che poi non portano a unità e conciliazione, ma soltanto a rancori e vendette.

Qui siamo di fronte ad armadi della vergogna che nascondevano non solo le responsabilità dell'autorità militare — esiste la certezza giuridica e politica —, ma anche quelle dell'autorità politica, che peraltro erano largamente prevedibili, in qualche caso perfino ovvie. Non ritorno sulla motivazione; dico « ovvie » perché è in centinaia di carte e nella storia di questo paese, anche nella storia dei rap-

porti tra le autorità giurisdizionali, *in primis* quelle militari, e quelle politiche.

È evidente che la pietà umana è invisibile, ma non le responsabilità storiche e politiche, che vanno invece sezionate con grande attenzione. Il mio giudizio è che sia stato attuato un vero e proprio occultamento della verità, voluto.

Credo che questo occultamento della verità sia stato grave, perché ha impedito — prima parlavo della Commissione per la riconciliazione in Sudafrica — che in Italia si potesse svolgere un processo di riconciliazione. È stato detto — una frase che non corrisponde nemmeno fino in fondo al mio pensiero — che è stata «negata la possibilità di costruire il processo di Norimberga italiano». Non c'è dubbio che siamo di fronte a decine di migliaia di vittime uccise da tedeschi — ma anche da italiani —, gente senza armi, civili in fuga dalla guerra. Quindi, quando anche storicamente si volesse parlare — qualche testo lo ha fatto, ma non è questo il caso — di rappresaglie per altri episodi (non che io condivida quel giudizio), per quanto riguarda l'oggetto dei lavori di questa Commissione bicamerale, questo discorso non può esser fatto. Si tratta di stragi di civili perpetrate con una violenza inaudita da un esercito in fuga, che maturava una vendetta storica per la sconfitta. Non sto qui a ripetere quanto è successo, ma sono stati uccisi — penso a Sant'Anna di Stazzema — per lo più donne, vecchi, bambini ancora in fasce. Secondo quanto descritto nel museo di Sant'Anna di Stazzema, alcuni piccoli addirittura non erano ancora nati, perché furono uccisi nel ventre delle loro madri con le baionette. Non stiamo parlando di rappresaglie, ma di stragi di civili.

Qui è sorto uno stranissimo dibattito. Fa piacere vedere che nella relazione Raisi non vi sia più questo punto, che avrei ritenuto particolarmente grave, anche se l'intenzione c'è stata. Le stragi di civili, per convenzione internazionale, per giurisprudenza molto consolidata, sono un reato contro l'umanità, non certamente reati politici; siamo di fronte a reati contro l'umanità non prescrivibili. A me non

interessa la carcerizzazione di pochi poveri vecchi — l'ho detto dal primo momento in cui ho fatto parte di questa Commissione —, ma il piano giuridico costituzionale per il futuro, cioè la prescrizione o meno dei reati, se sono reati che si prescrivono, e i giuristi sanno cosa significa la prescrizione in questo senso.

Veniamo alla questione dell'insabbiamento. Chi ordinò l'insabbiamento? Credo che i documenti in nostro possesso — non li cito per brevità — ci portino a dire che il potere politico in qualche modo condusse all'insabbiamento. Questo è un punto sul quale le due relazioni Raisi e Carli sono molto divergenti. Mi pare un punto essenziale e per questo sono state presentate due diverse relazioni. Non c'è dubbio che attribuire tutto a negligenza, ad errori o a trascuratezza della giurisdizione militare significa portare avanti un'opera non di verità, ma di assoluzione di un potere politico, che invece svolse un ruolo importante in questa vicenda. Lo esigevo, a nostro avviso, la guerra fredda, il fatto che molti degli assassini furono arruolati dai Servizi segreti dei paesi occidentali, nel quadro della guerra fredda, all'interno del quale il territorio italiano era un territorio di frontiera e, quindi, particolarmente esposto all'azione dei Servizi segreti; lo esigevo la «ragione di Stato» europea. Non dimentichiamo che la Germania ovest doveva essere lasciata tranquilla nella sua ricostruzione, anche materiale, nei suoi processi di accumulazione, nel suo riarmarsi post bellico, vissuto così tragicamente dalla sua popolazione. Non dimentichiamo che la Germania era la locomotiva dell'Europa e che il suo riarmamento permetteva di reinserirsi pian piano nel nuovo sistema di alleanze politico-militari della NATO. Quindi, non c'è dubbio che furono i procuratori generali militari ad occultare, per ordine dei governi. Addirittura, questo è un caso che voglio segnalare perché resti...

PRESIDENTE. Onorevole Russo Spena, la invito a concludere...

GIOVANNI RUSSO SPENA. Concludo, presidente. È un caso che vorrei segnalare

perché resti a verbale di una discussione che forse non abbiamo svolto approfonditamente. Nel 1960 fu apposto sui fascicoli il timbro di archiviazione provvisoria. Vorrei che questo ossimoro venisse ricordato. Quello dell'archiviazione provvisoria è un istituto giuridico sconosciuto ad ogni Stato di diritto e usato come fragile alibi di un occultamento e di un depistaggio.

Abbiamo agli atti carteggi tra importanti esponenti politici, tra ministri della difesa, anche il ministro del Governo Moro-ter, Tremelloni, che ci dicono che l'intreccio tra potere politico e potere militare ha ruotato intorno a questi punti: la nascita dell'Alleanza atlantica, il percorso dell'Alleanza atlantica iniziale e la ricostruzione in Europa per ragioni di Stato della potenza tedesca.

Credo che gli altri aspetti politici, militari e storici, pure esistenti, che qui non ho il tempo di ricordare, siano in qualche modo marginali e comunque ruotino attorno a questi due grandi punti politici, che individuiamo nella relazione Carli come i punti di responsabilità.

Concludo ricordando un ultimo problema, sul quale i gruppi di opposizione hanno presentato un disegno di legge, che riguarda la giurisdizione militare. Credo sia arrivato il tempo — dopo molte legislature nelle quali abbiamo presentato disegni di legge in tale direzione — di affrontare il grande tema dell'indipendenza della magistratura (le conclusioni della Commissione alludono a tale argomento) e della possibilità di superare la giurisdizione militare.

ENZO RAISI, *Relatore*. Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. L'organizzazione dei tempi prevede dieci minuti per ogni rappresentante digruppo...

GIOVANNI RUSSO SPENA. E quanto ha parlato il primo?

ENZO RAISI. Abbiamo dedicato tre giornate alla discussione generale.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Ma io non sono intervenuto.

ENZO RAISI, *Relatore*. Se non sei intervenuto mi dispiace; altri sono intervenuti. Non si può riprendere la discussione ogni volta. Siamo in fase di dichiarazione di voto e cerchiamo di rispettare i tempi.

ANDREA CORRADO. Farò recuperare io un po' di tempo alla Commissione. La Lega Nord Federazione Padana dichiara voto favorevole alla relazione del collega Raisi.

CARLO CARLI. Desidero ringraziare vivamente a nome del mio gruppo il presidente, i consulenti, gli uffici e tutti i componenti della Commissione per l'importante lavoro svolto e per l'importante documentazione acquisita in missioni svolte all'estero, in Germania, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, anche grazie alle diverse audizioni che abbiamo svolto, rimaste agli atti di questa Commissione e, quindi, del Parlamento, consultabili da tutti cittadini, da studiosi e da istituzioni. Comunque si concluderanno i lavori di questa Commissione, con una votazione che ci auguriamo sia favorevole alla nostra relazione, credo che questo materiale rappresenterà un grande patrimonio per il nostro paese. Visto che non è stato possibile trovare una convergenza su una relazione condivisa, spero che questi documenti possano essere utili in futuro alle giovani generazioni per giungere, se non ad una memoria condivisa, almeno ad una storia condivisa.

Del resto, il Parlamento, a grande maggioranza — maggioranza ed opposizione —, ha voluto l'istituzione di questa Commissione, perché si riteneva importante indagare con una Commissione bicamerale parlamentare d'inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, al fine di ricostruire una vicenda oscura che mortificava il nostro paese, le popolazioni, le vittime, direi l'umanità intera. Le circa 15 mila vittime civili, di cui noi ci siamo interessati, non hanno avuto giustizia; la giustizia è stata loro negata, perché non si sono voluti fare i processi.

La dimostrazione è che oggi è iniziato il processo per Marzabotto e solo qualche

mese fa vi è stata la sentenza di primo grado della strage di Sant'Anna di Stazzema: ad oltre 60 anni dal momento in cui sono accaduti questi terribili e atroci fatti.

Questo ritardo non può essere addebitato — e qui mi addentro nelle motivazioni del nostro voto contrario alla relazione Raisi — alla negligenza e superficialità di alcuni magistrati, che, come viene detto, è proseguita per 50 anni. Non è pensabile, non è ragionevole! Non so se voi, colleghi della maggioranza, avete la forza dei numeri per approvare la relazione Raisi, ma sono convinto profondamente che questa non sarà la forza della ragione. È molto più complessa la motivazione dell'occultamento. Nella vostra prima relazione la famosa archiviazione provvisoria del 14 gennaio 1960 del procuratore Santacroce veniva considerata come una registrazione di documenti, una elencazione di documenti, facendosi propria la tesi, non del tutto disinteressata, del dottor Di Blasi, mentre quella è stata una decisione illegale! Ce lo hanno detto illustri giuristi! Forse magari voi non apprezzerete, ma voglio ricordare il Presidente emerito della Corte costituzionale, Giuliano Vassalli, sulla cui autorevolezza giuridica nessuno può avere qualcosa da ridire. Addirittura il procuratore generale Maggiore, ascoltato da questa Commissione, ci ha parlato di quanto avrà patito Santacroce nel dover sottoscrivere quell'archiviazione provvisoria inserita in tutti i fascicoli. Ce lo hanno detto personalità di estrazione diversa, con visioni diverse della vita e della politica: non era pensabile che il dottor Santacroce potesse assumere una decisione del genere senza avere il conforto della politica. L'*input* esisteva e partiva da lontano, dagli anni quaranta e cinquanta.

In particolare, non si può dire, come ha fatto il relatore Raisi, che questo carteggio tra Taviani e Martino abbia riguardato solamente l'episodio di Cefalonia. Peraltro, Taviani ha dichiarato, con coraggio — certamente ciò non è condivisibile —, che lui si era assunto quella responsabilità nel contesto della guerra fredda. L'influenza della politica era ben evidente, anche se la

magistratura militare aveva, per sua natura, una dipendenza dal potere politico.

Come si può non riconoscere il collegamento tra i crimini compiuti dagli italiani negli altri paesi, come la ex Jugoslavia, la Grecia e l'Etiopia? Come non riconoscere l'imbarazzo del Governo italiano nel dover dire di no alla richiesta della Jugoslavia e, allo stesso tempo, nel dover richiedere l'estradizione dei militari tedeschi per la strage di Cefalonia? Collega Raisi, per questa strage vi furono circa 6 mila uccisi! Solamente per quella strage ci dovrebbe essere una Commissione d'inchiesta, per capire i motivi della mancata celebrazione del processo, magari con sentenze di condanna pronunciate addirittura nei confronti di coloro che avevano rischiato di essere uccisi in quella drammatica circostanza! Solamente questo fatto così grave e drammatico dei militari italiani trucidati doveva portare a sostenere in maniera forte una ragione dello Stato! Successivamente, vi è stata la lettera di Andreotti e il carteggio tra il Ministero della difesa e quello degli esteri. Basta andare a vedere, ci sono moltissimi casi!

Qui non si tratta di difendere qualcuno, magari perché, appartenendo ad un certo schieramento nella cosiddetta prima Repubblica, non si può dire che quello schieramento politico ha commesso degli errori; questo è completamente sbagliato e non fa parte dei nostri compiti istituzionali e della missione che il Parlamento ci ha dato.

Si è parlato della questione della guerra fredda. È mai possibile non valutare o ritenere addirittura estraneo il contesto italiano negli anni quaranta e cinquanta, quando le forze politiche e governative erano così fortemente impegnate nella ricostruzione del nostro paese? De Gasperi, Nenni, Togliatti sono grandi personalità, che — ne sono convinto — hanno vissuto in quel momento anche travagli interiori nel dover assumere certe decisioni, che evidentemente stridevano anche con la loro coscienza. Ma vi era un interesse generale, come ha rilevato Taviani anche nelle sue memorie (un libro

che invito tutti a leggere). L'interesse superiore e la ragione di Stato — è argomentato nella mia relazione — hanno contribuito in maniera forte e decisiva alla mancata celebrazione dei processi, oltre alla magistratura militare, che ha continuato, anche dopo il 1994, ad avere un comportamento che definire negligente è un eufemismo. Andate a vedere quando sono stati inviati i fascicoli per Sant'Anna di Stazzema e Marzabotto alle procure militari competenti territorialmente! Soltanto qualche mese fa siamo arrivati alla sentenza di primo grado per Stazzema ed oggi mi sembra sia cominciato il processo per Marzabotto.

Queste sono alcune delle ragioni forti che sosteniamo per respingere la relazione Raisi. Per il resto, rinvio alla mia relazione e ringrazio tutti i colleghi dell'Unione, che mi hanno dato l'importante incarico di redigerla a nome di tutti gruppi dell'opposizione.

MAURIZIO EUFEMI. A conclusione dei lavori di questa Commissione d'inchiesta parlamentare desideriamo esprimere alcune considerazioni conclusive riguardo ai risultati raggiunti.

Sono apprezzabili le modifiche e le precisazioni contenute nell'ultima stesura della proposta di relazione dell'onorevole Raisi, sia in sede di testo, sia di conclusioni. La distinzione e la separazione tra i reati politici coperti dai provvedimenti di amnistia e la problematica dei crimini di guerra risulta pienamente chiarita. Le gravi responsabilità di Enrico Santacroce, firmatario dell'abnorme provvedimento dell'archiviazione provvisoria che tenta di legittimare giuridicamente l'indebito trattamento dei fascicoli a palazzo Cesi, iniziato però molto tempo prima, vengono precisate in modo puntuale. Nell'ambito della ricostruzione politica della Germania occidentale del 1949, da un lato, è opportunamente illustrata la situazione giuridica dei rapporti bilaterali e, quindi, l'impossibilità di estradare il cittadino tedesco, dall'altro, si registra la scelta di Santacroce, in contrasto con le previsioni dell'ordinamento, di non istruire, nei casi di

identificazione certa degli imputati, processi in contumacia. Emerge chiaramente, inoltre, il fatto che i fascicoli oggetto dell'inchiesta si trovassero all'interno di palazzo Cesi, in un vero e proprio archivio e non all'interno di un locale oscuro e inaccessibile.

Il relatore, poi, ha lumeggiato le non trascurabili anomalie che hanno caratterizzato l'operato di alcuni esponenti della magistratura militare circa la gestione dei fascicoli dopo il 1994, specialmente riguardo alle iniziative assunte dalla Commissione d'inchiesta nei confronti della commissione mista e della sua gestione dei 273 fascicoli.

Pertanto, si dà atto all'onorevole Raisi di aver compiuto un lavoro equilibrato e puntuale, attento a recepire i rilievi costruttivi e le modifiche proposte dal gruppo dell'UDC al fine di valorizzare al meglio il frutto dell'impegno dispiegato dalla Commissione d'inchiesta in questi due anni nel ricostruire una pagina estremamente dolorosa e tragica della nostra storia. Un sentito ringraziamento in proposito va rivolto al personale della Commissione indistintamente, ma in modo particolare a quanti hanno gestito l'archivio della Commissione con abnegazione ed efficienza, consentendoci un più efficace orientamento.

Purtroppo gli sforzi compiuti dalla maggioranza, ed in particolare dal presidente, onorevole Tanzilli, per raggiungere una posizione condivisa ed unitaria non sono stati in alcun modo recepiti dalle forze di opposizione, orientate a marcare una distinzione pregiudiziale, come testimoniato sia dalla scelta dell'onorevole Carli di presentare una relazione di minoranza prima di qualsiasi tentativo di mediazione, sia dalla sua posizione di replica alla bozza preliminare della proposta dell'onorevole Raisi, assumendo posizioni francamente inaccettabili e mistificatrici.

La proposta del relatore della Commissione non nega l'importanza dell'inchiesta, ma proprio per evitare quegli schemi ideologicamente vecchi precedenti al 1989, tanto stigmatizzati a parole dall'onorevole

Carli, si pone sul terreno della verifica puntuale dei fatti per svolgere un'operazione di verità, autentica ed equilibrata. In questa direzione non può accogliersi la acritica riproposizione della romanzesca immagine dell'armadio della vergogna che risulta poco funzionale a decifrare la vicenda dell'indebito trattenimento dei fascicoli a palazzo Cesi, se non si vuole indulgere in quei vecchi schemi, di cui proprio la teoria che spiega l'occultamento in termini di complotto, orchestrato dal potere politico e messo in atto dalla magistratura militare, in relazione alla guerra fredda, costituisce un'emblematica espressione.

Naturalmente, secondo l'onorevole Carli, l'opposizione risulterebbe esente da ogni responsabilità in questo complotto, non avendo mai avuto facoltà alcuna di decisione su quei fascicoli. Si dimentica però che è il Governo Parri, composto dall'esarchia dei partiti antifascisti, quindi anche dal PCI dell'onorevole Palmiro Togliatti, in quel momento ministro di grazia e giustizia, a stabilire il 20 agosto 1945 la concentrazione dei fascicoli a palazzo Cesi. Le forze di sinistra, nella ricostruzione fornita dall'onorevole Carli, appaiono solo per le interrogazioni parlamentari che tuttavia, nel merito, hanno ben poca attinenza con l'oggetto dell'inchiesta.

Inoltre, non può rimproverarsi al Ministero della difesa che nella sua corrispondenza con la Procura generale militare ritenga attendibili le affermazioni della seconda senza verificarne la veridicità.

Solo chi aderisce in modo incondizionato e aprioristico alla logica del complotto può attribuire alle forze di Governo delle colpe in questo senso. Anzi, proprio l'atteggiamento di buona fede del potere politico conferma ulteriormente questa condizione di sostanziale autonomia o quantomeno di separazione della giustizia militare dalla politica, altro che asservimento! Inaccettabile risulta anche lo scambio politico ipotizzato tra la mancata estradizione dei criminali italiani richiesti dai vari paesi e i mancati processi ai

tedeschi. Non è un problema di due o dieci o mille imputati richiesti dall'Etiopia e soprattutto dalla Jugoslavia. Peraltro, l'ultima richiesta dell'Etiopia, del novembre 1948, riguarda effettivamente soltanto Graziani e Badoglio, non i dieci imputati di cui comunque due erano testimoni, domandati precedentemente nel marzo (a questo proposito cito *Giudicare e punire*, volume di Pezzino e Baldissara, pagina 210, nota n. 135). Le cautele di De Gasperi sono determinate da ben altre ragioni, in primo luogo dal senso di responsabilità che sempre dovrebbe caratterizzare una classe dirigente di fronte al proprio paese. Tra l'altro, questa linea è pienamente condivisa dal PCI, come indica la lettera del ministro di grazia e giustizia Fausto Gullo, inviata a Prunas nell'agosto 1946 e inspiegabilmente ignorata nella proposta di relazione dell'onorevole Carli. C'è da domandarsi allora chi veramente non affronti in modo concreto il tanto sottolineato lato politico dell'inchiesta, quando si ignora una lettera così esplicita e significativa.

L'ansia di improbabili associazioni porta a collegare quanto Quaroni scrive nel 1946 non solo alla linea ufficiale del Governo italiano, ma soprattutto alla rinascita politica della Germania occidentale che avviene però tre anni dopo, nel maggio 1949 (questo errore marchiano si trova nella sua replica, onorevole Carli, non nella sua relazione!). Sarebbe opportuno seguire meno le sirene della storiografia corrente, attenendosi maggiormente alla storia intesa come fatti e documenti puntualmente verificati, onorevole Carli.

Peraltro, questo non è l'unico equivoco. La tendenza a ricondurre tutto, indistintamente, nell'ambito di un onnicomprensivo *input* politico, al di là dello spazio e del tempo, a discapito delle questioni concrete e delle loro effettive e specifiche criticità, trapela anche nell'associazione del riarmo tedesco all'archiviazione provvisoria decretata da Santacroce il 14 gennaio 1960, quando Giulio Andreotti era ministro della difesa. Il riarmo tedesco,

tuttavia, inizia nel 1955 e non nel 1960, ed in quel momento il senatore Andreotti non era certo ministro della difesa.

La forzata compenetrazione tra politica interna ed internazionale deforma anche la concessione della grazia presidenziale al gruppo di Rodi nel 1951 ed il significato del carteggio Martino-Taviani dell'ottobre 1956. Al riguardo poi si ricordano il libro di Taviani ed una sua intervista. Al di là della cautela con cui le dichiarazioni sulla carta stampata vanno filtrate, Taviani, nel libro, nega ogni responsabilità sua e della NATO nell'occultamento dei fascicoli di palazzo Cesi.

In questa direzione risulta difficilmente sostenibile anche il reiterato collegamento tra stragismo degli anni settanta e occultamento dei fascicoli, fondato sulla recente sentenza di Cassazione che, secondo qualcuno, confermerebbe la sentenza-ordinanza del 1998. In realtà, le due sentenze sono estremamente diverse. Le varie assoluzioni concesse dalla Cassazione, per mancanza di prove o per prescrizione, delineano piuttosto un quadro contraddittorio e frammentario, incapace di supportare teoremi complessivi tanto fantasiosi.

Circa i 1200-1300 fascicoli contro ignoti inviati da Santacroce nel 1965-1968 alle procure territorialmente competenti, si può forse discutere sulla lettera inviata dal procuratore generale, ma va riconosciuto che quei fascicoli, sebbene con grande ritardo, vengono definiti dalle autorità competenti.

È inaccettabile parlare *tout court* della magistratura militare in termini di dolo e condotta criminosa, instaurando paralleli con lo stragismo mafioso. Non si può, infatti, mettere alla gogna l'istituzione in quanto tale. Le responsabilità sono e rimangono individuali, come nel caso dell'archiviazione provvisoria disposta da Santacroce nel 1960.

Le stesse negligenze ed anomalie rilevate, anche successivamente alla riforma ordinamentale del 1981, e dopo il rinvenimento del 1994, devono essere verificate e valutate a livello individuale, senza gratuite e forzate tesi come quella dell'autotutela corporativa. D'altra parte, è inam-

missibile spiegare l'operato di Santacroce con il suo passato fascista. Al di là del facile moralismo, non è stato rilevato, infatti, che, quando, il 16 febbraio 1946, Santacroce viene assolto dalla commissione per l'epurazione del personale civile, il ministro di grazia e giustizia è l'onorevole Palmiro Togliatti. Non è stato ricordato, inoltre, che il commissariato per le sanzioni contro il fascismo (diretto dai comunisti Scoccimarro, prima, e Ruggero Greco, poi) completa, insieme alle corti d'assise straordinarie ed al Ministero di grazia e giustizia, il circuito dell'epurazione, che viene dunque sostanzialmente controllato dal Partito comunista italiano.

In particolare, quando questi argomenti diventano funzionali ad un programma di riforma complessiva della magistratura militare andrebbero esclusi da una proposta di relazione finale di una Commissione d'inchiesta, essendo molto più consoni ad una campagna elettorale.

Per queste ragioni il gruppo dell'UDC esprime il voto favorevole alla relazione conclusiva dell'onorevole Raisi comprensiva delle considerazioni conclusive che recepiscono nella forma e nella sostanza le nostre indicazioni.

GIAMPAOLO ZANCAN. Signor presidente, colleghi, il mio pensiero, a conclusione dei lavori di questa Commissione, è maturato in maniera chiara. L'amministrazione militare istituzionalmente competente non ha voluto trattare i procedimenti per i crimini nazifascisti, accumulando una volontaria inerzia durata 50 anni.

Come membro di questa Commissione non posso che iniziare chiedendo scusa, per questo volontario ritardo, a tutti i parenti delle vittime delle stragi nazifasciste. Questo «chiedere scusa» l'ho imparato da un magistrato che è forse il massimo esperto di diritto militare, il professor Rodolfo Venditti, che ha insegnato diritto militare all'università di Torino, ed ha presieduto una sezione del tribunale per tanti anni a Torino e che, ogni volta che gli accadeva di assolvere un imputato, all'assolutoria aggiungeva le pa-

role: « lo Stato, mio tramite, le chiede scusa ».

Il tono più mite e più sfumato del secondo testo dell'onorevole Raisi non mi convince affatto, perché non è in sincronia con questo mio convincimento, maturato — usando un'espressione che verrà usata da domani in poi — al di là di ogni ragionevole dubbio.

Colleghi della maggioranza, la preziosità di questa Commissione, al di là dei nostri lavori, pur diligenti e importanti, deriva dai documenti. La Commissione, con il presidente in testa, ha raccolto una cornucopia di documenti che fissano ormai questa vicenda in termini inequivocabili. La lettura del secondo testo dell'onorevole Raisi — non so se siano stati aggiunti nuovi documenti o se ho prestato attenzione a parti che prima non avevo notato — consolida mie convinzioni, *a fortiori*.

Non voglio fare l'accusatore dell'amministrazione militare, come ha detto qualche collega. Per la verità, in tribunale sono abituato ad essere criticato perché sono un politico e in Parlamento perché sono un avvocato; io proseguo per la mia strada, ma certamente le due accuse sono un po' contraddittorie.

Non avevo prestato attenzione, e me ne dolgo, al fatto che il predecessore di Santacroce, il generale Mirabella, che dal 1954 al 1958 fu a capo dell'amministrazione militare — essere procuratore generale in quegli anni significava essere non soltanto a capo dell'accusa, ma anche della magistratura giudicante, per le ragioni che ho già esposto nel precedente intervento —, aveva giurato fedeltà, come è stato accertato da questa Commissione, alla Repubblica sociale italiana. Di fronte a questo dato vogliamo ancora discutere sulla compromissione dell'amministrazione militare? La Germania ci « prese per le orecchie » sostenendo di aver bisogno della nostra collaborazione e lo Stato italiano gliela garantì! Come facciamo a dire che non era coinvolto il potere politico, quando questo stesso potere politico ha assicurato tutta la sua collaborazione e la magistratura militare ha inviato una mi-

nima parte dell'intero materiale di informazione? Sono due dati che si trovano nei documenti acquisiti dalla Commissione, non si tratta di ipotesi di lavoro!

I documenti sono la forza del lavoro della Commissione. Basta leggere le istruzioni date dal dottor Santacroce quando inviò quei 1265 fascicoli, che saranno tutti archiviati: « la concisa enunciazione del fatto, nonché di eventuali altre circostanze utili al fine dell'anzidetto quadro storico[...] ». Il generale Santacroce, sempre parlandone da vivo, aveva un interesse esclusivamente per il quadro storico, mentre avrebbe dovuto avere interesse nel 1965 alla « propulsione » dei fascicoli che stava mandando alle procure della Repubblica.

Quando le procure della Repubblica territorialmente competenti conclusero tutte dicendo che dalle opportune indagini esperite non si era potuto accertare l'identità personale degli imputati, che pertanto rimasero sconosciuti, commisero nuovamente, nella motivazione dell'archiviazione, un falso. Infatti, scrivere che si sono esperite le opportune indagini, quando non si è fatto nulla, è un falso! Com'è falso quanto aveva scritto Santacroce nel suo provvedimento di archiviazione provvisoria! Queste archiviazioni contengono falsi ed istruzioni che inducono al falso, perché si fa riferimento a ciò che interessa al quadro storico.

Il Consiglio superiore della magistratura militare — siamo già arrivati al 1994 — concluse i suoi lavori sostenendo che la commissione aveva appurato un comportamento di negligenza e superficialità da parte dei vertici della magistratura militare e che mancava, in particolare, l'invio alle procure territorialmente competenti dei fascicoli sui crimini di guerra! Il Consiglio della magistratura militare sostiene che vi è stata questa perdurante negligenza, ma non si ha il coraggio di scrivere che tutto questo è stato dovuto ad un volontario comportamento! Se qualcuno commette un falso, non mette in atto delle omissioni, ma delle consapevoli mutazioni della realtà, in forza delle quali giustifica il non fare nulla. Non lancio

alcuna accusa nei confronti dell'amministrazione militare, ma traggio delle conclusioni dai documenti a disposizione.

Dai lavori della Commissione ho tratto una grande lezione politica: in uno Stato democratico non possono esistere corpi separati. Ogni istituzione dello Stato deve essere massimamente trasparente. Se esistono dei corpi separati, dove non entrano l'attenzione e la luce del sole, sommando insieme volontarietà e colpevolezze, si ha la conseguenza di un ritardo di 50 anni nella celebrazione dei processi.

Credo che tutto questo dovesse essere stigmatizzato da questa Commissione in modo energico e fermo, come viene fatto nella relazione Carli, e non nel modo molto sommesso e timido utilizzato nella relazione Raisi. Comunque, come sempre, signor presidente, noi siamo meri strumenti, mentre ciò che conta è l'opinione del popolo italiano. Credo sia saggio — mi rincuora concludere una dichiarazione di voto in questo modo — chiedere al presidente un atto istruttorio. È molto irrituale fare questa richiesta nella congestione dei lavori di fine legislatura, ma i colleghi mi perdoneranno: credo sia opportuno inviare a tutti i consigli regionali della Repubblica i fascicoli che questa Commissione ha esaminato e riordinato, regione per regione, in modo che essi siano responsabilizzati per l'informazione dei cittadini.

PIERO PELLICINI. Non è un atto istruttorio!

GIAMPAOLO ZANCAN. Ho già detto che non si tratta di un atto istruttorio! L'ho inserito nella mia dichiarazione di voto! Se volete sollevare questioni di forma in merito a vicende serissime, evidentemente non avete alcun argomento di merito!

ENZO RAISI, *Relatore*. C'è già nella relazione di maggioranza, che tu non hai letto!

GIAMPAOLO ZANCAN. Figurati se non l'ho letta! Ce l'ho qui! Questo non c'è

scritto! Si parla di questo argomento sommariamente. Chiedo al presidente che il popolo italiano sia informato di questi fascicoli, affinché gli eredi delle vittime abbiano cognizione almeno del modo atroce con il quale i loro congiunti sono morti.

FRANCESCO SERVELLO. Per la verità, non intendevo parlare, ma credo che a questo punto anche Alleanza nazionale debba dire la sua. Chi vi parla ha attraversato tutto il dopoguerra, con 34 anni di vita parlamentare alla Camera dei deputati. Come mai in tutti quegli anni — il Partito comunista era al Governo subito dopo il 1945, con ministri dai nomi altisonanti, come quelli evocati dal collega Eufemi — questi problemi non sono stati mai sollevati? Le sinistre erano all'opposizione, ma un'opposizione affatto autonoma e originale. Questi fatti non furono approfonditi nella sede politica! Non ho mai assistito ad un dibattito alla Camera dei deputati, in 34 anni, su argomenti di questa natura!

Questa nostra riunione mi sembra una specie di Bisanzio, una Bisanzio della politica e della storia! Perché non fare la proposta di istituire un centro storico-politico, che approfondisca la vicenda? Fino a quando si discuterà tra forze contrapposte — una maggioranza ed un'opposizione —, impermeabili l'una all'altra, che magari dicono le stesse cose, ma non si vogliono confrontare nei documenti conclusivi, fino a quando non si capirà che la storia non può essere a senso unico, non può essere scritta dai politici in servizio permanente effettivo, me compreso, le cose andranno in questo modo. I politici possono dare dei contributi agli storici, agli storiografi e ai centri di storia e di politica.

Devo dire una cosa all'onorevole Russo Spena (l'ho già detto in altre occasioni): non si possono esprimere giudizi sommari in sede politica dopo 40-50 anni dagli eventi. Vi erano fenomeni che attenevano alle contrapposizioni di ordine mondiale — occidente ed oriente, Russia contro Stati Uniti, guerra fredda —, che non si possono

pesare con il bilancino della nostra capacità storica, ma esigono riflessioni e meditazioni di storici seri, magari anche prevenuti, ma che abbiano la libertà di decidere, di parlare, di valutare, al di sopra e al di fuori degli schieramenti politici, che oggi, come ieri del resto, sono l'uno contro l'altro armati.

Questa è la mia pena, presidente, l'ho detto l'altro giorno; ho vissuto tutto il dopoguerra, ho avuto anche delle vittime in famiglia, ma oggi sono animato da uno spirito di pacificazione. Oggi è la cosiddetta giornata del ricordo e sono stato invitato dal Capo dello Stato al Quirinale. Oggi sono stati dati riconoscimenti e medaglie a 24 famiglie di infoibati, uomini e donne, soprattutto una ragazza di 20 anni, seviziata, violentata, uccisa e infoibata. Durante la celebrazione di questo evento, forse per la prima volta, mi sono commosso, perché ho parlato con la sorella di Norma Cossetto, una professoressa che abita ora nel Novarese. Dalla sua bocca e da quella dei nipoti, che ho conosciuto, da tutti quelli che oggi hanno ricevuto le medaglie dal Capo dello Stato, non è stata pronunciata una parola di odio, ma è stata fatta solo un'osservazione in merito al ritardo con il quale il fenomeno delle foibe è stato messo nella giusta luce. Purtroppo, gli eventi tragici di allora imposero certe valutazioni ad una parte politica estremamente compromessa in quella vicenda.

Non si può invocare oggi, volendo predicare la pacificazione e la distensione, la riapertura di tutti i fascicoli di allora per cercare di scoprire perché gli infoibatori, partigiani e comunisti, hanno avuto addirittura delle pensioni dal Governo italiano. Sto parlando di croati e sloveni, qualcuno dei quali, come mi hanno raccontato oggi le vedove e figli degli infoibati, hanno partecipato allora a questo fenomeno tremendo e tragico della nostra storia.

Quindi, il mio vuole essere un accorato richiamo a tutti, ma soprattutto ai giovani: non ci si può più accontentare della contrapposizione, ma ci vuole un confronto che vada fuori dalla politica, che coinvolga i giovani nella scuola, l'editoria! Diamo

spazio alla verità, senza odio, senza rancore, senza voglia di confondere la politica di oggi con la storia di domani!

ALBERTO ZORZOLI. Signor presidente, colleghi, purtroppo anche oggi il collega Carli non ha perso l'abitudine alla demonizzazione dell'avversario, è perfino riuscito ad utilizzare il ragionamento della democrazia intesa come forza dei numeri. Se questa relazione verrà approvata, è perché in questo Parlamento i partiti politici, che rappresentano la volontà degli elettori, faranno legittimamente e democraticamente delle scelte.

Non volevo parlare di questo, perché avrei voluto proporre anch'io — sono stato anticipato da alcuni — una valutazione ed una riflessione che ritengo molto più importante, derivante dalla presa di coscienza e di conoscenza dell'immane materiale che abbiamo raccolto e che darà a tutti legittimamente la possibilità di crearsi un autonomo pensiero.

Per questo — ne abbiamo già parlato in sede di ufficio di presidenza — do atto al presidente di aver formulato delle proposte che condividiamo — colgo l'occasione per ringraziarlo per tutto il lavoro fin qui svolto —, perché credo che valga la pena approfondire la metodologia organizzativa e gestionale di un archivio che possa consentire a tutti di valutare le nostre carte.

Signor presidente, non possiamo in questo momento sottrarci al nostro ruolo, che è quello di cercare di ristabilire almeno la verità parlamentare, che, secondo me, non era stata ben esplicitata dalla precedente risoluzione della Commissione giustizia della Camera, che trovava una certa risonanza nella risoluzione del Consiglio della magistratura militare. Mi riferisco a quel perverso connubio, attribuito alla ragione di Stato, tra politica e magistratura militare, al fine di occultare il materiale che avrebbe consentito di processare i colpevoli di tanti efferati delitti.

La nostra inchiesta non può certamente affermare che una volontà politica abbia voluto evitare i processi contro i tedeschi, ordinando alla magistratura militare di

occultare i fascicoli per decenni, tenendoli nascosti anche quando, a metà degli anni sessanta, era stata la stessa Germania a voler celebrare i processi. Ho offerto alla Commissione una rilettura del carteggio Martino-Taviani puntuale e perfino pedante, che dimostra come l'affermazione, evocata come emblematica — anche questa sera è stato ricordato più volte —, dell'interferenza della politica sulla magistratura militare si riveli di contenuto diametralmente opposto e non sia che la mera adesione giuridica alla risoluzione prospettata dallo stesso giudice istruttore del tribunale militare di Roma. Comunque, anche se così non fosse, si trattava di un unico e semplice caso, da cui non si possono far discendere illazioni di nessun genere.

Per quanto riguarda poi — tengo conto della stanchezza di tutti, per cui sarò molto sintetico — le argomentazioni dei nostri rapporti con la Grecia o con la Jugoslavia, piuttosto che fantasiose ricostruzioni su opportunità economiche, che avrebbero condizionato per altri versi i governi dell'epoca, non posso che rifarmi alle lucide riflessioni — espresse anche questa sera — dei colleghi che le hanno confutate e alle conclusioni della relazione di maggioranza, che ben chiarisce questi aspetti.

Colgo l'occasione per ringraziare il collega Raisi per il lavoro da lui svolto e per la sensibilità con cui ha accolto le osservazioni del collega Eufemi e quelle da me formulate, tenendo conto proprio delle diverse sensibilità culturali, prima ancora che politiche, di chi ha affrontato questi problemi, che credo abbiano portato ad una relazione precisa, puntuale, moderata, piena di descrizioni di fatti e di documenti, senza creare illazioni di sorta, come purtroppo ci ha abituato invece il collega Carli, con le sue conclusioni che non si sa mai da dove scaturiscano.

Ci sono altre questioni da valutare, come la portata effettiva degli atti del procuratore Santacroce, a cui certamente non si possono accreditare scusanti e il cui comportamento bisogna studiare ulteriormente. Quanto ai fatti successivi al 1994,

certamente non c'è stato subito il trasferimento dei fascicoli, però credo che tutte le fattispecie di natura penale, che qualcuno voleva addebitare all'attuale procuratore, siano state valutate negativamente dalla magistratura ordinaria. Quello che non posso accettare in nessun caso è che il comportamento tenuto da singoli magistrati possa essere utilizzato per pervenire a giudizi riguardanti l'intera magistratura militare, fino ad ipotizzare, come ancora ha ricordato adesso il collega Zancan, soluzioni che esulano completamente dai compiti affidati dal Parlamento alla nostra Commissione d'inchiesta. Ritengo non sia consentito a nessuno utilizzare i lavori di una Commissione per pervenire a proposte che nessuno ci ha chiesto, che non riguardano l'oggetto dei lavori e che, in ogni caso, sono assolutamente ingenerose nei confronti della magistratura militare considerata nel suo complesso.

I colleghi della minoranza, nei loro documenti e nei loro interventi, non solo generalizzano i comportamenti di alcuni come responsabilità di una istituzione, ma giungono perfino a volerne prospettare lo smantellamento. Ho sentito sostenere questa tesi pochi mesi fa nel dibattito che ha portato alla riscrittura dei codici militari penali e già allora, nel contrastarla, l'ho considerata faziosa, in quanto priva di oggettivi argomenti a sostegno e frutto della costante adesione della sinistra ad una ideologia superata solo a parole.

Anch'io vorrei chiedere ai colleghi come mai, a fronte delle numerose istanze del dopoguerra, che abbiamo verificato e che si sono rispecchiate nella richiesta di celebrazione dei processi, delle diverse sollecitazioni locali provenienti da singoli comuni e da singole comunità, come diversi centri ebraici, mancarono iniziative politiche della sinistra a livello nazionale (così com'è stato riferito dal Presidente Giuliano Vassalli, il quale non ha esitato ad evidenziare questo tipo di carenze).

Signor presidente, credo che il pensiero di ognuno di noi si sia potuto ben esplicitare negli interventi svolti durante il dibattito in Commissione e nelle dichiarazioni di voto. Lasciamo a chi vorrà giu-

dicare le nostre valutazioni, i testi scritti, le relazioni e i documenti che abbiamo individuato. Sono convinto che la relazione Raisi contenga un solido tracciato che ci porta a valutare negativamente quanto avvenuto, ma ad escludere senz'altro che vi siano state ragioni di Stato o altre indicibili manovre per non consentire che si giungesse a dei processi democratici.

Dichiaro perciò il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione desidero rendere noto alla Commissione che il senatore Marino mi ha fatto sapere di essere impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, a causa di ragioni di salute. Il senatore Marino, tuttavia, mi ha pregato di informare la Commissione del proprio giudizio negativo nei confronti della relazione dell'onorevole Raisi e della propria adesione alla relazione depositata dall'onorevole Carli, affinché ciò sia riportato nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Non essendovi altre dichiarazioni di voto, indico la votazione nominale sulla proposta di relazione conclusiva presentata dal relatore, onorevole Raisi.

Invito i segretari della Commissione, onorevoli Colasio e Bocchino, a procedere all'appello dei commissari.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti:	27
Votanti:	26
Astenuti:	1
Maggioranza:	14
Hanno votato sì:	15
Hanno votato no:	11

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Arnoldi, Bocchino, Bondi, Corrado, Delmastro Delle Vedove, Eufemi, Falcier, Novi, Pellicini, Perlini, Raisi, Sambin, Servello, Verdini e Zorzoli.

Hanno votato no: Abbondanzieri, Banti, Brunale, Carli, Colasio, Guerzoni, Rigoni, Russo Spena, Stramaccioni, Vitali e Zancan.

Si è astenuto: Tanzilli.

Avverto che la relazione approvata dalla Commissione (*vedi allegato*), nonché la relazione di minoranza, saranno trasmesse alle Presidenze delle Camere.

La seduta termina alle 22,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

*Licenziato per la stampa
il 20 marzo 2006.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Testo integrale dell'intervento dell'onorevole Sandro Delmastro Delle Vedove

E' anzitutto doveroso che Alleanza Nazionale, al termine dei lavori intensi della Commissione, esprima apprezzamento sincero per l'impegno profuso da tutti i protagonisti di questa interessante esperienza storico-politica: dal Presidente On. Tanzilli, ai membri della Commissione, ai funzionari ed agli esperti che hanno fornito un contributo insostituibile al nostro lavoro. Pur nella impossibilità di presentare, come forse tutti abbiamo in cuor nostro auspicato, una relazione condivisa ed unanime, abbiamo tuttavia assolto con dignità e senso di responsabilità ad un impegno importante, ricognitivo di un lungo, intenso e delicato periodo storico nella vita della nostra Repubblica. Alleanza Nazionale, dunque, accoglie favorevolmente la relazione conclusiva del relatore on. Raisi, la quale ha ricostruito - sulla base delle risultanze istruttorie che hanno inevitabilmente, ma anche fecondamente, toccato più di cinquanta anni di storia repubblicana - le cause che impedirono o ritardarono la celebrazione dei processi per crimini nei quali trovarono la morte 15.000 nostri connazionali. Ma - ed è questa le responsabilità che ci siamo assunti abbiamo lavorato con serietà per consegnare al Paese una verità compiuta, non parziale, nè tanto meno distorta: un tema nobile e di grande rilievo come quello di cui si è occupata la Commissione, che non può e non deve essere oggetto di strumentalizzazioni finalizzate al raggiungimento di altri obiettivi di natura politica, certamente estranei al compito istituzionale che ci è stato affidato dal Parlamento. E' per queste ragioni che durante l'intero arco dei lavori si è cercato di comprendere cosa realmente fosse accaduto, evitando di aderire - come ha rilevato bene ed ha sottolineato il relatore - "a tesi precostituite o infarcite di pregiudizi, capaci soltanto di letture di comodo alle quali sostanzialmente si erano appiattite sia il Consiglio della Magistratura Militare, sia la Commissione Giustizia della Camera della passata legislatura". Infatti, sulla scorta delle dichiarazioni raccolte e della documentazione acquisita, il Consiglio della Magistratura Militare aveva già accertato una "grave violazione della legalità" da parte della Procura Generale presso il Tribunale Supremo Militare a partire dall'immediato dopoguerra e fino al 1974, precisando però che nell'illegalità "non possono che essere confluiti motivi di opportunità politica". Ad analoghe conclusioni era poi pervenuta la Commissione Giustizia della Camera, secondo cui "alla base della inspiegabile inerzia della magistratura militare vi fu, infatti, la ragion di Stato le cui radici in massima parte devono essere rintracciate nelle linee di politiche internazionali che hanno guidato i Paesi del blocco occidentale durante la guerra fredda". E' sufficiente rilevare come molteplici affermazioni contenute nella relazione del Consiglio della Magistratura Militare siano state nettamente e fors'anche miseramente smentite dai risultati raggiunti in questa sede. La legge istitutiva della Commissione ha richiesto di accertare (1) il contenuto dei fascicoli ritrovati a Palazzo Cesi nel 1994, nonché stabilire (2) le cause che avrebbero portato all'occultamento dei fascicoli e le eventuali responsabilità, all'eventuale mancata identificazione o il mancato perseguimento dei responsabili di atti e di comportamenti contrari al diritto nazionale e internazionale ed alle archiviazioni provvisorie.

Il contenuto dei fascicoli

Dei 695 fascicoli (ad un più attento esame 709 oltre ad una novantina di carteggi vari, in parte rientranti negli stessi fascicoli) ritrovati a Palazzo Cesi nel 1994 alcune centinaia sono stati rubricati quali procedimenti nei confronti di ignoti: nella maggior parte militari tedeschi, ed in alcuni casi militi della guardia nazionale repubblicana. I rimanenti, invece,

relativamente a militari identificati per lo più appartenenti alle forze armate tedesche, ed in misura molto marginale alle milizie della Repubblica Sociale Italiana. Dalle audizioni e dalla stessa visione dei documenti e dei fascicoli (che si è già indicato al capitolo 5 in un prospetto analitico complessivo del contenuto dei fascicoli ritrovati nel 1994 Palazzo Cesi) ■■■ 67 (sessantasette) sembrerebbero già inviati e/o comunicati alle procure competenti negli anni successivi alla fine della seconda guerra mondiale; 7 (sette) sembrerebbero già stati inviati alle procure competenti negli anni 65-66; 2 (due) fascicoli facevano riferimento a soggetti già processati da Tribunali Alleati; 3 (tre) fascicoli pervenuti direttamente all'autorità giudiziaria; 5 (cinque) fascicoli ove il carteggio relativo ai responsabili italiani erano stati inviati all'autorità giudiziaria. All'interno dei fascicoli ritrovati vi sono poi i 20 (con gli abbinati ventiquattro) fascicoli che erano stati inviati in data 12 luglio 1966 - per il tramite del Ministero degli Esteri all'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania e i 18 (diciotto) inviati - tramite il Ministero degli Affari Esteri - alle Nazioni Unite. Di ulteriori 2 (due) fascicoli risulterebbe che per il fascicolo n. 536 la Repubblica della Germania avesse aperto un'inchiesta dopo l'invio avvenuto nel marzo del 1965, e del fascicolo n.° 1186 che la Procura di Osnabruck avesse processato i militari tedeschi responsabili della strage di Leina sul Lago Maggiore. Inoltre, dei predetti fascicoli ritrovati 353 (trecentocinquantatre) risultano ignoti gli autori del reato (di questi poi un numero notevole hanno le stesse parti lese ignote). Vi sono inoltre ulteriori 59 (cinquantanove) fascicoli contenenti gli estremi del reato e dell'autore di siffatto crimine risultando invece ignote le parti lese, il che lascia alquanto perplessi atteso che fascicoli analoghi (come abbiamo visto ben 1265 erano già stati inviati nel 1965 alle procure competenti. Da una ricerca condotta sui rimanenti fascicoli si è rilevato che ulteriori 56 (cinquantasei) di questi sono aperti nei confronti di soggetti resisi responsabili di reati (seppur gravi) che non hanno cagionato la morte di soldati e civili. Il fascicolo 21 a carico di un maggiore tedesco venne poi archiviato nel 1960 dal dr. Santacroce perché l'indiziato era deceduto, lo stesso dicasi per il fascicolo 2183. Per una migliore comprensione di quanto rilevato, si veda lo specchio descrittivo sul contenuto essenziale dei fascicoli ritrovati a Palazzo Cesi al capitolo 5. Rimarrebbero quindi circa 130/140 fascicoli su cui si sarebbe potuto e dovuto iniziare l'azione penale tanto più che trattasi in larga parte di eccidi e stragi gravissime.

Le Cause

Preliminarmente, si rende necessario evidenziare - sin d'ora- quello che sembra essere un refuso nella formulazione della legge istitutiva che, alla lettera a) dell'art. 2, demanda alla Commissione il compito di indagare sulle "ragioni per cui i fascicoli sono stati ritrovati a Palazzo Cesi, anziché nell'archivio degli atti dei tribunali di guerra soppressi e del Tribunale speciale per la difesa dello Stato". La formulazione della norma, infatti, induce a ritenere erroneamente che i fascicoli relativi a crimini nazi-fascisti avrebbero dovuto correttamente trovarsi nell'archivio dei tribunali di guerra soppressi e del Tribunale speciale per la difesa dello Stato e non sembra, francamente, che tale affermazione possa ritenersi corretta; inoltre, si dà per scontata quella che appare un'altra imprecisione e cioè che i predetti archivi non avrebbero dovuto essere localizzati (almeno fino ad una certa data) a Palazzo Cesi. Ma non può e non deve trascurarsi che quei fascicoli rimasero, per oltre cinquant'anni, negli uffici della Procura Generale Militare, che, come abbiamo visto, era incompetente alla relativa trattazione. In altri termini, anziché essere trasmessi alle Procure territoriali - cui competevano le valutazioni - i fascicoli sui crimini di guerra vennero colposamente trattenuti: dapprima negli uffici del Procuratore Generale Militare presso il Tribunale Supremo Militare e poi, dal 1981, negli archivi della Procura Generale presso la Corte di Cassazione e, infine, dal 1991 preso la Procura Generale della Corte Militare d'Appello. La mancata trasmissione dei fascicoli è dunque, addebitabile, ad un comportamento negligente (■■■■■ particolarmente grave) che si è protratto fino al giugno 1994, imputabile in particolare - ai titolari degli uffici, e cioè, ai Procuratori Generali Militari che ebbero per l'intero periodo esaminato - la responsabilità di quegli

atti e dei locali ove furono custoditi. Tanto rilevato, è del tutto evidente come quantomeno allo stato e dagli atti consultati non siano emersi elementi a riprova della tesi - sin qui sostenuta - secondo cui, la mancata trasmissione dei fascicoli (e la mancata celebrazione dei processi), fosse addebitabile a pressioni, ingerenze o interventi del potere politico, in particolare, dell'esecutivo. Occorre peraltro rilevare, che il mancato intervento politico nell'occultamento dei fascicoli, risulta avvalorato dalle considerazioni di seguito riportate. Come detto, dopo il 1981, anno della riforma ordinamentale, il comportamento della magistratura militare fu identico a quello precedentemente tenuto. In secondo luogo, le forze di opposizione per un intero cinquantennio, non furono affatto prodighe di sollecitazioni rivolte alla maggioranza, attraverso interpellanze, interrogazioni o altro, ma si comportarono in modo perfettamente assimilabile a quello delle forze di maggioranza, sicché si dovrebbe pervenire alla conclusione, francamente sconcertante, che, laddove vi fosse stato effettivamente "OCCULTAMENTO", esso avrebbe avuto come corresponsabili non soltanto gli uomini politici della maggioranza ma anche ed anzi ancor più gli uomini appartenenti alle forze di opposizione. A dimostrazione di tale assunto permettetemi anche una piccola digressione sul caso di Sant'Anna di Stazzema, uno degli eccidi (dopo Marzabotto) più agghiaccianti ed inumani compiuti dalle forze armate tedesche. Per tale eccidio nel dicembre 1946 venne presentata dagli onorevoli Bibolotti ed Amadei un'interrogazione parlamentare nella quale si chiedeva "una istruttoria giudiziaria da parte della magistratura italiana e sollecitata un'inchiesta giudiziaria da parte delle competenti autorità alleate". Come gli storici sanno bene, proprio in quel periodo e forse anche a seguito di tale interrogazione l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema si cercò di farlo rientrare nel processo a carico del Gen. Max Simon, comandante della XVI Divisione S.S. (della quale faceva parte anche il Magg. Reder). Ricordiamo che il Gen. Simon venne poi condannato a morte (a Padova nel giugno 1947) per l'uccisione di civili italiani, anche se si rileva il forte imbarazzo del Foreign Office Inglese nel confermare una pena capitale in un paese dove la pena di morte non veniva prevista dall'ordinamento in vigore, e che pertanto, la pena di morte contraddiceva alla radice, il sistema di garanzie giuridiche che a partire dall'Habeas Corpus del 1679 aveva caratterizzato l'essenza e lo sviluppo della civiltà giuridica di matrice anglosassone, tanto che si venne alla commutazione della pena in ergastolo. Tornando all'eccidio, si deve rilevare che la Corte britannica ritenne di non poter aderire alle richieste del governo italiano (si vedano i documenti presenti nell'archivio della Commissione) in quanto il processo era già iniziato e quindi giuridicamente sarebbe stato abnorme contestare a Simon fra i capi di imputazione anche l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, sicché gli Inglesi disposero il non inserimento di tale strage nel processo. Ciò porta quindi, la magistratura italiana, ad instaurare un processo a carico del maggiore delle SS Walter Reder (consegnato alle autorità italiane nel maggio del 1948), responsabile di una serie di stragi, fra le quali quella di Marzabotto, Vinca, Bardine s. Terenzio ed altre, nonché per la strage di Sant'Anna di Stazzema. Per tali strage fu condannato all'ergastolo ad eccezione della strage di Stazzema per il quale venne assolto per mancanza di prove. La situazione sopra descritta dimostra come, sul finire degli anni '40, vi era una volontà di ricercare e punire i criminali tedeschi, mentre dagli anni '50 in poi le forze di opposizione alcune delle quali sono le stesse che, oggi, addebitano le colpe ai politici di maggioranza di ieri - non furono affatto prodighe di sollecitazioni rivolte alla maggioranza, attraverso interpellanze, interrogazioni o altro, ma si comportarono in modo perfettamente identico e simmetrico a quello delle forze di maggioranza. In definitiva, se per occultamento intendiamo secondo il significato che ha il vocabolo secondo la lingua italiana - una dolosa e preordinata azione diretta a celare o insabbiare qualcosa, nella specie fascicoli processuali, per sottrarli alla vista o alla considerazione altrui, allora, alla luce delle lunghe indagini svolte ed, in particolare, a seguito di un attento esame dei resoconti delle audizioni e dei documenti acquisiti, si può affermare in modo netto ed in equivoco che non si è trattato di occultamento. Infatti mai, dall'ingente documentazione in possesso di questa eccellentissima Commissione, è emerso che taluno si sia reso responsabile di una simile azione, nè sul versante del potere politico nè sul versante della magistratura militare. In conclusione, con grande lucidità e serenità, possiamo, invece, sostenere l'esistenza di una serie di fattori che, operanti congiuntamente, hanno portato alla

mancata celebrazione dei processi per un cinquantennio senza però mai gridare al complotto politico e/o affermare la sussistenza di un'autona ma quanto subdola manovra della Magistratura militare. Solo alcune di queste ragioni sono poi legate o dipese da valutazioni, scelte, comportamenti di individui e solo per queste possiamo parlare di una responsabilità. La maggior parte invece di questi fattori risulta indissolubilmente legata a circostanze di fatto anomale e ad una determinata realtà storica che, senza ombra di dubbio, hanno condizionato l'operato dei magistrati che si sono succeduti negli anni e che, quanto meno in parte, attenuano, dove presente, la loro responsabilità. In quest'ottica le persone più che essere state artefici degli eventi sono state in balia degli stessi. Così la decisione del '45, concordata con gli Alleati, di radunare presso la Procura Generale Militare presso il Tribunale Supremo Militare tutti i fascicoli, le istruttorie e le notizie sui crimini commessi durante la guerra, da considerarsi una scelta obbligata in quanto dettata non tanto da valutazioni politiche personali quanto dalla situazione oggettiva di allora, anche di natura meramente organizzativa, ha influito profondamente nel corso degli eventi successivi. Dai fascicoli ritrovati a Palazzo Cesi risulta che il Dott. Borsari, durante le indagini, richiese, pressoché per tutti, informazioni sul conto dei militari tedeschi. Quasi non si contano le richieste di informazioni rivolte al D.J.A.G. o al War Crimes Branch molte delle quali, sfortunatamente, risultarono vane, a titolo esemplificativo, o perché l'indagato era deceduto o perché era fuggito o ancora in quanto il nominativo non risultava nelle liste dei criminali di guerra. Alleanza Nazionale sostiene pertanto che la mancata iniziale istruzione di numerosi fascicoli e il conseguente mancato loro invio sia dipeso non da una decisione del Dott. Corsari, bensì dall'impossibilità concreta di procedere nelle indagini a cui non si poteva porre rimedio. Non a caso tutti i fascicoli correttamente istruiti furono ritualmente inviati alle procure territoriali da parte del Procuratore Generale Militare. Discorso in parte diverso sostengo vada fatto per il periodo successivo, quello relativo agli anni 60. Qui a circostanze fattuali si aggiungono scelte operate dalla Magistratura militare dell'epoca sicuramente condizionata, in ogni caso, dalle circostanze predette. Non c'è dubbio che se era già difficile reperire informazioni utili relative ai crimini commessi durante la guerra, nella seconda metà degli anni 40, figuriamoci a distanza di quindici anni. Ma accanto a questo quadro di grave inerzia, non possiamo trascurare un elemento umano: il provvedimento di archiviazione provvisoria del Dott. Santacroce, che ad un attento esame si rileva anti-giuridico ed abnorme, che tende a legittimare l'indebito trattenimento dei fascicoli sui crimini di guerra a Palazzo Cesi. A parziale spiegazione dell'archiviazione provvisoria decisa da Santacroce, nell'assenza di accertati interventi di natura politica legati alla "guerra fredda" e al riarmo tedesco, (ipotizzati invece nelle precedenti indagini del CMM e della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati nella XIII legislatura) va ricordata la sua contrarietà ai processi in contumacia. Ragionando diversamente, infatti, si dovrebbe spiegare il motivo per il quale Santacroce, persona considerata da tutti integerrima, che rifiutò di aderire alla R.S.I., e per questo deportato in Germania, di condotta specchiatissima e profondo conoscitore del diritto avrebbe compiuto scientemente quest'azione. Queste domande non trovano risposte precise bensì semmai solo valutazioni personali o congetture. Risulta, a questo punto, più convincente quella tesi secondo la quale l'atto di Santacroce, sia assolutamente anti-giuridico e abnorme. Rispetto all'inerzia che aveva avvolto i fascicoli a partire dalla fine degli anni Quaranta, il dr. Santacroce assume e fa propria una posizione giuridica evidentemente contraria alle competenze della Procura generale militare ed ai principi dell'ordinamento, sebbene con tale atto probabilmente non intendesse occultare alcunché ma solo provvedere a custodire quei fascicoli che erano ivi depositati fin dal 1945. L'archiviazione dei 2274 fascicoli concernenti i crimini di guerra, si pone ciò dunque in evidente violazione dell'obbligatorietà dell'azione penale posta in capo alle procure territorialmente competenti. Il dr. Santacroce, dunque ha gravemente e indubitabilmente sbagliato, assumendo questa deliberazione fornendo al mancato invio dei fascicoli alle procure territorialmente competenti una giustificazione giuridica peraltro, palesemente illegittima. Si ritiene allora più corretto contestare il provvedimento in esame sotto il profilo dell'opportunità ma di certo non si può essere così drasticamente categorici come ci è accaduto di sentire negli interventi di molti commissari - nel sostenere che si è trattato di un atto da cui trapela

un'inequivocabile volontà occultatrice. Noi non condividiamo assolutamente tale tesi. Di una responsabilità vera e propria, comunque non dolosa, si può a modesto avviso a parlare, solo con riferimento a quanto avvenuto dopo, all'oblio successivo, ove si denota una negligenza ed una superficialità di fondo nella gestione dei fascicoli consistita in particolare nel ritardo con cui gli atti, una volta scoperti, furono trasmessi alle autorità competenti. Ma sicuramente, come ha avuto modo di rilevare il Tribunale di Roma con riferimento alle accuse mosse contro alcuni magistrati militari, non si è trattato di una responsabilità penale bensì solo morale ed, in ogni modo, solo marginale atteso che la loro solerzia non avrebbe comunque potuto mutare uno "status" che da troppi anni si protraeva.

In conclusione, l'inchiesta ha appurato un comportamento di negligenza e superficialità proprio dei vertici della magistratura militare che si è prolungato per oltre un cinquantennio. Va però immediatamente sottolineato che questo giudizio non riguarda l'istituzione nel suo complesso ma si riferisce alle responsabilità individuali di alcuni Procuratori Generali militari specificamente quelli che hanno gestito l'archivio di Palazzo Cesi senza inviare alle procure territorialmente competenti i fascicoli sui crimini di guerra. Ciò intendo affermare, a nome di Alleanza Nazionale, in quanto, come ho già avuto modo di sottolineare nel mio precedente intervento, abbiamo lo sgradevole sospetto che si sia tentato, attraverso i lavori della nostra Commissione, di delegittimare l'intera istituzione della Magistratura Militare. Una attenta rilettura dell'intervento del Senatore Zancan testimonia la fondatezza del sospetto che ha colto quasi tutti i commissari appartenenti alle forze di maggioranza. Questa valutazione non si limita alla fase dell'illegittimo trattenimento dei fascicoli, iniziato ben prima dell'antigiuridica ed abnorme archiviazione provvisoria del 14 gennaio 1960 e continuata fino al 1994. Neanche in seguito, infatti, la gestione di quei fascicoli è risultata esente da ulteriori leggerezze e più gravi negligenze. Peraltro, al riguardo l'indagine svolta ha rilevato l'impossibilità di scorgere dietro all'occultamento un disegno precostituito, una strategia complessiva o una regia sotterranea che consapevolmente ha prodotto queste conseguenze. Il lavoro della Commissione d'inchiesta ha dimostrato l'assoluta estraneità da questa vicenda, diversamente dalle conclusioni formulate dal Consiglio della Magistratura militare nel 1999, delle forze politiche. Il riscontro puntuale delle fonti ha smontato qualsiasi ipotesi non solo di impulso, ma di consapevolezza da parte delle forze politiche, di governo e di opposizione, circa l'indebita e persino ingenua perpetuazione dell'archivio di Palazzo Cesi. La mancanza di un impulso politico, a contrario, è testimoniata anche dal fatto che l'incuria palesata nel trattamento dei fascicoli da parte dei vertici della Procura militare è continuata anche successivamente alla riforma ordinamentale del 1981, che ha rescisso, come spesso è stato sottolineato nel corso dei lavori della nostra Commissione, ogni legame formale e sostanziale tra magistratura militare e potere politico, conferendo alla prima tutte le autonomie costituzionalmente previste per le altre magistrature. Anzi, la politica, ha dimostrato grande senso di responsabilità e coscienza del suo ruolo di garante dell'impegno per una memoria storica condivisa, e delle sue responsabilità di salvaguardia della verità e della crescita civile del paese, nell'istituire questa commissione d'inchiesta. In questo modo pertanto, il potere politico, attraverso le risultanze pur provvisorie e parziali di un ampio lavoro, ha offerto il suo contributo all'accertamento di una pagina estremamente dolorosa quanto significativa della nostra storia sulla quale il lungo tempo trascorso aveva posato una fitta coltre di dimenticanza. Per concludere, nonostante l'esito di questa inchiesta possa deludere le aspettative di qualcuno, nonostante non sia riuscito il tentativo di provare in corso d'opera ciò che si era deciso essere la verità prima ancora dell'iniziale consultazione dei documenti, dobbiamo sentirci tutti orgogliosi dell'operato svolto giacché finalmente abbiamo fatto luce sui fatti appena esposti. Ed è questo a ben vedere - l'aspetto più importante in quanto costituiva l'oggetto del mandato conferitoci dal Parlamento. Prima di concludere Alleanza Nazionale è grata dell'ottimo lavoro svolto dal relatore on. Raisi e della doverosa necessità di ricordare le generalità di ciascuna delle vittime dei crimini di guerra relativi ai fascicoli rinvenuti nel 1994 a Palazzo Cesi, ed è pertanto favorevole affinché sia predisposto un elenco, suddiviso per eccidi e formato seguendo l'ordine alfabetico delle singole vittime e che con le parole del relatore on. Raisi diventi "un riconoscimento, seppur

postumo e tardivo, da parte della Commissione e, dunque, dell'intero Parlamento, alla memoria di ciascuna Vittima di quei crimini, ai loro congiunti e alle loro comunità, chiarendo che ciascun cittadino deve considerarsi come una vera e propria persona offesa da ognuno di quei crimini". Alleanza Nazionale è altresì favorevole alla liberalizzazione di tutto il materiale contenuto nell'archivio della Commissione, attraverso la creazione di un apposito link di collegamento sul sito della Camera dei Deputati, al fine di permettere a tutti i cittadini, agli studenti ed agli storici di professione la visione ed eventualmente lo studio della carte acquisite. Qui termina il compito che ci è stato affidato e che abbiamo svolto con scrupolo ed interesse. Non siamo riusciti, come ho detto all'inizio, a concludere i lavori con una relazione condivisa. Vi è un po' di rammarico per questa frattura, ma, a ben pensarci, ciò che lasceremo sarà ancora più stimolante ed interessante per coloro che vorranno cimentarsi nel compito di verificare quale dei due gruppi maggioranza o minoranza abbia lavorato meglio, nel segno di una ricerca storica che è viva e che dunque può offrire nuovi spunti, nuovi argomenti, nuovi documenti, nuove conclusioni. Per questo, credo, tutti quanti legittimamente ci sentiremo soddisfatti. Alleanza Nazionale annuncia dunque il voto favorevole al testo finale della relazione predisposta dall'On. Enzo Rasi.

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 1

PROPOSTA DI MODIFICA DELLA RELAZIONE DELL'ONOREVOLE RAISI
PRESENTATA DAL SENATORE ZORZOLI

MODIFICHE AL CAPITOLO 2 PARAGRAFO 4 DELLA PROPOSTA RAISI

2.4 La fase iniziale nella gestione dei fascicoli

Il Procuratore generale Borsari , dopo aver raccolto le notizie di reato, aveva iniziato le indagini in molti fascicoli, chiedendo informazioni alle Stazioni dei Carabinieri territorialmente competenti; inoltre, nel 1946, aveva trasmesso all'Autorità giudiziaria ordinaria (di seguito, AGO) 202 fascicoli relativi a reati non militari, nonché altri 20 fascicoli all'Autorità giudiziaria militare (AGM).

Un iter procedurale – almeno in apparenza - assolutamente normale.

Ma tale comportamento rappresenta il primo aspetto problematico della vicenda esaminata, in quanto se è vero che la trasmissione dei 202 fascicoli all'AGO può ritenersi giustificata dal rilievo che si trattava di reati comuni (vale a dire, non militari e, in quanto tali sottratti alla cognizione della magistratura militare), è altrettanto vero che gli altri 20 fascicoli, proprio perché inviati all'AGM, riguardavano reati militari, così come la maggior parte degli altri fascicoli che, invece, vennero trattenuti nell'archivio della Procura Generale (alcuni dei quali, com'è noto, fino al 1994).

A ben guardare, dunque, la trasmissione dei 20 fascicoli all'AGM, avvenuta nel 1946, dimostra anzitutto come la Procura generale militare sia stata pienamente consapevole, sin dall'inizio, che tutti i fascicoli avrebbero dovuto essere trasmessi alle Procure (ordinarie o militari) territorialmente competenti.

Risulta chiaro, quindi, che i fascicoli rimasti, dopo il 1946, nell'archivio di Palazzo Cesi sono stati trattenuti impropriamente, in quanto avrebbero dovuto essere trasmessi alle Procure militari territorialmente competenti, sia pure all'esito delle risultanze delle iniziali indagini tempestivamente disposte.

L'esame del contenuto dei venti fascicoli trasmessi all'AGM assume particolare rilevanza (al fine di verificare se in essi compaia la "richiesta di procedimento" recentemente indicata da Di Blasi come condizione di procedibilità necessaria per l'esercizio dell'azione penale ¹, così come l'accertamento dell'esito processuale di ciascuno di quei fascicoli, capace di fornire indici attendibili su quella che sarebbe stata la sorte degli altri fascicoli nel caso in cui avessero seguito un normale iter procedurale.

Intanto, sulla scorta di una prima verifica, i venti fascicoli risultano riferiti a fatti eclatanti (Marzabotto, Fosse Ardeatine), nonché ad episodi molto particolari, come quello contro il responsabile della banca tedesca, con persona offesa la Banca d'Italia, poi assolto con la formula "non punibile perché il fatto non costituisce reato": tutto ciò lascerebbe supporre, cioè, che Borsari non abbia potuto esimersi (anche a seguito di ipotetiche sollecitazioni) dal trasmettere sollecitamente quei fascicoli.

Si vedrà più avanti che il dott. Alfio Nicolosi, componente la cosiddetta commissione mista costituita dopo il rinvenimento del 1994, trasmise ai Tribunali militari (per unione agli atti) i 20 fascicoli già inviati da Borsari nel 1946 all'AGM, con ciò ponendo in essere una evidente diversità di comportamento rispetto al trattamento riservato ai 202 fascicoli (inviati, sempre nel '46, all'AGO) per i quali venne invece emesso il noto provvedimento (rectius, annotazione) di "non luogo a provvedere".

Tanto risulta dall'esame del documento 31, dove nell'allegato 1 risulta che la trasmissione, per es. del fascicolo 1493 RG, era avvenuta il 14 dicembre 1994. Successivamente, l'8 marzo 1995 Nicolosi aveva richiesto le fotocopie dei fascicoli per l'archivio storico e quindi, il 4 aprile '95, erano state trasmesse anche le fotocopie dei frontespizi dei fascicoli.

Orbene, pur prescindendo —per il momento— dalla diversità di comportamento, risulta che i fascicoli trasmessi nel 1946 erano 15, tutti definiti con sentenza, mentre finora ne risultavano 20.

Risale a tale periodo la corrispondenza rinvenuta all'interno del fascicolo sulla strage di Caiazzo ², in provincia di Caserta.

Il fascicolo sulla strage di Caiazzo ³ è straordinariamente significativo ed emblematico per comprendere quanto avvenne nella gestione dei fascicoli accentrati a Palazzo Cesi ed ivi trattenuti fino al giugno 1994.

Tuttavia, prima di evidenziare le ragioni della rilevanza della documentazione reperita all'interno del fascicolo sulla strage di Caiazzo, occorre ricordare che anche tale fascicolo venne rinvenuto nel giugno 1994 a Palazzo Cesi, anche se proprio in quell'anno, e precisamente il 25 ottobre, si concluse il relativo procedimento penale con la sentenza di condanna all'ergastolo, emessa dalla Corte d'Assise di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di Wolfgang Lehnig — Emden e di un suo collaboratore Kurt Schuster.

¹ Ipotesi, quella di Di Blasi, assolutamente non condivisibile per molteplici ragioni e già — specificamente — non condivisa a livello di elaborazione giurisprudenziale (cfr. sentenza sull'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, pg.).

² Occorre segnalare che l'approfondimento è stato sollecitato dal Sen. Luigi Marino, il quale ha dapprima illustrato i risultati della ricerca all'Ufficio di Presidenza e successivamente, ottenuta la declassificazione degli atti, ha provveduto a consegnare il fascicolo al Sindaco del Comune di Caiazzo.

³ Documento 10/29.

Nonostante, quindi, la giacenza del fascicolo negli archivi della Procura generale militare, il procedimento penale era stato ugualmente instaurato, grazie ad un cittadino italo-americano, Joseph Agnone, che dopo aver svolto ricerche anche presso gli archivi americani, nel 1988 aveva trasmesso il materiale raccolto alla Procura della Repubblica del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva avviato il procedimento penale conclusosi il 25 ottobre 1994, cioè prima ancora della trasmissione del fascicolo rinvenuto, nel maggio dello stesso anno, a Palazzo Cesi.

Ciò dimostra che alcuni processi relativi a fascicoli occultati vennero celebrati.

E non solo in Italia ⁴, ma anche che all'estero.

Infatti, nel frattempo, anche il Tribunale di Coblenza ⁵ aveva celebrato il processo, per gli stessi fatti, che però si era concluso con il proscioglimento perché il reato - a causa del tempo oramai trascorso - era prescritto ⁶.

Venendo, ora, ad esaminare la documentazione reperita nel fascicolo, si rileva che fu il giornalista americano William Stoneman che si rivolse direttamente all'allora Ministro degli Affari Esteri, Carlo Sforza (PRI), fornendogli precise indicazioni sull'autore dell'eccidio di Caiazzo (tale Emden, il quale, essendo stato catturato, aveva reso ampia confessione).

A seguito di tale sollecitazione, il Ministro Sforza scrisse alla Procura Generale e, quindi, vennero attivate le indagini attraverso il Comando dei Carabinieri di Caiazzo.

Occorre anche segnalare l'intervento del Ministro di Grazia e Giustizia, Giuseppe Grassi (PLI), il quale richiese alla Procura Generale di essere notiziato di ogni eventuale iniziativa adottata al riguardo.

La risposta dei Carabinieri di Caiazzo non si fece attendere : i fatti, nella loro materialità, sono – purtroppo - tragicamente ed orrendamente noti, per esser qui, ancora una volta, integralmente ripercorsi, anche se non può farsi a meno di ricordare che fra le 22 vittime civili italiane figuravano ben 10 bambini e 7 donne e che ad una bimba, di appena 3 anni, venne amputata una gamba, ritrovata soltanto a distanza di giorni nel granaio di una masseria.

Quel che, invece, è ancora inedito e su cui vale quindi la pena di soffermarsi, è quanto avvenne a livello politico-giudiziario.

In breve : nel maggio '49, il Procuratore Generale Borsari rispose al Ministro degli Esteri e per conoscenza al Ministro della Giustizia e, nel comunicare che erano stati raccolti elementi sufficienti per instaurare il processo, aggiunse che occorreva però " tener presenti le difficoltà di carattere generale ben note a codesto Ministero, oltre al fatto che ...Emden è domiciliato in Germania nella zona sovietica".

⁴ Il processo per la strage di Caiazzo venne celebrato dall'Autorità giudiziaria ordinaria, in virtù di un provvedimento del Procuratore Generale presso la Casazione che risolse un conflitto di competenza tra pubblici ministeri. E si noti che, invece, di recente la Cassazione, peraltro a Sezioni Unite, ottobre 2005, ha stabilito che la cognizione appartiene all'AGM.

⁵ sentenza confermata dalla Corte di Appello di KARLSRUHE

⁶ e il proscioglimento pronunciato in Germania, per lo stesso fatto-reato giudicato in Italia, non consentiva l'extradizione dei condannati. Vedasi anche La Repubblica, 18 aprile 2001

Ricevuta la risposta pienamente adesiva da parte del Ministro degli Esteri, il Procuratore Generale Borsari comunicò la decisione di “ non agire “, cioè di non instaurare alcun procedimento penale (16.8.49); significativa risulta, inoltre, la successiva nota del Ministro degli Esteri che avallò tale decisione “ anche in considerazione della fase delicata che attraversano le trattative attualmente in corso con le Autorità Sovietiche per la nota questione relativa ai presunti criminali di guerra detenuti in Italia e richiesti dal Governo dell'URSS”.

Come può constatarsi, gli inediti atti del fascicolo sull'eccidio di Caiazzo, in un certo senso, anticipano il contenuto del noto carteggio intercorso nel 1956 fra il Ministro degli Esteri Martino e il Ministro della Difesa Taviani, sul quale si avrà agio di soffermarsi diffusamente nel prosieguo.

Vale qui, invece, già rilevare come il fascicolo sulla strage di Caiazzo, a differenza degli altri fascicoli rinvenuti nel 1994, non contenga al suo interno il provvedimento di archiviazione provvisoria del 14 gennaio 1960 a firma del Procuratore generale dott. Enrico Santacroce, quasi a voler significare che in quel fascicolo emergevano sufficienti indizi sia per la ricostruzione del fatto che per l'identificazione dei responsabili ⁷.

Sempre nello stesso periodo, l'esigenza di superamento del passato e di “ pacificazione e riconciliazione di tutti i buoni italiani “, per usare le espressioni pronunciate da Togliatti nella Relazione che accompagnò l'amnistia del 1946, portò alla concessione del provvedimento di clemenza che prese il nome dell'allora Guardasigilli.

L'amnistia Togliatti (D.P. n. 4 del 1946) si applicava (art.2) ai delitti politici commessi dall'8 settembre 1943 al 18 giugno 1946; si applicava, altresì, ai delitti di omicidio, purchè commessi entro il 31 luglio 1945 e per motivi antifascisti (art. 4).

Tutti i delitti di omicidio commessi in danno di fascisti, dunque, risultavano amnistiati, mentre rimanevano esclusi dal beneficio gli omicidi commessi da fascisti (art.3) ⁸.

In maggior dettaglio, il Decreto Presidenziale 22 giugno 1946, n.4, pubblicato nella G.U. n. 137 del 23 giugno 1946, si applicava, in primo luogo, a tutti i reati punibili con una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni ⁹.

Tuttavia, il limite edittale testè indicato poteva essere superato per i delitti politici commessi dopo l'8 settembre 1943 e fino al 18 giugno 1946.

E, questo è il punto: il beneficio era applicabile per tutti i delitti politici, anche quelli più gravi, tranne le esclusioni oggettive di cui all'art. 4, fra le quali figura l'omicidio.

In realtà, però, anche l'omicidio rientrava nel novero dei reati amnistiati, a condizione che :
fosse stato commesso entro il 31 luglio 1945 ;
fosse stato commesso, sostanzialmente, nel corso di un'azione antifascista o per motivi antifascisti (la giurisprudenza, allorquando veniva commesso un omicidio nei confronti di

⁷ Peraltro, all'interno del fascicolo risulta una annotazione manoscritta relativa proprio alla sussistenza di “sufficienti indizi”.

⁸ A beneficiare dell'amnistia Togliatti fu anche l'ex Presidente del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (CASS. 30.10.1946).

⁹ In linea generale e salve eccezioni – sulle quali ci si soffermerà in prosieguo – l'amnistia Togliatti, a norma dell'art. 16, si applica ai reati commessi a tutto il 18 giugno 1946.

un fascista, considerava il reato estinto per amnistia, ad eccezione dei casi in cui l'omicidio si fosse verificato per un "interesse personale"¹⁰.

In breve, quindi, moltissimi reati (collaborazionismo- art. 3- rapina, lesioni, percosse, minacce, furti, incendi ecc.), fra i quali anche quelli più gravi, quali l'omicidio – soltanto ove ricorressero talune condizioni -, erano ricompresi nell'amnistia cd. Togliatti.

Come dianzi accennato, infatti, l'art. 2 del Decreto Presidenziale n. 4 del 1946, aveva concesso l'amnistia per tutti i delitti politici -dovendosi intendere per tali, per quel che qui rileva, i delitti comuni determinati, in tutto o in parte, da motivi politici- ivi compreso l'omicidio, purchè, però, dettato o ispirato da motivi antifascisti, ovvero commesso nel corso di un'azione antifascista¹¹ e, pur sempre, entro il 31 luglio 1945 .

Ne conseguiva che i delitti di omicidio commessi, entro la predetta data, in lotta contro il fascismo e, quindi, in danno di "fascisti" (o presunti tali, con esclusione dei casi in cui tale movente fosse stato un pretesto per nascondere un interesse personale) erano da considerare ricompresi nel novero dei reati amnistiati o amnistiabili , ai sensi della normativa in esame.

Per i delitti, invece, commessi da soggetti, in qualche modo, riconducibili al fascismo, la disciplina veniva dettata dall'art. 3 , la cui rubrica si riferiva, emblematicamente, ad "altri delitti politici ".

La norma citata¹² , infatti, si riferiva ai delitti commessi dai "fascisti" e, dunque, genericamente, ai delitti di collaborazionismo.

Tutti i predetti reati, compresi quelli ad essi connessi, rientravano nel beneficio di cui trattasi, qualunque fosse la pena prevista.

Ma, anche in questo caso, erano previste delle esclusioni e, in particolare, non rientravano nell'amnistia i reati :

- 1) compiuti da persone rivestite di elevate funzioni di direzione politica o civile o di comando militare ;
- 2) di strage, di sevizie particolarmente efferate;
- 3) di omicidio ;
- 4) di saccheggio, ovvero delitti commessi a scopo di lucro.

In breve, quindi, tutti i reati commessi da "fascisti", purchè non rivestenti le qualifiche menzionate e purchè diversi da quelli testè elencati, rientravano nel novero di quelli amnistiati o amnistiabili.

Saranno esaminati più avanti gli effetti dell'amnistia Togliatti e degli altri due provvedimenti di clemenza (condono del 1953 ed amnistia del 1959) sui reati rubricati nei fascicoli

¹⁰ Emblematici, in tal senso, i principi affermati nella sentenza 26 febbraio 1954, imp. Viani, emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Genova.

¹¹ Tale è il significato, seppur sintetico, della normativa richiamata dall'art. 4, comma 1, n. 1, letteralmente riferito alla lotta contro il fascismo ed ai delitti commessi per difendersi dalle persecuzioni fasciste o per sottrarsi ad esse (decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1945, n. 719).

¹² La norma contempla i delitti di organizzazione di squadre fasciste, insurrezione, colpo di stato, delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione o aiuto al tedesco invasore (artt. 3 e 5 del decreto luogotenenziale legislativo 27 luglio 1944) , nonché i casi di cosiddetta responsabilità presunta

accentrati a Palazzo Cesi e, in particolare, su quelli indebitamente trattenuti fino al giugno 1994 : è sufficiente, qui, evidenziare che dai dati raccolti e pubblicati risulta che già nel 1947, l'amnistia era stata concessa in 7.061 casi per delitti comuni (art. 1) e politici (art. 2), di cui 4.129 in favore di fascisti e 153 in favore di partigiani. Inoltre furono ben 2.973 le amnistie per i reati di collaborazionismo (art.3), tutte in favore – ovviamente – di fascisti.

Appare importante anche sottolineare che si trattò di un'amnistia che ricomprendeva moltissimi reati, come risulta dall'esclusione del delitto di sevizie soltanto nel caso fossero risultate "particolarmente efferate", come evidenziato dal Presidente Oscar Luigi Scalfaro. Ovviamente, quanto precede nulla toglie al giudizio di disvalore sulla mancata trasmissione dei fascicoli rimasti, fino al 1994, a Palazzo Cesi.

INTEGRAZIONE AL CAPITOLO 2

2.7.1 - L'inerzia degli anni Cinquanta

Nel procedere alla disamina di un intero decennio, per molti aspetti, cruciale nella ricostruzione complessiva della vicenda esaminata, pare opportuna una trattazione separata di ciò che avvenne, per un verso, in tema di gestione dei fascicoli per crimini di guerra e, per altro verso, a livello di accadimenti generali, vale a dire "esterni" rispetto alla magistratura militare; soltanto all'esito si tenterà di valutare unitariamente gli accadimenti, in guisa da fornire un quadro completo del periodo esaminato.

A) Sul piano degli interventi procedurali, la gestione dei fascicoli relativi a crimini di guerra giacenti negli uffici della Procura generale militare, per un intero decennio e cioè per tutti gli anni Cinquanta è stata caratterizzata dalla più completa inattività.

A differenza del quinquennio precedente, nessun atto di indagine risulta essere stato espletato nei fascicoli di cui trattasi nel periodo esaminato, né sono risultate definizioni dei procedimenti: in altri termini, il numero e il contenuto di quei fascicoli sono rimasti invariati per un intero decennio.

Si rende necessario, a questo punto, evidenziare che a fronte di tale comportamento tenuto dalla Procura generale militare, non è esatto quanto riportato nella relazione del Consiglio della Magistratura Militare del 23 marzo 1999, laddove si afferma che negli anni successivi all'immediato dopoguerra "già era terminato l'afflusso di denunce" (f. 266): dalla semplice consultazione dei registri di protocollo della Procura generale militare risulta, infatti, che le denunce e le informative degli organi di polizia proseguirono almeno fino all'anno 1955, ma ciò nonostante nessun provvedimento di carattere giudiziario venne adottato in quei fascicoli dalla Procura generale militare.

B) A livello di accadimenti in generale, invece, emergono numerosi elementi fattuali direttamente riconducibili al tema dell'inchiesta parlamentare.

1) In quel periodo si era verificato, anzitutto, l'avvicendamento al vertice della Procura generale militare e, dunque, dell'intera magistratura militare¹³: nel 1954 la titolarità dell'ufficio, fino ad allora spettante al dott. Umberto Borsari, era passata al dott. Arrigo Mirabella, a cui era poi subentrato il dott. Enrico Santacroce, rimasto in carica fino al 1974.

2) Gli anni Cinquanta erano stati anche caratterizzati dall'emanazione di altri due provvedimenti di clemenza e precisamente del condono del 1953 e dell'amnistia del 1959.

In particolare, con l'indulto del 1953¹⁴

¹³ Sulla struttura piramidale della magistratura militare e sui mutamenti ordinamentali intervenuti nel 1981, ci si soffermerà più diffusamente nella Parte III, par. 3.

¹⁴ DPR 19.12.53, n. 922

le pene all'ergastolo erano state commutate in 10 anni di reclusione;
le condanne a pene superiori a 20 anni, erano state ridotte a 2 anni;
le condanne a pene inferiori a 20 anni, erano state interamente condonate.

Invece, con l'amnistia del 1959¹⁵, all'art.1, lett. A), era stata concessa amnistia per tutti i reati politici commessi dal 25 luglio 1943 al 18 giugno 1946 e cioè per un periodo temporale molto più ampio, specie per gli omicidi, di quello previsto dall'amnistia Togliatti.

A differenza della precedente amnistia, infatti, nel provvedimento di clemenza del 1959 non era prevista nessuna esclusione oggettiva e, quindi, tutti i reati, purchè determinati da motivi politici, erano ricompresi nell'amnistia con l'unico vincolo, per i soli latitanti, di presentarsi al giudice entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento di clemenza (art.12).

L'unica vera condizione, per l'applicazione dell'amnistia, è che si trattasse di delitti politici e la giurisprudenza ne aveva fornito una interpretazione estensiva, definita di "notevole ampiezza"¹⁶

Infatti, la nozione di delitto politico venne talmente dilatata dalla giurisprudenza che si giunse, persino, a decisioni favorevoli per criminali nazisti, come avvenne in procedure riguardanti ZIND¹⁷ e KROGER¹⁸.

Si trattava di massacri di ebrei compiuti da nazisti e mentre Zind si era "limitato" ad esaltare tali eccidi, Kroger era l'autore materiale di un massacro: eppure, in entrambi i casi la giurisprudenza aveva ritenuto che si trattasse di delitti politici, negando l'estradizione richiesta dalla Repubblica Federale Tedesca¹⁹.

Si pensi che persino Kappler aveva tentato di usufruire dell'amnistia del 1959, ma il beneficio era stato negato dal Tribunale Supremo Militare che, pur riconoscendo che si trattava di un reato politico, aveva respinto la richiesta affermando che il movente si identificava nella tutela degli interessi politici di uno Stato estero²⁰

Venendo, a questo punto, ai fascicoli indebitamente trattenuti a Palazzo Cesi, sono del tutto evidenti le difficoltà di valutare, ora, se i relativi reati sarebbero rientrati nell'amnistia, soprattutto in considerazione della necessità di qualificare giuridicamente fattispecie delittuose configurabili soltanto all'esito di approfondimenti istruttori ed invece soltanto superficialmente e genericamente indicate sulle copertine dei fascicoli rinvenuti negli archivi di Palazzo Cesi.

¹⁵ DPR 11.7.1959, n. 460. E' fondamentale ricordare che i primi firmatari della prima proposta di legge per l'amnistia del 1959 furono **Pertini e Berlinguer** (anche se sembra che sul testo finale si verificarono forti contrapposizioni tra la DC e la Destra, da un lato e la Sinistra, dall'altro: sono state attivate ricerche sulla documentazione relativa ai lavori parlamentari)

¹⁶ Il Foro it.-Rep., 1956, p.2301

¹⁷ CASS. 5.4.1961, in Foro it., II, 1962, p.68, con note

¹⁸ APP. BOLOGNA, 11.1.1963, in Giur. it., II, 1964, con nota di Galante Garrone

¹⁹ Anche su tale rilevantisimo aspetto, soprattutto in tema di richieste di estradizioni da parte italiana, ci si soffermerà più avanti.

²⁰ Rivista penale, 1960, Tribunale Supremo Militare del 25 ottobre 1960, con la requisitoria scritta di Santacroce. Davvero interessanti le argomentazioni giuridiche di Santacroce.

Indicazioni interessanti avrebbero potuto, invece, provenire dall'esito dei procedimenti penali instaurati a seguito delle trasmissioni dei fascicoli avvenute nel 1946, ma anche in tal caso le sentenze acquisite sono state emesse prima dell'ammnistia "tombale" del 1959.

E' noto, infatti, che se il procedimento è ancora in corso, l'ammnistia viene dichiarata con sentenza dal giudice che procede, mentre qualora sia stata emessa una sentenza irrevocabile, l'ammnistia viene applicata con ordinanza in sede di esecuzione (artt. 672, 665, 667, comma 4) , come previsto, nel caso di specie, dall'art. 1, comma 2 del dpr 460/1959.

Peraltro per i reati rubricati nei fascicoli per crimini di guerra, occorre necessariamente tener conto del condono concesso con il DPR 19.12.1953, N. 922, IN G.U. N. 292 DEL 21.12.1953, che aveva interamente estinto le pene fino a 20 anni di reclusione, commutando l'ergastolo nella pena di 10 anni di reclusione e le pene superiori a 20 anni in quelle di 2 anni di reclusione.

Praticamente nel 1959, anno dell'ammnistia "tombale", le pene inflitte nel dopoguerra erano state già commutate in virtù del condono del 1953 e le pene commutate erano già state praticamente scontate, facendo venir meno l'interesse a beneficiare degli effetti dell'ammnistia del 1959.

In altri termini, i soli soggetti effettivamente interessati all'applicazione dell'ammnistia del 1959 erano coloro che erano stati condannati, con sentenza definitiva, all'ergastolo ma che nel 1959 non avevano ancora scontato 10 anni di reclusione, oppure quelli che, essendo stati condannati ad una pena detentiva superiore a 20 anni di reclusione, si erano resi latitanti e, quindi, non avevano scontato neppure i 2 anni di reclusione.

Ebbene, fra i pochi casi figura quello di CANEVA CARLO BRUNO, imputato del reato di collaborazionismo con il tedesco invasore e di omicidio volontario e condannato il 22.2.1947 dalla Corte di Assise –Sezione Speciale – di Vicenza alla pena di 30 anni di reclusione.

La pena inflitta era stata poi ridotta ad anni 2 di reclusione in virtù del condono di cui al D.P. n. 922 del 1953 con provvedimento del Tribunale di Vicenza del 3 aprile 1954, ma il Caneva, latitante, non aveva mai scontato neanche i 2 anni di reclusione ed aveva, pertanto, concreto interesse all'applicazione dell'ammnistia del 1959.

Ecco allora che il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 27 giugno 1963²¹, superando lo stato di latitanza (ostativo all'applicazione dell'ammnistia del 1959), dichiarò ugualmente estinti per amnistia i delitti contestatigli (fra cui l'omicidio volontario), revocando l'ordine di cattura emesso sin dal settembre 1946.

Un solo esempio, ma – come agevolmente può intuirsi - fortemente emblematico degli effetti che avrebbero prodotto i provvedimenti di clemenza sui alcuni dei reati rubricati nei fascicoli rinvenuti nel giugno 1994 a Palazzo Cesi .

E' già stato evidenziato, infatti, che persino Kappler chiese di usufruire dell'ammnistia del luglio 1959 e s'è già visto come la richiesta venne respinta affermando che - pur

²¹ Pedescala, ff. 435-436.

trattandosi di reato politico - il movente si sarebbe identificato nella tutela degli interessi politici di uno stato estero²².

3) Come accennato in precedenza, il 12 giugno 1942 fra l'Italia ed il Reich germanico era stato stipulato il Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, approvato con legge 18 ottobre 1942, n. 1344.

Lo stato di guerra aveva poi sospeso l'efficacia del Trattato, mentre la successiva ricostituzione politica della Germania aveva determinato la continuazione, nella neonata Repubblica Federale Tedesca, della personalità giuridica internazionale prima facente capo allo Stato germanico.

In data 1 aprile 1953 era quindi intervenuto a Roma lo scambio di note tra il Ministro degli affari esteri della Repubblica Italiana e l'ambasciatore della Repubblica Federale Tedesca e, con decorrenza dall'1 marzo 1953, il Trattato del 1942 era stato rimesso in vigore con qualche, fondamentale, differenza.

Nel frattempo, infatti, era entrato in vigore il precetto contenuto nell'art. 10, comma 4, della Costituzione italiana che non consente l'estradizione dello straniero per reati politici e, quindi, per adeguare il contenuto del Trattato del 1942 alla norma costituzionale precettiva e di applicazione immediata, era stata abrogata la disposizione contenuta nell'art. 4, comma 2, del Trattato.

Conseguentemente, mentre ai sensi dell'originaria stesura del Trattato del 1942 era consentita l'estradizione dello straniero per reati politici nelle ipotesi previste dall'art. 4, comma 2, del Trattato, fra cui i delitti dolosi contro la vita (anche a titolo di tentativo), con lo scambio di note del 1953 e la contestuale abrogazione di detta norma, l'estradizione del cittadino straniero non era mai consentita per i delitti politici, neanche per le fattispecie più gravi quali l'omicidio e la strage.

Le conseguenze pratiche delle argomentazioni che precedono consistevano, dunque, nell'impossibilità di richiedere e di concedere, nei rapporti con la Repubblica Federale Tedesca, l'estradizione per i delitti politici.

E posto che l'apprezzamento sul carattere politico del delitto era riservato, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 4 del Trattato, alle autorità della Parte richiesta, si è già visto come la nostra giurisprudenza, con una interpretazione estensiva della natura politica dei delitti, aveva rifiutato ripetutamente le richieste di estradizione di cittadini tedeschi avanzate dal Ministro della giustizia della Repubblica Federale Tedesca.

Emblematico, in tal senso, il caso del tedesco Ludwig Zind che, conversando con alcuni studenti e parlando "della politica del passato regime nazista" si era detto favorevole alla "lotta condotta dal governo nazista attraverso i massacri aggiungendo che tale trattamento di sarebbe dovuto ripetere".

²² (Tribunale Supremo Militare, 25 ottobre 1960, in Riv. Penale, II, 1960, 955 ss. con nota di O. ORECCHIO, moventi a delinquere, reato politico e reato militare)

Lo Zind era stato condannato in Germania e, trovandosi in Italia, ne era stata richiesta l'estradizione, negata prima dalla Sezione istruttoria della Corte d'appello di Napoli e poi dalla Cassazione²³, proprio sul rilievo che si trattava di delitto politico.

Risulta evidente come tale orientamento, costantemente seguito dalla nostra giurisprudenza, avrebbe portato a conclusioni analoghe anche nelle ipotesi di richieste di estradizione italiane presentate alla Repubblica Federale Tedesca.

4) Ed è proprio in tale contesto che si colloca il carteggio intercorso nel 1956 tra il ministro degli Esteri, Gaetano Martino e il ministro della Difesa, Emilio Paolo Taviani, costantemente indicato quale "riscontro" comprovante il condizionamento politico della magistratura militare.

Con ordine. Era accaduto che il giudice istruttore presso il Tribunale militare di Roma, nel settembre 1956, aveva richiesto al Ministero degli Affari Esteri "se fosse possibile interessare la Repubblica federale di Germania, per ottenere le complete generalità e l'attuale recapito" di militari tedeschi ritenuti responsabili degli eccidi di soldati italiani nelle isole di Cefalonia e Corfù del settembre 1943.

Al **punto II** della richiesta, il giudice istruttore chiedeva se fosse stato possibile, nel caso di emissione di mandati di cattura, ottenere l'estradizione dei militari tedeschi "tenuto conto che, con scambio di note effettuate a Roma il 1° aprile 1953 tra il Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana e l'Ambasciatore della Repubblica federale di Germania, è stato rimesso in vigore tra l'Italia e la Germania, il Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale firmato a Roma il 12 giugno 1942, ad esclusione del paragrafo 2 dell'art. 4 del Trattato stesso".²⁴

Il Ministro degli Affari Esteri, on. Gaetano Martino, con nota del 10 ottobre 1956 diretta al Ministro della Difesa e relativa alle richieste del Giudice istruttore, aveva esposto le proprie perplessità in ordine ad *"una richiesta di estradizione da noi avanzata al Governo di Bonn alla distanza di ben 13 anni da quando i dolorosi incidenti surriferiti ebbero luogo, tanto più che buona parte dei militari incriminati risulterebbero essere già stati giudicati e condannati dalle Corti Alleate al momento opportuno e cioè nell'immediato dopoguerra"*; aveva aggiunto, inoltre, che una simile iniziativa avrebbe alimentato *"la polemica sul comportamento del soldato tedesco. Proprio in questo momento infatti tale Governo (Bonn) si vede costretto a compiere presso la propria opinione pubblica il massimo sforzo, allo scopo di vincere le resistenze che incontra oggi in Germania la ricostruzione di quelle Forze Armate, di cui la NATO reclama con impazienza l'allestimento"*²⁵

Il Ministro della Difesa, On. Paolo Emilio Taviani, aveva concordato pienamente *"circa la assoluta inopportunità, nel momento attuale e per i motivi... accennati, di corrispondere alle richieste dell'Autorità Giudiziaria specialmente se si tiene conto del lunghissimo tempo trascorso dall'epoca dei fatti e della circostanza che buona parte dei militari incriminati risulterebbero essere già stati giudicati e condannati dalle Corti Alleate nell'immediato dopoguerra"*²⁶.

²³ Cassazione, Sezione III penale, sentenza 5 aprile 1961, in Foro Italiano, 1962, 68 ss.

²⁴ Documento ..., ff. 104-105.

²⁵ Documento 4/10., ff. 24-25.

²⁶ Documento 4/5, foglio 100

Aveva, però, aggiunto e precisato che : **“Ma, a parte tali considerazioni, ritengo che proprio in virtù delle disposizioni citate al n.II pag.4 della lettera del G.I. della Procura Militare di Roma in data 25 settembre u.s. da te inviatami in copia, non sia possibile richiedere alla Germania l’extradizione delle persone indicate nel foglio stesso”**.

Risulta, quindi, evidente che la ragione principale ed assorbente della decisione del ministro della Difesa aveva riguardato l'impossibilità, sul piano giuridico, di richiedere l'extradizione di cittadini tedeschi, proprio in virtù delle ragioni indicate nella richiesta del giudice istruttore, vale a dire le disposizioni contenute nell'art. 4 del Trattato italo-tedesco del 1942, come modificate nel 1953.

E se è del tutto logico e doveroso che personalità politiche di primissimo piano esprimessero valutazioni politiche intorno ad una delicata vicenda giudiziaria con risvolti che travalicavano i confini nazionali, è inconfutabile che la vera ragione per cui non era stato dato corso alla richiesta prospettata dal giudice istruttore aveva natura prettamente ed esclusivamente giuridica .

Seguendo la ricostruzione che precede, strettamente aderente all'integrale contenuto del carteggio del 1956, risulta conseguentemente confutata la tesi, sin qui unanimemente sostenuta, secondo cui si sarebbe trattato di “documento emblematico della rilevanza che la situazione politica internazionale assume per la vicenda in esame”, tanto che la “ragion di Stato” avrebbe “condizionato, in negativo, l'accertamento delle responsabilità per i crimini di guerra”²⁷

Del resto anche il Consiglio della Magistratura Militare, nella relazione conclusiva del 23 marzo 1999, aveva ritenuto che se “nell'illegalità delle determinazioni della Procura Generale Militare non possano che essere confluiti motivi di opportunità politica, in un certo senso una superiore ragione di Stato, dal carteggio acquisito se ne può desumere una puntuale definizione”²⁸

In una parola, cioè, mentre le precedenti inchieste avevano concordemente indicato nel carteggio de quo l'emblema dell'intervento diretto della politica nella gestione dei fascicoli in argomento, da un più approfondito esame delle missive emerge, documentalmente, che la vera ed unica ragione del comportamento tenuto dagli autorevoli esponenti governativi dell'epoca è individuabile nell'impossibilità giuridica di richiedere l'extradizione dei cittadini tedeschi, così come sancito nel Trattato del 1942 nel testo in vigore al momento della decisione, ripetesì esclusivamente di natura giuridica, relegando a meri motivi secondari le argomentazioni politiche ivi contenute.

A quanto precede occorre peraltro aggiungere le dichiarazioni rese, al riguardo, dal Senatore a vita Giulio Andreotti, secondo il quale nel predetto carteggio, Taviani e Martino avrebbero in ogni caso espresso dei punti di vista strettamente personali.

Secondo il Sen. Andreotti, infatti, decisioni del genere non avrebbero potuto assolutamente essere adottate da singoli ministri, ma avrebbero dovuto, semmai, essere

²⁷ In tal senso, Relazione della II Commissione Permanente (Giustizia), approvata nella seduta del 6 marzo 2001, f. 322 e 323.

²⁸ Relazione 23.3.1999, 270

discusse ed approvate collegialmente e nella sede propria, il Consiglio dei Ministri, precisando di non essere mai venuto a conoscenza di una simile problematica.

A questo punto, si impone una, pur breve, riflessione .

Non esiste (e forse non è mai esistita nella storia repubblicana) una personalità politica – a tacer d'altro – a conoscenza di tutto ciò che ha riguardato la vita della prima Repubblica, come il Sen. Andreotti : quasi sempre, e per lunghissimo tempo, al governo del Paese e spesso con incarichi di primissimo piano.

Ebbene il Sen. Andreotti ha categoricamente escluso di essere mai stato a conoscenza della vicenda de qua e ciò avvalora, di conseguenza, la mancanza di qualsivoglia intervento politico-governativo sulla questione.

E non avendo esitato a definire come “punti di vista personali” le poche note scritte, all'epoca, dai ministri sull'argomento, il Sen. Andreotti ha chiarito che non potevano che essere tali, giacché decisioni di tale rilievo sarebbero spettate alla collegialità del Consiglio dei Ministri e non anche a titolari di singoli dicasteri ²⁹.

C) Sintesi.

Il decennio in esame , particolarmente delicato in quanto contrassegnato dalla fase iniziale di una inerzia che non consentì la celebrazione dei processi per crimini di guerra, è stato, nelle pagine che precedono, trattato separatamente per ragioni di completezza e di chiarezza espositiva.

E' ora però giunto il momento di tentare di fondere ciò che avvenne (rectius, che non avvenne) sul piano giudiziario e quanto si verificò, per così dire, all'esterno, vale a dire sul piano politico-sociale.

Procedendo, quindi, ad una trattazione unitaria, il periodo in esame è stato indubbiamente caratterizzato da due elementi di fondamentale importanza, strettamente collegati fra loro : da un lato, lo scambio di note del 1953 e la modifica del Trattato del 1942 nella parte in cui non era consentita l'extradizione del cittadino tedesco per nessun delitto politico, neanche per gli omicidi e per le stragi ; dall'altro lato, il carteggio Martino-Taviani del 1956, eziologicamente collegato al primo degli elementi in quanto non era stato dato corso alle richieste del giudice istruttore del Tribunale militare di Roma a causa dell'impossibilità di richiedere l'extradizione di cittadini tedeschi alla Repubblica Federale Tedesca.

Rimane, a questo punto, da chiedersi se tali elementi, relativi – giova ricordarlo – ad uno specifico procedimento (eccidi di Cefalonia e Corfù del settembre 1943 in danno di soldati italiani) abbiano interferito - e, nell'ipotesi affermativa, in quale misura – nella gestione degli altri fascicoli accentrati a Palazzo Cesi.

²⁹ Audizioni 16 e 17 febbraio 2005

Si è già avuto modo di rilevare come tale gestione sia stata, in concreto, caratterizzata dalla più completa inerzia a partire dagli inizi degli anni Cinquanta, ma a questo punto non può affatto trascurarsi che a partire dal 1953 non sarebbe più stato possibile ottenere l'estradizione di cittadini tedeschi dimoranti nella Repubblica Federale Tedesca, per ragioni speculari a quelle che sono state dianzi esaminate in relazione al rapporto fra il Trattato del 1942 ed il carteggio Martino - Taviani del 1956.

Certamente, quindi, tali ragioni giuridiche dovettero avere una certa rilevanza nella gestione dei fascicoli per crimini di guerra e, verosimilmente, influirono su quella che, in apparenza, risulterebbe una inerzia del tutto ingiustificata.

Né può trascurarsi che proprio in quegli anni era intervenuto il condono del 1953, con gli effetti già esaminati, seguito dall'amnistia del 1959, con inevitabili conseguenze sulla concreta perseguibilità di una parte dei reati rubricati nei fascicoli di Palazzo Cesi.

Ed è proprio verso la fine degli anni Cinquanta, con l'arrivo di Santacroce alla Procura Generale Militare che, come vedremo di qui a poco, cessava una inerzia apparentemente ingiustificata ed iniziava un'attività di riordino dell'archivio e di trattamento dei fascicoli sulla quale, come si avrà agio di verificare, non è stata ancora fatta — prima d'ora — piena luce.

Negli anni 1958-59 aveva avuto inizio l'attività espletata da Di Blasi, Santacroce e Foscolo³⁰ sulla ricognizione dei fascicoli che aveva portato all'archiviazione provvisoria del 14.1.1960. Non appena divenuto Procuratore generale militare (6.2.1958), Santacroce si era immediatamente attivato per riordinare l'archivio affidando l'incarico ad un giovane e brillante magistrato, il dott. Di Blasi, appositamente distaccato alla Procura generale militare.

Ed è proprio dalle dichiarazioni rese dal dott. Di Blasi³¹ che è stato possibile ricostruire le circostanze nelle quali un gruppo di lavoro formato, oltre che dal Procuratore Generale, dai magistrati militari Foscolo e lo stesso Di Blasi, aveva effettuato una ricognizione degli atti sui crimini di guerra, riordinando i fascicoli ed inserendo al loro interno l'archiviazione provvisoria del gennaio 1960, avente natura amministrativo-ricognitiva, come riferito dall'unico testimone diretto ascoltato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta.

³⁰ E' da tener presente che Foscolo divenne PGM e, pur sapendo dell'esistenza di quell'archivio e di quei fascicoli, si guardò bene dall'adottare determinazioni in merito. Si rammenti, anche, che Foscolo venne incaricato da Santacroce di estrapolare i fascicoli da trasmettere in Germania nel 1965 e che in quei fascicoli figura l'archiviazione provvisoria.

³¹ Audizioni del.....

MODIFICHE AL CAPITOLO 3

3 - La seconda fase di gestione dei fascicoli

3.1 - I fascicoli pendenti all'inizio del 1960

All'inizio degli anni Sessanta, negli uffici della Procura generale militare erano pendenti tutti i fascicoli formati nell'immediato dopoguerra, ad eccezione di quelli trasmessi dal dott. Borsari negli anni 46-47.

Nel tentativo di fornire delle indicazioni numeriche il più possibile precise, occorre anzitutto tener conto che per fascicolo deve intendersi l'incartamento relativo ad un fatto-reato, normalmente formato dalla notizia criminis – contenuta, nella quasi totalità dei casi, nel rapporto giudiziario dei Carabinieri o delle altre forze di polizia – e dagli eventuali atti di indagine espletati al fine di accertare la sussistenza dell'ipotesi delittuosa e di individuarne i responsabili.

La precisazione appare necessaria in quanto, come si avrà modo di verificare, fra i documenti rinvenuti nel 1994 a Palazzo Cesi figurano numerosi riepiloghi di notizie di reato (comunemente detti "specchi"), compilati prevalentemente dai Carabinieri, ognuno dei quali contenenti molteplici fatti-reato indicati nella loro essenzialità (a titolo esemplificativo, ogni elenco contiene un certo numero di notizie di reato, con le relative indicazioni del titolo del reato, dell'autore- se identificato -, degli eventuali testimoni e di un cenno sommario al fatto, naturalisticamente inteso).

Talvolta tali riepiloghi, quasi sempre sprovvisti di veri e propri atti procedurali- quali il rapporto giudiziario oppure le dichiarazioni di persone che assistettero ai fatti – hanno dato luogo a duplicazioni nelle trasmissioni degli incartamenti ai singoli uffici giudiziari territorialmente competenti e, in alcuni casi, addirittura a "clonazioni" di fascicoli all'interno della stessa Procura generale.

E' sufficiente ricordare che tutti i 202 fascicoli trasmessi nel 1946 all'Autorità giudiziaria ordinaria erano "stralci" – e, cioè, parti - di documenti, oppure tener presente che alcune trasmissioni di atti rinvenuti nel 1994 hanno riguardato "carteggi vari", per rendersi conto di come risulti estremamente difficoltoso, ad una tale distanza di tempo, ricostruire con esattezza il dato numerico dei fascicoli sui crimini di guerra formati negli uffici della Procura generale a seguito dell'accentramento delle notizie di reato disposto nella riunione del 2 ottobre 1945.

Emblematico, in tal senso, l'eccidio di Fornelli (Isernia) del 6 ottobre 1943, per il quale vennero formati dalla Procura generale ben tre distinti fascicoli, iscritti nel ruolo generale con altrettante numerazioni e poi, peraltro, trasmessi dopo il 1994 a più Procure militari territoriali, con esiti davvero singolari sui quali si ritornerà più avanti.

Tanto precisato, può dirsi che nel gennaio del 1960, presso gli uffici della Procura generale militare, rispetto agli iniziali 2.275 fascicoli³² -così come risultanti dalle iscrizioni trascritte nel “ Ruolo generale dei procedimenti contro criminali di guerra tedeschi” e tenendo conto del n. 2020 bis - residuavano 2.053 fascicoli, pari alla differenza fra il totale delle iscrizioni e i fascicoli che erano stati trasmessi nell'immediato dopoguerra³³

3.2 - Il provvedimento di archiviazione provvisoria del 14 gennaio 1960.

Dall'esame della documentazione è risultato che il Procuratore generale Enrico Santacroce, il 14 gennaio 1960, emise un provvedimento di archiviazione “provvisoria” per la quasi totalità dei fascicoli inevasi.

In altri termini, i provvedimenti di archiviazione provvisoria non vennero emessi soltanto relativamente ai “695 fascicoli ritrovati nel 1994 a Palazzo Cesi”, come potrebbe intendersi dal testo della legge istitutiva della Commissione e com'è stato finora unanimemente ritenuto, bensì su pressoché tutti³⁴ i fascicoli esistenti, a quella data, negli uffici della Procura generale militare.

L'affermazione che precede assume una indubbia valenza.

Dovendosi ricercare “le cause delle archiviazioni provvisorie”, così come stabilito nella legge 15 maggio 2003, n.107 e, quindi, individuare le effettive finalità del provvedimento del 14 gennaio 1960, è del tutto evidente come il rilievo che tale atto sia stato emesso per la totalità dei fascicoli esistenti nell'ufficio può concretamente alimentare interpretazioni diverse da quelle pacificamente finora seguite, secondo le quali il provvedimento di Santacroce del 14 gennaio 1960 sarebbe stato il principale atto di un'attività tesa all'occultamento dei fascicoli.

L'archiviazione “provvisoria” figura, dunque, anche nei 1.267 procedimenti contro ignoti che, qualche anno dopo, vennero trasmessi alle competenti Procure militari e, quindi, definiti con sentenze di proscioglimento ed anche tale constatazione parrebbe confliggere, sul piano logico, con l'equazione archiviazione provvisoria = occultamento.

Pur se non rinvenuta in qualche fascicolo, come quello relativo alla strage di Caiazzo (potrebbe però trattarsi di una scelta consequenziale al contenuto del carteggio e non ad una mera svista), il provvedimento del 14 gennaio 1960 risulta essere stato emesso per tutti i fascicoli pendenti, ossia non definiti: una situazione, cioè, perfettamente aderente a quella rappresentata nelle dichiarazioni fornite dal dott. Giovanni Di Blasi³⁵, magistrato militare applicato negli anni 59-60 presso la Procura generale militare.

Nel corso di ben tre audizioni, infatti, il dott. Di Blasi – dopo aver premesso di aver prestato la sua attività per circa un anno presso la Procura generale, collaborando con il dott. Santacroce e il dott. Foscolo (poi divenuto PG) – ha riferito che l'archiviazione provvisoria

³² E non i 2.274 riportati nella relazione del CMM.

³³ Il conteggio complessivo risulterebbe il seguente: 222 trasmessi nell'immediato dopoguerra, 20 trasmessi in Germania nel 1966, 1.267 contro ignoti nel 65-68, 71 mai trasmessi (?) e 695 rinvenuti nel 94.

³⁴ L'eccezione è rappresentata dal fascicolo sulla strage di Caiazzo e potrebbe risultare straordinariamente significativa.

³⁵ Audizioni del

aveva unicamente una funzione ricognitiva dei fascicoli in quel momento ancora pendenti, precisando che con quel tipo di provvedimento i fascicoli avrebbero potuto essere temporaneamente inviati in archivio per prelevarli all'occorrenza, come nell'eventualità che fosse pervenuta la "richiesta di procedimento" da parte del Ministro della Difesa per poter esercitare l'azione penale.

Il magistrato militare ha poi aggiunto che il dott. Santacroce era perfettamente consapevole che quel provvedimento non era affatto previsto né consentito sul piano giuridico, ma che decise egualmente di emetterlo per finalità sostanzialmente interne, organizzatorie ed amministrative e, dunque, nient'affatto giudiziarie.

Sull'effettiva finalità del provvedimento ci si soffermerà in sede di conclusioni, anche se occorre qui evidenziare che le inedite dichiarazioni rese dal dott. Di Blasi sono le uniche che provengono non de relato o per elaborazioni interpretative, bensì da un vero e proprio "protagonista", avendo egli direttamente partecipato all'emanazione del provvedimento.

Invero, tutte le altre dichiarazioni raccolte provengono da soggetti che hanno sostanzialmente fornito, a distanza di tempo, delle —pur se autorevoli— valutazioni ed interpretazioni di quel provvedimento, qualificato da alcuni come un vero e proprio atto abnorme sotto il profilo giuridico³⁶ e da altri invece ritenuto un mero atto amministrativo.

Fra i primi, vanno annoverati il Presidente Oscar Luigi Scalfaro, il Senatore Giulio Andreotti, il Procuratore generale militare prof. Renato Maggiore, soltanto per citarne alcuni, mentre fra i secondi, oltre all'interpretazione, per così dire, autentica fornita dal dott. De Blasi, vanno segnalati altri due magistrati militari che prestarono servizio, in quegli anni, negli uffici di Palazzo Cesi e, quindi, in un certo senso, di altri due "protagonisti", il dott. Florio Roselli e il dott. Ottavio Orecchio.

Il magistrato militare Roselli, in servizio dal 1941 al 1982 e dal 1960 in poi sempre a Palazzo Cesi, venne ripetutamente convocato dal Consiglio della Magistratura Militare per rendere dichiarazioni alla Commissione di indagine sui procedimenti per crimini di guerra. Per ben tre volte — per impedimenti di varia natura — non fu possibile procedere all'audizione, ma in ogni occasione il dott. Roselli trasmise al CMM delle dichiarazioni scritte, nelle quali riportava quanto era a sua conoscenza sul tema oggetto dell'indagine della Commissione.

Ebbene, giova riportare testualmente le dichiarazioni, relative all'archiviazione "provvisoria" del 1960, scritte del magistrato e contenute nella nota pervenuta all'organo di autogoverno il 12 settembre 1996 :

“ Mi risulta, però, che per le difficoltà di rintracciare dopo molti anni i nominativi di imputati tedeschi e anche di partigiani italiani³⁷ per azioni delittuose commesse a danno della popolazione italiana nel 1944 e 1945, il procuratore generale Enrico Santacroce dispose — senza però emettere una regolare circolare —che il carteggio relativo ai suddetti reati

³⁶ Forse addirittura inesistente, sul piano giuridico, ma vale rilevare che un'interpretazione non può essere limitata al contenuto di un atto, ma deve valutare tutte le circostanze e il contesto nel cui ambito quell'atto venne emesso. In altri termini, non conoscendo appieno i predetti elementi e limitando l'indagine al contenuto del provvedimento, è evidente che qualsiasi interprete non possa che pervenire alla definizione di atto abnorme e, nell'ambito di una vicenda relativa all'occultamento di fascicoli, tenda a valutare quel provvedimento come un atto di occultamento.

³⁷ Appare importante evidenziare, nell'ottica di una completa ricostruzione della vicenda, che il dott. Roselli dichiarò in tutte e tre le note indirizzate al CMM (12settembre, 11 e 16 ottobre 1996) che i fascicoli riguardavano, oltre gli imputati tedeschi, anche i partigiani. FF. 55- 57 e 5, 6.

pervenuto alla procura generale da enti vari, fosse provvisoriamente inviato in archivio, nella speranza che fosse prelevato per lo svolgimento di un regolare giudizio

Peraltro, anche l'altro magistrato militare, dott. Ottavio Orecchio, sempre per iscritto e sempre al CMM, il 2 dicembre 1996, rese dichiarazioni sostanzialmente analoghe, confermando la vera natura e – soprattutto – le vere finalità del provvedimento del dott. Santacroce del 14 gennaio 1960.

Infatti, secondo il magistrato che prestò servizio presso la Procura generale militare dal 1959 al 1968, le determinazioni adottate dal Procuratore generale Santacroce *“erano di duplice tipo : quando sussistevano elementi per individuare gli autori dei crimini, il Procuratore generale adottava provvedimenti di trasmissione degli atti alle Procure competenti; quando invece difettavano tali elementi, adottava un provvedimento di “provvisoria archiviazione”, in attesa di nuove notizie che giustificassero l'adozione di provvedimenti d'altro tipo”*.

Come può agevolmente ricavarsi dalle concordi dichiarazioni fornite, in tempi e luoghi diversi, dai tre menzionati magistrati militari, a diretta conoscenza delle circostanze nelle quali maturò quel provvedimento, pacifica risulta la natura amministrativa dell'archiviazione provvisoria del 14 gennaio 1960 .

Differenti, però, sono risultate le ragioni dell'emanazione di quel provvedimento, ossia le effettive finalità.

Secondo Di Blasi, infatti, attraverso quell'atto si sarebbe rimasti in attesa della “richiesta di procedimento” da parte del Ministro della Difesa, condizione di procedibilità necessaria per poter validamente esercitare l'azione penale.

Dalla versione fornita dal dott. Orecchio, invece, quel che si attendeva era l'arrivo di “nuove notizie che giustificassero l'adozione di provvedimenti d'altro tipo”, come dire che il contenuto di quei fascicoli non avrebbe consentito una proficua definizione dei relativi procedimenti.

Ed allora, a questo punto, si impongono alcune considerazioni, esclusivamente derivanti dall'esame della documentazione acquisita, necessariamente precedute dalla riproduzione integrale del testo del provvedimento, nel quale, dopo l'intestazione, è testualmente riportato :

“Letti gli atti relativi ai fatti di cui tratta il fascicolo n..... poiché nonostante il lungo tempo trascorso dalla data del fatto anzidetto non si sono avute notizie utili per l'identificazione dei loro autori e per l'accertamento delle responsabilità, ordina la provvisoria archiviazione degli atti”

Roma 14 gennaio 1960 Il Procuratore Generale Militare
(Enrico Santacroce)

Tanto per cominciare, dal testo del provvedimento risulta che gli atti contenuti nei fascicoli vennero preventivamente esaminati prima di inserirvi il provvedimento (chiaramente ciclostilato)³⁸.

³⁸ Si ignorano le ragioni per le quali non sia stata espletata la perizia grafica richiesta dall'On. Pierantonio Zanettin ed approvata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta. E' però sufficiente osservare i testi, le correzioni e le firme sui provvedimenti di archiviazione provvisoria per rendersi conto delle ragioni che avevano sorretto la richiesta di un

Del resto l'esame – seppur non approfondito - dei fascicoli da parte dei magistrati della Procura generale è confermato dalla constatazione che quando gli autori dei reati risultavano identificati, veniva modificata la motivazione, depennando il riferimento agli autori ignoti.

Ma nell'ambito dell'approfondimento della documentazione è risultata una ulteriore conferma che l'esame dei fascicoli non fu affatto superficiale, come potrebbe desumersi dall'emanazione di un provvedimento identico per tutti i fascicoli pendenti in quel periodo nella Procura generale militare.

Vale la pena, infatti, soffermarsi sul fascicolo (documento 10/13 Commissione) riguardante reati minori e precisamente furti e saccheggi perpetrati a Torre Annunziata.

Dagli atti contenuti nel fascicolo risultavano delle indicazioni per identificare uno degli autori dei reati, tanto che la Procura generale militare, dopo aver richiesto le generalità del responsabile (nel caso di specie, una donna), le ottenne, nel 1946, dai Carabinieri della Stazione di Torre Annunziata.

Ebbene, nonostante l'individuazione ed identificazione di uno degli autori dei reati mentre altri rimanevano ignoti, il Procuratore Santacroce decise, anche in questo caso, di archiviare provvisoriamente il procedimento, ma con una minuscola, ma davvero importante, peculiarità.

Infatti, lo stampato ciclostilato utilizzato per l'archiviazione provvisoria, per la prima ed unica volta, subiva una modifica, vale a dire che nel provvedimento venne apportata una correzione manoscritta nel senso che al testo originario veniva aggiunto **“tutti gli”** autori del reato, così modificandolo come segue: “...non si sono avute notizie utili per l'identificazione di tutti gli autori e per l'accertamento delle responsabilità, ordina la provvisoria archiviazione degli atti”

La predetta modifica assume rilevanza in quanto dimostra documentalmente come i fascicoli siano stati effettivamente esaminati dai magistrati della Procura generale militare.

Infatti, soltanto l'esame di tutti gli atti contenuti all'interno del fascicolo avrebbe potuto consentire di affermare implicitamente, nel testo del provvedimento, che erano state acquisite le generalità di qualche autore del reato e cioè, nel caso di specie, di una donna indicata quale corresponsabile, mentre gli altri – per l'appunto - erano rimasti ignoti.

Il fascicolo di Torre Annunziata dimostra, quindi, che l'archiviazione provvisoria non fu generalizzata e superficiale, ma che ogni fascicolo venne vagliato, anche se venne comunque deciso di “archiviare provvisoriamente” tutti i fascicoli pendenti, utilizzando uno stampato ciclostilato.

Passando ora a verificare gli aspetti del provvedimento del 14 gennaio 1960, occorre anzitutto rilevare che dal testo non risulta quanto riferito dal dott. De Blasi e cioè che venne ordinata l'archiviazione in attesa della richiesta di procedimento proveniente dal Ministro della Difesa.

Specificazione, quest'ultima, non soltanto mai emersa, in nessuna delle numerose audizioni precedenti, ma soprattutto smentita sia dai magistrati militari Orecchio e Roselli, sia dal testo letterale del provvedimento.

A quest'ultimo proposito, cioè, se corrispondessero al vero le ragioni indicate dal dott. Di Blasi, sarebbe del tutto evidente come la motivazione del provvedimento avrebbe avuto di certo una diversa formulazione³⁹.

Inoltre — e il rilievo appare risolutivo — non è affatto vero che quei fascicoli fossero sprovvisti della richiesta di procedimento, intesa quale condizione di procedibilità dell'azione penale.

Le ragioni indicate dal dott. Di Blasi a giustificazione dell'anomala emissione di un provvedimento di archiviazione provvisoria sono confutate dall'esame, per esempio, del documento 9/1⁴⁰, relativo al fascicolo per omicidio a carico di FEITEN HANSEL ed ignoti militari tedeschi: al foglio 42, infatti figura la richiesta di indagini, formulata dal dott. Borsari e risalente al 28 settembre 1945, "prima di provocare dal Signor Ministro della Guerra le determinazioni circa l'inizio dell'azione penale".

E' chiaro quindi che era il Procuratore generale "a provocare" e, quindi, a sollecitare le determinazioni del ministro (della Guerra, prima e della Difesa, poi), come effettivamente era avvenuto, per esempio, nel fascicolo di cui al documento 9/5, foglio 6, nel quale il dott. Borsari, l'11 gennaio 1946, aveva effettivamente richiesto la decisione del ministro della Guerra, trasmettendo alcuni atti ed esprimendo contestualmente il proprio parere favorevole all'esercizio dell'azione penale.

E la decisione non si fece attendere: il 2 febbraio 1946, infatti, il ministro della Guerra aveva disposto che contro i tre ufficiali tedeschi indicati quali responsabili di gravi reati fosse promossa l'azione penale per i reati rubricati "e per gli altri reati che dovessero emergere nel corso del procedimento"⁴¹.

E così si verificava in molti altri fascicoli, contenenti la richiesta di procedimento da parte del ministro e trattenuti a Palazzo Cesi, ove erano stati poi rinvenuti nel giugno 1994: in nessuno di essi, infatti, era mai stata esercitata l'azione penale che, tuttavia, era stata espressamente disposta dal ministro.

E non v'è chi non veda come dall'accertamento testè indicato non discenda affatto una condotta del ministro competente finalizzata ad occultare i fascicoli e ad evitare la celebrazione dei processi, ma risulti — al contrario — l'opposta volontà dell'Esecutivo volta all'esercizio dell'azione penale (mai esercitata), non soltanto per il reato ipotizzato, ma anche "per gli altri reati che dovessero emergere nel corso del procedimento".

Secondo il citato orientamento giurisprudenziale, dunque, per i reati previsti dall'art. 185 cpmg non era necessaria alcuna richiesta di procedimento; ma, in ogni caso e pur

³⁹ In altri termini, nella motivazione del provvedimento sarebbe stato indicato che nel procedimento difettava la prescritta condizione di procedibilità (richiesta di procedimento).

⁴⁰ fascicolo n. 3 R.G. per violenza con omicidio.

⁴¹ documento 9/5, foglio 8, riferito ai fascicoli nn. 7 e 200 R.G.

volendo prescindere da tale interpretazione, risulta risolutivo il rilievo che la predetta condizione di procedibilità figurava nei fascicoli rinvenuti nel 1994.

A questo punto, atteso che il provvedimento di archiviazione provvisoria è un argomento specifico fissato dalla legge istitutiva della Commissione e rappresenta un punto cardine dell'intera vicenda esaminata, ulteriori e più diffuse argomentazioni saranno svolte nel capitolo conclusivo, apparendo prioritario dare contezza dello svolgimento dei fatti salienti prima di soffermarsi in considerazioni capaci di proiettare nuova luce su comportamenti, forse frettolosamente ed ingiustamente etichettati come emblematici dell'occultamento dei fascicoli sui crimini di guerra.

3.3 - La questione della prescrizione in Germania, 1965: richieste, risposte e trasmissione dei fascicoli. Esiti.

La vicenda trae origine dalla richiesta del gennaio 1965, da parte del Ministro della Difesa e rivolta al Procuratore Generale dott. Santacroce, per conoscere se fossero pendenti procedimenti per crimini di guerra, non ancora definiti per mancanza di prove; era seguita la risposta di Santacroce del 16 febbraio 1965, più volte citata nei precedenti accertamenti, a cui aveva fatto seguito la trasmissione, il 27 marzo 1965, di un elenco di 20 fascicoli, successivamente inviati il 12 luglio 1966.

La questione è riassumibile come segue: il Governo Federale Tedesco, mentre inizialmente aveva assunto l'impegno di perseguire i crimini nazisti, appariva orientato ad applicare a tali crimini la prescrizione ordinaria ventennale ed aveva quindi invitato, il 20 novembre 1964, altri Paesi (fra cui l'Italia) a trasmettere entro il 1° marzo 1965 il materiale comprovante i crimini nazisti di cui fossero in possesso. Fra le diverse reazioni, furibonda fu quella dell'Unione Combattenti della Jugoslavia tanto che i giornali di Belgrado avevano ritenuto che l'applicazione della prescrizione ordinaria (ventennale) a tali crimini avrebbe comportato "la riabilitazione di Hitler"⁴².

Il 14.1.1965 (292) il Ministro della Difesa aveva manifestato la volontà di conoscere se fossero ancora pendenti procedimenti non definiti per mancanza di prove.

Inoltre, con fonogramma del 16 febbraio 1965, sempre il ministero della Difesa aveva sollecitato la Procura Generale Militare a fornire i dati precedentemente richiesti relativi alla "prescrizione ventennale crimini nazisti".

Nella stessa data del 16 febbraio 1965, Santacroce scrisse la nota nella quale affermava che al termine di un riesame della documentazione vi erano pochi procedimenti pendenti con sufficiente documentazione⁴³.

⁴² Emblematica, in tal senso, la nota del Ministero degli Affari Esteri del 29.1.1965 (f. 218, **doc. 4/6**), dove in calce figura un interessante appunto manoscritto (221). Il 21.1.1965, il Ministero della Difesa aveva richiesto notizie a molti organi, fra i quali il SIFAR.

⁴³ Ff. 294 ss. Il 25 marzo 1965, poi, il Parlamento tedesco non aveva modificato il termine di prescrizione, che rimase ventennale, ma venne stabilito che il *dies a quo* decorresse dall'1.1.1950, con la conseguenza che la prescrizione sarebbe maturata il 31.12.1969.

In definitiva, in una situazione caratterizzata dalla giacenza di circa 2.000 fascicoli, venne comunicato al Ministero della Difesa che erano soltanto 20 i fascicoli contenenti elementi istruttori capaci di approdare alla fase processuale⁴⁴.

A seguito di tale risposta, con la quale si affermava che presso la Procura Generale giacevano fascicoli — seppure “non numerosi” — contenenti “sufficiente documentazione”, il Ministero della Difesa chiese ulteriori e più specifiche informazioni.

Intanto, è importante evidenziare un altro aspetto inedito intervenuto nel frattempo (25 febbraio 1965), vale a dire che il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e i CC.MM.TT. avevano comunicato al Ministero della Difesa “di non essere in possesso di materiale di prova relativo a crimini nazisti”⁴⁵ aggiungendo un elenco di crimini rimasti sì impuniti, ma “per mancanza di prove” ; il Generale Brig. Paolo Federico, infine, aveva segnalato che il Giudice istruttore presso il Tribunale militare di Padova aveva pronunciato tre sentenze “di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori, relativamente a reati militari commessi da appartenenti all'esercito tedesco”⁴⁶

Il 27 marzo 1965, con nota diretta al Ministero della Difesa il Procuratore Santacroce aveva, quindi, risposto alle sollecitazioni trasmettendo “un elenco di venti casi per i quali si è in possesso di una documentazione che può ritenersi sufficiente sia in ordine alla prova dei fatti sia in ordine alla identificazione degli autori”

Si esaminerà più avanti il contenuto di tale affermazione, evidenziata in entrambe le indagini in precedenza condotte dal CMM e dalla Commissione Giustizia, rilevando soltanto che il grado di sufficienza della documentazione — indicato dal dott. Santacroce nella nota — è riferito a due distinti parametri: da un lato, la prova dei fatti e, dall'altro, l'identificazione degli autori.

E' essenziale, invece, qui riportare un'altra parte del contenuto della stessa nota del 27 marzo 1965, forse non adeguatamente valutata.

Tralasciando — per il momento - le puntualizzazioni in tema di integrazione e completamento delle prove contenute nella nota, è fondamentale soffermare l'attenzione sul terzo periodo del documento del 27 marzo 1965, laddove è riportato testualmente che :

“Come già si è comunicato, l'unito prospetto si riferisce a una minima parte dell'intero materiale di informazione sia perché la maggior parte di esso riguarda fatti commessi da militari tedeschi assolutamente sconosciuti, sia perché sovente gli elementi probatori, anche in relazione a casi straordinariamente gravi, risultano assai incerti “

Ed allora, tanto per cominciare il dott. Santacroce, con la predetta comunicazione, aveva chiaramente precisato che i fascicoli indicati nell'elenco “si riferivano ad una minima parte dell'intero materiale di informazione” : in altri termini, aveva comunicato al ministero che i venti fascicoli (prima segnalati e poi trasmessi) erano una **minima parte** di quelli esistenti

⁴⁴ Anche al riguardo si tornerà più avanti : i venti fascicoli segnalati e poi trasmessi, tramite il Ministero, in Germania, sono stati tutti risolti con sentenze di proscioglimento. Ovviamente anche tale constatazione non giustifica affatto, né attenua le responsabilità circa la mancata trasmissione di tutti i fascicoli.

⁴⁵ Documento 4/6, fogli 298 - 301

⁴⁶ Appare opportuno riportare integralmente il contenuto della nota del 25 febbraio 1965 diretta al Gabinetto del Ministero della Difesa...

negli uffici di Palazzo Cesi ed aveva poi chiarito le ragioni della ulteriore giacenza, sulle quali si avrà agio di soffermarsi nel prosieguo.

E non occorre dilungarsi sul significato di tale comunicazione per rendersi conto di come la fedele rappresentazione della situazione (almeno sul piano quantitativo) risulti del tutto inconciliabile con una volontà di occultare, peraltro formalizzata in un atto diretto proprio al potere Esecutivo che, secondo alcuni, sarebbe stato "il mandante" dell'occultamento dei fascicoli⁴⁷.

Ma è l'intero contenuto del documento a firma di Santacroce del 27 marzo 1965 che risulta di fondamentale importanza, essendo potenzialmente capace di offrire una chiave di lettura del comportamento tenuto proprio da colui che è stato indicato quale il principale artefice dell'occultamento dei fascicoli e la cui figura, invece, come si avrà agio di precisare, deve essere attentamente riconsiderata.

Intanto, proseguendo nella ricostruzione dei fatti che hanno contrassegnato il periodo esaminato, va osservato che prima dell'inoltro dei 20 fascicoli e precisamente l'8 gennaio 1966, Santacroce aveva scritto ai suoi magistrati collaboratori e dal tenore della nota si desume che erano stati anche i suoi collaboratori a segnalargli quei 20 fascicoli.

Ed è del tutto evidente che, per poter segnalare i 20 carteggi, l'esame venne necessariamente condotto su un maggior numero di fascicoli e, peraltro, nelle risposte e prospetti allegati, sottoscritti da ciascun magistrato, figura l'espresso riferimento al numero di registro generale e cioè ad un elemento dal quale si ricavava la certezza — in quel determinato periodo — dell'esistenza presso la Procura Generale di un certo numero di fascicoli, poi complessivamente risultati pari a 2275.

Ciò dimostra, documentalmente, che ciascun magistrato era a conoscenza della giacenza, presso la Procura Generale, di fascicoli per crimini di guerra che — giova ribadirlo — avrebbero dovuto trovarsi altrove.

Ed allora, se suscita perplessità il rilievo che nessuno di quei magistrati obiettò alcunché sulla presenza dell'archiviazione provvisoria all'interno dei fascicoli esaminati, deve comunque ritenersi provato che tutti quei magistrati erano a conoscenza "dell'impropria giacenza" dei fascicoli sui crimini di guerra negli uffici della Procura generale militare.

Rimane inoltre da sottolineare come, pur avendo esaminato quei fascicoli nel 1966, né Veuro, né Campanelli, poi divenuti Procuratori Generali, si siano mai preoccupati di verificare la sorte di quei fascicoli, né la consistenza di quell'archivio.

Ma è anche necessario evidenziare un ulteriore aspetto, pur se esula dalla presente trattazione.

Attraverso un ulteriore approfondimento, è risultato che in ciascuno di quei 20 fascicoli (poi trasmessi nel 1966 in Germania attraverso il Ministero) figurava l'archiviazione provvisoria

⁴⁷ Seguendo la tesi finora seguita — e confutata nella presente relazione — è come se l'esecutore di un delitto scrivesse al mandante riferendogli le ragioni (ovviamente ben conosciute dal mandante) dell'esecuzione del reato.

emessa nel gennaio 1960 da Santacroce, come risulta anche dalle annotazioni di tale provvedimento nel Registro generale.

Tale constatazione consente due rilevanti affermazioni.

La prima consiste nella contraddittorietà tra due attestazioni di Santacroce che, nel 1960, aveva affermato che quei carteggi non contenevano elementi idonei (tanto da disporre l'archiviazione provvisoria), mentre nel 1966 aveva indicato quegli stessi fascicoli come i soli carteggi contenenti sufficiente documentazione.

La seconda attiene alla veridicità di quanto dichiarato (oltre dal cancelliere Puliti) dai magistrati militari Veutro, Campanelli e Orecchio (quest'ultimo sentito su delega).

Detti magistrati, infatti, in sede di audizione al CMM, hanno dichiarato di non aver mai saputo nulla del provvedimento di archiviazione provvisoria del 1960, ma tali affermazioni risultano confutate dal rilievo che tutti i fascicoli da loro esaminati e, in particolare, proprio quelli da ciascuno di essi segnalati nel contesto dei 20, contenevano l'archiviazione provvisoria, debitamente annotata nel Registro Generale.

A mero titolo esemplificativo, il fascicolo n. 926 RG -uno dei 20 fascicoli prima selezionati e poi trasmessi in Germania- contiene al suo interno il provvedimento di archiviazione provvisoria riscontrabile, oltre che dall'annotazione sul registro, anche dalla consultazione del documento 16/184, a foglio 50.

Su entrambi i rilievi suesposti, ci si soffermerà diffusamente nel prosieguo, preferendo limitarsi, in questa parte della trattazione, a fornire gli elementi significativi – anche di segno diametralmente opposto – che caratterizzano l'arco temporale esaminato, in guisa da fornire il maggior numero di elementi sui quali operare una valutazione analitica e poi anche complessiva della vicenda.

E' da tener presente, allora, che nel corso della missione in Germania, è stato possibile acquisire i fascicoli trasmessi dall'Italia nel 1966 e dalla relazione del 16 novembre 2005 - redatta da alcuni consulenti - è risultato che in nessuno dei procedimenti instaurati per quei fascicoli vennero emesse, dalle Autorità giudiziarie tedesche, delle sentenze di condanna.

Ed allora, se è vero che la Germania intendeva celebrare i processi per i crimini di guerra, tanto da prorogare i termini di prescrizione (attraverso lo spostamento del *dies a quo*) e se è altrettanto vero che i fascicoli contenenti sufficiente documentazione vennero definiti in Germania con proscioglimenti ed assoluzioni, possono senz'altro trarsi alcune conseguenze.

Ribadendo ancora una volta che impropriamente quei fascicoli vennero trattenuti a Palazzo Cesi, non può non rilevarsi come anche altri fascicoli, qualora fossero stati trasmessi in Germania, verosimilmente avrebbero portato a decisioni analoghe a quelle emesse.

Da qui l'assoluta necessità di disporre della traduzione degli atti in lingua tedesca contenuti nei documenti 39, 52 e 53, come peraltro sollecitato nella relazione del 16 novembre 2005, quanto meno con riferimento ai provvedimenti giudiziari emessi dalle Autorità tedesche.

Nel frattempo, dalla relazione in atti già possono ricavarsi interessanti elementi, fra cui la diretta trasmissione di fascicoli in Germania da parte, per esempio, del Tribunale militare di Padova, della Questura di Napoli oltre ad istanze di comuni italiani a rappresentanti del governo tedesco, del Centro giovanile ebraico di Genova, del Consiglio comunale di Torino e a mozioni delle Comunità israelitiche italiane circa la volontà tedesca di non prorogare i termini di prescrizione.

Anche i risultati della missione in tre archivi tedeschi (Berlino, Coblenza e Ludwigsburg) e, in particolare, il numero dei fascicoli trasmessi dall'Italia (44, di cui 24 dalla Procura Generale e 20 da enti vari) e, soprattutto, l'esito delle decisioni giudiziarie al riguardo, lasciano dubitare della effettiva volontà di occultare i fascicoli per crimini di guerra.

E' appena il caso di rilevare come al momento della trasmissione dei fascicoli (1966) non fosse stato prevedibile l'esito che avrebbero poi avuto i relativi procedimenti instaurati in Germania.

Ma è altrettanto chiaro che la Germania intendeva perseguire i criminali nazisti.

Ed allora se il problema italiano fosse consistito nel voler evitare la celebrazione dei processi nel nostro territorio, come opinato da alcuni, sarebbe risultato del tutto logico come la trasmissione in Germania della totalità dei fascicoli "con sufficiente documentazione" sarebbe stata capace di risolvere — e in maniera risolutiva — la problematica.

In altre parole, volendo evitare la celebrazione dei processi in Italia, anziché trattenere i fascicoli a Palazzo Cesi (consentendone il pressoché certo ritrovamento, poi "puntualmente" avvenuto nel 1994), sarebbe stato preferibile soddisfare le richieste tedesche e trasmettere tutti i fascicoli contenenti elementi che — potenzialmente — avrebbero consentito la celebrazione dei processi; gli altri fascicoli (tutti gli altri, senza differenziazione alcuna) sarebbero stati agevolmente definibili, così come avvenne soltanto per parte dei carteggi, con sentenze di proscioglimento (che peraltro, com'è noto, non necessitano di fasi processuali).

MODIFICHE AL CAPITOLO 4

4.1 - La terza fase nella gestione dei fascicoli. Gli anni dal 1965 al 1968.

A seguito della selezione e dell'inoltro in Germania dei fascicoli (in numero di 20 più 4 riuniti, per un totale effettivo di 24), la Procura Generale aveva provveduto alla trasmissione, alle varie procure territorialmente competenti, di 1.267 fascicoli contro ignoti.

E' necessario tener presente che tali fascicoli, da un lato, contenevano al loro interno - come gli altri invece rimasti a Palazzo Cesi fino al 94- il provvedimento di archiviazione provvisoria del 14 gennaio 1960 e, dall'altro lato, che il relativo invio alle procure territoriali si era verificato in un periodo immediatamente successivo alla trasmissione dei fascicoli, tramite il ministero, in Germania.

Anche la trasmissione dei 1.267 fascicoli alle procure territoriali di Padova, Torino, Roma La Spezia, Napoli... è stato finora considerato come un atto di occultamento dei fascicoli e, di recente, è stato plasticamente descritto come "una cortina fumogena"⁴⁸ attraverso la quale sarebbero stati coperti i fascicoli con consistente documentazione; in altri termini, sarebbero stati trasmessi soltanto i fascicoli con un contenuto inconsistente, mentre gli altri fascicoli - con rilevanti atti di indagine e, dunque, "pericolosi" nell'ottica della celebrazione dei processi - sarebbero stati ancora una volta trattenuti a Palazzo Cesi.

Tale ricostruzione, seppur autorevolmente sostenuta, non trova riscontro in una ricostruzione globale dell'intera vicenda esaminata, proprio in virtù degli elementi acquisiti nel corso dell'inchiesta parlamentare.

In realtà, la trasmissione dei 1.267 fascicoli costituisce la logica conseguenza - anche sul piano cronologico - dell'invio in Germania dei fascicoli contenenti "sufficiente documentazione".

Infatti, poiché erano stati selezionati e trasmessi in Germania i fascicoli valutati come idonei ad approdare alla fase processuale (pur se definiti con assoluzioni e proscioglimenti), erano stati successivamente esitati i fascicoli contro ignoti, cioè quei carteggi che non avevano possibilità né di sviluppi investigativi, né di idonee prospettive nell'ottica di un proficuo esercizio dell'azione penale.

E che quella proposta in questa sede risulti la ricostruzione più aderente all'effettivo svolgimento dei fatti, viene dimostrato sia dalla constatazione che tale trasmissione avvenne a seguito della selezione dei fascicoli con "documentazione sufficiente", sia - e soprattutto - dal rilievo cronologico, vale a dire che l'invio dei fascicoli contro ignoti si verificò immediatamente dopo la selezione e l'inoltro dei fascicoli in Germania.

⁴⁸ Così, autorevolmente, Sen. Giampaolo Zancan, (Verdi), audizione del

Sia sul piano logico, che su quello cronologico, quindi, la trasmissione dei 1.267 fascicoli non può essere considerata come un atto di occultamento, ma semplicemente la logica conseguenza di una selezione poco prima compiuta.

Inoltre, accanto ai rilievi che precedono, si pongono ulteriori elementi che sembrano avvalorare definitivamente la presente ricostruzione e che si fondano sull'esistenza in tali fascicoli dell'archiviazione provvisoria del 14 gennaio 1960 e sui quali ci si soffermerà in sede di conclusioni.

Vale, qui, soltanto aggiungere — per completezza sul piano ricostruttivo- che nel trasmettere i fascicoli alle varie Procure territoriali, il dott. Santacroce aveva impartito delle direttive circa una sollecita ed uniforme definizione, contenute nella nota del 25 febbraio 1966⁴⁹.

Tali "direttive di massima", come espressamente definite nella nota citata, sono riconducibili alla posizione di vertice del Procuratore generale militare all'interno della magistratura militare ed alla subordinazione gerarchica dei destinatari delle missive (i procuratori territoriali), da contestualizzare nell'ordinamento giudiziario vigente all'epoca e fino alla riforma del 1981.

Vale infine rilevare che il Procuratore militare di La Spezia — il quale aveva ricevuto ben 217 fascicoli contro ignoti trasmessi nel febbraio 1966 - con nota del 17 luglio 1967 aveva trasmesso alla Procura generale copie delle relative sentenze, nel frattempo richieste ed emesse dal Giudice istruttore : ebbene, dalla medesima nota⁵⁰ si desume che uno dei fascicoli non era stato definito con sentenza di proscioglimento contro ignoti, come sollecitato dalla Procura generale, ma era stato restituito a quest'ultimo ufficio con nota del 13 marzo 1967.

Si trattava del fascicolo contraddistinto con il n. 872 del registro generale, che era stato poi rinvenuto nel giugno 1994 a Palazzo Cesi : occorre evidenziare che il suo contenuto non aveva consentito l'emanazione del provvedimento prospettato dal Procuratore generale ed anche tale particolare assume una certa rilevanza.

Non può, infatti, sottacersi che pur non essendosi attenuto alle "direttive impartite" dalla Procura Generale, il Procuratore militare di La Spezia si era limitato a restituire il fascicolo, mentre avrebbe dovuto adottare i provvedimenti ritenuti necessari in tema di esercizio dell'azione penale, atteso che la cognizione di quel procedimento penale apparteneva a quella Procura militare.

Esaurita la fase della definizione dei 1.267 fascicoli contro ignoti, nel 1968 si era verificata l'assegnazione del dott. Tringali al tribunale militare di Roma e in tale occasione il dott. Santacroce aveva disposto il passaggio di consegne degli atti relativi ai crimini di guerra in favore del dott. Campanelli⁵¹.

Il verbale di consegne del 14 settembre 1968 intervenuto fra i due magistrati militari interessati e sottoscritto dal cancelliere Franco Puliti rappresenta un ulteriore elemento di cruciale importanza nella ricostruzione della vicenda dei fascicoli relativi ai crimini di

⁴⁹ Documento 21/2, ff. 3 e 4.

⁵⁰ Documento 21/2, f. 11.

⁵¹ Documento 5/2, f. 1

guerra, per svariate ragioni sulle quali ci si soffermerà nel prosieguo e che vengono di seguito soltanto accennate.

Il verbale del 14 settembre 1968, in un certo senso, “fotografa” la situazione esistente in quel momento sui fascicoli in esame, riportandone il numero totale (2.274) ed indicando che alcuni fascicoli erano stati definiti, mentre altri erano da definire, suddividendo questi ultimi fra quelli contro ignoti e quelli contro noti.

In breve : nel verbale si dava atto che nel 1965-66 alcuni procedimenti erano stati definiti dai Tribunali militari territoriali, vale a dire con sentenze istruttorie contro ignoti e che risultavano ancora pendenti 427 fascicoli contro ignoti ed altri contro noti, italiani e tedeschi.

Sulla rilevantissima rilevanza di tale verbale, specie se posto in correlazione con le affermazioni di Santacroce contenute nella nota del febbraio 1965, si ritornerà nel capitolo conclusivo.

Nel frattempo vale, soltanto, rilevare che il verbale del 14 settembre 1968, di per se stesso confuta l'affermazione contenuta nella relazione conclusiva dell'indagine condotta dal Consiglio della Magistratura Militare e che di seguito viene integralmente riportata :

“Non solo nel carteggio posteriore al 1967 più non risulta l'esistenza dell'archivio ; ma nell'ambito della Procura Generale nemmeno c'era un qualsiasi più specifico documento che, tra i carichi pendenti dell'Ufficio, indicasse i fascicoli sui crimini di guerra”.

MODIFICHE AL CAPITOLO 5

5. Il rinvenimento dell'archivio.

5.1. - Le modalità del rinvenimento e la titolarità dei locali.

Sulle circostanze nelle quali maturò il rinvenimento dei fascicoli sui crimini di guerra e sulle modalità del ritrovamento, molto è stato già scritto sia nella relazione del Consiglio della magistratura militare del marzo 1999 che in quella della Commissione Giustizia della Camera del marzo 2001.

Molto – e forse troppo – ci si è anche soffermati nel corso dei lavori della Commissione, nel tentativo –talvolta esasperato- di chiarire aspetti marginali.

Verificare, cioè, se i fascicoli fossero contenuti in un armadio, stabilirne il preciso posizionamento all'interno di un locale, accertare se avesse le ante più o meno sbilenche e chiarire se fosse stato rivolto verso una parete, sono tutti elementi indubbiamente interessanti nell'ottica di una compiuta ricostruzione dell'accaduto ma che, in definitiva, hanno una limitata rilevanza nel contesto di una inchiesta volta a stabilire le cause di una condotta protratta per quasi mezzo secolo e che, nella sostanza, ha determinato il mancato accertamento dei responsabili di crimini che causarono circa 15.000 vittime civili nella popolazione italiana.

E' soprattutto per tale ragione⁵² che si tenterà di sintetizzare i risultati di accertamenti – sul tema- forse durati troppo a lungo, riportando in questa sede soltanto la ricostruzione apparsa più verosimile e rinviando, per ulteriori ed eventuali approfondimenti e verifiche, al contenuto delle innumerevoli audizioni sul punto.

Giova, comunque, sin d'ora precisare che all'esito di una intensa attività istruttoria al riguardo, il cosiddetto "armadio della vergogna", evoca l'immagine di una sorta di "araba fenice", piuttosto che quella di un mobile.

Tentando, ora, di tener fede alle premesse e procedendo alla descrizione delle fasi salienti del rinvenimento dei fascicoli, occorre rilevare che dalla ricostruzione operata sulla scorta delle dichiarazioni fornite dal prof. Renato Maggiore -Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione- è risultato, innanzitutto, che nei mesi di maggio e giugno 1994 era stata avanzata alla Procura generale una richiesta di documentazione riguardante il caso Priebke.

⁵² Non deve infatti essere dimenticato che è la legge istitutiva a fissare i limiti dell'accertamento demandato alla Commissione parlamentare e l'oggetto dell'inchiesta, nel caso di specie, riguarda fatti commessi fino al rinvenimento del 1994: in altri termini, il momento del rinvenimento dei fascicoli rappresenta l'ultimo atto di una condotta che ebbe inizio nel lontano 1945 e costituisce una mera conseguenza di quanto avvenne in precedenza.

Sul punto si tornerà più diffusamente quando verranno necessariamente affrontati comportamenti successivi al rinvenimento e che rappresentano accertamenti che, in un certo senso, esulano dal tema d'indagine affidato alla Commissione dalla legge istitutiva (art. 1 legge 15 maggio 2003, n. 107, in Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2003).

Il prof. Maggiore aveva, quindi, incaricato delle ricerche il cancelliere Bianchi, il quale in un primo momento non era riuscito a reperire la documentazione sui crimini di guerra, nel cui ambito avrebbe potuto trovarsi il carteggio richiesto dalla Procura militare di Roma.

Era stato allora che si era deciso di chiedere notizie al magistrato militare dott. Floro Roselli (in pensione dal giugno 1983 ma che aveva comunque continuato a frequentare gli uffici e gli archivi di Palazzo Cesi, dei quali era un profondo conoscitore avendo ricoperto, fin dal 1960, il ruolo di Capo dell'Ufficio dei Tribunali Militari di Guerra soppressi ed aver curato, poi, il carteggio relativo al Tribunale speciale per la Difesa dello Stato).

Ed appena rientrato da un periodo di riposo per cure termali, il dott. Roselli - alla richiesta rivoltagli da Bianchi - non aveva esitato ad indicare i locali siti al piano terra di Palazzo Cesi dove - di lì a poco - il cancelliere Bianchi, accompagnato dal collaboratore Paolo Brocco, avrebbe rinvenuto la documentazione relativa ai crimini di guerra.

Secondo le dichiarazioni fornite dal Col. Alessandro Bianchi [già Dirigente della segreteria della Procura Generale Militare della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione] i fascicoli :

- sono stati rinvenuti in locali, siti al piano terra di Palazzo Cesi, di pertinenza della Procura generale militare d'Appello (all'epoca retta dal dott. Scandurra);
- si trovavano nella prima delle due stanze (collocate una dopo l'altra), entrambe accessibili attraverso un cancello con grate chiuso a chiave ; i fascicoli, come il registro generale e le rubriche nominative, erano posizionati su delle scaffalature.

Dalle audizioni del prof. Maggiore e del Col. Bianchi si è dunque accertato che era stato il dr. Floro Roselli ad indicare il locale nel quale si trovavano i fascicoli; proprio sulla scorta di quella indicazione, Bianchi - accompagnato da Paolo Brocco - aveva rinvenuto sia il carteggio sia il registro, immediatamente consegnato al Procuratore generale prof. Maggiore⁵³

E' appena il caso di precisare che fu grazie al senso del dovere dell'allora Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione, Prof. Maggiore, che furono rinvenuti i carteggi relativi a crimini di guerra negli archivi di Palazzo Cesi.

E' stato chiarito, infatti, che il 24 giugno 1994 Maggiore aveva scritto a Scandurra e che a tale data i fascicoli erano già stati rinvenuti (nella stessa giornata o in quella precedente) proprio grazie alle ricerche disposte da Maggiore, il quale non ha esitato a definirsi il vero artefice del rinvenimento, così confutando precedenti versioni al riguardo.

Se, dunque, l'archivio venne individuato da Bianchi, a seguito dell'incarico conferito da Maggiore e grazie alle puntuali indicazioni fornite da Roselli, è evidente che fu proprio Bianchi ad arrivare, per così dire, per primo ai fascicoli in questione e, correlativamente, è alla sua versione dei fatti che occorre fare riferimento⁵⁴.

⁵³ Audizione dr. Maggiore 4 maggio 2004 : *"Bianchi venne da me quasi trionfante: «Ho trovato. Guardi, guardi». E mi portò un brogliaccio, vorrei dire, un registro; in sostanza era un vero e proprio registro generale - forse improprio sotto qualche aspetto - contenente l'indicazione dei vari carteggi, quali denunce e rapporti, relativi a crimini di guerra commessi da militari tedeschi o italiani, non so se anche da chi non era militare, con tutte le indicazioni delle carte esitate e residue. C'era questo registro generale e la cosa ebbe subito molta importanza ai miei occhi".*

⁵⁴ E non anche alle dichiarazioni rese da Conte, il quale venne incaricato da Scandurra in un secondo momento : giova riportare le dichiarazioni rese da Bianchi alla Commissione parlamentare rispondendo a precise domande rivoltegli dal Sen. Giampaolo ZANCAN (VERDI) : " Posso confermare quanto ho già detto poco fa. Quando mi sono recato in quel

Da ciò consegue che i fascicoli e l'altro materiale rinvenuto si trovavano su delle scaffalature e non anche in un armadio che (giova ribadirlo) peraltro non si trovava neppure in quel locale e che non era stato, quindi, notato non soltanto da Paolo Brocco⁵⁵ - che accompagnò Bianchi - ma neanche dai magistrati militari Domenico Giordano e Giuseppe Mazzi nel dicembre 1991, come si avrà modo di verificare più avanti.

Precisato quindi che risulta confutata la tesi dell' "armadio della vergogna"⁵⁶ e rilevato soltanto che potrebbe, semmai, parlarsi della "vergogna dell'armadio", ciò su cui vale - invece- la pena di soffermarsi è che il locale del rinvenimento era di pertinenza della Procura generale presso la Corte di Appello, nel 1994 diretta dal Procuratore dott. Giuseppe Scandurra.

Ciò che anche conta è che il locale del rinvenimento è situato su un piano rialzato di Palazzo Cesi, al quale si accede, dal cortile interno, salendo una rampa di scale, fino a raggiungere un livello che, dal lato via della Maschera d'Oro, risulta essere posizionato a piano terra.

In altre parole, come chiaramente è risultato dal sopralluogo effettuato a Palazzo Cesi dalla Commissione, il locale dove vennero rinvenuti i fascicoli si trova su un piano rialzato se si accede dal cortile interno, mentre -a causa di un dislivello- risulta essere collocato al piano terra rispetto al lato via Maschere d'Oro.

In ogni caso - e per esser chiari - non è affatto vero che i locali del rinvenimento si sarebbero trovati negli scantinati di Palazzo Cesi, in luoghi nascosti e quasi inaccessibili : è risultato, al contrario, che il locale del rinvenimento si trova sullo stesso piano e nello stesso ambito dove sono ubicati gli uffici della Procura generale e, quindi, in ambienti normalmente frequentati e facilmente raggiungibili.

Gli accertamenti espletati, pertanto, consentono di escludere sia la presenza di un armadio (tantomeno "con le ante rivolte verso il muro"), sia di scantinati nei quali sarebbero stati occultati i fascicoli sui crimini di guerra : si potrebbe, allora, essere indotti a ritenere che le ragioni di una simile e suggestiva descrizione siano da ricercare nel tentativo di fornire una qualche giustificazione ad una inerzia protrattasi troppo a lungo,

locale **il carteggio era su una scaffalatura**; non ricordo con precisione se questa scaffalatura fosse del tipo comune, cioè una scaffalatura metallica, oppure se fosse addirittura un ripiano applicato alla parete con delle staffe. Questo purtroppo non glielo so dire perché sono passati tanti anni, ma **sicuramente non era un armadio**".

⁵⁵ Giova riportare alcuni brani dell'audizione del dottor Paolo Brocco ⁵⁵ *Funzionario di cancelleria della Procura generale militare della Repubblica presso la Corte di cassazione*, : " Questo punto rientra tra le mie certezze, ma non certezze assolute. Come ho detto, sono una persona abbastanza curiosa. Sicuramente non rientrava nelle mie competenze ma, se ci fosse stato un armadio nella seconda stanza, in questo famoso stanzino, specialmente se questo armadio avesse avuto le ante rivolte dall'altra parte, quantomeno avrei avuto la curiosità di andare a vedere come mai era in quella posizione. Siccome non ho avuto questa curiosità, presumo - cioè, ne sono quasi certo - che questo armadio non ci fosse. Comunque, il carteggio non era nell'armadio: di questo sono certo in maniera assoluta. Quindi, non ricordo - ho cercato di fare mente locale - se i fascicoli fossero sopra una scaffalatura immediatamente a destra, entrando, o nel famoso stanzino. Noi prendemmo solo il registro che era sugli stessi scaffali. Ma con questo non posso e non voglio escludere, visto che altrimenti mi sembrerebbe di parlare di una competizione che potrebbe averli trovati prima il dottor Conte.

⁵⁶ E' la versione ufficiale riportata sia nella Relazione del CMM del 23.3.99, sia nel Documento conclusivo del 6.3.2001 approvato dalla Commissione parlamentare d'indagine, ma è anche - e soprattutto - la versione giornalistica dell'epoca, coniata nel 1996.

lasciando intendere che nessuno avrebbe potuto imbattersi occasionalmente in quei fascicoli e neanche accedere ai locali dove erano stati custoditi.

Verrebbe da chiedersi se si sia trattato di un tentativo anche volto a mascherare la piena consapevolezza di molti dirigenti di quegli uffici sulla giacenza a Palazzo Cesi di fascicoli sui crimini di guerra ancora pendenti, vale a dire non definiti.

Sono molteplici gli argomenti che lascerebbero propendere per risposte affermative e saranno tutti doverosamente esaminati ed approfonditi nel paragrafo successivo, anche se qui possono già essere riportate le dichiarazioni che il cancelliere Conte fornì al Consiglio della Magistratura Militare nel corso dell'inchiesta conclusa con la relazione del marzo 1999.

Nel corso dell'audizione di cui al verbale 7/96⁵⁷, ad una domanda rivolta da BONAGURA, CONTE rispose che si era recato in quei locali per cercare i fascicoli sui crimini di guerra "perché sapevamo che c'era un armadio rovesciato, con le ante spostate verso il muro".

Così, testualmente :

BONAGURA: "Come mai lei andò a cercare questi carteggi proprio in quel posto?"

CONTE: "Perché sapevamo che c'era un armadio rovesciato, con le ante spostate verso il muro."

Le trascrizioni testé riportate, tratte dagli atti dell'indagine svolta dal Consiglio della Magistratura militare sulle cause dell'occultamento, si prestano a due considerazioni.

La prima consiste nel rilievo che il dott. Bonagura (che -come si vedrà - aveva partecipato ad importanti attività nella trasmissione dei fascicoli rinvenuti nel giugno 1994) non aveva esitato a prender parte anche all'indagine condotta sull'argomento dall'organo di autogoverno della magistratura militare, né alcuno obiettò alcunché, verosimilmente non ravvisando gli estremi di astensioni.

La seconda attiene all'affermazione, di per sé eloquente, secondo cui negli uffici di Palazzo Cesi era nota a tutti l'esistenza nell'archivio di un armadio "con le ante rivolte verso il muro" -nel senso precisato - ma nessuno aveva avvertito l'esigenza di verificarne il contenuto, né di segnalare tale singolarità.

Ancor più eloquente risulta un'ulteriore dichiarazione resa sempre da Conte al CMM e da cui si ricava una consapevolezza diffusa circa l'esistenza -negli archivi di Palazzo Cesi- di documenti estranei alle attribuzioni della Procura generale; tuttavia nessuno li avrebbe esaminati e neanche sfiorati, quasi temendo una sorta di "contaminazione". Infatti : " Si deve tener conto del fatto che in quei locali, precisamente nella stanza attigua allo stanzino, c'era anche del carteggio dello Speciale - ecco il mio riferimento di prima al versamento fatto all'Archivio Centrale dello Stato - che veniva utilizzato dal dottor Roselli. Questo fatto è importante perché noi sapevamo dell'esistenza di questo armadio in quanto c'erano fascicoli dello Speciale, ma siccome non era nostra competenza quell'armadio stava lì, senza che nessuno lo toccasse. "

⁵⁷ Documento 3/2, f. 112.

Ma deve ritenersi certo che in quei locali, al momento del rinvenimento dei fascicoli, l'armadio non esisteva affatto.

Accanto alle considerazioni già svolte, si pongono le dichiarazioni scritte di Floro Roselli e di Conte.

Il primo, dopo aver dichiarato di essersi "recato varie volte nell'archivio di Palazzo Cesi ove si trovava depositato tutto il carteggio del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, archivio situato nelle stanze divise da altri locali da una cancellata di ferro", ha precisato che "Nella seconda stanza.....vi era altro carteggio trasmesso da enti vari alla Procura Generale Militare e che la Procura Generale Militare aveva inviato in archivio perché non era stato possibile rintracciare gli autori dei vari reati commessi da tedeschi ed anche da partigiani"⁵⁸ : ricostruzione dettagliata, ma senza riferimento alcuno alla presenza di armadi.

Anche il Direttore di Cancelleria, dott. Francesco Conte, il 6 luglio 1994 (e, dunque, nell'immediatezza dei fatti), in una nota diretta al Dirigente della Segreteria della Procura generale militare d'appello, aveva dichiarato che " da una ricognizione effettuata nei locali siti in Palazzo Cesi, lato via Maschera d'oro e precisamente nella stanzetta annessa alla c.d. << cella del TSDS>>, risultano conservati, in apposita scaffalatura metallica, n. 19 faldoni contenenti fascicoli processuali relativi – sembrerebbe- a fatti commessi durante il secondo conflitto mondiale (carteggio non facente parte degli atti dell'Ufficio del PM c/o i tribunali militari di guerra soppressi). L'accesso alla stanza dove gli atti de quo sono custoditi, avviene attraverso la << cella >> suddetta : locale, quest'ultimo, provvisto di porta/inferriata la cui chiave è conservata da questo Ufficio".

E' agevole notare l'assenza di qualsiasi riferimento ad armadi ; neppure ad un armadio che sarebbe stato asseritamente svuotato in occasione del ritrovamento dei fascicoli (una simile circostanza, qualora fosse stata effettivamente constatata, sarebbe stata senz'altro riportata nella predetta nota del 6 luglio 1994 a firma di Conte e diretta ad un suo dirigente).

Parrebbe cioè, come accennato all'inizio del presente paragrafo, che nessuno abbia effettivamente notato quell'armadio nel giugno 1994, salvo poi descriverlo in alcune dichiarazioni rese quando, due anni dopo, venne pubblicata una versione, per certi versi, suggestiva e, sotto altri aspetti, forse anche "comoda" : in ogni caso, certamente contraria al vero, così come risultante dagli accertamenti della Commissione parlamentare.

E' da notare, infatti, che nella predetta nota di Conte manca ogni riferimento anche al registro che, come si è visto, era stato rinvenuto da Bianchi ed immediatamente consegnato al prof. Maggiore : soltanto in un secondo momento il registro era stato poi consegnato al dott. Conte – come da quest'ultimo attestato, sempre per iscritto – fornendo una ulteriore conferma alla versione fornita da Maggiore, Bianchi e Brocco.

⁵⁸ Nota 10 ottobre 1996 diretta al CMM, ff. 5 e 6. Sull'ultima affermazione riguardante i reati commessi anche dai partigiani, il dottor Roselli si è soffermato anche nelle due altre lettere inviate al Consiglio della Magistratura Militare e cioè nelle note del 12 settembre e del 16 ottobre 1996 (ff. 7 e 56-57). Il ripetuto riferimento di Roselli ai fascicoli riguardanti "reati commessi da tedeschi ed anche dai partigiani" è stato rilevato dall'On. Enzo RAISI (AN) nel corso di domande rivolte al magistrato militare Di Biasi , ma è stato volutamente soltanto accennato, per le ragioni che saranno chiarite nel paragrafo conclusivo della presente relazione.

Tanto puntualizzato e tirando – a questo punto- le fila di quanto sin qui riportato, deve essere sottolineato che i fascicoli e il materiale sui crimini di guerra si trovavano in locali di pertinenza della Corte d'appello ed è chiaro come il titolare di quell'Ufficio, alla data del rinvenimento, debba in ogni caso ritenersi responsabile di quell'impropria giacenza nei "suoi" locali", almeno in quel determinato momento.

Risulta perciò utile, a questo punto, eseguire la medesima verifica (relativa cioè alla localizzazione dei fascicoli ed alla titolarità dei locali) anche per i periodi precedenti al 1994, fino a risalire al 1945 e cioè al momento della costituzione dell'archivio.

Ed allora, nel dicembre 1991 si era verificato il passaggio dei locali e delle funzioni dalla Procura Generale presso la Cassazione alla Procura Generale d'Appello; a tali consegne avevano partecipato il dott. Giuseppe MAZZI e il dott. Domenico GIORDANO, entrambi magistrati militari.

Si era trattato di un passaggio, per così dire, formale, nel senso cioè di un passaggio di consegne, ma nessuno dei due magistrati aveva notato né i fascicoli, né tantomeno l'armadio, come risulta dalle audizioni di entrambi, al CMM e di Mazzi, in Commissione.

Occorre sottolineare che, durante l'audizione resa dai due magistrati militari al Consiglio della Magistratura Militare il 23 ottobre 1996⁵⁹, sono state rivolte ripetute domande sulla presenza in quei locali di un armadio e dei fascicoli sui crimini di guerra; e ripetute, decise e concordi sono state le risposte fornite dal dott. Mazzi e dal dott. Giordano nell'escludere l'esistenza in quei locali di armadi e di fascicoli diversi da quelli relativi ai Tribunali Militari di guerra soppressi⁶⁰.

E' utile, inoltre, richiamare l'attenzione sul contenuto del verbale di consegne del 19.12.1991 (Doc. 55/1) e, segnatamente, sui fogli 2 e 3, laddove risulta che vennero consegnati i locali al primo piano (4 stanze e parte di corridoio), al secondo piano (1 locale) ed al piano terra (lato via della Maschera d'Oro e con ingresso dal giardino interno di Palazzo Cesi) nel quale era contenuto il carteggio relativo alle spese di giustizia.

Era proprio quest'ultimo (piano terra, ma dal lato via della Maschera d'Oro) il locale dove nel giugno 1994 erano stati rinvenuti i fascicoli relativi ai crimini nazifascisti : tale locale, nel dicembre 1991, conteneva soltanto il carteggio delle spese di giustizia e non anche, come si è avuto modo di verificare, né l'armadio, né soprattutto i fascicoli sui crimini di guerra.

Proseguendo nella disamina, dall' ottobre 1990 e fino al mese di gennaio 1991 si era verificato il versamento (materiale) all'Archivio centrale dello Stato degli atti del Tribunale speciale per la difesa dello Stato (sentenze, ecc. fino ad un certo periodo, mentre quelli altri documenti rimasero ancora a Palazzo Cesi⁶¹)

⁵⁹ Verbale 10/96, ff. 206 ss.

⁶⁰ Cfr. in particolare, i fogli 207, 208 e 211.

⁶¹ Si noti che gli atti che, a quella data, erano ancora da versare, nel dicembre 1991 erano conservati **al primo piano**, come risulta dal verbale di consegne del 19.12.1991, foglio 2, lettera a).

Tali atti erano stati consegnati dal dott. Mazzi e da Conte, per la Procura militare, al dott. Serio dell'Archivio di Stato, mentre altri atti erano stati precedentemente versati alla dott.ssa Scappini.

Ebbene, in tale periodo (e cioè dall'ottobre 90 al gennaio 91) come è emerso dall'audizione del 23.1.2005, la dott.ssa Alessandra Lolli Scappini, funzionario dell'Archivio di Stato, aveva notato i fascicoli relativi a crimini di guerra contenuti in un armadio, che era semiaperto (quindi non con le ante rivolte verso il muro).

E' importante sottolineare che la dott.ssa Scappini ha anche dichiarato che ,nella circostanza, aveva segnalato l'anomalia a qualche funzionario della Procura (del quale non è stata in grado di rammentare il nome) e che le era stato riferito che la questione "non la riguardava"⁶²

Tuttavia, a distanza di qualche mese (dicembre 91), in quegli stessi locali, né Mazzi, né Conte, ripetutamente sentiti, avevano notato né i fascicoli, né l'armadio.

Il 1983 è, poi, l'anno fino al quale Roselli era rimasto in servizio: fino a quell'anno il magistrato militare aveva lavorato sistematicamente sui fascicoli dei Tribunali di guerra soppressi, anche se aveva continuato ad operare anche dopo il pensionamento e finanche nel 94.

Era stato Roselli che aveva indicato, nel giugno 1994, a Bianchi il locale dove erano stati poi rinvenuti i fascicoli, precisando – però- che si trovavano nella prima stanza : il magistrato sapeva dell'impropria giacenza ancor prima del 1983, ma aveva mantenuto per sé (?) la notizia fino a quando Bianchi, nel giugno 1994, gli aveva rivolto una specifica richiesta (!).

L'anno 1981 rappresenta lo snodo cruciale per l'autonomia e l'indipendenza conquistate dalla magistratura militare; è anche l'anno della soppressione del Tribunale Supremo Militare, con l'introduzione dei 3 gradi di giudizio, di cui due di merito (Tribunali militari territoriali e Corte d'Appello) ed uno di legittimità (Cassazione, alla cui Procura Generale vengono devolute le attribuzioni – per quel che qui rileva- fino ad allora spettanti alla Procura Generale presso il TSM).

Agli anni 1978/79 risale il verbale di consegna dell'8 giugno 1978 (richiamato nel verbale dell'8 giugno 1989 della Scappini) e la situazione dell'archivio dei tribunali di guerra soppressi al 15 ottobre 1979 , pari ad oltre 52.000 fascicoli e del TSDS (circa 12.000 fascicoli).

Negli anni 1974/75 Bianchi -per evadere una pratica- aveva notato l'archivio dei fascicoli relativi a crimini nazifascisti : riferisce di averlo notato negli stessi locali dove erano stati rinvenuti i fascicoli nel 1994, ma precisa che all'epoca (e cioè nel 74/75) i fascicoli si trovavano :

- nella seconda stanza (e non nella prima, ove li rinvenne nel 94),

⁶² Foglio 9 audizione del 25 gennaio 2005.

- all'interno di un armadio (senza ante verso il muro) e non sopra delle scaffalature (sulle quali li aveva trovati nel giugno 1994).

Negli anni 1965/68 Tringali aveva, infine, trasmesso numerosi incartamenti all'archivio⁶³, ma il 1968 è soprattutto l'anno del passaggio di consegne dei fascicoli da Tringali a Campanelli (il verbale è piuttosto analitico e rappresenta una vera e propria fotografia della situazione esistente in quel periodo – forse l'unica in un cinquantennio).

Dal verbale risulta il medesimo numero di fascicoli (2274) riportato sul registro generale e ciò dimostra che l'annotazione dei fascicoli rinvenuti all'interno di quello contraddistinto al n.2091 era stata compiuta in data precedente a quella del verbale.

Da ultimo, dal 1946 e fino al 1965 i fascicoli erano certamente negli Uffici della Procura Generale del Tribunale Supremo Militare e la riprova la fornisce il dott. Campanelli (audizione CMM del 17.9.96, doc. 3 ff. 20 ss.) allorché ha dichiarato che era stato incaricato da Santacroce di fare uno studio sulla prescrizione : nella circostanza Puliti gli aveva mostrato l'armadio e lo stesso Puliti aveva ricevuto, sempre da Santacroce, l'incarico di ordinare tutti i fascicoli.

5.1.1 - I diversi momenti della giacenza a Palazzo Cesi dei fascicoli sui crimini di guerra: dalla costituzione dell'archivio al rinvenimento.

E' ora possibile tentare di fornire una ricostruzione complessiva circa la giacenza dei fascicoli a Palazzo Cesi, indicando di volta in volta i titolari degli uffici e dei locali ove vennero impropriamente trattenuti i fascicoli relativi ai crimini di guerra.

Dalla costituzione dell'archivio (1945) e sicuramente fino al settembre 1968⁶⁴ (data del verbale di consegne Tringali-Campanelli) , i fascicoli erano stati custoditi negli uffici della Procura generale presso il Tribunale Supremo Militare : la titolarità dell'Ufficio era passata da Borsari a Mirabella e, a partire dal 1958, a Santacroce.

Alla fine degli anni Sessanta quei fascicoli erano stati trasmessi in archivio e sistemati in un armadio collocato nella seconda delle due stanze più volte descritte. Per intendersi : superata la cancellata ed entrati nell'archivio del TSDS, si poteva poi accedere a due piccole stanze, entrando nella prima e subito dopo nell'altra (la seconda), divise quasi al centro da una colonna che avrebbe provocato degli inconvenienti igienici.

Ebbene, nel 1974 Bianchi, nel consultare una pratica, aveva constatato la presenza dei fascicoli contenuti in un armadio nell'ultima stanza (indicata nei verbali come "la seconda stanza") : quell'archivio rientrava nella titolarità di Santacroce.

Dal 1974 e fino al gennaio 1991, i fascicoli erano rimasti in quell'armadio e in quella stanza, dove erano stati notati dalla dott.ssa Lolli Scappini durante le operazioni di versamento iniziate il 29 ottobre 1990 e terminate il 24 gennaio 1991: la titolarità dei

⁶³ (la nota e l'elenco degli allegati risalgono al 19 aprile 1966 , documento 14/9, ff. 161-163)

⁶⁴ Da alcuni atti risulta che Puliti lavorò a quei fascicoli fino al 1971.

fascicoli e dei locali era rimasta al Procuratore generale presso il TSM fino al 1981 (data della riforma) e successivamente e fino al gennaio 1991 al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, vale a dire, nell'ordine, ancora Santacroce (fino al 1974) e poi il dott. Ugo Foscolo, il dott. Vittorio Veutro, il dott. Piero Stellacci e il prof. Leonardo Campanelli.

E' nel periodo compreso fra il 24 gennaio 1991 e il 19 dicembre 1991, che l'armadio venne sicuramente rimosso da quei locali, mentre, per quanto attiene ai fascicoli, sono possibili due ipotesi.

Nel dicembre 1991, interviene il passaggio di consegne di funzioni e della titolarità dei locali, dalla Procura generale della Cassazione a quella della Corte militare d'Appello.

I magistrati militari che parteciparono a quel passaggio di consegne hanno ripetutamente escluso la presenza di armadi (contenenti fascicoli per crimini di guerra) in quei locali e, in particolare, nelle due stanzette, per così dire, finali di quell'ambiente.

Con altrettanta certezza non può però escludersi che i fascicoli per crimini di guerra siano rimasti in quei locali, riposti su delle scaffalature, e forse non notati da Mazzi e da Giordano, ma non può essere esclusa neanche l'ipotesi inversa: sapendo, cioè, che quei locali sarebbero stati oggetto di attenta verifica, è possibile che siano stati, in un certo senso, "bonificati" proprio a seguito della segnalazione della dott.ssa Scappini e in vista del passaggio di consegne del 19 dicembre 1991 e, all'esito, riportati in uno dei luoghi, a quel punto, "più sicuri" di Palazzo Cesi, proprio perché da poco ispezionati, dove vennero casualmente (?) scoperti il 23 giugno 1994.

Dal 19 dicembre 1991 e fino al 23 giugno 1994 quei locali passarono, quindi, nella titolarità dei Procuratori generali presso la Corte militare d'appello e precisamente il dott. Maggiore e poi il dott. Scandurra.

Intorno al 20 giugno 1994 i fascicoli vennero rinvenuti su scaffalature ma nella prima delle due stanzette e cioè nella stanza adiacente e precedente a quella dove i fascicoli erano rimasti (questa volta all'interno dell'armadio) fino al 1990: nello stesso locale e nelle identiche modalità descritte da Conte nella nota del luglio 1994, pur se quest'ultimo ha riferito di averli così collocati prelevandoli da un armadio (ripetesi non notato da Bianchi, da Brocco, da Mazzi e da Giordano).

5.2 - Le omissioni e i ritardi.

Le difficoltà incontrate nella descrizione delle circostanze del rinvenimento dei fascicoli sarebbero state certamente evitate se, all'epoca, fosse stato redatto un verbale contenente la descrizione delle fasi del rinvenimento e, soprattutto, l'elencazione della documentazione rinvenuta.

Tale verbale, invece, non venne redatto, così come non risulta essere stato denunciato alla Procura della Repubblica di Roma il reato che in quel momento era stato scoperto e cioè l'occultamento dei fascicoli formati nell'immediato dopoguerra e trattenuti a Palazzo Cesi fino al giugno 1994.

E non soltanto non venne presentata alcuna denuncia di reato, ma addirittura la notizia del ritrovamento dei fascicoli venne mantenuta segreta fino al marzo 1996, quando fu pubblicata su un settimanale con - a questo punto può essere affermato - l'inesistente versione dell'armadio.

All'interno di Palazzo Cesi il ritrovamento dei fascicoli era noto a tutti, come chiaramente riferito dal prof. Maggiore : e tuttavia si riuscì ad evitare che la notizia trapelasse all'esterno fino al marzo 1996, quando venne pubblicata su un settimanale.

E' necessario, ora, soffermare l'attenzione su un aspetto.

La notizia del rinvenimento venne pubblicata coniano l'espressione dell'"armadio della vergogna", rivelatasi inesistente.

Si ignora se in tali termini sia stata riferita dal fantomatico ed ignoto autore della lettera anonima che sarebbe pervenuta alla redazione del settimanale, oppure se l'espressione deve attribuirsi alla vena giornalistica dell'autore della pubblicazione.

Certo è, però, che è proprio da quel momento che ebbero inizio le dichiarazioni contenenti quella versione che, prima di allora, era stata riferita in termini diversi (e, soprattutto, contenuta in dichiarazioni scritte).

Ed allora, verrebbe da chiedersi come mai tutto ciò accadde.

Potrebbe, dunque, ipotizzarsi che le ragioni di una simile descrizione siano da ricercare nel tentativo di giustificare una inerzia e -forse e soprattutto- nel voler far credere che nessuno avrebbe potuto accedere a quei fascicoli.

Ma, ripetesi, soltanto una ipotesi.

Una ipotesi che, però, non soltanto non risulta suffragata, ma non necessita neanche di verifiche ed approfondimenti, in quanto è evidente che il periodo successivo al 1994 non rientra negli accertamenti demandati alla Commissione dalla legge istitutiva.

Ed è per tale ragione che saranno soltanto accennati i riferimenti alle attività poste in essere a Palazzo Cesi dopo il rinvenimento dei fascicoli, evitando di soffermarsi diffusamente su aspetti ulteriori e successivi che – a rigore - esulano dai compiti affidati alla Commissione parlamentare d'inchiesta.

E prima di procedere, comunque, a riportare le risultanze finora raggiunte, è necessario ricordare che la Commissione, con decisione unanime, ha reputato doveroso interessare la Procura della Repubblica di Roma di quanto verificatosi in epoca successiva al ritrovamento, trasmettendo copie di alcuni fascicoli risultanti già trasmessi nel 1946 ed altri composti dalla sola copertina e dall' "archiviazione provvisoria" del 1960.

Ebbene, con distinti provvedimenti emessi dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, in accoglimento di altrettante richieste formulate dalla Procura della Repubblica di Roma, due diversi procedimenti penali sono stati archiviati nel giugno del 2005⁶⁵.

In tali provvedimenti e in particolare nel decreto di archiviazione del 23 giugno 2005 (procedimento n. 12933/05 GIP e 19696 PM) viene puntualmente ripercorsa l'attività posta in essere dopo il giugno 1994 e consistita soprattutto nella trasmissione dei fascicoli occultati ; viene esaminata la questione dei fascicoli (202 e 71) che invece non vennero trasmessi e sui quali si avrà agio di soffermarsi più avanti : il procedimento è stato archiviato per "la insussistenza delle ipotesi delittuose inizialmente formulate (artt. 323 e 347 c.p.)".

E' opportuno, allora, riportare integralmente il provvedimento del 23 giugno 2005 del GIP presso il Tribunale di Roma perché ciò consente, da un lato, di ripercorrere le vicende verificatesi dopo il giugno 1994 e, dall'altro, di comprendere sia le ragioni per le quali la Commissione "aveva deliberato la trasmissione di copia dei fascicoli alla Autorità Giudiziaria ordinaria" (come testualmente riportato nel provvedimento), sia le motivazioni che hanno determinato l'archiviazione del procedimento.

⁶⁵ Documento 98/1.

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

Il giudice per le indagini preliminari,

vista la richiesta di archiviazione depositata dal PM in data 11.5.05;

OSSERVA

La richiesta avanzata dal PM deve essere accolta, essendo risultata all'esito delle indagini svolte e della audizione dell'indagato, la insussistenza delle ipotesi delittuose inizialmente formulate (art. 323 e 347 cp).

Vale la pena di ricordare come la presente vicenda processuale tragga origine dal rinvenimento - nel giugno del 1994 - in un locale di pertinenza della Procura Generale presso la Corte Militare di Appello in via degli Acquasparta 2 di numerosi incartamenti contenenti anche denunce ed atti di indagine relativi a crimini di guerra risalenti al periodo 1943 - 1945; a seguito di tale rinvenimento l'allora Procuratore Militare presso la Corte di Appello, cons. Scandurra, d'intesa con il Procuratore Militare presso la Corte di Cassazione, cons. Maggiore, aveva incaricato il sostituto anziano Nicolosi - cui era stato affiancato il sostituto presso la S.C. Bonagura - di esaminare i predetti fascicoli al fine di accertare se le notizie di reato eventualmente in essi contenute fossero già state trasmesse alle competenti A.G. ovvero se avessero già trovato una loro definizione giudiziaria. Il gruppo di lavoro formato dai due magistrati, coadiuvati dal funzionario di Cancelleria Conte, aveva svolto la sua attività da giugno 1994 al maggio 1995, trasmettendo molti di detti fascicoli alle Procure Militari territorialmente competenti, mentre per altri era stato adottato un "provvedimento" di non luogo a provvedere, sulla considerazione che tali fascicoli - segnatamente 202 - risultavano già trasmessi alle competenti Autorità Giudiziarie militari subito dopo la fine del conflitto mondiale: gli ultimi 71 fascicoli erano risultati composti dalla sola copertina e da un

provvedimento di "archiviazione provvisoria" risalente all'anno 1960 ed in relazione a questi nessun provvedimento era stato concretamente adottato. La procedura sopra descritta aveva destato perplessità nei componenti della Commissione Parlamentare istituita con L. L. 15 maggio 2003 n. 107, incaricata di indagare sulle cause dell'occultamento dei fascicoli in questione: detta Commissione, all'esito degli accertamenti disposti e delle audizioni svolte, aveva deliberato la trasmissione di copia dei fascicoli alla A.G. ordinario

Tanto premesso, rileva il Giudice come la richiesta di archiviazione - come si è già anticipato - debba trovare accoglimento: va subito chiarito come l'oggetto del presente procedimento debba essere individuato nelle condotte poste in essere dai soggetti indagati dopo il ritrovamento del materiale documentale in questione, risultando i reati eventualmente ravvisabili nelle condotte precedenti attinenti i predetti fascicoli - l'occultamento degli stessi e l'adozione di provvedimenti provvisori di archiviazione - certamente estinti per prescrizione; tali condotte consistono nella adozione di provvedimenti di "non luogo a provvedere" relativamente ai fascicoli che non si è inteso trasmettere alla Autorità Giudiziarie competenti, vuoi perché già trasmessi subito dopo la fine del conflitto (n. 202 fascicoli), vuoi perché costituiti dalla sola copertina e dal già citato provvedimento di archiviazione provvisoria risalente agli anni '60 (n. 71 fascicoli) e nello svolgimento di attività di indagine latu sensu intesa al fine di ricostruire le vicende e gli esiti processuali delle denunce rinvenute. Vale subito la pena di chiarire come

relativamente a tale ultima condotta non passa ravvisarsi l'ipotizzato reato di usurpazione di pubbliche funzioni: tenuto conto del fatto che i fascicoli in questione erano stati rinvenuti in locali di pertinenza della Procura Militare presso la Corte di Appello, ritiene il Giudice che il dott. Scandurra - ovvero uno dei suoi sostituti all'uopo delegato - avesse pieno titolo per accertare il contenuto dei fascicoli rinvenuti, l'eventuale già avvenuta trasmissione ad altro Ufficio, nonché l'esito delle relative vicende processuali; e se è vero - come osservato dal PM - che all'Ufficio all'epoca diretto dal dott. Scandurra ed ancor più all'Ufficio dallo stesso successivamente ricoperto (Procura Militare presso la Corte di Cassazione) non competono poteri di indagine, è altresì vero che né il dott. Scandurra né gli altri soggetti indagati hanno nel caso di specie svolto o disposto "indagini" se non relativamente all'iter processuale avuto da una determinata notizia di reato. D'altra parte, appare evidente e logicamente condivisibile l'esigenza di non duplicare presso gli Uffici di destinazione fascicoli per fatti risalenti agli anni '40 laddove le relative notizie di reato risultassero già trasmesse all'A.G. competente al termine del conflitto.

Analogha conclusione deve essere raggiunta a proposito dell'ipotizzato reato di cui all'art. 323 cp relativamente alla decisione di non trasmettere i fascicoli rinvenuti

per così dire "vuoti", reato del quale non appaiono ravvisabili gli elementi costitutivi, sia sotto il profilo del vantaggio e/o del danno, sia sotto il profilo del dolo richiesto, che deve investire anche l'elemento patrimoniale (cfr. tenore letterale della norma indicata e segnatamente l'espressione "intenzionalmente": nessun elemento è stato posto a sostegno di una simile ipotesi con conseguente non configurabilità del reato in esame.

Alla luce di tali considerazioni - in accoglimento della richiesta del PM - il presente procedimento deve essere archiviato con conseguente restituzione degli atti al PM in sede.

P.Q.M.

Visto l'art. 409 cpp,
dispone l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al PM.
Roma 23.6.05

Aggiungere altro sarebbe, oltre che superfluo, forse anche inopportuno sul piano dei rapporti istituzionali, atteso che l'accertamento è stato oggetto di una pronuncia giurisdizionale⁶⁶, rispetto alla quale la Commissione non ritiene comunque di discostarsi, neanche per quanto riguarda l'indagine storico- giudiziaria avviata dal dott. Giuseppe Scandurra per ricostruire l'iter processuale e gli esiti dei fascicoli trasmessi nel 1946.

Anche tale indagine, infatti, è stata valutata dall'A.G.O. e giudicata priva di rilevanza penale, anche perché per ben tre volte il dott. Scandurra, Procuratore generale (prima della Corte d'Appello e poi della Cassazione), aveva informato il Consiglio della magistratura militare dell'espletamento e degli esiti della ricerca.

E rispetto alle valutazioni del Giudice ordinario non si è discostato neppure il Consiglio della magistratura militare.

Nella richiesta di archiviazione del 10 maggio 2005 della Procura della Repubblica di Roma, si legge infatti:

“ Né, ovviamente, è questa AG, che tra l'altro non ne ha la disponibilità in originale (avendone solo le copie trasmesse dall'anzidetta Commissione parlamentare), a dover disporre direttamente dei “fascicoli” di che trattasi. Rispetto a tali fascicoli, nella loro attuale composizione (anche laddove questi siano composti dalle sole copertine), compete alla Autorità che ne ha la fisica (e, conseguentemente, anche giuridica) disponibilità di esitarli, nel caso inviandoli alla AG naturalmente competente a provvedere, per materia e territorio (ogni ulteriore ritardo potendo trovare sanzione in sede disciplinare laddove non giustificato da legittime esigenze processuali –di cui è francamente difficile apprezzare la sussistenza- ovvero da riscontrabili, ma pur sempre temporanee, difficoltà amministrative, connesse alla materiale trasmissione dei fascicoli de quibus⁶⁷.

E il Consiglio della Magistratura Militare, con deliberazione n. 1316 adottata dal plenum in data 26 luglio 2005 ha osservato (f. 7) che *“la valutazione di tutto ciò che attiene alla delicata materia dei crimini di guerra subisce il forte condizionamento delle pesanti omissioni registratesi nel passato e rende oltremodo opportuno, anche alla luce delle insinuazioni maturate nel corso di anni più recenti – in verità ingenerose nei confronti di tanti sforzi compiuti dalla magistratura militare a far data dalla scoperta del noto archivio dei crimini di guerra- che venga evitata ogni iniziativa che si ponga in oggettivo contrasto con la unanimemente condivisa esigenza di trasmettere alle competenti autorità giudiziarie ogni atto ed elemento astrattamente suscettibile di valutazione ed impiego processuale”*.

L'organo di autogoverno della magistratura militare, ravvisando comunque la necessità di esperire *“ogni utile tentativo per ricostruire le circostanze di tempo e di luogo in cui sono accaduti i fatti indicati nel frontespizio delle 69 copertine” (altri 2 risultavano già trasmessi)*

⁶⁶ Trattandosi di un organismo con finalità politiche e non giudiziarie, la Commissione d'inchiesta parlamentare, pur avendo gli stessi poteri e limitazioni dell'Autorità giudiziaria, è sprovvista del potere di “giudicare” e di “sanzionare”, caratteristici dell'Autorità giudiziaria.

La Commissione parlamentare d'inchiesta, anche per le finalità che persegue, non può mai essere considerata un organo giurisdizionale, ma è, e rimane, un **organo politico**; se è vero, infatti, che le sono attribuiti poteri giudiziari, è altrettanto vero che tale attribuzione è finalizzata al perseguimento di obiettivi politici e non anche all'accertamento di responsabilità penali, civili o amministrative: in una parola, cioè, non si può e non si deve confondere la funzione (politica) dagli strumenti (giudiziari) necessari ad espletarla.

⁶⁷ Documento citato, ff. 4 e 5.

, ha quindi deciso di trasmettere alle Procure territorialmente competenti gli originali dei "69 fascicoletti" (previa acquisizione di copia conforme), unitamente a copia di tutti gli atti ricevuti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.

Oltre a tali fascicoli – contenenti soltanto, giova ribadirlo il provvedimento di archiviazione provvisoria del gennaio 1960 – il CMM ha dunque trasmesso alle competenti Procure militari anche gli atti acquisiti a seguito degli accertamenti richiesti all'Ufficio Operazioni del Comando Generale dei Carabinieri in data 16 marzo 2005⁶⁸.

E' necessario, infine, tener conto che il Primo Presidente della Corte di Cassazione, dott. Nicola Marvulli, nel corso dell'audizione dell'11 ottobre 2005, dopo aver espresso forti perplessità sull'attività svolta sia al momento del rinvenimento dei fascicoli, allorché non venne redatto un verbale dal quale risultasse il contenuto dei fascicoli, sia nella fase di trasmissione degli atti rinvenuti (che avrebbero dovuto comunque essere interamente trasmessi alle autorità competenti), ha ripercorso tutte le fasi dell'articolata indagine conoscitiva condotta dall'organo di autogoverno da lui presieduto dall'agosto 2001.

Il Primo Presidente dott. Marvulli, dopo aver stigmatizzato il comportamento all'epoca tenuto da alcuni magistrati militari, ha voluto precisare che il CMM ha doverosamente trasmesso gli originali degli atti, di cui aveva la disponibilità, all'unica Autorità competente ad adottare quei provvedimenti giurisdizionali che certamente non rientrano nelle attribuzioni dell'organo di autogoverno della Magistratura militare.

Tornando, a questo punto, alla "Commissione composta dai dottori Alfio Massimo Nicolosi, Sostituto Procuratore generale militare anziano presso la Corte militare di appello, Vindicio Bonagura, Sostituto Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, Francesco Conte, Direttore di cancelleria..."⁶⁹, occorre rilevare che i lavori iniziarono il 7 novembre 1994 (a fronte del rinvenimento del 23 giugno) e si conclusero il 26 maggio 1995.

Così vengono descritte, nel citato verbale, le operazioni :

"Numerosissimi fascicoli (la gran parte dei quali, però, a carico di ignoti) contenevano denunce per crimini di guerra anche di rilevante gravità. Detti fascicoli sono stati trasmessi alle Procure militari competenti in ragione del "locus commissi delicti". I fascicoli, in base a tale criterio, sono stati trasmessi a tutte le Procure militari (il maggior numero di essi concerneva le Procure militari di Padova, Torino, La Spezia e Roma) eccetto quella di

⁶⁸ Sono stati anche trasmessi dieci fascicoli dei 202 già trasmessi nel 1946 : si tratta cioè di quelli per i quali erano stati acquisiti elementi nel corso dell'indagine storico giudiziaria avviata dal dott. Scandurra e per i quali il CMM ha ritenuto che dovessero "avere lo stesso destino dei 54 fascicoli inviati nell'estate del 2002 ad alcuni organi giudiziari di primo grado". Per un quadro completo degli esiti di tale ricerca, cfr. nota 2 foglio 7 deliberazione 1316 del 26 luglio 2005, in documento Commissione, foglio 8.

⁶⁹ Così come testualmente riportato nell'intestazione del verbale conclusivo del 3° maggio 1995 : il dato testuale pone fine alle discussioni circa la definizione di commissione o di "gruppo di lavoro".

Cagliari(per ciò che riguarda la Sardegna non sono state rinvenute denunce per crimini di guerra).”

Nello stesso verbale veniva poi dato atto del rinvenimento di fascicoli già definiti , precisando che quelli relativi all'AGO vennero inviati all'Archivio storico⁷⁰ , mentre gli altri (i 20 fascicoli) definiti dall'AGM “sono stati trasmessi ai Tribunali militari che avevano emesso le sentenze”.

Tale precisazione, contenuta nel verbale del 26 maggio 1995, già di per sé sola, confuta presunte volontà occultatrici da taluno ipotizzate nella vicenda dei 202 fascicoli : certo è, però, che anziché limitarsi a trasmettere le (20) copie dei fascicoli all'AGM, se fossero state trasmesse anche quelle (202) all'AGO , si sarebbero comunque evitati equivoci.

E' comunque chiaro che un comportamento più lineare ed omogeneo, vale a dire la trasmissione – sia pure per unione agli atti – di tutti i fascicoli rinvenuti, sarebbe stato ineccepibile e non avrebbe ingenerato fondate perplessità, finendo per occupare una parte non trascurabile dei lavori della Commissione parlamentare⁷¹.

Le operazioni di trasmissione dei fascicoli alle Procure militari competenti in ragione del “locus commissi delicti” sono poi proseguite fino al mese di settembre 1996, come risulta dalla trasmissione dei fascicoli alla Procura militare di Napoli.

Passando ora ad esaminare gli atti inviati, occorre precisare che in gran parte sono stati trasmessi fascicoli processuali, debitamente iscritti e numerati secondo l'ordine riportato nel Ruolo generale, ma risultano trasmessi anche diversi “carteggi vari”, da intendere come elenchi e stralci di riepiloghi di notizie di reato, talvolta corredati da verbali di dichiarazioni rese all'epoca da persone a conoscenza dei fatti.

Attraverso l'esame sia degli atti trasmessi all'epoca sia di quelli restituiti dalle singole Procure militari, i fascicoli trasmessi sono risultati pari a 673 (tutti iscritti nel Ruolo generale), ai quali devono aggiungersi i carteggi vari, pari a 34 (stando al numero di carteggi inviati dopo il 1994 alle Procure militari) ed invece pari a 98 ove si conteggino i carteggi vari restituiti alla Commissione dalle singole Procure militari.

Il contenuto dei singoli fascicoli iscritti nel Registro generale viene indicato nel prospetto analitico allegato alla presente relazione, anche se in questa sede può già rilevarsi che una gran parte risulta essere contro soggetti ignoti, altri già inviati (come i 24 trasmessi in Germania nel 1966), altri sono relativi a reati minori ed altri ancora riguardano fatti straordinariamente gravi come il fascicolo sulla strage di Sant'Anna di Stazzema.


I fascicoli rinvenuti nel 1994 presentano, dunque, un contenuto estremamente eterogeneo, assolutamente non collegabili da un unico filo conduttore, ove si consideri, per esempio, che accanto al fascicolo sulla strage di Sant'Anna di Stazzema figura il fascicolo n. 1126 del Registro generale, relativo a fatti di estorsione risalenti al lontano 1922.

⁷⁰ Il riferimento è ai 202 fascicoli e al provvedimento di “non luogo a provvedere”.

⁷¹ E' sufficiente consultare i verbali delle audizioni fino a tutto il 2004 per rendersi pienamente conto di quante energie siano state dedicate ad una tematica che un diverso comportamento tenuto all'epoca avrebbe consentito di risparmiare.

ALLEGATO 2

INTEGRAZIONI ALLA RELAZIONE DELL'ONOREVOLE CARLI
DEL 24 GENNAIO 2006



34 - Raccomandazioni al Parlamento

Il mandato assegnato alla Commissione, quale risulta dalla legge istitutiva, era di effettuare una approfondita indagine sulle cause dell'occultamento dei fascicoli rinvenuti nel 1994 presso la sede della Procura generale militare a Palazzo Cesi a Roma.

I paragrafi precedenti della Relazione conclusiva rispondono compiutamente al compito ricevuto dal Parlamento.

Durante i lavori della Commissione sono emerse alcune problematiche, strettamente attinenti al suo mandato, in relazione alle quali si ritiene di indirizzare raccomandazioni e proposte al Parlamento. Le raccomandazioni e le proposte della Commissione parlamentare d'inchiesta si riferiscono ai seguenti temi: 1) la piena ed effettiva pubblicità di tutti i documenti relativi a crimini nazifascisti custoditi o comunque detenuti presso qualsiasi amministrazione pubblica; 2) l'istituzione di una Fondazione per la memoria dei crimini nazifascisti; 3) la revisione dell'ordinamento giudiziario militare.

La Commissione parlamentare d'inchiesta ritiene che la giustizia dovuta alle vittime civili e non degli eccidi nazifascisti, alle loro famiglie e alla storia del nostro Paese, a più di sessanta anni dagli eventi i quali hanno causato un numero tuttora imprecisato di caduti valutato intorno alle 15.000 persone, non possa essere affidata esclusivamente all'esito dei processi giudiziari che possono ancora essere istruiti.

Visto il lungo tempo ormai trascorso, la possibilità di rendere giustizia è ora principalmente legata al completo accertamento della verità sui fatti e sulle vicende successive relative all'occultamento dei fascicoli.

La giustizia che per tanto tempo è stata negata richiede che la Repubblica compia atti di grande rilevanza anche simbolica, i quali servano a restituire dignità a questa pagina dolorosa della nostra storia nazionale.

- 1) Per dare piena ed effettiva pubblicità a tutti i documenti relativi a crimini nazifascisti custoditi o comunque detenuti presso qualsiasi amministrazione pubblica del nostro Paese, è necessario assumere iniziative come è accaduto in altri Paesi in cui si è provveduto da tempo a rendere accessibile e consultabile da parte di ogni cittadino la documentazione relativa a questo periodo storico.

La Commissione, durante il suo lavoro istruttorio, ha incontrato notevoli difficoltà nella richiesta di presa visione e copia degli incartamenti detenuti presso le amministrazioni centrali dello Stato.

In base alla normativa attuale, ad esempio, il Ministero della difesa e il Ministero degli affari esteri sono esclusi dall'obbligo di versamento della propria documentazione presso l'Archivio Centrale dello Stato.

Poiché nelle amministrazioni suddette gli incartamenti non risultano declassificati, inventariati e aperti alla consultazione, è stato impossibile per i consulenti della Commissione prendere visione direttamente della documentazione. Ciò è valso anche per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per i servizi di sicurezza militare.

Gli Stati Uniti, ad esempio, hanno provveduto con il *Nazi War Crime Disclosure Act* del 1998 ad aprire i loro archivi su tutta questa materia.

Per procedere nello stesso modo anche in Italia è necessario un provvedimento legislativo il quale stabilisca che la Repubblica intende assicurare la tutela e l'accesso agli atti, ai documenti e alle testimonianze storiche relative ai crimini nazifascisti.

A questo fine è necessario istituire una Commissione tecnica speciale, formata da rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate e da tecnici della materia, che abbia il compito di individuare entro due anni dalla sua costituzione tutti i documenti relativi a crimini nazifascisti provvedendo, anche in deroga alle vigenti disposizioni sul carattere

riservato dei documenti, a disporre il versamento della documentazione presso l'Archivio Centrale dello Stato, gli Archivi di Stato e le loro sezioni;

- 2) Per conservare la memoria delle stragi si ritiene utile istituire una *Fondazione per la memoria dei crimini nazifascisti* che abbia il compito non solo di raccogliere e salvaguardare le documentazioni storiche ma anche di promuovere studi, ricerche e ogni altra iniziativa considerata utile allo scopo.

La Fondazione può esser posta sotto l'Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, essere soggetta alla vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e trovare collocazione presso un luogo altamente simbolico dell'unità e della coscienza nazionale del Paese come l'Altare della Patria a Roma.

La legge istitutiva deve stabilire che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto dai rappresentanti delle amministrazioni dello Stato interessate, delle Regioni e degli enti locali, e delle associazioni ed istituti storici che ne hanno titolo.

Tra i compiti della Fondazione vi devono essere: l'acquisizione in copia di tutta la documentazione relativa ai crimini nazifascisti, compresa quella agli atti della Commissione parlamentare d'inchiesta e quella che sarà versata su indicazione della Commissione tecnica speciale di cui al precedente punto 1); l'effettuazione di ricerche sulle vicende relative ai crimini nazifascisti e all'occultamento dei relativi fascicoli; la raccolta di testimonianze e documenti utili a ricostruire la verità sui fatti; la realizzazione di un'anagrafe delle vittime e un Atlante delle stragi nazifasciste; la promozione di ogni altra iniziativa utile alla conservazione e alla diffusione della memoria dei crimini nazifascisti, mettendo in rete tutte le realtà che già oggi operano per detti scopi;

- 3) La Commissione considera inoltre necessario proporre una *revisione dell'ordinamento giudiziario militare*, in linea con la più moderna evoluzione della legislazione in ambito europeo e che corrisponde ad una riflessione avviata nel nostro Paese ormai dall'inizio degli anni '90, prima ancora della scoperta dei fascicoli a Palazzo Cesi.

Tra i grandi Paesi europei, solo in Gran Bretagna, Spagna e Italia la giurisdizione militare è esercitata da tribunali autonomi. La Germania e l'Austria, dopo il secondo conflitto mondiale, hanno disposto con norma costituzionale il divieto di costituire la magistratura militare. La Francia, con la legge 99-929 del 10 novembre 1999, ha soppresso i tribunali militari in tempo di pace e il pubblico ministero militare. La stessa cosa era avvenuta in Olanda e Portogallo.

Per quanto riguarda il nostro Paese, per lungo tempo l'ordinamento della magistratura militare è derivato dal Regio Decreto 9 settembre 1941 n. 1022 il quale l'aveva posta in diretta dipendenza dal Ministero della Difesa. Solo con la legge 7 maggio 1981 n. 180, peraltro approvata per evitare lo svolgimento del referendum popolare già ammesso dalla Corte Costituzionale l'11 febbraio di quell'anno, e con la successiva legge 30 dicembre 1988 n. 561 si è provveduto ad istituire un ordinamento autonomo della magistratura militare che continua però ad essere sottoposta al potere disciplinare del Ministero della Difesa.

Da tempo anche in Italia si discute dell'opportunità di abbandonare la separazione tra magistratura ordinaria e quella militare. Nel 1992 il Ministro della Difesa istituì una Commissione di studio per la stesura di uno schema di disegno di legge per la legislazione militare di pace che si pronunciò in tal senso con il parere favorevole del Consiglio della Magistratura Militare e dell'Associazione nazionale dei magistrati militari. Le stesse vicende della legislatura che si sta concludendo che ha visto fallito il tentativo di modifica dei codici militari e dell'ordinamento giudiziario militare in senso opposto a quello qui sostenuto consigliano di intraprendere di nuovo quella strada.

Il mantenimento di una struttura giudiziaria militare separata non si giustifica più anche per il forte calo dei soggetti destinatari dei precetti penali militari, dovuto alla cessazione della leva militare obbligatoria e alla smilitarizzazione dei corpi di pubblica sicurezza, delle guardie forestali e della polizia penitenziaria. La Commissione parlamentare d'inchiesta, nel corso dei suoi lavori, ha constatato che anche dopo i cambiamenti intervenuti con le leggi del 1981 e del 1988, e ancora successivamente al ritrovamento dei fascicoli nel 1994, si sono registrati comportamenti anomali ai vertici della magistratura militare causati dall'eccesso di autoreferenzialità e dalla sua strutturale inadeguatezza.

Per i fini sopra esposti è necessario che la legge provveda a: sopprimere il ruolo dei magistrati militari e prevedere il loro transito nel ruolo dei magistrati ordinari garantendo l'esercizio di funzioni corrispondenti a quelle precedentemente esercitate; istituire presso i Tribunali aventi sede nei capoluoghi dei distretti di Corte d'Appello sezioni specializzate per la cognizione dei reati militari, ad eccezione di quelli compiuti da militari italiani imputati di reati militari compiuti all'estero; disporre, in ragione delle esigenze di celerità del procedimento penale militare, che il presidente del Tribunale provveda con ordine di precedenza nelle determinazioni tabellari e con l'obbligo di provvedere alla notificazione degli atti solo tramite polizia giudiziaria; devolva la funzione di polizia giudiziaria in via esclusiva all'Arma dei carabinieri e alla Guardia di Finanza.



Chiedo che alla p. 107 della mia relazione, a conclusione del § 6, dopo la nota 105, venga inserito il seguente testo:

“Si trattava di indagini su stragi gravissime (quella di Sant’Anna è la seconda per numero di vittime dopo Marzabotto) sulle quali, se le indagini fossero state svolte quando i fascicoli furono trasmessi, cioè alla fine del 1946, **quando cioè** era ormai stato appurato che l’Italia poteva portare avanti i processi per crimini di guerra, tant’è che all’inizio del 1947 ci si preparava a celebrare il primo, **quando cioè** era decaduto il trattato di estradizione con la Germania del 1942, **quando cioè** era ancora in piedi il War crimes group-North West Europe, al quale rivolgersi per la ricerca di presunti criminali che fossero ancora prigionieri di guerra, **quando cioè** ancora non era stato fissato il termine, poi definito al 31 ottobre 1947, per la richiesta di prigionieri di guerra tedeschi detenuti nelle zone di occupazione britannica e statunitense, i processi avrebbero potuto essere celebrati. Niente di tutto questo venne fatto. E ciò dimostra che la decisione di non celebrare quei processi fu precoce: sintetizzando al massimo, le acquisizioni documentarie ci permettono di affermare, senza alcun dubbio, che fino alla fine del 1946 l’accentramento dei fascicoli e delle notizie di reato presso la Procura generale militare, decisa nella nota riunione interministeriale del 20 agosto 1945, era funzionale alla trasmissione delle richieste italiana alla WCC delle Nazioni Unite, tramite il Ministero degli Affari esteri. E’ inoltre evidente che l’accentramento *non escludeva, ma anzi prevedeva esplicitamente la trasmissione dei fascicoli ai tribunali militari competenti per territorio*, di modo che, quando si fosse chiarita la posizione dell’Italia e le fosse stata restituita la piena potestà giudiziaria sui crimini di guerra commessi sul suo territorio, fossero già state compiute le necessarie istruttorie per la celebrazione dei processi.

Alla metà del 1946 si definì la linea alleata che permetteva all’Italia l’istruzione dei processi per gli ufficiali di grado inferiore a quello di generale, alla fine del 1946, come abbiamo visto, le autorità statunitensi trasmisero i fascicoli di indagine su importanti stragi all’Italia, all’inizio del 1947 ci si preparava a celebrare i primi processi: ma la prevista trasmissione di tutto il materiale alle procure militari competenti non avvenne, ed il numero dei processi fu minimo. La tesi della relazione è che fino a tutto il 1948 influì su di questo la necessità prioritaria di difendere i presunti criminali di guerra italiani richiesti da altri stati: e quindi, per la parte relativa al periodo dalla metà 1946, quando fu chiaro che l’Italia avrebbe potuto processare autonomamente gli ufficiali di grado inferiore a generale, al maggio 1947, quella decisione è responsabilità dei governi dell’epoca, che condivisero la difesa ad oltranza dei presunti criminali italiani, e sacrificarono sull’altare dell’onore dell’esercito italiano la punizione dei gravi crimini commessi dai nazifascisti in Italia.

Come illustrato ins seguito, con la fine del 1948 il tema dei presunti criminali italiani perde di rilievo, e assume un ruolo di primo piano la necessità di non mettere in imbarazzo la Repubblica Federale tedesca, tassello essenziale del blocco occidentale. Con la fine degli anni quaranta e l'inizio degli anni cinquanta, così, anche per l'Italia la stagione dei processi per crimini di guerra poteva dirsi conclusa, e l'archivio costituito presso la Procura generale militare aveva ormai perso quella funzione di coordinamento e promozione delle indagini che aveva avuto dal momento della sua costituzione fino a quando, fra 1947 e 1948, agli italiani era stata data piena autonomia per le indagini ed i processi contro presunti criminali di guerra tedeschi.”

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. De...', is located below the text. The signature is written in a cursive style with a long, sweeping tail.

ALLEGATO 3

TESTO DELLA RELAZIONE CONCLUSIVA

DOCUMENTO FINALE

Capitolo 1 - Premessa

- 1.1 La legge istitutiva - finalità e composizione della Commissione - pag. 3
- 1.2 Le attività di indagine (missioni e audizioni) e l'archivio della Commissione - pag. 4
- 1.3 Cenni sulle indagini precedentemente svolte (CMM 1999 - Commissione Giustizia della Camera dei deputati della XIII Legislatura 2001 - CMM 2005) e sui risultati conseguiti - pag. 37
- 1.4 Il metodo utilizzato e l'istruttoria espletata - pag. 40
- 1.5 Le Vittime e il valore della Memoria - pag. 42

Capitolo 2 - L'individuazione dei momenti rilevanti

- 2.1 La situazione italiana nel periodo post-bellico - pag. 44
- 2.2 Genesi dell'archivio - pag. 49
- 2.3 Il ruolo degli alleati - pag. 61
- 2.4 La fase iniziale nella gestione dei fascicoli (le trasmissioni di Borsari nel 1946 all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e all'Autorità Giudiziaria Militare) - pag. 65
- 2.5 Le indagini disposte fino al 1949 - pag. 72
- 2.6 Verso la conclusione della collaborazione alleata - pag. 86
- 2.7 La ricostituzione politica della Germania e le problematiche sull'estradizione - pag. 91
- 2.8 L'amnistia Togliatti del 22 giugno 1946 - pag. 93
- 2.9 Trattato di Pace, 1947 - pag. 99
- 2.10 Il carteggio Martino-Taviani dell'ottobre 1956 - pag. 107

Capitolo 3 - La seconda fase nella gestione dei fascicoli

- 3.1 I fascicoli pendenti all'inizio del 1960 - pag. 113
- 3.2 Il provvedimento di archiviazione provvisoria del 14 gennaio 1960 - pag. 119

- 3.3 La questione della prescrizione in Germania, 1965 - pag. 124

Capitolo 4 - La terza fase nella gestione dei fascicoli

- 4.1 Trasmissione dei fascicoli contro ignoti nel 1965 - pag. 138
- 4.2 La riforma ordinamentale del 1981. L'entrata in vigore: effetti e valutazioni - pag. 146
- 4.3 La soppressione del Tribunale Supremo Militare e il passaggio delle attribuzioni alla Cassazione e l'istituzione della Corte Militare d'Appello: gli effetti sulla titolarità dell'archivio - pag. 150

Capitolo 5 - Il rinvenimento dell'archivio

- 5.1. Le modalità e la titolarità dei locali - pag. 153
- 5.2. Le omissioni e i ritardi - pag. 171
- 5.3. Il contenuto dei fascicoli - pag. 178
- 5.4. I lavori della Commissione mista - pag. 287
- 5.5. Esiti giudiziari dei fascicoli - pag. 317
- 5.6. Considerazioni conclusive - pag. 330
- 5.7. Proposte - pag. 336

Capitolo 1 - Premessa

1.1. La legge istitutiva. L'art.1, commi 1 e 2 e la delimitazione dell'oggetto dell'inchiesta

Il Parlamento, recependo l'auspicio formulato dalla Commissione Giustizia della Camera¹ nel documento conclusivo del 6 marzo 2001, con la legge 15 maggio 2003 n. 107 ha istituito la Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti².

Nel 1994, infatti, a Palazzo Cesi - sede della Procura generale militare - era stato rinvenuto un certo numero di fascicoli - indicato in 695³ - contenenti denunce di crimini nazifascisti commessi nella seconda guerra mondiale (*rectius*, nell'immediato dopoguerra).

Il legislatore, quindi, ravvisando la necessità di approfondimenti ulteriori rispetto a quelli già effettuati (e sui quali ci si soffermerà a breve), con la legge n. 107 del 2003 ha affidato alla Commissione il compito di accertare: "*le cause delle archiviazioni provvisorie [...], il contenuto dei fascicoli e le ragioni per cui essi sono stati ritrovati a Palazzo Cesi*" (lett. a, comma 2, art. 1); "*le cause che avrebbero portato all'occultamento dei fascicoli e le eventuali responsabilità*" (lett. b); "*le cause della eventuale mancata identificazione o del mancato perseguimento dei responsabili di atti e di comportamenti contrari al diritto nazionale e internazionale*" (lett. c).

L'art. 1 della legge istitutiva, dunque, delinea e circoscrive l'ambito dell'inchiesta parlamentare, consistente, in altri termini, nell'accertare chi e perché *avrebbe* occultato i fascicoli ritrovati a Palazzo Cesi, anche attraverso le archiviazioni provvisorie rinvenute

¹ Della XIII legislatura.

² La Commissione è composta da 15 senatori e da 15 deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo che siano rappresentati tutti i gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione della loro consistenza numerica.

³ Si vedrà nel prosieguo che il numero complessivo risulta diverso.

al loro interno e nel verificare cosa contenessero i fascicoli e, in particolare, se il loro contenuto era tale da consentire il perseguimento dei responsabili dei crimini di guerra.

La Commissione di inchiesta, così come previsto dall'art. 82 della Costituzione della Repubblica Italiana, ha proceduto alle indagini ed agli esami con i medesimi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La sua attività è inoltre stata regolamentata dalla legge istitutiva *ut supra* e da un suo regolamento interno.

L'attività istruttoria compiuta dalla Commissione è stata sostanzialmente e prevalentemente costituita dallo svolgimento delle audizioni di soggetti direttamente ed indirettamente coinvolti nella vicenda, nonché dall'acquisizione di documentazione presso vari enti ed organismi, sia in Italia che all'estero.

Si è reso poi necessario compiere un accesso diretto ai locali di Palazzo Cesi, sede degli organismi di vertice della magistratura militare e luogo di rinvenimento dei fascicoli, al fine di verificare *de visu* l'esatta dislocazione dell'archivio all'interno del Palazzo, ma di questo si dirà più avanti e più compiutamente nel paragrafo 5.1.

1.2 Le attività di indagine (missioni e audizioni) e l'archivio della Commissione

Nel corso della sua attività la Commissione ha inoltre ritenuto di dover svolgere alcune missioni all'estero in quei paesi dove – verosimilmente – si sarebbe potuto e/o dovuto trovare materiale e corrispondenza relativa all'oggetto dell'indagine.

L'acquisizione del carteggio presso enti archivistici stranieri è stata effettuata nel corso delle missioni svolte dalla Commissione in Germania, a Berlino, Coblenza e Ludwigsburg (18-22 luglio 2004), negli Stati Uniti, a Washington e New York (5-16 luglio 2005 e 11-23 settembre 2005) e in Gran Bretagna, a Londra (26 settembre-1 ottobre 2005).

Missione in Germania

La missione in Germania, pur all'interno dei limiti oggettivi relativi ad un lavoro concentrato in quattro giorni e distribuito nella consultazione di tre archivi (rispettivamente a Berlino, Coblenza, Ludwigsburg) ha consentito l'acquisizione di alcuni documenti relativi ai crimini di guerra.

In particolare, a Berlino è stato consultato l'archivio del Ministero degli affari esteri, con particolare riferimento ai fondi B1 (Gabinetto ministro) e B83 (Zentrale rechtsschutzstelle), in relazione alla punizione dei criminali di guerra, alla prescrizione dei crimini nazisti, ai contatti tra le autorità diplomatiche in materia di criminali di guerra.

A Koblenz (Coblenza) nei fondi B 141 (Bundesjustizministerium), B 305 (Zentrale rechtsschutzstelle), B 106 (Innenministerium), B 136 (Bundeskanzleramt), è stata rinvenuta documentazione dei ministeri federali e corrispondenza interministeriale tedesca (rinvenuta anche a Berlino) che presenta richiami, sia ad alcuni crimini e criminali di guerra, sia alle autorità italiane.

A Ludwigsburg fu istituita nel 1957 la "*Procura centrale delle amministrazioni federali di giustizia per le indagini preliminari sui crimini nazisti*", deputata a svolgere autonomamente indagini preliminari sui crimini nazisti, cioè aprire delle inchieste, identificare gli indiziati ed i testimoni, nonché individuare il loro luogo di residenza.

Sulla base di questi elementi veniva poi stabilita la procura (civile) territorialmente competente a proseguire l'attività giudiziaria sul fascicolo aperto.

A Ludwigsburg sono state rinvenute anche le carte relative ai fascicoli inviati dall'Italia nel 1965, tra cui i 20 (ventiquattro per l'esattezza) fascicoli mandati dalla Procura generale militare presso il Tribunale supremo militare⁴.

⁴ Si veda paragrafo 4.1.

Il materiale proveniente dall'Italia è stato arricchito attraverso le indagini svolte dalla suddetta Procura centrale, nonché dagli esiti poi trasmessi dalla Procura competente, cui la Procura centrale aveva mandato il fascicolo, che ha però portato in sostanza nella totalità dei casi a provvedimenti di archiviazione.

Missione in U.S.A.

Per quanto riguarda la prima missione compiuta dalla Commissione negli Stati Uniti d'America, si rileva che a Washington sono stati visitati gli archivi del Museo dell'Olocausto, i National Security Archives della George Washington University, e si è tenuto un incontro con l'Office of special investigation del Dipartimento di giustizia, che indaga sui criminali nazisti entrati surrettiziamente negli Stati Uniti⁵.

Inoltre la delegazione della Commissione parlamentare si è incontrata con i responsabili dei National Archives and Records Administration - N.A.R.A., sito a College Park (Maryland).

L'incontro, così come programmato, è avvenuto ai massimi livelli, alla presenza di una delegazione composta da responsabili amministrativi, archivisti e storici, di cui, nella fase preparatoria della missione, la Commissione si era assicurata la presenza, mediante contatti avvenuti direttamente e per via diplomatica.

Tra questi meritano di essere citati: L. Belardo, sovrintendente generale degli Archivi di Stato, J. Hastings, responsabile dell'accesso al programma, T. Nellinger, capo della ricerca degli archivi militari, D. Van Tassel, capo storico della ricerca, L. Taylor, direttore esecutivo, M. Russel e W. Cunliffe, archivisti, nonché N. Goda, R. Breiman, T. Naftali, M. Petersen, tutti storici.

Si è avuta così diretta conferma della centralità di questi archivi per le finalità della Commissione.

⁵Cfr. documenti in atti.

I fondi di interesse erano stati già in precedenza individuati dalla Commissione, attraverso un gruppo di lavoro appositamente incaricato, e comunicati all'Ambasciata italiana a Washington, per preparare le riunioni presso i suddetti archivi.

Gli incontri ai N.A.R.A., avvenuti nell'ambito di una giornata e mezzo, hanno consentito di acquisire ulteriori informazioni e di valutare meglio le necessità di indagini in quest'archivio, soprattutto sulla scorta di quanto emerso dalle relazioni degli archivisti e degli storici attivi nell'IWG, "*The nazi war crimes and Japanese imperial Government interagency working group*", creato l'11 gennaio 1999, per sovrintendere alle incombenze relative al "*Nazi war crimes disclosure act*", promulgato dal Presidente americano Bill Clinton l'8 ottobre 1998 e successivamente prorogato per ulteriori due anni dal Presidente Gorge W. Bush, con legge del 25 marzo 2005.

A seguito di detta analisi sono risultati centrali i seguenti RG (record groups):

59, Carte del Dipartimento di Stato, nelle quali si possono trovare riferimenti alle politiche internazionali relative al trattamento dei criminali di guerra;

153, 492 Office of the Judge Advocate General dell'esercito, con considerazioni di natura giuridico-politica sulla politica di punizione dei criminali di guerra;

226, Carte dell'Office of Strategic Services (OSS), in particolare la serie documenti scelti della CIA 1941-1947. Si tratta di carte che erano state escluse dal versamento ai N.A.R.A. e dalla declassificazione di documenti della CIA fatta nel 1994. Alcune di queste riguardano i crimini di guerra in Italia;

263, files della CIA. Si tratta di carte, organizzate sotto i nomi di circa 900 individui a soggetto, relative ai crimini di guerra, nonché alla ricerca ed utilizzazione nel dopoguerra da parte dei servizi segreti americani, della Repubblica Democratica Tedesca, della Repubblica Federale Tedesca di ex-nazisti, di soggetti controllati dai

servizi segreti americani per presunte simpatie neonaziste o comuniste;

331, carte del Quartier generale delle Forze alleate, con informazioni su crimini e criminali di guerra.

La Commissione ha acquisito repertori bibliografici, gli inventari degli RG 53, 153, 331, 492, indici su supporto elettronico di nominativi rilasciati dalla CIA (RG 263), documentazione dal RG 226 su appartenenti a servizi segreti e a polizia nazista e fascista, nonché tre fascicoli personali, relativi a J. V. Borghese, C. Haas e T. Saevecke, composti con materiali del RG 263, messi a disposizione, a titolo esemplificativo, dai responsabili dell'archivio, affinché la Commissione ne verificasse l'eventuale interesse per l'inchiesta.

La delegazione della Commissione si è quindi trasferita nella città di New York per consultare gli archivi dell'ONU (United Nations Archives), dove si trova la documentazione riguardante alla Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite (United Nations War Crimes Commission), con riferimento al periodo 1943-1949.

Va precisato che originariamente la conclusione della visita era stata preventivata per il 12 luglio 2005; tuttavia, a seguito di una prima disamina del materiale presente presso i suddetti archivi, si è appurato che ciò avrebbe verosimilmente consentito di visionare solo gli indici analitici, particolarmente corposi, giacché contenenti una dettagliata descrizione della documentazione, cosicché è stata decisa una proroga della permanenza *in loco* di parte della delegazione, al fine di visionare direttamente i fondi.

Vi è anche da specificare che la consultazione è stata resa più difficoltosa dal fatto che tutti i documenti sono microfilmati ed è possibile visionarli solo attraverso l'apposito lettore, mentre non sono disponibili gli originali cartacei.

La prima parte del lavoro ha quindi riguardato lo studio degli indici analitici ed ha consentito di estrapolare le voci relative ai fondi attinenti alle tematiche dell'indagine parlamentare, le quali sono state opportunamente fotocopiate ed acquisite dalla Commissione.

Quindi è stata visionata parte della documentazione, procedendo anche a fotocopiare quella ritenuta di interesse.

Per quanto riguarda la natura dei fondi consultati, si precisa quanto segue.

Una prima parte riguarda le minute dei cosiddetti "meetings" (REELS 33, 34, 36) della Commissione e dei Comitati costituiti all'interno della stessa, ovvero delle riunioni, nel corso delle quali sono state affrontate svariate problematiche relative all'attività di trattazione dei casi, di coordinamento delle indagini e di raccolta delle prove sui crimini di guerra.

Per quanto riguarda questa prima parte, sono state riprodotte le minute di parecchie riunioni afferenti a temi in cui direttamente o indirettamente era coinvolto il nostro paese, che, come noto, non era rappresentato in seno alla Commissione.

A titolo esemplificativo appare utile citare la complessa discussione afferente alla possibilità di sottoporre alla Commissione, i crimini di guerra commessi in danno di cittadini italiani, non potendo l'Italia essere paese latore delle denunce, in quanto risultante tra gli sconfitti del secondo conflitto mondiale; o ancora la definizione del concetto di crimine e criminale di guerra e contro l'umanità.

Inoltre, in allegato ai verbali delle minute dei "meetings" (anche se catalogati a parte) ci sono una serie di documenti (REELS 34, 35) di varia natura, sempre correlati alle argomentazioni affrontate nel corso delle riunioni, tra cui sono state riprodotte alcune missive trasmesse dai rappresentanti dei governi nazionali.

Di particolare interesse poi vi è la raccolta sinottica dei casi trasmessi alla Commissione dalle varie autorità nazionali, rappresentate in seno alla stessa.

Va sottolineato che non risultano casi trasmessi dallo Stato italiano, la cui trattazione era demandata verosimilmente alle autorità britanniche, atteso che l'Italia non faceva ancora parte (quale paese sconfitto) delle Nazioni Unite.

Sono state anche rinvenute delle pubblicazioni ufficiali relative ai crimini di guerra (REEL 38) sottoposti dai governi nazionali alla Commissione, con specifico riferimento ad Etiopia, Grecia e Jugoslavia, corredate di materiale fotografico di particolare significato ed interesse, sebbene da una prima lettura supportate da ben poche prove.

É stata inoltre rilevata la presenza di liste di criminali di guerra (REEL 39) che erano periodicamente redatte ed aggiornate e che, complessivamente, riguardano circa 37.000 nominativi, in relazione ai quali sono riportati i dati anagrafici, il ruolo ed il grado ricoperto, il paese denunciante, nonché gli estremi del fascicolo istruttorio di riferimento.

Si è poi registrata la presenza di circa 8.000 casi sottoposti ed eventualmente trattati dalla Commissione, i cui fascicoli processuali sono presenti nell'archivio.

Gli stessi sono catalogati secondo un duplice criterio: in relazione alla corte militare competente per la trattazione ed in relazione al paese denunciante ed al paese denunciato.

L'analisi dei fascicoli processuali di cui si è detto è stata possibile solo in minima parte.

La notevole mole della documentazione da consultare non ha consentito, tuttavia, di concludere il lavoro nel corso della prima missione, per cui si è reso necessario un ulteriore accesso da parte della Commissione presso i *National Archives and Records Administration (N.A.R.A.)* di Washington e presso gli *United Nations Archives* di New York.

Il lavoro da svolgere era già stato impostato in base agli esiti della prima missione.

Altri RGs sono stati individuati nel corso del lavoro di ricerca, con l'ausilio della dott.ssa Sym Smiley, che ha collaborato per la prima settimana di lavoro con i consulenti, e dei vari archivisti preposti a ciascun RG.

Sono stati quindi visionati i seguenti RGs:

59, Department of State, Decimal File, 1945-1949;
59, General Records of Department of State, 1943-1951, Decimal files;
65, FBI name files
84, Records of the Foreign Service Posts of the Department of State, Rome US Embassy, 1945-1964;
84, Records of the Foreign Service Posts of the Department of State, Rome US Embassy, Records of Clare Booth Luce, 1953-1956;
84, Records of the Foreign Service Posts of the Department of State, Political Advisor to Supreme Allied Commander Mediterranean. General Records, 1944-1947;
107, Secretary of war;
153, Judge Advocate General, Army, entry 145, War crimes branch;
165, War Department General and Special Staffs, 1943-1949;
226, OSS, Nazi war crimes reference collection;
263, carteggio CIA che lo stesso Ufficio ha versato dopo l'approvazione del Nazi War Crimes Disclosure Act.
In particolare è risultato che il carteggio predetto - rubricato ai N.A.R.A. di Washington con il n. 263 R.G. entry 7716 (NND 36822) - sia una raccolta varia, dei quali l'Ufficio CIA (per mezzo di più passaggi) è entrata in possesso.
Trattasi di elenco generico, e non di un elenco di agenti della CIA Per alcuni nominativi, infatti, si è notato che erano cittadini tedeschi (professori, medici ecc.) controllati dalla CIA per presunte simpatie comuniste o atteggiamenti di vicinanza al neonazismo. Alcuni di questi invece risulterebbero reclutati dalla forze di controspionaggio americane e sovietiche, per tutti Saevecke, o addirittura reclutati dal paese medio orientali, per tutti Rauff divenuto, probabilmente, qualcosa di più di un semplice consulente del Governo siriano.

Ovviamente, sono state fotocopiate esclusivamente le cartelle personali di quei tedeschi corrispondenti agli indici del registro generale ritrovato a Palazzo Cesi.

319, Army staff, G-2, CIC, IRR impersonal;

319, Army staff, Decimal file, 1948-1950;

319, Army staff, Plans and Operations Division, Decimal File Cross Reference Sheets, 1946-1950;

319, Army staff, Plans and Operations, Decimal File, 1946-1950;

319, Army staff, Acting Chief of Staff. (G-3) Operations. Decimal File, 1949-1950;

319, Army staff, INN 1939-70;

331, Allied Operational and Occupation HQ. Allied Control Commission Italy (ACC), Subject File, 1943-47;

492, Mediterranean Theatre of Operations, Special Staff. JAG. War Crimes Branch

549, HQ, US Army Europe. War Crimes Branch, War Crimes Case Files, Cases Tried 1945-48. ETO Index and classification.;

549, HQ, US Army Europe. War Crimes Branch, War Crimes Case Files, Cases not Tried 1944-48.

Un elenco completo della documentazione visionata è stato depositato presso l'archivio della Commissione.

Va sottolineato che i fondi visionati sono risultati frammentati, disorganici, senza inventari aggiornati, e la loro consultazione si è rivelata piuttosto macchinosa.

Essi inoltre, come era stato anticipato dall'incontro della delegazione della Commissione parlamentare con gli storici e gli archivisti statunitensi avuto nel corso della prima missione, non forniscono un quadro generale delle politiche statunitensi in merito al tema dei processi ai criminali di guerra, bensì una serie di singole informazioni, indubbiamente utili per i lavori della Commissione.

Per quanto riguarda l'Archivio dell'O.N.U. a New York, i fondi da consultare, anche in questo caso già individuati, afferivano ai casi di accusa (*charges*) istruiti dalla United Nations War Crimes Com-

mission, con particolare riferimento ai crimini attribuiti agli italiani e denunciati da altri paesi.

Era stata inoltre evidenziata l'opportunità di visionare, per quanto di interesse, i processi celebrati dalle corti militari, ed in particolare dalle British military courts e dalla U.S. military courts, competenti appunto per l'Italia.

Per quanto riguarda i cosiddetti *charges files*, va rilevato che trattasi appunto di casi formali sottoposti alla Commissione delle Nazioni Unite per i crimini di guerra, da cui risultano il numero di registrazione (*Serial Registration*), i numeri degli Uffici Nazionali (*National Office Numbers*), il nome degli accusati ed una sintetica descrizione dei fatti loro attribuiti, nonché delle date in cui gli stessi sarebbero stati commessi (*dates and names of accused*), mancando ai più qualsiasi riferimento alle prove d'accusa.

Sono stati visionati i seguenti REELS:

- n. 4 (Etiopia vs/Italia);
- n. 10 (Francia vs/Italia);
- n. 11 (Grecia vs/Italia);
- n. 19 (United Kingdom vs/Germania casi da 1 a 672);
- n. 22 (United Kingdom vs/Italia casi da 1 a 114);
- n. 23 (U.S.A. vs/Germans casi da 4 a 258);
- n. 23 (U.S.A. vs/Italia casi da 1 a 3);
- n. 25 (Yugoslavia vs/Italia);
- n. 35 1947-49 Law Reports of trials of war criminals;
- n. 39 Manual of Trial of war crimes and related case;
- n. 41 Trial of alleged german war criminal by British.

In relazione ai fondi succitati sono stati integralmente riprodotti i casi relativi alle denunce di Etiopia, Francia, Grecia e Jugoslavia contro l'Italia (REELS n. 4, 10, 11 e 25).

In relazione invece al REEL n. 22 (che in realtà conteneva denunce istruite contro militari tedeschi) sono stati individuati e riprodotti i

casi Tensfeld⁶ e Simon e sempre in relazione al REEL n. 23 i casi Roncaglia, Turchi e Licata.

È stato poi visionato il REEL n. 32 riguardante il Registro Generale dei Casi (*Register of Charges Files*), da cui risulta che furono istruiti 7887 casi, i quali vengono indicati col numero progressivo del Registro, l'indicazione dello Stato denunciante e dello Stato denunciato, il numero progressivo dell'accusa riferita all'Ufficio nazionale ed il nome degli accusati.

Per quanto riguarda i casi trattati dalle British Military Courts e dalle U.S. Military Courts, gli stessi sono rispettivamente contenuti nei REELS dal n. 51 al n. 57 e dal n. 64 al n. 112.

Dall'esame di alcuni di questi casi è stato rilevato che non risultano riportate tutte le prove assunte nel corso dei processi, ma spesso gli atti istruttori sono indicati in maniera riassuntiva.

A volte poi si trova unicamente uno specchietto in cui risultano indicati sinteticamente gli estremi del processo e l'esito dello stesso.

Inoltre si è potuto verificare che il numero con cui viene contraddistinto il caso non corrisponde al *National Office Number* riportato nel *Register of Charges* e ciò ha reso impossibile poter selezionare e visionare solo i casi che riguardavano il nostro Paese, mentre la notevole mole della documentazione non ne ha consentito l'analisi integrale, nei tempi preventivati per la missione.

Missione in Gran Bretagna

Infine la Commissione ha effettuato una missione a Londra, dove la delegazione si è incontrata con i responsabili dei *National Archives*, a Kew, Richmond.

È stata inoltre effettuata una visita all'*Imperial War Museum* di Londra, nel corso della quale l'archivista contattato riferiva che le

⁶ Nei fascicoli ritrovati a Palazzo Cesi risultano due casi a carico di Willy Tensfeld (2015 RG doc. 16/205 eccidio di San Polo) e generale Tensfeld (2165 RG doc. 50/1.)

carte di interesse per la Commissione si sarebbero potute rinvenire unicamente presso i *National Archives* a Kew Garden, Richmond.

Si è anche tenuto un incontro alla *London School of Economics* con il dott. Christopher Greenwood, professor of International law at the London School of Economics, esperto di diritto dei crimini di guerra e il dott. Gerry Simpson del dipartimento di legge del London School of Economics, anch'egli esperto di diritto dei crimini di guerra.

Ne è seguita una conversazione sui temi di indagine della Commissione con reciproco scambio di informazioni. In particolare si è discusso di politica estera inglese nell'immediato dopoguerra, dei lavori e della legittimazione della United Nation War Crimes Commission, della politica all'interno della coalizione alleata, rispetto al tema della punizione dei criminali di guerra e della legislazione inglese per i crimini di guerra. Questi ultimi hanno rilevato che il rappresentante inglese in seno alla Commissione delle Nazioni Unite per i crimini di guerra U.N.W.C.C. una volta nominato era libero da condizionamenti governativi ed autonomo nelle sue decisioni.

L'incontro tenutosi presso i *National Archives*, così come programmato, è avvenuto alla presenza di una delegazione composta dalla dott.ssa Elizabeth Hallam Smith, direttore National Advisory and Public Services, dott.ssa Sarah Tyacke, Chief Executive, dott. Stephen Twigge e signor Alan Bowgen, Record Specialists.

La documentazione custodita presso i suddetti archivi è apparsa di notevole rilievo per le finalità della Commissione. I fondi di interesse erano già stati peraltro individuati nel corso dello studio preliminare effettuato dal gruppo di lavoro appositamente incaricato.

Sono stati, quindi, analizzati i singoli fondi di seguito analiticamente indicati, con riferimento alla sigla ed al numero corrispondente, provvedendo a riprodurre le carte il cui contenuto è apparso poter assumere maggiore interesse per l'attività della Commissione.

- U.N.W.C.C. (United Nations War Crimes Commission);
- Fondi del Foreign office, Political Departments;
- * FO 371/93535
corrispondenza di protesta per atteggiamento britannico di rilas-
tezza sopravvenuta sui giudizi a criminali di guerra tedeschi nel
1951;
- * FO 371/93536
vedi sopra. report FO, corrispondenza con l'URSS;
- * FO 371/93562
lista di estradandi con numero di riferimento U.N.W.C.C.;
- * FO 371/93561
corrispondenza su accordo per regole comuni sull'estradizione;
- * FO 371/93558
Corrispondenza relativa a vari aspetti giuridici sui crimini di guerra.
In appendice questione degli italiani detenuti a Procida per crimini
di guerra nei confronti degli inglesi;
- * FO 371/93560
proposta di accordo con Repubblica Federale di Germania sulla que-
stione criminali di guerra;
- * FO 371/93559
report visita in Italia di Adenauer: discussione sui criminali di guer-
ra in particolare rilascio. Segue elenco dei criminali tedeschi giudi-
cati da Tribunali inglesi;
- * FO 1060/1205
elenco processi U.N.W.C.C. progressivo;
- Fondi del Treasury Solicitor's Department
- * TS 26/75
rapporti segreti della U.N.W.C.C.. Elenco di criminali con indicati i
campi di concentramento;
- * WO 32/15303
regolamentazione e minute primi incontri U.N.W.C.C.. Documenta-
zione relativa alla trattazione del procedimento riguardo l'eccidio di
Caiazzo;

- Sulla ricerca di criminali di guerra e creazione di un registro centrale di sospetti (CROWCASS)

* Fondi del War Office

WO 309/1425

* Minute prime riunioni

* Carte amministrative del CROWCASS: center of the central registry of war criminals and security suspects.

* WO 309/1426

segue precedente

* WO 309/1427

segue precedente

* WO 32/12200

minute delle riunioni del CROWCASS

* WO 311/618

inizio del CROWCASS. Copia minute prime riunioni organizzazione e discussioni

* WO 311/619

segue precedente

* WO 311/620

segue precedente

* WO 311/621

rapporti tra U.N.W.C.C. e CROWCASS.

* WO 311/693

* Liste CROWCASS

- Sui crimini di guerra commessi soprattutto in Italia

* FO 1020/2497

Jugoslavia: solo questioni di rimpatrio profughi

* FO 1020/466

casi individuali di crimini di guerra

* WO 310/197

fascicolo sull'eccidio di Marzabotto

* WO 32/12196

discussione sul testo dell'art.38 del Trattato di pace con l'Italia. Copia del documento di accordo tra UK e governo italiano del 1 novembre 1946

* WO 32/12197

policy riguardo i criminali di guerra dopo il 1 marzo 1947. Elenco eccidi commessi in Italia e indagati. Trattazione dei cd. minor war criminals trials

* WO 32/14566

processo Kesselring. Reports su DOLLMANN, MAELZER e MAKENSEN. Corrispondenza e liste criminali di guerra italiani e tedeschi

* WO 32/12206

Reports con allegati su lotta tedesca ai partigiani con copia interrogatorio WOLFF e DOLLMANN

- Sulle politiche di punizione dei criminali

* WO 311/630

indagini SAS

* WO 204

* WO 204/10944

informazioni su DOLLMMAN

- Sui crimini commessi da e contro italiani

* WO 204/2189-2193 (fascicoli da 2194 a 2200 sul sud est europa)

* WO 204/2888

richieste greche e jugoslave di criminali italiani. Risposte alleate

- Liste di criminali di guerra

* WO 309/1703-1706

* WO 311

* WO 353

* WO 354

* WO 355

* TS 26/877

- Criminali di guerra italiani

* WO 32/15514

Corrispondenza e liste criminali di guerra italiani detenuti a Procida

* WO 32/649

segue

* WO 310/78

Criminali italiani richiesti dalla Jugoslavia.

* WO 310/179

Criminali italiani e tedeschi. Policy.

* WO 204/11113

Proteste e corrispondenza con richieste jugoslave per denunce criminali italiani

* WO 204/10741

Corrispondenza interalleata per soluzione problema delle richieste di criminali italiani da parte della Jugoslavia

* WO 204/2189

segue

* WO 204/11091

segue

* WO 204/2194

criminali di guerra in Jugoslavia

- Elenco criminali italiani e richieste da altri stati

* TS 26/887

segue

* TS 26/890

segue

* TS 26/152

segue (cd. black list)

- Sui processi per criminali di guerra

* carte dell'ufficio del Lord Cancelliere

* LCO 2 2/2999

report su cittadini italiani condannati da corti britanniche (1948) e detenuti a Procida. Corrispondenza per la liberazione.

- Carte raccolte dalla corrispondenza generale segreteria primo ministro (PREM)

* PREM 4/19/5

Italia 1940-1945. corrispondenza tra il governo inglese e quello italiano

* PREM 4/100/13

Corrispondenza UK/URSS sull'esito delle indagini. Nascita dell'U.N.W.C.C. e discussione parlamentare inglese.

- Carte del Central Mediterranean Force (CMF): war crimes policy; general 1946 Jan-1947 June

* WO 310/176

carteggio tra autorità militari sulla classificazione dei crimini in Italia

* WO 311/359

Statements by senior German officers relating to war crimes in Italy

- Italian war crimes in Ethiopia

* FO 371/6317117

Amb. Etiopia richiesta a FO accesso files militari inglesi per fatti in Eritrea. Corrispondenza per deposito delle denunce su crimini 1935-1941 alla U.N.W.C.C. con lista dei criminali.

* FO 370/2028

testo pubblicato da Governo etiope sui crimini italiani nella guerra d'Etiopia 1935 con allegati

- Sulle indagini per crimini di guerra

TS 26/95

Italian War Crimes: correspondence and copy reports 1944-1945, corrispondenza e report sulle indagini

* TS 26/132

segue

* TS 26/136

segue rispetto a fatti avvenuti prima del 1943

* TS 26/139

relazioni circa il trattamento di prigionieri di guerra australiani

* TS 26/139

crimini di guerra italiani nei campi di prigionia a danno degli alleati.

Report

* TS 26/99

segue

* WO 203/4928

sistemi di rimpatrio degli italiani

- Dal fondo dei servizi di intelligence

* KV 3/85

info servizi 1944 su disertori e truppe nemiche (struttura Abweher)

* KV 3/86

segue

* KV 2/1274

scheda personale Schleier attività nazista in Francia prima della guerra

- Carte sulla direzione dell'intelligence militare

* WO 208/5382

report annuale servizi su Italia 1958

* WO 208/5383

report annuale servizi su Italia 1959

* WO 208/5384

report annuale servizi su Italia 1960

- Fascicoli personali dei criminali di guerra

* FO 1060/520

fascicoli personali, esecuzione

* FO 1060/517

segue

* FO 1060/516

segue

* FO 1060/515

segue

- FO 371 Index to General Correspondence of the Foreign office, 1920-1951 sotto la voce "War Criminals", in particolare gli anni dal 1947⁷ al 1951⁸.
- WO 204 War Office Record Group of 1939-1945 Military head-Quarters Papers: Allied Force Headquarters: nn. 10741, 11465, 11470, 11490, 11491, 11497, 11490, 11491, 2888, 4424 e 4671 e del medesimo gruppo file nn. 2189, 2190, 2191, 2192 e 2193
- WO 32 Documentazione generale sui crimini di Guerra: nn. 12196, 14566, 15303, 15510 e 15514
- WO 235 Sui processi ai criminali di guerra: nn. 335, 366, 374, 375, 376 e 438
- WO 310 Sui crimini di guerra: nn. 1, 4, 53, 60, 136, 138, 147, 149, 176 e 197
- WO 311 Carte amministrative del Crowcass: nn. 618, 623, 624 e 625
- WO 208/4424 Sui responsabili dei crimini
- WO 219/3585 sulla Conferenza di Potsdam del 3 agosto 1945
- FO 945/343 Sulla ricerca dei criminali di guerra
- WO 311 Liste di criminali di guerra: nn. 53 e 60
- STAT 14/137; PRO 57/70; KV 2/1970: carteggio su Walter Rauff
- FO 1042/253, 254 e 332
- WO
- * 310/4 policy war
- * 310/5 war crimes policy
- * 310/6 monthly progress report war crimes group (S.E.E.)
- * 310/7 war crime group South East Europe, weekly report
- * 310/8 war prisoners Italy, weekly report (general)
- CABINET
- * CAB 21/1510 war criminals, constitution of International Military Tribunal

⁷ I file FO 371 nn. 72029, 73148, 73153, 73180, 73180, 73205a (riguardante la decisione della Grecia sui presunti criminali di guerra italiani) 79355, 124185, 124187.

- * CAB 21/1511 organisations responsible for nazicrimes reports of Attorney General
- * CAB 21/2291 major war criminals treatment Norimberga
- * CAB 78/31 minute di meetings del War Cabinet, riguardanti le questioni poste in seno alla U.N.W.C.C., la costituzione di Tribunali Militari ed i rapporti con le Autorità Giudiziarie Militari nazionali
- * CAB 121/422 Foreign office, corrispondenza sui crimini di guerra, in particolare sulle richieste di punizione della Jugoslavia
- * CAB 122/1351 Corrispondenza Gabinetto Foreign office
- * CAB 122/1352 segue
- * CAB 122/1353 segue
- * CAB 122/1354 segue
- * CAB 122/1355 segue
- * CAB 122/1356 segue
- * CAB 122/1357 segue
- FOREIGN OFFICE
- * 1020 Allied Commission
- * 1020/2497 Yugoslavia Mission
- * 1020/2011 war criminals (telegrams)
- * 1020/775 war crimes (policy)
- * 1020/791 record section secretariat
- * 1020/1018 prisoners of war, repatriation of yugoslavs
- * 1020/3363 war establishment
- * 1020/880 war criminals and security suspect
- * 1020/1023 war criminals and security suspect
- * 1020/345 war criminals internees, security suspect trials
- * 1020/2023 war criminal policy
- * 1020/1092 war criminals political division
- * 1020/190 war criminals
- * 1020/14 war crimes
- * 1020/1093 war criminals vol. IV

⁸ I file C1661/158, C1661/71, C1661/79, C1661/90, 1661 nn. 102, 481, 41, 518, 498, 165, 166, 176, 122.

- * 1020/3181 war criminals (from 27 oct 1945 to 30 juin 1946)
- * 1020/3318 war criminals
- * 1020/1896 war criminals general
- * 1020/487 war criminal and security suspect
- * 1020/467 war criminal and security suspect (policy)
- * 1020/338 war criminal and security suspect (policy)
- * 1060/219 war criminal policy
- * 1060/386 secret documents
- * 1060/150 war crimes and crimes against humanity
- * 1060/146 war crime policy
- * 1060/48 war crimes and atrocity
- * 1060/2804 Register of Military Court (17 novembre 1948-Italy, registro vuoto con un solo nome: La Delfa Salvatore)
- * 1060/823 war criminal disposal and processing of estradiction
- * 1060/3640 war crimes trials
- * 1060/453 office the UK High Commission
- * 371/57662 Italian Authorities to try German who have committed crimes against Italy nation.

Le audizioni

Per quanto riguarda invece l'attività istruttoria di natura eminentemente dichiarativa, la Commissione ha effettuato molteplici audizioni, riguardanti soggetti, a vario titolo, coinvolti, in maniera diretta o indiretta nella vicenda oggetto dell'indagine parlamentare.

In particolare sono stati auditi tutti i magistrati militari ed i loro ausiliari che si sono occupati dei fascicoli *de quibus*, sia all'atto del rinvenimento nel 1994, che negli anni precedenti, se ancora viventi.

In alcuni casi le audizioni sono risultate difficoltose per le condizioni di salute di detti soggetti, come ad esempio nel caso del dottor Romano, il quale è stato audito presso la sua abitazione.

Nel caso invece del dottor Campanelli, le precarie condizioni di salute hanno reso impossibile effettuare l'audizione in maniera proficua.

Si è inoltre provveduto a sentire personaggi politici coinvolti o comunque a conoscenza di detti fatti, nonché il giornalista Franco Giustolisi, editorialista de "L'Espresso", che per primo diede risalto mediatico e scenografico alla vicenda afferente al rinvenimento dei fascicoli.

Per completezza, si riporta, di seguito, una elencazione sommaria di tutte le audizioni svolte:

4 e 11.12.03	Dott. Antonino Intelisano Procuratore militare della Repubblica c/o Tribunale militare territoriale di Roma
29.01.04	Dott. Antonino Intelisano (seguito e conclusione)
10.02.04	Dott. Francesco De Simone Vicepresidente del Consiglio magistratura militare
25.02.04	Dott. Giuseppe Rosin Procuratore militare della Repubblica c/o Corte militare di appello di Verona
11.03.04	Dott. Giuseppe Rosin (seguito)
18.03.04	Dott. Giuseppe Rosin (seguito e conclusione)
07.04.04	Dott.ssa Paola Severino già Vicepresidente Consiglio magistratura militare
27.04.04	Dott.ssa Paola Severino (seguito e conclusione)
28.4.04	Dott. Giuseppe Scandurra Procuratore generale militare della Repubblica c/o Corte suprema di Cassazione; Dott. Vindicio Bonagura Procuratore generale militare della Repubblica c/o Corte militare d'appello;
4.5.04	Dott. Alessandro Bianchi dirigente segreteria Procura generale militare c/o Corte suprema di Cassazione; Francesco Conte dirigente segreteria Procura generale militare c/o Corte militare di appello
6.5.04	Dott. Vindicio Bonagura (II) Procuratore generale militare della Repubblica c/o Corte militare d'appello; dott. Alfio Massimo Nicolosi Presidente Corte militare di appello di Roma
20.5.04	Sig. Franco Puliti già dirigente di cancelleria c/o Corte militare di appello di Roma; dott. Giuseppe Scandurra (II) Procuratore generale militare della Repubblica c/o Corte suprema di Cassazione
25.5.04	Dott. Giuseppe Scandurra (seguito e conclusione)
16.6.04	Col. Bruno Brunetti già in servizio Procura generale militare c/o Corte militare di appello
01.7.04	Dott. Roberto Rosin Procuratore militare della Repubblica c/o Corte militare di appello di Verona
07.7.04	Confronto tra: dott. Giuseppe Scandurra (III) - dott. Vindicio Bonagura

	(III) e dott. Alfio Massimo Nicolosi (II)
13.10.04	Prof. Renato Maggiore già Procuratore generale militare della Repubblica c/o Corte suprema di Cassazione
20.10.04	Dott. Giuseppe Scandurra (IV)
27.10.04	Prof. Renato Maggiore (seguito); dott. Francesco De Simone; dott. Antonio Sabino magistrato dirigente della segreteria del CMM
10.11.04	Prof. Renato Maggiore (seguito e conclusione)
23.11.04	Dott. Paolo Quaranta componente <i>pro tempore</i> Consiglio magistratura militare; dott. Giuseppe Mazzi consigliere Corte militare di appello di Roma
25.01.05	Dott.ssa Alessandra Lolli Scappini già dirigente Archivio centrale dello Stato
01.02.05	Dott. Mario Missori già archivista Archivio centrale Stato; dott.ssa Valeria Gidaro dipendente Archivio centrale Stato
02.02.05	Sig.ra Annalisa Zanuttini dipendente Archivio centrale Stato
09.02.05	Sig. Gabriele Parola dipendente Archivio centrale Stato; sig. Giov Battista Gentilezza ex dipendente Archivio centrale Stato
16.02.05	Dott. Giulio Andreotti senatore a vita
17.02.05	Sen. Giulio Andreotti (seguito)
23.02.05	Sen. Giulio Andreotti (seguito e conclusione)
01.03.05	Dott.ssa Alessandra Lolli Scappini esame testimoniale; dott. Mario Missori esame testimoniale; dott.ssa Valeria Gidaro esame testimoniale
02.03.05	Gabriele Parola esame testimoniale; sig. Giov Battista Gentilezza esame testimoniale; dott. Francesco Conte esame testimoniale
08.03.05	Dott. Gianluigi D'Adda maggiore Arma dei carabinieri. Dott. Paolo Brocco funzionario di cancelleria della Procura generale militare della Repubblica c/o Corte suprema di Cassazione
09.03.05	Dott. Domenico Giordano avvocato generale della Procura generale militare c/o la Corte militare di appello di Roma.
17.05.05	Dott. Sergio Dini presidente associazione nazionale magistrati militari
19.05.05	Dott. Oscar Luigi Scalfaro senatore a vita
24.05.05	Dott. Alessandro Bianchi; dott. Francesco Conte
21.06.05	Dott. Saverio Malizia magistrato militare in quiescenza
29.06.05	Dott. Orazio Romano magistrato militare in quiescenza (<i>audizione domiciliare</i>)
05.10.05	Dott. Giovanni Di Blasi magistrato militare in quiescenza
11.10.05	Dott. Nicola Marvulli Primo Presidente della Corte suprema di Cassazione, Presidente del CMM
19.10.05	Avv. David Brunelli già magistrato militare

25.10.05	Dott. Giovanni Di Blasi (seguito)
26.10.05	Dott. Giovanni Di Blasi (seguito e conclusione)
03.11.05	Sig. Franco Puliti
16.11.05	Sig. Felice Vassallo cancelliere militare in quiescenza
01.12.05	Dott. Franco Giustolisi giornalista
06.12.05	Dott. Giuliano Vassalli presidente emerito della Corte costituzionale

Infine la Commissione ha effettuato anche un accesso *in loco* - che verrà compiutamente descritto nel paragrafo 5.1, nel corso del quale si è potuto prendere visione diretta dei locali di Palazzo Cesi. Ciò si è reso necessario in considerazione della notevole imprecisione da parte degli auditi, in merito alla descrizione dei luoghi ove erano custoditi i fascicoli, nonché delle molteplici contraddittorietà emerse sul punto, nel corso delle audizioni.

Descrizione della documentazione presente nell'archivio della Commissione

Doverosamente, non ci si può esimere dal descrivere - seppur brevemente - la corposa documentazione presente nell'archivio della Commissione.

Nell'arco dell'istruttoria compiuta dalla Commissione di inchiesta è stato costituito un archivio nel quale è confluita la documentazione ricevuta e acquisita. Il presente paragrafo ne fornisce un'elencazione suddivisa per organo di provenienza:

Dagli uffici della magistratura militare:

- Corrispondenza intercorsa tra: la Procura militare della Repubblica di Roma e le Procure generali Militari c/o la Corte Suprema di Cassazione e c/o la Corte militare di appello concernenti i fascicoli relativi ai crimini di guerra nazifascisti;
- Protocollo per l'anno 1946, per l'anno 1947, 1948, 1949 e 1950;

- La rubrica delle parti lese nei procedimenti contro criminali di guerra tedeschi;
- La rubrica degli imputati procedimenti contro criminali di guerra tedeschi;
- L'elenco nominativo: "Criminali tedeschi noti";
- Copia del Ruolo Generale;
- Copia della seguente documentazione: n. 71 fascicoli relativi a procedimenti di crimini di guerra;
- Copia della seguente documentazione: n. 202 fascicoli relativi a reati a carico di indagati italiani già inviati all'autorità giudiziaria ordinaria;
- Copia della documentazione conservata a Palazzo Cesi inviata alle competenti procure militari territoriali nel 1994 e 1995 e di quella trattenuta all'archivio della Procura generale militare presso la Corte militare di appello;
- Copia dei fascicoli relativi ai crimini nazifascisti inviati dalla Procura generale militare alle Procure militari della Repubblica di La Spezia e Roma nel 1965;
- Stralcio della sentenza del Tribunale militare territoriale di Roma nella causa contro Kappler Norberto + 5; stralcio della sentenza del Tribunale militare territoriale di Roma nella causa contro Wagener Otto + 8; stralcio della sentenza del Tribunale militare territoriale di Roma nella causa contro Schuler Alois; stralcio della sentenza del Tribunale militare territoriale di Roma nella causa contro Dannacler e Eisenkolb; stralcio della sentenza del Tribunale militare territoriale di Roma nella causa contro Dolmann Eugenio +11; stralcio della sentenza del Tribunale militare territoriale di Roma nella causa contro Weiss + 29;
- Proposta di delibera prospettata dal Procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione, dott. Giuseppe Scandurra, in data 23/02/1999 al CMM come proposta di relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva disposta dallo stesso Consiglio "per stabilire le dimensioni, le cause e le moda-

lità della provvisoria archiviazione e del trattamento nell'ambito della Procura generale militare presso il Tribunale Supremo Militare dei procedimenti per crimini di guerra”;

- Dal Tribunale militare territoriale di Napoli: fascicoli processuali relativi all'eccidio di Caiazzo.

Dal Consiglio della Magistratura Militare:

- Deliberazione di una indagine conoscitiva sui procedimenti sui crimini di guerra;
- Gli atti del CMM - Commissione per gli affari generali;
- Gli atti del CMM: Commissione di indagine sui procedimenti sui crimini di guerra;
- Fascicolo personale del dott. Umberto Borsari, del dott. Arrigo Mirabella e del gen. Enrico Santacroce, Procuratori generali militari;
- Verbali del Plenum del CMM datati 23/02/1999 (4/99) e 23/03/99 (6/99);
- Copia della deliberazione n. 1316 plenum 26 luglio 2005 in merito all'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Speciale sui procedimenti per i crimini di guerra, (dossier n. 513/2004/SP) riguardante la deliberazione della relazione conclusiva;

In particolare la relazione ha per oggetto:

- l'integrazione della delibera CMM in data 23 marzo 1999;
- la verifica circa l'effettiva consistenza di alcune ipotesi formulate da organi di stampa riguardanti presunte irregolarità registratesi nel preciso contesto (a Palazzo Cesi) in cui furono rinvenuti i fascicoli contenenti denunce per i crimini di guerra commessi negli anni 1944-1945. In particolare, sui 202 e 71 fascicoli oggetto del provvedimento "non luogo a provvedere";

- inoltro all'Autorità giudiziaria competente dei seguenti 10 fascicoli tra i 202 fascicoli: RG 501, 961, 1109 e 1154 alla Procura militare della Repubblica di La Spezia; RG 206 e 364 alla Procura militare della Repubblica di Torino; RG 397 e 398 alla Procura militare della Repubblica di Padova; RG 186 e 202 alla Procura militare della Repubblica di Verona;
- inoltro di 69 fascicoli alle competenti procure militari della Repubblica.

Dal Ministero della difesa

- Copia della documentazione non classificata Ministero della difesa - Gabinetto del ministro già inviata al CMM in occasione delle indagini conoscitive sopra citate;
- Corrispondenza intercorsa tra la Procura generale militare ed il Gabinetto della difesa nel periodo compreso tra il 27 marzo 1965 ed il 5 marzo 1971;
- Lettera di trasmissione del Ministero della difesa - Gabinetto del ministro con la quale invia documentazione ricevuta dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato avente per oggetto il ricorso alla Corte d'Appello di Perugia ad istanza di Denegri Roma Pia Giuseppina + 3 contro il Ministero della difesa, corredata di copia della proposta della delibera, datata 29/07/99, presentata al Ministro della difesa dal Procuratore generale militare c/o la Corte Suprema di Cassazione - dott. G. Scandurra - completa di allegati;
- Copia delle planimetrie relative alla configurazione di Palazzo Cesi aggiornati a:
 - maggio 2004 - piano Terra, 1° piano, 2° piano e 3° piano - (plico n. 1);
 - un periodo antecedente l'anno 2004 - piano Interrato, piano Terra, 1° piano, 2° piano e 3° piano;

- Organigrammi dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero della difesa e dello Stato Maggiore Esercito, per il periodo dal 1960 al 1995:
 - schemi riepilogativi del personale che ha ricoperto la carica di Consigliere del Ministro della difesa per il periodo dal 1960 al 1995;
 - specchi esplicativi inerenti al Gabinetto del Ministro (all. B).

Dalla Corte Costituzionale

- Atti riguardanti la sentenza n.48 del 9 luglio 1959.

Dall'archivio Centrale dello Stato in relazione ai fondi già della Presidenza del Consiglio

- Copia delle seguenti posizioni di archivio:
 - criminali di guerra;
 - atrocità di guerra compiute dai nazifascisti in alta Italia;
 - criminali di guerra tedeschi;
 - presunti criminali di guerra italiani.

Presso l'Arma dei carabinieri

- Documentazione reperita presso l'Ufficio storico del Comando generale dell'Arma dei carabinieri relativa all'uccisione dei seguenti militari dell'Arma:
 - carabiniere LEONARDI Venerando, nato ad Acireale (CT) il 19/10/08;
 - carabiniere CROCCO Giuseppe, nato a Cusano Mutri (BN) il 24/07/12 uccisi in Roma, via Ostiense il 10/09/43;
 - carabiniere CARINCI Giuseppe, nato a Veroli (FR), il 25/08/1899;

- carabiniere BARONE Vincenzo, nato a Fontegreca (CE) il 27/05/12 fucilato dai nazisti nel porto fluviale di Roma il 10/09/43;
- vice brigadiere D'ACQUISTO Salvo fucilato in Torre di Palidoro (RM) il 23/09/43;
- Documentazione già della Legione territoriale Carabinieri Reali Bologna - Ufficio Servizio - Bologna e della tenenza Carabinieri Reali di Vergato:
 - fascicolo nr. 23 R.P. del 1944 contenente nr. 57 atti circa;
 - fascicolo nr. 57 R.P. del 1945 contenente nr. 2 atti;
 - fascicolo nr. 61 R.P. del 1945 contenente nr. 3 atti;
 - fascicolo nr. 65 R.P. del 1945 contenente nr. 6 atti;
 - fascicolo nr. 51 R.P. del 1946 contenente nr. 4 atti;
 - fascicolo nr. 60 R.P. del 1946 contenente nr. 4 atti;
 - fascicolo nr. 2 "S" del 1945 contenente nr. 35 atti;
 - fascicolo nr. 37 R.P. del 1945 contenente nr. 4 atti;
 - fascicolo nr. 9 "S" del 1945 contenente nr. 4 atti;
 - fascicolo nr. 16 R.P. del 1945 contenente nr. 7 atti;
 - fascicolo nr. 26 R. del 1944 contenente atti;
 - fascicolo nr. 29 R. del 1944 contenente atti.

Dall'Associazione nazionale magistrati militari

- Nota del Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Militari (A.M.M.I.), dott. Sergio DINI, datata 9 febbraio 2005, diretta all' On. Flavio Tanzilli. In allegato corrispondenza:
 - tra la Procura militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Padova, dott. Sergio Dini e il Presidente della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, sen. Giovanni Pellegrino datata 10 gennaio 2001;

- Procura militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Padova, dott. Sergio Dini e il CMM datata 15 aprile 1996;
- Nota n. 1318/CMM 8/96 del 5 agosto 1996, della Procura generale militare della Repubblica presso la Corte militare di Appello - Sezione distaccata in Verona, a firma dell'avvocato generale militare, dott. Guido Corbo diretta al Procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Padova, con la quale si richiede ogni notizia in merito alla "fondatezza notizie fornite alla stampa dal sostituto Procuratore militare dott. Dini circa fascicoli processuali concernenti crimini di guerra" come da messaggio del Procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte militare di Appello di Roma (dott. Giuseppe Scandurra);
- (Radio) messaggio inoltrato (via fax) in data del fax 05/08/96 - data apposta dalla Procura Militare 03/08/96 a tutte le Procure Militari da parte del dott. Giuseppe Scandurra - Procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte militare d'appello di Roma - con la quale chiede di "fornire con la massima urgenza elenco completo fascicoli processuali relativi a crimini di guerra ancora pendenti o comunque non ancora ritualmente definiti".

Dall'istituto storico della Resistenza di Macerata

- manoscritto di Antonio Damiani.

Documentazione reperita durante le missioni all'estero presso gli i seguenti archivi:

- Bundesarchiv Koblenza;
- Bundesarchiv Berlino;
- Bundesarchiv Ludwigsburg;
- National Archives and Records Administration (N.A.R.A.) Washington D.C.;

- National Archives London;
- Archivi riservati delle Nazioni Unite New York.

Documentazione reperita e selezionata durante ricerche dei consulenti:

- Archivi riservati del Ministero della difesa;
- Archivi riservati del Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare (SISMI);
- Archivi riservati del Ministero degli affari esteri.

Dagli auditi avanti alla Commissione di inchiesta

- Documentazione consegnata dal prof. Renato Maggiore durante la sua audizione del giorno 13/10/2004:
 - missiva datata 24/06/1994 indirizzata al Procuratore generale militare presso la Corte militare di appello di Roma - dott. Giuseppe Scandurra - con la quale tiene informati gli Uffici di aver disposto accurate ricerche nei registri e negli archivi della Procura generale militare al fine di acquisire elementi utili sul caso Priebke;
 - lettera datata 14/04/1973 a firma di Enrico Santacroce con la quale rilascia al prof. Renato Maggiore nulla osta all'insegnamento presso l'Università di Palermo per l'anno accademico 1973/74;
 - lettera datata 18/03/1974 a firma di Enrico Santacroce con la quale rilascia al prof. Renato Maggiore nulla osta all'insegnamento presso l'Università di Palermo per l'anno accademico 1974/75;
 - lettera datata 20/04/1972 a firma di Enrico Santacroce con la quale si rilascia al prof. Renato Maggiore nulla osta a tenere un corso di diritto e procedura penale militare nell'Università di Palermo per l'anno accademico 1972/73;

- lettera datata 13/02/1973 a firma di Enrico Santacroce con la quale comunica al prof. Renato Maggiore il trasferimento al Tribunale Supremo Militare;
- Documentazione consegnata dal prof. Renato Maggiore durante l'audizione del 27/10/2004 concernente:
 - lettera di dimissioni dall'incarico nella Facoltà di giurisprudenza di Palermo datata 27/10/1981;
 - lettera di incarico al dott. Alfio Massimo Nicolosi datata 04/07/1994 a firma del Procuratore generale militare dott. Giuseppe Scandurra;
 - copia del verbale conclusivo dei lavori della Commissione composta dal dott. Alfio Massimo Nicolosi, dal dott. Vindicio Bonagura e dal dott. Francesco Conte datato 30/05/1995;
 - dichiarazione rilasciata in data 02/10/1948 dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia (A.N.P.I), comitato provinciale di Lecce con la quale si fa presente che la sig.na Antonia Maria Maggiore è iscritta presso l'Associazione con la qualifica di "partigiana combattente".
- Documentazione consegnata dal dott. Giuseppe Mazzi nel corso dell'audizione tenutasi in data 23/11/2004 e relativa al:
 - verbale di consegna datato 8/06/89 (tra la Procura generale militare - Ufficio dei Tribunali Militari di Guerra Soppressi e l'Archivio Centrale dello Stato) di volumi di sentenze emesse dai Tribunali Militari di guerra soppressi con allegati A, B, e C;
 - nota del 14/04/89 a firma del dott. Giuseppe Mazzi e diretta al Procuratore generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione con nr. 8 allegati in essa richiamati;
- Documentazione consegnata dal senatore a vita Giulio Andreotti nel corso dell'audizione del 16 febbraio 2005, relativa alla nota n. 16/70-Gr./1533 datata 14 agosto 1971 della Procura generale militare della Repubblica presso il Tribunale Supremo Militare diretta al Ministero della difesa - Ufficio Centrale per gli studi

giuridici e la legislazione - riguardante l'istanza di grazia di Herbert Kappler;

- Documentazione depositata dal dott. Sergio Dini, relativa al:
 - verbale dichiarazioni rese il 17.02.95 da Buttazzoni Nino nell'ambito di indagini sulla cosiddetta Stay Behind della X Flottiglia Mas e suoi rapporti con l'Organizzazione Gladio (allegato 1 - da p. 2);
 - copia degli atti relativi al Buttazzoni reperiti nell'armadio di Palazzo Cesi (all.2 - da p. 7);
 - Gen. Polak (all. 3 - da p. 13);
 - Magg. Dornenburg (all. 4 - da p. 16);
 - Col. Menschik (all. 5 - da p. 21);
 - Serg. Schaffer Heinz più otto (relativi al fascicolo RG 1248) (all. 6 - p. 47).

Dalla magistratura ordinaria

- Fascicolo RG 2198: procedimento penale contro Tossani Michele ed altri della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bologna. Richiesta di Archiviazione del Pubblico Ministero e decreto di archiviazione del Gip;
- Copia del fascicolo relativo alla richiesta di pronunciare sentenza di non luogo a procedere a firma del dott. Luigi Persico - Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale ordinario di Bologna - al Gip del 18/04/05;
- Fascicolo processuale riguardante il processo trattato dalla Corte di assise straordinaria di Genova, in data 7 agosto 1945, a carico del Colonnello Borgogno e successivamente definito, a seguito di ricorso in Cassazione, con declaratoria 6/4/46 di estinzione del reato per morte dell'imputato. Per il reato di: omicidio e aiuto al nemico parti lese: Bellucci Dino, Mirolli Guido, Latianzi Amedeo, Marossano Luigi, Giacolone Giovanni, Veronello Giovanni, Guglielmetti Romolo, Bertola Giovanni. Definito a seguito di

ricorso in Cassazione con declaratoria del 06/04/46 di estinzione del reato per morte dell'imputato.

*

Sulla costituzione e tenuta dell'Archivio della Commissione, si ritiene doveroso e necessario ringraziare il gran lavoro svolto in questi anni dai finanziari addetti allo stesso, senza il quale i Commissari ed i consulenti ben difficilmente avrebbero potuto lavorare.

1.3 Cenni sulle indagini precedentemente svolte (CMM 1999 - Commissione Giustizia della Camera dei deputati della XIII Legislatura 2001- CMM 2005) e sui risultati conseguiti

È necessario premettere che sull'oggetto dell'inchiesta parlamentare erano già state svolte due distinte indagini: la prima, da parte del CMM (di seguito, CMM), conclusasi con la relazione del 23 marzo 1999 e la seconda, condotta dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati⁹ e terminata con l'approvazione del documento conclusivo del 6 marzo 2001, oltre ad una ulteriore indagine disposta sempre dal CMM e conclusasi nel 2005.

Commissione di inchiesta della Magistratura Militare

Con delibera in data 7 maggio 1996, fu istituita un'apposita Commissione, ex art. 30 del regolamento interno, con il compito di stabilire "le dimensioni, le cause e le modalità del fenomeno" (cfr. doc. 3).

L'indagine, dopo l'insediamento del nuovo Consiglio, in data 31 luglio 1997, veniva assegnata alla Commissione Affari Generali.

L'inchiesta è stata condotta effettuando le opportune audizioni (Campanelli, Veutro, Bianchi, Conte, Scandurra, Intelisano, Nicolosi, Maggiore, Puliti, Orecchio, Giordano, Mazzi, Parisi, Giustolisi, De Feo), che hanno riguardato anche soggetti attualmente non più in

⁹ La delibera sull'indagine conoscitiva della Commissione Giustizia è del 18 gennaio 2001

vita e di cui, pertanto, questa Commissione non ha potuto disporre l'audizione, quali il Procuratore generale militare Campanelli, il dottor Veutro, il cancelliere Parisi.

È stata inoltre disposta l'acquisizione della documentazione esistente presso la Procura generale militare, nonché presso il Ministero della difesa, sotto il titolo di *Repressione crimini di guerra*.

Detto carteggio, in quanto comprensivo di documenti con qualifiche varie di segretezza, risulta essere stato trasmesso al Consiglio con ritardo, in data 22 giugno 1998, in quanto sono state necessarie laboriose procedure di *declassificazione*.

Sulla scorta delle dichiarazioni raccolte e della documentazione acquisita, il CMM aveva accertato una "grave violazione della legalità" da parte della Procura Generale presso il Tribunale Supremo Militare a partire dall'immediato dopoguerra e fino al 1974 (pp. 266-267), precisando che nell'illegalità "*non possono che essere confluiti motivi di opportunità politica*" (p. 270).

Commissione Giustizia della Camera

Ad analoghe conclusioni era poi pervenuta la Commissione Giustizia della Camera¹⁰, secondo cui "alla base dell'inspiegabile inerzia della magistratura militare vi fu, infatti, la *ragion di Stato*" (p. 324) "*le cui radici in massima parte devono essere rintracciate nelle linee di politiche internazionali che hanno guidato i Paesi del blocco occidentale durante la guerra fredda*", spettando alla Commissione d'inchiesta - della quale si sollecitava la costituzione - il compito di

¹⁰ In data 18 gennaio 2001, infatti, la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, ha deliberato una indagine conoscitiva "*sulle archiviazioni di 695 fascicoli, contenenti denunce di crimini nazifascisti commessi nel corso della seconda guerra mondiale, e riguardanti circa 15.000 vittime*".

L'indagine, come si legge nel documento conclusivo, è nata dall'esigenza di verificare le cause di tali archiviazioni, le quali, già ad un primo esame, risultavano essere anomale in ragione del contenuto stesso dei fascicoli rinvenuti e delle modalità della loro conservazione.

Inoltre, la Commissione Giustizia rileva che dall'indagine condotta dal CMM erano emersi fatti estremamente importanti per la ricostruzione storica della vicenda, che si era andata sempre più prefigurando di carattere politico, piuttosto che giuridico.

"delineare con maggiore precisione gli ambiti di responsabilità degli organi dello Stato coinvolti" (p.326)¹¹.

Si avrà agio di verificare nel prosieguo come tali conclusioni divergano da quelle raggiunte in questa sede relativamente al rapporto tra potere politico e magistratura militare.

È sufficiente, qui, rilevare come diverse affermazioni contenute nella relazione del CMM risultino nettamente smentite dai risultati raggiunti in questa sede, soprattutto in ragione del maggiore distacco della Commissione parlamentare – forse non soltanto temporale – dalla ricostruzione dei fatti.

Non deve, inoltre, trascurarsi che le risultanze emerse dall'accertamento compiuto dal CMM hanno senz'altro finito per condizionare ed orientare le conclusioni raggiunte dall'indagine conoscitiva della Commissione Giustizia della Camera dei deputati, le cui potenzialità istruttorie non possono certamente essere paragonate a quelle di cui dispone una Commissione parlamentare d'inchiesta, ivi compresa la visione dell'enorme archivio costituitosi in Commissione.

Per ultimo, è doveroso segnalare che l'organo di autogoverno della magistratura militare ha avviato una nuova inchiesta, in epoca recentissima.

Questa nuova inchiesta – come si legge nella delibera conclusiva di data 26 luglio 2005 – ha, per converso, riguardato la vicenda *de qua*, soltanto relativamente al periodo successivo al 1994¹², circa la questione dei 202 e dei 71 fascicoli sulla quale torneremo, in relazione alle iniziative espletate dalla Commissione parlamentare nel capitolo 5.

1.4 Il metodo utilizzato e l'istruttoria espletata

Tenendo presenti, da un canto, gli obiettivi dell'inchiesta parlamentare fissati dalla legge istitutiva e, dall'altro, le risultanze delle in-

¹¹ Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva della Commissione Giustizia del 6 marzo 2001.

¹² Doc. 80/0

dagini precedentemente svolte, a partire dal 1996 e fino al 2001, la Commissione - come già ampiamente rilevato al paragrafo 1.2 - ha espletato un'articolata istruttoria mediante l'acquisizione di documenti, anche presso archivi stranieri (tedeschi, americani e inglesi), nonché mediante la raccolta di dichiarazioni, testimonianze e confronti e l'esecuzione di sopralluoghi, il tutto contenuto in circa 100.000 pagine di documentazione conservata presso l'archivio della Commissione¹³.

Nell'espletamento dell'inchiesta, è stata seguita una metodologia consistente nell'individuare preliminarmente i dati certi e nel ricercare altri punti fermi, temporalmente vicini, in modo da poterli unire fra loro tracciando dapprima dei segmenti e, man mano, una linea continua tale da collegare l'immediato dopoguerra al rinvenimento del 1994, fino ad arrivare, con alcune appendici, ai nostri giorni.

È appena il caso di segnalare le difficoltà oggettive incontrate nel tentare di ricostruire compiutamente un periodo di oltre mezzo secolo, ad una simile distanza temporale dall'inizio della vicenda esaminata, mentre è opportuno sin d'ora evidenziare che circostanze emerse nel corso dei lavori hanno inevitabilmente ampliato l'ambito cronologico degli accertamenti.

In altri termini, a fronte di un accertamento "limitato" a quanto verificatosi fino al giugno 1994 (vale a dire, mezzo secolo), allorquando in altre parole furono rinvenuti i fascicoli sui crimini di guerra negli archivi di Palazzo Cesi, la Commissione ha ritenuto di approfondire anche alcuni aspetti verificatisi successivamente al termine implicitamente fissato dall'art. 1, comma 2, della legge istitutiva.

Molteplici, infatti, sono state le attività dedicate alle modalità di rinvenimento dell'archivio e agli adempimenti successivi compiuti nell'ambito delle Procure generali militari (di Cassazione e di Appel-

¹³ L'elenco completo delle attività istruttorie e, in particolare, delle audizioni, testimonianze e confronti, verrà pubblicato in modo tale da consentire una immediata consultazione delle numerose dichiarazioni. Tale sistema evita anche di appesantire il testo della Relazione.

lo) fino praticamente ad arrivare ai nostri giorni, come agevolmente può ricavarsi dall'elenco delle audizioni e, soprattutto, dal loro contenuto.

Il tempo a disposizione della Commissione, rapportato alla notevole ampiezza temporale del periodo esaminato, ha inevitabilmente risentito di questa sorta di "supplemento istruttorio" e non ha consentito la completezza degli approfondimenti, con il risultato che soltanto in concomitanza con la stesura della presente relazione, sono pervenuti i documenti richiesti al Ministero degli esteri¹⁴ (pari a circa 7.000 atti), parte di quelli richiesti al SISMI, quelli richiesti allo Stato Maggiore dell'Esercito e al Ministero della difesa, per un totale complessivo di oltre 10.000 pagine, senza contare l'esigenza di traduzione degli atti in lingua tedesca acquisiti nella missione in Germania, e in lingua inglese acquisiti nelle missioni negli Stati Uniti d'America e in Inghilterra.

Quanto precede comporta che la presente relazione deve essere intesa, per così dire, allo stato degli atti, nel senso dianzi precisato.

1.5 Le Vittime e il valore della Memoria

Prima di procedere alla disamina dell'ingente materiale raccolto nel corso dei lavori, per poi passare alla fase valutativa - fornendo le necessarie risposte alle richieste formulate nella legge n. 107 del 2003 - è necessario dar conto che la Commissione ha avvertito e sente l'esigenza di ricordare le generalità di ciascuna delle vittime dei crimini di guerra relativi ai fascicoli rinvenuti nel 1994 a Palazzo Cesi.

Sarebbe pertanto auspicabile predisporre un elenco, suddiviso per eccidi e formato seguendo l'ordine alfabetico delle singole vittime, che potrebbe essere allegato - quale parte integrante - alla presente Relazione ed intenderebbe rappresentare una sorta di riconoscimento, seppur postumo e tardivo, da parte della Commissione e,

¹⁴ Alcuni di questi documenti pervenuti durante il dibattito conclusivo.

dunque, dell'intero Parlamento, alla memoria di ciascuna vittima di quei crimini, ai loro congiunti e alle loro comunità, chiarendo che ciascun cittadino deve considerarsi come una vera e propria persona offesa da ognuno di quei crimini.

Oltre a contenere le generalità delle vittime, il titolo del reato, il luogo dell'eccidio, l'indicazione degli esiti giudiziari e dei dati attraverso i quali poter reperire ulteriori elementi (es. numero del registro generale che contrassegna quel fascicolo e luogo ed autorità ove poterlo reperire), l'elenco potrebbe essere trasmesso, a cura della Commissione, alle Autorità locali dei luoghi ove si verificarono quei crimini (esemplificando, per l'eccidio delle Fosse Ardeatine, il fascicolo potrebbe essere trasmesso al Comune di Roma, alla Provincia di Roma ed alla Regione Lazio), nonché ad Associazioni nazionali e locali interessate¹⁵.

La Commissione, infatti, ha sempre tenuto presente, nel corso dei lavori, il monito del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, sul valore della Memoria in occasione della commemorazione sulla strage di Cefalonia e considera opportuno richiamarlo: *"Ai giovani di oggi, educati nello spirito di libertà e di concordia fra le nazioni europee, eventi come quelli che commemoriamo sembrano appartenere a un passato remoto, difficilmente comprensibile. Possa rimanere vivo, nel loro animo, il ricordo dei loro padri, che diedero la vita perché rinascesse l'Italia, perché nascesse l'Europa di libertà e di pace. Ai giovani italiani, ai giovani greci e di tutte le nazioni sorelle dell'Unione Europea, dico: non dimenticate"*¹⁶.

L'importanza della piena conoscenza e del ricordo, quali strumenti di superamento del passato non è stata per niente trascurata dalla

¹⁵A livello operativo, la ricerca e la ricostruzione dovrebbero essere condotte attraverso l'esame e le verifiche "incrociate" della rubrica delle persone offese (contiene soltanto circa 5.280 nominativi a fronte di 15.000 vittime civili relative, esclusivamente, ai 695 fascicoli), del registro generale delle notizie di reato, delle sentenze pronunciate (acquisite e da acquisire), dei singoli fascicoli, della rubrica delle località degli eccidi. Curando minuziosamente l'esattezza delle generalità di ciascuna vittima, il lavoro — che richiede tempo ed impegno — potrebbe essere eseguito da finanziari addetti all'archivio (previo esonero, anche parziale, dalle normali attività e previa loro sostituzione con altra unità addetta unicamente al servizio archivistico), affiancati e coordinati da alcuni consulenti.

¹⁶Relazione 6 marzo 2001 Commissione Giustizia della Camera, p. 325.

Commissione, che non ha mancato di intraprendere iniziative, quale quella dinanzi richiamata.

Riportando le espressioni pronunciate dal Presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini, infatti, è chiaro che *“Ai giovani dobbiamo invece insegnare che la memoria della storia ha bisogno di tempo: il tempo della riflessione, della discussione, della verifica; il tempo della coscienza e delle scelte consapevoli. Occasioni come quella odierna sono dunque preziose, perché rispondono proprio a questa esigenza pressante: indurre il nostro pensiero a fermarsi su quei fatti lontani, perché essi continuino a vivere in tutti noi nella loro forza originaria ed a renderci, giorno dopo giorno, uomini e cittadini migliori”*¹⁷.

Valori sempre avvertiti nel tempo, persino all'indomani di quei tragici *“fatti lontani”*, come testimoniato dall'allora Guardasigilli, On. Palmiro Togliatti nella Relazione al Presidente del consiglio sul Decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, concernente amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari, dove era stata ritenuta *“giusta e profondamente sentita [...] la necessità di un rapido avviamento del Paese a condizioni di pace politica e sociale [...]”* e *“la Repubblica [...] non può non dare soddisfazione a questa necessità, presentandosi così sin dai primi suoi passi, come il regime della pacificazione e riconciliazione di tutti i buoni italiani [...]”* con *“l'atto di clemenza che certamente contribuirà a creare nel Paese quel nuovo clima di unità e di concordia che è il più favorevole alla ricostruzione politica ed economica”*¹⁸.

Nondimeno, si ritiene utile, per una prima disamina, allegare alla presente relazione un elenco dettagliato predisposto con grande cura dai finanziari addetti all'archivio della Commissione e contenente le località ove si svolsero i fatti di cui ai fascicoli ritrovati ed avvenuti sia in Italia sia all'estero.¹⁹

¹⁷ Intervento del 24 giugno 2004, Roma, Sala della Lupa, in occasione della presentazione del volume *“Il dovere della memoria”*

¹⁸ In Gazzetta Ufficiale, Edizione straordinaria, domenica 23 giugno 1946, n. 137.

¹⁹ Allegato 3 e 4.

Capitolo 2 - L'individuazione dei momenti rilevanti

2.1 La situazione italiana nel periodo post-bellico

Già durante la seconda guerra mondiale, iniziavano a circolare periodiche dichiarazioni ufficiali o semi-ufficiali di propositi punitivi fatte dai rappresentanti di ciascuna delle tre grandi potenze, a cominciare dalle solenni dichiarazioni di Roosevelt e Churchill nell'ottobre del 1941, secondo cui *"la punizione dei crimini [nazisti] deve ora essere inserita tra le principali finalità della guerra"*²⁰.

Il carattere totale, dall'alta valenza ideologica, assunto a partire dalla rivoluzione francese, dalla guerra caratterizza fortemente il primo conflitto mondiale (la cosiddetta *"grande guerra"*), combattuto all'insegna del nazionalismo e dell'incapacità dei diversi imperialismi europei (germanico, asburgico, inglese, francese, sovietico) di raggiungere un'intesa complessiva.

Già allora, al momento della pace punitiva imposta alla Germania, si era richiesta l'extradizione di 895 tedeschi, tra i quali addirittura il Kaiser: l'imperatore Guglielmo II che aveva trovato riparo in Olanda.

Allora la richiesta rimase inascoltata e comunque priva di ogni teorizzazione giuridica adeguata di supporto, volta soprattutto a addossare anche simbolicamente tutte le responsabilità del conflitto sulle spalle tedesche.

Ora, invece il totalitarismo nazionalsocialista, pone con ben altra urgenza, una questione sostanziale di crimini inauditi ma evidentemente inediti e bisognosi di una definizione giuridica che eviti l'impunità dei colpevoli.

La discussione inizia nel corso della guerra in Gran Bretagna prima della stessa entrata, a fine 1941, degli Stati Uniti nel conflitto.

²⁰ DONALD BLOXHAM, *I processi per crimini di guerra nell'Europa postbellica*, in *Giudicare e Punire*, L'ancora del Mediterraneo, 2005.

Il 13 gennaio 1942 a Londra, si svolge una riunione tra gli Alleati e nove governi in esilio che produce una dichiarazione congiunta che impegna alla punizione dei responsabili dei crimini.

Nel giugno, il Primo ministro inglese Churchill insiste presso il Presidente americano Roosevelt affinché sia costituita una commissione con il compito di indagare i crimini commessi ed individuarne i responsabili, segnalandoli ai paesi colpiti dalle atrocità.

Il 20 ottobre 1943 è costituita la United Nations War Crimes Commission (U.N.W.C.C.) che vede la partecipazione di 17 paesi alleati²¹, ma registra la significativa assenza dell'Unione Sovietica, sebbene il 30 ottobre 1943 Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica annuncino congiuntamente, a Mosca, che i criminali di guerra sarebbero stati sottratti alle giurisdizioni nazionali e sottoposti a una punizione decisa di comune accordo dai governi alleati²².

Alla conferenza dei ministri degli esteri a Mosca si dichiara che nel caso di un prossimo armistizio *"quegli Ufficiali tedeschi e uomini e membri del partito nazista che sono stati responsabili o hanno preso parte alle [...] atrocità [...] saranno inviati nei territori dove i loro atti abominevoli furono compiuti affinché essi siano giudicati e puniti in accordo alle leggi di quei territori liberati [...] la precedente dichiarazione non importa pregiudizio per il caso di quei maggiori criminali le cui offese non hanno particolare localizzazione geografica e che saranno puniti da una dichiarazione congiunta dei governi degli Alleati"*²³.

Si configura dunque già in questa dichiarazione la distinzione tra reati localizzabili e non, che costituirà un punto di riferimento imprescindibile anche per le successive deliberazioni in materia.

La Commissione iniziò, quindi, i suoi lavori a Londra l'11 gennaio 1944, con il principale compito di raccogliere documentazione sui

²¹ Francia, Grecia, Norvegia, Olanda, Australia, Canada, USA, Regno Unito, Polonia, Jugoslavia, Cecoslovacchia, Belgio, Cina, India, Nuova Zelanda, Lussemburgo. Il Sud Africa non partecipò ai lavori, mentre la Danimarca fu ammessa come membro a pieno titolo nel luglio 1945.

²² DONALD BLOXHAM, *I processi per crimini di guerra nell'Europa postbellica*, in *Giudicare e Punire*, l'ancora del Mediterraneo, 2005.

²³ *Ibidem*.

crimini di guerra proveniente dai vari uffici nazionali, vagliarla per verificare che vi fossero elementi per una incriminazione (*prima facie evidence*), creare una lista di criminali di guerra da diramare alle autorità militari per la ricerca, l'arresto e la consegna ai vari governi nazionali per il processo (la commissione infatti non aveva il potere di arrestare e processare gli imputati, competenza questa delle autorità militari e dei singoli governi), fornire pareri legali²⁴.

Il caso dell'Italia presentava problemi particolare: paese nemico, arresosi senza condizioni²⁵, stava subendo, dopo l'8 settembre 1943, una brutale occupazione da parte della Germania, con numerose vittime fra la popolazione civile, ma le truppe italiane si erano macchiate, negli anni di guerra combattuta a fianco della Germania, di gravi crimini per i quali molti loro ufficiali erano richiesti da paesi che appartenevano alle Nazioni Unite. D'altra parte il 13 Ottobre Badoglio aveva dichiarato guerra alla Germania, ottenendo dagli alleati lo stato di "cobelligeranza", a seguito del quale l'amministrazione alleata aveva assunto la denominazione di Governo Militare Alleato (AMG).

L'11 febbraio 1944 furono restituiti al Regno d'Italia tutti i territori a Sud dei confini settentrionali delle province di Salerno, Potenza e Bari, anche se su questi si esercitava il controllo pesante della Commissione militare alleata (ACC), dipendente dal Quartier generale delle forze alleate. La sede del governo si spostò quindi a Salerno. Caduta la pregiudiziale alla collaborazione con Badoglio, e dopo che il 12 aprile Vittorio Emanuele III aveva annunziato di essere pronto, quando Roma sarebbe stata liberata, a ritirarsi dalla vita pubblica, nominando luogotenente generale il figlio Umberto, i partiti politici, con la sola eccezione della direzione romana del Partito d'azione (mentre si dichiararono disponibili i dirigenti dell'Italia meridionale), accettarono di partecipare ad un governo di guerra,

²⁴ Doc. 82/0, pp. 3 sgg; doc. 82/6, p. 22.

²⁵ Si vedrà nel prosieguo il Trattato di Pace del 1947.

diretto sempre da Badoglio, con i ministeri distribuiti pariteticamente fra tutti i partiti.

Il 24 aprile nacque così quello che possiamo considerare il primo governo di "unità nazionale".

Se l'Italia andava considerata potenza nemica sconfitta, il governo di Badoglio poteva sostenere una discontinuità rispetto al fascismo e alle istituzioni statali prima del 25 luglio 1943, tesi questa che non trovava tuttavia eguale disponibilità ad essere accolta da parte di tutti gli alleati.

Questa evoluzione complicava il quadro internazionale in merito al tema della punizione dei crimini di guerra: il problema dell'Italia si pose nella sedicesima seduta plenaria della Commissione, il 2 maggio 1944, quando si discusse dell'atteggiamento da tenere quando i crimini fossero stati commessi in Stati neutrali, o cobelligeranti o nemici, comunque non facenti parte delle Nazioni Unite, facendo esplicitamente il caso della Danimarca e dell'Italia.

Includere i rappresentanti di questi stati nella Commissione crimini di guerra delle Nazioni unite era improponibile (ma la Danimarca lo avrebbe in seguito ottenuto): una soluzione poteva essere che uno qualsiasi degli Stati aderenti potesse portare all'esame della Commissione il caso di qualsiasi crimine di guerra, indipendentemente dalla nazionalità delle vittime e dal luogo dove questo era stato commesso.

Se ne discusse ampiamente: pareva infatti ad alcuni che anche quella soluzione modificasse sostanzialmente le finalità della Commissione, istituita per trattare dei crimini di guerra commessi contro i cittadini degli stati aderenti alle Nazioni Unite; altri sostenevano che era diverso il caso delle vittime di nazionalità danese ed italiana, che erano già state menzionate nella dichiarazione di Mosca, e per le quali, quindi, non vi sarebbe stata sostanzialmente alcuna modifica delle finalità istituzionali della Commissione.

Ancora nel 1945, gli Alleati - prossimi alla vittoria - non hanno raggiunto un accordo sul trattamento complessivo da riservarsi ai criminali di guerra della Forza dell'Asse.

Per procedere rispetto agli impegni presi a Mosca occorre, specialmente per i processi da effettuarsi nei singoli paesi ove si erano verificati i crimini, idonee strutture militari e giudiziarie che operassero per l'individuazione dei criminali, sezioni per la raccolta delle prove, la cattura dei criminali, l'organizzazione dei processi.

Nondimeno, nei primi mesi del 1945 si ebbero significativi passi in questa direzione, come conferma l'istituzione da parte dei comandi statunitensi in Europa di un gruppo per i crimini di guerra, e lo stesso lavoro svolto dalla United Nations War Crimes Commission (U.N.W.C.C.), per definire una nozione di crimini di guerra.

In questo senso va ricordato anche lo sforzo compiuto all'interno della coalizione delle forze alleate da molti paesi che avevano subito l'occupazione nazista, nell'intraprendere autonomi programmi processuali in coerenza con la dichiarazione di Mosca.

In effetti, i delegati della maggior parte degli Stati membri della United Nations War Crimes Commission (U.N.W.C.C.) avevano attivamente adoperato le strutture dell'organizzazione stessa come strumento per svolgere attività investigativa a favore delle proprie commissioni interne sin dal 1943²⁶, anche se la Commissione nel suo insieme rinunciò alla creazione di un'agenzia centrale per le investigazioni, affidandosi invece alle strutture delle forze alleate.

In particolare per l'Italia, le investigazioni erano compiute dal Quartier Generale delle Forze Alleate AFHQ, al quale, vista l'insufficienza delle unità investigative esistenti, vengono affiancate da parte britannica nuove unità costituite *ad hoc* e raggruppate in una speciale sezione definita "Special Investigation Branch".

Gli Inglesi - come detto - che più degli statunitensi si erano impegnati a investigare su episodi di stragi di civili, avevano concluso le

²⁶ *United Nations War Crimes Commission, History of the United Nations War Crimes Commission and the Development of the laws of war*, Londra, HMSO, 1948.

loro indagini con un rapporto generale²⁷ *"Report on German Reprisals for Partisan Activity in Italy"*, nel quale – e già il titolo stesso lo rileva – si mettevano in relazione le rappresaglie tedesche con l'attività partigiana. La conclusione del rapporto era che le *"rappresaglie non erano eseguite su ordine dei comandanti di singoli formazioni ed unità tedesche, ma erano esempi di una campagna organizzata, diretta dal Quartier generale del feldmaresciallo Kesselring"*.

2.2 Genesi dell'archivio

In Italia, invece, subito dopo la proclamazione dell'armistizio (8 settembre 1943) e la dichiarazione di guerra alla Germania nazista (13 ottobre 1943), il Regio Governo italiano, retto dal Primo ministro Pietro Badoglio, si era trovato in una situazione complessa, in quanto, se da un lato era diventato cobelligerante a fianco delle forze alleate, dall'altro rappresentava una nazione sconfitta che attraverso il lungo armistizio del 29 settembre 1943 aveva sottoscritto una resa incondizionata ed accettato sul proprio territorio la presenza politico-militare alleata. Presenza chiaramente incidente sull'attività complessiva dell'autorità politica italiana in base all'articolo n. 20 dell'armistizio lungo, ed in particolare anche sulla linea d'azione relativa ai crimini di guerra secondo l'articolo n. 29. Quest'ultimo articolo infatti prevedeva, preliminarmente ad ogni definizione di tipo giudiziario, l'arresto e la consegna immediata di tutti i sospettati di aver commesso crimini di guerra, anche italiani, alle Forze delle Nazioni Unite.

D'altra parte, la già citata dichiarazione di Mosca (30 ottobre) mutava nella sostanza la rigidità della prescrizione armistiziale sui crimini di guerra, differenziando la posizione e le prerogative italiane rispetto a quelle tedesche in materia, in virtù del nostro *status* di

²⁷ Inviato in data 11 agosto 1945 dal Quartier generale alleato al Sottosegretario di Stato Inglese del War Office. WO 204/14465.

cobelligeranti. Si parlava infatti, per gli imputati di crimini di guerra, esclusivamente di "consegna alla giustizia".

Proprio, richiamandosi alla dichiarazione di Mosca, in due sedute della U.N.W.C.C. del 2 e 4 maggio 1944 - e già citate - viene posta l'esigenza che la Commissione prenda in seria considerazione anche i crimini subiti dalle popolazioni italiana e danese da parte germanica²⁸.

Nell'estate del 1945 si ebbe una svolta favorevole all'Italia: il 14 luglio 1945 l'Ambasciata d'Italia a Londra riferiva al Ministero degli affari esteri di un colloquio avvenuto fra Lord Wright of Durley, rappresentante dell'Australia e Presidente della Commissione crimini di guerra delle Nazioni Unite dal gennaio 1945, ed un funzionario dell'ambasciata. Lord Wright aveva confermato quanto già comunicato il 5 luglio all'ambasciatore dal Foreign office, che cioè *"il Governo italiano è autorizzato a presentare alla Commissione denunce documentate contro criminali di guerra. Lord W. ha tenuto a precisare che ciò non significa la nostra partecipazione ai lavori della Commissione né ci autorizza a ricevere gli elenchi dei criminali e gli altri documenti preparati dalla Commissione stessa"*.

Ma nel corso della conversazione aveva comunque avuto *"ripetutamente espressioni di simpatia nei riguardi dell'Italia"*, lasciando capire *"che la decisione comunicata dal Foreign office costituisce un primo passo verso la normalizzazione dei rapporti tra il nostro Governo e la Commissione"*.

Il funzionario italiano aveva allora cercato di ottenere la lista dei "nominativi di criminali italiani compresi negli elenchi preparati dalla Commissione" (era questa evidentemente considerata la questione più pressante per l'Italia), ricevendo un rifiuto; viceversa, Lord Wright si era dilungato nello spiegare le procedure per la denuncia, fornendo copia dei moduli da compilare ed inviare alla Commissione delle Nazioni Unite²⁹.

²⁸ Doc. 82/5, pp. 10 e 16.

²⁹ Doc. 13/4, p. 226 e ss. Dell'incontro, avvenuto il 12 luglio, vi è anche traccia nella corrispondenza ufficiale della Commissione delle Nazioni Unite: doc. 82/7, p. 226.

Questa importante notizia rilanciava la richiesta del Ministero degli affari esteri alla Presidenza del consiglio dei ministri e al Ministero di grazia e giustizia "di procedere senza indugio alla designazione dell'organo giudiziario competente a formulare le denunce da trasmettersi, per il tramite di questo Ministero e della Ambasciata a Londra alla predetta Commissione Interalleata"³⁰.

La decisione comunicata dal Foreign office, ed alla quale Lord Wright, rappresentante dell'Australia e sensibile alle posizioni del Foreign office, si era uniformato, evidenziava quella che era una convinzione che si era fatta strada fra le autorità militari e politiche britanniche nel corso dell'estate del 1945: gli inglesi, che molto si erano impegnati nelle indagini sulle stragi di civili commesse in Italia, avevano steso un rapporto generale, che l'11 di agosto del 1945 veniva inviato dal Quartier generale alleato al Sottosegretario di Stato britannico del "War Office", unitamente ad una serie di allegati ed appendici con i risultati delle varie investigazioni.

Sul punto, il War Office britannico, sostenne quindi che le autorità inglesi non erano interessate ai crimini commessi contro gli italiani che dovevano essere giudicati dagli italiani stessi attraverso le proprie autorità giudiziarie competenti.

Il "*Report on German reprisals for partisan activity in Italy*"³¹ collegava le rappresaglie tedesche all'attività partigiana, sottolineando l'organico e complesso sistema di ordini che aveva originato le rappresaglie contro i civili e concludeva che le "*rappresaglie non erano state compiute per ordine di comandanti di singole formazioni ed unità tedesche, ma erano esempi di una campagna organizzata diretta dal Quartier Generale del feldmaresciallo Kesselring*"³².

Più in generale del resto, riguardo ai sospettati, il Governo Bonomi con Decreto Ministeriale del 26 febbraio 1945 istituiva una "*Commissione Centrale per l'accertamento delle atrocità commesse dai*

³⁰ Telespresso del 4 agosto 1945, doc. 13/4, p. 257.

³¹ E' senza data: fa tuttavia riferimento ad un rapporto del 9 luglio 1945, del quale approfondisce i paragrafi V e VI, e rappresenta la sintesi delle investigazioni britanniche.

³² "Report on German reprisals", p. 14.

tedeschi e dai fascisti dopo il 25 luglio 1943”, presieduta dal liberale Aldobrando Medici-Tornaquinci³³ [e composta da Saverio Brigante, presidente di sezione della Suprema Corte, Concetto Marchesi, rettore dell’Università di Padova, Antonio Cottafavi, primo segretario di legazione del Ministro degli affari esteri, Francesco Ferrante, consigliere di II Classe del Ministero degli interni, ten. col. Luigi Soriani del Ministero della guerra, avv. Arturo Scala in rappresentanza del C.C.L.N., prof. Attilio Ascarelli, direttore della Scuola di Polizia scientifica, avv. Claudio Mattini e Piero Beretta, giudice di Tribunale], che certificava l’impegno italiano nel compiere le verifiche necessarie.

Difatti, in una lettera inviata, il 1° giugno 1945, al Brig. Gen. Richmond U.S. Armi Judge Advocate, il Ministro dell’Italia occupata, il comunista Mauro Scoccimarro, confermava la piena responsabilità della *“Commissione centrale italiana contro i crimini di guerra commessi dai tedeschi e dalle bande fasciste al loro servizio contro la popolazione civile italiana”* e chiedeva, quindi *“che le Autorità alleate trasmettessero a detta Commissione centrale la documentazione degli accertamenti in loro possesso relativi a tali crimini, nonché le denunce e semplici notizie di essi sulla base delle quali la Commissione centrale avrebbe espletato una completa istruttoria”*.

La Commissione, pertanto entrò in rapporto con gli Alleati, in particolare, con gli americani, e nel maggio del 1945, a seguito di un incontro del giudice Piero Beretta³⁴, con il predetto giudice dell’esercito statunitense, gen. Richmond, e con il col. Passingham, responsabile britannico delle investigazioni vennero stabilite le linee di condotta della sua azione. La Commissione centrale avrebbe avuto in ogni provincia, una Commissione locale composta da tre elementi³⁵, ed avrebbe potuto prendere visione dei risultati delle investigazioni effettuate dalle Forze alleate.

L’Italia assumeva, pertanto, piena responsabilità delle investigazioni, pur rimanendo impregiudicata, a livello generale, la potestà del-

³³ Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Italia occupata.

³⁴ Segretario della Commissione.

³⁵ Tra cui un giudice del tribunale e un rappresentante della prefettura.

le Autorità alleate riguardo alle persone detenute in stato di arresto³⁶.

Anche per i crimini commessi a danno degli italiani (la grande maggioranza), la collaborazione si arrestava alla fase di indagine e la consegna alle nostre autorità delle persone tenute in custodia dalle Autorità alleate non era automatica, ma doveva essere ogni volta autorizzata³⁷.

L'idea di allora, degli Alleati, era tesa quindi a favorire la celebrazione dei processi a carico dei criminali tedeschi e italiani in Italia, e che, accanto ad una serie di procedimenti nei confronti di singoli criminali di guerra, dovesse tenersi un processo unico a carico di tutti i responsabili dell'ideazione, della pianificazione del programma e della pratica delle rappresaglie compiute in Italia. Detto processo avrebbe dovuto svolgersi secondo criteri che vennero poi utilizzati davanti il Tribunale militare internazionale di Norimberga.

Dal punto di vista della natura dei crimini di guerra commessi, il rapporto distingueva fra l'uccisione di partigiani in battaglia o la loro esecuzione dopo la cattura, l'esecuzione di uomini innocenti e la distruzione di villaggi come rappresaglia per l'attività partigiana, l'uccisione di vecchi, donne e bambini.

Mentre si riteneva che *"no exception can be taken to the killing of partisans during operations or in most cases to their execution after capture"*, con la motivazione che *"it is no doubt true that many were masquerading in German uniform or had no distinctive sign or uniform by which they could be recognised"*, si avanzavano riserve sull'uccisione di ostaggi maschi e sulla distruzione di villaggi, nonostante *"there may be some authority in the Laws and Usages of War for the taking and holding of hostages for good behaviour and for the burning of villages which might give shelter to an enemy engaged in guerrilla warfare"*. Tuttavia non sembrava vi fosse giustificazione *"for the taking at random of innocent male persons*

³⁶ WO 204/2190.

³⁷ *Ibidem*.

and shooting them out of hand as a reprisal, nor for the burning of villages in an effort to terrorise the population into submission". In fine "the shooting of old men and of women and children and the atrocious cruelty with which it was done are completely indefensible".

Il predetto rapporto alleato, si concludeva con la proposta di celebrare due processi principali.

Il primo relativo al caso delle Cave Ardeatine per il quale sarebbero dovuti salire sul banco degli imputati il feldmaresciallo Kesselring (venne poi deciso di processarlo separatamente), il generale Eberhard Von Mackensen, il generale Kurt Maltzer, il generale S.S. Harter, il generale Karl Wolff, e Kappler, quest'ultimo quale responsabile materiale della rappresaglia.

Il secondo avrebbe dovuto portare sul banco degli imputati i comandanti di armata, di corpo di armata e di divisione *"per aver partecipato all'organizzazione su grande scala delle rappresaglie fra la metà di giugno e la fine di settembre 1944"*.

Per effetto poi delle pressioni italiane, accanto a questi processi si sarebbero dovuti svolgere altri dibattimenti, relativamente ai gradi inferiori la cui competenza veniva conferita all'Italia.

L'Italia avrebbe pertanto potuto effettuare processi nei confronti dei responsabili di crimini di guerra in Italia, esclusivamente per i militari di grado inferiore.

Si confermava dunque il concetto di *"reati localizzabili"* e *"non localizzabili"* abbozzato nella dichiarazione di Mosca: i primi sarebbero stati attribuiti dagli alleati alle giurisdizioni nazionali, mentre i secondi sarebbero stati trattati dai tribunali internazionali.

Per quanto riguarda la determinazione interna a processare criminali di guerra responsabili di eccidi in Italia, in data 20 agosto 1945 si tenne una riunione della Presidenza del consiglio dei ministri [cui aveva partecipato anche il Procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo Militare, dott. Umberto Borsari, cui fece seguito una direttiva emanata dalla Presidenza del consiglio <Gab. 44539/15625/1.2. del 2 ottobre 1945> diretta al Ministro degli affari esteri e, per conoscenza, anche ad altri ministeri, oltre che alla stessa Procura

generale militare], nel corso della quale si disponeva che, i carteggi relativi ai crimini di guerra perpetrati in Italia dagli appartenenti alle Forze armate tedesche (che nel frattempo stavano pervenendo alle varie autorità) fossero da accentrare presso la Procura generale militare, la quale avrebbe dato inizio alle indagini atte ad identificare gli autori del reato.

Difatti, in quella riunione si pose il problema di come trattare i numerosi fascicoli che si erano creati presso le prefetture per impulso del Ministero dell'Italia occupata abolito a seguito della liberazione del territorio italiano dall'occupazione nazifascista.

Presso le prefetture erano, infatti stati istituiti organi a composizione mista per raccogliere informazioni e documentare i crimini che le popolazioni, liberate con l'avanzare delle Forze alleate, avevano subito: quei fascicoli, però, erano rimasti alle prefetture per conto di un ministero che non esisteva più, di talché, soppresso il Ministero delle terre occupate, le denunce, che continuavano ad affluire, erano state indirizzate alla Presidenza del consiglio dei ministri, alla quale era passata la competenza della materia.

È importante, inoltre, ricordare - ai fini della nostra indagine - che la riunione si tenne per l'invito rivolto all'Italia dal Dipartimento di Stato americano affinché fossero denunciati alle Nazioni Unite³⁸ tutti i crimini di guerra commessi dai tedeschi, e che pertanto sarebbe stato più utile e rapido che un unico Ufficio Italiano interagisse con le Autorità alleate. Già nel periodo febbraio - giugno 1945 il Governo aveva preventivato di effettuare una azione di ricerca dei colpevoli, che trovava anche il sostegno degli alleati, come del resto fecero molti paesi vincitori³⁹.

In una lettera del 10 ottobre 1945 del Ministero degli affari esteri ed inviata all'Ambasciata d'Italia a Washington si evince che *"la Procura generale militare istruisce i processi contro i responsabili di crimini di guerra, individuati o individuabili e, per tramite di questo*

³⁸ United Nations War Crimes Commission.

³⁹ Nella coalizione delle forze alleate, molti paesi che avevano subito l'occupazione nazista, iniziarono ad intraprendere autonomi programmi processuali in coerenza con la dichiarazione di Mosca del 1943.

Ministero, ne richiederà alla C.A. la ricerca e il fermo. Ciò in quanto solo gli alleati è per ovvie ragioni praticamente possibile procedere alla ricerca degli imputati, sia nei campi di internamento e di prigionia, sia nella stessa Germania. Tale procedura è stata seguita per suggerimento di un Ufficiale americano addetto al Tribunale della V^o Armata per i Crimini di Guerra [...]”⁴⁰

Per tale motivo furono intensificati i rapporti a livello istituzionale tra Governo Italiano e Quartier generale alleato.

La riunione del 20 agosto 1945, che nel corso dell'indagine è sembrata essere uno dei momenti decisivi dell'intera vicenda, suggella dunque questa suddivisione dei compiti tra l'Italia e gli Alleati.

La decisione di radunare, presso la Procura generale militare del Tribunale Supremo Militare, tutti i fascicoli, le istruttorie e le notizie sui crimini commessi durante la guerra, viene dettata dunque dall'esigenza di accentrare tutto il materiale relativo alle stragi nazifasciste, per poi smistarlo agli organi giurisdizionali competenti secondo quanto concordato con gli Alleati.

Durante la riunione il presidente Brigante fece presente che *“il Governo italiano è stato autorizzato a produrre alla Commissione delle Nazioni Unite per i criminali di guerra”* di Londra *“denunce specifiche e documentate contro militari o civili stranieri che nel corso del conflitto testé concluso si siano resi responsabili di crimini di guerra”*.

Le denunce avrebbero dovuto essere compilate utilizzando i moduli della Commissione delle Nazioni Unite ed inoltrate attraverso l'ambasciata italiana di Londra: *“si ignora se il successivo giudizio spetterà in ogni caso ad un Tribunale Militare Interalleato, ovvero a Tribunali locali, almeno per i minori indiziati”*. Scopo della riunione in corso era di individuare l'organo competente all'esame delle informazioni raccolte e alla stesura delle denunce, ed il presidente accennò ai diversi pareri forniti dal Ministero di grazia e giustizia

⁴⁰ Doc. 14/7 pag. 193.

(che riteneva competente l'Alta Corte di giustizia) e da quello degli affari esteri, che propendeva per la giustizia militare⁴¹.

Prevalse, secondo il verbale senza opposizioni, il parere, espresso dal dott. Borsari, della competenza della Procura generale militare a promuovere l'accusa ai sensi dell'art. 13 del Codice Penale e Militare di Guerra, anche nel caso che il successivo giudizio degli accusati fosse demandato ad una corte penale internazionale.

Il prof. Perassi, evidentemente ben informato sulle linee evolutive della politica giudiziaria degli alleati in materia, parlò della distinzione, che si stava facendo strada fra le autorità internazionali, fra reati "localizzabili", che sarebbero stati giudicati dalle competenti autorità dei paesi in cui erano stati commessi, e reati "non localizzabili" che, *"per la loro generalità e la più estesa portata dei loro effetti [...] verrebbero deferiti alla cognizione di un tribunale internazionale"* (ed infatti di lì a poco, il 27 agosto 1945, il Ministero degli affari esteri annunciava alla Presidenza del consiglio dei ministri, al Ministero della guerra, al Ministero di grazia e giustizia e alla Procura generale militare l'accordo fra Gran Bretagna, Stati Uniti, Unione Sovietica e Francia per *"l'istituzione di un Tribunale militare internazionale al quale sarebbero devoluti i processi contro i maggiori criminali di guerra"*⁴²).

In conclusione, *"il Presidente, dichiarando di ritenere non dubbia la competenza della giustizia militare, rileva che il compito si riduce quindi ad accentrare tutto il materiale d'informazione (quello già raccolto dalla Commissione del Ministero dell'Italia occupata, dal Ministero degli affari esteri e da quello della Guerra) presso la Procura militare, che provvederà ad esaminarlo e ad estrarne le denunce del caso"*.

La riunione si chiuse con un riferimento all'*"altro problema di grande rilevanza e di indifferibile soluzione"*, quello della *"posizione delle*

⁴¹ Si tratta dei pareri trasmessi il 15 giugno 1945 dal Ministero degli affari esteri, di cui sopra.

⁴² Doc. 13/4, pp. 294-295.

diverse categorie di militari già appartenenti alle formazioni armate delle repubblica sociale”.

La decisione di accentrare tutto il materiale raccolto fino ad allora dai vari enti presso la Procura generale militare⁴³ è all'origine della formazione dell'archivio di cui si occupa la presente Commissione parlamentare d'inchiesta.

È evidente, dalle carte citate, che tale decisione si inseriva in un quadro internazionale ancora fluido, nel quale non era chiaro se all'Italia sarebbe stato concesso di celebrare processi per crimini di guerra commessi dopo l'8 settembre sul suo territorio, e che era funzionale a fornire al Ministero degli affari esteri, la cui posizione restava essenziale per i rapporti con gli alleati e con la Commissione Crimini di Guerra delle Nazioni Unite, un supporto giuridicamente fondato alle richieste che in quel momento si indirizzavano appunto verso la Commissione delle Nazioni Unite.

In questo senso appare emblematico quanto asserito dal gabinetto della Presidenza del consiglio dei ministri a proposito della suddetta riunione quando afferma che *“nella seduta del 20 agosto si riconobbe la competenza della Procura generale militare a procedere per i delitti predetti e segnalare i fatti più gravi agli organi competenti secondo le istruzioni pervenute dalla Commissione alleata”*.⁴⁴

Di conseguenza la Presidenza del consiglio dei ministri (3 ottobre 1945) dispone che *“il materiale di informazione già raccolto e quello che perverrà in seguito dalle questure, dai comandi dei carabinieri, nonché dai Comitati provinciali di Liberazione Nazionale, [...] dovrà essere accentrato presso la Procura generale militare, che provvederà ad esaminarlo per estrarne le denunce del caso”*.⁴⁵

⁴³ La decisione veniva comunicata ufficialmente dalla Presidenza del consiglio dei ministri, ai vari enti interessati e al sottosegretario alla Presidenza Amendola in data 2 ottobre 1945: doc. 13/4, pag. 210-211. In pari data si trasmettevano alla Procura generale militare i rapporti forniti dalla Commissione alleata “concernenti delitti commessi da tedeschi e da italiani nei confronti di italiani” (doc. 13/4, pag. 287), e si rispondeva al Ministero degli interni, che aveva chiesto informazioni il 29 agosto, che “il materiale raccolto dall'apposita Commissione già istituita presso il Ministero dell'Italia Occupata” era stato affidato alla Procura Generale Militare (doc. 13/4, pag. 297).

⁴⁴ doc. 13/4 pag. 204

⁴⁵ doc. 13/4 pag. 202.

Tale decisione viene presa dopo una discussione sull'obiezione sollevata dal procuratore Generale Militare, dott. Borsari, secondo la quale la Procura generale militare non poteva *"inoltrare le denunce ad essa pervenute che ad altri organi da essa dipendenti direttamente"*.⁴⁶

La riunione avvenne il giorno successivo all'invio di una lettera del Gabinetto della Presidenza del consiglio dei ministri ai Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, della guerra, della marina, dell'aeronautica, al Sottosegretario alla Presidenza del consiglio, Amendola ed alla Procura generale militare, nella quale si afferma che lo stesso Ministero di grazia e giustizia aderisce all'opinione che la magistratura militare sia competente ad istruire le denunce dei criminale di guerra, e che *"in conformità delle conclusioni raggiunte, il materiale di informazione già raccolto o quello che perverrà in seguito dalle Questure, dai Comandi dei RR.CC. nonché dai Comitati provinciali di Liberazione Nazionale - che per la diretta esperienza della lotta sostenuta contro l'oppressore tedesco sono particolarmente informati degli episodi di atrocità commessi contro patrioti ed inermi - dovrà essere accentrato presso la Procura generale militare che provvederà ad esaminarlo per estrarne le denunce del caso"*.⁴⁷

Il successivo 7 novembre 1945 il Procuratore generale, dott. Umberto Borsari, con nota diretta alla Presidenza del consiglio dei ministri e ai ministeri interessati, comunica di aver dato vita, per la trattazione delle pratiche sui crimini di guerra, ad un apposito ufficio, con cui si sarebbe provveduto: all'istituzione di un archivio generale utile *"sia ai fini giudiziari sia allo scopo di documentare in maniera completa i delitti commessi dai tedeschi"*; alla trasmissione della denunce ai procuratori militari competenti per territorio *"ai quali saranno date istruzioni per un rapido ed efficace svolgimento"*

⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁷ doc. 13/4, p. 210.

delle indagini"; alla segnalazione di quanto necessario in ordine agli atti di assistenza giudiziaria internazionale⁴⁸.

L'accentramento presso la Procura generale militare ha anche l'ovvia conseguenza di ritenere concluso il compito e l'attività delle Commissioni provinciali istituite a seguito della costituzione della Commissione Centrale per l'accertamento delle atrocità commesse dai tedeschi e dai fascisti dopo il 25 luglio 1943, presieduta dal liberale Aldobrando Medici-Tornaquinci⁴⁹, in quanto l'Ufficio costituito presso la Procura generale militare, per le indagini relative all'accertamento delle responsabilità, fa "*capo direttamente agli organi giudiziari, aventi giurisdizione sui luoghi dei commessi reati*"⁵⁰. Inizialmente, quindi, si verifica questa raccolta di atti presso la Procura generale militare.

2.3 Il ruolo degli alleati

Intanto il lavoro di investigazione da parte delle forze anglo-americane, ed in special modo dallo Special Investigation Branch prosegue per tutto il 1945, incentrandosi sempre più sulla individuazione e la cattura dei responsabili.

A partire dal giugno 1947, prenderà forma una nuova organizzazione: il War crimes group per l'Europa del Sud (competente per l'Italia e l'Austria), operativo in Italia sino alla fine del marzo 1948, quando continuerà ad agire esclusivamente dall'Austria.

Il lavoro investigativo alleato si traduce nello svolgimento di alcuni importanti processi a carico di alti ufficiali tedeschi⁵¹. Ufficiali che secondo la distinzione tra reati localizzabili e non, vengono processati direttamente dagli Alleati per le responsabilità assunte nella

⁴⁸ doc. 14/6, p. 12

⁴⁹ Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Italia occupata,

⁵⁰ doc. 14/9, p. 67

⁵¹ I processi celebrati dai britannici saranno complessivamente 49, non solo contro i tedeschi, prima della citata riorganizzazione del giugno 1947.

programmazione e nella pianificazione delle uccisioni di ostaggi civili nel quadro della politica di repressione della guerra partigiana.

Tribunali speciali militari inglesi giudicano infatti il maggiore generale Edward Peter Crasemann, comandante della XXVI Divisione Panzer, condannato (a Padova nell'aprile 1947) a dieci anni di prigione per l'eccidio di Fucecchio⁵²; il feldmaresciallo Albert Kesselring, comandante in capo delle forze tedesche in Italia, condannato a morte (a Venezia nel maggio 1947) per l'eccidio delle Fosse Ardeatine e per gli ordini impartiti nell'estate del 1944 che avrebbero consentito all'esercito tedesco di condurre una politica di repressione e uccisione di civili⁵³; il generale Eberhard Von Mackensen, comandante della XIV Armata a partire del 23 marzo 1943, condannato a morte (a Roma nel novembre del 1946) per l'eccidio delle Fosse Ardeatine; il brigadiere generale Kurt Maltzer, comandante della "Piazza" di Roma, condannato a morte (a Roma nel novembre del 1946) per complicità nell'eccidio delle Fosse Ardeatine⁵⁴; il tenente generale Max Simon, comandante della XVI Divisione S.S., condannato a morte (a Padova nel giugno 1947) per l'uccisione di civili italiani⁵⁵.

Prevalente risulta dunque la responsabilità e la competenza britannica nello svolgimento dei processi per crimini di guerra commessi in Italia⁵⁶ e la durezza esemplare delle sentenze comminate dai tribunali speciali militari.

Il ruolo dei britannici continuerà anche successivamente alle sentenze, sebbene in direzione contraria alla severità dimostrata nel comminare le suddette condanne.

In questo senso, infatti, importanti esponenti britannici, come l'ex Primo ministro Winston Churchill ed il gen. Alexander, agiranno in prima persona.

⁵² WO 32/14566 *War Crimes against Italy* (Fucecchio), sul processo WO 235/335 *Defendant: Peter Crasemann Place of Trial*. National Archives Londra.

⁵³ WO 235/366-376.

⁵⁴ WO 204/11469 e 310/137, per il processo WO 235/438 *Judge Advocate General's Office. War Crimes files, Defendant: Colonel-General Place of Trial*. National Archives Londra.

⁵⁵ WO 32/15510 e WO 235/586-588 *War Criminals* National Archives Londra.

⁵⁶ Vedi *infra*.

Del resto, incideranno anche valutazioni di tipo squisitamente giuridico, sostenute in particolare dal Segretario di Stato britannico.

Quest'ultimo infatti avrebbe rivelato il forte imbarazzo del Foreign office nel confermare una pena capitale in un paese dove la pena di morte non veniva prevista dall'ordinamento in vigore, e che pertanto, contraddiceva alla radice, il sistema di garanzie giuridiche che a partire dall'*Habeas Corpus* del 1679 aveva caratterizzato l'essenza e lo sviluppo della civiltà giuridica di matrice anglosassone⁵⁷.

Tale perplessità verrà del resto, registrata anche dal Deputy Judge Advocate General, ufficio al quale veniva richiesto un parere sulla petizione per la revisione della sentenza presentata dal difensore del feldmaresciallo Kesselring.

In data 23 giugno 1947 il Deputy Judge Advocate General, sir. Henry MacGeagh, infatti, rispondendo alla richiesta di parere ed inviando la stessa risposta al comandante delle forze del Mediterraneo centrale, gen. Harding (magistrato militare che rivestiva le funzioni di *confirming officer* ed al quale spettava l'incarico di confermare o meno la condanna), rilevava che – in relazione al primo capo di imputazione – l'azione partigiana di via Rasella non era da considerarsi un atto legittimo di guerra, consentendo in via di massima di procedere a giustificate rappresaglie e che bisognava valutare le circostanze attenuanti: *"l'arrivo dell'ordine di Hitler sulla necessità di una dura rappresaglia verso gli italiani, la natura del contesto bellico, che vedeva impegnato Kesselring in una <lotta per la vita e la morte> con gli Alleati per salvaguardare le via di ritirata alle sue truppe, il fatto che i partigiani erano stessi <indubbiamente colpevoli di atti illegittimi di guerra>; la dichiarazione di Alexander secondo cui i tedeschi avevano combattuto <duro ma pulito>, il prossimo svolgersi per mano degli italiani del processo a Kappler che, pur essendo <la persona direttamente responsabile> dell'eccidio delle Fosse Ardeatine e dell'inumanità del trattamento degli ostaggi, non avrebbe rischiato la pena capitale (sollevando*

⁵⁷ P. Pezzino, *Sui mancati processi in Italia ai criminali di guerra*, in *Storia e memoria*, 2001

*dunque il problema anche delle sentenze di morte di Von Mackensen e Maltzer, legate logicamente a quelle di Kesselring*⁵⁸.

Queste considerazioni influirono, in definitiva, sulla decisione del Gen. Harding di tramutare le pene capitali a Kesselring, Von Mackensen e Maltzer (4 luglio 1947) nel carcere a vita, omogeneizzando così - almeno parzialmente - gli esiti giudiziari dei processi celebrati dalle Corti militari alleate con quelli relativi ai procedimenti instaurati avanti i tribunali italiani⁵⁹.

Durante i lavori della Commissione, si è inoltre sostenuto da più parti che, il reclutamento al termine della seconda guerra mondiale (da parte dei Servizi di intelligence civile e militare statunitensi e britannici) di ufficiali tedeschi di grado elevato e di ex - funzionari dei Servizi di sicurezza e di polizia, sarebbe alla base di una non meglio identificata pressione politica internazionale che avrebbe di fatto portato ad insabbiare i processi nei confronti dei criminali di guerra tedeschi financo di quelli italiani⁶⁰.

A tal fine, durante la missione negli Stati Uniti (National Archives & Record Administration di Washington) del settembre 2005, si è potuto visionare alcuni fascicoli della C.I.A. (già O.S.S. Office Strategic Service) e del C.I.C. (Counter Intelligence Corps) che lo stesso ufficio aveva versato dopo l'approvazione del Nazi War Crimes Disclosure Act, utilizzando la lista predisposta dal prof. Paolo Pezzino nella quale erano stati inseriti i nominativi del carteggio C.I.A. acquisiti nella missione di luglio 2005 con quelli della lista di imputati di cui al registro generale.

Dalla visione dei documenti, fatta eccezione per alcuni ex - nazisti (per tutti Saeveche e Hass), è risultato che il carteggio conteneva

⁵⁸ LUCA BALDISSARRA, *giudizio e castigo. La brutalizzazione della guerra e le contraddizioni della "giustizia politica"*, in *Giudicare e Punire*, L'ancora del Mediterraneo, 2005.

⁵⁹ Sull'eccidio delle Fosse Ardeatine: Kappler, condannato all'ergastolo dal Tribunale militare di Roma in data 20 luglio 1948.

⁶⁰ Mette conto rilevare, che di un caso presente nei fascicoli ritrovati a carico di un comandante della X Flottiglia Mas si è appurato che lo stesso si rifiutò a fine conflitto di collaborare con gli americani atteso che per il militare italiano era ancora troppo vicino lo scontro armato con questi ultimi e che i suoi stessi compagni d'armi erano ancora prigionieri.

sia cartelle di servizio dei militari tedeschi⁶¹ (molto probabilmente rinvenute dai servizi segreti americani durante il periodo di occupazione di una parte della Germania) sia fascicoli personali su cittadini tedeschi (professori, medici ecc.) sottoposti a "controllo" dai servizi segreti per presunte simpatie comuniste o atteggiamenti di vicinanza al neonazismo.

Solo per alcuni di questi si è rilevato che erano stati reclutati dalla forze di controspionaggio americane, anglosassoni, sovietiche ed anche siriane⁶².

In conclusione, sebbene è oramai un fatto storicamente accertato ed indiscutibile che alcuni ex funzionari del regime nazista abbiano fatto parte dei servizi segreti americani, anglosassoni, della Germania Ovest e della stessa Germania Est, ed alcuni anche di servizi segreti medio-orientali, al fine di infiltrarsi nelle "linee nemiche" durante la guerra fredda, non è invece rinvenibile alcun collegamento (se non casuale e per pochi singoli) con i fascicoli ritrovati a Palazzo Cesi, come nemmeno è da considerarsi fra "*le cause che avrebbero portato all'occultamento dei fascicoli*" (lett. b) ne fra "*le cause del mancato perseguimento dei responsabili di atti e di comportamenti contrari al diritto nazionale e internazionale*" (lett. c).

2.4 La fase iniziale nella gestione dei fascicoli (le trasmissioni di Borsari nel 1946 all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e all'Autorità Giudiziaria Militare)

Tornando alla direttiva della Presidenza del consiglio del 1945 andavano, quindi, rimesse all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, "*le denunce del caso*", per gli episodi delittuosi rientranti nella sua competenza anche se, non si poteva escludere che analoghe denunce pervenissero alla stessa A.G.O. per altra via, tenendo conto soprattutto che, accanto agli organi di polizia tradizionali, si erano andati

⁶¹ Rubricato ai N.A.R.A. di Washington con il n. 263 R.G. entry 7716 (NND 36822).

⁶² Per queste ultime si veda il fascicolo su Carl Rauff.

costituendo anche altri uffici, fra cui occorre citare in primo luogo i Comitati di Liberazione Nazionale.

Ad essi naturalmente si aggiunge l'azione della citata Commissione centrale italiana per i crimini di guerra, costituita il 26 aprile 1945 presso il Ministero dell'Italia occupata, che giovandosi dell'ausilio di commissioni provinciali costituite *ad hoc*, raccoglie documentazione di notizie relative alle atrocità, a saccheggi, incendi, deportazioni, uccisioni ed altri delitti compiuti dai tedeschi e dai fascisti dopo il 25 luglio 1943 in danno delle popolazioni civili e dei patrioti.

Senza dimenticare le commissioni alleate ed i rispettivi suddetti gruppi investigativi, in particolare lo *Special Investigation Branch* inglese, preposti appunto a raccogliere le prove sui crimini commessi sulla popolazione civile da parte tedesca, mano a mano che gli Alleati liberano l'Italia.

Si prenda ad esempio il fascicolo n°1588 del Registro generale nel quale è il Quartier generale della polizia militare inglese ad inviare il tutto al Procuratore militare di Milano⁶³.

Le attività criminose vengono dunque accertate e denunciate da una pluralità di organi con la concreta eventualità che un episodio venisse denunciato da più uffici, come, ad esempio, nel caso rubricato come n° 859 R.G. ove i non identificati "elementi della G.N.R. del Btg. "Pontida" della caserma La Marmora di Biella, responsabili di numerosi omicidi, sono individuati e condannati con sentenza del 30.8.1946 della Sezione speciale della corte di assise di Vercelli (oggetto anche di successivi interventi della Corte di appello di Torino per applicazione di condoni ed amnistie). Dalla sentenza in questione, si evince che gli elementi originari dell'istruttoria e dell'esito processuale erano costituiti da vari rapporti; del Commissariato di P.S. di Biella, del Comando del distaccamento di Borgo Sesia delle Guardie ausiliarie di P.S. dei Carabinieri di Vercelli e del Comitato di Liberazione Nazionale di Quarona Sesia.

⁶³ Fascicolo 1588 RG doc. 19/24 ed inviato al Procuratore militare di Milano in data 19 febbraio 1947.

Altro caso indicativo è quello contenuto nell'incarto n. 860, ove risulta un atto di denuncia indirizzato, dall'Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo, al Procuratore del regno di Bolzano in data 27 gennaio 1946. Denuncia che risulta antecedente a quella inviata dalla Procura generale militare del 27 febbraio 1946 ancora allo stesso Procuratore del regno di Bolzano.

Verso la fine del 1945 inizia quindi, presso la Procura generale militare la raccolta di informative concernenti i reati contro la legge e gli usi della guerra che erano stati commessi in Italia durante l'occupazione tedesca ai fini della giustizia penale.

Durante i primi anni di indagini preliminari la Procura generale militare provvede inoltre ad inviare, alle procure competenti i fascicoli per i quali dalla documentazione raccolta si poteva iniziare un procedimento penale a carico degli indiziati, conformemente alle direttive stabilite nella riunione del 20 agosto 1945: procure militari nel caso di militi tedeschi in numero di circa 20 fascicoli e ordinarie nel caso di italiani in numero di 202.

I reati di militi italiani appartenenti alle milizie della Repubblica Sociale Italiana, infatti, sulla base del mancato riconoscimento internazionale del governo di Salò e soprattutto della limitata autonomia ed effettività di quest'ultimo rispetto all'alleato-occupante germanico, non potevano considerarsi appartenenti alle forze militari di un esercito regolare⁶⁴.

La Procura generale militare provvede quindi ad inviare i relativi fascicoli all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.⁶⁵

In questo senso del resto, risultano abbastanza chiare le previsioni dell'art. 3 D.L.L. 5 ottobre 1945 n° 625, che attribuiscono la competenza a conoscere dei procedimenti a carico dei cittadini italiani all'Autorità Giudiziaria Ordinaria⁶⁶.

⁶⁴ In proposito rinviamo all'ampia trattazione contenuta nel Doc. 76/1.

⁶⁵ Sul punto si vedano i 202 fascicoli (in copia) ritrovati a Palazzo Cesi appartenenti a fattispecie già inviati nel 1946.

⁶⁶ Le Corti di assise straordinarie furono istituite con decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945 n. 142 intitolato appunto "Istituzioni delle Corti straordinarie di assise per i reati di collaborazione con i tedeschi". Furono istituite nei capoluoghi di provincia dei territori italiani mentre in località diverse dal capoluogo, con decreto del primo presidente della Corte d'appello si attivarono Sezioni del-

Un ultimo provvedimento significativo in questa direzione è costituito dal decreto-legge del capo provvisorio dello Stato del 26 giugno

le Corti. Ma la punizione delle attività di collaborazionismo con il tedesco invasore fu oggetto, ben prima della fine della guerra, di approfondito esame e di interventi di carattere normativo sia da parte del governo legittimo del Sud sia da parte del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia e dei Comitati di Liberazione Nazionale regionali. Con il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944 n. 159 il governo del Sud emanava una serie di disposizioni dal titolo "*Sanzioni contro il fascismo*" che prevedevano da un lato la punizione di coloro che per le cariche rivestite venivano considerati responsabili dell'instaurazione e continuità del regime fascista, dall'altro la punizione di coloro che avevano promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 o avevano in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista, nonché di chi dopo l'8 settembre 1943 (art. 5) aveva commesso delitti "*contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore [...]*". La competenza veniva affidata per la prima delle suddette categorie di reati a un'Alta corte di giustizia e per la seconda categoria alla magistratura ordinaria o militare secondo le norme vigenti. Il 22 aprile 1945, nell'imminenza della totale liberazione del paese, con decreto legislativo luogotenenziale n. 142, lo stesso governo legittimo istituiva le Corti straordinarie di assise affidando a esse l'esclusiva competenza per tutti i reati di collaborazionismo, come definiti dal precedente decreto del 27 luglio 1944. Lo stretto legame tra i due atti è ricordato nelle premesse del decreto 22 aprile 1945 secondo cui le Corti straordinarie giudicano i reati previsti dagli articoli 3 e 5 del decreto precedente e di conseguenza che: "*Art. 3 - Coloro che hanno organizzato squadre fasciste, la quali hanno compiuto atti di violenza o di devastazione, e coloro che hanno promosso o diretto l'insurrezione del 28 ottobre 1922 sono puniti secondo l'art. 120 del codice penale del 1889. Coloro che hanno promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e coloro che hanno in seguito contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista sono puniti secondo l'art. 118 del codice stesso. Chiunque ha commesso altri delitti per motivi fascisti o valendosi della situazione politica creata dal fascismo è punito secondo le leggi del tempo"; "Art. 5 - Chiunque, posteriormente all'8 settembre 1943, abbia commesso o commetta delitti contro la fedeltà e la difesa militare dello Stato, con qualsiasi forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore, di aiuto o di assistenza ad esso prestata, è punito a norma delle disposizioni del codice penale militare di guerra. Le pene stabilite per i militari sono applicate anche ai non militari. I militari saranno giudicati dai tribunali militari, i non militari dai giudici ordinari". Il decreto del 22 aprile 1945 regolava il funzionamento delle Corti e contemplava l'intervento del Cln nella formazione delle giurie ("*Art. 5 - Entro sette giorni i Comitati di Liberazione Nazionale del capoluogo [...] compilano un elenco di almeno cento cittadini maggiorenni di illibata condotta morale e politica e lo presentano al presidente del Tribunale del capoluogo [...] Il presidente del Tribunale, entro i successivi sette giorni, compila l'elenco di cinquanta giudici popolari, scegliendoli tra quelli designati dai Comitati di Liberazione Nazionale [...]*"). Con le medesime disposizioni fu previsto che le Corti fossero composte da un Presidente nominato dal Primo presidente della Corte d'appello tra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'appello e da quattro giudici popolari estratti in sorte da un elenco di cento cittadini compilato dal CLN provinciale, successivamente ridotto a un elenco di cinquanta dal Presidente del Tribunale. Il funzionamento delle Corti straordinarie d'assise era previsto (art. 18) per la durata di sei mesi: successivamente i processi sarebbero stati trasferiti alle Sezioni speciali di Corte d'assise destinate a rimanere in funzione fino al 31 marzo 1947. A quella data i processi eventualmente pendenti dovevano essere deferiti secondo le ordinarie norme di competenza. Altri provvedimenti, tutti compresi tra il 1945 e il 1947, disciplinarono la vita delle Corti straordinarie fino a sancirne la fine. Con decreto del 2 agosto 1945, n. 466, le Corti straordinarie divennero competenti anche per i reati commessi dai militari, fu stabilito il principio di archiviazione per i casi di manifesta infondatezza, furono abbreviati i termini dell'impugnazione. In ottobre (d.lgt. 5 ottobre 1945, n. 625) le Corti straordinarie furono soppresse e trasformate in sezioni speciali delle Corti di assise ordinarie. Nel novembre (d.lgt. 9 novembre 1945, n. 702) si riformò la normativa sull'epurazione. Una formulazione più armonica di tutti questi testi legislativi si ebbe con il "*Testo delle disposizioni per la punizione dei delitti fascisti e per la repressione delle attività fasciste*" (d.lgt. 12 aprile 1946, n. 201). Con l'"*Amnistia e indulto per i reati comuni, politici e militari*" (amnistia Togliatti decreto 22 giugno 1946, n. 4), che contemplava anche i reati di collaborazionismo, si ebbe una notevole riduzione dell'attività delle Corti straordinarie, finché il decreto legge del capo provvisorio dello Stato del 18 marzo 1947, n. 140, stabilì un termine all'attività delle Corti che avrebbero potuto operare solo fino al 30 giugno 1947.*

1947, n. 529 che stabilì la cessazione del funzionamento delle Corti al 31 dicembre 1947⁶⁷.

Che la Procura generale militare non fosse competente ad accentrare i fascicoli relativi a crimini compiuti da militi italiani lo si desume del resto, anche da una lettera spedita al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri dall'allora Procuratore dott. Borsari nella quale - accusando il ricevimento di alcuni specchi relativi alle provincie di Milano, Brescia e Rovigo - ricordava al Comando generale dell'Arma che la Procura generale militare "*persegue soltanto i criminali di guerra tedeschi, e che, pertanto, le denunce contro i cittadini italiani, che hanno collaborato col tedesco invasore, sia isolatamente, che insieme a elementi germanici, devono essere inoltrate all'Ufficio del pubblico ministero presso la corte di assise (sezione speciale) competente, continuandosi però a trasmettere a questo Ufficio sia gli elenchi che le dichiarazioni, per i suoi fini statistico-giudiziari*"⁶⁸.

I fascicoli contenenti fattispecie di reato ascrivibili ai soli militi italiani potevano perciò essere inviati alla Procura generale solo in copia, sebbene già trasmessi alle autorità competenti direttamente dagli organi accertatori.

La stessa Legione territoriale dei Carabinieri reali di Ancona nel maggio 1946 scrive alla Procura generale militare informando che "*le violenze commesse dai fascisti e militi di cui all'elenco 37/24-1944 del 15 ottobre 1945 sono da tempo state denunciate*

⁶⁷ Fonti normative- decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, "Istituzioni delle Corti straordinarie di assise per i reati di collaborazione con i tedeschi" (= d.lg. lgt. 142/1945)

- decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 (= d.lg. lgt. 159/1944)

- decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142 (= d.lg. lgt. 142/1945)

- decreto legislativo 2 agosto 1945, n. 466 (= d.lg. 466/1945)

- decreto legge luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625 (= d.l. lgt. 625/1945)

- decreto legge luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 702, "Testo delle disposizioni per la punizione dei delitti fascisti e per la repressione delle attività fasciste" (= d.l. lgt. 702/1945)

- decreto legge luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 201 (= d.l. lgt. 201/1946)

- decreto legge 22 giugno 1946, n. 4, "Amnistia e indulto per i reati comuni, politici e militari" (= d.l. 4/1946)

- decreto legge del capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 140 (= d.l.c.p.s. 140/1947)

- decreto legge del capo provvisorio dello Stato 26 giugno 1947, n. 529 (= d.l.c.p.s. 529/1947)

⁶⁸ Lettera del dott. Borsari al Com. Gen. dell'Arma dei Carabinieri del 16. 04. 1946 p. 6 doc. 11/4.

*all'autorità giudiziaria competente che sta istruendo il voluminoso processo a carico di Roscioli Settimio e di altri*⁶⁹.

I fascicoli pervenuti alla Procura generale riguardavano soprattutto fattispecie di reato ascrivibili sia ai soldati tedeschi sia a reparti della Guardia nazionale Repubblica ovvero alle Brigate Nere, di talché - nella maggior parte dei casi - questi ultimi venivano stralciati ed inviati all'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente.

Si veda un fascicolo (il n°1957 RG eccidio di San Terenzio) nel quale l'azione penale nei confronti dei responsabili italiani era già iniziata nel 1946. In una lettera del 1 febbraio 1947 della Sezione speciale della Corte di assise di Massa Carrara, ed inviata alla procura generale della repubblica presso la Corte di appello di Genova, ed inoltrata poi per conoscenza al Procuratore generale militare⁷⁰ la Corte dichiara "*Bruno Biagioni [...] imputato di collaborazionismo. Gli atti sono stati trasmessi il 16 luglio 1946 alla Sezione istruttoria con richiesta di amnistia [...] Ludovici Giuliano [...] Gli atti del procedimento penale sono stati rimessi a codesta Ecc.mo Ufficio di procura generale (procura generale della repubblica presso la Corte di appello di Genova n.d.r.) che ne aveva fatto richiesta in seguito ad istanza di legittima suspicione avanzata dal fratello dell'imputato [...] Fabiani Corinno [...] attualmente detenuto nel carcere sussidiario di Monza. E' stato rinviato a giudizio di questa sezione di Corte d'assise per rispondere del reato di collaborazionismo [...] e per strage*"⁷¹.

Vi erano poi casi di erroneo invio alla Procura generale militare di fascicoli esclusivamente a carico di militi italiani che venivano prontamente girati dalla Procura generale militare all'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente, e trattenuti soltanto in copia.

Si veda una lettera del 24 gennaio 1946 della Procura generale militare inviata al procuratore del regno di Mantova nella quale si trasmetteva una denuncia "*pervenuta dal Comando di stazione dei Ca-*

⁶⁹ Fascicolo n° 1507 RG doc. 9/69 p.4.

⁷⁰ Doc. 16/80 p. 7.

⁷¹ Fascicolo 1957 doc. 18/60 p.8.

*rabinieri di Viadana relativa al reato in oggetto, erroneamente segnalato come crimine di guerra a questo generale Ufficio*⁷².

I 202 suddetti rientrano nella congerie di tipologie di fascicoli sopra analizzate, che esulavano dalla competenza della Procura generale, poiché in molti casi riguardano crimini tedeschi in cui però la Procura generale militare riscontrava anche "elementi di responsabilità per collaborazionismo a carico del ten. Brigate nere Parina Clotoveo ed altri appartenenti alla g.n.r." decidendone, quindi, l'invio alla specifica autorità di giustizia ordinaria preposta nei seguenti termini: "Poiché il reato attribuito al predetto ufficiale e agli altri ignoti, rientra nella competenza di codesta Sezione speciale di corte di assise si trasmette denuncia"⁷³.

Riguardo ai 202, il CMM nella relazione conclusiva della sua indagine del 1996-99 affermava che "[...] tutti i fascicoli riguardanti reati non militari in numero di circa 260 circa [cui rientravano anche gli stessi 202 fascicoli ritrovati n.d.r.] sono stati senza ritardo" - nel primo quadrimestre del 1946 - "trasmessi per competenza all'Autorità giudiziaria ordinaria"⁷⁴.

Si rileva che lo stesso provvedimento di "archiviazione provvisoria" adottato dal Procuratore generale militare Santacroce il 14 gennaio 1960, per i fascicoli ritrovati nell'armadio di Palazzo Cesi nel 1994 non aveva avuto per oggetto 202 dei predetti 273 fascicoli, confermando che gli stessi, costituivano, semplici copie o minute di atti già inviati agli organi competenti incaricati dell'istruzione dei procedimenti (nel caso *de quibus* l'Autorità Giudiziaria Ordinaria).

Riguardo ai fascicoli inerenti la giustizia militare l'accentramento come detto, era esclusivamente di istruzione preliminare, al fine di permettere una raccolta di materiale probatorio e permettere un

⁷² Fascicolo 85 denuncia contro Casatti Franco milite delle brigate nere e Anzalone mariano, brigadiere delle brigate nere per omicidio commesso in danno di Galdi Angelo doc. 22/4, p. 22.

⁷³ Fascicolo 84 doc. 22/3, p. 121

⁷⁴ Vedi p. 6 Relazione del Consiglio della Magistratura Militare approvata il 23 marzo 1999. Su questa vicenda si rinvia al capitolo 5 che effettua un'analisi più accurata del negligente comportamento tenuto da alcuni magistrati militari successivamente al 1994 riportando integralmente la delibera adottata dal CMM il 26 luglio 2005, dalla quale risultano in realtà 273 fascicoli, -cfr. p. 287 e ss..

successivo procedimento penale a carico dell'autore del reato da attuarsi nel momento in cui la Procura generale militare avesse inviato i detti fascicoli alle procure militari territoriali competenti ad esercitare l'azione penale.

Del resto, questa scelta, legittimata a livello giuridico dai provvedimenti già menzionati, e politicamente sancita dal governo Parri secondo l'accordo di forze politiche che andavano dal partito liberale al partito comunista, abbracciando l'insieme dello schieramento dei neocostituiti partiti politici italiani era logica e necessitata in virtù delle condizioni armistiziali e della successiva dichiarazione di Mosca.

Sotto il profilo della funzionalità, infatti, sarebbe stato impensabile che ogni procura competente si fosse rivolta alle Autorità alleate, tenuto conto che l'Ufficiale di collegamento alleato era nei primi tempi nello stesso palazzo della Procura generale militare, e che la maggior parte dei documenti erano in lingua inglese.

Sul punto, la Procura generale militare nel 1946 invia una lettera al Ministero degli affari esteri e per conoscenza al Ministero della guerra nella quale - in relazione ad una riunione tenutasi nel marzo 1946 - ricordava che *"questa Procura militare avrebbe continuato nel lavoro di istruzione preliminare dei procedimenti contro i criminali di guerra tedeschi, ma che sarebbe stato opportuno e prudente, prima di trasmettere altre denunce debitamente istruite, di ricevere notizie dai competenti organi internazionali, relativamente alla regolarità delle precedenti denunce"*⁷⁵.

2.5 Le indagini disposte fino al 1949

L'attività istruttoria condotta dal Procuratore generale militare dr. Borsari risulta essere stata - dall'esame dei fascicoli ritrovati a Palazzo Cesi - per così dire, a 360 gradi, dal momento che chiese praticamente per pressoché tutti i fascicoli, informazioni sul conto dei

⁷⁵ Doc. 14/7, p. 144.

militari tedeschi all'Ufficio del Deputy Judge Advocate General - G.H.Q. Central Mediterranean Forces o all'Ufficiale di collegamento inglese, magg. Tighe, e da ultimo al War Crimes Group, North West Europe, British Troops in Austria.

Analogo discorso va fatto per le richieste rivolte dal Procuratore generale militare dall'inizio del 1946 sino al 1948 alle Autorità alleate per sapere se negli elenchi dei criminali di guerra, erano ricompresi i nominati inseriti nel registro generale ovvero se i militari tedeschi in oggetto si trovassero o meno in custodia alle Autorità alleate⁷⁶.

Purtroppo molte richieste ebbero esito francamente negativo. Alcune di esse sono oggettivamente chiare: si pensi ai fascicoli 7⁷⁷ (abbinato al 200) e 535⁷⁸ nel quale il maggiore inglese Tighe rispondendo alla richiesta della Procura generale militare afferma che *"il campo è stato occupato dai russi e pertanto vi sono poche probabilità di rintracciare il personale del campo"*, ovvero il fascicolo 25⁷⁹ nel quale il maggiore inglese Tighe afferma che *"il nostro comando non è in grado di fornire alcuna notizia [...] si ha poca speranza di poterlo rintracciare data la scarsità dei particolari"*.

Ancora, nel fascicolo 195 RG il War Crimes Branch risponde in data 20 giugno 1947 così alla richiesta della Procura generale militare: *"Thirolf è compreso nella lista dei ricercati [...] si crede sia fuggito in Ungheria. Schmidt fu consegnato alle autorità italiane nel dicembre 1944 [...] L'ufficiale tedesco August Schiffer fu impiccato dagli americani nel luglio del 1946"*⁸⁰.

In altri casi invece, in cui gli Alleati rispondevano in modo affermativo, riguardo all'esistenza ed alla presenza o comunque alla reperibilità dell'imputato, si dovevano comunque fornire elementi sufficienti in grado di supportare l'imputazione, secondo la tipologia de-

⁷⁶ Il dott. Borsari tra il 1946 e il 1948 inviava le richieste singolarmente ai vari uffici che si sono succeduti nel tempo: Headquarters di Roma nel 1946, al magg. Tieghe (Uff. di collegamento inglese) di Padova, al D.J.A.G di Padova, al War Crimes Group di Roma negli anni 1946 e 1947 ed infine al War Crimes Group, North West Europe, British Troops in Austria nel 1948.

⁷⁷ Doc. 9/5, p. 29.

⁷⁸ Doc. 9/91.

⁷⁹ Doc. 9/8 - 9/29.

⁸⁰ Doc. 19/11, p. 365.

finita dalle istruzioni alleate, di *prima facie*, con elementi solidi concernenti il delitto. In questo senso è emblematico il fascicolo 1947 del Registro generale (procedimento nei confronti del colonnello Menschik) in cui gli Alleati (per l'esattezza il War Crimes Branch) comunicano al Procuratore generale militare dott. Borsari che Menschik "è stato rilasciato ed è tornato alla vita civile. Egli è rintracciabile, ma prima di dare corso al suo arresto, il Comando crimini di guerra desidera si inviino le prove costituenti un caso di prima facie"⁸¹.

È questo un tipo di comunicazione tutt'altro che isolata, visto che le Autorità alleate più volte informano quelle italiane che per trattene-re in arresto soldati tedeschi era necessario dare una qualche prova certa di responsabilità.

Infatti, nel fascicolo rubricato come n. 14 RG il War Crimes Group di Roma, in data 3 ottobre 1947, risponde alla richiesta del Procuratore militare generale Borsari che "non è possibile trattene-re prigionieri di guerra a lungo senza che esista un caso di prima facie contro di essi"⁸², o lo stesso fascicolo 15 RG nel quale il D.J.A.G. di Padova chiede maggiori informazioni sul tenente tedesco Balzer⁸³.

Anche in quest'ultimo caso, evidenti appaiono le perplessità delle Autorità alleate a trattene-re o ad arrestare soldati tedeschi senza alcuna prova. Atteggiamento del resto facilmente comprensibile in base alla comunicazione inviata dai Carabinieri in data 14 giugno 1946 al Procuratore generale militare dott. Borsari in cui, sul caso specifico, si riferisce che la parte offesa era stata uccisa "dai militari tedeschi [...] per rappresaglia [...] perché il giorno medesimo venne ucciso un militare tedesco da parte dei partigiani [...] si era recata in località Alberaccio per portare un po' di vitto a dei partigiani [...] non è stato neppure possibile precisare se il ten. Balzer abbia egli stesso ordinato la uccisione [...] per il delitto dei coniugi [...]"

⁸¹ Doc. 11/6.

⁸² Doc. 23/7, p. 44.

⁸³ Doc. 16/72, p. 15.

*non è stato possibile raccogliere altri dati*⁸⁴. È pertanto logico l'atteggiamento di cautela delle Autorità alleate davanti a certe informazioni e l'adozione in proposito di un vero e proprio criterio generale di approfondita verifica nel merito, direttamente incidente, nella stessa attività istruttoria promossa dal Procuratore generale Borsari.

Con una lettera del 11 agosto 1947 il Deputy Judge Advocate General, infatti, informa la Procura Militare Generale che *"qualora si desideri la consegna del ten. Fischer come criminale di guerra sarà necessario inviare a quest'Ufficio le prove, cioè le attuali testimonianze ..testimoni oculari, atte a dimostrare che il ten. Fischer si recò al luogo dove furono uccisi gli uomini delle SS, e dove fu uccisa una donna e fatte saltare le case. Ciò che si richiede è la prova che il ten. Fischer era presente all'uccisione o che la donna fu uccisa per ordine dello stesso"*.⁸⁵

Dello stesso tenore risultano anche due comunicazioni del War Crimes Branch del 9 agosto e 22 settembre 1947. Nella prima - relativamente al militare tedesco Winkler - il War Crimes Branch informa la Procura generale militare che il suddetto soggetto sottoposto ad interrogatorio aveva dichiarato: *"in seguito all'uccisione di un sottufficiale tedesco ad opera di partigiani, il Comandante delle truppe tedesche di stanza a Modena ordinò che 5 partigiani fossero impiccati in pubblico"*⁸⁶. Nella seconda, il War Crimes Branch informa, su sollecitazione di Borsari che *"allo scopo di ottenere un caso soddisfacente contro il Winkler sarà necessario provare che la sua dichiarazione è falsa e che le cinque vittime non erano già state condannate a morte dalla Corte germanica per ragioni politiche"*.⁸⁷

Come emerge da questi documenti, ineludibile e prioritaria risulta nell'attività investigativa della Procura Militare Generale la funzione alleata, sebbene essa venga altresì supportata - come già accenna-

⁸⁴ Doc. 16/72, pp. 25-26.

⁸⁵ Doc. 16/80, p. 26.

⁸⁶ Fascicolo 1496 RG doc. 16/67, p. 11.

⁸⁷ Ivi, p. 13.

to - dalle richieste alle Stazioni ed ai Comandi dei carabinieri di fornire documentazione e di raccolta di testimonianze sui vari crimini. Supporto appunto, come visto nei casi prima analizzati, propedeutico e necessario per certificare agli occhi degli Alleati la presenza di fattispecie di *prima facie*, avvalorando con elementi concreti le imputazioni proposte e le conseguenti richieste di informazioni e consegna di sospetti.

L'esigenza di definire criteri di azione chiara riconducibile ad entità precise del resto, risulta tanto più importante nel quadro dell'Italia del primo dopoguerra, profondamente devastata a livello materiale e spirituale dal ventennio fascista e dalle successive vicende belliche non avulse dallo strascico di una guerra civile portatrice di ulteriori fratture e divisioni.

Emblematico dello stato confusionale dei primi anni del dopoguerra, è il caso del maggiore Walter Reder responsabile dell'eccidio di Marzabotto e come tale condannato dal Tribunale militare di Bologna in data 31.10.1951.

In precedenza, infatti, questo nominativo era stato oggetto di incertezze ed equivoci come documenta il fascicolo rubricato al n. 1957 RG relativo all'eccidio di Bardine di San Terenzio (MS) dell'agosto 1944 in cui vengono uccisi 369 civili e 160 persone sono deportate. In tale fascicolo⁸⁸, infatti, si evidenzia che *"uno dei comandanti tedeschi durante l'eccidio era monco di un braccio"*⁸⁹ ed ancora *"un certo Maggiore Vercher oppure Walter mancante della mano sinistra"*⁹⁰.

L'errore del nominativo venne in seguito risolto dal War Crimes Branch ma si creò a quel punto un ulteriore equivoco che non permetterà inizialmente l'avvio dell'azione penale che avverrà soltanto in seguito. Difatti, il 2 luglio 1947, il War Crime Branch rispondendo alla richiesta avanzata dal procuratore generale militare Borsari di-

⁸⁸ Per i responsabili italiani si veda p. 32

⁸⁹ Doc. 16/80, p. 18 testimonianza Marm magg. Antonio Pepe del 3 marzo 1947.

⁹⁰ Ivi, p. 21 Relazione della Legione dei Carabinieri di Livorno, Gruppo di massa Carrara del 1 luglio 1947.

chiara che *"il magg. Warcher è quasi certamente il maggiore delle SS Reder. Secondo informazioni attendibili questo maggiore Reder è stato più volte ferito mentre combatteva sul fronte russo ed è morto in seguito a tali ferite...il ten. Fischer non è in alcun modo responsabile del suddetto eccidio. Non abbiamo al momento nessuna informazione riguardo al Cap. Raschel"*.

Seguirà poi una lettera del D.J.A.G. del 11 agosto 1947 che confermerà l'estraneità di Fischer con le seguenti parole: *"secondo le informazioni disponibili e le dichiarazioni del ten. Fischer al processo del gen. Simon, il ten. Fischer non risulta essere responsabile delle uccisioni compiute a S. Terenzio e a Massa Carrara"*⁹¹.

L'estrema difficoltà di reperire le prove per iniziare la vera e propria azione penale, viene del resto confermata dal Procuratore generale militare dott. Borsari nella predetta lettera del 7 giugno 1946, inviata al Ministero degli affari esteri e per conoscenza al Ministero della Guerra, quando sottolinea che *"le denunce che pervengono, nella quasi totalità mancano degli essenziali requisiti, e in primo luogo della identificazione dei responsabili. Per questo, è necessario fare compiere approfondite indagini, dirette ad accertare le generalità dei colpevoli, le date in cui avvennero i fatti, le modalità di essi, le cause che li determinarono, ecc. [...] ma è evidente che, per varie ragioni, gli organi giudiziari e di polizia incontrano, a loro volta, notevoli difficoltà per l'espletamento del loro compito"*⁹².

Né agevole risulta il lavoro delle Procure territoriali come evidenzia la lettera del Procuratore militare di Padova a Borsari del novembre 1947 in cui si prospetta l'eventualità che *"che le indagini giudiziarie nei confronti di criminali di guerra tedeschi possono non avere risultato concreto, o che debba pronunciarsi il loro proscioglimento per mancanza assoluta o insufficienza di indizi"*⁹³.

Dopodiché, la Procura generale militare si adopera per ricercare le prove ed i responsabili dei crimini compiuti dai militari tedeschi, ri-

⁹¹ Doc. 16/80, p. 26

⁹² Lettera del 6 giugno 1946 doc. 14/7, p. 144.

⁹³ Doc. 8/7, p. 9.

chiedendo ai Comandi dei carabinieri di fornire documentazione e sentire gli eventuali testimoni presenti al fatto criminoso.

Comunque, pur all'interno delle notevoli difficoltà riscontrate e descritte in precedenza, la Procura generale militare collabora con le Autorità alleate di occupazione in Germania, alla ricerca di elementi positivi di identificazione degli autori dei crimini di guerra, ricorrendo continuamente e necessariamente agli uffici che, presso di esse, trattavano la materia della persecuzione per i crimini commessi in Europa dai tedeschi.

In qualche caso, viene raggiunta l'adeguata integrazione della prova dei fatti e la consegna dei responsabili di alcuni gravissimi crimini commessi in Italia nei confronti dei quali sono celebrati e definiti alcuni procedimenti dai competenti tribunali Militari: eccidio delle Fosse Ardeatine (Herbert Kappler + altri: n. 1 RG); eccidio di Marzabotto (Walter Reder: n. 1937 RG⁹⁴); eccidio di Fossoli (Karl Tito + altri: n. 2 RG abbinato 828 RG); eccidio di Cefalonia e Corfù (Von Stettner + altri 1188 RG e 5 RG); Massimiliano Bernhuber (n. 4 RG); Ernesto Maier (n° 1676 RG abbinato al 2007 RG abbinato al 2007 RG); Waldemar Krumharr (n. 1945 RG); Ambrogio Webhofer (n. 1493 RG); Willy Niedermaier (n. 1168 RG); Theo Krake (n. 33 RG abbinato al 116 RG); Alois Shmidt (n. 195 RG abbinato al 1991 e n. 2094 RG); Hubert Lanz (n. 1745 RG); Stefano Wessel + altri (n. 1932 RG); Alois Shuler (n. 1941 RG); eccidio di Rodi: Otto Wagner + altri (n. 1251 RG), Franz Covi (n. 1997 RG); Stimayer + altri (n. 1939 RG); Danneker + altri (n. 1942 RG); Herman Muller (n. 1948 Rg); ten. Lassach (n. 1955 RG); Petre Crasemann + altri (n. 1963 RG abbinato al 2019 RG); Frederick Shwerd (n. 1971 RG); Willi Tensfeld + altri (n. 1993 RG abbinato al 2015 RG); Florin Eduard (1996 RG); Wilhelm Schmalz + altri (n. 2004 RG); Alois

⁹⁴ In questo procedimento si è agito nei confronti del solo magg. Reder, senza coinvolgere gli altri militari in elenco, nonostante fosse contestato a Reder anche il concorso nel reato di altre persone. Molto probabilmente i giudici ritenevano di non processarli vista giurisprudenza precedente creatasi con lo stesso processo per i fatti della Cave Ardeatine: Kappler + altri, nel quale il primo fu condannato all'ergastolo, mentre gli altri furono assolti per avere agito per ordine di un superiore.

Brandl + altri (n. 2161 abbinato al 860 RG); mar. Haage e Lechert Wilde (n. 1154 RG).

Relativamente agli altri casi, per i quali pure esistevano elementi certi di identificazione, la maggior parte di essi formò oggetto di contatti con le Autorità alleate, ai fini del ritrovamento e della eventuale consegna degli indiziati.

Tali ricerche non diedero però esito positivo, anche perchè i predetti uffici alleati nel tempo conclusero la loro attività.

Si veda in seguito nel paragrafo "*verso la conclusione della collaborazione alleata*".

Costituitasi poi, la Repubblica Federale Tedesca, fu sperimentata la procedura dell'extradizione per ottenere la consegna di militari tedeschi imputati di reati in ordine ai quali c'era una sufficiente base di prove e documentazione per processarli, ma di questo si dirà nel prossimo paragrafo.

In conclusione, il numero di processi che fu celebrato in Italia fu particolarmente limitato rispetto alla mole documentaria raccolta presso la Procura generale militare, indicata dal registro generale ritrovato insieme all'archivio nel 1994.

Un elenco inviato da Borsari al Ministero degli affari esteri del 6 aprile 1949 farebbe il punto della situazione: a quella data erano in corso cinque procedimenti a carico di imputati detenuti, sei a carico di imputati non detenuti, di cui alcuni per i quali era già stata richiesta l'extradizione, per fatti di eccezionale gravità; quattro per imputati di cui erano già state interessate le autorità alleate per la consegna, senza esito data la scarsità di informazioni⁹⁵.

Neanche attraverso le carte della Commissione parlamentare d'inchiesta, è stato possibile raggiungere un elenco completo ed esaustivo di questi processi. Comunque, al 16.7.1951, secondo dati ufficiali del Ministero della difesa, 11 erano i militari tedeschi condannati da tribunali militari italiani, sei avevano usufruito di provvedimenti di clemenza dal 23.5.1950 al 7.6.1951, due erano in car-

⁹⁵ Doc. 5/1, p. 345 e ss..

cere in attesa che si definisse il ricorso contro la sentenza, uno in carcere in attesa di giudizio⁹⁶.

Altri dati si possono desumere da una corrispondenza del 1965: infatti il 10 aprile 1965 una lettera del Ministero della difesa alla Procura generale militare richiedeva i dati sui processi per crimini di guerra ai tedeschi svoltisi in Italia, poiché analoga richiesta era stata avanzata al Ministero degli affari esteri dall'Ambasciata tedesca in Italia⁹⁷.

Il 20 aprile 1965 Santacroce scriveva alle procure militari territoriali, per avere i dati in questione⁹⁸. Abbiamo solo la lettera di risposta della Procura militare di La Spezia del 20 maggio 1965, con l'indicazione dei procedimenti penali presso i Tribunali militari territoriali di Bologna, Firenze (nel frattempo soppressi) e La Spezia⁹⁹. Tuttavia, anche un'altra lettera di Santacroce del 18 giugno 1965 al Ministero della difesa, Gabinetto del ministro, trasmetteva l'elenco dei procedimenti svoltisi contro militari tedeschi da tribunali militari italiani, specificando che erano esclusi numerosi altri procedimenti per crimini di guerra contro militari rimasti ignoti o prosciolti per altra causa¹⁰⁰.

Possiamo quindi ritenere che i dati qui esposti non si discostino eccessivamente dall'effettiva situazione dei procedimenti penali.

Ciononostante appare opportuno precisare quali procedimenti hanno avuto regolare esecuzione, considerando sia quelli giunti alla fase dibattimentale, sia quelli chiusi in istruttoria.

Procedimenti definiti in fase di istruttoria

- 7.7.1945, serg. aut. Giovanni Stenkling, trasmesso alla Procura di Sulmona
- 28.11.1945, magg. Tuccik ed altri, trasmesso alla Procura di Roma

⁹⁶ Doc. 5/1, p. 307.

⁹⁷ Doc. 5/1, p. 305.

⁹⁸ Doc. 5/1, p. 306.

⁹⁹ Doc. 5/1, p. 301.

¹⁰⁰ Doc. 5/1, p. 292. Segue l'elenco alle pp. 293-300.

- 4.12.1945, cap. magg. Giovanni Luger ed altri, trasmesso alla Procura di Roma
- 14.5.1947, Giudice istruttore militare di Napoli ten. col. della G. M. Michele Greco, sentenza contro Stefano Wessel, interprete dell'esercito tedesco e segretario del col. Scholl, comandante militare della piazza di Napoli, imputato di omicidi, saccheggi, incendi, ecc: non doversi procedere per insufficienza di prove. Restituiti gli atti al PM per ulteriore indagini nei confronti di Scholl. Wessel fu quindi prosciolto per non aver commesso il fatto a seguito di ricorso (sentenza Tribunale Supremo Militare, dell'11.5.1956). Era stato liberato il 28.12.1946¹⁰¹.
- 5.4.1949, sentenza Giudice istruttore militare di Verona; imputati Haage, non meglio generalizzato, in servizio presso il campo di concentramento tedesco di Bolzano, maresciallo della Wehrmacht, e Wilde Lechert, non meglio generalizzato, già in servizio nel campo suddetto, imputati di maltrattamenti, omicidi e furti. Non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori.
- 26.1.1950, Giudice istruttore militare di Bologna, imputati s. ten. Alois Brandl, magg. Haas, cap. Koeppin, serg. Drietich, granatiere Maik, granatiere Ott, per reati artt. 185 secondo comma CPMG in relazione all'art. 575 CP: ordinata sospensione istruttoria¹⁰².
- 10.5.1950, Giudice istruttore militare di Roma, imputato Haupt Dannecker più uno.
- 22.1.1954, Giudice istruttore militare di La Spezia, imputati ten. Deseine o Dexkeimer, mar. Danzica, mar. Iacop, di distruzione, rappresaglia, strage: non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori¹⁰³.
- 25.2.1954, Giudice istruttore militare di Napoli dott. Domenico Ajello, imputato col. Scholl, non meglio identificato, comandante militare piazza di Napoli durante l'occupazione tedesca dal 12 al 30

¹⁰¹ Doc. 5/1, p. 295.

¹⁰² Doc. 5/1, p. 302. Nello stesso documento, f. 346, la notizia che il Brandl con altri era imputato per l'eccidio di Vecchiazano, ed era in mano delle autorità militari inglesi.

¹⁰³ Doc. 5/1, p. 304.

settembre 1943, imputato di omicidi, saccheggi ecc.: decreta l'archiviazione per non essere emersi elementi concreti per documentare una esplicita responsabilità penale dell'imputato.

- 16.12.1954, Giudice istruttore militare di Verona: imputati Otto Wolf, tenente di amministrazione del magazzino distribuzione Luftwaffe 1/VIII, già nel campo prigionieri di guerra 209, Scuell, tenente pagatore segretario, già nel predetto campo prigionieri di guerra 209, Arturo Menhert, non meglio identificato, già residente a Merano. Imputati di omicidio di soldato americano e di lesioni permanenti a soldati inglese: non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori dei reati stessi.

- 17.3.1956, Giudice istruttore militare di Padova, imputati ten. Stikkmaier, ten. Lassak, ignoti, per violenza con omicidio in Collemuriz di Tarcento (Udine) contro tredici partigiani: non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori¹⁰⁴.

- 20.3.1956, Giudice istruttore militare di Padova, imputati gen. Ritter von Oberkmpf, gen. Augusto Schothuber, s. ten. Otto Ludendorff, di omicidio di 49 ufficiali italiani prigionieri di guerra in Trigli, Jugoslavia: non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori.

- 20.3.1956, Giudice istruttore militare di Padova, imputati col. Von Bernardi, cap. Leimberger, caporale Strassmeyer, ignoti, di maltrattamenti e violenze contro prigionieri di guerra italiani nel campo "Oflag 83" di Wutzendorf: non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori.

- 8.7.1957, Giudice istruttore militare di Roma, imputati Weiss, non meglio identificato, feldmaresciallo, Loher, non meglio identificato, col. gen., Hubert Lanz, non meglio identificato, gen. von Stettner, non meglio identificato, magg. generale, più 26, per i fatti di Cefalonia e Corfù¹⁰⁵, Non doversi procedere nei confronti di alcuni per essere rimasti ignoti gli autori del reato, nei confronti di Ludwig,

¹⁰⁴ Cf. doc. 5/1, p. 346.

¹⁰⁵ Doc. 4/6, p. 11 ss..

Hans Barge, Fauth e di Fritz Aigner per non aver commesso il fatto; proseguirsi l'istruzione formale nei confronti di Weices (Weiss), Loehr, Lane, von Stettner, Speidel, Rademaker, Heindrich e Kun (la stessa sentenza assolve Apollonio ed altri 27 dal reato di rivolta continuata, cospirazione, insubordinazione).

- 26.1.1959, Giudice istruttore militare di Bologna, imputati Untersturmführer Karl Tito, mar. Haus Haage, mar. Otto Rikoff, mar. Giuseppe Konig, mar. Alberto Mayer, sold. Costantino Saifer, imputati reati artt. 185 secondo comma e 211 CPMG: sospensione istruttoria¹⁰⁶.

- 26.1.1959, Giudice istruttore militare di Bologna, imputati mar. Alberto Mayer, mar. Otto Rikoff, Mayer, imputati di collaborazionismo: sospensione istruttoria¹⁰⁷.

- 30.12.1960, Giudice istruttore militare Firenze, imputati il serg. Frederik De Kock più 18, per concorso in furto aggravato: non doversi procedere per prescrizione¹⁰⁸

- 19.2.62, Giudice istruttore militare di Roma, imputati Eugenio Dollmann più 11.

Procedimenti definiti in fase dibattimentale

- 4.9.1946, sentenza Tribunale militare territoriale di Verona: condanna Ambrogio Webhofer, militare tedesco addetto al campo di concentramento di Doblin Ireo e di Oberlangen, a dieci anni, otto mesi e venti giorni di reclusione militare, per maltrattamenti nei confronti di ufficiali e soldati italiani internati. Sentenza in parte riformata dal Tribunale Supremo Militare; altra del Tribunale militare territoriale di Verona dell'1 giugno 1948. Condonati tre anni il 13 gennaio 1950 (applicazione decr. indulto 23.12.1949, n. 928), grazia presidenziale il 3.5.1950 con condono residua pena¹⁰⁹.

- 2.6.1947, sentenza Tribunale militare territoriale di Firenze nei confronti di Rodolfo Fenn e Theo Krake: Krake, capitano della Todt,

¹⁰⁶ Doc. 5/1, p. 302., Tito era imputato per l'eccidio di Fossoli, e nel 1949 era in corso l'estradizione (doc. 5/1, p. 346).

¹⁰⁷ Doc. 5/1, p. 302.

¹⁰⁸ Doc. 5/1, p. 303.

¹⁰⁹ Cfr. doc. 5/1, p. 294.

fu assolto dall'accusa di omicidio e condannato a 2 anni di reclusione per maltrattamenti. Fu liberato il 7.6.1948. Fenn, colonnello dell'organizzazione Todt, fu condannato a 1 anno di reclusione per omicidio colposo, condonato. Con sentenza del 12.12.1947, il Tribunale Supremo Militare annullò senza rinvio la condanna perché il fatto non era considerato reato¹¹⁰.

- 20.7.1948, Tribunale militare di Roma, sentenza per la strage delle Fosse Ardeatine; sul banco degli imputati il tenente colonnello Herbert Kappler e altri cinque ufficiali e sottufficiali delle SS. Kappler era stato consegnato dagli inglesi agli italiani nel luglio 1947, insieme agli altri imputati, Borante Domizlaff, Hans Clemens, Kurt Schutze, Johannes Quapp e Karl Wiedner. La sentenza del Tribunale, presieduto dal generale di brigata Euclide Fantoni, giudice relatore il ten. col. G. M. Carmelo Carbone, fu di condanna all'ergastolo per Kappler, assoluzione per gli altri imputati, per avere agito per ordine di un superiore. La Cassazione confermò il 19 dicembre 1953.

- 3.9.1948, Tribunale militare territoriale di Firenze, sentenza contro il maggiore Joseph Strauch, comandante la 26a unità di ricognizione delle 26a Divisione Panzer Granatieri, responsabile sul campo della strage del padule di Fucecchio: fu condannato a 6 anni di reclusione per violenza e partecipazione in omicidio continuato, di cui 3 condonati, e liberato il 30 dicembre 1949¹¹¹.

- 16.10.1948, Tribunale militare territoriale di Roma (generale di corpo d'armata Arnaldo Foriero presidente, maggior generale G. M. Enrico Santacroce giudice relatore), sentenza contro Otto Wagener, generale (condanna a 15 anni), Herbert Niklas, maggiore (condanna a 10 anni), Walter Mai, tenente (12 anni), soldato Johan Felten, condannato a 9 anni, magg. Johan Koch, assolto per non avere commesso il fatto, magg. medico Chrixtian Korsukewitz, assolto per non aver commesso il fatto, cap. Helmut Meeske, assolto per non

¹¹⁰ Doc. 5/1, pp. 295 e 303.

¹¹¹ Doc. 5/1, p. 295.

avere commesso il fatto, ten Willy Hansky, assolto per insufficienza di prove, per i fatti di Rodi. Tutte le pene furono condonate nel 1951¹¹².

- 31.3.1949, Tribunale militare territoriale di Torino, sentenza contro Waldemar Krumhaar, ufficiale marina germanica, imputato di omicidio di 12 cittadini italiani, saccheggio, incendio: assolto dal reato di omicidio "perché non punibile a senso dell'art. 40 cpv c.p.m.p. per avere agito per ordine di un superiore"; così per il reato di incendio; condannato a 4 aa. per saccheggio. In libertà condizionale dopo 2 anni, quindi condonata condizionalmente la pena ulteriore di 2 anni.

- prima del 1950, Tribunale militare territoriale di Firenze (generale di corpo d'armata Enrico Frattini presidente, ten. gen. G. M. Gervasio Venuti giudice relatore), sentenza contro il generale Wilhelm Schmaltz¹¹³.

- 6.4.1950, Tribunale militare territoriale di Napoli (gen. brig. Vincenzo Vittoria presidente, col. G. M. Floro Roselli giudice relatore), sentenza contro Alois Schmidt, comandante distaccamento polizia di sicurezza di Torino, prigioniero di guerra della Commissione militare alleata, messo a disposizione dell'autorità giudiziaria italiana dal 20 gennaio 1947, imputato di omicidi e violenze. Condannato con l'attenuante prevista dall'art. 59 N. I del codice penale militare di pace, per avere commesso il reato per determinazione dei propri superiori, a 8 anni di reclusione militare. Con decr. presid. del 10.10.1950 condonata la pena detentiva residua¹¹⁴.

- 27.6.1950, Tribunale militare territoriale di Roma, sentenza contro ten. Alois Schuler, accusato di avere provocato la morte di un operaio italiano deportato a Putz (Lamdeck). Assolto per eccesso colposo di legittima difesa, liberato il 27.6.1950¹¹⁵.

¹¹² Doc. 5/1, p. 296.

¹¹³ Doc. 31/5, pp. 145-146 e 148. Lo Schmaltz, detenuto, era imputato insieme ad altri di vari eccidi compiuti in Toscana (doc. 5/1, p. 345).

¹¹⁴ Cfr. doc. 5/1, p. 295.

¹¹⁵ *Ibidem*.

- 15.10.1951, Tribunale militare territoriale di Roma (gen. di brigata Gustavo Valente presidente, dott. Gildo Rodi giudice relatore), sentenza contro Franz Covi, sottufficiale germanico, imputato di omicidio premeditato, condannato a pena complessiva di nove anni e 4 mesi di reclusione, di cui tre condonati. Detenuto dal 13.7.1945, scarcerato il 13.11.1951 per fine pena¹¹⁶ (il Covi era stato condannato in prima istanza dal Tribunale militare territoriale di Torino in data 30 maggio 1950 a 14 aa., con sentenza annullata dal Tribunale Supremo Militare il 27.2.1951 e rinvio atti a Tribunale militare territoriale di Roma per nuovo esame).
- 31.10.1951, Tribunale militare territoriale di Bologna (gen. brig. Paolo Petroni presidente, dott. Attilio Grossi giudice relatore), sentenza contro il maggiore delle SS Walter Reder, consegnato alle autorità italiane nel maggio del 1948, responsabile di una serie di stragi, fra le quali quella di Marzabotto: fu condannato all'ergastolo.
- 18.7.1952, Tribunale militare territoriale di Torino, sentenza contro Ernesto Mair, caporale esercito, imputato d avere causato la morte in Albania di due ufficiali italiani prigionieri di guerra: condannato a 30 aa. di reclusione, di cui 4 condonati. Latitante¹¹⁷.
- 16.6.1962, Tribunale militare territoriale di Padova, sentenza contro maresciallo SS Guglielmo Niedermayer, contumace, imputato di omicidio di vari partigiani dall'agosto 1944 all'aprile 1945: ergastolo (definitiva 12 novembre 1963)¹¹⁸. Latitante.

2.6 Verso la conclusione della collaborazione alleata, ricostituzione politica della Germania

Dopo il 1948 per l'Italia, le cose - come detto - si complicano.

Per la Gran Bretagna dopo il 5 maggio 1949 - qualora l'extradizione del militare tedesco non sia stata già richiesta entro il 1 settembre

¹¹⁶ Cfr. doc. 5/1, p. 296.

¹¹⁷ Doc. 5/1, p. 294.

¹¹⁸ Cfr. doc. 5/1, p. 294.

1948 - saranno estradati solo i militari responsabili del reato di omicidio e solo se vi è una prova dello stesso a *prima facie* ed "*accompagnati da soddisfacenti giustificazioni*"¹¹⁹.

Lo stesso dicasi per la comunicazione americana che imporrà come termine per la richiesta di estradizione il 1 novembre 1948¹²⁰.

Di fatto le forze alleate mutavano la condotta seguita fino a quel momento, esigendo una giustificazione per la richiesta di estradizione presentata successivamente ai termini anzidetti.

Le scelte effettuate erano frutto di valutazioni pratiche da parte degli alleati, lo stesso Foreign Office inglese - ripetendo che tale procedura non avrebbe contemplato la fine dell'extradizione dei criminali tedeschi - rilevava che "*esso non può assumere alcun preciso impegno che eventualmente per detta fine non verrà fissata - possibilmente prima della fine di quest'anno (1949 n.d.r.) - dopo di che nessuna ulteriore richiesta di alcun genere verrà accettata dato che, in base a recenti accordi circa il Governo della Germania occidentale, la questione sarà molto presto di competenza delle tre potenze occupanti e non del solo Governo di Sua maestà*"¹²¹.

Le ricerche dei presunti criminali di guerra tedeschi, nella maggior parte dei casi non avevano avuto - ancor prima delle predette comunicazioni - alcun esito, anche perché i vari Uffici di collegamento e le stesse Autorità alleate, soggetti a frequenti spostamenti delle loro sedi, non furono più in condizioni di dare una pronta e proficua collaborazione come era stato invece negli anni precedenti, anzi nel 1948 c'è una totale interruzione di comunicazione.

Di conseguenza si affievolisce l'assistenza giudiziaria che provocherà l'impossibilità pratica di giungere alla sicura identificazione dei colpevoli.

Tale situazione costrinse l'allora Procuratore generale militare dott. Ugo Borsari ad inviare due lettere al Ministero degli affari esteri.

¹¹⁹ Doc. 14/7, p. 5, e Missione di Londra National Archives: Fo 371/72029.

¹²⁰ Documento in atti- Missione di Londra National Archives: Fo 371/72029.

¹²¹ Doc. 14/7, p. 8.

La prima del 30 novembre 1947 nella quale il Procuratore Generale ritenendo che l'Ufficio di collegamento alleato in Italia non avrebbe comportato alcun carattere di forza armata ne tantomeno di occupazione o di controllo e che pertanto sarebbe potuto rimanere nel territorio italiano anche dopo la data del 28 febbraio 1948 (si deve rammentare che ex art. 73 del Trattato di pace entro 90 giorni dalla data di ratifica si sarebbero dovuti sopprimere gli uffici Alleati in Italia ad eccezioni di quelli di carattere amministrativo) rilevava che *"la mancanza di un organo di collegamento alleate in Germania parrebbe serio ostacolo alla possibilità di definizione dei procedimenti per crimini di guerra commessi da militari tedeschi in Italia, che già tante difficoltà incontrano nel loro svolgimento per il rintraccio degli imputati e dei testimoni"*.¹²²

Nella seconda lettera del 14 maggio 1948 il Procuratore Generale rilevava che *"l'ufficio crimini di guerra di questa procura Generale Militare, nell'espletamento del suo compito, ha potuto ottenere un apprezzabile aiuto da parte dell'Ufficio di collegamento, ora disciolto, fino al febbraio di quest'anno. Successivamente per gli atti di assistenza giudiziaria si è rivolto al War Crimes Group (Germania) e al D.J.A.G. di Klagenfurt (Austria), che, secondo quanto dichiarò il maggiore Tighe prima di lasciare Roma, avrebbero continuato a collaborare per la punizione dei crimini di guerra commessi dai tedeschi in Italia. Questa procura deve constatare che finora nessuna delle richieste già in corso al momento in cui venne disciolto l'Ufficio di Collegamento, né di quelle successivamente inoltrate ha avuto esito; anzi finora non è stato possibile stabilire, attraverso la corrispondenza, alcun contatto con gli Uffici alleati sopraindicati, i quali fino ad oggi non hanno mai dato risposta alle numerose note loro trasmesse per posta"*.¹²³

La volontà dell'Italia e dello stesso procuratore dott. Borsari di perseguire con forza i criminali di guerra tedeschi risulta nella stessa

¹²² Doc. 14/7, pp. 59-60.

¹²³ Doc. 14/7, p. 50.

missiva di cui sopra laddove il procuratore generale - lamentando la mancanza di comunicazione con le Autorità Alleate competenti - rileva che " *data l'importanza dei procedimenti già in corso e di quelli da instaurarsi e dato che, per ovvie ragioni per detti processi l'autorità giudiziaria italiana nulla di concreto può raggiungere senza una continua ed effettiva opera di collaborazione da parte delle Autorità che occupano la Germania*"¹²⁴ richiedendo così al Ministero di accertare quale " *sia l'orientamento delle Autorità Alleate ed in particolare del War Crimes Group in relazione all'attività dell'Autorità giudiziaria Italiana sta svolgendo e cerca di continuare a svolgere per la punizione dei crimini di guerra commessi dai tedeschi...e per ottenere, eventualmente la consegna di altri imputati e testimoni*"¹²⁵.

Degne di nota sono le comunicazioni americane e britanniche circa la consegna dei militari tedeschi: da una lettera del 8 ottobre 1947 inviata al Criminal Investigation Department - American Headquarters di Livorno, dal Procuratore generale militare, dott. Borsari relativamente ad informazione su presunti criminali tedeschi si apprende la decisione americana " *il Ministero degli affari esteri ha portato a conoscenza di questa Procura generale militare una nota dell'Ambasciata degli Stati Uniti d'America in Roma, con la quale viene comunicato al Governo Italiano che il Comando Militare Americano in Germania ha deciso di non dare più corso, dopo il 1 novembre p.v. a richieste di estradizione di criminali di guerra che si trovino nella sua zona di occupazione*"¹²⁶, e per i quali non siano state fornite " *ogni prova a loro carico entro il 31 dicembre*"¹²⁷.

A tale decisione il Procuratore generale militare, dott. Borsari diede riscontro inviando - nel termine previsto - l'elenco completo di tutti i militari tedeschi, imputati di crimini di guerra per i quali non era

¹²⁴ *Ibidem.*

¹²⁵ *Ibidem.*

¹²⁶ Doc. 16/150, p. 221.

¹²⁷ Doc. 14/7, p. 76.

ancora stato possibile ottenere elementi concreti di responsabilità al Comando Militare Americano in Germania¹²⁸.

Segue poi la nota comunicazione dell'Autorità Britannica che informava l'Italia che, a seguito di una dichiarazione circa la politica del Governo fatta alla Camera dei Lords il 5 maggio 1949, *"il Governo di Sua Maestà intende continuare, in casi eccezionali, a conceder l'extradizione di persone a quei paesi nei quali i crimini di questo vennero commessi. Ciò, nelle vedute del Governo di Sua Maestà, significa quei casi in cui vi è una prova di omicidio a prima facie, e vi è una spiegazione sufficiente del motivo per il quale la richiesta di estradizione non venne fatta prima del 1 settembre 1948"*¹²⁹.

Si evidenzia pertanto che verso la fine del 1947 la Procura generale militare sarà impossibilitata a dare corso agli accertamenti dei responsabili.

L'ostacolo costituito dalla mancanza di una compiuta identificazione di numerosi presunti criminali di guerra, risultava pertanto oggettivo in quanto gli atti, le testimonianze dei sopravvissuti e gli accertamenti dei carabinieri richiesti dal dott. Borsari, nella maggioranza dei fascicoli presentavano dati incompleti quali la mancanza del nominativo del militare tedesco, il suo grado e la zona in cui aveva operato, e - numerose volte - lo stesso nominativo della parte lesa. Era pertanto oggettivamente difficile per la Procura generale militare procedere ed inviari i carteggi alle procure territorialmente competenti.

In questa direzione va menzionata anche la nota pronuncia della Corte di Cassazione del 4 maggio 1946, nella quale si affermava come *"in tali condizioni non sarebbe possibile la costituzione del rapporto processuale (sarebbe nullo anche il relativo decreto di irreperibilità) e non può quindi procedersi a giudizio nei confronti di imputati non presenti di cui non si sia potuto identificare le complete generalità"*¹³⁰.

¹²⁸ Doc. 14/7, p. 63.

¹²⁹ Doc. 14/7, p. 8.

¹³⁰ Cassazione Penale 4 maggio 1946, in Giustizia penale, 1947, III p. 219 e ss..

La Corte aveva ritenuto dunque che fosse necessario evitare giudizi a carico di persona non meglio identificata atteso che i casi di omonimia e/o di errore di persona erano a quei tempi (ma anche oggi) alquanto frequenti e potevano comportare gravi conseguenze per chi si fosse trovato a farvi fronte.

2.7 La Ricostituzione politica della Germania e le problematiche sull'extradizione

Con la successiva costituzione della Repubblica Federale di Germania, il problema dell'assistenza giudiziaria assumerà poi tutte le difficoltà e rigidità tipica dei rapporti tra Stati, poiché, sin quando si trattava di regime di occupazione, teoricamente era più facile poter richiedere la "extradizione" di eventuali imputati.

Invece, la ricostituita Repubblica Federale tedesca, ricomplicava ulteriormente le cose, sia in relazione all'incondizionato divieto di estradizione dei cittadini tedeschi previsto all'articolo 16 della costituzione di Bonn del 1949, sia per il trattato italo-tedesco, approvato con legge il 18 ottobre 1942, n. 1344, che vietava l'extradizione verso il nostro paese del cittadino tedesco per reati di natura politica.

Tale convenzione, decaduta in quanto la Germania era in stato di capitolazione e di conseguenza tutti i suoi atti normativi e i rapporti esterni erano decaduti, era stata rimessa in vigore nel 1953, con uno scambio di note intercorso tra il Ministero degli affari esteri italiano e le autorità diplomatiche della nuova Repubblica federale tedesca.

I tedeschi, dunque, non sarebbero mai stati estradati in Italia a causa del divieto, del resto reciproco, dell'extradizione del cittadino. Vanamente dunque, fu tentata la procedura dell'extradizione per ottenere la consegna per il giudizio di militari tedeschi imputati di reati in ordine ai quali vi era una sufficiente base di prove e docu-

mentazione per avviare un processo, come avvenne per l'eccidio di Fossoli, addebitato al tenente Karl Friederick Titho.

In tale occasione, il Ministero di grazia e giustizia, infatti, non ritenne di inoltrare la richiesta di estradizione, ostandovi la condizione di cittadino tedesco dell'estradando e l'indole politica dei reati attribuitigli, ai sensi degli artt. 2 e 4 (quest'ultimo modificato G.U. 9 aprile 1953 n. 82) del Trattato di estradizione giudiziaria tra l'Italia e la Germania, del 1942.

A tal fine il Procuratore Santacroce in una lettera spedita al Gabinetto del Ministero della difesa, riferendosi alla richiesta di carteggio presentata dalla Repubblica Federale di Germania rilevava che *"costituitasi la Repubblica Federale tedesca, fu sperimentata la procedura dell'extradizione per ottenere la consegna per il giudizio di militari tedeschi imputati di reati in ordine ai quali vi era sufficiente documentazione [...] ciò avvenne per l'eccidio di Fossoli¹³¹ addebitato al tenente Karl Friederich Titho; ma il Ministero di grazia e giustizia non ritenne di inoltrare la richiesta di estradizione, ostandovi la condizione di cittadino tedesco dell'estradando e l'indole politica dei reati attribuitigli [...] per tale ragione, in tempo successivo, non si ravvisarono altre pratiche di estradizione. In relazione alla situazione sopra descritta, rimase soltanto la possibilità di riprendere l'esame dei vari casi, di volta in volta, qualora fosse stata segnalata la presenza nel territorio dello Stato di cittadini tedeschi indiziati di crimini di guerra"¹³².*

Oltre alle conseguenze prodotte dalla ricostituzione politica della Germania, intervenne poi, in questa direzione, anche la convenzione europea di estradizione che, sebbene stipulata a Parigi nel 1957, era stata approvata in Italia nel 1963 ed attendeva ancora, da parte nostra, la legge di ratifica.

¹³¹ Fascicolo n. 2 RG: il giudizio era pendente avanti al Tribunale di Bologna e successivamente inviato a LA SPEZIA (rubricato con 527/64 r.g.).

¹³² Lettera dott. Santacroce a Gabinetto Ministero della difesa del 16 febbraio 1965 doc. 8/11, pp. 10-12.

Erano numerosi, dunque, i motivi per ritenere che i militari tedeschi non avrebbero potuto mai essere estradati in Italia.

Si pensi che ben prima la nascita della Repubblica Federale di Germania la possibilità di avere i responsabili dei crimini in Italia era comunque problematico.

In una lettera del Procuratore Generale Militare dott. Borsari del 16 maggio 1949 ed inviata al Ministero degli Affari Esteri e per conoscenza al Ministero di Grazia e Giustizia si evince la perplessità dello stesso ad instaurare un procedimento penale senza la *"necessaria presenza dell'imputato"* in quanto *"sono da tenere presenti le difficoltà di carattere generale ben note a codesto Ministero oltre al fatto che il tenente Wolfgang Lehnigk Emden è domiciliato in Germania nella zona sovietica questa procura [...] non ritiene possibile, almeno per ora instaurare un procedimento penale"*¹³³. Il Ministero affari esteri risponde che *"questo Ministero non ritiene che le difficoltà accennate da codesta procura generale possono essere superate. Ciò anche in considerazione della fase delicata che attraversano le trattative attualmente in corso con le autorità sovietiche per la nota questione"*.

2.8 L'amnistia Togliatti del 22 giugno 1946

Per quanto riguarda i delitti compiuti dagli italiani, oltre alle decisioni del 20 agosto ed ai provvedimenti normativi relativi alla costituzione delle Corti d'Assise straordinarie, naturalmente centrale è l'opera svolta dall'Alto commissariato per le Sanzioni contro il Fascismo costantemente presidiato in questo periodo dal partito Comunista, nella persona di Scoccimarro prima, e poi alla costituzione del Ministero per l'Italia occupata, da Ruggero Grieco.

Proprio a segnare, una ulteriore discontinuità con il ventennio fascista, a partire dal Governo Parri e fino al Maggio 1947, il dicastero di

¹³³ Fascicolo n. 2218 RG (Eccidio di Caiazzo), doc. 10/29, p. 15.

grazia e giustizia, viene anch'esso affidato a componenti del partito comunista del calibro di Palmiro Togliatti e Fausto Gullo.

Appare quindi estremamente saldo questo circuito di epurazione costituito dal Dicastero di grazia e giustizia che coordina il Commissariato per le sanzioni contro il fascismo e le Corti speciali.

È estremamente indicativo che proprio Togliatti appena divenuto guardasigilli, aderisca alla decisione del 20 agosto del neocostituito governo Parri di concentrare i fascicoli dei crimini nazifascisti nella Procura generale militare.

Trasparente appare la concordia delle forze politiche antifasciste e ferma la volontà di perseguire i criminali nazisti quanto quelli italiani, pur nell'ambito di una condivisa finalità di riagggregazione e di riappacificazione del paese, fortemente lacerato dagli avvenimenti del Ventennio fascista e della guerra.

In questa chiave va inquadrata anche l'amnistia che porta il nome di Palmiro Togliatti in veste di guardasigilli (DPR 22.6.1946 n. 4) che decretava l'amnistia per i reati comuni e politici in particolare il collaborazionismo con il nemico¹³⁴ e per i reati ad esso connessi¹³⁵, anche se di fatto nella pratica applicazione delle pronunce giurisprudenziali si ebbe una concessione generalizzata ed ampia rispetto al dettato normativo.

In seguito il legislatore è intervenuto con ulteriori provvedimenti di clemenza a conferma della volontà di pacificazione inaugurata dall'amnistia Togliatti¹³⁶.

Sulla base di questi elementi, dalla linea dei partiti politici, all'azione svolta da Borsari fino alla ricostituzione della Germania, risulta difficilmente sostenibile anche la spiegazione dei mancati

¹³⁴ I fascicoli rubricati con i nn. 10, 22, 27, 1289, 1314, 1382, 1493, 1494, 1495, 1524, 1954, 1957 e 2108 del registro generale.

¹³⁵ È coperta da amnistia ogni forma di collaborazionismo, ivi compreso il concorso in omicidio.

¹³⁶ Il legislatore infatti è intervenuto in materia di amnistia con il Decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 1953 n. 922 escludendone però i reati militari, e di conseguenza applicandola ai "militari" italiani delle R.S.I. cui non era stato riconosciuto il ruolo di forze armate, nonché con due decreti rispettivamente del d.p. r. n. 460, 11 luglio 1959 e del 1966 che dispongono, senza alcun limite, per effetto di amnistia, l'estinzione dei delitti cosiddetti politici commessi successivamente all'armistizio dell'8 settembre 1943. Materia questa ben distinta e separata, da quella dei crimini di guerra e dei fascicoli detenuti a Palazzo Cesi, ma che testimonia di un clima di riconciliazione interna che proseguiva dopo il primo significativo passo costituito dall'amnistia Togliatti.

processi ai tedeschi con l'intenzione di evitare il giudizio relativo ai presunti criminali italiani, con particolare riguardo ai delitti compiuti nel periodo 1941-43 in Jugoslavia dall'Italia fascista.

La tesi è stata sostenuta in primo luogo sulla base della documentazione reperita all'Onu sull'attività del suddetto UNWCC, dove il rappresentante jugoslavo ha chiaramente posto all'attenzione dell'organo delle Nazioni Unite la questione dei crimini di guerra commessi dagli Italiani fin dal 1944.

In secondo luogo, questo collegamento tra crimini italiani in Jugoslavia e mancato perseguimento dei criminali tedeschi, oltre ad essere stato sostenuto anche da autorevoli personaggi auditi dalla nostra Commissione¹³⁷, è stato supportato dalle considerazioni svolte dall'ambasciatore italiano a Mosca Pietro Quaroni in un dispaccio del 7 gennaio 1946.

Difatti, Quaroni sostenne che la richiesta italiana per l'estradizione dei militari tedeschi si sarebbe rilevata un "boomerang" rispetto alla nostra posizione riguardo ai criminali di guerra italiani, che in caso di domanda jugoslava sarebbero dovuti necessariamente essere estradati¹³⁸, sostenendo altresì che la linea di condotta italiana non sarebbe stata appoggiata dalle tre potenze occidentali.

Egli sosteneva che alla fine "*tutti o quasi tutti*" i presunti criminali di guerra italiani sarebbero stati consegnati ai Paesi che li richiedevano.

Si sarebbe, in poche parole, creato un precedente dalle conseguenze obbligate.

Ora, a parte la gratuità del parere personale espresso da Quaroni in proposito, esplicitamente ammessa dallo stesso ambasciatore nella missiva in questione, i crimini della vicenda jugoslava e delle denunce all'Onu si svolgevano in quel periodo secondo linee ben più complesse e articolate.

¹³⁷ Audizione di Giuliano Vassalli del 6/12/2005, pp. 2-3.

¹³⁸ Si veda Pietro Quaroni, Ambasciatore a Mosca dispaccio del 7 gennaio 1946, nel doc. 15/1.

Da un lato la documentazione di sostegno alle accuse, presentata all'UNWCC, risulta tutt'altro che precisa e affidabile come, in più di un documento consultato, emerge chiaramente.

Nella riunione del 5 dicembre 1946 a proposito di una serie di denunce nei confronti di Italiani viene affermato infatti che: "[...] *On some of such sects of facts, or "counts", the information so far produced by the Yugoslav National Office was not considered sufficient and the decision on some counts has accordingly been adjourned until additional information is forthcoming.*"¹³⁹/¹⁴⁰.

Del resto non meno indicativo di imputazioni e liste tutt'altro che esaurienti ed attendibili, è il fatto che negli elenchi jugoslavi risulti menzionato il ministro del lavoro Achille Marazza che era stato uno dei membri del C.L.N. dell'Alta Italia e non poteva essere sospettato né per indole né per storia personale del compimento di alcun crimine in Jugoslavia.

Come ha dichiarato di fronte alla Commissione il sen. a vita Giulio Andreotti¹⁴¹ rilevando che "vi era una certa sfiducia nei confronti del sistema di Tito. Si trattava non di dare qualcuno alla magistratura anglosassone ma di dare qualcuno ad un sistema da prendersi con le molle. Non c'era certamente il desiderio di coprire qualcosa, però ricordo che persone assolutamente non sospettabili, persone che avevano fatto la guerra in quell'area consigliavano di avere una grandissima prudenza. Era un momento in cui la lotta politica forse prevaleva sui desideri di giustizia, però, nel caso specifico, era indicato Marazza, persona di una mitezza tale che vederlo tra i responsabili di atti di violenza e sterminio sembrava assurdo. Si chiedeva-

¹³⁹ Doc. 82/4, p. 3, inoltre per ulteriore contezza in proposito cfr. le accuse inviate all'UNWCC per due casi specifici nell'agosto 1945 nel doc. 81/15 in cui nelle stesse parole usate nel rapporto jugoslavo si parla in questi termini degli elementi raccolti: "*investigation...is so far incomplete*" ma tanto basta, sempre secondo il rapporto, per dare un'idea delle atrocità commesse dagli Italiani per snazionalizzare la Jugoslavia

¹⁴⁰ Conferma indiretta della scarsa attendibilità delle denunce slave trapela anche nelle istruzioni sulle modalità con cui le nostre competenti autorità avrebbero dovuto effettuare le denunce del caso all'UNWCC, per consentire l'accertamento degli elementi *prima facie*, funzionali all'iscrizione nelle liste delle Nazioni Unite, dei nominativi proposti ed all'eventuale successiva fase processuale vera e propria. Nella spiegazione di queste istruzioni dell'UNWCC, si consiglia l'opportunità di attenersi alla precisione delle denunce inoltrate dalla Gran Bretagna rispetto alle denunce presentate da alcuni governi balcanici che "*sono formulate in termini assai generici ed imprecisi.*" Doc. 14/7, p. 177.

*no, quindi, adeguate documentazioni a base delle richieste, che erano estremamente generiche*¹⁴².

Con lettera del 15 marzo 1947 del Ministero degli Esteri ed inviata alle ambasciate italiane a Washington, Londra, Parigi e Mosca e per conoscenza al Ministero della guerra si afferma, infatti, che per il Governo italiano *"non sarà tralasciata alcuna possibilità per evitare la consegna di cui trattasi [per i presunti crimini di guerra italiani in Jugoslavia n.d.r.] in linea pregiudiziale non potremmo consentire la consegna di persone di nazionalità italiana i cui nomi siano contenuti su liste presentate dalla parte interessata e senza che si conoscano e si vaghino in sede giudiziaria le imputazioni loro addebitate, com'è normale in ogni procedimento di estradizione. Allo stato attuale del funzionamento della giustizia Jugoslavia, inoltre, nessun affidamento può farsi sull'imparzialità delle Corti che fossero chiamate a giudicare i nostri presunti criminali di guerra*¹⁴³, anzi, se così non fosse *"per molti italiani, dati i metodi della giustizia Jugoslava significava morte certa*¹⁴⁴.

Dall'altra parte poi, gli jugoslavi che tanto mostravano di fare affidamento sull'UNWCC, del quale in ogni modo non si sarebbe mai del tutto chiarito l'insieme delle prerogative detenute ed esercitate effettivamente a sostegno dell'azione degli Stati¹⁴⁵, lo scavalcavano con una politica giudiziaria del tutto autonoma.

Infatti il Ministero degli esteri scrivendo all'ambasciata italiana a Washington in data 10 ottobre 1945 rilevava che: *"Sino ad ora infatti l'apposita Commissione delle Nazioni Unite, residente a Londra, non aveva stabilito norme precise e gli stessi tribunali militari inglesi e americani hanno proceduto indipendentemente e ciascuno con criteri propri alla ricerca e alla posizione di criminali di guerra. In modo ancor più indipendente hanno poi proceduto jugoslavi ed*

¹⁴¹ Audito dalla Commissione di inchiesta in data 16 febbraio 2005

¹⁴² Come ricordato dal Senatore Giulio Andreotti nella sua audizione di fronte a questa commissione del 16 febbraio 2005, pp. 8-9.

¹⁴³ Documento in atti.

¹⁴⁴ Doc. 15/1, Ministero affari esteri.

¹⁴⁵ In proposito cfr. la lettera dell'Ambasciata italiana a Londra di Carandini del 18 febbraio 1947, doc. 8/4, pp. 6-7.

*albanesi, attraverso procedure e giudizi che possono qualificarsi sommari, e di cui furono vittima parecchi italiani.*¹⁴⁶

Pertanto la Jugoslavia usa strumentalmente la commissione dell'UNNWCC, come una sorta di grancassa, agendo poi in modo sostanzialmente autonomo e svincolato da ogni tipo di garanzia e certezza del diritto che essa voleva salvaguardare. Quest'ambivalenza, appare emblematicamente percepibile proprio nel maggio 1945.

Infatti, mentre in quel momento la rappresentanza jugoslava insisteva con forza in seno all'UNWCC, sostenuta dal delegato cecoslovacco, per la creazione di un'agenzia specifica per il caso italiano, con l'obiettivo di indagare e avviare la punizione di quegli italiani che si fossero macchiati di crimini di guerra nel 41-43, le truppe titine avanzavano in Venezia Giulia fino ad occupare Trieste (1 maggio - 12 giugno 1945) dando piena giustificazione ai timori italiani richiamati dal Senatore Andreotti.

Da un lato infatti la Jugoslavia usurpava terre che non erano state occupate dal fascismo con l'attacco del 1941, ma che appartenevano allo stato italiano secondo precisi legami prima spirituali e culturali che politici e comunque, territorialmente definiti ben prima del 1939.

Ulteriore aggravante in questo senso, derivava poi, dal fatto che, dopo il 25 luglio 1943, il governo del Sud era diventato cobelligerante delle Nazioni Unite e quindi non più nemico ma alleato delle stesse truppe titine, in funzione antinazista¹⁴⁷.

Dall'altro lato, i sistemi titini si rivelavano in tutta la loro disumanità nella politica di sistematica soppressione di migliaia di italiani attua-

¹⁴⁶ Doc. 5/1, pp. 356-357, in particolare p. 356.

¹⁴⁷ In questo senso va ricordato che decine di migliaia di soldati italiani (circa 40.000) combatterono, dopo il 25 luglio 1943, a fianco degli slavi contro i nazisti. Inoltre, segnali ben tangibili di un certo *modus operandi* dei Titini, erano pervenuti già nel novembre 1944, al governo italiano quando si era venuto a sapere che il 15 agosto dello stesso anno le truppe titine avevano fucilato tre Ufficiali della Divisione Garibaldi accusati di essere stati "squadristi" e dell'arresto di altri undici ufficiali dello stesso reparto accusati di crimini di guerra. Episodio tratto da ASMAE, Pcm 1951-54, 15 2, 10599, sf. 3 Stato maggiore generale Ufficio affari vari a Pres. Cons. Ministri Gabinetto, prot. 106305/av 9 novembre 1944 e riportato in FILIPPO FOCARDI, *i mancati processi ai criminali di guerra italiani*, in *Giudicare e Punire*, L'ancora del Mediterraneo, 2005.

ta con il metodo delle foibe durante quest'avanzata, secondo una chiara volontà di snazionalizzazione di queste terre italiane. Dunque le generiche accuse, probabilmente vanno inquadrare nel tentativo di legittimare questa politica altamente ostile nei confronti del nostro paese e di acquisire nuovi meriti e prerogative rispetto agli italiani non soltanto sconfitti ma criminali di guerra così da ottenere ulteriori concessioni al tavolo della Pace.

2.9 Trattato di Pace, 1947

Difatti, il Trattato sottoscritto il 10 febbraio 1947 dall'Italia,¹⁴⁸ viene subito firmato senza alcuna possibilità di negoziazione e se Trieste viene (dopo quaranta giorni liberata dai Titini e attraverso la costituzione di uno stato cuscinetto, tra Italia e Jugoslavia, definito T.L.T., Territorio Libero di Trieste, affidato alla tutela dell'ONU) risparmiata, con il territorio ad essa immediatamente limitrofo ed una piccola parte dell'Istria, dall'annessione a Belgrado, Zara, Fiume e gran parte dell'Istria vengono definitivamente perse¹⁴⁹.

Ora, a prescindere dal fatto che il destino di Trieste verrà comunque deciso in seguito ed in maniera definitiva con il trattato di Osimo e che la questione delle foibe potrebbe essere materia di una commissione d'inchiesta *ad hoc* (o almeno auspicabilmente in un prossimo futuro ne costituisca l'oggetto, quale pagina dolorosa ed allo stesso tempo ineludibile per la riappropriazione di una memoria condivisa della storia del nostro paese), certamente non può sottovalutarsi che queste, erano tra le motivazioni che, hanno indotto Alcide De Gasperi a rifiutare l'estradizione di imputati indicati con estrema genericità.

¹⁴⁸ Un Trattato che andò a premiare il criminale operato dei comunisti di Tito che, con le foibe, gli e-cidi, il terrore di massa, realizzarono la "pulizia etnica" degli Italiani, in qualche modo anticipatrice di quelle "pulizie" che, decenni dopo, segneranno la dissoluzione della Jugoslavia

¹⁴⁹ Infatti, 300.000 italiani, lasciarono l'Istria e la Dalmazia dopo aver pagato purtroppo un prezzo pesantissimo di sangue durante l'occupazione jugoslava di Trieste e di parte della Venezia Giulia (1 maggio - 12 giugno 1945).

Specialmente nel momento in cui in una lettera del 9 aprile 1946, in veste di Presidente del consiglio, Alcide De Gasperi, in relazione agli eccidi jugoslavi (in danno di uomini, donne e bambini italiani) ed all'assoluta mancanza di elementi di garanzia e di civiltà giuridica offerti da Tito, manifesta agli Alleati l'assoluta contrarietà italiana a concedere l'extradizione dei presunti criminali italiani alla Jugoslavia¹⁵⁰.

Difatti, De Gasperi scrivendo all'ammiraglio americano Ellery W. Stone (Capo della Commissione alleata) rilevava che *"ogni giorno pervengono notizie molto gravi su veri e propri atti di criminalità compiuti dalle autorità jugoslave a danno di Italiani e dei quali sono testimoni i reduci dalla prigionia e le foibe del Carso e dell'Istria, susciterebbe nel Paese una viva reazione e una giustificata indignazione"* e sull'assoluta mancanza di elementi di garanzia e di civiltà giuridica offerti da Tito *"sono poi ormai ben noti i metodi attualmente in uso nei Tribunali jugoslavi, metodi che non danno alcuna garanzia di osservanza delle più elementari norme di giustizia"*¹⁵¹.

Del resto, diversamente dalle profonde contraddizioni e dalle inquietanti ambivalenze jugoslave, l'Italia non voleva salvare dei criminali ma quantomeno garantire che fossero svolti degli accertamenti reali, non politicizzati ed in una cornice di civiltà giuridica che nella Jugoslavia titina erano impensabili.

La posizione espressa da De Gasperi contro l'extradizione ma non per l'impunità, era del resto supportata da tutto lo schieramento dei partiti antifascisti, da Nenni ed i socialisti agli stessi comunisti, pure vicini a livello di affinità ideologiche alla Jugoslavia comunista, ma fedeli innanzitutto ai valori democratici e garantisti, di rispetto dei diritti umani che animavano l'Italia dell'immediato dopoguerra.

La lettera dell'allora Ministro di grazia e giustizia, on. Fausto Gullo¹⁵² dell'8 agosto 1946 al democristiano Prunas sulla volontà comunista in linea con la posizione della democrazia cristiana di rive-

¹⁵⁰ Lettera nel doc. 15/1, p. 9.

¹⁵¹ *Ibidem*.

¹⁵² Esponente del partito comunista italiano.

dere l'articolo 38 del Trattato di pace non ancora firmato (corrispondente all'articolo 45 del trattato definitivo) che avrebbe reso praticamente automatiche le estradizioni di imputati italiani ai paesi richiedenti come la Jugoslavia, risulta inequivocabile¹⁵³. A suo giudizio, infatti, il contenuto dell'art. 38 era frutto di una "*interpretazione aberrante*" del diritto internazionale, che rendeva di fatto "*perseguibili dai vincitori anche semplici militari o funzionari che si siano limitati ad applicare le leggi dello Stato italiano e le leggi e gli usi del diritto bellico*"¹⁵⁴.

Il ministro Fausto Gullo arrivò ad affermare che neppure la garanzia prevista nell'ultimo comma del progettato articolo, la quale affidava la risoluzione di questioni insorgenti sulla sua applicazione, all'accordo dei quattro ambasciatori delle potenze vincitrici (Usa, Urss, Francia, Inghilterra), costituiva una tutela contro un suo utilizzo indiscriminato.

Nel prosieguo della missiva infatti, denuncia il rischio che, questa nuova categoria dei criminali di guerra nella sua vaghezza, possa essere usata e abusata senza le garanzie e il rigore giuridico che invece contraddistinguono la normativa del nostro sistema giuridico sui reati commessi contro gli usi di guerra, contenuta nell'articolo 13 del codice Penale militare di guerra italiano e nel titolo IV del suo III libro.

Il ministro Gullo poi conclude con indiretto ma non certo meno chiaro riferimento all'atteggiamento jugoslavo, stigmatizzando il verificarsi della seguente eventualità: "*Si pensi ad esempio alla pretesa di qualche stato vincitore di considerare criminali di guerra, per la semplice qualità o carica da loro rivestita, finanche coloro che a suo tempo in territorio occupato dalle forze armate italiane furono membri dei tribunali di guerra colà istituiti*"¹⁵⁵.

¹⁵³ Fausto Gullo a Prunas, 8 agosto 1946 nel doc. 15/1, pp. 12-13.

¹⁵⁴ Ivi, passo a p. 12

¹⁵⁵ Ivi, passo in particolare alla pp. 12-13.

Le obiezioni italiane non avrebbero comunque inciso nella riformulazione dell'articolo 38 riproposto nel Trattato definitivo tale e quale ma posto quale articolo 45.

Nondimeno, appena firmato il Trattato di pace, l'Italia ribadiva la sua assoluta indisponibilità a consegnare i presunti criminali di guerra alla Jugoslavia chiedendo alle potenze alleate, la rinuncia unilaterale all'applicazione dell'art. 45. Del resto, gli alleati avevano, già da alcuni mesi, liberato i presunti criminali di guerra richiesti dalla Jugoslavia che erano sotto la loro custodia¹⁵⁶, rimettendo la questione direttamente nella mani dell'Italia e della Jugoslavia.

Mentre gli Stati Uniti diedero incondizionatamente il loro consenso alla rinuncia dell'applicazione dell'art. 45 il 14 agosto 1947, Francia e Gran Bretagna condizionarono la loro rinuncia, ad una concreta azione punitiva da parte italiana contro i criminali di guerra italiani. Il governo britannico prese ufficialmente questa decisione in seguito (16 aprile 1948), mentre la Francia pur non avendo rinunciato ad avvalersi dell'art. 45 del Trattato di pace, dal 1948 non ne richiese più la consegna.

Pressoché contemporaneamente, il governo greco comunicava in via ufficiosa al governo italiano che la Grecia¹⁵⁷ rinunciava ad avvalersi dell'art. 45 del Trattato di pace per la consegna dei criminali di guerra, auspicando un proficuo rapporto commerciale e di amicizia tra i due paesi, liberando poi addirittura, nel 1950, tre presunti criminali di guerra italiani che si trovavano nelle sue carceri¹⁵⁸.

Posizione quella greca già delineata durante un incontro del 1948, avvenuto tra il sottosegretario del Ministero degli esteri, dott. Pipi-

¹⁵⁶ Nel febbraio 1947 furono riconsegnati alle autorità italiane gli ufficiali Angelo Sommovilla, Federico Cerretani e Efisio Ligas detenuti a Riccione.

¹⁵⁷ Documento in atti- Missione di Londra National Archives: Fo 371/73205a

¹⁵⁸ Per quanto concerne la questione dei presunti criminali di guerra in Etiopia, si deve rilevare che l'Etiopia sino all'ottobre del 1947 non era stata ammessa a denunciare avanti alle nazioni Unite i criminali italiani in quanto la War Crime Commission si occupava solamente dei criminali commessi durante la seconda guerra mondiale. Solamente dopo forti insistenze, e soprattutto dopo che l'Italia aveva comunicato nel luglio 1947 di voler procedere per collaborazionismo a carico del maresciallo Rodolfo Graziani, il governo etiope comunicò alle Nazioni Unite (che aveva dato il consenso a fornire l'elenco nell'ottobre del 1947) la lista contenente otto nomi di criminali di guerra italiani, anche se poi nel novembre 1948 il governo etiope prese la decisione di processare soltanto i due maggiori responsabili: Pietro Badoglio e Rodolfo Graziani.

nelis e il consigliere dell'ambasciata britannica ad Atene, in cui si manifestava l'intenzione di non volere dare seguito alla richiesta per la consegna dei presunti criminali di guerra italiani.¹⁵⁹

Del resto il nostro paese, non aveva atteso la firma del Trattato di pace per affrontare concretamente il problema dell'accertamento di eventuali responsabilità italiane in Jugoslavia, attraverso l'istituzione, su proposta a De Gasperi del Ministro della guerra, Manlio Brosio all'inizio del 1946, presso il suddetto ministero, di una commissione di inchiesta che procedesse ad investigare sui presunti criminali di guerra italiani, per *"salvaguardare l'onore e la dignità di quelli che possono ritenersi immuni dalle accuse loro lanciate"* e con il fine di *"poter giudicare, con i propri normali organi giudiziari e secondo le proprie leggi, quelli che risultassero fondatamente accusati da altri Stati richiedenti"*¹⁶⁰.

Questa Commissione di inchiesta nasce il 6 maggio 1946, ed è inizialmente presieduta dall'ex Ministro della guerra il senatore liberale Alessandro Casati, per poi essere affidata - subito dopo la prima riunione tenutasi l'8 maggio 1946 - all'ex Ministro dell'aeronautica Luigi Gasparotto (e futuro Ministro della difesa). Inoltre, essa è composta da tre ex sottosegretari: l'avv. Carlo Bassano, il socialista Domenico Albergo, il comunista Mario Palermo, da due magistrati: il Presidente generale della Corte di Cassazione Oreste Enrico Marzadro e il Procuratore generale della Corte di Cassazione Giuseppe Paolo Gaetano, dal docente di diritto internazionale, prof. Mario Scerni, da tre militari: il gen. Pietro Ago, l'amm. Luigi Sansonetti e il col. Luigi Sormanti. Successivamente vengono chiamati a farne parte anche due rappresentanti del Ministero degli interni: i prefetti Mario Micali e Carlo Rosati.

La Commissione avrebbe concluso il suo lavoro istruttorio con la relazione finale del 30 giugno 1951 secondo la quale si stabiliva, non

¹⁵⁹ Documenti in atti FO 371/73205a Missione Londra National Archives

¹⁶⁰ ASMAE, 1950-56, b171, f criminali di guerra italiani- parte generale 1946, ministero della guerra, gabinetto, prot. 203034/235.5.1/II 6 febbraio 1946.

senza rimarcare le esagerazioni e le iperboliche prese di posizione assunte in precedenza dalla Jugoslavia (e del tutto infondate poi alla prova documentale delle vicende in questione¹⁶¹), il deferimento di 34 persone al giudizio delle competenti autorità italiane. *"dichiarando solo per 34 di essi la opportunità di sottoporli al giudizio delle competenti magistrature italiane"*¹⁶².

Prima di allora, nel promemoria del Ministero degli esteri del 19 gennaio 1948 si sosteneva quanto poi scaturì dalla Commissione di inchiesta presieduta dall'on. Gasparotto *"durante le istruttorie presso la Procura generale militare sono stati sentiti finora 65 testimoni, i quali, non solo si sono pronunciati tutti a favore degli imputati, ma ne hanno addirittura fatto l'apologia, affermando che le rappresaglie ordinate od eseguite dagli imputati stessi, e che costituiscono i capi d'accusa della Jugoslavia, non sono né più né meno che la conseguenza delle atrocità commesse dagli jugoslavi contro i militari e civili italiani. Il processo contro i presunti criminali di guerra italiani si risolverebbe, pertanto, in un processo contro gli jugoslavi; ciò che, nel momento attuale, mentre cioè si cerca di migliorare i rapporti italo-jugoslavi, non sembrerebbe opportuno"*¹⁶³.

Comunque, in linea con le predette considerazioni finali cui arrivò la Commissione di inchiesta, già durante lo svolgimento dell'istruttoria, era stata ampiamente rilevata l'inconsistenza e l'esagerazione di molte accuse jugoslave.

Circa i suddetti 34 casi di italiani deferiti alla magistratura, peraltro, prima della conclusione della Commissione si era tenuta una riunione (5 giugno 1950), cui oltre al Segretario Generale del Ministero degli affari esteri, il Conte Vittorio Zoppi parteciparono anche il colonnello Sormanti, il segretario della "Commissione d'inchiesta", e il dott. Pantano, Vice-procuratore generale presso il Tribunale Su-

¹⁶¹ Sulla comunque oggettiva enorme differenza tra reati compiuti da alcuni membri dello stato italiano in Jugoslavia, all'interno della complicata ed ostica realtà jugoslava, caratterizzata dall'odio e dalla pulizia etnica, rinviamo alla già citata audizione del Sen. Andreotti.

¹⁶² Doc. 94/1, del Ministero della difesa, passo a p. 162.

¹⁶³ Documento in atti

premo Militare)¹⁶⁴, nella quale fu presa in esame l'eccezione processuale. Gli avvocati difensori, infatti, sostenevano per i casi di italiani comunque sospettati di aver compiuto crimini di guerra, o aver assunto deliberazioni sproporzionate, che la Commissione stava vagliando e selezionando, un'assoluzione "per una eccezione procedurale".

L'art. 165 del codice penale militare di guerra italiano condizionava, infatti, la procedibilità per crimini di guerra commessi in altro Stato al presupposto della "reciprocità", ovvero alla garanzia che anche detto Stato garantisse "parità di tutela allo Stato italiano ed ai suoi cittadini per atti compiuti dai propri".

Sussisteva peraltro il dubbio se tale articolo potesse valere contro il dettato dell'art. 45 del Trattato di pace.

Dubbio fugato dall'ufficio del contenzioso diplomatico di Palazzo Chigi che nell'agosto 1950 asserì che le clausole del Trattato di pace non precludevano l'applicazione dell'articolo 165 del codice penale militare¹⁶⁵.

Qualora fosse stata riscontrata la mancanza di "reciprocità" da parte jugoslava (cosa ampiamente dimostrata) si sarebbe dunque dovuto assolvere tutti gli imputati.

Per il 25 giugno 1951 fu convocata una riunione interministeriale "per decidere il da farsi in merito alla questione dei presunti "criminali di guerra" italiani deferiti alla Procura generale militare".¹⁶⁶ A questa riunione presero parte rappresentanti della Procura generale militare, del Ministero degli esteri, della difesa e della giustizia. Già il 15 marzo 1951 il Ministero degli esteri aveva chiesto al Ministero della difesa "l'archiviazione dei vari procedimenti" a carico dei presunti criminali di guerra italiani richiesti dalla Francia e indagati dal-

¹⁶⁴ Documentazione MAE. Appunto non firmato della Direzione generale affari politici Ufficio VIII, 6.6.1950. Alla riunione prese parte anche il console generale Bosio del Ministero degli esteri.

¹⁶⁵ Documentazione MAE. Appunto per la Direzione generale affari politici ufficio VIII, n. di prot. 7/3179, 14.8.1950, f.to Perassi.

¹⁶⁶ Documentazione MAE. Appunto per il contenzioso diplomatico, n. di prot. 09701/880, 21.6.1951, f.to Grillo.

la Commissione d'inchiesta, "risultando l'azione della Commissione stessa superata dalle circostanze"¹⁶⁷.

Lo stesso giorno un'analoga richiesta di archiviazione veniva fatta anche a proposito dei presunti criminali di guerra richiesti dall'Unione Sovietica¹⁶⁸.

Dopodiché, sul tema dei criminali di guerra, soprattutto sui criminali di guerra jugoslavi, resisi responsabili di eccidi, stragi nei confronti di italiani, civili, donne e bambini, le notizie scarseggiano fino ad una riunione interministeriale dell'estate 1961 alla quale partecipa oltre al Ministero della Difesa un rappresentante della Procura militare generale.

La riunione (dell'11 settembre 1961) aveva il compito di trattare la questione dei criminali di guerra jugoslavi, nel corso della quale il Ministero della difesa stilò un riassunto della stessa.

Alcuni anni dopo, con decreto presidenziale del 5 aprile 1965, avvenne la concessione della grazia per 63 cittadini jugoslavi condannati (presumibilmente in contumacia) per crimini di guerra contro italiani.¹⁶⁹

Come già rilevato si deve ricordare a questo proposito che sul fronte orientale, con il Trattato di pace firmato il 10 febbraio 1947¹⁷⁰, 300.000 italiani lasciarono l'Istria e la Dalmazia dopo aver pagato purtroppo un prezzo pesantissimo di sangue, con molte persone eliminate nelle foibe carsiche, sulle quali purtroppo non si è mai indagato.

Si auspica che, alla stregua di questa Commissione d'indagine, si voglia far luce su tali eventi, perché, con le stesse motivazioni, questa Commissione potrebbe indagare anche su quegli avvenimenti per cercare di capire quello che accadde e perché mai non

¹⁶⁷ Documentazione MAE. ASMAE, AP Germania 1950-56, b. 172, f. II/4, Telespresso del Ministero degli affari esteri al Ministero della difesa Gabinetto, n. di prot. 427 Segr. Pol., 15.3.1951, f.to Sili, segreto.

¹⁶⁸ Documentazione MAE. ASMAE, AP URSS 1950-56, b. 1160, Telespresso del Ministero degli affari esteri al Ministero della difesa Gabinetto, n. di prot. Segr. Pol. 426, 15.3.1951, f.to Zoppi.

¹⁶⁹ In Atti della Commissione.

¹⁷⁰ Ratificato il 4 settembre 1947 dalla Jugoslavia, il 15 settembre 1947 dagli U.S.A., Francia, Gran Bretagna, U.R.S.S. e India ed il 28 ottobre 1947 dalla Grecia.

sono stati perseguiti gli autori dell'infoibamento di migliaia di italiani (uomini, donne e bambini), e che rimane tuttora un mistero.

2.10 Il carteggio Martino-Taviani dell'ottobre 1956

Nella Procura generale militare durante gli anni Cinquanta, rispetto all'attivismo dimostrato fino al 1949 dal Procuratore generale Borsari sarebbe sopraggiunta invece una profonda inerzia, contemporanea nella sua fase iniziale alla ricostituzione politica della Germania ed alle sue conseguenze giuridiche.

Già a partire da questo momento, indubbiamente, la Procura generale militare, perde slancio nell'azione di definizione, formalizzazione, allestimento di quelle denunce che avrebbero dovuto essere inviate alle Procure territoriali competenti ad esercitare l'azione penale, secondo gli obblighi previsti dalle leggi dello Stato e dalle direttive stabilite in sede politica nel 1945 e già esaminate.

Certamente in questo rallentamento, non possono essere sottovalutate le condizioni ostative all'extradizione dei tedeschi determinatesi a partire dal 1949 in poi, incidenti anche sulla concreta possibilità di svolgere indagini ed istruttorie adeguate.

Peraltro, questi dati di difficoltà oggettiva non attenuano la gravità della contravvenzione della direttive statuite il 20 agosto 1945.

Infatti, nonostante in molti casi le suddette condizioni probabilmente potevano impedire addirittura l'accertamento dell'identificazione degli imputati e quindi far mancare anche gli elementi minimi per intraprendere anche dei procedimenti giudiziari, come recitava la sentenza della Cassazione del 1946 citata, non veniva meno l'obbligo all'esercizio dell'azione penale, posto in capo non al Procuratore generale militare ma alle Procure militari territorialmente competenti.

D'altra parte, appare ben difficile spiegare questa sopraggiunta inerzia in relazione alla «*guerra fredda*» con particolare riguardo al 10 ottobre 1956.

A questa data è legato il carteggio intercorso tra il ministro degli esteri, Gaetano Martino, e quello della difesa, Emilio Paolo Taviani, circa una richiesta di estradizione dalla Repubblica federale di Germania, che era stata indirizzata al ministro degli esteri¹⁷¹.

Ebbene, è doveroso segnalare – prima di soffermarsi sul carteggio – che sin dal 1999 sono state costruite responsabilità del tutto inesistenti, poiché, leggendo integralmente tale carteggio, ben possono comprendersi le effettive ragioni che indussero due, fra le più alte personalità della vita repubblicana, a concordare sulla soluzione prospettata dallo stesso Giudice istruttore del Tribunale di Roma che aveva avanzato la richiesta.

Queste ragioni di natura esclusivamente giuridica, sono appunto costituite dall'impossibilità di richiedere l'estradizione di cittadini tedeschi, preclusa dal Trattato di assistenza giudiziaria del 1942, così come modificato nel 1953, e di cui abbiamo già parlato esaurientemente in precedenza.

La vicenda del carteggio Martino-Taviani nasce dalla ben nota richiesta di estradizione di un militare tedesco per i gravissimi e oramai noti fatti di Cefalonia¹⁷², che venne inoltrata dal giudice istruttore del Tribunale militare di Bologna dott. Carlo Del Prato alla Direzione Generale degli Affari Politici del ministero degli affari esteri in data 29 settembre 1956.

Il Ministro Martino, con nota del 10 ottobre 1956, manifestava al collega Taviani la sua contrarietà all'estradizione ipotizzata dal pro-

¹⁷¹ Richiesta di estradizione che riguardava gli alti ufficiali responsabili dell'eccidio di Cefalonia.

¹⁷² Sugli eccidi in Grecia dei nostri militari da parte delle truppe germaniche si auspica di fare luce su un eccidio dimenticato avvenuto nell'isola di Coo fascicolo n. 35 del registro generale. In particolare, è emerso che - come a Cefalonia - i 4 mila militari italiani del Decimo reggimento di fanteria della divisione Regina, opposero ogni possibile resistenza alla Wehrmacht nell'isola di Coo nelle Sporadi meridionali (Grecia), ma che, dopo continue ed insistenti ondate di bombardamento, effettuate dagli aerei tedeschi Stukas, gli italiani dovettero capitolare, insieme a reparti inglesi sbarcati sull'isola poco dopo l'8 settembre 1943. La reazione nei confronti degli italiani, per ordine del tenente generale Friedrich Wilhelm Müller (venne giustiziato nel 1947 ad Atene per crimini di guerra), comandante della ventiduesima divisione di fanteria tedesca, fu estremamente violenta, tanto da provocare la quasi totale eliminazione degli Ufficiali del Decimo reggimento di fanteria della divisione Regina. Una prima stima indica in 103 il numero di ufficiali uccisi, stima che però non tiene conto di sottufficiali e semplici soldati uccisi nei giorni e mesi successivi sull'isola. Sull'isola di Coo, l'allora parroco cattolico mise una lapide ai piedi di una tomba fatta di ossa e di terra con scritto: *"Piamente sottratti alle fosse di Linopiti riposano qui dal Marzo 1945 i resti mortali dei 66 dei più che 100 Ufficiali Italiani che la mitraglia tedesca clandestinamente trucidava nell'ottobre 1943"*.

curatore militare, rilevando anche dei probabili *"interrogativi che potrebbe far sorgere da parte del Governo di Bonn una nostra iniziativa che venisse ad alimentare la polemica sul comportamento del soldato tedesco. Proprio in questo momento, infatti, tale Governo si vede costretto a compiere presso la propria opinione pubblica il massimo sforzo allo scopo di vincere la resistenza che incontra oggi in Germania la ricostruzione di quelle forze armate, di cui la NATO reclama con impazienza l'allestimento"*.

La nota di risposta del ministro della difesa in data 29 ottobre 1956 risulta pienamente adesiva.

Per la costituzione dell'Alleanza Atlantica si riteneva politicamente inopportuno iniziare un procedimento per crimini di guerra che avrebbe messo in crisi l'immagine della Germania e soprattutto la ricostituzione di una forza armata in quel paese.

E' ben vero, che quel carteggio si riferiva anche a considerazioni di opportunità politica, ma è sufficiente riportare un altro passaggio contenuto proprio al suo interno - tanto essenziale quanto inspiegabilmente omesso nella varie letture succedutesi nel tempo - per comprendere come il nucleo fondamentale di questa corrispondenza sia stata trascurato per privilegiarne valutazioni accessorie. Infatti, in quel carteggio si legge: *"Ma, a parte tali considerazioni, ritengo che proprio in virtù delle disposizioni citate al n. II pag.4 della lettera del G.I. della Procura militare di Roma in data 25 settembre u.s. da te inviatami in copia, non sia possibile richiedere alla Germania l'estradizione delle persone indicate nel foglio stesso"*.

Al punto II della richiesta, il giudice istruttore chiedeva se fosse possibile, nel caso di emissione di mandati di cattura, ottenere l'estradizione dei militari tedeschi *"tenuto conto che, con scambio di note effettuate a Roma il 1° aprile 1953 tra il Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana e l'Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania, è stato rimesso in vigore tra l'Italia e la Germania, il Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in mate-*

materia penale firmato a Roma il 12 giugno 1942, ad esclusione del paragrafo 2 dell'art. 4 del Trattato stesso".

Quella decisione maturò, quindi, per l'impossibilità - solo ed esclusivamente di natura giuridica evidenziata dallo stesso giudice competente - di richiedere l'estradizione alla Germania.

Ne discende all'evidenza, che la motivazione fondamentale della decisione del ministro della Difesa aveva riguardato l'impossibilità - sul piano giuridico - di richiedere l'estradizione di cittadini tedeschi, proprio in virtù delle ragioni di diritto positivo indicate nella richiesta del giudice istruttore, vale a dire le già riportate disposizioni contenute nell'art. 4 del Trattato italo-tedesco del 1942, come modificate nel 1953.

E se è del tutto logico che uomini politici esprimessero valutazioni su una delicata vicenda giudiziaria con risvolti che travalicavano i confini nazionali, è inconfutabile che la vera ragione per cui non venne dato corso alla richiesta prospettata dal giudice istruttore aveva natura prettamente ed esclusivamente giuridica .

Questo carteggio - come detto - è diventato nella relazione conclusiva dell'indagine condotta dal CMM nel 1999 e nelle successive conclusioni della Commissione Giustizia della Camera, l'inconfutabile prova dell'input politico all'occultamento dei 695 fascicoli da parte della giustizia militare italiana provocato dal clima internazionale di guerra fredda.

In realtà, la ricostruzione che precede, strettamente aderente all'integrale contenuto del carteggio del 1956, conseguentemente invalida quanto asserito nella relazione del 2001 della Commissione Giustizia, secondo cui si sarebbe trattato di un "*documento emblematico della rilevanza che la situazione politica internazionale assume per la vicenda in esame*", tanto che la "ragion di Stato" avrebbe "*condizionato, in negativo, l'accertamento delle responsabilità per i crimini di guerra*".

Del resto, anche il Consiglio della Magistratura Militare, nella relazione conclusiva del 23 marzo 1999, aveva ritenuto che se

“nell’illegalità delle determinazioni della Procura generale militare non possano che essere confluiti motivi di opportunità politica, in un certo senso una superiore ragione di Stato, dal carteggio acquisito se ne può desumere una puntuale definizione”.

In altri termini, quindi, mentre le precedenti inchieste avevano concordemente indicato nel carteggio del 1956 l’emblema dell’intervento diretto della politica nella gestione dei fascicoli in argomento, sulla base dell’analisi documentale, emerge invece che la vera ed unica ragione del comportamento tenuto dagli esponenti governativi dell’epoca è individuabile nell’impossibilità giuridica di richiedere l’extradizione dei cittadini tedeschi, così come sancito nel Trattato del 1942 nel testo in vigore al momento della decisione, relegando a meri motivi secondari le argomentazioni politiche ivi contenute.

Estremamente significativo in proposito, ad escludere ogni legame tra la mancata celebrazione dei processi ed il riarmo tedesco, risulta quanto dichiarato dal Senatore Andreotti: *“Ripeto che non ho mai saputo nulla di questo fatto, che, vista la sua gravità, mi avrebbe colpito, come mi ha colpito dopo. Anche la giustificazione di non disturbare i tedeschi non mi avrebbe convinto perché le persone con cui ho lavorato come Strauss, avevano un atteggiamento di estremo rigore nei confronti di quello che era stato il nazionalsocialismo, un rigore forse superiore a quello che avevamo noi in Italia nei confronti del periodo fascista. Non voglio criticare nessuno, tantomeno un collega che è morto, ma dire che nel momento in cui era in atto il riarmo tedesco non era opportuno riaprire certi capitoli non mi pare giusto, nemmeno logicamente. Il riarmo della Germania in quel momento era necessario.”*

A confermare ulteriormente la rilevanza delle problematiche strettamente giuridiche connesse a partire dal 1949 alla perseguibilità dei criminali tedeschi, appaiono anche le valutazioni formulate dal dott. Orazio Romano, magistrato militare in quiescenza nella sua audizione.

Il dott. Orazio Romano ha parlato di impossibilità di procedere, sotto il profilo giuridico, smentendo ogni collegamento dei comportamenti assunti dai magistrati militari con una finalità di tutela dell'immagine del militare tedesco: *"Che ci fosse la tendenza a riconoscere l'impossibilità di procedere nella generalità dei casi, tranne qualche episodio, questo sì, ma non perché si volesse salvaguardare qualcosa. Che cosa? L'onorabilità delle truppe tedesche?"*¹⁷³

Ritornando al carteggio, mette conto sottolineare ancora una volta, che esso richiama un solo caso singolo, e del mancato invio di tutti i 695 (ma più avanti vedremo che il numero è leggermente differente) fascicoli da parte della Procura Generale Militare alle Procure territoriali competenti, sembra che nessun membro del Parlamento ne fosse a conoscenza (soltanto Umberto Terracini svolgerà nel 1962 un'interrogazione su un criminale tedesco, peraltro senza alcun legame con l'archivio costituito da ben 17 anni a Palazzo Cessi¹⁷⁴).

Inoltre, elemento forse più importante sottolineato dal Senatore a vita Giulio Andreotti, testimone d'eccellenza all'epoca quale segretario alla Presidenza del Consiglio, tale problematica su cui Martino e Taviani si intrattengono non viene mai sollevata o affrontata in sede di Consiglio dei ministri.

Testualmente, infatti, nella sua audizione, il 16 febbraio 2005 il sen. Andreotti ha affermato: *"ho letto che vi sarebbero state [...] idee diverse che sarebbero state estrinsecate dai Ministri Martino e Taviani, ma a me non risulta. Posso, senza dubbio, dire che mai di queste cose si è parlato in Consiglio dei ministri, altrimenti lo avrei saputo. [...] Si tratta di punti di vista personali e questo non era sicuramente il punto di vista né del Presidente del consiglio, né del Consiglio dei ministri"*¹⁷⁵.

¹⁷³ Audizione del 29 giugno 2005, doc. 78/1, passo a p. 23

¹⁷⁴ Vi è un'altra Interrogazione nel 1966 ma sempre riferito ad un unico caso l'eccidio di Boves

¹⁷⁵ Audizione del sen. Giulio Andreotti del 16 febbraio 2005

Questo scambio di vedute rimane pertanto limitato esclusivamente ai due protagonisti, e non trova appunto alcun ulteriore riscontro, in posizioni assunte da organi come il Consiglio dei ministri.

Tanto più che successivamente allo scambio di lettere Martino-Taviani, l'Ambasciata italiana a Washington con lettera del 30 novembre 1956 ringraziava il Dipartimento di Stato americano per l'aiuto prestato in relazione alla consegna della documentazione riguardante il processo a carico dei Generali Lanz e Speidel¹⁷⁶ (avvenuto nel novembre 1947 a Norimberga), che sarebbe stata utile ai fini dell'identificazione dei tedeschi responsabili dell'eccidio di Cefalonia e Corfù.

Che lo scambio di vedute di cui sopra sia rimasto un caso limitato tra i due soggetti, non incidendo sul procedimento, emerge anche dalla seconda lettera¹⁷⁷ del 23 gennaio 1957 in cui il ministro Martino metteva al corrente il collega di governo Taviani sul prosieguo di corrispondenza con la procura militare di Roma sopra citata, informandolo che il procedimento penale era stato avviato avanti all'autorità giudiziaria ordinaria, che lo aveva rinviato a quella militare, essendo quest'ultima competente.

III CAPITOLO

Capitolo 3 - La seconda fase nella gestione dei fascicoli

3.1 I fascicoli pendenti all'inizio del 1960

Fugata la pista della guerra fredda, certamente rimane il problema di comprendere il destino dell'archivio costituito nel 1945. All'attivismo, come detto, segue l'inerzia che si traduce nell'indebito trattenimento, ossia nell'omissione dell'invio. Dalla testimonianza del dott. Giuseppe Di Blasi (l'unico testimone vivente che era presente all'archiviazione del 1960) si è rilevato che i fascicoli erano

¹⁷⁶ Documento in atti – Missione Nara Washington – RG 59 box 2960 decimal file 1950-54 6620026 – 11 3056

¹⁷⁷ Documento in atti

all'epoca *"una notevole quantità di atti sfusi, in gran parte disordinati, che bisognava catalogare, sistemare e unificare razionalmente, in modo da renderli atti utili agli effetti giudiziari"*¹⁷⁸.

Lo stesso Di Blasi proprio a partire dal suo arrivo in Procura generale militare nel 1958 e fino al febbraio 1960 si occupa di sistemare all'interno di alcune cartelle di colore grigio scuro, gli atti dell'archivio costituito nel 1945, ordinati, selezionati, sistemati razionalmente, suddivisi a seconda dei nominativi e dei fatti, per eventuali concorrenti nel medesimo reato, in modo che potessero costituire il presupposto per eventuali azioni giudiziarie.

Naturalmente, i fascicoli avrebbero dovuto essere trasmessi agli uffici giudiziari competenti, ma sorse in primo luogo il problema che in molti di questi, la maggior parte dei militari non erano identificabili, erano ignoti, quindi riusciva difficile stabilire la connessione tra i fatti e i soggetti che li avevano compiuti.

La nomina di Santacroce al vertice della Magistratura militare in veste di Procuratore generale militare nel 1958, porta ad una riconsiderazione complessiva di questi fascicoli, sostanzialmente dimenticati, come visto, a partire dalla prima metà degli anni Cinquanta.

In questa direzione non va dimenticata la questione di legittimità dell'articolo 6 D.L.L. 21 marzo 1946 n. 144, sollevata il 24 settembre 1958 dal Tribunale militare di Padova, il cui accoglimento avrebbe determinato l'attribuzione della titolarità dei fascicoli relativi dei crimini di guerra in capo alla magistratura ordinaria.

Questione risolta attraverso due pareri dell'Avvocatura di Stato dinanzi alla Corte. Il secondo parere dell'Avvocatura, ribaltando completamente il 3 giugno 1959 il primo parere favorevole all'abolizione dell'articolo 6, era alla base della successiva pronuncia della Corte Costituzionale, n. 48 del 9(15) luglio 1959 che lasciava inconsapevolmente immutata la situazione di quei fascicoli.

¹⁷⁸ Audizione del dr. Di Blasi del 5 ottobre 2005

La figura del generale Enrico Santacroce, anche all'esito dell'indagine della commissione, rimane di centrale importanza rispetto sia alle finalità di indagine poste dalla legge istitutiva della commissione circa le cause dell'occultamento dei fascicoli, sia *strictu sensu* alla natura del provvedimento di archiviazione provvisoria del 14 gennaio 1960 da lui sottoscritto.

Il punto di partenza dell'indagine era rappresentato dalla decisione del consiglio della magistratura militare che indicava in Enrico Santacroce, insieme agli altri due procuratori generali militari presso il Tribunale Supremo Militare, dott. Borsari e gen. Mirabella, i responsabili dell'occultamento dei fascicoli e dunque della mancata celebrazione dei processi.

Pertanto, la figura del Procuratore generale militare Santacroce non può essere delineata, ai fini che qui interessano, in maniera disgiunta dalla disamina del provvedimento di "archiviazione provvisoria", da lui firmato e adottato il 14 gennaio 1960 in relazione a tutti i fascicoli processuali relativi a crimini di guerra, poi rinvenuti nella primavera del 1994 presso l'archivio di Palazzo Cesi.

L'indagine della commissione ha arricchito notevolmente il quadro conoscitivo sul punto attraverso l'acquisizione di documentazione relativa alla carriera del magistrato militare e attraverso l'audizione di alcuni dei colleghi del Procuratore generale militare dott. Santacroce, ancora in vita, come il dott. Orazio Romano e il dott. Giovanni Di Blasi, mai ascoltati nel corso delle indagini conoscitive che hanno preceduto quella della commissione d'inchiesta parlamentare, rivelandosi certamente utili per la ricostruzione degli eventi e del comportamento tenuto dal generale.

Il dott. Enrico Santacroce, nato a Chiasso il 30 maggio 1910 entrò in magistratura ordinaria il 14 luglio 1932 per passare a quella militare dal 16 giugno 1935. Era un pregevole giurista e studioso della materia, di talché venne insignito nel 1960 del titolo di grande ufficiale ordine del merito della Repubblica italiana. Morì improvvisa-

mente in data 30 dicembre 1974 mentre era al vertice della magistratura militare.

In data 13 aprile 1937, mentre ricopriva l'incarico di magistrato a La Spezia, venne nominato da Rodolfo Graziani giudice relatore presso il Tribunale di guerra dell'Africa coloniale italiana di Addis Abeba dove rimase fino al 30 novembre 1938. Dal 3 ottobre 1941 si recò, in qualità di procuratore militare, del Re presso la sezione di Tripolis del Peloponneso del tribunale militare di guerra dell'XI armata greca.

Per tali ragioni dal novembre 1940 il suo stato di servizio recita che egli fu distaccato alla giustizia militare dello Stato Maggiore dell'esercito.

Le relazioni dei più alti gradi militari sul suo operato in quel periodo riflettono le capacità del magistrato e alcune caratteristiche che contrassegneranno, anche la successiva gestione della più alta carica della magistratura militare, come hanno testimoniato alcuni suoi collaboratori ascoltati avanti alla commissione dei quali meglio si riferirà.

Dopo l'8 settembre 1943 venne catturato dai tedeschi che lo internarono in Germania. Rimpatriò in data 11 luglio 1945 dopo essere stato liberato dalle truppe canadesi e aver svolto per gli alleati un incarico presso i luoghi di internamento.

Nell'ambito di questa esperienza della carriera del magistrato maturò l'unico incidente del suo cammino verso i più alti gradi della magistratura militare: nell'immediato dopoguerra venne infatti colpito da misura cautelare della sospensione dell'ufficio da parte dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo.

Agli atti della commissione è stata acquisita sia la dichiarazione, poi ritenuta del tutto infondata, di un militare che lo accusò di aver avuto comportamenti qualificabili come atti di collaborazione con i tedeschi all'atto di essere deportati in Germania dalla Grecia e di avere svolto opera di delazione a favore dei nazifascisti nei confronti di colleghi che tentavano di sottrarsi alla partenza.

In data 16 febbraio 1946 la commissione per l'epurazione del personale civile deliberava la revoca della misura e il totale proscioglimento da ogni accusa in ordine all'addebito ascrittogli.

Immediatamente dopo fu dunque reintegrato nella magistratura militare dove fu impiegato in delicati processi sia per quanto riguarda fatti avvenuti durante la difesa di Roma dal tedesco invasore, sia per quanto riguarda il processo a Rodolfo Graziani¹⁷⁹.

La brillantezza con cui svolse i suoi compiti, gli fruttarono note di merito ed encomi¹⁸⁰ che lo portarono ad essere nominato procuratore generale nel 1958 alla giovane età di quarantotto anni.

La documentazione acquisita dagli archivi del Ministero della difesa comprovano l'apprezzamento delle doti di Enrico Santacroce nei vari passaggi di carriera come in occasione della nomina di consigliere relatore al Tribunale Supremo Militare¹⁸¹, quando le sue capacità, furono definite *eccezionali* dall'allora procuratore generale.

Si tratta sia per la delicatezza del ruolo, sia per l'ambiente in cui avvenne, di un fatto di particolare importanza sempre tenendo in considerazione che secondo la normativa vigente in quel tempo era il potere esecutivo che nominava il Procuratore generale militare¹⁸².

Sul punto appare utile riportare la testimonianza di un altro dei collaboratori del Proc. gen. Santacroce, il dott. Giovanni Di Blasi che, come si riferirà più diffusamente nel prosieguo, partecipò alla decisione di archiviare provvisoriamente i fascicoli: *"Santacroce si trovava a metà tra quelli che noi chiamavamo i "vecchi" magistrati militari e i nuovi. I magistrati militari anziani venivano da noi chiamati i magistrati "della prima guerra", in quanto erano tutti ex combattenti della prima guerra mondiale. Poi c'erano i nuovi, che erano entrati in servizio durante la guerra, come Foscolo, Veutro, Marcianite, Pantano e tanti altri. Santacroce era entrato in servizio nel*

¹⁷⁹ Il processo si tenne a partire dall'11 ottobre 1948 e il generale fu condannato a 19 anni di carcere

¹⁸⁰ Tra i tanti si segnala l'encomio del dott. Borsari, procuratore generale militare del 15 marzo 1949

¹⁸¹ Si veda il promemoria per il ministro della Difesa del 30 giugno 1956

¹⁸² Allorquando il gen. Santacroce divenne consigliere relatore del Tribunale Supremo Militare agli atti della commissione è stata acquisita la decretazione del ministro della difesa on. Taviani al quale era stato segnalato dal gen. Gandini, presidente del Tribunale Supremo Militare e dal sen. Cerica ex presidente del Tribunale Supremo Militare.

1935, insieme ad un altro magistrato di nome Merler, che non ho mai conosciuto, in quanto prestò servizio sempre a Verona. Entrambi provenivano dalla magistratura ordinaria. Il dottor Santacroce era un uomo riservato, conduceva una vita piuttosto appartata, partecipava poco anche ai convegni che venivano organizzati e alle riunioni che si tenevano per motivi di servizio o collaterali. Non credo, pertanto, che avesse rapporti particolari, nè con i magistrati anziani, nè con quelli nuovi, anche perché era diventato Procuratore generale militare in età molto giovane, per quella carica: era nato nel 1910 e divenne Procuratore generale militare nel 1958, a 48 anni di età, un'età per noi eccezionale. Quando si trattò di sostituire il Procuratore generale Mirabella, che apparteneva alla categoria degli anziani, andato in pensione nel 1958, evidentemente le autorità che dovevano scegliere il nuovo Procuratore generale militare individuaronο qualcuno che non avesse legami con il passato”.

Questa estraneità, anche alla luce dei trascorsi in Africa del generale, trova parziale riscontro.

Sul punto vale la pena aprire una breve parentesi per sottolineare che certamente vi fu un elemento di rottura rispetto al predecessore gen. Arrigo Mirabella consistito nel fatto che, a differenza di quest'ultimo¹⁸³, Santacroce si rifiutò di giurare per la Repubblica Sociale Italiana.

In molte occasioni gli auditi avanti alla commissione sono stati sollecitati a ricordare e riferire dei rapporti tra il gen. Santacroce e il Ministro della difesa o più in generale il mondo politico.

Da parte dei colleghi, che in varia guisa hanno collaborato con lui, è sempre stato messo in rilievo il suo piglio autoritario anche nei rapporti con il ministero, ma allo stesso tempo la sua sensibilità per gli aspetti politici delle questioni.

¹⁸³ Come si può leggere nella documentazione acquisita dal ministero della Difesa il gen. Mirabella, procuratore generale militare dal 1954 al 1958 a causa del giuramento di fedeltà per la Repubblica sociale italiana fu sanzionato con la collocazione a riposo; a seguito di opposizione il provvedimento venne revocato a cui seguì la reintegra nel ruolo di sostituto procuratore militare; fu giudicato favorevolmente invece nell'ambito del procedimento di discriminazione

La descrizione, che dobbiamo al dott. Romano, ricalca addirittura nell'uso dei termini quella del generale Pafundi riportata precedentemente.

Da quest'ultimo viene infatti ancora una volta messa in rilievo la sua insofferenza per ingerenze anche provenienti dal mondo politico¹⁸⁴.

3.2 Il provvedimento di archiviazione provvisoria del 14 gennaio 1960

Il procuratore generale Santacroce è l'autore del provvedimento di "archiviazione provvisoria", atto che non trova riscontro nell'ordinamento giuridico, e che viene configurato nei seguenti termini:

-

IL PROCURATORE GENERALE MILITARE

Visti gli atti relativi al fatto di cui tratta il fascicolo n.....dell'Ufficio sopra indicato; poiché, nonostante il lungo tempo trascorso dalla data del fatto anzidetto, non si sono avute notizie utili per la identificazione dei loro autori e per l'accertamento della responsabilità, ordina la provvisoria archiviazione degli atti.

Roma, 14 gennaio 1960

IL PROCURATORE GENERALE MILITARE

(Enrico Santacroce)

-

In Commissione si è sostenuto che il dottor Santacroce abbia utilizzato tale formulazione vista la sua inesistenza sotto il profilo giuridico, in quanto intendeva dare corso politico - e non giuridico - a quei fascicoli secondo input chiaramente connessi alla guerra fredda ed in particolare legati alla figura del Ministro della difesa del momento in cui fu emesso questo provvedimento: Giulio Andreotti.

¹⁸⁴ sul punto particolarmente chiara è stata la testimonianza del dott. Saverio Malizia, magistrato militare alla Procura generale militare con il gen. Santacroce e dal 1968 distaccato come consigliere giuridico al ministero della Difesa: "Il procuratore generale Santacroce era alquanto geloso delle sue prerogative. Con il ministro aveva pochi contatti. Ricordo che tra l'altro si era dispiaciuto perché io ero stato nominato consigliere del ministro. Non voleva quindi frequenti contatti con il ministro. L'ho visto poche volte: in particolare, quando si doveva trattare di qualche nomina.

L'archiviazione provvisoria infatti viene datata il 14 gennaio 1960 quando Giulio Andreotti è Ministro della difesa, incarico ricoperto dal 1959 al 1966.

Tuttavia, in questo senso proprio lo stesso Giulio Andreotti ha negato di fronte alla Commissione ogni tipo di coinvolgimento nelle deliberazioni di Santacroce, affermando: *“Come ho detto in maniera più che esplicita, non ho mai sentito parlare di questo problema. Se mi fosse stata fatta una proposta di questo genere non solo avrei detto di no, ma forse avrei cercato di cambiarla.”*¹⁸⁵

Di Blasi, unico testimone oculare della questione ancora in vita, ha dichiarato che questo provvedimento di archiviazione provvisoria avrebbe avuto natura interna alla Procura generale militare, funzionale dunque all'esigenza di riordino del materiale dell'ufficio costituito a Palazzo Cesi.

Invece il Professor Renato Maggiore, ex Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, ha contestato che il provvedimento fosse privo di rilevanza giuridica esterna, sostenendo nella sua audizione che l'archiviazione provvisoria era un provvedimento abnorme e innaturale¹⁸⁶.

In proposito, ancora di fronte alla Commissione d'inchiesta, il prof. Giuliano Vassalli, presidente emerito della Corte Costituzionale ha affermato: *“L'archiviazione è del gennaio 1960, dunque circa 14 anni dopo. Può darsi che come organo ricettore di questo materiale da smistare, la procura generale si sia attribuita questa competenza, ma è una competenza che non esiste. La procura generale militare, che riceveva questo materiale in blocco, aveva il compito di selezionarlo, di ordinarlo e quindi di mandarlo immediatamente alle procure militari italiane competenti. Mi risulta dalle letture che quest'opera non è stata fatta. L'archiviazione provvisoria, dunque è*

¹⁸⁵ Audizione del sen. Andreotti del 16 febbraio 2005 passo a p. 4.

¹⁸⁶ Audizione del Prof. Maggiore del 10 novembre 2004

*illegale sotto due punti di vista: il primo si può discutere, nel senso che la provvisoria archiviazione si potrebbe interpretare benevolmente come sospensione provvisoria di ogni attività di indagine, in attesa di ogni eventuale archiviazione, se quest'attività non potesse portare a nulla; l'altro è imperdonabile, in quanto il potere di appartiene alle singole procure militari.*¹⁸⁷.

Risulta evidente dunque che il provvedimento adottato dal Procuratore generale militare, dott. Enrico Santacroce, sia assolutamente antiggiuridico e abnorme.

Rispetto all'inerzia che aveva avvolto i fascicoli a partire dalla fine degli anni Quaranta, il dott. Santacroce addotta una posizione giuridica evidentemente contraria alle competenze della Procura generale militare ed ai principi dell'ordinamento.

L'archiviazione dei 2274 fascicoli concernenti i crimini di guerra, si pone cioè in evidente violazione dell'obbligatorietà dell'azione penale posta in capo alle procure territorialmente competenti. Santacroce, dunque ha gravemente e indubitabilmente sbagliato, assumendo questa deliberazione che ha cercato di fornire al mancato invio dei fascicoli alle procure territorialmente competenti una giustificazione giuridica peraltro, palesemente illegittima.

Detto questo, certamente non è meno importante riflettere sulle possibili ragioni della sua scelta.

Una decisione, evidentemente presa in piena coscienza ed autonomia, se si guarda al profilo dell'uomo ed al senso che attribuiva al suo ruolo di Procuratore generale militare.

Diversamente dalle conclusioni raggiunte dalle precedenti indagini, in particolare quella del CMM, questa decisione non può ascriversi ad un condizionamento o ad un input politico.

¹⁸⁷ Audizione del Prof. presidente emerito della Corte Costituzionale Giuliano Vassalli del 6 dicembre 2005.

Non soltanto, il Ministro della difesa dell'epoca, il sen. a vita Giulio Andreotti l'ha negato fermamente, nelle audizioni sostenute di fronte alla Commissione d'inchiesta, ma soprattutto le risultanze documentali di questa ipotesi sono apparse tutt'altro che probanti.

Inoltre, va ricordato anche l'alto senso di autonomia e di gelosa difesa delle sue prerogative che unanimemente è stato riconosciuto al dott. Santacroce.

In proposito, il dott. Ottavio Orecchio, magistrato militare in pensione, durante un audizione del 2 dicembre 1996 sostenuta davanti la Commissione di Indagine sui procedimenti per crimini di guerra del Consiglio della Magistratura Militare ha rilevato che la determinazione del dott. Santacroce sui predetti procedimenti era duplice: *"quando sussistevano elementi per individuare gli autori dei crimini, il Procuratore generale adottava provvedimenti di trasmissione degli atti alle procure competenti; quando invece difettavano tali elementi, il Procuratore generale adottava un provvedimento di "archiviazione provvisoria", in attesa di nuove notizie che giustificassero l'adozione di provvedimenti d'altro tipo [...] i provvedimenti di "provvisoria archiviazione erano determinazioni autonomamente prese dal Procuratore generale, che presentavano qualche analogia con i provvedimenti che venivano adottati relativamente ai reati di assenza dal servizio e per i quali non era cessata la permanenza"*¹⁸⁸.

Secondo il dott. Orecchio, Santacroce tenne conto, da un lato dell'impossibilità di estradare i tedeschi, dall'altro, del fatto che un gran numero di procedimenti sarebbe finito senza esiti apprezzabili con la burocratica sentenza nei confronti di ignoti; che anche le sentenze dibattimentali sarebbero risultate prive di effetti pratici, dato che non era possibile l'estradizione degli imputati dalla Germania ed il dott. Santacroce era assolutamente contrario alla celebrazione dei processi in contumacia.

L'aperta contrarietà ai processi in contumacia in quanto "privi di effetti pratici" del dott. Santacroce, potrebbe essere un elemento utile a spiegare in qualche modo le sue scelte.

In questa direzione non vanno trascurate neanche le valutazioni di Orazio Romano, magistrato militare in quiescenza, esposte nell'audizione effettuata presso la sua abitazione da parte di una rappresentanza della commissione d'inchiesta¹⁸⁹.

Il dott. Romano, ha individuato in quel periodo "*non una tendenza a non procedere bensì una tendenza a dare atto dell'impossibilità di procedere. Cioè si sapeva che l'opinione pubblica avrebbe voluto che quei militari tedeschi fossero identificati, processati, condannati alla fucilazione ed all'ergastolo. Sì, questo più o meno si sapeva, però è vero anche che arrivare a queste conclusioni era una cosa ormai impossibile.*"¹⁹⁰

Ben diverso peraltro, rispetto alla ricostruzione delle profonde problematiche inerenti alla concreta possibilità di svolgere le indagini ed i processi ed alla ricerca delle motivazioni dell'archiviazione provvisoria, nella quale comunque siamo sul terreno delle ipotesi (condizione che proprio per la serietà dell'inchiesta condotta ed in virtù dell'estremo rigore dispiegato nel tentativo di accertare gli elementi fattuali della vicenda non deve essere sottaciuta o minimizzata) appare una sua giustificazione. Questa esposizione, non intende in alcun modo operare in questo senso, viste le palesi violazioni dell'ordinamento giuridico in cui evidentemente il dott. Santacroce è incorso, assumendo una decisione formale antitetica all'invio dei fascicoli dei crimini di guerra.

Tenuto conto poi, del fatto che l'ordinamento giuridico italiano prevede comunque la fattispecie del processo in contumacia¹⁹¹, in con-

¹⁸⁸ Doc. 3/3 pag. 298 Consiglio della Magistratura Militare del 2 dicembre 1996;

¹⁸⁹ Audizione del 29 giugno 2005, doc. 78/1.

¹⁹⁰ Ivi, passo a p. 21.

¹⁹¹ In proposito cfr. audizione Vassalli, cit., p. 7.

trasto ancora una volta con le convinzioni personali del dott. Santacroce¹⁹².

D'altra parte, è doveroso, cercare di luminare il più possibile il quadro di riferimento effettuale in cui certe scelte gravemente sbagliate vennero assunte.

L'accertamento delle cause o meglio delle complesse dinamiche di avvenimenti molto lontani, passano ineludibilmente attraverso il tentativo di offrire preliminarmente una fotografia di tutti gli elementi effettivamente riscontrabili.

3.3 La questione della prescrizione in Germania, 1965

D'altra parte, lo stesso Santacroce tornerà sui fascicoli dell'archivio costituito all'interno di Palazzo Cesi in relazione all'approssimarsi della scadenza, nel 1965, dei termini di prescrizione per i crimini di guerra in Germania.

L'8 maggio 1965, sarebbe, infatti, scattato questo termine di prescrizione ventennale relativo ai reati commessi durante il regime nazionalsocialista.

Il Governo della Repubblica Federale Tedesca richiese, pertanto, all'Italia (oltre che ad altri paesi) documentazione su tali reati al fine di inoltrarlo alle autorità giudiziarie competenti tedesche, esortando il Governo italiano a garantire *"tutta la sua collaborazione al fine di reperire il materiale ancora sconosciuto riguardante gli eccidi compiuti durante il dominio nazionalsocialista"*¹⁹³.

¹⁹² Ivi, a p. 23, peraltro lo stesso dr. Romano, ha definito la contumacia come una condizione che invalida ogni effetto concreto e reale del processo. In particolare con riguardo ai tedeschi, il dr. Romano ha asserito circa il processo in contumacia: *"vuol dire che in realtà non si fa niente, perché questi signori stanno tranquillamente in Germania dove tranquillamente ricoprono anche incarichi di un certo rilievo, di una certa delicatezza... e buona parte saranno già morti. E questo è tutto"*.

¹⁹³ Doc. 4/10, p. 55 e doc. 5/1, p. 242.

Il Governo tedesco formulò quindi una richiesta, affinché tutto ciò che potesse essere portato all'attenzione della magistratura prima della scadenza del limite ventennale, venisse inviato.

Difatti, nei mesi seguenti vi furono numerosi scambi di corrispondenza fra il gabinetto del Ministero della difesa e la Procura generale militare, nonché fra il predetto Ministero e quello degli esteri.

Questa richiesta di notizie, informazioni, dati su possibili procedimenti per crimini di guerra ricevette risposta da parte del procuratore generale in una nota diretta al ministro della difesa del 16 febbraio 1965 in cui si affermava che *"vi sono casi - peraltro non numerosi - di crimini tuttora impuniti per i quali vi è sufficiente documentazione. l'autorità giudiziaria italiana conserva il pieno esercizio della propria giurisdizione"* per questi reati e che *"la legge italiana è più rigorosa in materia di prescrizione dei reati in questione"* rispetto a quella tedesca.¹⁹⁴

I casi inviati dalla Procura generale militare, furono circa una ventina (precisamente 24, alcuni dei quali abbinati), corrispondenti *"ad una minima parte dell'intero materiale di informazione"*¹⁹⁵. La loro trasmissione all'autorità tedesca¹⁹⁶ avvenne - tramite il Ministero degli affari esteri - con allegato un promemoria ed una nota verbale nel marzo 1965.

La Commissione ha svolto, all'interno della sua inchiesta, una missione in Germania per recuperare tutto il materiale relativo a quei fascicoli e soprattutto per comprendere il modo in cui la magistratura tedesca li abbia gestiti.

Appurato, infatti, che il Ministro della difesa del momento, Giulio Andreotti, sollecitò - su *input* tedesco - la Procura generale militare,

¹⁹⁴ Doc. 5/1, pp. 247-249.

¹⁹⁵ Doc. 8/11, pp. 14-15; Doc. 5/1, pp. 251-252.

¹⁹⁶ La Procura generale militare trasmise i 20 (24 con gli abbinati) fascicoli al Ministero della difesa per l'invio, tramite il Ministero degli esteri, all'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania: si tratta dei fascicoli 2, 16, 17, 18, 19, 117, 179, 182, 187, 192, 926, 977, 978, 1286, 1296, 1523, 1953, 2008, 2015, 2020 2021, 2022, 2023, 2025.

inviando poi su risposta positiva di Santacroce i casi suddetti, attraverso il Ministero degli esteri, certamente appare opportuno verificare l'*iter* di questi fascicoli, cosiddetti "polposi", anche per poter istituire almeno un confronto sull'*iter* giudiziario che avrebbero ipoteticamente potuto avere quelli che rimanevano, e sarebbero restati fino al 1994, a Palazzo Cesi.

Nel frattempo, il Ministero della difesa aveva mandato al Ministero degli affari esteri l'esito delle sue ricerche sui crimini nazisti impuniti.

Il Ministero degli esteri preparò un "Promemoria" e una "Nota Verbale" che vennero trasmesse all'Ambasciata di Germania il 9 marzo 1965.

Nel "Promemoria", scritto appunto dal Ministero degli affari esteri, veniva sottolineato l'impegno assunto dal Governo italiano di punire "tutti i criminali nazisti".

Inoltre, il Ministero degli esteri inoltrò un "Appunto" che aveva avuto dal Ministero della difesa circa "crimini nazisti commessi in Italia e rimasti tuttora impuniti".

Il documento venne accompagnato da una serie di allegati che permisero poi, alle autorità tedesche, di compilare un elenco con gli indiziati suddiviso per provenienza dell'organo denunciante. Pochi giorni dopo l'invio della Nota Verbale del 9 marzo 1965 all'Ambasciata tedesca, il Ministero della difesa chiese in data 12 marzo 1965 alla Procura generale militare lumi sulla natura dei materiali inviati.

Il documento inviato all'Ambasciata tedesca il 9 marzo 1965 rilevava nella nota i seguenti crimini:

Provincia di Cuneo

- *Strage di Boves del 31.10.1943 e 1, 2, 3 gennaio 1944 compiuta da truppe corazzate e reparti di Alpenjaeger, facenti parte*

probabilmente della 34^a Divisione di Fanteria comandata dal Generale LIEB;

- *Strage di Garessio in Valdinferno del 13-17 maggio 1944 compiuta in danno di civili da reparti di Alpenjaeger;*
- *Strage di 17 civili a Genola il 29.4.45 compiuta da reparti guastatori tedeschi in ritirata dalla Liguria, a solo scopo terroristico;*
- *Stragi di civili compiute a Piezzo, a Fariglino ed a Carrù il 5 luglio 1944 ad opera di reparti tedeschi rastrellatori;*
- *Strage di 24 civili compiuta nella frazione Ceretto di Castiglione Saluzzo il 5.1.1944 ad opera di reparti tedeschi in operazione di rastrellamento;*
- *Strage di 30 civili compiuta a Peveragno il 10.1.1944 ad opera di reparto tedesco in rastrellamento;*
- *Strage di civili compiuta a Ceresola d'Alba nel luglio 1944 ad opera di reparti tedeschi in rastrellamento;*
- *Deportazione avvenuta il 20.12.1944, di 2000 civili da Mondovì a Cuneo, compiuta dalla 34^a Div. di Fanteria comandata dal generale LIEB, quali ostaggi.*
- *Stragi e incendi a Cartignano, S. Damiano, Barge, Paesana, compiute per rappresaglia durante le operazioni di rastrellamento da reparti tedeschi.*

Provincia di Trento

- *Duplici omicidio in persona del vicebrigadiere dei CC. MARAZZATO Angelo di Demetrio, nato a Trebalezeghe (Padova) nel 1910, e dell'Appuntato SPINA Rosario di Antonio, nato a Zafferana (Catania) nel 1904, commesso in Molina di Fiemme il 4 maggio 1945 da un reparto di SS in ritirata.*

Provincia di Lucca

- *Uccisione di 7 civili avvenuta il 30 giugno 1944 a Valpromano di Camaiore;*
- *Uccisione di 4 civili avvenuta il 30 giugno 1944 a Gombitelli di Camaiore;*
- *Uccisione di 7 civili avvenuta in giugno e luglio 1944 a Massarosa;*
- *Uccisione di 3 civili avvenuta il 5 agosto 1944 a Casoli di Camaiore;*
- *Uccisione di 38 civili avvenuta l'8 agosto 1944 a Corsanico di Massarosa;*
- *Uccisione di 8 civili avvenuta l'11 agosto 1944 a Massaciuccoli di Massarosa;*
- *Uccisione di 11 civili avvenuta il 2 settembre a 1944 Massaciuccoli di Massarosa;*
- *Uccisione di 16 civili avvenuta il 4 settembre a 1944 Pieve di Camaiore;*
- *Uccisione di 19 civili avvenuta il 4 settembre a 1944 Pioppetti di Camaiore;*
- *Uccisione di 7 civili avvenuta il 4 settembre 1944 a Nocchi;*
- *Uccisione di 21 civili avvenuta il 4 settembre 1944 a Montemagno di Camaiore;*
- *Uccisione di 7 civili avvenuta nel settembre 1944 a Compignano;*
- *Uccisione di 4 civili avvenuta l'8 settembre 1944 a San Martino di Freddana.*

Provincia di Massa Carrara

- *Uccisione di 72 civili avvenuta il 16 settembre 1944 a Bergiola Foscalina di Carrara;*
- *Uccisione di 147 civili avvenuta il 16 settembre 1944 a Fosse del Frigido di Massa.*

Provincia di Pisa

- *Uccisione di 16 civili avvenuta nel giugno 1944 a Riparbella;*
- *Uccisione di 63 persone avvenuta nel giugno-luglio e agosto 1944 a Romagna S.Giuliano Terme;*
- *Uccisione di un carabiniere sbandato e 4 donne avvenuta il 13 giugno 1944 a San Rossore di Pisa;*
- *Uccisione di 77 civili avvenuta il 14 giugno 1944 a Castelnuovo di Val di Cecina;*
- *Uccisione di 63 civili avvenuta il 29 giugno 1944 a Bruccia di Guardistallo;*
- *Uccisione di 3 civili avvenuta nel luglio 1944 a Orentano di Castelfranco di Sotto;*
- *Uccisione di 1 civile avvenuta nel luglio 1944 a Castelfranco di Sotto;*
- *Uccisione di 1 civile avvenuta nel luglio 1944 a Castelfranco di Sotto;*
- *Uccisione di 4 civili avvenuta nel luglio 1944 a uno a Montefalcone di Castelfranco di Sotto;*
- *Uccisione di 4 civili avvenuta il 2 luglio 1944 a Santa Luce Orciano;*
- *Uccisione di 1 civile avvenuta il 13 luglio 1944 a Lari;*
- *Uccisione di 4 civili avvenuta nel luglio 1944 a Castellina Marittima;*
- *Uccisione di un civile avvenuta il 19 luglio 1944 a Varranico di Montopoli Val d'Arno;*
- *Uccisione di 19 civili avvenuta il 19 luglio 1944 a Piavola di Buti;*
- *Uccisione di 1 civile avvenuta il 21 agosto 1944 a Lari.*

Provincia di Messina

- *Uccisione di 3 civili avvenuta il 14 agosto 1943 in S. Alessio Siculo in persona del parroco del paese, Rev. Antonio Musumeci e*

dei coniugi Scarcella Cosimo e Melandri Lotteria e ferimento di due donne;

- *Uccisione di 5 carabinieri della stazione di Castanea delle Furie avvenuta il 14 agosto 1944, in località "Chiusa" Ponte Gallo di Messina in persona dell'Appuntato Rizzo Antonino e dei carabinieri Rizzo Tindaro, Caccetta Antonio, Pino Nicolò, Vacampo Antonino.*

Provincia di Udine

- *Uccisione di 13 partigiani avvenuta il 29 aprile 1945 a Collerumiz di Tarcento. Tale reato di violenza con omicidio, ai sensi degli art. 13 e 185 c.p.m.g., è stato imputato al tenente Stikmayer, al tenente Lassak e ad altri militari tedeschi.*

Jugoslavia

- *Uccisione avvenuta il 1° ottobre 1943 a Trigli (Jugoslavia) di 49 ufficiali italiani prigionieri, catturati a Spalato. Tale reato di violenza e omicidio, ai sensi degli art. 13 e 185 c.p.m.g., è stato imputato al generale Ritter von Oberkampf, al generale Augusto Schothuber, al sottotenente Otto Ludendorff ed altri appartenenti alla Divisione tedesca S.S. "Prinz Eugen".*

Germania

- *Reati di maltrattamenti e violenza commessi tra il settembre 1943 e l'aprile 1945 contro prigionieri di guerra italiani internati nel campo "Oflag 83" di Wutzendorf. Tali reati, ai sensi degli art. 13-209 e 211 c.p.m.g., sono stati imputati al colonnello von Bernardi, al capitano Leimberger, al caporale Strassmeyer ed altri militari tedeschi.*

La predetta nota fu accompagnata - come rilevato - da una serie di allegati. L'Ambasciata tedesca di Roma ne stilò un elenco che inoltrò al Ministero degli esteri come allegato alla sua relazione del 20.5.65, prot. V 4-8/00/1:¹⁹⁷

Elenco degli allegati trasmessi con la Nota verbale del Ministero degli esteri italiano del 9 marzo 1965 11/1008/20 - sui crimini nazionalsocialisti commessi in Italia:

I) Materiali della Procura militare Generale di Roma

- 1) Titho Karl Friedrich, Hans Haage, Otto Rikoff, Josef König, Konstantin Seifer; uccisione di 71 internati a Capri [sic!];*
- 2) Tenente colonnello Ewert e altri, uccisione di 65 civili in provincia di Firenze;*
- 3) Generale Rodt, maggiore Ludwig Wiegand, capitano Weber e altri, uccisione di 40 civili in provincia di Arezzo;*
- 4) Tenente colonnello Berger, sottotenente Boker, sottotenente Morgenstern, maresciallo Schwab, uccisione di civili in San Sepolcro (Provincia di Arezzo);*
- 5) Procedimento contro il capitano Paul Nikolajew e altri, uccisione di 32 civili a Ponte Bettola (Provincia di Reggio Emilia);*
- 6) Maggiore Ludwig Wiegand, uccisione di 30 civili a San Giustino Valdarno (Provincia di Arezzo);*
- 7) Generale von Bokel, colonnello Ortlieb, colonnello Coqui, capitano Korte, capitano Rudolph, sottotenente Sitzt, sottotenente Schmelzner, sottotenente Kasmeyer, sottotenente Otto Hoffmann, uccisione di 22 civili in Podernovo-Lagacciolo (Provincia di Arezzo);*
- 8) Maggiore Ganzer, sottotenente Gunter Putze, maresciallo Smit, sergente Petzcia, maresciallo Papuska, soldato W. Westhauser uccisione di 7 civili a S.Maria a Colle e di altri 13 civili in Balbano e Compignano (Provincia di Lucca);*

¹⁹⁷ Doc. 53 della Commissione, proveniente dal Bundesarchiv-Ludwigsburg, prot. V 518 3228/66. Inhaltsverzeichnis der Anlagen der Verbalnote des italienischen Außenministeriums vom 9. März 1965 - 11/1008/20 - über in Italien begangene NS-Verbrechen.

- 9) *Capitano Henning, uccisione di 19 civili in provincia di Cuneo;*
- 10) *Tenente colonnello Hoenfeld, tenente colonnello Rick, capitano Schmann, Ernst Lohmann, Johann Schuster e altri, uccisione di 11 civili in provincia di Lucca;*
- 11) *Capitano Eghembar, uccisione di 8 civili in provincia di Trento;*
- 12) *Maggiore Noll, capitano Kaiser, uccisione di 6 civili in Cevoli (Pisa);*
- 13) *Generale Hoppe, sergente Franz Schumacher, uccisione di 6 ostaggi a Cesena;*
- 14) *Sergente Martin Retschel, uccisione di 5 civili in provincia di Pistoia;*
- 15) *Capitano Erhard Kuehnel, sergente Herbert Hoffer, uccisione di 5 civili (Provincia di Pisa);*
- 16) *Sottotenente Bubi Preiss, aspirante ufficiale Jung, sergente Kirchhof, uccisione di 5 civili in provincia di Modena;*
- 17) *Sottotenente Wolf Dünnebier, sottotenente Hans-Dietrich Michelsen, soldato Carl Müller, uccisione di 4 civili a Montecatini (Provincia di Pistoia);*
- 18) *Sottotenente Nagel, uccisione di due soldati italiani in Marani Ala (Provincia di Trento);*
- 19) *August Steiner, uccisione di due funzionari di polizia italiani in provincia di Trento;*
- 20) *Maggiore von Alvensleben, uccisione del generale Gonzaga-Ferrante (prigioniero di guerra) in provincia di Salerno;*

II) *Tribunale militare di Padova*

- 1) *Sottotenente Stikmayer, sottotenente Lassak e altri membri della Wehrmacht rimasti ignoti, uccisione di 13 partigiani;*
- 2) *Colonnello von Bernardi, capitano Leimberger, sergente Strasmeyer e altri, torture inflitte a prigionieri di guerra italiani nel campo di Wietzendorf;*

- 3) *Generale Ritter von Oberkampf, generale August Schothuber, sottotenente Otto Ludendorff, uccisione di 49 prigionieri di guerra italiani a Spalato.*

III) *Procura presso il Tribunale di Bari*

- 1) *Ignoti appartenenti alla Wehrmacht, uccisione di 13 ostaggi;*
- 2) *Ignoti appartenenti alla Wehrmacht, uccisione di un funzionario di polizia italiano malato;*
- 3) *Ignoti appartenenti alle SS, uccisione di 22 soldati italiani rilasciati dalla prigionia.*

IV) *Questura di Napoli (Sezione distaccata di Volturno)*

- 1) *Ignoti appartenenti alla Wehrmacht, uccisione di a) 5 contadini, b) di 54 ostaggi, c) 14 civili.*

V) *Comune di Schilpario (Bergamo)*

- 1) *Militari tedeschi tra i quali il sottotenente Mehl, uccisione di 3 contadini.*

VI) *Prefettura di Vicenza*

- 1) *Sottotenente Spath, uccisione di due civili e la tortura di numerosi altri civili;*
- 2) *Maggiore Diebolt, capitano Stein, capitano Kurz, sottotenente Suder, sottotenente Bager, Heinrich Zorzi, uccisione di 7 giovani;*
- 3) *Capitano Wolk, maresciallo Walter, uccisione di 17 civili;*
- 4) *Maggiore Grundmann, uccisione di 5 civili;*
- 5) *Ignoti militari della Wehrmacht, uccisione di 17 civili, uccisione di 5 civili, uccisione di 5 civili a Costa, di 4 a Ponte Maso, di 59 a Pedescala, di 13 a Settecà, di 4 a Pedescala, di 5 a Sommano.*

VII) *Procura di Torino*

- 1) *Tenente colonnello Joachim Peiper, uccisione di numerosi civili a Boves (Cuneo).*

VIII) *Procura di Ariano Irpino*

- 1) *Ignoti militari della Wehrmacht, uccisione di un civile e ferimento di un secondo civile.*

IX) *Procura dell'Aquila*

- 1) *Ignoti militari della Wehrmacht, uccisione di una giovane ragazza di 17 anni e di altri 16 civili;*
- 2) *Militari della Wehrmacht (tra i quali il sottotenente Hase), uccisione di 9 civili;*
- 3) *Militare della Wehrmacht ubriaco di nome Hans, uccisione di una donna;*
- 4) *Ignoti militari della Wehrmacht, uccisione di 23 civili.*

X) *Procura di Bologna*

- 1) *Ignoti militari della Wehrmacht, uccisione di 9 civili in provincia di Piacenza;*
- 2) *Soldati tedeschi in Casina (Gendarmerie-Hauptmannschaft Umbria-Marche), uccisione di 32 civili, tra quali un bambino di un anno;*
- 3) *Soldati tedeschi, uccisione di 12 civili a Ciano;*
- 4) *Soldati tedeschi, uccisione di 23 civili a Cervarolo;*
- 5) *Soldati tedeschi, uccisione di 52 civili a Ciano d'Enza.*

*

Una volta, quindi, che la richiesta proveniente dal Governo della Repubblica Federale Tedesca ebbe innescato in Europa un'ondata di protesta per la possibilità che il maturare del termine per la prescrizione rendesse impossibile la punizione dei criminali di guerra ancora impuniti, la comunità internazionale si adoperò per una soluzione comune.

Il bilancio italiano in fatto di processi conclusi contro criminali tedeschi corrispondeva a tredici¹⁹⁸.

Riguardo alla situazione tedesca invece il servizio del contenzioso diplomatico degli affari esteri, rilevava che *"la Germania è ansiosa di chiudere al più presto un capitolo della sua storia onde non ulteriormente soggiacere a remore capaci di minarne o indebolirne moralmente lo sviluppo ed essa confida che sotto questa luce i Governi amici siano pronti ad accettare i profili giuridici più atti per giustificare la propria azione"*¹⁹⁹.

Nacque dunque l'esigenza di fornire ausilio all'autorità giudiziaria tedesca sotto la spinta dell'opinione pubblica e anche per questo, nell'ambito dell'assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, tutti votarono una raccomandazione che *dopo aver stigmatizzato i crimini contro l'umanità commessi durante la seconda guerra mondiale, in attesa che sia portata a termine la codificazione penale internazionale intrapresa dalle Nazioni Unite, invita gli Stati membri a prendere prontamente misure atte a evitare che a causa della prescrizione o per altra via restino impuniti i crimini commessi per motivi politici, razziali o religiosi, prima e durante la seconda guerra mondiale e in genere contro l'umanità"*²⁰⁰.

In tal modo il Governo italiano si era impegnato a livello internazionale per un'azione tesa a perseguire l'obiettivo della punizione dei criminali di guerra.

È in questo quadro che, come emerge da un appunto manoscritto (che raccoglie informazioni giunte alla Procura generale militare), presso la Presidenza del Consiglio, nel settembre del 1967, si tennero delle *riunioni riservatissime ad alto livello* guidate dal Ministero degli affari esteri, alla presenza di un rappresentante del Ministero di

¹⁹⁸ Si veda la nota in atti del 18 giugno 1965 al Gabinetto del Ministero della difesa da parte del Procuratore generale militare, gen. Santacroce, avente ad oggetto i dati relativi ai processi per crimini di guerra svoltisi in Italia a carico di militari tedeschi con indicazione totale di tredici processi e venticinque imputati, documento in atti.

¹⁹⁹ Vedi appunto alla Segreteria Generale e alla Direzione generale degli affari politici del 30 dicembre 1964.

²⁰⁰ Appunto DGAP, ufficio I avente ad oggetto: progetto di risposta all'interpellanza n. 242 dei senatori Valenzi e altri, relativa alla presunta intenzione del RFT di far operare la prescrizione dei crimini nazisti, documento in atti.

grazia e giustizia, di uno del Ministero della difesa, di un rappresentante russo e uno francese, *per trattare il delicato problema della prescrizione dei crimini di guerra.*

Secondo il dott. Andrea Lugo²⁰¹, che per il Ministero della difesa seguiva i lavori, *il rappresentante russo al quale si sarebbe associato stranamente il rappresentante francese segue una linea di condotta di estrema intransigenza, mentre il Ministero degli esteri italiano ha assunto una posizione mediana.*

Poiché, come è scritto nel medesimo appunto, la presenza del Procuratore generale militare non fu ammessa agli incontri, lo stesso Santacroce inviò al dott. Lugo un lungo scritto²⁰² riguardante la disciplina della prescrizione per il codice italiano, dove si ripercorre la vicenda dei fascicoli sui crimini di guerra (sino a riferire dell'invio dei fascicoli avvenuto nel 1965 su richiesta del Governo tedesco), e che dimostra il suo orientamento riguardo la punizione dei criminali di guerra.

Difatti, quanto alla ragione per cui i criminali di guerra sono rimasti impuniti, Santacroce sosteneva che, dopo il rifiuto di procedere alle richieste di estradizione nel 1956, *rimase soltanto la possibilità di riprendere l'esame dei vari casi, di volta in volta, qualora fosse stata segnalata la presenza nel territorio dello Stato di cittadini indiziati di crimini di guerra".*

Né in questo senso certamente, l'esito tedesco dei casi individuati dalla Procura generale militare per l'invio in Germania, risulta confortante.

Nonostante le indagini copiosamente e ampiamente disposte e attuate dalla magistratura ordinaria tedesca (non essendo prevista nell'ordinamento di Bonn, l'esistenza della magistratura militare), sono stati emessi, praticamente nella totalità dei casi, provvedimenti di archiviazione.

²⁰¹ Presidente di sezione del Consiglio di Stato, egli a quell'epoca ricopriva il ruolo di reggente dell'Ufficio centrale per gli studi giuridici e la *legislazione* del Ministero della difesa.

Malgrado un notevole numero di istruttorie aperte presso la Procura Centrale e le varie Procure locali, nessun militare tedesco venne mai condannato da un Tribunale della Repubblica federale tedesca per crimini commessi in Italia durante l'occupazione.

Per una migliore visione dei procedimenti vengono qui di seguito ricapitolati i procedimenti aperti presso la Procura Centrale e le varie Procure locali in Germania, rimandando ai documenti in Archivio il loro approfondimento:

PROCURA E NUMERO	NUMERO DI RIFERIMENTO	PROVVEDIMENTO
Limburg 5 Js 621/67	V 518 AR 3226/66	imputato deceduto 1945
Hamburg 141 Js 457/59	V 518 AR Z 4/63	archiviato 10.06.60
Lübeck 2 Js 186/61	V 518 AR 1460/61	archiviato 15.09.61
Stade 9 AR 53/66	V 518 AR 3187/66	archiviato 15.09.61
Hamburg 141 Js 1474/62	V 518 AR 242/67	archiviato 18.07.62 sopravv. prescrizione
ZSt Dortmund 45 Js 12/64	518 AR 513/64	archiviato 24.06.64
Bonn 8 Js 203/65	518 AR 1602/64	archiviato 19.07.65
Osnabrück 17 Js 437/65	V 518 AR 2978/65	archiviato 23.03.66
Lübeck 2 P Js 185/66	V 518 AR 1045/66	archiviato 10.05.66
ZSt Dortmund 45 Js 88/64 ZSt Dortmund 45 Js 7/64	V 518 AR 2346/65	archiviato 24.01.67
Ansbach 1 Js 573/66	518 AR 1528/66	archiviato 28.02.67
Stuttgart 17 Js 853/67	V 518 AR 3232/66	archiviato 04.09.67
Stuttgart 17 Js 414/67	V 518 AR 779/67	archiviato 19.09.67
Hof 2 Js 295/64	V 518 AR 1201/64	archiviato 29.09.67
Bayreuth 1 Js 500/67	V 518 AR 178/67	archiviato 24.11.67
Hof 2 Js 218/67	518 AR 3188/66	archiviato 29.11.67
Hof 2 Js 206/67	518 AR 3190/66	archiviato 29.11.67
Limburg, Zweigstelle Wetzlar 6 Js 1101/67	518 AR 34/67	archiviato 30.11.67
Bayreuth 1 Js 502/67	518 AR 177/67	archiviato 14.12.67
Hof 2 Js 218/67	518 AR 3193/66	archiviato 27.12.67
Hof Js 205/67	518 AR 3189/66	archiviato 24.01.68

²⁰² Appunto riguardante i crimini di guerra commessi in Italia durante l'occupazione tedesca del 6 ottobre 1967, documento in atti.

Stuttgart 15 Js 2005/67	V 518 AR 3228/66	archiviato 30.01.68
Bayreuth 1 Js 501/67	V 518 AR 3199/66	archiviato 05.03.68
Stuttgart 17 Js 1350/67	518 AR 3227/67	archiviato 03.05.68
Hof 2 Js 207/67	518 AR 3210/66	archiviato 19.06.68
Hof 2 Js 127/67	518 AR 3191/66	archiviato 19.06.68
Hannover 2 Js 533/67	V 518 AR 30/67	archiviato 11.07.68
LG Stuttgart I Ars 62/68	518 AR-Z 14/64	archiviato 23.12.68
Frankfurt 4 Js 954/67	518 AR 3192/66	archiviato 12.05.69
Stuttgart 16 Js 186/69	518 AR 29/67	archiviato 16.03.70
Mannheim 2 Js 116/67	518 AR 22/67	archiviato 25.08.70
München 110 Js 24-25/69	518 AR 3192/66	archiviato 16.09.70
München I 112 Js 6/67	V 518 AR 1227/67	archiviato 15.10.70
Bremen 29 Js 80/69	V 518 AR 3211/66	archiviato 15.01.71
ZSt Dortmund 12/63	V 518 AR-Z 4/63	morte di Bosshammer; archiviato 12.02.71
Berlin 3 P (K) Js 12/70	V 518 AR 3226/66	archiviato 27.04.71
München I 117 Js 12/63	V 518 AR 3198/66	archiviato 28.04.71
München I 117 Js 34/71	V 518 AR 710/71	archiviato 06.07.71
Bückerburg 2 Js 81/68	518 AR 25/67	archiviato 30.12.71
Köln 24 Js 201/68	V 518 AR 3199/66	archiviato 02.07.72
Bielefeld 5 Js 104/67	V 518 AR 3231/66	archiviato 13.09.72
Bonn 8 Js 134/67	V 518 AR 28/67	archiviato 16.04.73
Darmstadt 2 Js 1127/67	V 518 AR 33/67	archiviato 02.05.73
Bonn 8 Js 170/71	V 518 AR 513/70	archiviato 26.06.73
Gießen 2 Js 582/67	V 518 AR 24/67	archiviato 07.11.73
Göttingen 6 Js 196/79	518 AR-Z 200/76	archiviato 26.12.80
Göttingen 3 Js 1637/67	V 518 AR-Z 85/67	archiviato 04.09.81
Göttingen 3 Js 1637/67	V 518 AR 230/71 518 AR-Z 85/67	archiviato 04.09.81

Capitolo 4 - La terza fase nella gestione dei fascicoli

4.1 Trasmissione dei fascicoli contro ignoti

Come rilevato nel precedente capitolo, nei primi mesi del 1965 i fascicoli dei crimini di guerra sono oggetto dell'esame della Procura generale militare, sollecitata dal Ministero della difesa su richiesta proveniente dal Governo della Repubblica Federale di Germania di avere copia di quei fascicoli.

Pochi mesi dopo, nel dicembre 1965 il Procuratore generale militare Santacroce ritorna sui fascicoli dell'archivio, attraverso un ordine di servizio²⁰³, destinato ai Procuratori militari della Repubblica.

A quest'ordine di servizio furono allegati complessivamente mille- duecentosessantacinque fascicoli dei 2274, precedentemente sottoposti all'archiviazione provvisoria. I 1265 fascicoli in questione erano tutti contro ignoti.

Tale invio fu curato dall'allora capitano Franco Puliti²⁰⁴, cancelliere militare, coordinato dal dott. Massimo Tringali (che ritroveremo durante il passaggio di consegne dell'archivio), magistrato militare applicato alla Procura generale militare²⁰⁵.

Il testo della lettera del Procuratore generale militare dott. Santacroce era il seguente: *"trasmetto i carteggi di cui all'unito elenco, contenenti informazioni raccolte a suo tempo in merito a reati per la più parte contro gli usi e le leggi di guerra commessi, durante l'occupazione di militari tedeschi assolutamente sconosciuti. Al fine di dare una conveniente definizione giudiziaria al materiale in questione, secondo criteri che ne consentano una sistemazione complessiva in un quadro storico-statistico di agevole consultazione*

²⁰³ Documento in atti.

²⁰⁴ Ascoltato avanti alla Commissione, sia in audizione libera che con le forme dell'esame testimoniale, il cap. Puliti non ha purtroppo fornito alla commissione indicazioni utili.

²⁰⁵ Sono gli anni nei quali il dott. Tringali trasmette numerosi incartamenti all'archivio (la nota e l'elenco degli allegati risalgono al 19 aprile 1966, documento 14/9 pp. 161-163).

prego attenersi alle seguenti direttive di massima: esaminare gli atti al fine dell'esatta definizione giuridica dei fatti; gli atti dovranno essere ordinati in fascicoli secondo le disposizioni regolamentari, provvedendo anche agli abbinamenti occorrenti; la definizione dei procedimenti sia affidata se è possibile ad un solo magistrato del pubblico Ministero e al medesimo giudice istruttore; i provvedimenti con i quali saranno definiti i procedimenti di cui trattasi abbiano possibilmente una numerazione progressiva ininterrotta; un estratto di ciascuno di tali provvedimenti sia trasmesso a questo generale ufficio; l'estratto dovrà consistere in un paradigma uniforme contenente il titolo del reato con l'indicazione dei relativi articoli di legge e la concisa enunciazione del fatto nonché di eventuali altre circostanze utili al fine dell'anzidetto quadro storico. Prego assicurare²⁰⁶.

Le diverse procure militari, ottemperarono alla richiesta, archiviando tutti i 1265 fascicoli in maniera definitiva per l'impossibilità di procedere a qualsiasi ulteriore attività istruttoria e processuale.

Il Tribunale militare di Torino fu investito, dell'arrivo di centoquarantatre fascicoli relativi a crimini di guerra compiuti da ignoti con lettera del 17 dicembre 1965. In data 8 maggio 1967 il pubblico Ministero militare dott. Vittorio De Cillis riscontrò la Procura generale militare allegando le sentenze del giudice istruttore che furono emesse tutte tra il 24 ottobre 1966 e il 10 novembre 1966²⁰⁷. La motivazione, uguale per tutti i casi, fu di *"non doversi procedere perché rimasti ignoti gli autori del reato"*.

Il Tribunale militare di Padova in data 29 aprile 1969 rispose alla Procura generale militare che, in data 21 aprile 1969, erano state emesse dal giudice istruttore, dott. Mario Segalla, trentasette²⁰⁸ provvedimenti di non doversi procedere conformemente a quanto

²⁰⁶ Documento in atti.

²⁰⁷ Più precisamente si è trattato di centodiciannove sentenze e sette decreti di archiviazione in quanto alcuni fascicoli vennero abbinati.

²⁰⁸ Invio con lettera del dott. Santacroce del 17 dicembre 1965 con ventisette fascicoli e del 17 luglio 1968 dieci fascicoli.

richiesto dai rappresentanti dell'ufficio del Pubblico ministero militare, dott. Salvatore D'Agata e dott. Stefano Attardi, con la seguente eguale motivazione *"ritenuto che trattasi di episodi avvenuti nel corso dell'ultimo conflitto mondiale e che non sussiste alcuna possibilità di identificarne gli autori dispone non doversi procedere per i fatti sopra esposti per essere rimasti ignoti gli autori"*.

La procura della Repubblica del Tribunale militare di La Spezia fu investita in data 26 febbraio 1966 di ben duecentodiciassette fascicoli e in data 17 luglio 1967 fu in grado di rispondere alle pretese dell'ufficio superiore con lettera del Pubblico ministero militare dott. Umberto Saraceni. Altri quarantatre furono inviati da Roma a La Spezia in data 17 luglio 1968.

Le duecentoquattordici sentenze furono emesse dal giudice istruttore, dott. Maffeo Rondano, in due udienze, il 15 e il 16 giugno 1967, mentre l'udienza dell'11 febbraio 1969 fu dedicata all'emissione dei provvedimenti giunti nel secondo momento; si tratta di sentenze di non doversi procedere²⁰⁹ motivate allo stesso modo: *"in quanto a causa delle notizie assolutamente generiche a suo tempo raccolte non emergono dagli atti del processo alcun elemento che consente di addivenire alle identificazione dei militari tedeschi cui viene attribuita la responsabilità del fatto criminoso descritto nel capo di imputazione e che il lungo periodo di tempo trascorso e le suaccennata assoluta mancanza di elementi non rendono possibile allo stato l'esperimento di eventuali indagini volte alla identificazione dei responsabili!"*.

In data 10 marzo 1966 centosettantuno fascicoli furono inviati dal cap. Puliti alla Procura militare della Repubblica di Roma. A trattarli, in funzione di giudice istruttore, fu il dott. Alfio Nicolosi che diede corso alla richiesta del pubblico Ministero dott. Nicola Pantano di non doversi procedere per tutti i procedimenti *"poiché a seguito delle opportune indagini esperite non si è potuto accertare l'identità"*

²⁰⁹ A cui devono aggiungersi sei provvedimenti che decretavano di non doversi promuovere l'azione penale in quanto si era trattato di episodi di combattimento bellico.

*personale dell'imputato che pertanto è rimasto sconosciuto. Ritenu-
to che allo stato attuale degli atti non si ravvisa la possibilità di ul-
teriori fruttuose indagini dichiara non doversi procedere in ordine al
fatto per essere rimasti ignoti gli autori del reato”.*

Uguale sorte ebbero i tre fascicoli inviati in data 17 luglio 1968 e
che il giudice istruttore dott. Vito Antuofermo, vista la richiesta del
pubblico Ministero dott. Giuseppe Perassoli, dispose in modo che
potessero essere riscontrate le volontà della procura generale già in
data 10 aprile 1969.

Tutti i fascicoli trattati a Roma vennero poi ritualmente inviati al
Procuratore generale militare, ruolo ricoperto al tempo dal dott.
Giuseppe Scandurra.

Sia al dott. Alfio Maasimo Nicolosi che al dott. Scandurra, durante
le audizioni tenute in commissione, sono state richieste spiegazioni
in merito a questi procedimenti.

Il primo non ha ricordato i fatti, mentre il secondo ha dichiarato, e-
videnziando la mancanza di qualsivoglia condizionamento politico
che *era una situazione che si verificava un po' in tutti i tribunali mi-
litari. [...] Non posso dire che ci fosse un ordine politico, però erano
fascicoli che giungevano e che venivano trattati alla stregua di tutti
i fascicoli, con un sostituto che veniva designato, con una richiesta
al giudice istruttore, con un deposito degli atti secondo il rito nor-
male che veniva previsto allora e con una sentenza del giudice i-
struttore. [...] Era una situazione che si verificava nell'ambito degli
ignoti militari che venivano trattati nell'ambito dei vari uffici giudi-
ziari. [...] non si è mai diffusa questa sensazione – lo devo dire con
molta sincerità – che ci fosse un intento diretto ad occultare ogni
circostanza. Forse c'è stata una valutazione relativa al fatto, nel
senso che non c'erano altri elementi per poter giungere ad una i-
dentificazione degli ignoti. [...] Era un fascicolo a carico di ignoti per
i quali non c'erano elementi, credo che sia stato ritenuto così dal
giudice istruttore, per poter approfondire le indagini o per avere ul-
teriori elementi, affinché dagli ignoti si passasse al giudizio nei con-*

fronti di noti. [...] non c'è stata un'impostazione di massima perché non si facessero le indagini o perché si giungesse ad un proscioglimento, ad una qualificazione di estraneità e quindi di archiviazione".

Anche il tribunale di Verona ottemperò alle richieste del gen. Santacroce anche se con modalità parzialmente diverse da quelle seguite da altri uffici, effettuando cioè ulteriori indagini peraltro, totalmente infruttuose.

In data 17 dicembre 1965 furono inviati centottanta fascicoli e su sollecitazione del cap. Puliti il dott. Carlo Merler del tribunale di Verona rispose in data 7 maggio 1968: *sono state fatte indagini tramite i competenti comandi dei carabinieri per l'eventuale identificazione degli autori militari tedeschi. Poiché le indagini hanno dato esito negativo si sta procedendo alla totale definizione dei procedimenti*²¹⁰.

Seguì, in data 16 febbraio 1966, l'inoltro di quattrocentoventisei fascicoli al Tribunale di Napoli (Procuratore militare dott. Ugo Sciortino), ed altri quindici inviati il 17 luglio 1968.

Il riscontro avvenne il 22 luglio 1968 e il 28 febbraio 1970. Quattrocentododici sentenze di non doversi procedere e cinque decreti di non doversi promuovere l'azione penale.

Il giudice istruttore fu il dott. Antonio Bianco e il pubblico Ministero di indagine il sostituto procuratore della Repubblica dott. Antonio Di Paolo, tranne per quanto riguarda due trattati dal collega dott. Dante di Iasi di cui venne sollecitata la comunicazione dell'esito alla Procura generale militare in data 12 marzo 1970. Per tutti la stessa motivazione: *"gli autori del delitto in esame non furono all'epoca identificati; tenuto conto del lungo tempo trascorso, delle particolari*

²¹⁰ Centosettantasette sentenze emesse in data 29 maggio 1968 di non doversi procedere a firma del giudice istruttore Luigi Recchia tutte così motivate: *"dalle attente ricerche esperite per l'accertamento del fatto di cui in rubrica è rimasta provata la genericità del reato mentre malgrado le diligenti indagini svolte dagli organi di polizia giudiziaria nonché recentemente interessati dal competente ufficio del pubblico Ministero procedente non è stato possibile individuare i militari autori del reato; non è senza fondamento opinare che eventuali ulteriori ricerche, mentre confermerebbero i fatti non apporterebbero alcun utile e valido elemento per l'identificazione degli autori, dovendosi tener conto del lungo periodo di tempo trascorso dalla commissione degli stessi (oltre venti anni) e del fatto che i re-sponsabili - se ancora in vita - sono stranieri residenti oggi fuori dallo stato italiano."*

circostanze storiche in cui i fatti ebbero luogo, della nazionalità straniera dei loro autori appare ormai impossibile pervenire alla identificazione e al rintraccio dei medesimi”

Alla luce di questi fatti appare corretta l'affermazione contenuta nella relazione finale del consiglio della magistratura militare secondo la quale tali fascicoli *“non erano dunque idonei a determinare l'avvio di veri e propri procedimenti penali”* sebbene con ricerche più precise, e con i moderni strumenti informatici, si sarebbe, per alcuni, riuscito a identificare i responsabili.

Si prenda il caso relativo al fascicolo n. 996 del registro generale, trasmesso alla Procura militare di La Spezia, con nota in data 25 febbraio 1966 del Procuratore generale militare dott. Enrico Santacroce, successivamente definito con sentenza non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori dei reati (violenza contro privati di cui all'art. 185, commi 1 e 2, C.P.M.G. in relazione all'art. 575 C.P.ed incendio in paese nemico (art. 185, comma 1, C.P.M.G.).

Tale fascicolo, ad un attento esame, sarebbe potuto essere unito (ma ben prima di quella data) al fascicolo relativo al processo a carico del Magg. Walter Reder, nel quale era stato anche giudicato per l'episodio di Casteldebole, come risulta al capo f) della sentenza, che fu pronunciata il 31 ottobre 1951 dal Tribunale militare di Bologna, e che per tale specifica imputazione fu di assoluzione per insufficienza di prove.

Purtuttavia, non compete a questa Commissione rilevare e/o valutare il comportamento tenuto dalle varie procure competenti o dai suoi pubblici ministeri e/o Giudici istruttori (ciò esulerebbe dal compito assegnatogli), nel momento in cui comunque tali procedure si sono rilevate corrette giuridicamente (sentenza).

Questa volta, infatti, i provvedimenti di archiviazione sono stati assunti dagli organi competenti per legge, le procure territorialmente competenti.

Inoltre, mette conto sottolineare, come dalla visione dei fascicoli ritrovati a Palazzo Cesi nel 1994, ben 353²¹¹ (trecentocinquantatre) risultano ignoti gli autori del reato (di questi poi un numero notevole hanno le stesse parti lese ignote).

Vi sono inoltre ulteriori 59 (cinquantanove) fascicoli contenenti gli estremi del reato e dell'autore di siffatto crimine risultando invece ignote le parti lese²¹².

Orbene, tale riscontro lascia profondamente interdetti sui motivi che possano aver spinto la Procura generale ad inviare alle procure competenti ben 1200/1300 fascicoli il cui responsabile era ignoto, trattenendone invece altri 353 i cui responsabili erano anch'essi ignoti e sarebbero stati puntualmente archiviati dalle procure competenti territorialmente dopo l'invio del 1994-96.

Questa decisione, per esempio stride con la tesi dell'occultamento volontario, premeditato e cosciente²¹³.

Infatti, se si fosse voluto (con l'invio dei fascicoli del 1965) "snellire" l'archivio per meglio occultarlo, si sarebbero dovuti inviare alle procure competenti anche questi restanti 353 fascicoli. Ma ciò non è stato fatto, anzi nell'archivio ritrovato a Palazzo Cesi vennero trovati, oltre ai predetti 353 fascicoli anche fascicoli già definiti con sentenza (perché occultare fascicoli già definiti con sentenza?), e perché occultare fascicoli relativi a reati quali furto, rapina e busca, ma di questo si dirà nel paragrafo 5.3.

Peraltro, l'invio e l'archiviazione dei 1265 fascicoli, non chiude le attività della Procura generale militare sugli atti relativi ai crimini di guerra, come testimonia la vicenda del passaggio di consegne dei fascicoli, avvenuto, su disposizione del dott. Santacroce, il 14 settembre 1968 tra il dott. Massimo Tringali, magistrato militare applicato alla Procura generale militare e il

²¹¹ Cfr. la tabella relativa ai fascicoli rinvenuti a Palazzo Cesi, riportata a p. 181.

²¹² *Ibidem*.

²¹³ Tra l'altro questo occultamento non convince anche per un altro fattore soggettivo: sarebbe stato operato da un procuratore che, rifiutatosi di giurare per la Repubblica Sociale Italiana, era stato imprigionato in Germania dai nazisti.

dott. Leonardo Campanelli, magistrato militare, relativi ai crimini di guerra.

Il dott. Massimo Tringali, fino a quel momento, responsabile di quegli atti per conto del dott. Santacroce, infatti, viene assegnato a capo dell'ufficio del pubblico Ministero presso il tribunale territoriale di Roma e quindi incaricato di passare gli atti in questione a Leonardo Campanelli.

Questo dato è stato certificato grazie alla documentazione inviata da parte della Procura generale militare della Repubblica presso la Corte militare di appello alla Commissione d'inchiesta²¹⁴, ma che non viene menzionata nelle conclusioni dell'indagine condotta dal CMM nel 1996-99.

In quella sede, infatti, si sostiene che l'ultimo riferimento temporale della contezza dell'archivio dei crimini di guerra nel carteggio della Procura generale militare viene datato non oltre il 1967: *"Non solo nel carteggio posteriore al 1967 più non risulta l'esistenza dell'archivio; ma nell'ambito della Procura generale nemmeno c'era un qualsiasi più specifico documento che, tra i carichi pendenti dell'ufficio, indicasse i fascicoli sui crimini di guerra."*

Invece, non soltanto questo verbale di consegne, ma anche altre carte, acquisite dalla Commissione, offrono tracce tutt'altro che secondarie dell'esistenza e della vita dell'archivio almeno fino al 22 novembre 1971, incluso, sempre cioè all'interno del periodo in cui Enrico Santacroce è stato Procuratore generale militare.

Tra le altre carte, che certificano oltre il 1968 la sua presenza, e la sua attività interna a Palazzo Cesi, risulta particolarmente significativo un biglietto manoscritto che lo colloca nella stanza di Campanelli e precisamente in un armadio²¹⁵, nel quale, per l'ultima volta quasi fortuitamente (per svolgere una pratica) si sarebbe imbattuto

²¹⁴ Doc. 5/2, p. 1.

²¹⁵ Doc. 8/2, in particolare pp. 44-47.

nel 1974 il dott. Bianchi, secondo quanto affermato di fronte alla commissione d'inchiesta²¹⁶.

Tornando specificamente al verbale del passaggio di consegne del 1968, non va trascurato che esso costituisca una foto tutt'altro che sfocata o imprecisa della realtà degli atti sui crimini di guerra detenuti a Palazzo Cesi.

Pertanto i fascicoli si trovavano in un vero e proprio archivio, mantenuto almeno nel periodo di Santacroce quale procuratore generale (1958-1974) con estrema attenzione.

Proprio ad ulteriore confutazione delle conclusioni del CMM, in proposito si rinvia al paragrafo 5.1 circa il sopralluogo compiuto nei locali di Palazzo Cesi dalla commissione d'inchiesta.

4.2 La riforma ordinamentale del 1981. L'entrata in vigore: effetti e valutazioni

Importanti se non epocali cambiamenti all'organizzazione della magistratura militare sono stati apportati nel maggio del 1981 dalla Legge n. 180 recante "*modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace*".²¹⁷

Questa riforma di così ampio respiro, ha esteso alla magistratura militare quei principi costituzionali in tema di organizzazione ed amministrazione della giustizia che la stessa Legge Fondamentale dello Stato voleva trovassero applicazione anche presso le giurisdizioni speciali.

Ci riferiamo in particolare alle garanzie di indipendenza, autonomia, imparzialità riconosciute alla magistratura dagli articoli e dalle disposizioni del Titolo IV della nostra Carta Costituzionale.

²¹⁶ Audizione del 4 maggio 2004, p. 7.

²¹⁷ La revisione dell'ordinamento giudiziario militare di pace, approvato con Regio Decreto del 9 settembre 1941 n. 1022 è avvenuta con l'emanazione delle leggi n. 180 del 7 maggio 1981 e n. 561 del 30 dicembre 1988, al fine adeguarsi alla Costituzione Italiana.

Ma per comprendere appieno la portata della riforma del 1981, appare opportuno illustrare le principali caratteristiche dell'ordinamento giudiziario militare prima di tale data.

In precedenza la magistratura militare, pur rappresentando un organismo *lato sensu* giurisdizionale, era sostanzialmente una costola delle Forze Armate, disciplinata quindi, secondo i rigidi principi dell'organizzazione militare, con la logica conseguenza che nella composizione dei tribunali militari si dovesse tenere conto delle diverse Forze Armate e del grado dei suoi stessi componenti.

Pertanto, la magistratura militare, sotto molti aspetti, era equiparabile ad un vero e proprio corpo militare retto da rigidi rapporti gerarchici interni.

Difatti, i collegi giudicanti dovevano essere ogni volta costituiti secondo criteri parametrati all'appartenenza dell'imputato ad una specifica forza armata e al grado dello stesso, in modo da rispettare la logica del principio gerarchico.

La nomina del Presidente e dei giudici militari avveniva mediante decreto reale, mentre il Procuratore generale militare veniva nominato, come un alto funzionario dello Stato, dal Consiglio dei ministri.

Il Procuratore generale militare era competente in via esclusiva all'adozione dei provvedimenti disciplinari, di promozione, ai trasferimenti, al conferimento delle funzioni a tutti i magistrati militari, ivi compresi quelli destinati alla funzione di giudice nell'ambito dei tribunali militari.

Originariamente, quindi, oltre ai tribunali militari di prima istanza, vi era solamente il Tribunale Supremo Militare che esercitava funzioni di legittimità equiparabili a quelle della Corte di Cassazione.

Il Procuratore generale militare veniva nominato, anche al di fuori della magistratura militare stessa, su proposta del Ministro della difesa dal Consiglio dei ministri, quindi la nomina era di carattere squisitamente politico.

Ovviamente, stando così le cose, i rapporti tra i vertici della magistratura militare e le autorità politiche risentivano di questa impostazione di fondo, non unica comunque nello scenario giuridico internazionale, la quale, secondo la concezione dell'epoca (come detto l'ordinamento giudiziario militare è stato approvato con Regio Decreto n. 1022 del 1941) non poteva trascurare una serie di fattori collegati a valutazioni politiche.

Peraltro, in questo quadro, un importante elemento di garanzia per l'operato del Procuratore generale militare e della sua possibilità di agire in effettiva autonomia dal potere politico, nei fatti è stato accertato dagli elementi forniti nelle audizioni della Commissione d'inchiesta.

In primo luogo storicamente mai il governo decise di rimuovere un Procuratore generale militare nell'epoca repubblicana, come confermato dal prof. Renato Maggiore.

In secondo luogo, l'autonomia sostanziale del Procuratore generale militare - oltre che dalle dichiarazioni già riportate che concernevano in modo specifico il procuratore Santacroce - viene a livello più generale certificata dalle dichiarazioni del sen. Giulio Andreotti, il quale, nel periodo che qui interessa, ha ricoperto incarichi ministeriali tra i più importanti, non soltanto come Sottosegretario alla Presidenza del consiglio dal 1947 al 1954, ma soprattutto quale Ministro della difesa, nel periodo 1959-1966 e poi ancora nel 1974, prima di essere numerose volte Presidente del consiglio.

Sul rapporto tra Procuratore generale militare e potere politico il senatore ha dichiarato: *"il Procuratore generale militare era della giustizia militare [...] quindi sotto questo aspetto c'era un rapporto; ma un rapporto con il ministro e con la struttura politica del Ministero non esisteva proprio; tanto è vero che questo non c'era nemmeno nelle tabelle delle udienze con il Procuratore generale militare. Di questo ne sono sicuro [...]. Vi era nel rapporto tra il ministro, o i sottosegretari da lui delegati, e la giustizia militare una notevolissima autonomia; vorrei dire che si consideravano più giudici*

che non appartenenti alla struttura del Ministero della difesa [...]. Si trattava di una nomina – quella del Procuratore generale militare – che passava per il Consiglio dei Ministri, però non c'era assolutamente subordinazione, anzi, il rapporto con il Procuratore generale militare o con il Presidente del tribunale militare non esisteva”²¹⁸.

Il sen. Andreotti, ha quindi negato l'esistenza di un condizionamento politico, affermando con decisione che mai, in una delle tante sedute del Consiglio dei ministri a cui ha preso parte, si è discusso e deciso sull'opportunità o meno di dare corso ai procedimenti penali relativi ai crimini nazi-fascisti documentati nei fascicoli.

Testualmente, infatti, il senatore ha affermato: *“sull'argomento di cui si occupa la vostra Commissione [...] posso dire con assoluta precisione che, nel corso della mia lunghissima vita ministeriale, a cominciare dall'incarico di Sottosegretario alla Presidenza del consiglio dal 1947 al 1954 e poi in molti ministeri ed anche alla Presidenza del consiglio, di questo problema non ho mai avuto occasione di sentire parlare.”*

La circostanza, tra l'altro, è confermata dall'esito negativo della ricerca condotta, presso gli archivi di Palazzo Chigi, sui verbali delle riunioni del Consiglio dei ministri del tempo dalla quale non è emerso alcun coinvolgimento del Governo nella vicenda oggetto dell'inchiesta della Commissione.

La riforma varata nel 1981, comunque, rispetto al sistema fino a quel momento esistente, ha voluto nettamente separare gli organi della giustizia militare dal potere politico, rimuovendo ogni tipo di eventuale relazione.

Questa scissione viene operata dall'art. 1 della Legge 180/1981, vera norma cardine della riforma, la quale sancisce che *“lo stato giuridico, le garanzie di indipendenza e l'avanzamento dei magistrati militari sono ora regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari in quanto applicabili.”*

²¹⁸ Audizione del sen. Giulio Andreotti del 16 febbraio 2005.

Tale disposizione ha reso così operative ed effettive, anche in relazione all'ordinamento giudiziario militare, le guarentigie riconosciute dalla legge alla magistratura, attuando pienamente ed effettivamente i principi previsti, in questo ambito, dalla Costituzione.

E non v'è chi non veda come un elemento tanto rilevante nella vicenda esaminata, non abbia in realtà sortito effetto alcuno, atteso che la situazione precedentemente verificatasi, è rimasta immutata sul piano della mancata trasmissione dei fascicoli.

Ulteriore tangibile elemento atto quantomeno a smentire ulteriormente la possibilità di configurare l'ipotesi secondo cui la magistratura militare fosse stata un vero e proprio strumento nelle mani di una volontà politica che aveva deciso l'occultamento, in modo del tutto intenzionale e coerente.

Orientamento come già ricordato in precedenza, prospettato nelle conclusioni dell'indagine del CMM e in quelle della Commissione Giustizia della Camera.

I fascicoli, infatti, non vennero trasmessi né prima, né dopo il 1981, neanche cioè quando la magistratura militare "conquistò" l'autonomia dal potere politico.

4.3 La soppressione del Tribunale Supremo Militare e il passaggio delle attribuzioni alla Cassazione; l'istituzione della Corte militare d'appello: gli effetti sulla titolarità dell'archivio.

Degni di menzione per il prosieguo della nostra trattazione sono alcuni cambiamenti apportati dalla Legge n. 180 del 1981.

In primo luogo si è proceduto alla soppressione del Tribunale Supremo Militare che, praticamente, segna la definitiva scomparsa di ogni tipo di eventuale sovraordinazione politica sugli uffici di vertice della magistratura militare, venendo meno la nomina governativa del Procuratore generale militare.

Infatti, così facendo, tutti i poteri e le prerogative della Procura generale militare presso tale organo di giustizia passano in consegna

alla Corte di Cassazione presso la quale viene istituito un "*ufficio autonomo del pubblico ministero militare*".

Contestualmente viene istituito il grado di appello e, come conseguenza naturale, anche la Procura generale militare presso la Corte militare d'appello.

In questo modo, al fine di rispecchiare l'attuale ripartizione di funzioni e di poteri a livello ordinamentale tra Corte d'appello e Corte di Cassazione, le questioni di merito vengono attribuite alla Procura generale militare presso la Corte militare di appello; le questioni generali di legittimità, invece, rimangono conservate nella cancelleria della Procura generale militare, prima presso il Tribunale Supremo Militare, ora presso la Corte Suprema di Cassazione, senza comunque che tutto ciò comporti un cambiamento di sede dal punto di vista logistico.

Inoltre i locali adibiti ad archivio, presso i quali saranno poi rinvenuti i fascicoli oggetto dell'indagine nel 1994, diverranno di pertinenza della Procura generale militare presso la Corte militare di appello a partire dal 1991, come risulta dal passaggio di consegne del 19 dicembre 1991, intervenuto fra il dott. Mazzi e il dott. Giordano. Nonostante la riforma dell'ordinamento giudiziario militare, varata nel 1981, abbia operato il completo sganciamento della Procura generale militare da ogni influsso reale o eventuale del potere politico, non è stato comunque mai dimostrato, anche dopo il varo della Riforma e fino al ritrovamento del 1994, alcun mutamento di indirizzo circa la gestione dei fascicoli.

Il che farebbe ulteriormente pensare che nessun condizionamento politico, pur teoricamente ipotizzabile prima del 1981, abbia influito sull'operato dei Procuratori generali militari che si sono succeduti nella vicenda.

Infatti, ammettendo per un attimo che questo condizionamento ci sia stato, i Procuratori generali militari, una volta venuto meno a livello normativo ogni possibile contatto o coinvolgimento del potere politico, avrebbero potuto benissimo attivarsi; cosa invece che non

si è verificata. I fascicoli infatti rimasero, anche dopo il 1981, ancora pendenti presso la Procura generale militare per molto tempo.

Tanti sono stati sicuramente i dubbi che l'ordinamento giudiziario militare ha suscitato dalla sua istituzione e fino alle modifiche del 1981 a questo apportate.

Molti hanno teorizzato possibili se non probabili condizionamenti sugli organi della giustizia militare da parte delle istituzioni politiche visto, su tutti, l'istituto della nomina governativa del Procuratore generale militare.

Oltre alle già citate affermazioni del prof. Renato Maggiore, la tesi dell'occultamento come complotto orchestrato secondo una precisa volontà politica registra la totale assenza di documenti probanti in questo senso (pur nelle tante verifiche condotte in archivi italiani e stranieri dalla Commissione).

In sostanza manca una qualsivoglia comunicazione, anche informale, a firma di un esponente dell'Esecutivo, in cui, preso atto della situazione, si diano disposizioni ai vertici della magistratura militare attinenti ai fascicoli ritrovati nella direzione dell'occultamento.

Analogo discorso può essere fatto, sul medesimo argomento, per le audizioni, in cui si è assistito ad un fiorire di ipotesi, congetture, opinioni personali, formulate nella quasi totalità da persone che, nel periodo "caldo" che va dal 1946 al 1968, non erano presenti.

Nel rispetto comunque delle opinioni espresse da costoro che, senza ombra di dubbio, hanno contribuito a inquadrare e meglio comprendere numerosi aspetti dell'inchiesta, offrendo numerosi spunti di riflessione, quanto riferito e precedentemente riportato dal senatore a vita Andreotti, appare comunque in grado di fugare ogni ulteriore sospetto in proposito anche in relazione alle verifiche documentali compiute nel corso dell'inchiesta.

Ancora di più a questo punto, il carattere di corrispondenza priva di una veste formale ed ufficiale e contenente soltanto valutazioni del tutto personali, del carteggio Martino - Taviani, ampiamente documentato in precedenza, risulta ulteriormente chiarito e dimostrato.

Capitolo 5 - Il rinvenimento dell'archivio

5.1. Le modalità e la titolarità dei locali

In primis occorre ricordare che "le ragioni per cui i fascicoli sono stati ritrovati a Palazzo Cesi" rappresentano uno degli specifici accertamenti demandati dal Parlamento alla Commissione, come previsto dall'art. 2, lett. a) della Legge istitutiva (Legge 15 maggio 2003, n. 107).

Ed è appena il caso di aggiungere che la completezza di tale specifico accertamento fornirà elementi capaci di dare risposte esaurienti anche ai quesiti fissati nelle lettere b) e c) del citato art. 2, riguardanti - rispettivamente - le cause dell'occultamento dei fascicoli e le relative responsabilità, nonché della mancata individuazione e del mancato perseguimento dei responsabili.

Vale la pena, quindi, di richiamare l'attenzione sul carattere fondamentale del tema qui esaminato: soltanto seguendo, per così dire, "le tracce" dei fascicoli (come una sorta di filo di Arianna) e chiarendo la loro localizzazione nell'intero arco temporale oggetto delle indagini (dalle origini dell'archivio al rinvenimento del giugno 1994), la Commissione potrà dare esauriente risposta ai quesiti posti dalla legge.

Tanto premesso e prima di entrare nel merito, si rende necessario evidenziare - sin d'ora - quella che sembra essere una inesattezza nella formulazione della Legge istitutiva che, alla lettera a) dell'art. 2, demanda alla Commissione il compito di indagare sulle "ragioni per cui i fascicoli sono stati ritrovati a Palazzo Cesi, anziché nell'archivio degli atti dei tribunali di guerra soppressi e del Tribunale speciale per la difesa dello Stato".

La formulazione della norma, infatti, induce a ritenere che i fascicoli relativi a crimini nazifascisti avrebbero dovuto correttamente trovarsi nell'archivio dei Tribunali di guerra soppressi e del Tribunale speciale per la difesa dello Stato e non sembra che tale affermazio-

ne possa ritenersi corretta; inoltre, si dà per scontata quella che appare un'altra imprecisione e cioè che i predetti archivi non avrebbero dovuto essere localizzati (almeno fino ad una certa data) a Palazzo Cesi.

Sul punto si avrà agio di soffermarsi nel prosieguo della trattazione, ma appare opportuno sollecitare una riflessione al riguardo; ad ogni modo, ove risultasse condivisibile l'interpretazione seguita in questa sede, una possibile soluzione potrebbe essere rappresentata dalla qualificazione della inesattezza quale un mero *refuso*.

Entrando, a questo punto, nel merito, si procede ad un'elencazione - necessariamente schematica - degli elementi raccolti sulla localizzazione dell'archivio nei diversi periodi, evidenziando man mano le contraddittorietà emerse e proponendo - di volta in volta - specifiche attività d'indagine volte a tentare di fare chiarezza su un punto essenziale della complessa vicenda esaminata.

Con il rinvenimento dei fascicoli *de quibus* presso l'Archivio di Palazzo Cesi, sede degli Uffici di vertice della magistratura militare, prende avvio l'ultima fase della vicenda legata alla trattazione dei fascicoli.

In relazione alla genesi del rinvenimento di detti fascicoli si è provveduto ad effettuare l'audizione dei personaggi che a vario titolo ne furono coinvolti, nonché a visionare direttamente i locali situati a Palazzo Cesi e che un tempo erano adibiti ad archivio, acquisendo anche gli elaborati grafici riguardanti la loro disposizione.

Occorre peraltro sottolineare, che la Commissione parlamentare, nel corso di un sopralluogo effettuato durante i lavori, ha potuto constatare che, il locale del rinvenimento non si trovava affatto in un seminterrato o scantinato - così come si era in primo tempo pensato, forse anche in conseguenza della suggestione mediatico-giornalistica che ne aveva dato questa descrizione - bensì su un piano rialzato di Palazzo Cesi, perfettamente accessibile a coloro i quali lavoravano alla Procura generale.

Suggerzioni, in parte alimentate forse anche dal tentativo di fornire una qualche giustificazione ad una inerzia protrattasi troppo a lungo, lasciando intendere che nessuno avrebbe potuto imbattersi occasionalmente in quei fascicoli e neanche accedere ai locali dove erano stati custoditi.

In sostanza vi si accede dal cortile interno di Palazzo Cesi, salendo qualche gradino all'esterno e poi attraverso una scala interna che originariamente sfociava in una sorta di corridoio, percorrendo il quale dal lato sinistro si giungeva ad una stanza (attualmente adibita a biblioteca) adiacente ad un'altra più piccola, per accedere alla quale era necessario salire qualche gradino, e che era delimitata da una grata con cancello in ferro e serratura di sicurezza. Attualmente dove un tempo vi era la grata è stata eretta una parete che divide i due locali.

I commissari hanno, altresì, verificato che i due locali erano separati da una colonna dove si sarebbero verificati gli inconvenienti riferiti nel corso delle audizioni (perdita d'acqua).

Risulta quindi evidente che i fascicoli non erano affatto stati relegati in locali pressoché inaccessibili ma vennero collocati e rinvenuti in ambienti regolarmente frequentati.

Ciò detto, appare comunque opportuno ripercorrere – seppur brevemente – le fasi salienti del ritrovamento, dei successivi sviluppi, nonché della collocazione dell'archivio prima del rinvenimento del 1994.

Nell'estate del 1994, in un locale di Palazzo Cesi, a Roma, sede degli uffici giudiziari militari di appello e di legittimità, veniva rinvenuto un archivio contenente atti relativi a crimini di guerra del periodo 1943-1945, suddiviso in fascicoli a loro volta raccolti in faldoni, un registro generale con i dati identificativi dei vari fascicoli e la corrispondente rubrica nominativa.

Tale archivio venne poi ricostruito con una certa vena giornalistica, "*l'armadio della vergogna*" attorno al quale è proliferata in lettera-

ture di vario genere, una serie di legittimi sospetti sorti già a partire dal rinvenimento in uno stato, per così dire, improprio.

Invero, sono sorti forti dubbi sull'esistenza di un armadio con le alte rivolte verso il muro quasi a nascondere il contenuto.

Inizialmente si è sostenuto che l'armadio giaceva in una stanza con le ante rivolte verso il muro, quasi a sottolinearne l'irregolarità e il contenuto proibito.

Probabilmente ci si è fermati a considerare soltanto gli aspetti scenografici della vicenda.

Per quanto il locale del ritrovamento si trovasse tra quelli di pertinenza della Procura generale militare presso la corte militare di appello, sui fascicoli figurava naturalmente la provvisoria archiviazione adottata dalla Procura generale militare presso il Tribunale Supremo Militare, organo giudiziario soppresso nel 1981, le cui funzioni erano passate alla Procura generale militare presso la Corte di cassazione.

Il prof. Renato Maggiore²¹⁹, allora Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione nell'estate 1994 rese possibile il rinvenimento del materiale relativo ai crimini di guerra in occasione di una richiesta del dott. Antonino Intelisano, Procuratore militare presso il Tribunale militare di Roma, relativa ad eventuali atti utili al processo Erich Priebke ed in seguito alla quale il dott. Maggiore aveva disposto accertamenti di archivio nei locali di sua competenza. Sul punto il dott. Intelisano ha riferito che nella primavera del 1994 - mentre stava svolgendo le indagini preliminari relative al caso di Erich Priebke - nel corso di un servizio giornalistico trasmesso negli Stati Uniti, una televisione privata comunicò di aver rintracciato in Argentina un ex ufficiale delle SS, che aveva prestato servizio a Roma ed era rimasto coinvolto nell'eccidio delle Fosse Ardeatine.

²¹⁹ Professore di diritto penale militare all'Università di Palermo, affiancato nel 1973 al dott. Santacroce con mansioni di procuratore militare presso la Procura Generale e fondato della rivista GIUSTIZIA MILITARE. Egli ha rilevato di non avere mai saputo nulla circa l'esistenza di questi carteggi e di presupporre che non ne sapessero nulla anche i colleghi con i quali era in confidenza. Egli infatti era arrivato alla Procura generale militare nel 1973 proveniente dalla Procura militare della Repubblica di Palermo.

Appresa la notizia, egli perciò si è attivato per acquisire ulteriori elementi. Dalla riapertura del caso, a seguito di questa notizia giornalistica, scaturì quindi l'indagine nei confronti dell'ex ufficiale tedesco Priebke, la cui posizione era stata stralciata dal procedimento originario -che aveva come protagonista il tenente colonnello delle SS Erbert Kappler- perché non si sapeva se fosse ancora in vita. In effetti, il procedimento, originariamente, era stato aperto - sulla base del codice di procedura penale allora vigente, quello in altre parole del 1930 - nei confronti di Erbert Kappler più altri, tra cui Erich Priebke.

Il processo, conclusosi con la condanna all'ergastolo, era stato celebrato solo nei confronti del Kappler che, a suo tempo, era stato consegnato dalle autorità alleate all'Italia ed era rimasto recluso nel carcere militare di Gaeta.²²⁰

Il dott. Intelisano aveva necessità di approfondire determinate tematiche, perché nel fascicolo ampiamente utilizzato nell'ambito del procedimento contro Priebke - applicando le regole dell'utilizzazione degli atti previste anche dal nuovo codice di procedura penale - non aveva trovato alcuni atti, nonostante fossero indicati nell'indice.

Voleva quindi appurare se ne esistesse una copia altrove, al fine di verificare in particolare nel caso di Priebke, l'esistenza della condizione di procedibilità prevista dall'articolo 248 del codice penale militare di guerra.

Il dott. Intelisano ha affermato che era a conoscenza del fatto che presso la Procura generale militare (presso il Tribunale Supremo Militare prima, e poi, dopo la riforma del 1981, presso la Corte di Cassazione) doveva esserci un carteggio, quantomeno di carattere generale, sui crimini di guerra, in quanto vi era conservata la corri-

²²⁰ Mette conto rilevare che se Erich Priebke fosse stato processato durante il primo processo insieme agli altri imputati, Borante Domizlaff, Hans Clemens, Kurt Schutze, Johannes Quapp e Karl Wiedner, molto probabilmente sarebbe stato assolto. Difatti, la sentenza emessa allora dal Tribunale di Roma, presieduta dal generale di brigata Euclide Fantoni, giudice relatore il ten. col. G. M. Carmelo Carbone, fu di condanna all'ergastolo per Kappler, assoluzione per gli altri imputati, per avere agito per ordine di un superiore.

spondenza di carattere generale successiva all'evasione del tenente colonnello Kappler avvenuta nella seconda metà degli anni settanta.

Il dott. Intelisano riferisce poi che, nei giorni in cui si era sviluppato un notevole clamore di stampa sulla riapertura del procedimento per l'eccidio delle Fosse Ardeatine, aveva ricevuto la visita di una giovane ricercatrice, la quale gli aveva fatto vedere delle carte riguardanti una corrispondenza di carattere generale sui crimini di guerra.

Tuttavia questo aspetto della vicenda è rimasto alquanto oscuro e strano, dal momento che il tentativo di acquisire maggiori chiarimenti su questa ricercatrice, nonché di effettuare ulteriori approfondimenti è risultato impossibile, in quanto il dott. Intelisano non è stato — inspiegabilmente — in grado di fornire dati più precisi che consentissero l'identificazione della predetta ricercatrice.

La mancanza di chiarezza su questo aspetto della vicenda stride, in modo evidente, con lo sforzo profondo e coerente sostenuto in questa direzione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta.

Comunque sia, Intelisano ha riferito di aver preso contatto telefonicamente con i due uffici che, in quel momento potevano ritenersi competenti al rilascio dell'autorizzazione per accedere all'archivio di Palazzo Cesi, ovvero la Procura generale militare della Repubblica presso la Corte militare d'appello — all'epoca diretta dal dott. Giuseppe Scandurra — e la Procura generale militare presso la Corte di Cassazione, all'epoca diretta dal prof. Renato Maggiore.

È appena il caso di precisare che — come del resto ha sottolineato lo stesso Intelisano — l'esigenza di rapportarsi con due diversi Uffici, in quanto, in conseguenza della riforma dell'ordinamento giudiziario militare, attuata con la Legge n. 180 del 1981, le procure sovraordinate divennero due, l'una presso la Corte militare d'appello e l'altra presso la Corte di Cassazione.

Successivamente, in data 30 giugno 1994, Intelisano inviò una missiva ai due Procuratori generali specificando che "*nell'ambito*

degli adempimenti curati da questo ufficio in relazione alla richiesta di estradizione dell'ex capitano delle SS germaniche Erich Priebke, attualmente all'esame dell'autorità giudiziaria della Repubblica Argentina, e in relazione alle indagini preliminari relative ad attività precedenti e successive all'eccidio delle Fosse Ardeatine, è emersa la necessità di prendere visione del carteggio già esistente negli archivi della Procura generale militare presso il Tribunale Supremo Militare, relativo a crimini di guerra commessi durante il secondo conflitto mondiale. In ordine a quanto precede si prega di volere autorizzare lo scrivente, per la parte di competenza, a prendere visione degli atti in argomento per quanto di eventuale interesse funzionale".

Come si è già detto, prima di inviare alle due Procure generali la missiva di cui sopra, Intelisano aveva avuto con i medesimi Uffici contatti informali, nell'ambito dei quali vi era stato uno scambio di informazioni tra gli Uffici stessi.

Ad esempio vi è una missiva del 24 giugno 1994 – cioè in epoca anteriore alla formalizzazione della richiesta da parte di Intelisano – con la quale il Procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte di Cassazione scriveva al Procuratore generale presso la Corte militare d'appello e comunicava che c'erano state delle ricerche che avevano avuto esito negativo: *"Nella linea della costante collaborazione che è, come naturale, intercorrente tra questo Generale Ufficio e codesta Procura generale, la informo che, a seguito delle notizie e relativi commenti sul caso del presunto criminale di guerra Priebke, ho disposto accurate ricerche nei registri e negli archivi di questa Procura generale militare, al fine della migliore assicurazione che nessun elemento risulti dai carteggi di questo stesso Generale Ufficio, come indicativo di dati, con riferimento, ben inteso, alla sua differente posizione istituzionale anteriormente alla Legge n. 180 del 1981, comunque eventualmente utili per individuare particolari del caso suddetto o analoghe violazioni di leggi a-*

scrivibili ad altri e di interesse per gli uffici competenti. Sono ora certo dell'esito negativo di tali ricerche".

Un importante contributo per la ricostruzione delle circostanze afferenti al rinvenimento dei fascicoli *de quibus* si ricava anche dall'audizione del prof. Renato Maggiore (cfr. audizioni del 13.10.2004, 10.11.2004, 27.10.2004), all'epoca dei fatti, Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione.

Dalla sua audizione si è potuto rilevare che al fine di esaudire le predette richieste del dott. Intelisano, il Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione si rivolse al col. Alessandro Bianchi (già Dirigente della segreteria della Procura generale militare della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione) per sapere se nel carteggio dell'Ufficio potevano esservi atti e/o documenti connessi con l'argomento "*criminali di guerra*".

Nonostante una prima verifica diede esito negativo, la forte curiosità (sollecitata anche dal forte risalto concesso dalla stampa al processo Priebke) condusse lo stesso Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, prof. Maggiore a richiedere nuovamente al col. Alessandro Bianchi se esistesse o meno un tale carteggio e se qualcuno ne avesse conoscenza.

Questa volta, il 13 luglio il prof. Maggiore rispose positivamente ad Intelisano (il quale chiese ed ottenne anche copia del registro generale) rilevando che: "*in relazione alla richiesta formulata nella nota indicata, la signoria vostra è autorizzata a prendere visione degli atti già esistenti negli archivi della Procura generale militare presso il Tribunale Supremo Militare. Al riguardo sarebbe opportuno che lei prendesse previi contatti personali con il sostituto procuratore generale militare anziano, dott. Nicolosi, già delegato ad un'attenta ricognizione degli atti esistenti in detti archivi*".

Dalle audizioni del dott. Maggiore e del col. Bianchi si poi rilevato che fu un terzo soggetto: il dott. Floro Roselli²²¹ ad indicare il luogo

²²¹ Il dott. Floro Roselli ebbe l'incarico di capo dell'ufficio del pubblico ministero per i Tribunali di guerra soppressi, e successivamente continuò a frequentare il locale ove si rinvennero i fascicoli, an-

ove si tenevano i fascicoli, luogo che non era lontano dai locali dei Tribunali militari di guerra soppressi.

Sono le indicazioni di Floro Roselli a consentire il ritrovamento del carteggio e del registro, quest'ultimo poi portato dal col. Bianchi al dott. Maggiore.²²²

Doverosamente dobbiamo rilevare che diversa è stata la versione fornita dal dott. Francesco Conte, *dirigente della segreteria della Procura generale militare della Repubblica presso la Corte militare di appello* che si omette di riportare in questa sede, esclusivamente per ragioni di sintesi e di "chiarezza" espositiva.

Nella sua audizione il prof. Maggiore, conferma le affermazioni del dott. Intelisano e la sua richiesta sulla condizione di procedibilità circa Erich Priebke. Pertanto Bianchi effettuò due tentativi, comunicando tra il primo negativo ed il secondo risolutivo a Maggiore quanto affermato anche nella sua audizione alla Commissione, riguardo ad un ricordo degli atti sui crimini di guerra contenuti in un armadio. Circa una ventina d'anni prima, infatti, Bianchi aveva visto un armadio contenente incartamenti relativi ai crimini di guerra, situato probabilmente situato dove si trovavano gli archivi del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, o meglio dei Tribunali militari di guerra soppressi. Il successivo intervento di Roselli è già estremamente indicativo del fatto che l'esistenza di detto incartamento fosse circostanza ben nota tra chi operava a Palazzo Cesi²²³.

che dopo il collocamento in quiescenza, in quanto curava la pubblicazione delle sentenze del Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Va tuttavia anche precisato che a partire dal 1983 in poi altri magistrati si erano occupati, succedendo a Roselli, del materiale riguardante i tribunali di guerra soppressi. Un altro magistrato militare, procuratore militare addetto ai tribunali militari di guerra soppressi, in particolare, per molti anni era stato il dott. Giuseppe Mazzi, di cui pure è stata disposta l'audizione da parte della Commissione; tuttavia il dott. Mazzi non fu l'unico, perché in alternanza con lui se ne occuparono anche altri magistrati, che però non sono più in vita, tra cui il dott. Vito Antuofermo.

²²² Audizione del dott. Maggiore del 4 maggio 2004: "*Bianchi venne da me quasi trionfante: "Ho trovato. Guardi, guardi". E mi portò un brogliaccio, vorrei dire, un registro; in sostanza era un vero e proprio registro generale - forse improprio sotto qualche aspetto - contenente l'indicazione dei vari carteggi, quali denunce e rapporti, relativi a crimini di guerra commessi da militari tedeschi o italiani, non so se anche da chi non era militare, con tutte le indicazioni delle carte esitate e residue. C'era questo registro generale e la cosa ebbe subito molta importanza ai miei occhi*".

²²³ Occorre rilevare quindi che lo stesso dott. Roselli - capo dell'Ufficio dei Tribunali di guerra soppressi e del T.S.D.S. - lavorò in quei locali fino al 1983 (anno del pensionamento), ma anche successivamente: notò quei fascicoli tanto da segnalarne la presenza a Bianchi nel giugno 1994, ma evidentemente non ritenne mai l'esigenza di segnalare ad alcuno quella "impropria" giacenza.

Roselli indicò anche il luogo preciso ove effettuare la ricerca, individuandolo, secondo quanto riferito da Bianchi e Maggiore, nelle loro audizioni, che si sarebbero dovuti trovare "[...] *nella parte finale di quei locali del Tribunale speciale per la difesa dello Stato c'è un ultimo tratto di corridoio, quasi uno stanzino, un po' buio, senza finestre, mi pare, con una qualche grata, una porta inferriata*"²²⁴.

In proposito il dott. Alessandro Bianchi²²⁵, dirigente della segreteria della Procura generale militare della Repubblica presso la Corte suprema di Cassazione, ricorda: "*Nella seconda metà del mese di maggio del 1994, forse più verso la fine, il Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione pro tempore mi chiese se nel carteggio del nostro ufficio vi fossero atti o documenti connessi con l'argomento "criminali di guerra" e, in particolare, criminali di guerra nazisti. Io risposi in modo dubitativo poiché non mi aspettavo una tale domanda e non avevo focalizzato completamente il problema. Feci delle ricerche nei nostri archivi e potei constatare che di vecchio carteggio che riguardasse questa materia praticamente non esisteva nulla, ma nel dare questa risposta al Procuratore generale militare ritenni mio dovere far presente che ricordavo - seppure in termini molto vaghi e generici - di aver visto o di essermi imbattuto casualmente, moltissimi anni prima, in un carteggio di tal genere. Il Procuratore generale militare mi invitò quindi ad effettuare delle ricerche per individuare che fine avesse fatto questo carteggio di cui avevo una memoria così remota. Cercai di riportare alla mia mente anche l'ubicazione del locale in cui avevo visto questo carteggio, ma non sono riuscito a ricordarlo. Infatti, per la verità, forse mi ero imbattuto in questo carteggio addirittura nei primi mesi del mio servizio in palazzo Cesi, perché è un palazzo molto grande che si sviluppa su più piani, vi è il cosiddetto "lato nobile", nel quale vi sono un primo ed un secondo piano. Le altre due ali, nella parte destra ed in quella di estrema sinistra, presentano un primo piano, un*

²²⁴ *Ibidem*.

²²⁵ Seduta del 04 05 2004 e del 24 05 2005.

piano terra, un ammezzato ed in una parte addirittura un terzo piano e tra di loro queste due parti non coincidono. Inoltre, il palazzo ha quattro scale. Proseguimmo la nostra ricerca fino ad arrivare negli archivi che si trovano al piano sottostante l'attuale biblioteca e sottostante la stanza di cui si parla, archivi che adesso sono chiusi, ma prima erano aperti. Dopo alcuni giorni, circa una settimana (calcolando anche i sabati e le domeniche potranno essere passati dieci giorni, ma non di più), riferii al Procuratore generale militare che purtroppo non avevo trovato niente nelle nostre pertinenze, ma che forse, prima di desistere, poteva essere utile chiedere un'indicazione al dott. Roselli, il quale aveva lasciato il servizio attivo, ma continuava a frequentare il palazzo, per quella nota pubblicazione, edita dallo Stato Maggiore dell'Esercito, a cura dell'ufficio storico dello stesso, delle sentenze del Tribunale speciale per la difesa dello Stato. Il prof. Maggiore mi disse che forse era bene chiedere anche a lui. Roselli di solito veniva una volta a settimana o una volta ogni dieci giorni, massimo una volta ogni quindici giorni, dunque, diciamo che dalla metà di maggio o dalla fine di maggio siamo arrivati, grosso modo, al 20 giugno forse il 24 stesso. Possiamo dire da un massimo di un mese a un minimo di quindici o venti giorni. Incontrato il dott. Roselli, lui mi diede subito una risposta quasi di getto e credo che, il giorno stesso, ne informai il procuratore generale Maggiore perché mi resi immediatamente conto che il locale indicato dal dott. Roselli non rientrava nelle nostre pertinenze e, quindi, io non avrei potuto accedervi in nessun modo, anche perché questo locale era protetto da una cancellata in ferro; il dott. Roselli aveva parlato di un cancello, con una serratura di sicurezza ma non di un armadio o di una scaffalatura. Riferii al Procuratore generale militare e gli dissi che, ove lui avesse ritenuto opportuno che io mi accertassi di persona della consistenza attuale, riferita all'epoca, di tale carteggio, avrei dovuto chiedere di poter disporre della chiave o comunque di poter accedere alla Procura generale militare presso la Corte militare di appello. In particolare il

Procuratore generale militare presso la Cassazione pro-tempore mi disse che sicuramente sarebbe stato opportuno effettuare questo accertamento per verificare se l'indicazione del dott. Roselli fosse rispondente alla realtà. Quindi, mi recai nell'ufficio della Procura generale militare presso la Corte militare d'appello e chiesi di poter accedere a questo locale. Ricordo che fui accompagnato in questa operazione da un funzionario del mio ufficio il dott. Paolo Brocco, funzionario di cancelleria. Ci fu data la chiave di questa cella, nella quale ci recammo ed apriamo il cancello. I locali erano locali bui e polverosi, che custodivano una grandissima quantità di carteggio, anche se in parte questo era stato già versato. C'erano ancora le vecchie scaffalature in legno, le finestre, per motivi di sicurezza, venivano tenute sempre chiuse anche le persiane erano chiuse - e l'illuminazione era assicurata da lampade pendenti dal soffitto con un piatto applicato sotto. Insomma recatomi in questo locale ed aperto questo cancello, esattamente sulla destra, come indicato dal dott. Roselli, trovai dei faldoni allineati. Naturalmente non avevo né la competenza né il tempo né la disposizione di effettuare una ricognizione di questo carteggio, ma mi accertai che il carteggio fosse quello. Mi bastò dare un'occhiata, aprire i faldoni per vedere che il carteggio era quello e, in particolare, vidi che insieme al carteggio c'erano anche degli strumenti di ricerca, cioè un registro, in cui era annotata la consistenza di tutto il carteggio e, se non ricordo male, anche delle rubriche che potevano consentire eventuali ricerche. Immediatamente, colto quasi da un momento di euforia per aver finalmente ritrovato quello che andavo cercando, richiusi, riconsegnai la chiave e andai subito a portare la notizia al Procuratore generale militare. Ricordo che poi, nei giorni immediatamente successivi il procuratore militare di Roma, dott. Intelisano, chiese di poter visionare almeno questi registri, lì sul posto, ed essendo stato autorizzato, di lì a qualche giorno, non credo siano passati più di tre o quattro giorni, venne sul posto, accompagnato da un ufficiale dei carabinieri, del quale ricordo anche il nome, perché lo conoscevo

personalmente – mi pare che all'epoca fosse sottotenente o tenente –, D'Adda, attualmente maggiore dei carabinieri. Secondo l'immagine fotografica che ho in mente, al centro della stanza (con due finestre) che precedeva la cancellata vi era un enorme tavolo, lo stesso su cui si appoggiavano gli archivisti di Stato. Aperta la cancellata e non notai nulla di diverso, sono entrato e ho prelevato il registro che ho posato sul tavolo per metterlo immediatamente nella disponibilità di Intelisano. Il dott. Conte giunse in un secondo momento ed assistette in silenzio al compimento delle operazioni: non pronunciò neanche mezza parola mentre il dott. Intelisano prendeva visione del registro e, credo, di qualche carteggio, forse proprio del primo carteggio, che aveva attinenza con l'eccidio delle Fosse Ardeatine e, quindi, con il processo Priebke, che lui stava iniziando ad impiantare [il carteggio era] non ricordo con precisione se questa scaffalatura fosse del tipo comune, cioè una scaffalatura metallica, oppure se fosse addirittura un ripiano applicato alla parete con delle staffe, ma l'armadio non l'ho visto, anche se ciò non toglie che potesse essere nel retro, mi sono fermato nella prima parte del locale perché non avevo bisogno di andare oltre in quanto ciò che cercavo lo avevo già trovato. Mentre precisai che il carteggio che avevo visto originariamente tanti anni prima – forse nella seconda metà del 1974 o nei primi mesi del 1975 – era in un armadio, anch'esso fatiscente. Più che un armadio lo definirei un armadietto, perché era piuttosto piccolo, a due ante piccole che sarà stato alto un metro e settanta, un metro e ottanta, non di più, era uno di quelli di cui nel palazzo erano presenti più esemplari, di fattura molto modesta, molto commerciale, di colore rossiccio scuro, quasi mogano, e non aveva le ante contro il muro. Addirittura, un'anta era aperta e non si poteva chiudere perché non c'era la serratura o non c'era la chiave. In pratica nel 1974 mi sembra che pervenne una richiesta – io mi interessavo dell'ufficio personale e quindi anche delle pratiche degli affari generali, forse da una sezione giurisdizionale della Corte dei conti, di un giudizio per risarcimento da

parte degli eredi di una donna che era stata investita da un automezzo militare e uccisa. Furono fatte ricerche di tutte le specie, ma non si trovò nulla; alla fine, il dirigente pro tempore della cancelleria del Tribunale supremo mi disse di provare a fare una ricerca nell'archivio dell'ufficio dei "soppressi" e in particolare nel carteggio di cui curava la custodia il cancelliere Puliti. Gli chiesi di che carteggio si trattasse e lui mi parlò di segnalazioni delle truppe alleate, eccetera. Quindi, io andai a fare la ricerca e in quella occasione vidi l'armadietto, ma non potei constatare che tipo di carteggio custodisse, mi resi semplicemente conto che era relativo a questo tipo di episodi. Quindi, io ho trovato questo carteggio collocato diversamente da come lo avevo visto in precedenza; per la verità, forse l'ho trovato collocato in maniera più decente, relativamente più ordinata. Ma il locale in cui rinvenni il carteggio non era lo stesso in cui avevo visto anni prima l'armadio. Quando parliamo di un locale diverso dal precedente è esatto, però bisogna tenere conto che tutti e due i locali insistevano nella stessa area chiusa dal cancello metallico. In pratica, si entrava in un locale e poi, attraverso una porta di comunicazione, si accedeva ad un localetto più piccolo. L'armadio, quando io l'ho visto, stava nella seconda. Un archivistista che per moltissimi anni è stato in servizio proprio nell'ufficio che si occupa dei tribunali di guerra soppressi, Parisi, purtroppo è deceduto meno di un anno fa. Ammesso e non concesso che questo carteggio sia stato spostato qualche giorno, qualche settimana, qualche mese o qualche anno prima, il rinvenimento da parte mia, su indicazione del dott. Roselli, è stato spostato di pochi passi".

Circa il registro Bianchi²²⁶, racconta: "si decise di custodire il registro, che praticamente era l'unico documento di affidamento totale per la ricostruzione di questo carteggio. Questo registro fu custodito in un armadio corazzato presso il mio ufficio. Per quanto riguarda le chiavi di quel cancello sono sempre state custodite dall'ufficio del pubblico ministero per i Tribunali di guerra soppressi non mi pare di

²²⁶ Seduta del 04 05 2004 e del 24 05 2005

ricordare che questa chiave mi sia stata consegnata da un funzionario. Credo mi sia stata consegnata da un impiegato, forse da un archivistica dell'ufficio, naturalmente previa autorizzazione data da chi di dovere, verbalmente. Mi pare che il collega che a suo tempo, per ultimo, si occupò della tenuta del registro a metà degli anni sessanta (1966 o 1967), data l'enorme quantità di carteggio, avesse escogitato dei simbolini per catalogare le singole posizioni e per cercare di fare ordine era il cancelliere Franco Puliti".

Come abbiamo rilevato sopra, allorché pervenì la richiesta del dott. Intelisano, il Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, prof. Renato Maggiore, contattò anche il collega Giuseppe Scandurra, Procuratore generale militare presso la corte militare di appello affinché anche negli uffici di competenza del Procuratore generale militare presso la Corte militare di appello fosse effettuata la stessa ricerca²²⁷.

Avvenuto poi il ritrovamento, in data 4.07.1994 il Procuratore generale militare presso la Corte militare di appello, dott. Giuseppe Scandurra risponde al Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione prof. Renato Maggiore scrivendo di aver già disposto ricerche nei registri e negli archivi, designando al riguardo²²⁸ il sostituto Procuratore anziano dott. Nicolosi²²⁹. In questa stessa lettera il dott. Scandurra prega il dott. Maggiore di comunicare l'eventuale disponibilità del magistrato "che Ella ritenga di nominare" da affiancare nel lavoro al designato sostituto procuratore militare presso la Corte militare di appello dott. Nicolosi.

A seguito della comunicazione pervenuta da Scandurra, che accettava - anzi sollecitava- la proposta di collaborazione da parte di Maggiore per effettuare il vaglio degli incartamenti rinvenuti, fu incaricato il dott. Bonagura, sostituto anziano presso la Procura generale militare c/o la Corte di Cassazione, affinché svolgesse detto

²²⁷ Cfr. lettera del 24.06.1994 del dott. Maggiore al dott. Scandurra.

²²⁸ Designato e non delegato come erroneamente affermato dal dott. Scandurra, il quale successivamente si è corretto.

²²⁹ Cfr. lettera del 4.07.1994 del dott. Scandurra al dott. Maggiore; prot. 025/R/cont.

compito, unitamente al rappresentante della Procura generale presso la Corte militare d'appello, dott. Nicolosi.

Tale contatto tra gli uffici era giustificato dalla competenza del dott. Scandurra in ordine ai fascicoli atteso che l'ufficio del pubblico ministero presso i Tribunali militari di guerra soppressi non c'era più e pertanto sia i carteggi che i locali erano tutti transitati alla Procura generale militare presso la Corte militare di appello, della quale Scandurra era appunto titolare.

La ricostruzione delle circostanze relative al rinvenimento dell'archivio sono state oggetto anche dell'audizione del dott. Giuseppe Scandurra (cfr. audizioni del 20.05.2004, 25.05.2004, 07.07.2004, 20.10.2004), all'epoca dei fatti Procuratore generale d'appello e, quindi, come si è già visto, protagonista diretto nella gestione dell'intera vicenda, anche perché risultavano di pertinenza del suo ufficio i locali ove si trovavano i fascicoli, vedremo nel successivo paragrafo, le questioni determinate dal ritrovamento dei fascicoli ed il ruolo svolto nella gestione degli stessi dal dott. Scandurra in relazione all'attività profusa al riguardo dalla Commissione d'inchiesta.

Prima però, è necessario considerare e definire con contorni meno immaginari e più concreti la situazione precedente di questo archivio e la stessa questione dell'armadio. È bene ricordare che quest'ultimo, compare, nelle dichiarazioni del dott. Bianchi²³⁰, nel 1974 quando per evadere una pratica, lo vede nei locali del Tribunale speciale per la difesa dello Stato dove avrebbe rinvenuto i fascicoli nel 1994. Peraltro, Bianchi precisa che all'epoca (1974-75) i fascicoli si trovavano nella seconda stanza, all'interno di un armadio senza ante verso il muro e non invece come nel 1994 sopra delle scaffalature e nella prima stanza.

Verosimilmente, l'archivio si trovava negli uffici della Procura generale militare di Palazzo Cesi presso la Procura generale militare, all'inizio in forma di atti, probabilmente su degli scaffali, poi, con il

²³⁰ Seduta del 04 05 2004 e del 24 05 2004.

dott. Enrico Santacroce, con il dott. Ugo Foscolo e con il dott. Giovanni Di Blasi, in forma di fascicoli dentro un armadio. Di quest'ultimo abbiamo notizie fino al 1971.

Successivamente soltanto Bianchi, appunto con riguardo al 1974 lo menziona. A questo punto, tuttavia, ci troviamo sul piano rialzato sempre di Palazzo Cesi, dentro una stanzetta, che nell'ambito dello stesso locale, era adiacente ad una stanza più grande per entrare nella quale occorreva aprire una cancellata²³¹.

In questo locale l'armadio è rimasto fino al giorno in cui si è proceduto al versamento del carteggio (1991) del Tribunale speciale della difesa dello Stato presso gli archivi della Procura generale²³².

È il periodo nel quale si verifica il versamento (materiale) all'Archivio centrale dello Stato degli atti del Tribunale speciale per

²³¹ Il motivo per cui questo locale era protetto da un vero e proprio cancello di ferro era da attribuire al fatto che conteneva degli atti ritenuti di particolare delicatezza, ovvero i fascicoli - ivi compresi non solo quelli processuali, ma anche quelli di esecuzione - del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, e le sentenze originali dello stesso tribunale.

In relazione a detti atti -come per tutti gli atti giudiziari- vigeva il vincolo di settant'anni, tuttavia in considerazione delle pressanti richieste che pervenivano da numerosi studiosi e da associazioni partigiane l'interesse per questo archivio era notevolmente aumentato nel corso degli anni.

Pertanto con la Legge 11 ottobre 1990, n. 291 il Parlamento sciolse il vincolo di segretezza per questo archivio; in particolare l'articolo 1 della legge stabiliva il venir meno del vincolo settantennale in relazione a questi atti, con conseguente versamento degli stessi all'Archivio Centrale dello Stato. Detto versamento è avvenuto tra l'ottobre del 1990 e il gennaio 1991, per il materiale elencato in un verbale del 21 febbraio 1991.

Per quanto riguarda, invece, le sentenze, le ordinanze ed i fascicoli di esecuzione venne espressa una riserva e furono versati successivamente, in relazione alle esigenze della pubblicazione -curata dal dott. Roselli, per il Ministero della difesa (Ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito)- di una serie di volumi sull'applicazione delle sentenze del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Tutto ciò è avvenuto quando l'ufficio del pubblico ministero per i Tribunali di guerra soppressi era ancora un'appendice, pur retto in maniera autonoma da un magistrato militare, della Procura generale militare presso la Corte di Cassazione.

Successivamente, con decreto 4 settembre 1991, e con verbale successivo del 19 dicembre 1991, tutto l'ufficio dei Tribunali di guerra soppressi, e quindi anche le competenze relative al Tribunale speciale per la difesa dello Stato, passarono alla Procura generale militare presso la Corte militare d'appello.

²³² Nel 1991 si verificò il passaggio dei locali e delle funzioni dalla Procura generale presso la Corte Suprema di Cassazione alla Procura generale d'appello; a tali consegne parteciparono il dott. Giuseppe Mazzi, Consigliere della Corte militare d'appello di Roma e Domenico Giordano avvocato generale della Procura generale militare c/o la Corte militare di appello di Roma. Si trattò di un passaggio, per così dire, formale, nel senso cioè di un passaggio di consegne, ma nessuno dei due magistrati notò né i fascicoli, né tantomeno l'armadio, come risulta dalle audizioni di entrambi, al CMM e di Mazzi, in Commissione. Si richiama l'attenzione sul contenuto del verbale di consegne del 19.12.1991 e, segnatamente, sui fogli 2 e 3, laddove risulta che vennero consegnati i locali al primo piano (4 stanze e parte di corridoio), al secondo piano (1 locale) ed al piano terra (*lato via della Maschera d'Oro e con ingresso dal giardino interno di Palazzo Cesi*) nel quale era contenuto il carteggio relativo alle spese di giustizia. Dovrebbe essere quest'ultimo (piano terra) il locale dove sono stati rinvenuti i fascicoli relativi ai crimini nazifascisti, che nel dicembre 1991 conteneva solo il carteggio delle spese di giustizia. Certo è che vi erano diversi locali, su piani distinti, adibiti ad archivio e dovremmo avere la certezza che gli atti dei Tribunali di guerra soppressi e quegli del TSDS si trovavano, in precedenza, proprio nel locale al piano terra e non anche al primo piano (dove, nel verbale, risultavano custoditi i fascicoli processuali e di esecuzione relativi ai Tribunali di guerra soppressi).

la difesa dello Stato (sentenze, ecc. fino ad alcuni anni, mentre quelli successivi rimasero ancora a Palazzo Cesi²³³)

Queste carte vennero consegnati dal dott. Mazzi, magistrato militare e dal dott. Francesco Conte, dirigente Procura generale militare presso la Corte militare di appello, al dott. Serio dell'Archivio di Stato, mentre altri atti erano stati consegnati l'8 giugno 1989 alla dott.ssa Alessandra Lolli Scappini, funzionario dell'Archivio di Stato²³⁴.

Ebbene, in tale periodo, come è emerso dall'audizione del 23.1.2005, la dott.ssa Alessandra Lolli Scappini, notò i fascicoli relativi a crimini (o criminali) di guerra che erano, appunto, contenuti in un armadio, semiaperto (quindi non con le ante rivolte verso il muro).

Al riguardo la dott.ssa Scappini ha riferito anche di aver segnalato l'anomalia a qualche funzionario della Procura, di cui però non rammenta il nome.

Tuttavia, nello stesso periodo e nei medesimi locali, né il dott. Giuseppe Mazzi, né il dott. Francesco Conte, ripetutamente sentiti, hanno mai notato i fascicoli, né l'armadio.

Dopo quell'episodio quasi tutti gli auditi non ne hanno comunque più rilevato la presenza.

Pertanto, si può supporre che il trasferimento dei fascicoli dall'armadio situato nella stanzetta di cui sopra, allo scaffale che si trovava nella stanza immediatamente adiacente sia avvenuto durante quel versamento.

Si ritiene infine che l'armadio fosse stato accostato al muro con le ante girate, molto presumibilmente, perché qualcuno, lo aveva così spostato, in quanto, all'inizio degli anni novanta, nell'ambito della stessa stanzetta, vi erano delle perdite di acqua dovute ad un ba-

²³³ Si noti che gli atti che, a quella data, erano ancora da versare, nel dicembre 1991 erano conservati al primo piano, come risulta dal verbale di consegne del 19.12.1991, foglio 2, lettera a).

²³⁴ In quest'ultimo verbale ci si riferisce ad un precedente versamento di atti risalente all'8 giugno 1978 (richiamato nel verbale dell'8 giugno 1989 della dott.ssa Scappini) e la situazione dell'archivio dei tribunali di guerra soppressi al 15 ottobre 1979, pari ad oltre 52.000 fascicoli e del TSDS (circa 12.000 fascicoli).

gno del piano superiore, e le ante erano sbilenche, quasi rotte, per cui non si riusciva a chiuderlo.

Ma dopo poco tempo è stato appunto svuotato per trasferire il materiale nello scaffale in cui è stato trovato nel giugno del 1994, periodo in cui è nata l'esigenza di consultarlo.

In conclusione deve essere rilevato che la versione più verosimile appare quella fornita dal dott. Bianchi, secondo cui i fascicoli e il registro si trovavano su delle scaffalature e non anche, in un armadio (quest'ultimo certamente esistente nel 1974 e fino agli inizi degli anni Novanta, quando venne notato dalla Scappini).

Risulta quindi, una mera creazione della fantasia giornalistica, la descrizione riportata sulla stampa nel 1996, perché, in realtà, l'armadio non esisteva più da molto tempo.

La versione fornita da Bianchi è autorevolmente confermata, oltre che dal prof. Renato Maggiore, dal dott. Brocco, funzionario di cancelleria della Procura generale militare della Repubblica presso la Corte di Cassazione, che accompagnò il dott. Bianchi al momento del rinvenimento.

Del resto, se è vero, che i fascicoli vennero ritrovati su indicazione di Roselli, risulta incontrovertibile che lo stesso diede le indicazioni per il ritrovamento proprio a Bianchi.

Occorre peraltro ribadire, che la Commissione parlamentare ha constatato come detto, che il locale del rinvenimento non si trovava affatto in un seminterrato, bensì ad un piano rialzato di Palazzo Cessi, perfettamente accessibile, frequentabile e frequentato da coloro i quali lavoravano alla Procura generale.

5.2 Le omissioni e i ritardi

Quando furono individuati i fascicoli si costituì una "commissione mista", composta da un sostituto procuratore generale presso la Corte militare di appello e da un sostituto procuratore generale

presso la Corte di Cassazione, assistiti da un funzionario di cancelleria.

Inizialmente i fascicoli ritrovati comprendevano una serie di fogli, disordinatamente raggruppati e siti al loro interno, alcuni scritti in italiano, altri in inglese, frutto del resto del grande lavoro di ricerca svolta dalle truppe alleate.

Il primo compito che i magistrati ebbero a svolgere fu quello di accertare se esistesse il *fumus boni iuris* di un reato: ovvero, valutare se esistessero elementi di reato.

Il secondo esame consisteva, invece, nell'individuare la procura militare competente, ovvero il *locus commissi delicti*. L'operato della commissione mista preposta a questo lavoro e composta dai magistrati Bonagura e Nicolosi, e dal cancelliere Conte, in particolare per il dott. Nicolosi ha sollevato una certa perplessità soprattutto in relazione al mancato invio dei 202 fascicoli e dei 71 fascicoli, come vedremo più specificamente nel prosieguo.

Per i 71²³⁵ fascicoli: di 69 manca qualsiasi indicazione su chi fosse l'autore del reato o, addirittura, su chi fosse la vittima (RG 2131)²³⁶ e/o dove si fosse verificato il fatto, mentre per i restanti due: per l'esattezza: RG 196²³⁷ e RG 525²³⁸ si appura che erano già stati inviati alle procure militari competenti, di talché la "Commissione del 1994" prevede il non luogo a provvedere.

Per tali fascicoli è seguita una ricerca della Commissione d'inchiesta svolta nei Comandi locali dell'Arma dei carabinieri, al fine di rinvenire documenti e/o carteggi per ricostruire i fascicoli.

²³⁵ Invero, con lettera del 4 novembre 2004 ottemperando ad una richiesta della Commissione il Procuratore generale militare c/o la Corte militare di appello dott. Bonagura inviava alcuni fascicoli nei quali si è rinvenuto che già nel 1996 parte degli stessi erano stati inviati alla Procura militare della Repubblica di La Spezia.

²³⁶ RG 2134. Dalla documentazione è emerso che l'informatore americano, il ten. John L. Denman, aveva descritto quale crimine la tortura di alcuni partigiani: "alcuni tedeschi, non meglio identificati in Italia, in un periodo non precisato, torturarono partigiani italiani per procurarsi informazioni". Tale fascicolo non consentiva, evidentemente, alcuna indagine.

²³⁷ RG 196 (violenza con omicidio: parte lesa avv. Emilio Bocci) procedimento a carico di Rabanzer Anton, Fiedmayer Edward, Fiene Giuseppe, Moroder e Ette, gli atti furono inviati al Tribunale militare di Firenze il 30 gennaio 1947 e per competenza alla Corte di assise straordinaria di Firenze.

²³⁸ RG 525 (omicidio: parti lese Dino Bellucci, Guido Miroli ed altri) procedimento a carico del col. Guido Borgogno risulta che lo stesso fu condannato a 30 anni di reclusione dalla Corte di assise straordinaria di Genova con sentenza del 7 agosto 1945.

ROMA

Dei tre fascicoli aventi il *locus commissi delicti* a Roma (RG 1031-1032-1033) la ricerca presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha permesso di rintracciare copia dei verbali di testimonianze relative ai fascicoli 1031 e 1032 (nulla si è invece trovato sul 1033), ma che di fatto nulla aggiungono all'individuazione dell'autore del reato.

Per quanto attiene ai fascicoli relativi a omicidi avvenuti a Roma presso l'Ufficio storico del Comando generale dell'Arma dei carabinieri²³⁹ è stato possibile rintracciare copia di alcune relazioni di servizio e di verbali di testimonianza relative all'uccisione²⁴⁰ dei carabinieri *Venerando Leonardi, Crocco Giuseppe, Tommaso Troilo, Caringi Giuseppe, Barone Vincenzo*²⁴¹. Nonostante approfondite ricerche, effettuate sia presso il Comando Regione Lazio dell'Arma dei carabinieri, che presso la stazione territorialmente competente non è stato possibile acquisire alcuna notizia riguardo il fatto di cui al terzo fascicolo.

GENOVA

Per l'unico fascicolo di Genova (RG 525²⁴²) l'indagine (pressoché inutile) riguardava l'omicidio di Dino Bellucci, Guido Mirolli ed altri: il c.d. *eccidio di Forte San Martino*. Difatti, il procedimento a carico del Col. Guido Borgogno era già stato svolto alla fine della guerra (lo stesso fu condannato a 30 anni di reclusione dalla Corte di assise straordinaria di Genova). Anche per tale fascicolo, la previsione del Gruppo di lavoro delle Procure della Repubblica presso la Corte di appello e di Cassazione del "*non luogo a provvedere*", è stata

²³⁹ Le carte sono state là conservate in quanto i militari hanno ricevuto onoreficienze a seguito del comportamento tenuto nei confronti del tedesco invasore.

²⁴⁰ Fascicoli RG nn. 1031 e 1032.

²⁴¹ Acquisiti dalla Commissione di inchiesta con deliberazione del 28 luglio 2004.

²⁴² Vedi *infra*.

corretta, in quanto come detto lo stesso era già stato inviato subito dopo la guerra, e il presunto colpevole era stato condannato.

Anche in questo caso la stessa copertina del fascicolo portava vergata un'indicazione utile ad orientare la ricerca dell'autorità giudiziaria competente. Vi è infatti scritto che il procedimento era già stato definito con la sentenza del 7 agosto 1945 nei confronti del tenente colonnello Guido Borgogno.

Ricercando tale provvedimento presso la biblioteca dell'Istituto storico della resistenza di Genova è stato possibile individuare il fascicolo processuale riguardante il processo definito dalla Corte di assise straordinaria di Genova a carico del Borgogno (proc. n. 1029 RG; 26 RGPM).

Detto fascicolo, che era depositato presso l'archivio della Corte di assise di appello di Genova, è stato acquisito agli atti della Commissione²⁴³. Dallo studio del fascicolo è emerso che la notizia di reato fu inviata, non solo alla Procura generale militare, ma anche al Capo della polizia con nota riservata del 27 giugno 1945, indirizzata all'Alto commissariato per la sanzioni contro il fascismo.

Emilia Romagna

Dei 15 fascicoli relativi all'Emilia Romagna (RG 934-935-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949) la ricerca presso le stazioni dei carabinieri ha dato esito negativo, poiché (a parte il rinvenimento di alcune testimonianze²⁴⁴) nessun nuovo elemento ha permesso di rinvenire gli autori del fatto. Anzi, l'annotazione della relazione susseguente alle ricerche sul fascicolo RG 949 (possibilità di rinvenire il reparto tedesco) è lapalissiana, posto che già la cartella del fascicolo riporta "*ignoti militari tedeschi del dienstelle feldpost nr. 37106*".

²⁴³ Il fascicolo processuale contiene alcune dichiarazioni dalle quali emerge che l'ordine al ten. col. Borgogno fu dato dall'allora Prefetto della Repubblica di Genova.

²⁴⁴ Fascicoli RG nn. 934-935-937.

In particolare si fa presente che il fascicolo RG n. 938 si riferisce all'eccidio cosiddetto di *Molinaccio di Sotto*, del 29 settembre 1944, dove furono uccise tredici persone, e che il fascicolo RG n. 942 si riferisce all'eccidio cosiddetto di *Ca' Berna* del 27 settembre 1944, con oltre venti morti.

MARCHE

Durante la ricerca nelle Marche (36 fascicoli RG 985²⁴⁵ - 1038 - 1040 - 1046 - 1050 - 1055-1056-1057-1061 - 1062²⁴⁶ - 1118 - 1119 - 1120 - 1121 - 1122 - 1123 - 1124 - 1125 - 1129 - 1130 - 1131 - 1132 - 1133 - 1134 - 1135 - 1137 - 1138 - 1139 - 1141 - 1143 - 1144 - 1156 - 1158 - 1159 - 1163 - 1164), presso il Comando Regione Marche dell'Arma dei carabinieri e quello provinciale di Macerata, sono stati rintracciati atti relativi solo a quattro dei fascicoli oggetto di attenzione.

Anche per tali fascicoli la ricerca presso le stazioni dei carabinieri ha dato esito negativo, poiché nessun nuovo elemento ha permesso di rinvenire gli autori del fatto.

Anzi, l'annotazione nella relazione sul fascicolo RG 1135 (possibilità di rinvenire il reparto tedesco) è inutile ai fini previsti, posto che già la cartella del fascicolo riportava "*ignoti militari della Polizia alpina tedesca*".

Parzialmente diverso è stato l'esito di ricerche presso fonti pubbliche²⁴⁷ e soprattutto presso l'Istituto storico della resistenza di Macerata *Mario Morbiducci*, nella cui biblioteca si è potuto prendere visione di documentazione di interesse specifico²⁴⁸ che la Commissione ha parzialmente acquisito in data 23 novembre 2004.

²⁴⁵ Macerata.

²⁴⁶ 1038-1040-1046-1050-1055-1056-1057-1061-1062 tutti Ancona i successivi Macerata.

²⁴⁷ La consultazione di alcuni siti internet e della pubblicistica sul tema.

²⁴⁸ Con specifico riferimento ai soli fascicoli di interesse, i cui numeri di registro generale sono indicati tra parentesi, in quell'Istituto sono stati rintracciati i seguenti atti:

- copia dell'elenco dei martiri della resistenza a Camerino dal 21 al 24 giugno 1944 - doc. 3.7.4.1 (nn. 1163; 1144 RG);

- copia della lettera del Presidente dell'ANPI regionale del 15 gennaio 1967 avente ad oggetto "Pubblicazione crimini nazisti" (nn. 1118; 1199; 1144 RG);

La ricerca verteva su venticinque casi,²⁴⁹ alcuni dei quali riguardano episodi assai noti, quali l'eccidio dei cosiddetti *martiri di Camerino*²⁵⁰, l'eccidio di Montalto,²⁵¹ l'eccidio di Morro (n. 1144 RG), nonché la morte del martire della resistenza cattolica don Enrico Pocognoni²⁵² e dei capi di locali formazioni partigiane, Augusto Cegna²⁵³ e Pietro Cappuzzi²⁵⁴. Proprio nella copertina del fascicolo relativo a quest'ultimo era stata già originariamente annotata un'indicazione utile all'individuazione del reparto tedesco resosi responsabile dei crimini.

TOSCANA

La ricerca nella Regione Toscana riguardava 13 fascicoli²⁵⁵ (196²⁵⁶ - 2134 - 485 - 495 - 497 - 498 - 521 - 522 - 523 - 1060 - 1072 - 1078 - 1102 - 1103 - 1104 - 1126). Di questi, per il fascicolo RG 196 (violenza con omicidio: parte lesa avv. Emilio Bocci - procedimento a carico di Rabanzer Anton, Fiedmayer Edward, Fiene Giuseppe, Moroder e Ette) gli atti furono inviati al Tribunale militare di Firenze già nel 30 gennaio 1947 e per competenza alla Corte d'assise straordinaria di Firenze.

Per il fascicolo 2134 dalla relativa documentazione è emerso che l'informatore americano: ten. John L. Denman aveva descritto quale crimine la tortura di alcuni partigiani: "*alcuni tedeschi, non me-*

-
- copia del manoscritto di Antonio Damiani sulla uccisione di Albo Damiani e Francesco Saverio Bezzi (nn. 1137 1338 RG);
 - copia del manoscritto di Balilla Pocognoni sulla uccisione di don Enrico Pocognoni - doc. 6.29.1.(1) (n. 1123 RG);
 - copia dell'elenco dei caduti della Brigata Garibaldi I battaglione Mario (nn.1130; 1131; 1132; 1137; 1133; 1138 RG);
 - copia dell'elenco dei nominativi dei civili uccisi per rappresaglia (RG nn. 1143; 1159; 1163);
 - copia della lettera a firma del pres. del comitato provinciale dell'ANPI del 14 aprile 1955 comprensiva dell'elenco dei caduti della provincia di Macerata (RG nn. 1038; 1138; 1143; 1056).

²⁴⁹ dieci denunziati dai Reali Carabinieri di Ancona e quindici da quelli di Macerata.

²⁵⁰ Fascicoli RG nn. 1163 e 1144.

²⁵¹ Fascicoli RG nn. 1118 e 1119.

²⁵² Fascicolo RG n. 1123.

²⁵³ Fascicolo RG n. 1124.

²⁵⁴ Fascicolo RG n. 1135.

²⁵⁵ 1072-1078-1102-1103-1104 (Livorno)-485-495-497-498-521-522-523 (Firenze).

²⁵⁶ Trasmesso al Tribunale militare di Firenze in data 30 gennaio 1947.

glio identificati in Italia, in un periodo non precisato, torturarono partigiani italiani per procurarsi informazioni”.

Notizie precise sono state reperite in ordine al fascicolo n. 485 RG, relativo all'eccidio di Vellano nel comune di Pescia (PT), del 17-19 agosto 1944²⁵⁷, al fascicolo n. 498 RG²⁵⁸, al fascicolo n. 521 RG²⁵⁹ e al fascicolo n. 1072²⁶⁰.

Il Comune di Massa Marittima ha iscritto Bruno Felci²⁶¹ tra i propri cittadini che furono *“trucidati dai nazisti e dai corpi armati della repubblica sociale per rappresaglia tra il 21 novembre 1943 e il 28 giugno 1944”.*

Come si è detto più sopra, si è anche appreso che tutti gli specchi dei Carabinieri Reali di Ancona, Bologna, Firenze e Livorno sono stati, in realtà, nella disponibilità della “commissione mista” ed erano tra la documentazione occultata nell’archivio *de quo*, tanto è che vennero dalla stessa inviati²⁶² alla Procura militare di La Spezia nel 17 novembre 1995, a firma del dott. Nicolosi, e del 21 marzo 1996. Riguardo alla certificazione della presenza nell’archivio dei crimini di guerra delle false copertine, non può escludersi, sebbene si rimanga sul piano delle mere ipotesi, che esse siano considerate nel

²⁵⁷ Nella notte del 17 agosto 1944 una pattuglia partigiana, in località "Frontile" sulla Via Provinciale Mammianese, nei pressi di Ponte Bello, sostiene un breve scontro a fuoco con militari germanici che si trovano a bordo di un camion. Due militari nazisti e due partigiani restano uccisi. Il giorno successivo, un grosso reparto nazista di SS raggiunge la località, e - minate ad una ad una tutte le case che si trovano nel punto in cui si è svolto il combattimento - le fanno saltare in aria. I proprietari di una delle abitazioni, fratello e sorella, catturati all'interno, sono fucilati, malgrado la loro età. Nello stesso giorno un altro uomo anziano del luogo, viene ucciso con una fucilata in località boschiva nei pressi. I nomi dei martiri: Mariani Eletta (71), Mariani Giulio (69), Pieri Riccardo (64).

²⁵⁸ Fucilazione da parte di militari nazisti a Larciano (PT) in data 1 agosto 1944.

²⁵⁹ Secondo lo storico del periodo Ugo Jona (A.N.F.I.M., *Le rappresaglie nazifasciste sulle popolazioni toscane*, a cura di, Nuova Stamperia Parenti, Firenze 1993) le vittime (rispettivamente di 55, 69 e 88 anni) furono uccise il 19 settembre 1944 in località Calamecca, in comune di Piteglio. Il territorio comunale venne interessato già a partire dal 3 settembre da un ordine di evacuazione. Una cinquantina di persone, alloggiate in una serie di capanne e rifugi nei pressi del torrente Pescia, scelsero di non abbandonare la zona, che venne attraversata a partire dal 19 settembre 1944 da reparti della 16a Divisione SS "Reichsführer", che si dirigevano verso Bologna. Secondo la fonte bibliografica consultata furono uomini di questo reparto ad uccidere le vittime e rendersi responsabili di altri omicidi nei due giorni successivi. Al termine di questa "ritirata aggressiva", le vittime saranno in tutto 14. Sul punto si sottolinea che da fonti giornalistiche si è appreso che attualmente la Procura militare di La Spezia sta indagando proprio sui crimini compiuti da quell'unità militare.

²⁶⁰ Sempre secondo lo storico del periodo Ugo Jona (A.N.F.I.M., *Le rappresaglie nazifasciste sulle popolazioni toscane*, a cura di, Nuova Stamperia Parenti, Firenze 1993) furono militari nazisti di ronda a catturare in località "Filiberto" cinque giovani e, ritenendoli partigiani, fucilarli sul posto.

²⁶¹ Fascicolo RG 1078.

²⁶² Si tratta dei fascicoli RG nn. 266 e 286 del 1996 della Procura della Repubblica di La Spezia, doc. 49/15 e doc. 49/16 ind. Comm.

gruppo dei 100 fascicoli "vuoti" indicati, nell'accurato verbale di consegne del 1968, precedentemente citato.

5.3 Il contenuto dei fascicoli

Nel 1994 venne anche rinvenuto unitamente ai detti atti, un Registro dal Titolo "*Ruolo generale dei procedimenti contro criminali di guerra tedeschi*", in cui era possibile desumere oltre ad altri dati, anche quelli riguardanti tali due gruppi di incartamenti, e cioè sia gli atti già inviati all'A.G.O. e sia quelli che non avevano alcuna relazione con tale invio.

Sia per le une che per le altre registrazioni, erano comunque riportate in tale RG le indicazioni dell'autore del reato, della persona offesa, dell'organo denunciante.

Da uno studio del registro generale, si è potuto stabilire che dei 2274 fascicoli (2275 se teniamo conto di un fascicolo il 2020 bis) una parte erano stati trasmessi senza ritardo alle procure ordinarie della Repubblica (i 202) negli anni immediatamente successivi alla fine della guerra poiché si trattava di reati comuni²⁶³.

I casi effettivamente validi devono quindi considerarsi ridotti rispetto al numero di 2275 e di questi ben 1848 risultavano intestati a responsabili ignoti.

Per 1906 fascicoli venne poi adottato il provvedimento di archiviazione provvisoria del 1960 cui aveva fatto seguito, nel periodo 1965-1968 la trasmissione di 1272 fascicoli (di cui alcuni abbinati) all'Autorità giudiziaria militare oltre ad una ventina (ventiquattro per l'esattezza sempre perché alcuni erano stati abbinati) di fascicoli inviati - per il tramite del Ministero degli esteri - all'Ambasciata di Germania.

Seguì, quindi, dal 16 novembre 1994 al 25 maggio 1996 la trasmissione dei rimanenti fascicoli ritrovati alle varie Procure militari competenti, in base al criterio del *locus commissi delicti*.

²⁶³ Vedi *infra*.

Tra questi alcune centinaia sono stati rubricati quali procedimenti nei confronti di ignoti: nella maggior parte militari tedeschi, ed in alcuni casi militi della guardia nazionale repubblicana. I rimanenti, invece, relativamente a militari identificati per lo più appartenenti alle forze armate tedesche, ed in misura marginale alle milizie della Repubblica Sociale Italiana.

Dalle audizioni e dalla stessa visione dei documenti e dei fascicoli si indicherà in un prospetto analitico complessivo del contenuto dei fascicoli ritrovati nel 1994 a Palazzo Cesi che:

- 67 (sessantasette) sembrerebbero già inviati e/o comunicati alle procure competenti negli anni successivi alla fine della seconda guerra mondiale²⁶⁴;
- 7 (sette) sembrerebbero già stati inviati alle procure competenti negli anni 65-66²⁶⁵;
- 2 (due) fascicoli facevano riferimento a soggetti già processati da Tribunali Alleati²⁶⁶;
- 3 (tre) fascicoli pervenuti direttamente all'autorità giudiziaria²⁶⁷;
- 5 (cinque) fascicoli ove il carteggio relativo ai responsabili italiani erano stati inviati all'autorità giudiziaria²⁶⁸.

All'interno dei fascicoli ritrovati vi sono poi i 20 (con gli abbinati ventiquattro) fascicoli che erano stati inviati in data 12 luglio 1966 - per il tramite del Ministero degli esteri - all'Ambasciata della Re-

²⁶⁴ I fascicoli RG n. 2, 4, 5, 9, 13, 17, 33 (abbinato al 116), 114, 191, 195 (abbinato al 1991), 215, 341, 467, 870 (abbinato al 2161), 920, 975, 1167, 1168, 1169, 1188, 1201 (abbinato al 1291, 1292, 1293 e 1296), 1251, 1493, 1495, 1507, 1676 1677, 1730, 1738, 1745, 1838, 1904, 1932, 1937, 1939, 1941, 1942, 1943, 1945, 1946, 1948, 1955, 1963, 1970 (abbinato al fascicolo 1), 1971, 1991, 1993 (abbinato al 2015) 1996, 1997, 2004, 2007, 2009, 2019, 2094, 2102, 2156, 2161 e 2253.

²⁶⁵ I fascicoli RG n. 151, 228, 536, 872, 1304, 1588 e 1961.

²⁶⁶ Fascicolo RG 1993 abbinato al fascicolo RG 2015 doc. 16/205 (quest'ultimo inviato anche all'Ambasciata di Germania).

²⁶⁷ Fascicoli RG n. 1961 - 2157 Processo per la strage della Valle del Bios nel Trentino (20-21 agosto 1944 uccisione di 33 civili) a carico di Alois Schinholzer. In data 7 luglio 1979 fu condannato dalla Corte di assise di Bologna e rimesso successivamente alla procura di Verona dalla Corte di assise di appello di Bologna che riconobbe il difetto di giurisdizione all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Alois Schinholzer in data 15.11.1988 fu condannato all'ergastolo in contumacia.

n. 1374 RG procedimento a carico del generale della GNR "Giagioni" Pietro Koch.

²⁶⁸ I fascicoli RG nn. 10 (abbinato al 27), 660 e 1250 (abbinato al 1261).

pubblica Federale di Germania²⁶⁹ e i 18 (diciotto) inviati - tramite il Ministero degli affari esteri - alle Nazioni Unite²⁷⁰.

Di ulteriori 2 (due) fascicoli risulterebbe che per il fascicolo n. 536 la Repubblica della Germania abbia aperto un'inchiesta dopo l'invio avvenuto nel marzo del 1965²⁷¹, e del fascicolo n. 1186 che la Procura di Osnabruck abbia processato i militari tedeschi responsabili della strage di Meina sul Lago Maggiore²⁷².

Inoltre, dei predetti fascicoli ritrovati 353²⁷³ (trecentocinquantequattro) risultano ignoti gli autori del reato (di questi poi un numero notevole hanno le stesse parti lese ignote). Vi sono inoltre ulteriori 59 (cinquantanove) fascicoli contenenti gli estremi del reato e dell'autore di siffatto crimine risultando invece ignote le parti lese²⁷⁴, il che lascia alquanto perplessi atteso che fascicoli analoghi (come abbiamo visto ben più di 1200 erano già stati inviati nel 1965 alle procure competenti).

Da una ricerca condotta sui rimanenti fascicoli si è rilevato che ulteriori 56 (cinquantasei) di questi sono aperti nei confronti di soggetti resisi responsabili di reati (seppur gravi) che non hanno cagionato la morte di soldati e civili²⁷⁵.

Il fascicolo 21²⁷⁶ a carico di un maggiore tedesco venne poi archiviato nel 1960 dal dott. Santacroce perché l'indiziato era deceduto, lo stesso dicasi per il fascicolo 2183²⁷⁷.

²⁶⁹ La Procura generale militare trasmise i 24 fascicoli al Ministero della difesa per l'invio, tramite il Ministero degli esteri, all'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania: si tratta dei fascicoli 2, 16, 17, 18, 19, 117, 179, 182, 187, 192, 926, 977, 978, 1286, 1296, 1523, 1953, 2008, 2015, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025: *doc. 8/11*.

²⁷⁰ I fascicoli numero 35, 187, 190, 192, 657, 663, 921, 924, 925, 926, 977, 978, 1191, 1195, 1196, 1200, 1248, 1382.

²⁷¹ Fascicolo RG n. 536 doc. 9/13

²⁷² Fascicolo RG n. 1186 p. 72 doc. 50/11.

²⁷³ Cfr. la tabella relativa ai fascicoli rinvenuti a Palazzo Cesi, di seguito riportata.

²⁷⁴ *Ibidem*.

²⁷⁵ Per alcuni di questi procedimenti si potrebbero applicare i vari provvedimenti di amnistia e di indulto succedutisi sul finire degli anni '40 (Decreto del 29 marzo 1946 n. 132, del 22 giugno 1946 n. 41 e del 1 marzo 1947 n. 92) ed applicabili solamente ai cittadini italiani responsabili di reati militari, comuni e politici (mentre per i militari tedeschi si applicavano solamente le norme del condono previsto dal decreto 23 dicembre 1949 n. 930).

²⁷⁶ fascicolo 21 RG venne archiviato dal dott. Santacroce atteso che l'imputato Magg. Shielffenn era deceduto doc. 49/1.

²⁷⁷ Fascicolo RG 2183 l'imputato era deceduto il 12.12.1945 doc. 11/35.

Per una migliore comprensione di quanto rilevato, si riporta uno specchio descrittivo sul contenuto essenziale dei fascicoli ritrovati a Palazzo Cesi, suffragato dalla ulteriore documentazione acquisita dalla Commissione, e con le ulteriori risultanze delle procure competenti a cui vennero inviati successivamente al ritrovamento nel 1994.

TABELLA RELATIVA AI FASCICOLI RINVENUTI A PALAZZO CESI

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
2 37 A 56	INVIATO IL 20.12.1945 ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> TITO Understurmfuhrer, HANS HAAGE, KOENIG Oberscharfuhrer Delitto previsto dagli art. 185, 2° comma, e 211 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> GASPAROTTO LEOPOLDO ed altri 69 patrioti All'aut. giud. militare Trib. Bologna e poi La Spezia 527/64 DOC. 8/11 r.g. e al min. esteri. In data 18 marzo 1948 il Proc. gen. mil. Borsari chiede informazioni al War Crimes Group in Austria, che risponde in data 6 maggio 1948 " <i>il ten. SS Karl Tito trovasi al n° 2 war criminal camp</i> " (pag.22) Imputati ten. Karl Tito, Mar. Hans Haage, Mar. Koehig e Rikoff, Caporale Gutneinger ECCIDIO DI FOSSOLI ABBINATO AI FASCICOLI DA 37 A 56 INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA Archiviato dal Gip della Procura della Repubblica presso il Tribunale Militare di La Spezia (doc. 86.0 pag. 27)	8/11 19/0 16/208 9/83	1.
3	IGNOTI ARCHIVIATO 5.11.99	<i>Imputati:</i> FEITEN HANSEL bienststelle b. 52261-A e ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> ROSATA RENATO, FUMAROLI PIETRO, CANU GIUSEPPE In data 28 settembre 1945 il Proc. gen. mil. Borsari trasmette gli atti al Procuratore Militare presso il Tribunale di Guerra di Roma perchè " <i>siano svolte preliminari indagini</i> " (pag.42) . In data 30 ottobre 1945 la Procura Militare del Trib. di Roma, Proc. Mil. Col. A. Bellini ordina " <i>che si proceda con rito sommario a carico di militari tedeschi da identificare</i> " (pag. 20) Hansel Feiten In data 22 maggio 1946 il Proc. gen. mil. Borsari (pag. 60) comunica alla Commissione Legale alleata che " <i>non risulta che questo ufficiale abbia dato l'ordine di commettere l'uccisione che appare essere avvenuta per iniziativa dell'ignoto maresciallo</i> " richiedendo altresì di raccogliere la deposizione di "Gen Stahel, comandante della Piazza di Roma. In data 2 maggio 1947 il D.J.A.G di Padova (pag.66) risponde " <i>sono stato informato che il gen. Stahel...fu allontanato a causa dei suoi stretti rapporti con il vaticano.. ho saputo ora che fu impiccato dai rumeni tre giorni dopo la capitolazione della Romania</i> " ECCIDIO DI POLIDORO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 2)	9/1	2.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
4	INVIATO NEL 1946 REATO MINORE	<i>Imputati:</i> BERNHUBER MASSIMILIANO Requisizioni e prestazioni arbitrarie previsto art. 224 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> Stato Italiano All'Autorità Giudiziaria Militare di Roma: reato di requisizione arbitrarie art. 224 c.p.m.g.. SENTENZA DEL TRIB. DI ROMA del. 11.10.46 " <i>non doversi procedere trattandosi di persone non punibili perche' il fatto non costituisce reato</i> " (pag.3)	31/3 14/6	3.
5	ARCHIVIATO 23.02.96	STETTNER Von Gen. Com.te I div. Mont. Tedesca Reato previsto dall'art. 211 c.p.m.g. in relazione agli art. 195 c.p.m.p. e 47 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> BETTINI ELIO e BRERA PIETRO In data 11 gennaio 1946 il Proc. gen. mil. Borsari trasmette gli atti al Ministro della Guerra perchè " <i>ai termini degli artt. 245 cpv 2° n.2 e 270 c.p.m.g. e 6 DLL 26 aprile 1945 n° 310 per le determinazioni di sua competenza</i> " (pag.6) . Il Proc. gen. dott. Borsari chiede a Min. Guerra dei documenti e in data 14 maggio 1947 chiede informazioni al D.J.A.G di Padova (richiesta inoltrata il 18.4.1948 al War Crimes Group in Austria se " <i>negli elenchi dei criminali di guerra ...è compreso il generale Von Stettner</i> " (pag. 18-19). Il 6 maggio 1948 il War Crimes Group, North West Europe, British Troops in Austria risponde che " <i>il gen. Von Stettner ...non risulta dall'elenco dei criminali di guerra, pubblicato dalle nazioni Unite</i> " (pag. 22). Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 3)	9/83	4.
6	ARCHIVIATO 9.11.99	<i>Imputati:</i> MACKENSEN Capitano tedesco Reato previsto dall'art. 211 c.p.m.g. in relazione agli art. 195 c.p.m.p. e 47 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> RIVA ATTILIO ed altri due militari In data 13 aprile 1946 il Proc. gen. mil. Borsari trasmette gli atti al Ministro della Guerra perchè " <i>ai termini degli artt. 245 cpv 2° n.2 e 270 c.p.m.g. e 6 DLL 26 aprile 1945 n° 310 per le determinazioni di sua competenza</i> " (pag.7). In data 11 gennaio 1946 il Proc. gen. mil. Borsari scrive al atti al Ministro della Guerra che " <i>possa essere iniziata l'azione penale... dovrebbero essere trasmessi, oltre ad una copia della denuncia, anche precisi dati che possano condurre alla identificazione dei responsabili</i> " (pag.16).. In data 7 dicembre 1946 presso la Procura Generale Militare, Sost. Proc. Del Prato si svolge l'esame di un teste senza giuramento ex art. 357 c.p.m.g. (pag. 35). In data 31 maggio 1947 il Proc. gen. dott. Borsari chiede informazioni al D.J.A.G di Padova (richiesta inoltrata per mezzo del Min. Esteri al War Crimes Group in Austria nel giugno 1948). Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 3)	9/6	5.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
7 200	ARCHIVIATO	<p><i>Imputati</i>:FORIS Von Ten. Colonnello, WESTFAL Maggiore, PIUGEB Capitano Reato previsto dagli art. 209 c.p.m.g. e 211 in relazione all'art. 195 c.p.m.p. e 47 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i>:S.Ten. ROMEO In data 11 gennaio 1946 il Proc. gen. mil. Borsari trasmette gli atti al Ministro della Guerra perchè "ai termini degli artt. 245 cpv 2° n.2 e 270 c.p.m.g. e 6 DLL 26 aprile 1945 n° 310 per le determinazioni di sua competenza "(pag.6). Nel dicembre 1947 il Proc. Gen. dott. Borsari chiede informazioni al Maggiore Tighe (ufficiale di collegamento Inglese) di Padova se "negli elenchi dei criminali...sono compresi i seguenti il generale Von Stettner" (pag. 18-19), che risponde (SU FASC. 200 PG. 29) "il campo è stato occupato dai russi e pertanto vi sono poche probabilità di rintracciare il personale del campo". Il 5 marzo 1948 il Proc. gen. dott. Borsari trasmette un rapporto al War Crimes Group, North West Europe, British Troops in Austria (pag. 22) che risponde il 24 maggio 1948 "siamo dell'opinione che questa testimonianza non è sufficiente per portarle davanti al Tribunale"(pag.239) abb. al FASCICOLO 200 Uccisione di un militare italiano nel Campo di Sanbostel Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 3) DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)</p>	9/5	6.
8	ARCHIVIATO 5.11.99	<p><i>Imputati</i>:BRECHLING Ten. Col. S.S. tedesche e SCHMIDTNUBER Col. S.S. tedesche Reato previsto dagli art. 211 c.p.m.g. in relazione agli art. 195 c.p.m.p. e 47 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i>:Gen. AMICO In data 11 gennaio 1946 il Proc. gen. mil. Borsari trasmette gli atti al Ministro della Guerra perchè "ai termini degli artt. 245 cpv 2° n.2 e 270 c.p.m.g. e 6 DLL 26 aprile 1945 n° 310 per le determinazioni di sua competenza "(pag.40) . Su richiesta della procura Vi sono numerose assunzioni di testimonianza. Il 3 luglio 1947 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede informazioni al Maggiore Tighe (ufficiale di collegamento Inglese) di Padova se "se i militari tedeschi in oggetto si trovino o meno in custodia all'autorità alleate" (pag. 94), che risponde in data 31 luglio 1947 (pg. 106) "La sezione criminali di guerra non ha alcuna traccia delle persone.. " FATTO AVVENUTO IN CROAZIA Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 2)</p>	9/33	7.
9	INVIATO NEL 1946	<p><i>Imputati</i>: BERNARDI Von Colonnello tedesco , LEIMBERG - CAP.NO - STRASSMEYER e ignoti militari tedeschi Reato previsto dagli art. 211 c.p.m.g. in relazione agli art. 195 c.p.m.p. e 47 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i>:Cap. MANCINI e S.Ten. FIORENTINI Il giudice istruttore del Tribunale Militare Padova con sentenza del 20.3.1956 dichiara di"non doversi procedere in ordine ai reatiper essere ignoti gli autori"(pag.227 DOC. 26.2)</p>	31/8 26/2	8.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
10 27	SOLO ITALIANI INVIATI NEL 1946	<i>Imputati:</i> WHAITHOENER Capitano tedesco Reato previsto dagli art. 211 c.p.m.g. in relazione agli art. 195 c.p.m.p. e 47 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> 20 tra ufficiali, sottufficiali e truppa FATTO AVVENUTO IN ALBANIA In data 14 novembre 1945 il gabinetto del Ministero della Guerra invia carteggio alla Proc. gen. mil. Presso il Tribunale Supremo, il quale in data 11 gennaio 1946 trasmette gli atti al Ministro della Guerra perchè "ai termini degli artt. 245 cpv 2° n.2 e 270 c.p.m.g. e 6 DLL 26 aprile 1945 n° 310 per le determinazioni di sua competenza" (pag. 10) per Cap. Waithoener. Il Proc. gen. mil. Dott. Borsari in data 24 gennaio 1946 (pag. 9) invia gli atti in relazione al soldato italiano Capitano Manfredi Tramonti al P.M. presso la Sezione Speciale della Corte di Assise di Firenze per collaborazionismo. In data 10 settembre 1947 (pag. 25) il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede al Magg. Tieghe (Uff. di Collegamento Inglese) se nell'elenco dei criminali sono compreso il Cap. Wiesteviz, Cap. Verathoner e il Ten. Frank ABBINATO AL 27	9/34	9.
11	ARCHIVIATO 5.11.99	<i>Imputati:</i> SCHUMERS Ten. Col. R.E. tedesco Reato previsto dagli art. 211 c.p.m.g. in relazione agli art. 195 c.p.m.p. e 47 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> Cap. D'ANGELO DOMENICO Il 29 aprile 1947 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede informazioni al D.J.A.G. di Padova se "negli elenchi dei criminali è compreso il ten. Col. Shumers" (pag. 44), che risponde negativamente in data 9 maggio 1947 (pg. 45) FATTO AVVENUTO IN GRECIA	9/41	10.
12	ARCHIVIATO 8.01.96 IGNOTI	<i>Imputati:</i> IGNOTO Delitto previsto dall'art. 211 c.p.m.g. in relazione all'art. 195 c.p.m.p. e 47 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> DE VITA PIETRO Ten. Col. Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 7)	9/106	11.
13	INVIATO IL 7.03.46	<i>Imputati:</i> SCHLEMMER Gen. di Corpo d'armata, KLINGEMANN Maggiore, GERARDT S.Ten. Reato previsto dall'art. 185, 2° comma del c.p.m.g. in relazione all'art. 575 c.p.c. <i>Parte lesa:</i> FERRERO CARLO ALBERTO + 12 civili. In data 7 MARZO 1946 il Proc. gen. mil. Borsari trasmette gli atti al Procuratore Militare presso il Tribunale di Guerra di TORINO. In data 3 maggio 1946 (pag. 10) il Proc. Mil. Del Trib. Mil. Di Torino Magg. Gen. M. Berutti restituisce il fascicolo.	23/90	12.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
14	REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 21.09.95	<p><i>Imputati:</i>VOETTERL JEPP S.D. Hauptsturmfuhrer, NOGGLER S.D. Hauptsturmfuhrer, HOFMANN Ge.Sta.Po. Hauptsturmfuhrer, HOELZL ANTON K.gri.(?) Po. Hauptsturmfuhrer, VOGEL HANS Ge.Sta.Po. Hauptsturmfuhrer, NABERT HELMUTS Hauptsturmfuhrer Reato di Maltrattamenti, violenze e saccheggi <i>Parte lesa:</i>LOVI ANNA + 4</p> <p>In data 23 gennaio 1946 il Proc. gen. mil. Borsari trasmette gli atti al Ministro della Guerra perchè "<i>ai termini degli artt. 245 cpv 2° n.2 e 270 c.p.m.g. e 6 DLL 26 aprile 1945 n° 310 per le determinazioni di sua competenza</i>" (pag. 33) . Su richiesta della procura Vi sono numerose assunzioni di testimonianza. In data 25 luglio 1946 il Proc. Gen. Dott. Borsari invia gli atti al Min. Affari Esteri per l'inoltro alla Commissione delle Nazioni Unite (pag.36). Il 10 settembre 1947 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede informazioni al Maggiore Tighe (pag. 43), risponde il War Crimes Group di Roma in data 3 ottobre 1947 (pg. 44) "<i>non è possibile trattenere prigionieri di guerra a lungo senza che esista un caso di prima facie contro di essi</i>". ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)</p>	23/71	13.
15	ARCHIVIATO 20.8.2001 INVIATO ALL'ONU	<p><i>Imputati:</i> BALZEN Reato previsto dall'art. 211 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> POPNTI ANGELO/PISCINI IOLANDA</p> <p>Il Proc. gen. mil. Borsari trasmette gli atti al Ministro della Guerra perchè "<i>ai termini degli artt. 245 cpv 2° n.2 e 270 c.p.m.g. e 6 DLL 26 aprile 1945 n° 310 per le determinazioni di sua competenza</i>" (pag. 16) : Viene inoltre richiesto rapporto ai Carabinieri per informazioni (pag. 18). In data 14 giugno 1946 i Carabinieri rispondono che "<i>ilvenne ucciso dai militari tedeschi...per rappresaglia...perchè il giorno medesimo (15 giugno 1994) venne ucciso un militare tedesco da parte dei partigiani... si era recato in località Alberaccio per portare un pò di vitto a de partigiani... non è stato neppure possibile precisare se il ten. Balzer abbia egli stesso ordinato la uccisione...per il delitto dei coniugi....non è stato possibile raccogliere altri dati</i>"(pag. 25-26). Il 19 agosto 1946 il Proc. gen. mil. Borsari trasmette al Min. Esteri (pag. 27) per l'inoltro alla Commissione delle Nazioni Unite, richiedendo la consegna degli imputati. Stante l'assenza di informazione in data 8 marzo 1947 il Proc. gen. mil. Borsari chiede informazioni al D.J.A.G.di Padova se negli elenchi dei criminali è compreso il ten Blazer o Balzen (pag. 28), il quale risponde in data 11 aprile 1947 chiedendo maggiori informazioni e includendo lo stesso come ricercato per crimini di guerra (pag. 30) INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA</p>	16/72	14.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
16	ARCHIVIATO 26.03.02	<p><i>Imputati:</i> WIENGARD LUDWIG Reato previsto dall'art. 211 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i>GIRONI ANTONIO In data 7 maggio 1947 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede informazioni al D.J.A.G di Padova (pag. 28) sul Maggiore Wiegand e Viegand Ludovico, il quale risponde il 13 maggio 1947 "<i>l'ufficiale al quale vi riferite è senza dubbio il Magg. Ludwig Wiegand del 33 Signal Bn. 15 Panzer Granadier Division..recentemente è stato di nuovo segnalato come ricercato, ma senza alcun risultato...Wiegand non fu membro delle SS</i>" (pag.29). In data 22 settembre 1948 il Min.. Esteri invia telegramma a Proc. gen. mil. Nel quale si comunica che il Consolato d'Italia a Bad Salzufen ha comunicato che "<i>il chef de la dision justice du gfcc recherche des crimes de guerre baden baden ha informato questo ufficio che un individuo che si ritiene essere il ricercato predetto, si trova ora rifugiato a steinhem am main nella zona americana</i>" (pg. 30) .In data 29.9.1948 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede al Min. Esteri se possa richiedere al Consolato se "<i>in base agli elementi di identità in atti se il Wuegand segnalato è la persona indicata dai testi come responsabile dei fatti</i>" (pag. 31) INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA</p>	16/97	15.
17	INVIATO NEL 1946 ARCHIVIATO 15.03.01 RIAPERTO LE INDAGINI	<p><i>Imputati:</i> MICHELSEN/DONNEBIER/MULLER/BALZEN Reato previsto dall'art. 211 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i>PONTI ANGELO e PISCINI IOLANDA In data 13 febbraio 1946 il Proc. gen. mil. Borsari trasmette gli atti al Ministro della Guerra perchè "<i>ai termini degli artt. 245 cpv 2° n.2 e 270 c.p.m.g. e 6 DLL 26 aprile 1945 n° 310 per le determinazioni di sua competenza</i>" (pag.16) , il quale risponde che "<i>sia promossa l'azione penale</i>" (pag. 17). All'Aut. Giud. Militare Procura presso il Trib. di Bologna. Ciò è dimostrato da una lettera della predetta Procura alla Procura Generale Militare del 25.9.1946 (PAG. 24), nella quale il Proc. Milit. di Bologna dichiara "<i>ho promosso azione penale con ordine di cattura contro il Ten. Dunnebier e per concorso contro il ten Mischelsen e il soldato Muller</i>" (pag. 25). Il 3 dicembre 1946 il 1946 il Proc. gen. mil. Borsari trasmette al Min. Esteri (pag. 27) per l'inoltro alla Commissione delle Nazioni Unite, richiedendo la consegna degli imputati. In pari data il Proc. gen. mil. Borsari comunica alla Procura di Bologna di aver inviato gli atti e di aver richiesto la consegna dei predetti (pag. 28). Stante l'assenza di informazione in data 7 maggio 1947 il Proc. gen. mil. Borsari chiede informazioni al D.J.A.G.di Padova se negli elenchi dei criminali sono compresi il Ten. Dunnebier e per concorso contro il ten Mischelsen e il soldato Muller (pag. 29). In data 18.10.1948 La Proc. Di Bologna chiede informazioni a Roma e il il Proc. gen. mil. Borsari comunica di aver sollecitato risposte (pag. 31-32). La Proc. Di Bologna richiede informazioni a Roma il 15.2.1952 (pag.33) e la Procura Militare Generale comunica di aver sollecitato risposte (pag. 34)\ INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA NEL 1965 (DOC. 8/11)</p>	16/71 14/7	16.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
18 19	ARCHIVIATO 11.04.01	<p><i>Imputati:</i> PETSCHER MARTIN Maresciallo Reato previsto dall'art. 211 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> GUELFY NARCISO + 4 In data 13 febbraio 1946 il Proc. gen. mil. Borsari trasmette gli atti al Ministro della Guerra perchè "ai termini degli artt. 245 cpv 2° n.2 e 270 c.p.m.g. e 6 DLL 26 aprile 1945 n° 310 per le determinazioni di sua competenza" (pag. 10) per MAR. MARTIN PETSCHER E MAR. PITROCH. Richieste informazioni ai Carabinieri i quali rispondono il 12 luglio 1946 (pag. 13) "nessun fatto preciso che possa, in modo inoppugnabile, gravare sui due marescialli tedeschi, in quanto nessuno è in grado di attestare circa la loro responsabilità in ordine ai predetti eccidi...per quanto riguarda l'eccidio di Pratogrande_Campannone ...il comandante del presidio di Ponte Buggianese era un tenente tedesco, del quale non si conosce il nome sul cui conto nessuno muove critiche perchè non infierì verso la popolazione e si dimostrò, anzi, simpatizzante verso gli italiani... vi era alle dipendenze del tenente il Mar. Pitroch con funzioni di vice-comandante, il quale in effetti era di carattere duro e sprezzante" (pag. 14). In data 7 maggio 1947 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede al D.J.A.G.di Padova se negli elenchi dei criminali è compreso MAR. MARTIN PETSCHER (pag. 33), il quale risponde che "è stato per lungo tempo nella nostra lista dei sospettati criminali di guerra. Risegnerò il suo nome..." (pag. 34) Eccidi di Pratogrande_Campannone e della Fattoria PER RAPPRESAGLIA INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA ABBINATO AL 19 DOC. 8/11</p>	16/77	17.
19	ARCHIVIATO 11.04.01	<p><i>Imputati:</i> PETSCHER MARTIN Maresciallo Reato previsto dall'art. 211 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> GUELFY NARCISO INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA ABBINATO AL 18</p>	16/77	18.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
20	ARCHIVIATO 27.04.01	<p><i>Imputati:</i> PITROCH ALFONSO Maresciallo Reato previsto dall'art. 211 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> SETTEPASSI SANDRA + 25</p> <p>In data 13 febbraio 1946 il Proc. gen. mil. Borsari trasmette gli atti al Ministro della Guerra perchè "ai termini degli artt. 245 cpv 2° n.2 e 270 c.p.m.g. e 6 DLL 26 aprile 1945 n° 310 per le determinazioni di sua competenza" (pag. 11) per MAR. PITROCH. Richieste informazioni ai Carabinieri i quali rispondono il 12 luglio 1946 (pag. 13) "...il comandante del presidio di Ponte Buggianese era un tenente tedesco, del quale non si conosce il nome sul cui conto nessuno muove critiche perchè non inferi verso la popolazione e si dimostrò, anzi, simpatizzante verso gli italiani... vi era alle dipendenze del tenente il Mar. Pitroch con funzioni di vice-comandante, il quale in effetti era di carattere duro e sprezzante" (pag. 14). In data 29 aprile 1947 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede al D.J.A.G.di Padova "se a carico del Maresciallo in oggetto (Mar. Martin Petschel) siano in corso accertamenti, per stabilire se il medesimo abbia o meno preso parte all'eccidio di Ponte Buggianese (pag. 16), il quale risponde che "sebbene non ci siano prove definite...sembra molto probabile che egli prese parte a questo eccidio. E' stato segnalato come ricercato ma non è in custodia britannica. Sarei lieto voi voleste darmi qualsiasi informazione che potrebbe aiutare nel rintracciarlo" (pag. 17). In data 19 maggio il Proc. Gen. Dott. Borsari comunica al D.J.A.G.di Padova che "non possiede altri elementi per la identificazione del criminale di guerra in oggetto" (pg. 18)</p> <p>ECCIDI DI PRATOGRANDE_CAMPANONE E DELLA FATTORIA PER RAPPRESAGLIA DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)</p>	16/136	19.
21	DECESSO IMPUTATO	<p><i>Imputati:</i> SCHIELFFENN Maggiore Reato previsto dall'art. 211 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> PERUCK ANTONIO.</p> <p>Nella copertina del fascicolo vi è l'annotazione dell'archiviazione in data 14 gennaio 1960 per decesso dell'indiziato (foglio 16). Tale foglio non risulta nel carteggio. MAGGIORE SHIELFFENN (PAG. 3 DOC. 14.4)</p>	49/1	20.
22	ARCHIVIATO 20.08.01	<p><i>Imputati:</i> MEITZEL Maggiore Reato previsto dall'art. 211 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> BACCI ALESSANDRO</p> <p>In data 1 novembre 1947 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede al Maggiore Tighe (Ufficiale di collegamento alleato) "se negli elenchi dei criminali di guerra tedeschi è compreso il Maggiore Meitzel (pag. 15), il quale risponde negativamente (pag. 14). Dalla documentazione risulta che per i responsabili italiani del reato di collaborazionismo sia iniziata l'azione penale presso il Tribunale di Firenze (pag. 21)</p>	16/56	21.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
23 479		<p><i>Imputati:</i> WITZLEIBEN Von Ten. Col. Reato previsto dall'art. 211 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> OCCHIBELLI+100</p> <p>In data 19 febbraio 1946 il Proc. gen. mil. Borsari trasmette gli atti al Ministro della Guerra perchè "<i>ai termini degli artt. 245 cpv 2° n.2 e 270 c.p.m.g. e 6 DLL 26 aprile 1945 n° 310 per le determinazioni di sua competenza</i>" (pag. 17) per COM. VON WITZLEIBEN. In data 5 maggio 1947 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede al D.J.A.G.di Padova se negli elenchi dei criminali è compreso TEN. COL. VON WITZLEIBEN (pag. 55), il quale risponde che "<i>da investigazioni fatte da questa sezione non sembra che nessuno dei due prese parte od ordinò ai suoi uomini di agire così. Molto è stato fatto per rintracciare l'Obstl. Von Witzleiben che era urgentemente ricercato come testimonia contro il gen. Crasemann per l'eccidio dei suoi uomini nelle paludi di Fucecchio...il processo Crasemann comincerà domani... Von Witzleiben si trova in qualche posto nella zona russa della Germania...</i>" (pag. 56)</p> <p>ABBINATO AL 479 ECCIDIO DI PADULE DI MONSUMMANO</p>	16/99	22.
24	ARCHIVIATO	<p><i>Imputati:</i> KRUPP Tenente e SCHLESBURG Von Maresciallo Concorso in violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> TARICANI VINCENZO e TARICANI ROCCO</p> <p>In data 17 gennaio 1946 il Proc. gen. mil. Borsari trasmette gli atti al Ministro della Guerra perchè "<i>ai termini degli artt. 245 cpv 2° n.2 e 270 c.p.m.g. e 6 DLL 26 aprile 1945 n° 310 per le determinazioni di sua competenza</i>" (pag. 8) per TEN. KRUPP E MAR. VON SCHLESBURG. Richieste informazioni ai Carabinieri i quali rispondono (pag. 14) "<i>non è stato possibile raccogliere alcun elemento atto al rintraccio degli uccisori...poichè gli stessi militari tedeschi erano di passaggio in questa zona</i>". In data 10 febbraio 1947 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede al D.J.A.G. di Padova se il TEN. KRUPP E MAR. VON SCHLESBURG si trovino o meno in custodia degli Alleati (pag. 20), il quale risponde (per mezzo dell'Ufficiale di coll. Cap. dei CC Arturo Vitale) che "<i>il Ten. Krupp e Mar. Von Schlesburg non trovansi detenuti in campi di concentramento britannici.</i>" (pag. 21). Ulteriore richiesta il 3 dicembre 1947 (pag.22) e il War Crimes Group (pag. 23) risponde che "<i>le persone in oggetto non sono in nostra custodia. Essi comunque sono stati inclusi nella lista dei criminali di guerra da ricercare</i>".</p> <p>UCCISIONE DI DUE CIVILI Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 4) DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)</p>	9/35	23.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
25	archi- viato il 18.04 .96	<i>Imputati:</i> ERVIN Sergente Violenza con omicidio. <i>Parte lesa:</i> CATULLO VINCENZO In data 17 gennaio 1946 il Proc. gen. mil. Borsari trasmette gli atti al Ministro della Guerra perchè " <i>ai termini degli artt. 245 cpv 2° n.2 e 270 c.p.m.g. e 6 DLL 26 aprile 1945 n° 310 per le determinazioni di sua competenza</i> " (pag. 6) per serg. Ervin. Richieste informazioni ai Carabinieri. In data 9 settembre 1947 (pag. 15) il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede al Magg. Tieghe (Uff. di Collegamento Inglese) se nell'elenco dei criminali è inserito il serg. Ervin, il quale risponde (pag. 16) " <i>il nostro comando non è in grado di fornire alcuna notizia...si ha poca speranza di poterlo rintracciare data la scarsità dei particolari</i> " UCCISIONE DI UN DETENUTO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 3)	9 / 8 9/29	24.
26	IGNOTI PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO IL 8.01.96	<i>Imputati:</i> Ignoti (un capitano e un sottufficiale italiani) Omicidio <i>Parte lesa:</i> due paracadusti italiani non identificati. In data 26 novembre 1945 il gabinetto del Ministero della Guerra invia carteggio alla Proc. gen. mil. Presso il Tribunale Supremo, il quale risponde in data 11 gennaio 1946 (pag. 4) " <i>si ritiene che la denuncia a carico di ignoto capitano delle Forze armate repubblicane debba essere inoltrata all'Ufficio del PM presso la Sezione Speciale di Corte di assise competente per Territorio</i> ". (risulta altresì ignota la parte lesa). Tale carteggio da una riserva- ta dal gabinetto del Min. Forze Armate del 17 maggio 1944 ed inviata all'Uff. Coll, Sottosegretariato Marina " <i>si trasmette copia di un telegramma del Duce con preghiera di inviarlo subito al Sottosegretariato di Stato per la marina per gli accertamenti e perchè fornisca elementi di giudizio</i> " (pag.9) Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 5)	9/40	25.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
27 10	ARCHIVIATO 5.11.99 SOLO ITALIANI INVIATO NEL 1946	<i>Imputati:</i> WISTEVIZ Capitano, VERATFIANER Capitano, FRANK Tenente e TRAMONTI MANFREDO Cap. M.V.S.N., collaborazionista Omicidio con strage e collaborazionismo art. 51 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> RUSSO SALVATORE ed altri ufficiali, sottufficiali e truppa del 543° Rgt. Ftr. In data 14 novembre 1945 il gabinetto del Ministero della Guerra invia carteggio alla Proc. gen. mil. Presso il Tribunale Supremo, il quale in data 11 gennaio 1946 trasmette gli atti al Ministro della Guerra perchè "ai termini degli artt. 245 cpv 2° n.2 e 270 c.p.m.g. e 6 DLL 26 aprile 1945 n° 310 per le determinazioni di sua competenza" (pag. 10) per Cap. Waitthoener. Il Proc. gen. mil. Dott. Borsari in data 24 gennaio 1946 (pag. 9) invia gli atti in relazione al soldato italiano Capitano Manfredo Tramonti al P.M. presso la Sezione Speciale della Corte di Assise di Firenze per collaborazionismo. In data 10 settembre 1947 (pag. 25) il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede al Magg. Tieghe (Uff. di Collegamento Inglese) se nell'elenco dei criminali sono compreso il Cap. Wiesteviz, Cap. Verathoner e il Ten. Frank. ABBINATO AL FASCICOLO 10 UCCISIONE DI MILITARI IN ALBANIA Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 6)	9/34	26.
28	REATO MINORE INVIATO ALL'ONU ARCHIVIATO 23.02.96	<i>Imputati:</i> MEINICKEMANN Rappresentante dei sindacati a Bauerfuehrer e NETTLOCHEIN Cap.no Reato previsto dall'art. 212 c.p.m.g. COSTRINGIMENTO A COMPIERE LAVORI VIETATI <i>Parte lesa:</i> AMELLI FILIPPO ed altri 13 ufficiali In data 17 gennaio 1946 (pag. 14) relativamente al militare italiano Cap. Scioldo il Proc. gen. mil. Dott. Borsari invia il carteggio al P.M. presso la Sez. Speciale della Corte di Assise di Torino. In pari data il Proc. gen. mil. Dott. Borsari trasmette gli atti al Ministro della Guerra perchè "ai termini degli artt. 245 cpv 2° n.2 e 270 c.p.m.g. e 6 DLL 26 aprile 1945 n° 310 per le determinazioni di sua competenza" (pag. 15) per Meinickemann rappresentante sindacati a Bauerfueher. In data 14 dicembre 1946 il Proc. gen. mil. Dott. Borsari inoltra al Min. Esteri carteggio per Commissione Nazioni Unite (pag. 63). In data 21 maggio 1947 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede al D.J.A.G. di Padova se negli elenchi sono compresi Meinickemann rappresentante sindacati a Bauerfueher e Cap. Nettischen (pag. 64), il quale risponde negativamente. Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 5)	9/85	27.
29	IGNOTI PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO 22.07.98	<i>Imputati:</i> HEJNIZ Von Comandante la piazza di Vicenza Reato previsto dall'art. 211 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> Ignoti, poi identificati ARCHIVIATO DAL GIP: Von Hejnz risulta esclusa ogni responsabilità sin da atti del 1946 Stier per impossibilità di identificazione (doc. 90.0 pag. 6)	11/42 90/0	28.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
30 1967	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO 11.04.01	<i>Imputati:</i> BERGER Reato previsto dall'art. 211 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> Ignoti (56 civili italiani) In data 11 marzo 1946 (pag.81) il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede informazioni ai Carabinieri di Ravenna sul serg. Hofmann Fritz, il quale risponde in data 13 maggio 1946 (pag. 80) " <i>il sergente Hofmann ...non è ricordato nella frazione di Ghibullo. Nel giugno 1944 fù colà catturato dai tedeschi certo Mini Luigi...non è stato possibile però accertare se il sergente tedesco Hofmann abbia preso parte all'esecuzione. Il 24 novembre 1944 in frazione Madonna dell'Albero - località poco distante da Ghibullo - furono fucilate 56 persone...ma anche per dette esecuzioni non si è potuto precisare se l'Hofmann v abbia partecipato. Presso il C.L.N. provinciale nulla esiste a carico dell'Hofmann</i> ". In data 23 agosto 1947 il War Crimes Group invia alla proc. Gen. Militare fotografia del Col. Karl Berger " <i>si crede sia stati il comandante ...responsabile per le atrocità commesse a Villa dell'albero</i> " affinché siano mostrate (pag. 6 ABBINATO 1967 UCCISIONI PER RAPPRESAGLIA	16/60	29.
31	REATI MINORI ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> WAGNER LUIGI Maltrattamenti e furto. <i>Parte lesa:</i> Ignoti (DE GIORGIS ANGELO ed altri). In data 18 APRILE 1947 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede al D.J.A.G. di Padova informazioni su Wagner Luigi (pag.10) maltrattamento e furto ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/45	30.
32	ARCHIVIATO 11.04.01	<i>Imputati:</i> KRANEBITTER Maggiore tedesco Reato previsto dall'art. 211 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> DUCA GIOVANNI Col. In data 5 dicembre 1947 (pag. 73) il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede al Magg. Tighe (Uff. di Collegamento Inglese) se il Magg. Kranibatter sia stato rintracciato, il quale risponde in data 11 doc. 1947 (pag. 74) " <i>Il maggiore Kranebitter è attualmente in custodia in Inghilterra. E' sotto interrogatorio in relazione al massacro dei 70 internati di Fossoli</i> " ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/1	31.
33 116	INVIATO IL 15.6.1946 PARTE LESA IGNOTA	<i>Imputati:</i> KRAKER ANTON Sot. Tenente Reato previsto dall'art. 211 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> Ignoto operaio militarizzato all'autorità giudiziaria militare Trib. mil. Firenze sent. 3.6.1947 Kraker condannato a due anni Col. Fenn condannato a un anno In data 12.12.1947 sentenza di appello che annulla senza rinvio la Sentenza Abbinato al fascicolo 116	31/15 14/6	32.
34	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO 20.08.01	<i>Imputati:</i> HERBERT Capitano tedesco Reato previsto dall'art. 211 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> Ignoti (due aviatori inglesi) Capitano tedesco Herbert " <i>tirava a bersaglio contro due aviatori inglesi ...che si erano lanciati col paracadute</i> " (PAG.7)	16/134	33.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
35	INVIATO ALL'ONU ARCHIVIATO 5.11.99	<i>Imputati:</i> MULLER Generale tedesco Reato previsto dall'art. 211 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> LO PRESTI e molti altri Il Proc. Gen. Dott. Borsari invia modulo al Ministero Esteri per invio alla Commissione delle Nazioni Unite, richiedendo altresì la "consegna dell'imputato Gen. Muller ". FATTI AVVENUTI NEL CAMPO DI CONCENTRAMENTO DELL'ISOLA DI LERO Il tenente generale Friedrich Wilhelm Muller fu giustiziato nel maggio del 1947 ad Atene per crimini di guerra Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 3)	9/12	34.
36	ARCHIVIATO 23.02.96	<i>Imputati:</i> WEBER GIUSEPPE, BRENR(?) GIOVANNI, BORUSCHEN GUGLIELMO, DEPPISCH SEBASTIANO, WALDHERN FRANCESCO, EBERT ANTONIO, SCUSTER FERDINANDO, STEPHAN ANDREA, ABBE GIULIO, LEIX, HULLER (?), SCHWINGHAM, WALTRATH, HAUSLER, MEIER GIOVANNI, BRANDL, RAMMERSTERFER (?) Reato previsto dall'art. 211 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> ANVERSA UMBERTO maltrattamenti e omicidi al bagno penale do Bernau am Kimmsee in Baviera Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 4)	9/82	35.
74	IGNOTI REATI MINORI ARCHIVIATO 11.04.01	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e fascisti Reato previsto dall'art. 628 c.p.c. furto di lenzuola e bicicletta <i>Parte lesa:</i> ACQUARELLI ELIGIO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/2	36.
76	IGNOTI REATI MINORI ARCHIVIATO 11.04.01	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e fascisti Reato previsto dall'art. 628 c.p.c. furto di camicie <i>Parte lesa:</i> VERONESI MARIA ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/3	37.
80	IGNOTI REATI MINORI ARCHIVIATO 11.04.01	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e fascisti Reato previsto dall'art. 628 c.p.c. furto di un cavallo <i>Parte lesa:</i> CORDIOLI MARCELLO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/4	38.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
83	ARCHIVIATO 11.04.01	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi, ANGEL Ten. Col. S.S. e TAMEL Ten. S.S. Reato previsto dall'art. 211 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> PASSONI ATTILIO + 9 In data 25 MARZO 1947 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede alla Stazione dei Carabinieri di Grazie, Legione di Milano informazioni (pag. 4) che risponde (pag. 6) " <i>non è stato possibile accertare i militari tedeschi responsabili...all'uopo sono state interrogate tutte le autorità locali ed altre persone del luogo ma con esito negativo</i> ". Successivamente nel maggio 1947 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede informazioni al D.J.A.G di Padova (pag. 12) e poi al Maggiore Tighe (pag.13) sui Tenenti Angel e Tamel, il quale risponde il 31 luglio 1947 negativamente. SOLDATI ITALIANI UCCISI PER RAPPRESAGLIA (PAG. 26) ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/5	39.
90	REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 11.04.01	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e DRIEZ ANTONIO Distruzione, art. 187 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> BUCELLA PIETRO In data 19.05.1947 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede informazioni al D.J.A.G di Padova reato di distruzione ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/6	40.
111	IGNOTI ARCHIVIATO 11.04.01	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e fascisti. Reato previsto art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> MALAGO' ARTURO, CAVIOLI BINDO e FINI VIRGINIO In data 12 aprile 1947 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede al Comando dei Carabinieri di Mantova informazioni (pag. 5) che risponde (pag. 3) " <i>si possono fare soltanto deduzioni, in quanto non vi fu alcun testimone al fatto</i> " ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/7	41.
114	INVIATO IL 17.12.65 REATO MINORE	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Rapina <i>Parte lesa:</i> MINNI MENOTTI all'autorità giudiziaria militare di Verona sentenza Tribunale di Verona n° 163 del 28 maggio 1968	24/2	42.
116 33		<i>Imputati:</i> TEO Sold. S.S. "Diastelle" F.P. 41336 Reato previsto art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> MANZI FLAVIO all'autorità giudiziaria militare Trib. mil. Firenze sent. 3.6.1947 Rudolph Fenn assolto Kraker condannato a due anni Col. Jenn condannato a un anno In data 12.12.1947 sentenza di appello che annulla senza rinvio la Sentenza Abbinato al fascicolo 33	31/15 14/6	43.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
117 179 152	ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : EGLIEMBART Cap. S.S. germaniche Reato: violenza con omicidio. <i>Parte lesa</i> : BORDIGNON FRANCESCO + altri INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA AL MINISTERO DEGLI ESTERI ABBINATO AL 152 E 179 ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/9	44.
119	IGNOTI REATI MINORI ARCHIVIATO 11.04.01	<i>Imputati</i> : Ignoti militari tedeschi. Rapina <i>Parte lesa</i> : CASTELLI FRANCESCO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/8	45.
151	INVIATO IL 17.12.1965 IGNOTI	<i>Imputati</i> : Ignoti militari tedeschi S.S. Reato previsto art. 211 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : MIGNANI ORAZIO e MEZZETTI ROMOLO All'autorità militare di Verona sent. 122 del 28.5.1965	104/49	46.
179		<i>Imputati</i> : EGHEMBART Cap.no Pol. Ted. Reato previsto art. 185 c.p.m.g. e 211 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : CLARI EMILIO e FERRARI REMO ABBINATO AL 182 e 117	19/9	47.
182	ARCHIVIATO 11.04.01	<i>Imputati</i> : EGHEMBART Cap.no S.S. Reato previsto art. 211 c.p.m.g. violenza, minaccia e ingiuria <i>Parte lesa</i> : MARIGHETTO GIACOMO + 3 In data 28.11.1946 il min.esteri invia atti a procura comm.alleata era abbinato al fascicolo 179 e 117 (nel 46) INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA	19/9	48.
187	INVIATO ALL'ONU ARCHIVIATO 11.04.01	<i>Imputati</i> : OBER NAGEL Uff. C.S.T. Reato previsto art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : DEIMICHELI MARCO e FRANCHETTI VITO In data 14 MARZO 1946 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede alla Stazione dei Carabinieri di Ala informazioni (pag. 12). Successi- vamente il 1 agosto 1946 il Proc. Gen. Dott. Borsari invia modu- lo al Ministero Esteri (pag. 20) per invio alla Commissione delle Nazioni Unite, richiedendo altresì la " <i>consegna dell'imputato O- berl Nagel</i> ". In data 8 febbraio 1947 l'A.C.S. US F.E.T. Italian Liaison Section A.P.O. 757 US Army comunica alla Proc. Mil. Gen. " <i>di aver richiesto al Governo Militare della zona d'occupazione americana la estradizione di.... ten. Nagel</i> " (pag. 21) ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/10	49.
190	INVIATO ALL'ONU ARCHIVIATO 5.11.99	<i>Imputati</i> : FUX ADOLF (Emilio) Caporale tedesco Reato previsto art. 211 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : GIUBERTI GUIDO Il Proc. Gen. Dott. Borsari invia modulo al Ministero Esteri per invio alla Commissione delle Nazioni Unite, richiedendo altresì la " <i>consegna degli imputati</i> " Emilio Fux Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 2)	9/7	50.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
191	REATO MINORE ARCHIVIATO 18.04.96	<i>Imputati:</i> HOLDT MAX Ten. Tedesco Reato di maltrattamento <i>Parte lesa:</i> CARINCI GIUSEPPE + altri In data 5 febbraio 1946 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede che "il Tribunale Supremo Militare ordini la rimessione degli atti al Trib. Mil. Terr. Di Guerra di Verona" (pag. 12). Successivamente nel maggio 1947 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede informazioni al D.J.A.G di Padova (pag. 14) se trovasi in custodia il Ten. Max Holdt. Risponde il War Crimes branch il 3 giugno 1947 (pag. 13) "non ho ancora ricevuto la notizia dell'arresto di Holdt dalle autorità americane" DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DEL TRIBUNALE MILITARE DI ROMA (DOC.87.0 PAG. 3)	9/9 31/6	51.
192	INVIATO ALL'ONU	<i>Imputati:</i> HAUPTMAN HENNING Reato previsto art. 185 c.p.m.g. e 187 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> GUIDO LUCIANO + 20 Il Proc. Gen. Dott. Borsari invia modulo al Ministero Esteri per invio alla Commissione delle Nazioni Unite, richiedendo altresì la "consegna degli imputati" INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA	74/1 23/141	52.
193	IGNOTI ARCHIVIATO 22.01.98	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Reato previsto dall'art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> BELLUCCI NINO FE., BELLI ALESSANDRO e MENCOLONI CELESTE	16/122	53.
194	REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 5.11.99	<i>Imputati:</i> ZIMMERMAN Col. com. la piazza di Macerata e HAN- DEROFER Com.te delle S.S. Macerata, anno 1944 Reato previsto art. 211 c.p.m.g. Violenza, minacce o ingiuria <i>Parte lesa:</i> INFELISI PASQUALE Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 5)	51/1 51/0	54.
195 1991	INVIATO NEL 1946 ARCHIVIATO 11.04.01	<i>Imputati:</i> THYZOLF RODOLFO, KRONES GIOVANNI, BUNTE HEL- MUTH, SCHMIDT Alois, STEIN CARLO e HOLZL SIGFRIDO ed altri noti (vedi fasc.) Reato previsto dall'art. 185 c.p.m.g. - strage e rapina - <i>Parte lesa:</i> MANCI conte GIANNANTONIO ed altre 14 persone i- gnote In data 6 aprile 1950 il Trib. di Napoli in un altro procedimento con sentenza giudica SCHMIDT condannato a 8 anni dpr 10.10.50 condono condizionale della pena (doc. 14/7 pg. 4) in data 10 ottobre 1950 il cap. Schmidt ha avuto la grazia. Il Proc. gen. mil. Chiede info al informazioni al D.J.A.G di Padova: ri- sponde il War Crimes branch il 20 giugno 1947 (pag. 365) "Thi- rolf è compreso nella lista dei ricercati...si crede sia fuggito in Ungheria. Schmidt fu consegnato alle autorità italiane nel di- cembre 1944...L'ufficiale tedesco August Schiffer fu impiccato dagli americani nel luglio del 1946". La Proc. Mil. Terr. Di Torino in data 23 agosto 1947 comunica che presso il Suo ufficio è pendente un procedimento contro Alois Schimdt (pag. 367) Tribunale di Torino (pag. 113 doc. 14.7) Abbinato al 1991 ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/11 14/6	55.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
197	IGNOTI ARCHIVIATO 8.01.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Reato previsto art. 211 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> CARRUBBIA ATTILIO e VENTICINQUE GIULIO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 7)	9/108	56.
198	ARCHIVIATO 9.11.99	<i>Imputati:</i> BETHGE ROBERT, WOLLEBEND, SENAGER, STOLTZMAN, DITTMAN e VOGELER Reato previsto art. 211 c.p.m.g. e art. 209 c.p.m.g. e art. 214 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> TOMMASO OROFINO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 5)	9/42	57.
199	REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 23.02.96	<i>Imputati:</i> ZEKELY Col. E PAPISCH Cap. Reato previsto art. 209 c.p.m.g. e 214 c.p.m.g. Maltrattamento e sottrazione di denaro <i>Parte lesa:</i> Ignoti militari del campo di conc.to di Kustrin Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 4)	9/84	58.
215	INVIATO 1945 ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> FOEGEL ROBERT Sold. Tedesco Reato previsto art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> ROCCO FLAVIA all'autorità giudiziaria militare procuratore CDA di Milano (pag. 7). Il 28 marzo 1946 il Proc. Gen. Dott. Borsari scrive al giudice istruttore di Brescia inviando rapporto Carabinieri ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/12	59.
228	INVIATI TRA IL 1965-68 REATO MINORE ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e fascisti Rapina art. 628 c.p.c. <i>Parte lesa:</i> MANCONI GENNARO all'autorità giudiziaria militare sentenza G.I.P. 28/6/1978 DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	31/14	60.
230	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e fascisti Rapina art. 628 c.p.c. <i>Parte lesa:</i> MADDALONI ANTONIO DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10/1	61.
231	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e fascisti Rapina art. 628 c.p.c. <i>Parte lesa:</i> SABATINO VINCENZO DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10/2	62.
234	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO AR- CHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Reato previsto art. 187 c.p.m.g. distruzione <i>Parte lesa:</i> D'ALINDA ANNUNZIATA DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10/3	63.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
257	IGNOTI ARCHIVIATO	Ignoti militari fascisti Reato previsto art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :SITO MARCO DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10/4	64.
266	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :Ignoti militari tedeschi e fascisti Reato previsto art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :DI TUCCIO ALDO DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10/5	65.
277	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :Ignoti militari tedeschi Reato art. 211 c.p.m.g. e art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :RALESCAMA LUIGI DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10/6	66.
301	IGNOTI AR- CHIVIATO	<i>Imputati</i> :FALVELLA conte e Ignoti militari tedeschi Reato previsto art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :CASTAGLIOLA MICHELE + 2 DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10/7	67.
307	REATO MINORE ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :BORSCHÉ M. ed altri militari tedeschi Requisizione arbitraria prevista art. 224 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :FONTONA FRANCESCO, COLIMORE LUIGI ed altri 7 (vedi elenco) DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10/8	68.
337	IGNOTI AR- CHIVIATO	<i>Imputati</i> :Ignoti militari tedeschi Atto di guerra, omicidio <i>Parte lesa</i> :ORENGO LUIGI ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/24	69.
341	INVIATO IL 5.5.1947 ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :DESEINE Ten. Tedesco, DANZICA maresciallo tedesco e JACOB maresciallo tedesco Reato previsto art. 187 c.p.m.g., art. 176 c.p.m.g., art. 185 c.p.m.g. e art. 422 c.p. (eccidio) <i>Parte lesa</i> :ANGELI BARTOLOMEO ed altri 23 - vedi fascicolo il 5 maggio 1947 il Proc. Gen. dott. Borsari invia il carteggio all'Autorità Giudiziaria Militare Trib. La Spezia (pag. 14) Ten. Deiseine (pag. 16 doc. 14.7) ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/76 14/7	70.
343	IGNOTI AR- CHIVIATO	<i>Imputati</i> :Ignoti militari tedeschi delle S.S. Reato previsto art. 185 e 187 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :BERTA CARLO + 4 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/25	71.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
352	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO AR- CHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e militi b.n. Reato previsto art. 187 c.p.m.g. devastazione <i>Parte lesa:</i> BALESTRA DEFENDINA ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/26	72.
370	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 26.2.97	<i>Imputati:</i> GASSE Ten. dell'Einheit 28524 e GREULIX Col. S.S. com.te gruppo S.S. Trieste Reato di Distruzione art. 187 c.p.m.g.e rapina aggr. art. 628 c.p. <i>Parte lesa:</i> S.A.I.C.E.I. ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/66	73.
376	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO 28.11.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi delle S.S. Reato previsto art. 211 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> TESSARO AURELIO ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/65	74.
383	IGNOTI ARCHIVIATO 28.11.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi delle S.S. Reato previsto art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> FAVIT ANGELO ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/64	75.
384	IGNOTI ARCHIVIATO 28.11.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi delle S.S. Reato previsto art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> FERUGLIO OVIDIO +2 ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/63	76.
385	IGNOTI ARCHIVIATO 28.11.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi delle S.S. Reato previsto art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> PANTANALI PIETRO ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/62	77.
386	IGNOTI ARCHIVIATO 28.11.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi delle S.S. Reato previsto art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> FERRUGLIO DAVIDE ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/61	78.
387	IGNOTI ARCHIVIATO 28.11.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi delle S.S. Reato previsto art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> OLIVO BIAN LUCIA + 3 ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/60	79.
405	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Rapina <i>Parte lesa:</i> SOLDI AMADIO ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/27	80.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
409	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Rapina <i>Parte lesa:</i> BELOTTI MARIO ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/28	81.
447	ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> FRINZ S.Ten. Tedesco del pres. di pol. di Alleghe Reato previsto art. 211 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> Ignoto In data 5.06.1947 richiesta informazione autorità alleata ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/13	82.
450	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e italiani Reato previsto art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> TRES GIUSEPPE +3 omicidio da parte di tedeschi di due soldati della g.n.r. + comm.prefettizio e suo assistente ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/14	83.
455	ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> MARTEN GIOVANNI Ten.te (tedesco) originario di Am- burgo Reato previsto art. 211 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> FLORENZA MARIA +2 In data 23 MAGGIO 1947 il Proc. gen. mil. Borsari chiede al Co- mando dei Carabinieri di Belluno di svolgere investigazioni (pag. 10). Nel novembre 1947 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede infor- mazioni al Maggiore Tighe (ufficiale di collegamento Inglese) di Padova se " <i>negli elenchi dei criminali...è compreso il Tenente Marten</i> " (pag. 19), che risponde negativamente ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/15	84.
464	ARCHIVIATO 5.11.99	<i>Imputati:</i> KARCH FRANZ militare tedesco Reato previsto art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> ANGELICI don DELFINO In data 13 febbraio 1946 il Proc. gen. mil. Borsari trasmette gli atti al Ministro della Guerra perchè " <i>ai termini degli artt. 245 cpv 2° n.2 e 270 c.p.m.g. e 6 DLL 26 aprile 1945 n° 310 per le de- terminazioni di sua competenza</i> " (pag.6), il quale risponde posi- tivamente (pag. 7) . Il 12 maggio 1947 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede informazioni al D.J.A.G di Padova se " <i>negli elenchi dei criminali...è compreso il soldato Franz Karch</i> " (pag. 14). Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 3)	9/4	85.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
467	INVIATO IL 13.2.46 REATO MINORE ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> RISCIOLI FIORINO fu Pietro e VANNOZZI ARTURO di Alfredo Rapina art. 628 c.p., minacce art. 612 c.p. e aiuto al nemico art. 51 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> Cooperativa Ortofrutticola di Pedaso Il Proc. gen. In data 16.7.46 chiede alla Sez. istrutt. Della Corte di Assise di Ancona di dichiarare non doversi proceder contro Fiorino Roscioli per il reato di collaborazione per intervenuta amnistia. In data 9.8.46 la Sez. Istrutt. Provvede con sentenza e ne viene ordinata la scarcerazione. In data 1.9.47 la sez.Spec. Corte di Assise di ancona invia gli atti alla Sez. Spec. della Corte di Assise di Perugia per la riunione ai processi a carico di VannoZZi	9/16 4/2	86.
478	IGNOTI AR- CHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Reato previsto art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> DE VECCHI GIUSEPPE + 11	16/171	87.
479 23		<i>Imputati:</i> WITZLEIBEN Von Com.te la Div. Federico il Grande Reato previsto art. 185 c.p.m.g. in relaz. art. 422 c.p. e 187 c.p.m.g. e violenza carnale <i>Parte lesa:</i> OCCHIBELLI ORLANDO ed altri 100 In data 19 febbraio 1946 il Proc. gen. mil. Borsari trasmette gli atti al Ministro della Guerra perchè "ai termini degli artt. 245 cpv 2° n.2 e 270 c.p.m.g. e 6 DLL 26 aprile 1945 n° 310 per le determinazioni di sua competenza "(pag. 17) per COM. VON WIE-TZLEILBEN. Ill Proc. gen. mil. Borsari chiede al Comando dei Carabinieri di Belluno di svolgere investigazioni, e il 5 maggio 1947 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede informazioni al al D.J.A.G di Padova se "negli elenchi dei criminali...è compreso il Com. Von Wietzleilben e il ten. Dunnebie" (pag. 55), il quale risponde (pag. 56) "Von Wietzleilben si trova in qualche posto nella zona russa della germania ed è stato impossibile rintracciarlo ...il ten. Dunnebie... tentativi di rintracciare lui sono falliti. Il cap. Strauch che è ora in custodia afferma che Dunnebie non prese parte alcuna all'eccidio" ABBINATO AL FASC. 23 ECCIDIO DI PADULE DI MONSUMMANO Attualmente in fase di indagini della Procura Militare di La Spezia (doc. 86.0 pag.18	16/99	88.
480	IGNOTI ARCHIVIATO 26.11.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi delle S.S. contraerea Omicidio art. 185 c.p.m.g. e violenza carnale <i>Parte lesa:</i> RAMI RINA + 3	16/124	89.
481	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 22.1.98	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Reato art. 187 c.p.m.g. e rapina <i>Parte lesa:</i> NESTI PAOLINO + 5	16/125	90.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
509	IGNOTI	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi delle S.S. e un italiano delle S.S. Omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> ERROI VINCENZO e JACOMETTI CHIARA	16/123	91.
535	ARCHIVIATO 5.11.99	<i>Imputati:</i> GIUP MARTINO Serg. da Lipsia Reato previsto art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> NUCILLI DIANA, DE SANTIS MARIA e NOVELLA FER- RUCCIO Il 9 dicembre 1947 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede informazioni al Maggiore Tighe di Padova se " <i>negli elenchi dei criminali...è compreso il sergente Martino Giup</i> " (pag. 29), il quale risponde in data 1.1.48 " <i>non ha nessuna annotazione....il campo di concentramento di Krustin è stato occupato dai russi e pertanto vi sono poche probabilità di rintracciare il personale del campo</i> ". Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 2)	9/91	92.
536	INVIATO 9.3.65 ARCHIVIATO 5.11.99	<i>Imputati:</i> NEBGEN HERING Ten. feldpost 57302-F Reato previsto art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> MASCI PIETRO e BARBATI GIOVANNI il Proc. gen. mil. Borsari chiede al Comando dei Carabinieri di Firenze di svolgere investigazioni, che rispondono (pag. 17) " <i>sono state interrogate verbalmente molte altre persone del luogo ma nessuna di esse ha potuto fornire notizie sul conto dell'Ufficiale tedesco</i> ". Nel settembre 1947 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede informazioni al Maggiore Tighe (ufficiale di collegamento Inglese) di Padova che risponde negativamente (pag.4). In data 9.3.65 viene inviato il carteggio in Germania e la procura di Hof apre l'inchiesta. In data 29.11.97 la procura di Hof sospende il procedimento perchè " <i>non sarebbe possibile rimuovere i dubbi sulla illegittimità dell'azione e sulla presenza delle caratteristiche dell'omicidio</i> " (pag.44) Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 2)	9/13	93.
633	ARCHIVIATO 29.04.03	<i>Imputati:</i> RUDIGER CURT/ HEIDEMANN RICHARD Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> BOVENZI GIOVANNI +10	16/198	94.
654	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e fascisti lesioni <i>Parte lesa:</i> NESPOLI LORENZO DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10/9	95.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
657	INVIATO ALL'ONU	<i>Imputati</i> :HORLIB Ten. Col. S.S. reparto 7496 C e quattro ignoti tedeschi dello stesso reparto Violenza con strage art. 185 c.p.m.g. e lesioni gravissime <i>Parte lesa</i> :PRATESI GRAZIANO ed altri 31 Il Proc. gen. mil. Borsari chiede al Comando dei Carabinieri di Firenze di svolgere investigazioni, che rispondono (pag. 78) " <i>non è stato possibile addivenire alla identificazione dei colpevoli</i> ". Il 16 ottobre 1946 il Proc. Gen. Dott. Borsari invia il modulo al Min. Esteri per invio alla Commissione nazione Unite richiedendo la consegna del Ten. Col. Horlib (pag. 83)	16/204	96.
658	REATO MINORE ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :LITTMAN S.Ten. e FRIDIC EMIL S.Ten. Rapina <i>Parte lesa</i> :CIANICO dott. ORESTE DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10/10	97.
659		<i>Imputati</i> :SELENRICH ENRICO e ZOBEL IHANZEL Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :PIERI GIUSEPPE (partigiano) Nei primi mesi del 1946 il Proc. gen. mil. Borsari chiede ai Comandi dei Carabinieri di zona di svolgere investigazioni (pag. 24). Il 12 febbraio 1947 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede informazioni al D.J.A.G di Padova se " <i>negli elenchi dei criminali...sono compres i Marescialli Selenrik e Zobel</i> " (pag. 30), il quale risponde negativamente.	50/9	98.
660	INVIATO NEL 1946 SOLO PER ITALIANO	<i>Imputati</i> :GEIGER Maggiore tedesco Com.te 2° Btg. 34a Div., EUGENI EGIDIO CRIBILLA RUDOLPH Maresciallo - Ruchold - Goering Violenza con strage art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :PASTORINO GIOVANNI ed altri 11 Il procedimento penale nei confronti di Eugemi (Corte marziale di Sanremo) si concluse per decesso dello stesso il 19.3.1946. Nei primi mesi del 1946 il Proc. gen. mil. Borsari chiede ai Comandi dei Carabinieri di zona di svolgere investigazioni. Il 20 gennaio 1947 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede informazioni al D.J.A.G di Padova (pag. 21), il quale risponde negativamente ECCIDIO DI GRIMALDI	50/10	99.
661		<i>Imputati</i> :STRUPP maresciallo ted. della Feldgendarmerie Alberga/ FUNKS /DOSSE Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., incendio <i>Parte lesa</i> :PRIOLO GIUSEPPE ed altri 9 Nei primi mesi del 1946 il Proc. gen. mil. Borsari chiede ai Comandi dei Carabinieri di zona di svolgere investigazioni. L'8 FEBBRAIO 1947 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede informazioni al D.J.A.G di Padova (pag. 36). Uccisione per rappresaglia	23/72	100.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
662	PARTE LESA IGNOTA SU OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> HERBERT BURGET Ten. (150499 A) ed ignoti militari tedeschi Violenza con lesioni gravissime e omicidio art. 185 c.p.m.g. e rapina <i>Parte lesa:</i> IANNITTELLI DANTE, IANNITTELLI VITO e LOMBARDI ANTONIO Il 22 maggio 1946 il Proc. gen. mil. Borsari chiede ai Comandi dei Carabinieri di Campobasso e di Chieti di svolgere investigazioni. Il 12 FEBBRAIO 1947 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede informazioni al D.J.A.G di Padova (pag. 22) su Hubert Burgert, che risponde negativamente., VIOLENZA, RAPINA E UN OMICIDIO DI CUI SI IGNORA LA PARTE LESA Attualmente ancora sono indagini preliminari dalla procura Militare di Napoli (doc. 92.0 pag. 2)	10/11	101.
663	<i>inviato all'onu AR- CHIVIATO</i>	<i>Imputati:</i> SCHIFFMANN HANS, RUDIGER KURT, EIDMANN RICARD, HINZE KURT RUDIGER KURT Ten. di Lipsia ed altri ignoti militari tedeschi Violenza con strage art. 185 c.p.m.g. e rapina <i>Parte lesa:</i> PEDRETTI ROBERTO ed altri 10 In data 17 settembre 1946 il Proc. Gen. Dott. Borsari invia il modulo al Min. Esteri per invio alla Commissione nazione Unite richiedendo la consegna del Ten. Rudiegr, Ten, Shifmann, Cap. Ricard e Cap. Kauptstifurer (pag. 103) Archiviato dal Gip della Procura presso il Tribunale militare di La Spezia (doc. 86.0 pag. 28)	16/198	102.
664 2009	ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> HEINRIC HELD Serg. S.S. di anni 34 - F.P. 43851° Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> CERAVOLO ANTONIO In data 28 gennaio 1947 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede informazioni al ACS US Feet (pag.24), il quale risponde negativamente. La procura Militare presso il Trib. Firenze emette ordine di cattura contro Einrich HELD (pag. 59) abbinato al fascicolo 2009	16/116	103.
665	IGNOTI	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> GANDOLFO AMERIGO ed altri 58	23/29	104.
694	IGNOTI AR- CHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> BERTONE GIVANNI DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10/12	105.
830	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO AR- CHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Distruzione art. 187 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> 39 case incendiate, parte parzialmente distrutte e parte distrutte completamente ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/53	106.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
857	ARCHIVIATO 26.11.97	<i>Imputati</i> : L'OSCHA LEOPOLDO PIETRO Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : GASPERIN GIOVANNI In data 19.02.1946 il Proc. gen. Borsari invia lettera al min. guerra per determinazione art. 245 cpmg e 13.01.1947, e richiede informazioni a comm. alleata ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/16	107.
858	REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : VOSCA MARIA in MARICH ed altri tedeschi Saccheggio - Rapina <i>Parte lesa</i> : PAGANO RAFFAELE, GENTILE GIUSEPPE e FUSCO GERARDO DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10/13	108.
863	IGNOTI ARCHIVIATO 06.03.97	<i>Imputati</i> : Ignoti militi g.n.r. Omicidio art. 575 c.p. e aiuto al nemico art. 51 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : CORRADI DINO +3	16/18	109.
864	IGNOTI ARCHIVIATO 25.10.97	<i>Imputati</i> : Ignoti militi brigate nere Omicidio art. 575 c.p. e aiuto al nemico art. 51 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : ARI FERDINANDO e RONZONI ENEA uccisione di due persone perchè fuggite durante un rastrellamento I carabinieri comunicano che "non è stato possibile raccogliere dichiarazioni da parte di civili"	16/12	110.
865	IGNOTI ARCHIVIATO 25.10.97	<i>Imputati</i> : Ignoti militi brigate nere Omicidio art. 575 c.p. e aiuto al nemico art. 51 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : LORI ADALGISO uccisione di un partigiano. I carabinieri comunicano che "non è stato possibile raccogliere dichiarazioni da parte di civili"	16/13	111.
866	IGNOTI ARCHIVIATO 25.10.97	<i>Imputati</i> : Ignoti militi brigate nere Omicidio art. 575 c.p. e aiuto al nemico art. 51 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : RUSTICHELLI VITTORINO uccisione di un partigiano. I carabinieri comunicano che "non è stato possibile raccogliere dichiarazioni da parte di civili" ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	16/14	112.
867	IGNOTI ARCHIVIATO 25.10.97	<i>Imputati</i> : Ignoti militi brigate nere Omicidio art. 575 c.p., aiuto al nemico art. 51 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : BIGI EMILIO uccisione di un partigiano. I carabinieri comunicano che "non è stato possibile raccogliere dichiarazioni da parte di civili"	16/11	113.
868	IGNOTI REATI MINORI	<i>Imputati</i> : LEJERS Generale tedesco Requisizione arbitraria di macchinari art. 224 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : Ditta Innocenti - Milano La notizia è ricavata da una lettera di protesta del Seg. Particolare del Capo della Provincia di Milano indirizzata a Mussolini.	23/46	114.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
869 1976 2163		<i>Imputati:</i> RICHTER HORST/ SASSE THEODOR +altri Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. e incendio art. 187 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> 560 civili SANT'ANNA DI STAZZEMA UNITO AL 2163 E 1976	16/50	115.
870 2161	INVIATO IL 20.3.46 ARCHIVIATO 15.03.01	<i>Imputati:</i> BRANDL ALOIS 2nd St., HAAS Major e KOEPPER Capi- tano Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> BENEDETTI FRANCESCO ed altri 8 All'autorità giudiziaria militare trib. Bologna e successivamente al Trib. la Spezia n° 526/64 RG Ten. Alois Brandl e Ten. Koeppen ECCIDIO DI VECCHIAZZANO TRIBUNALE DI BOLOGNA (14.7 PAG. 90) Abbinato al 2161	16/58 14/7 16/58	116.
871	IGNOTI ARCHIVIATO 18.04.96	<i>Imputati:</i> FAUSTINI Colonnello, FAUSTINI VITTORIO figlio del Col. - interpr. delle S.S. PROIETTI BRUNO G.N.R. e ignoti mili- tari tedeschi Omicidio (ignoti militari tedeschi) e aiuto al nemico <i>Parte lesa:</i> SALVATI DOMENICO ed altri 9 Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 4)	9/11	117.
872	INVIATI 25.2.66 ARCHIVIATO 25.10.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> TRAPANI PASQUALE ed altri 104 Trasmessi atti al TMT di La Spezia con elenco 2C/623 del 25/2/1966. Restituiti metà alla P.Gen. Il 15/3/66 nota 2C/809	16/15	118.
913	IGNOTI AR- CHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> GIROTTI ORESTE ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/52	119.
914	IGNOTI AR- CHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> RATTI ALFREDO + 2 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/54	120.
915	IGNOTI AR- CHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> PALEARI ALBERTO e CENTEMERO GIUSEPPE ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/30	121.
916	IGNOTI AR- CHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> LEICI GIOVANNI ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/31	122.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
917	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> LIOSSI SALVATORE + 3 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/32	123.
919	INVIATO ALL'ONU ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> DESCHEIMER – Obleutnant, MENIE – Leutnant, BAUMANN – Gefreiter, KOGER – Hauptmann Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> PONZONI MARIO Condanna a morte a seguito di Sentenza del Tribunale Militare del Battaglione tedesco (pag. 11). Il Proc. gen. mil. Borsari chiede ai Comandi dei Carabinieri di ZONA svolgere investigazioni. Il 20 settembre 1946 il Gabinetto del Ministero della Guerra chiede informazioni al Land Forces Sub Commissione A.c. di Roma (pag. 25) ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/73	124.
920	INVIATO NEL 1946 ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> NEUFELMER – Com.te form.ni Aut.me Dienstelle – feld 58781 Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> FERRARETTO OTTAVIO Il 10 febbraio 1947 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede informazioni al D.J.A.G di Padova (pag. 30) su Comandante Neufelner, il quale "ordinava per rappresaglia la fucilazione di..." che risponde negativamente. Dal carteggio risulta evidente l'invio al Tribunale di Torino. In data 3.7.46 il P.M. del Tribunale di Torino invia gli atti al procuratore del regno di Alba (pag. 13) ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/74	125.
921	INVIATO ALL'ONU ARCHIVIATO 29.01.2003	<i>Imputati:</i> REINHARDT – Ten. Com.te di Comp.a V dell'11/578 Regg. Div. 305 WOERNER – Sottuff. 3° plotone 5a Comp.a ed altri ufficiali e sottufficiali tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> CAPANNA ELDO e BOCCHERINI OTELLO In data 23 MARZO 1946 il Proc. gen. mil. Borsari trasmette gli atti al Ministro della Guerra perchè "ai termini degli artt. 245 cpv 2° n.2 e 270 c.p.m.g. e 6 DLL 26 aprile 1945 n° 310 per le determinazioni di sua competenza "(pag. 16) . In data 28 agosto 1946 il Proc. gen. mil. Borsari trasmette tramite Min. Esteri i moduli della Commissione Nazioni Unite	16/102	126.
922	REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 27.11.96	<i>Imputati:</i> HINTERBERGER, RAINER, MESSINER e KOMPOTSCH Sequestro di persona e violenza privata <i>Parte lesa:</i> BERETTA + 4 La denuncia proviene dalla Corte Straordinaria di Assise di Trieste ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/41	127.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
923	REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 20.11.96	<i>Imputati:</i> HIBLER e UNRHU - Unteroffizier Violenza con lesioni <i>Parte lesa:</i> SARDELLI ALFREDO In data 14 marzo 1946 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede informazioni al Comando dei carabinieri di Trieste (pag.21). Risulta un carteggio con Headquarters, <i>Mediterranean Theater of operations</i> US Army ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/40	128.
924	INVIATO ALL'ONU ARCHIVIATO 26.3.2002	<i>Imputati:</i> MAJER - Magg. dell'esercito germanico ed altri ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> ZEPPi GIUSEPPE In data 12 luglio 1945 la Questura di Pesaro invia telegramma al procuratore generale presso la Corte di Appello di Ancona (pag.11) In data 3 settembre 1946 la Legione dei carabinieri di Ancona, Tenenza di Urbino chiede informazioni alla Procura Generale, quest'ultima richiede ulteriormente informazioni in data 12 settembre 1946 (pag. 14) In data 16 ottobre 1946 il Proc. gen. mil. Borsari trasmette tramite Min. Esteri i moduli della Commissione Nazioni Unite nei confronti del Magg. Mayer (pag.33)	16/92	129.
925	INVIATO ALL'ONU ARCHIVIATO 29.01.98	<i>Imputati:</i> ZLATOKLAVECK OTTO - Sottuff. Tedesco e GREMP GE-ORG - Comandante germanico Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> BERTOFFA GIUSEPPE In data 11 marzo 1946 il proc. Gen. Dott. Borsari chiede informazioni ai carabinieri di Breassanone (pag. 42) In data 25 giugno 1946 il Proc. gen. mil. Borsari trasmette tramite Min. Esteri i moduli della Commissione Nazioni Unite nei confronti del serg. Zlatoelaveck e ten. Grempp (pag. 51) ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/17	130.
926	INVIATO ALL'ONU ARCHIVIATO 04.05.02	<i>Imputati:</i> NIKOLEIZYK di Konigoberg 1° Cap.no della Feld Gendarmerie Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> MAGNANI GIUSEPPE + 31 In data 25 gennaio 1946 il Proc. gen. mil. Borsari trasmette tramite Min. Esteri i moduli della Commissione Nazioni Unite INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA	16/184	131.
927	ARCHIVIATO 29.01.98	<i>Imputati:</i> ALY (SIGLA ILLEGGIBILE), FREITAG (IDEM), HILDEBRAND (IDEM) ed altri 13 uff. noti Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. e distruzione art. 187 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> numero imprecisato di cittadini invio informazioni a CC BOLOGNA-MILANO-FIRENZE- VERONA i quali rispondono negativamente ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)		132.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
954	IGNOTI	<i>Imputati:</i> GALL - Ten. Com.te il presidio militare tedesco della piazza di Gugliano in Campania Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> ROSSETTI ROLANDO ed altri 3 Sentenza del 5.11.99 del Tribunale Militare di Napoli di assoluzione per non aver commesso il fatto (doc. 92.0 pag. 1)	10/14 92/0	133.
975	INVIATO 09.04.46 ARCHIVIATO 5.2.2003	<i>Imputati:</i> STARAVECKA - Cap.no albanese e KADRI - Ten. Colonnello albanese Violenza con omicidio e rapina art. 61- 575 - 576 e 628 c.p. e atti illeg. di ostilità art. 167 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> GRANUCCI - Col. dei RR.CC.e altri 110 carabinieri Inviati all'autorità giudiziaria militare Trib. Roma in data 3 maggio 1946 Sentenza del Trib. Roma del 16 ottobre 1946 contro i criminali di guerra albanesi Staraveska e Hosiha doc.2.1. pag. 10 Archiviato dal P.M. Intelisao il 5.02.03 perchè trattasi di duplicato del procedimento n° 975/46 (doc. 86.0 pag. 38)	43/3 14/7	134.
976	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO 25.10.97	<i>Imputati:</i> FRANZ MULLER - Maresciallo tedesco Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> Ignoti	16/93	135.
977	INVIATO ALL'ONU ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> KAISER CLAUDIO - Cap.no med.co da Francoforte e MOLL - Magg. di Berlino Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> BRINI TULLIA LELIA ed altri 5 In data 14 marzo 1946 il proc. Gen. Dott. Borsari chiede informazioni ai carabinieri di S. Giovanni alla Verna (pag. 13) In data 1 agosto 1946 il Proc. gen. mil. Borsari trasmette tramite Min. Esteri i moduli della Commissione Nazioni Unite nei confronti del Cap. Kaiser (pag. 31) INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA AL MINISTERO DEGLI ESTERI	16/52	136.
978	INVIATO ALL'ONU ARCHIVIATO 26.07.02	<i>Imputati:</i> KUHNEL dott. ENRR - Cap.no tedesco e Maresciallo art. tedesca HOFFER Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> BIAGGI MARIO ed altri 3 In data 14 marzo 1946 il proc. Gen. Dott. Borsari chiede informazioni ai carabinieri di Pisa (pag. 35) In data 18 marzo 1948 il Proc. gen. mil. Borsari chiede informazioni al War Crimes Group in Austria, che risponde in data 6 maggio 1948 "il ge. Von Stettner non risulta nell'elenco" (pag.22 doc.9.83) INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA AL MINISTERO DEGLI ESTERI	16/96	137.
984	IGNOTI ARCHIVIATO 8.01.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari delle S.S. tedesche Violenza con omicidio art. 211 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> MANCINI RUGGERO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 7)	9/107	138.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
998	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> MARINELLI PASQUALE DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10/15	139.
1014	IGNOTI ARCHIVIATO 23.07.96 REATO NON DI OMICIDIO	<i>Imputati:</i> GINO (squadrista da Perugia) ed altri ignoti napoletani e ignoti militari tedeschi delle S.S. Aggressione e rapina commessa da certo Gino(squadrista da Perugia) Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g.: ignoti militari tedeschi delle S.S. <i>Parte lesa:</i> DE PALATIS GIUSEPPINA e LALLO CARMINE archiviato direttamente dal PM. Dott. Intelisano in data 23.7.96 Trasmesso alla Procura Militare di Napoli il 15.12.94 (doc. 86.0 pag. 33)	43/13	140.
1016	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> BRUNO GIUSTINO DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10/16	141.
1017	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> MARCIOTTA ROSARIO DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10/17	142.
1018	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> MONACO CRISTIANO DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10/18	143.
1019	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> PERCARIO FIORINDO DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10/19	144.
1020	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> ROSSI ENRICO	9/127	145.
1021	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. e rapina <i>Parte lesa:</i> FIORUCCI GIULIO +3 Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 20)	9/122	146.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1025	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> LUPINI NAZZARENO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 20)	9/128	147.
1071	IGNOTI ARCHIVIATO 22.10.02	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> BINDI IMOLO ed altri 10	16/98	148.
1073	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Incendio, sequestro di persona e deportazione <i>Parte lesa:</i> ROTILI ANTONIA	16/74	149.
1162	IGNOTI AR- CHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> BARTOLI BATTISTA ed altri 31 Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 18)	9/119	150.
1167	INVIATO NEL 16.7.47 ARCHIVIATO 27.04.02	<i>Imputati:</i> RITTER generale WON - Oberkampf, SCHOTHUBER AUGUST - Com.te delle S.S., LUDENDORF WON OTTO - S.ten. nato a Brunico (Alto Adige), interprete, Ludendorff = Schothuber August - Gen. Violenza con omicidio art. 211 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> CIGALA FULGESI ALFONSO ed altri 48 ufficiali (vedi fasc.) e 700 militari ignoti Al Tribunale Militare di Padova Gen . Von Ritter (doc. 14.7 pag. 16) FATTI AVVENUTI A SPALATO	11/97 31/7 14/7	151.
1168	INVIATO NEL 1946 ARCHIVIATO 27.04.02	NIEDERMAYER WILLY - Maresciallo tedesco e FRITZ Violenza con omicidio, sequestro di persona, rapina, violenza con lesioni e distruzione <i>Parte lesa:</i> RICHI ESTERINO + 2 All'autorità giudiziaria militare. Tribunale militare di Padova sent. 16/06/62 della Corte Costituzionale (fasc. 14/8 pag. 148) Willy Niedermaier Condannato alla pena dell'ergastolo ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	7/2 19/19 8/10	152.
1169	INVIATO NEL 1946 ARCHIVIATO 04.05.02	<i>Imputati:</i> SOKOTA MESSE - BORIS - appartenenti alle S.S. tede- sche, FABBRI SEVERINO - FRANCHI ILVIO - SANTINI IRENE - appartenenti alla g.n.r Violenza con omicidio art. E aiuto al nemico e rapina <i>Parte lesa:</i> SANTERELLI ILIO + 3 In data 9 agosto 1946 la Corte di Assise di Grosseto comunica (pag. 3) che Enrico Piferi è stato scarcerato per insufficienza di indizi, Sokota, Franchi e Fabbri sono stati condannati a morte con sentenza 25 marzo 1945. Contro Sarti, Londi e Pifferi Donatello è ancora pendente il pro- cesso	16/70	153.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1174	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e Ignoti militari del Battaglione M Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. e aiuto al nemico <i>Parte lesa:</i> ANTOGNOZZI AMEDEO ed altri 9 Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 18)	9/121	154.
1185	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO 5.11.99	<i>Imputati:</i> WILMS GEORGE (carcere 14), LEVERTZ HEINZ (carcere 14) RICHARD HEINZ (carcere 16) Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> Ignota donna italiana Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 10)	9/14	155.
1186		<i>Imputati:</i> KRUGER - Com.te S.S. tedesche, BREMMER - Com.te S.S. tedesche, YIMGER FRANZ e ROLAB delle S.S. ed altri ignoti Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> FERNANDEZ DINO ed altri 13 Il 20 gennaio 1947 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede informazioni al D.J.A.G.di Padova se "negli elenchi dei criminali...sono compresi il Cap. Kruger, il ten. Bremmer, il ten. Vimger" (pag. 64) In data 14 ottobre 1949 il Proc. Gen. Dott. Borsari trasmette denuncia contro italiani alla Procura Gen. Rep. presso la Corte di Appello di Torino (pag. 67) Risulta che la procura di Stato tedesca di Osnabrusck abbia processato i militari tedeschi responsabili della strage di Meina Lago Maggiore del 1943 (pag. 72)	50/11	156.
1188	INVIATO 14.10.48	<i>Imputati:</i> BARGE - T.Col. Com.te del 999° Ftr. di fortezza, HIR-SCHFELD - Magg. Com.te btg. I div. ted. Alpina, NENNSTIEL - Magg., STOEPHASIUS VON - Cap.no, RADENAKER - Ten., LEI-POLD - S.ten., STETTNER, HEINDRICH, BAUER, FREMMEL, LULAI, GREGOR, WIENER, Convenzione 8/8/45 crimine di guerra art. 6 prgr C. Statuto Tribunale internazionale Violenza con omicidio art. 211 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> Strage di militari italiani fatti prigionieri dai tedeschi nell'isola di Cefalonia All'autorità giudiziaria militare trib. roma 14.10.1948 Da documenti l'imputato Von Stettner risulta disperso in guerra. La Pretura di Garmisch ha emesso dichiarazione di morte in data 11.2.1957 (pag. 303 doc. 26.2). In data 8 luglio 1957 il Trib. Mil. Di Roma stralciando la posizione di alcuni imputati ordina la prosecuzione nei confronti di alcuni Ufficiali tedeschi fra cui Von Stettner (pag. 448 doc. 26.2). Il Trib. Mil. Di Roma con sentenza del 9 marzo 1967 dichiara di non doversi procedere a carico di Weichs, Loehr, Von Stettner, Von Hirschfeld per morte dei rei prima della condanna...(pag. 310 doc. 26.2) ECCIDIO DI CEFALONIA	30/5 27/2 29/1 14/8 14/7	157.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1191	INVIATO ONU ARCHIVIATO 26.02.97	<i>Imputati</i> :GRUNDMAN Magg. Tedesco Violenza con omicidio art. 211 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :BURATTINI PIETRO ed altri 4 Il Proc. Gen. Dott. Borsari invia modulo al Ministero Esteri (pag. 27) per invio alla Commissione delle Nazioni Unite, richiedendo altresì la " <i>consegna dell'imputato</i> " In data 26.2.1997 il GIP di Padova ha disposto l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/44	158.
1192	ARCHIVIATO 08.07.03	<i>Imputati</i> :POMSEL RUDOLPH - maresciallo tedesco Violenza con omicidio art. 211 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :BOSELLI LUIGI Il 3 aprile 1946 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede informazioni su Mar. Rudolph Pomsel al Headquarters Allied Commission (pag.11), il quale chiede di "produrre sicure prove di colpevolezza del Mar. Pomsel" (pag.17). Il 27 novembre 1946 vengono richieste informazioni ai carabinieri di Fiorenzuals D'Arda	16/112	159.
1193	ARCHIVIATO 09.09.97	<i>Imputati</i> :KLOBOTSCHING - Com.te delle S.S. di Trieste e PILTZ - maresciallo Violenza con omicidio <i>Parte lesa</i> :BERGHINZ GIOV. BATTISTA La Corte straordinaria di Assise di Trieste ha aperto procedimento penale nei confronti del Comandante SS Klobotshing (internato a Norimberga) Successivamente si inviano i carteggi al PM americano a Norimberga (pag.26) In data 9.9.1997 il GIP di Padova ha disposto l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/45	160.
1194	REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 23.02.96	<i>Imputati</i> :STARKE HEIRICH LUDWIG - Ing. tedesco detenuto nel 313 Mil. gov. det. Violenza con lesioni gravi e rapina <i>Parte lesa</i> :BILOTTA ERCOLE ed altri 6 Il 26 novembre 1947 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede informazioni all'Ufficiale di collegamento alleato FATTO AVVENUTO IN GERMANIA Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 9)	9/81	161.
1195	INVIATO ALL'ONU ARCHIVIATO 5.11.99	<i>Imputati</i> :JAKOB PAUL fu Ermanno di anni 63, nato a Krenen (Saxan), res. a Werner (Westfalia) guardia nel campo Marx Oldenburg n. 26, detenuto 624 - det. Mil. Gov. Violenza con omicidio e violenza con lesioni gravi <i>Parte lesa</i> :SERAFINI MARIO ed altri 17 In data 17 settembre1946 il Proc. Gen. Dott. Borsari invia modulo al Ministero Esteri (pag. 109) per invio alla Commissione delle Nazioni Unite, richiedendo altresì la " <i>consegna dell'imputato Jacob Paul</i> " FATTO AVVENUTO IN GERMANIA Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 10)	9/56	162.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1196	INVIATO ALL'ONU ARCHIVIATO 5.11.99	<i>Imputati</i> :SCHULTES FRIEDRICH Violenza con omicidio- violenza con lesioni gravi- minacce e furto <i>Parte lesa</i> :MAREVENTANO ed altri 3 In data 27 novembre 1946 il Proc. Gen. Dott. Borsari invia modulo al Ministero Esteri (pag. 24) per invio alla Commissione delle Nazioni Unite, richiedendo altresì la " <i>consegna dell'imputato Schultes Friederich</i> " FATTO AVVENUTO IN GERMANIA Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 11)	9/32	163.
1200	INVIATO ALL'ONU ARCHIVIATO 16.01.97	<i>Imputati</i> :SCHULEMBURG VON - Magg. della div. "Hermann Goering" e e ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. e lesioni gravissime art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :FRANGIONE MICHELE ed altri 11 Il Proc. Gen. Dott. Borsari invia modulo al Ministero Esteri (pag. 27) per invio alla Commissione delle Nazioni Unite, richiedendo altresì la " <i>consegna dell'imputato Von Schulenburg</i> ". In data 26 settembre 1947 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede informazioni al Magg. Tighe (pag. 36), il quale risponde " <i>si stà facendo ogni possibile sforzo per poterlo rintracciare ma da due anni in qua non si è ottenuto alcun risultato</i> " (pag. 37) Unito dalla Procura Militare di Bari al 2024 R.G. Von Schulembreg è deceduto in Francia il 14.07.1944 (doc. 85.0 pag.2)	12/02	164.
1201 1291 1292 1293	INVIATO NEL 1946 IN FASE DI INDAGINE	<i>Imputati</i> :WALTER - Ten. delle S.S. dalla Turingia, RAHTMAN WILLY, EXNER - Maresciallo ed altri militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :BRIGANTI RANIERI, BARSOTTI ADOLFO, PALLONE OSCAR ed altri 75 ignoti La Corte straordinaria di Assise di Lucca ha aperto procedimento penale. Gli imputati italiani Luciano Anita + altri sono stati prosciolti (pag.59). L'8 settembre 1947 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede informazioni all'Ufficiale di collegamento alleato Tighe (pag. 63), il quale risponde in data 23 settembre 1947. In data 18 giugno 1948 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede al Min. Esteri di richiedere informazioni al War Crimes Group Nord West Europe ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA MILITARE TRIB. BOLOGNA vedi fasc. 14/7 pag. 16 ECCIDIO DI MASSAROSA abbinato al fascicolo 1291-1292-1293 Attualmente in fase di indagine presso la Procura della Repubblica appresso il Tribunale di La Spezia (doc. 86.0 pag. 30)	16/201 14/7	165.
1205	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :Ignoti militari tedeschi Furto e saccheggio, rapina <i>Parte lesa</i> :TEMPESTI AUGUSTO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 18)	9/117	166.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1225	REATI MINORE ARCHIVIATO 18.04.96	<i>Imputati:</i> LAZZARI SILVIO Minacce a mano armata, concorso in arresto di persona e aiuto al nemico <i>Parte lesa:</i> BATTISTELLI VINCENZO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 10)	9/18	167.
1227	REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	Ignoti militari della g.n.r. al comando del Console GAVINA ENRICO (Com.te la Leg. di Viterbo) Distruzione, incendio, furto e aiuto al nemico <i>Parte lesa:</i> FRANCESCHINI FRANCESCO + 3 Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 18)	9/17 9/126	168.
1228	ARCHIVIATO 11.05.96	Ignoti militi della g.n.r e il milite ZEI (già in carcere in attesa di giudizio) Omicidio art. 575 c.p. e aiuto al nemico art. 51 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> CRISTOFORI NAZZARENO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 18)	9/136	169.
1240	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Furto <i>Parte lesa:</i> SILVANO FORTUNATO ed altri 4 Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 18)	9/118	170.
1245	IGNOTI DELITTO TENTATO ARCHIVIATO 18.04.96	<i>Imputati:</i> CANGANI GIULIO 1° Caposquadra g.n.r. ed ignoti militari tedeschi Tentata violenza e tentato omicidio <i>Parte lesa:</i> FERRETTI ADELE IMOLA Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 11)	9/20	171.
1247	DELITTO TENTATO ARCHIVIATO 18.04.96	<i>Imputati:</i> BOMBERG - Maresciallo tedesco paracadutista (guardia personale del Fuhrer) e CATONE NOEL (interprete dei tedeschi) Tentato omicidio (art. 185) <i>Parte lesa:</i> COPPOLA CARMINANTONIO Il M.llo Bomberg condannò a morte un partigiano. Quest'ultimo fuggì dalla Stazione di Poggio Mirteto. Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 10)	9/80	172.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1248	INVIATO ALL'ONU ARCHIVIATO 26.02.97	SCHAFFER HAINZ, LEMBHE – Capitano, LANGER – Capitano, FORT GRAG, SANDER – Ten., GHELANSER – Ten., KAIFER – Ten., ZIN – Maresciallo e PETRION – Cap. Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., Violenza con lesioni, minacce e Sequestro di persona e Rapina <i>Parte lesa</i> : CERVATO PARIDE ed altre 12 persone La Corte straordinaria di Assise di Padova ha condannato Fornasiero Secondo a 30 anni di reclusione e Stievano Ernesto a 26 anni Il Proc. Gen. Dott. Borsari invia modulo al Ministero Esteri (pag. 20) per invio alla Commissione delle Nazioni Unite, richiedendo altresì la "consegna degli imputati" Archiviazione del Gip 26.02.97 per essere rimasti ignoti gli autori del reato ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/46	173.
1249	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO 18.04.96	<i>Imputati</i> : HEITMANN HANS Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : Ignoto lav.re italiano <i>Ente denunziante</i> : Governo Militare della Germania Avrebbe ucciso un lavoratore probabilmente italiano nelle vicinanze del villaggio di Mascherade in Germania in quanto gli abitanti del paese si erano lamentati di atti di violenza e saccheggio compiuto dai lavoratori. La denuncia proviene dal Governo Militare di Germania. In data 14 gennaio 1947 il Proc. gen. mil. Dott. Corsari chiede informazione al D.J.A.G. di Padova Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 11)	9/19	174.
1250 2156	INVIATO NEL 1946 SOLO PER ITALIANI ARCHIVIATO 26.02.97	<i>Imputati</i> : TITO - l'Untersturmführer delle S.S., HAAGE - Maresciallo delle S.S. HANS MAJERORSKI = SIEGEL WILLY, LOSCHER HILDA di Berlino, PESCOSTA delle S.S., COLOGNA – Soldato, RADAELLI GINO <i>Titolo del reato</i> : Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : Internati del campo di concentramento di Bolzano Corrispondenza tra la Proc. Gen. e la Proc. di Bolzano gli imputati risultano anche interrogati abbinato al 2005 ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0) Nell'immediato dopoguerra, L'A.G.O. aveva proceduto nei confronti degli italiani (doc. 88.0 pag. 7)	19/20	175.
1251	INVIATO IL 15.1.1947 ARCHIVIATO 05.02.03	<i>Imputati</i> : WAGENER Gen. - KOCH JOHANN Major, MEESKE HELMUT - NICKLERS HERBERT Major, KORSUKENITZ CHRISTIAN - O' STABSARZT, NHAI WALTER - HANSKY WILLY, FELTEN IOHANN - DALLAGO GEORG Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. Il Tribunale Mil. Di Roma con sentenza del 16.10.1948 ha condannato Wagener a 15 anni di reclusione, Nicklas a 10 anni, MI E Felten rispettivamente a 12 e 9 anni (14.7 pag. 2) Archiviato dal GIP 5.2.03 perchè si trattava di doppione ECCIDIO DI RODI	43/4 14/6	176.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1252	REATO MINORE ARCHIVIATO 5.11.99	<i>Imputati</i> :GUIDEMANN A. Ten. Medico Violenze commesse contro prigionieri di guerra art. 13 e 211 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : LAURATO SALVATORE + 2 FATTO AVVENUTO IN GRECIA Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 11)	9/37	177.
1253	REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :CAZZOLA RENZO - Ten. g.n.r. di Morbegno Rapina, percosse, minacce a mano armata, furto, vandalismo e saccheggio <i>Parte lesa</i> :PENSINI GIOVANNI ed altri 16 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/75	178.
1254	REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	NISI - Ten. g.n.r. confinaria di Ardenno, Berbenno Percosse, furto e incendio <i>Parte lesa</i> :DEL GRAPPO DANTE ed altri 11 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/47	179.
1255	REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :MARCHETTI - Magg. e CATTANEO - Cap. g.n.r. di Sondrio Furto e incendio <i>Parte lesa</i> :BAZZI PACIFICO ed altri 3 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/78	180.
1256	ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :MARIANI - Ten. e NISI - Ten. g.n.r. conf. Ardenno - Berbenno Violenza con omicidio art. 575 c.p. e incendio <i>Parte lesa</i> :RICCARDI RINALDO ed altri 3 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/79	181.
1257	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :Ignoti militi della g.n.r. confinaria Incendio <i>Parte lesa</i> :ALVAREDA AUGUSTO ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/33	182.
1258	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :Ignoti militi della g.n.r. confinaria Furto <i>Parte lesa</i> :SONDRINI DOMENICO e GANDELLI GIOVANNI ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/34	183.
1259	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :Ignoti militi della g.n.r. confinaria Incendio <i>Parte lesa</i> :NEGRI ATTILIO e SCESCA DOMENICO ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/35	184.
1260	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :Ignoti militi della confinaria presid. Como Furto <i>Parte lesa</i> :VITELLIO GIOVANNI ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/36	185.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1261	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari delle R.S.I. Incendio <i>Parte lesa:</i> DALONE MANSUETO ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/37	186.
1262	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari delle brigate nere Furto <i>Parte lesa:</i> FONTANA STEFANO ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/38	187.
1263	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti elementi delle brigate nere Furto <i>Parte lesa:</i> FUMAGALLI GIUSEPPE ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/39	188.
1264	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO AR- CHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militi delle forze repubblicane Distruzione e incendio <i>Parte lesa:</i> DEL MOLINO PIETRO ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/40	189.
1265	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militi della g.n.r. di Sondrio Furto <i>Parte lesa:</i> GANDELLI RICCARDO ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/41	190.
1266	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militi repubblicani Furto <i>Parte lesa:</i> BETTOLATTI ANTONIO ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/42	191.
1267	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	Ignoti militi della g.n.r. confinaria Furto <i>Parte lesa:</i> BETTOLATTI BERTOLO ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/43	192.
1268	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO AR- CHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militi delle b.n. "Resega" Berbenno Furto e incendio <i>Parte lesa:</i> CONDIANI ANGELO ed altri 10 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/44	193.
1269	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militi della g.n.r. conf. di Sondrio Furto <i>Parte lesa:</i> BIAGIOTTI EMMA ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/1	194.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1270	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO AR- CHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militi della g.n.r. conf. di Ardenno Incendio <i>Parte lesa:</i> BONGINI ANDREA ed altri 6 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/2	195.
1271	IGNOTI ARCHIVIATO 06.03.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari italiani in uniforme tedesca Omicidio art. 575 c.p. <i>Parte lesa:</i> PIAGNERI UMIANA	16/127	196.
1279	IGNOTI ARCHIVIATO 2011.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> BERTOLI ANTONIO ed altri 3	16/119	197.
1280	IGNOTI ARCHIVIATO 22.01.98	<i>Imputati:</i> Ignoto maresciallo tedesco, Ignoto militare tedesco e ignoti militari italiani in uniforme tedesca Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. Omicidio art. 575 c.p. e aiuto al nemico <i>Parte lesa:</i> VINCIGUERRA GIOVANNI, VINCIGUERRA PIETRO e VINCIGUERRA LINO	16/129	198.
1281	IGNOTI ARCHIVIATO 22.01.98	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e Ignoti militari italiani in unif. Tedesca Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. e Omicidio art. 575 c.p. e aiuto al nemico <i>Parte lesa:</i> ZOPPI ALFREDO e ZOPPI PIETRO	16/128	199.
1282	IGNOTI ARCHIVIATO 22.01.98	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e Ignoti militari italiani in unif. Tedesca Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. e Omicidio art. 575 c.p. e aiuto al nemico <i>Parte lesa:</i> SASSI LIDIO	16/126	200.
1285	INVIATO ALL'ONU ARCHIVIATO 5.11.99	<i>Imputati:</i> TITGEMEJER GUSTAV, DIERK FRIEDRIG e BECHMANN FRANZ Violenza con omicidio, percosse e maltrattamenti <i>Parte lesa:</i> CAMILLO RAFFAELE ed altri 59 FATTO AVVENUTO IN GERMANIA Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 10)	9/70	201.
1286	ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> ALFEFSLEBEN - Maggiore tedesco Omicidio <i>Parte lesa:</i> Gen. GONZAGA In data 21 maggio 1947 il Proc. Mil. Dott. Borsari chiede informazioni a A.C.S. U.S. F.e.t. Italian Liaison section (pag. 5) Alfelsleben imputato dell'omicidio del prigioniero di guerra gen. Principe Gonzaga INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10/20	202.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1287	REATO MINORE ARCHIVIATO 18.04.96	<i>Imputati</i> : FALKNER JAN, HARTMANN, STRUSS e TIEMANN tutti appartenenti alla ditta Peter Buscher und Sohn con sede in Hannover e Munster Maltrattamenti <i>Parte lesa</i> : ZINI SERGIO e PAVESI GIULIO FATTO AVVENUTO IN GERMANIA Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 10)	9/71	203.
1288	ARCHIVIATO 9.11.99	<i>Imputati</i> : KOHLEUNHAUDLER LUDWIG - Com.te Volkssturm e HEINRICH GEWERS - Soldato tedesco Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : FLANDOLI UGO In data 30 gennaio 1947 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede al D.J.A.G. di Padova se il ten. LEIFELT si trovi o meno in custodia degli Alleati (pag. 44). FATTO AVVENUTO IN GERMANIA Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 11)	9/36	204.
1289	ARCHIVIATO 13.12.02	<i>Imputati</i> : SIMMONEIT - Magg. tedesco, SCAZZINA LUIGI (collaborazionista) MARENGHI - Cap. Com.te Comp.a Alpini Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. e Collaborazionismo art. 51 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : SIDOLI (non si conosce nome), PELIZZI BRUNO, 2 sacerdoti, un chierico e 5 persone sconosciute. In data 13 novembre 1947 il Proc. Gen. Dott. Borsari scrive al Maggiore Tighe di Padova sul caso del Magg. Simmoneit (pag. 44), il quale chiede maggiori informazioni. Il 7 febbraio 1948 il Proc. Gen. Dott. Borsari invia carteggio al Maggiore Tighe di Padova (pag. 15)	16/100	205.
1291 1296	INVIATO NEL 1946 ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : WILL - Tenente Div. Had Granater, Com.te mil.re zona di Montecarlo Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : ULIVIERI FERRUCCIO e FREDIANI DELIO all'autorità giudiziaria militare trib. Bologna vedi fasc. 14/7 pag. 16 ten. Will ABBINATO AL 1201	16/194	206.
1292	INVIATO NEL 1946 ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : MULLEC - Cap.no Com.te mil.re della zona di Bagni di Lucca Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : LUTI BRUNO ed altri 15 all'autorità giudiziaria militare trib. Bologna vedi fasc. 14/7 pag. 16 ABBINATO AL 1201	16/196	207.
1293	INVIATO NEL 1946 ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : PAPUSKA - Serg. tedesco delle S.S.- Post 41456 Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : GIANNINI RAFFAELLO ed altri 6 all'autorità giudiziaria militare trib. Bologna (pag. 16 doc.14.7) ABBINATO AL 1201	16/195 14/7	208.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1296	INVIATO NEL 1946	GANZER - Cap.no tedesco delle S.S., STILGHER - Ten. tedesco delle S.S., COSMANN Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : CHICCA GINO ed altri 79 All'autorità giudiziaria militare trib. Bologna (pag. 16) Non si è potuto ottenere finora l'extradizione per la insufficienza degli elementi indicati (doc. 14.7 pag. 16). Mullec Capitano abb. al 1292, Will Tenente abb. al 1291, Papska Sergente abb. al 1293, Sergente Smith abb. al 1261 ECCIDI DI MASSAROSA, CAMPIGNANO E ALTRE LOCALITÀ ABBINATO AL 1201	14/7 16/201	209.
1297	ARCHIVIATO 22.01.98	<i>Imputati</i> :PETACCIA o PECCIA - maresciallo, WESTHAUSER - soldato, PIAZZESI - Capo della Provincia di Lucca, app. alla g.n.r. Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :RANDAZZO DOMENICO e MONTI VITTORIO L'Arma dei carabinieri di Masserosa (Lucca) denunciò gli omicidi alla Corte Straordinaria di Assise di Alessandria in data 21 giugno 1945 (pag. 4) capo GNR di Lucca Mario Piazzesi	16/69	210.
1300	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :Ignoto civile italiano in Acquapendente e ignoti militari pol. tedesca Aiuto al nemico art. 51 e omicidio e Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :GALLI ANTONIO	9/110	211.
1302	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO 8.01.96	<i>Imputati</i> : Ignoti militari tedeschi e fascisti Furto e aiuto al nemico art. 51 <i>Parte lesa</i> :CAMURANI AMBROGIO comandante della banda arditi paracadutisti "Valenti" furto di beni mobili (un baule) Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 20)	9/133	212.
1303	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO AR- CHIVIATO	<i>Imputati</i> :Ignoti militari tedeschi e fascisti Distruzione e aiuto al nemico incendio di un casale e alcune balle di fieno <i>Parte lesa</i> :BONIFAZI GIUSEPPE Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 20)	9/129	213.
1304	INVIATI 10.3.1966 REATO MINORE	<i>Imputati</i> :Ignoti militari tedeschi Furto <i>Parte lesa</i> :PAOLUCCI GIULIO all'autorità giudiziaria militare. Sent. G.I. TMT Roma n° 476/66 del 19/12/66, non doversi procedere a carico ignoti	24/1	214.
1305	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO AR- CHIVIATO	<i>Imputati</i> :Ignoto capitano fascista ed altri ignoti fascisti Lesione <i>Parte lesa</i> :CAPPELLONI NAZZARENO e CAPPELLONI FLAVIO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 20)	9/131	215.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1309 1349	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi delle S.S.. Coadiuvati dal Col. della milizia CAPOROSSO EZIO, LOTTI LUIGI, TIBERI LUDOVICO, BEVILACQUA GABRIELE, ROSSI GINO, DURISSI STEFANO, BAFFIONI ARMANDO, FAUSTI BARTOLOMEO Violenza con omicidio art. 185 e 211 c.p.m.g., distruzione e rapina, gli italiani per aiuto al nemico art. 51 c.p.m.g., omicidio art. 575 c.p.c. e furto <i>Parte lesa:</i> RIDOLFI ANTONIO. 2 prigr.ri alleati, 2 ignoti cittadini e la popolazione di Ischia di Castro ignoti militari tedeschi ABBINATO AL 1349 Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 18)	9/123 9/78	216.
1313	REATO MINORE ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> MASCHIO CELESTINA (su denuncia del Sottuff. della Todt Carlo Hummel da Muhlhein) <i>Titolo del reato:</i> Aiuto al nemico art. 51 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> Abitanti di Perarolo e Partigiani della zona ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	4 8 / 1 4	217.
1314	ARCHIVIATO 18.04.96	<i>Imputati:</i> AMBROSINI MASSIMO - BRINCHI - VITALE OTELLO, console GRAVINA - MARINI PEPO giudice, SALOTTI ALCIBIADE - SALOTTI FRANCESCOPADACCIA, DOMENICO - BRASILI RODOLFO - PUCCI FERNANDO - TEMPRINI GALIO - POPONI DOMENICO - TROISI MARIO Un presunto Omicidio art. 575 c.p.c., Distruzione art. 187 c.p.m.g. e Collaborazionismo e aiuto al nemico art. 51 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> ALONZO FRANCISCO + 2 Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 11)	9/21	218.
1316	REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 18.04.96	<i>Imputati:</i> GERONSI Cap.no e RICCI EPANIMONDO Distruzione art. 187 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> POMPILI GUSTAVO ed altri 3 Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 12)	9/25	219.
1322 1323 1324	REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 18.04.96	<i>Imputati:</i> CONSOLI FRANCESCO Maresciallo, TOPI TIZIANO Vice C.sq. e ignoto sottotenente e militari della g.n.r. Distruzione art. 187 c.p.m.g. e furto <i>Parte lesa:</i> BIBBIANI PALMIRO ed altri 7 sez. speciale di viterbo (I fasc. dal 1321 al 1324 sono uniti da una parentesi e segnalati come "fascicoli da abbinare") Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 10)	9/79	220.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1323	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoto Capo sq. e militari della M.V.S.N. Furto <i>Parte lesa:</i> PROIETTI ODDONE (I fasc. dal 1321 al 1324 sono uniti da una parentesi e segnalati come "fascicoli da abbinare") Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 20)	9/130	221.
1324	REATO MINORE ARCHIVIATO 18.04.96	<i>Imputati:</i> CONSOLI FRANCESCO Maresciallo ed altri ignoti militi e carabinieri della g.n.r. Minacce e perquisizioni <i>Parte lesa:</i> RISCA ENRICO e TASCHINI CAMILLO Il 21 marzo 1944 due figli del denunciante hanno trascorso la notte in prigione arrestati da due carabinieri. Ordinanza del 13 settembre 1946 della Sezione Speciale Corte di Assise di Viterbo nei confronti di Francesco Consoli (RG 711/g 1945) (I fasc. dal 1321 al 1324 sono uniti da una parentesi e segnalati come "fascicoli da abbinare") Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 11)	9/22	222.
1325	REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 18.04.96	<i>Imputati:</i> CONSOLI FRANCESCO Maresciallo e SCHIAVI ALFIERO App.to ed ignoti militi della g.n.r. Distruzione art. 187 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> NATALI ALBERICO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 9)	9/76	223.
1349	IGNOTI ARCHIVIATO 18.04.96	Ignoti militari tedeschi CAPOROSSO ELIO - BEVILACQUA GABRIELE e TIBERIO LUDOVICO - TIBERI FABIO Violenza con omicidio art. 185 e 211 c.p.m.g. e Aiuto al nemico art. 51 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> RIDOLFI AGNELLO ANTONIO ed altri due ABBINATO AL 1309 Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 9)	9/78 9/123	224.
1371	ARCHIVIATO 26.05.99	<i>Imputati:</i> JANEK - Oberfeldweber Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> MENEGHINI dott. MARCO In data 19 ottobre 1946 il Proc. Dott. Borsari chiede informazioni ai carabinieri (pg.15). In data 12 maggio 1947 il Proc. Dott. Borsari chiede informazioni al D.J.A.G. di Padova se nell'elenco dei criminali risultano il Mar. Franz Janek (pag. 17) il quale risponde di aver qualche traccia in data 29 maggio 1947 Archiviato dal GIP 26.05.99 non essendovi certezza alcuna sulla piena identificazione degli autori ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/43	225.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1372	ARCHIVIATO 18.04.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e KEMPT Capitano Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> BELFIORE CARLO ed altri tre In data 6 giugno 1947 il Proc. gen. mil. dott. Borsari chiede informazione al D.J.A.G. di Padova se il " <i>Cap. Kempt risulti o meno nelle liste dei criminali ...e se, in caso affermativo siano emersi a suo carico elementi concreti di responsabilità</i> " (pag. 26) UCCISIONE PER RAPPRESAGLIA Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 9)	9/77	226.
1373	REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> RESPINI Cap.no Comp. O.P. (?) Bergamo e BOLIS - Ten. Distruzione e incendio <i>Parte lesa:</i> BENVENUTI PIETRO e GASPAROTTO LUIGI incendio di una villa ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/80	227.
1374	INVIATO ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> KOOCH - Capitano Koch di Milano generale della GNR "Biagioni" Persecuzione donne ebrei Risulterebbe già processato ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/81	228.
1376	IGNOTI ARCHIVIATO 9.10.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> BELFORTI DUILIO	16/39	229.
1377	IGNOTI ARCHIVIATO 9.10.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> BRAGOLI ENRICO e SILVA ANTONIO	16/142	230.
1378	IGNOTI ARCHIVIATO 9.10.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e repubblicani Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> POLLARSI CARLO e CAMMI LUIGI	16/40	231.
1380	ARCHIVIATO 18.04.96	<i>Imputati:</i> BLENJERLEIN - Generale Com.te la 129° Div. di fant., Un maggiore ed altri ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> CACCACE OLIVIERO ed altri 7 Fatto avvenuto a Scutari (Albania) Fucilazione di italiani Imputato Gen. Blenjerlein della 129^ Divisione di Fanteria tedesca Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 11)	9/24	232.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1381	ARCHIVIATO 18.04.96	<i>Imputati</i> :LENZE GIUSEPPE - agente polizia ferroviaria tedesca Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :FERRO MARIO Agente della Polizia Ferroviaria tedesca Josef Lenze. Fatto avvenuto in Germania. In data 6 ottobre 1947 il Proc. gen. mil. Dott. Borsari chiede se Josef Lenze sia negli elenchi dei criminale di guerra al Mag. Tie- ghe di Padova il quale risponde il 17 ottobre 1947 Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 11)	9/23	233.
1382	INVIATO ALL'ONU ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :SENFTE GIUSEPPE - Maresciallo capo, OTTO ERICK - Serg., KARL - Serg., PEUSSER WILLIAM - Cap.le, LANDWERCH - Maresciallo Violenza con omicidio, 209 e 219 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : CANTINI INNOCENZO + tre Il 21 marzo 1946 il P.M. della Sezione Speciale della Corte di Savona il quale ha in corso il processo nei confronti degli italiani per collaborazionismo invia gli atti riguardanti i soldati tedeschi al ministero giustizia. In data 30 novembre 1946 il invia il modu- lo al Min. Esteri per invio alla Commissione nazione Unite richie- dendo la consegna dei soggetti (pag. 31) ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/82	234.
1383		<i>Imputati</i> :LIEBE (o LIBE') - Cap.no tedesco Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. e Violenza carnale art. 519 e 520 c.p.c. <i>Parte lesa</i> :RIVI CESARE ed altri 6 In data 19 settembre 1947 il Proc. gen. mil. Dott. Borsari chiede informazioni sul Cap. Liebe al Maggiore Thighe (Uff. Coll. Ingle- se). Risponde in data 14 novembre 1947 il War Crimes Branch "il cap. Arthur Liebe è incluso nella lista dei criminali di guerra" (pag. 10)	49/2	235.
1384	IGNOTI AR- CHIVIATO	<i>Imputati</i> :Ignoto ufficiale tedesco Violenza con omicidio art. 211 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :CALDANO GUIDO ed altri 2 ignoti militi Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 18)	9/125	236.
1385		<i>Imputati</i> : PONIFER - Sottufficiale tedesco dello Stalag XII f di Forbach Omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :BLASCOVICH BRUNO (o BRAMBILLA)	9/44	237.
1493	INVIATO IL 16.7.46 REATO MINORE PARTE LESA IGNOTA	<i>Imputati</i> :WEBHOFER AMBROGIO di Giovanni residente a Rasun di Valdaora Collaborazionismo art. 51 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :Ignoti ufficiali e soldati italiani All'autorità giudiziaria militare sentenza Trib. Verona 1.6.48 con- danna a due anni. Concessa grazia con decreto Presidenziale 3.5.1950 (PAG.4)	14/8 31/1 14/6	238.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1494	ARCHIVIATO	<p><i>Imputati:</i> REIMERS ERNEST - Ten. tedesco CRIMMS (o KRINS) - Maresciallo HANE DAMEN - Platzgummer MULLER - Maresciallo CARBONE DOMENICO - Segr. politico FORABOSCHI ATTILIO - Interprete RANEON GIUSEPPE - torturatore e delatore PAGANO EDILIO</p> <p>Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., distruzione, saccheggio, rapina, sequestro di persona e collaborazionismo art. 51 c.p.m.g.</p> <p><i>Parte lesa:</i> SANGUINETI GIORGIO ed altri 15 più 22 partigiani</p> <p>In data 16 luglio 1946 il Proc. gen. mil. Dott. Borsari chiede al Comando dei Carabinieri di S. Margherita Ligure di prendere informazioni (pag. 110)</p> <p>In data 16 settembre 1947 il Proc. gen. mil. Dott. Borsari chiede al Magg. Tieghe (Uff. collegamento Inglese) se il <i>Ten. Reimers</i> è compreso negli elenchi dei criminali di guerra (pag. 111)</p> <p>ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)</p>	23/83	239.
1495	INVIATO IL 16.7.1946 ARCHIVIATO	<p><i>Imputati:</i> PESTER ERNEST - Maresciallo capo S.S. e DOMPROBET ANTONIA in Valneti - collabor. omicidio art. 185, sequestro di persona, deportazione e collaborazionismo art. 51</p> <p><i>Parte lesa:</i> PREMOLI MARTINO + 2</p> <p>all'autorità giudiziaria militare Tribunale militare di Milano</p> <p>Nel luglio 1946 il Proc. gen. mil. Dott. Borsari invia gli atti alla Procura Militare di Milano (pag. 4). In data 28 febbraio 1947 la Procura Militare di Milano su richiesta della procura generale informa quest'ultima che "<i>non si è riusciti a stabilire alcun elemento di reato a carico dei nominativi...non riteniamo opportuno chiedere sin d'ora alle Autorità alleate la consegna di essi</i>" (pag. 12)</p> <p>ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)</p>	23/84	240.
1496	REATO MINORE ARCHIVIATO	<p><i>Imputati:</i> BIANCHINI CESARE, FAZIO ATTILIO, SCALISE VINCENZO, GRECO SALVATORE, CARUSO GIOVANNI, MAONE PERICLE, MAONE G. BATTISTA, LEPERA FORTUNATO, CATANZARO GIOVANNI, LEPERA LUIGI, FAZIO SALVATORE, SCALISE SALVATORE, ALBO LUIGI, SPINA CARLO, ALLERATO G. BATTISTA</p> <p>Estorsione, minacce e percosse</p> <p><i>Parte lesa:</i> CRISTIANO DOMENICO</p> <p>DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)</p>	10/21	241.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1497	ARCHIVIATO 15.03.1	<i>Imputati:</i> WINHER ENRICO - Cap.no Veterinario comandante interinale della piazza di Mirandola Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., vessazioni e maltrattamenti verso la popolazione <i>Parte lesa:</i> RICCI ARISTIDE e popolazione civile In data 9 agosto 1947 il War Crimes Branch comunica alla Procura generale Militare (pag. 11) che l'Ufficiale tedesco Winhler ha dichiarato che "in seguito all'uccisione di un sottufficiale tedesco ad opera di partigiani, il Comandante delle truppe tedesche di stanza a Modena ordinò che 5 partigiani fossero impiccati in pubblico" In data 22 settembre 1947 su richiesta del procuratore Generale il War Crime Branch comunica (pag. 13) che "allo scopo di ottenere un caso soddisfacente contro il Winkler sarà necessario provare che la sua dichiarazione è falsa e che le cinque vittime non erano già state condannate a morte dalla Corte germanica per ragioni politiche". ECCIDIO DI MIRANDOLA	16/67	242.
1498	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari della g.n.r. e delle b.n. omicidio <i>Parte lesa:</i> PELLACINI SERGIO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/21	243.
1499	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari della g.n.r. e delle b.n. Omicidio <i>Parte lesa:</i> PALTINIERI GUGLIELMO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/22	244.
1500	IGNOTI ARCHIVIATO 9.10.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari della g.n.r. e delle b.n. Omicidio <i>Parte lesa:</i> MALAGODI CORRADO	16/143	245.
1501	IGNOTI ARCHIVIATO 9.10.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari della g.n.r. e delle b.n. Omicidio <i>Parte lesa:</i> MARTINELLI GIUSEPPE	16/144	246.
1502	IGNOTI ARCHIVIATO 21.05.01	<i>Imputati:</i> Ignoti militari della g.n.r. e delle b.n. Omicidio <i>Parte lesa:</i> ROVATTI UBER	16/95	247.
1503	IGNOTI ARCHIVIATO 9.10.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari della g.n.r. e delle b.n. Omicidio <i>Parte lesa:</i> FERRARI FRANCO	16/145	248.
1504	IGNOTI ARCHIVIATO 9.10.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari della g.n.r. e delle b.n. Omicidio <i>Parte lesa:</i> NERI ALDO	16/41	249.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1505	IGNOTI ARCHIVIATO 9.10.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari della g.n.r. e delle b.n. Omicidio <i>Parte lesa:</i> DUGONI ROMOLO	16/43	250.
1506	IGNOTI ARCHIVIATO 9.10.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari della g.n.r. e delle b.n. Omicidio <i>Parte lesa:</i> BRUNI DINO	16/46	251.
1507	INVIATO IL 13.02.1946 REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 23.02.96	<i>Imputati:</i> ROSCIOLI SETTIMIO e ignoti Lesioni gravi e maltrattamenti, aiuto al nemico, minacce e percosse <i>Parte lesa:</i> BELLEGGIA ALFREDO BELLEGGIA NAZZARENO In data 13 febbraio 1946 il Proc. gen. mil. Dott. Borsari invia il carteggio all'Ufficio del P.M. presso la Sezione Speciale della Corte di Assise di Ascoli Piceno La stessa legione Territoriale dei Carabinieri reali di Ancona nel maggio 1946 scrive alla Procura Generale Militare informando che "le violenze commesse dai fascisti e militi di cui all'elenco 37/24-1944 del 15 ottobre 1945 sono da tempo state denunziate all'autorità giudiziaria competente che sta istruendo il voluminoso processo a carico di Roscioli Settimio e di altri" (doc. 9.69 pag.4) Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 12)	9/45 9/69	252.
1508	REATI NON DI OMICIDIO AR- CHIVIATO	<i>Imputati:</i> ZUCCARELLI PIETRO ed ignoti militari tedeschi Concorso in violazione di domicilio e violenza carnale <i>Parte lesa:</i> SALVATORE CONCETTA arrestato su ordine di cattura il 12.12.1943. Dopo sei mesi di carcere preventivo fu assolto in data 6 giugno 1944 dalla Corte di Assise di Campobasso DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10/22	253.
1509	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 9.10.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e fascisti Incendio, furto e danneggiamento <i>Parte lesa:</i> PICCOLI LODOVICO ed altri 10	16/47	254.
1510	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e fascisti Incendio <i>Parte lesa:</i> FERRARI ALBERTO	16/147	255.
1511	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 3.10.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e fascisti Incendio <i>Parte lesa:</i> CORDANI SEVERINO e GIOVANNELLI GAETANO	16/139	256.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1512	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO 9.10.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e fascisti Furto <i>Parte lesa:</i> CAVANNA GIOVANNI	16/148	257.
1513	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 9.10.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e fascisti Incendio e distruzione <i>Parte lesa:</i> 48 famiglie	16/146	258.
1516	IGNOTI AR- CHIVIATO 8.10.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e fascisti Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. e aiuto al nemico <i>Parte lesa:</i> PEROZZI PIETRO	16/137	259.
1517	IGNOTI ARCHIVIATO 9.10.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e fascisti Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. e aiuto al nemico <i>Parte lesa:</i> MORONI ENNIO	16/149	260.
1518	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO AR- CHIVIATO 3.10.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari della g.n.r. Ferimento <i>Parte lesa:</i> MANZI CELSO	16/140	261.
1519	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO AR- CHIVIATO 9.10.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e fascisti Ferimento <i>Parte lesa:</i> SUBACCHI GIUSEPPE	16/49	262.
1522	IGNOTI AR- CHIVIATO 3.10.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e fascisti Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., incendio e aiuto al nemico <i>Parte lesa:</i> BENSI GIOVANNI e BENSI PAOLO	16/138	263.
1523	ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> PREIS (soprannominato BuBi) Sotto ten. tedesco, JUNG Oberfeldwebel KIRCHOF Cap.le, HOEBL Cap.le Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> MUCCI IRMA + 4 In data 9 dicembre 1947 il Proc. gen. mil. Dott. Borsari chiese informazioni al War Crimes Branch relativamente agli ufficiali tedeschi Jung e Preiss, il quale risponde negativamente (pag. 21) INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA	16/115	264.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1524	ARCHIVIATO 9.10.97	<i>Imputati</i> : LANGE RODOLFO - Cap. le tedesco interprete, KEZI-WANECK Magg. Generale tedesco, BELLANI Magg. italiano e TIRAGALLO Serg. Magg. Italiano Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. e 211 c.p.m.g., distruzione art. 187 c.p.m.g. e collaborazionismo art. 51 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : AVESANI ANGELO e AVESANI FABIO In data 10 febbraio 1947 il Proc. gen. mil. Dott. Borsari chiede al D.J.A.G. di ricercare e tradurre il Caporale Rodolfo lange e Magg. Gen. Keziwaneck nel carcere di Verona (pag. 8) ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/23	265.
1525	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 221 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : BIANCHI RODOLFO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 18)	9/112	266.
1526	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 221 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : PALAZZI FRANCESCO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 18)	9/116	267.
1527	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : Ignoto guardiano civile di sentinella al campo di Forbach Violenza con omicidio contro prigionieri di guerra art. 221 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : DI MARTINO DOMENICO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 18)	9/124	268.
1528	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : Ignoti tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa</i> : FILACORDA MARIO ed altri 4 Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 18)	9/115	269.
1529	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : Ignoti appartenenti alle S.S. tedesche Violenza con omicidio contro partigiani di fuerra art. 221 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : BELLISSIMO M. ANGELO ed altri 9 ignoti Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 18)	9/113	270.
1530	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 221 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : PRESTIA GIUSEPPE ed altri 15 partigiani ignoti Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 18)	9/111	271.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1531	ARCHIVIATO 5.11.99	<i>Imputati</i> : STALZEFREITER YUPPF, lieutenant KIMITCH e Oberelweber HIDUCH OTTO appartenenti alle S.S. tedesche di stanza nel comune di Piolene Violenza con omicidio art. 221 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : DELLA POZZA MARIO ed altri 15 Fatto avvenuto in Francia. In data 29 aprile 1947 il Proc. gen. mil. Dott. Borsari chiede informazioni al D.J.A.G. di Padova se negli elenchi dei criminali di guerra risultano il Cap. Yuppe e il ten. Otto Hiduch responsabili dell'eccidio di Piolane Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 11) ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	9/31	272.
1532	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : Ignoti appartenenti alla Ge.Sta.Po Deportazione <i>Parte lesa</i> : SBARLETTA SANTE Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 20)	9/132	273.
1533	IGNOTI AR- CHIVIATO	<i>Imputati</i> : Ignoti militari tedeschi a Signes (Tolone) Violenza con omicidio art. 221 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : Ufficiale Alfonso della IV armata e GIANNA GIUSEPPE Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 18)	9/114	274.
1534	IGNOTI AR- CHIVIATO 25.10.97	<i>Imputati</i> : Ignoti militari tedeschi e fascisti omicidio <i>Parte lesa</i> : UGOLINI GIUSEPPE ed altri 5 ignoti	16/25	275.
1535	IGNOTI ARCHIVIATO 6.03.97	<i>Imputati</i> : Ignoti militari delle b.n. Omicidio <i>Parte lesa</i> : FIENI EZIO e Ignoti	16/17	276.
1536	IGNOTI ARCHIVIATO 6.03.97	<i>Imputati</i> : Ignoti militari delle b.n. e tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. e aiuto al nemico <i>Parte lesa</i> : FANTUZZI ADELENO	16/20	277.
1537	IGNOTI AR- CHIVIATO 6.03.97	<i>Imputati</i> : Ignoti militari tedeschi e fascisti Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. e aiuto al nemico <i>Parte lesa</i> : BALDAZZI ANTENORE	16/23	278.
1538	IGNOTI ARCHIVIATO 25.10.97	<i>Imputati</i> : Ignoti militari tedeschi e brigate nere Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., art. 575 c.p.c., aiuto al nemico art. 51 <i>Parte lesa</i> : SPADARO GIOVANNI	16/27	279.
1539	IGNOTI AR- CHIVIATO 25.10.97	<i>Imputati</i> : Ignoti militari delle b.n. Omicidio art. 575 c.p.c. <i>Parte lesa</i> : LOSCHI DANTE e LOSCHI FERNANDO	16/28	280.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1540	IGNOTI ARCHIVIATO 25.10.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e fascisti Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., art. 575 c.p.c., aiuto al nemico art. 51 <i>Parte lesa:</i> VELLANI LINDO	16/29	281.
1541	IGNOTI ARCHIVIATO 9.10.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari delle b.n. Omicidio art. 575 c.p.c. e art. 51 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> PIOPPI FRANCESCO	16/34	282.
1542	IGNOTI ARCHIVIATO 9.10.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari delle b.n. e tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., art. 575 c.p.c., aiuto al nemico art. 51 <i>Parte lesa:</i> FRANCIASI TRIESTINO	16/94	283.
1543	IGNOTI ARCHIVIATO 6.03.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari delle b.n. e tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., art. 575 c.p.c., aiuto al nemico art. 51 <i>Parte lesa:</i> VECCHI IVO	16/22	284.
1544	IGNOTI ARCHIVIATO 6.03.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari delle b.n. Omicidio art. 575 c.p.c. <i>Parte lesa:</i> DALMARI ADELMO	16/24	285.
1545	IGNOTI ARCHIVIATO 6.03.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e fascisti Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., art. 575 c.p.c., aiuto al nemico art. 51 <i>Parte lesa:</i> ORLANDI ONORIO	16/19	286.
1546	IGNOTI ARCHIVIATO 25.10.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e fascisti Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., art. 575 c.p.c., aiuto al nemico art. 51 <i>Parte lesa:</i> ARLETTI NERUSCO	16/26	287.
1548	IGNOTI ARCHIVIATO 9.10.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e fascisti Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., art. 575 c.p.c., aiuto al nemico art. 51 <i>Parte lesa:</i> GIOVANARDI ETTORE	16/48	288.
1549	IGNOTI ARCHIVIATO 9.10.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e fascisti Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., art. 575 c.p.c., aiuto al nemico art. 51 <i>Parte lesa:</i> PEDERZONI ORNELLO	16/35	289.
1550	IGNOTI ARCHIVIATO 6.03.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e fascisti Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., art. 575 c.p.c., aiuto al nemico art. 51 <i>Parte lesa:</i> VERONESI EROS	16/16	290.
1551	IGNOTI ARCHIVIATO 9.10.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e fascisti Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., art. 575 c.p.c., aiuto al nemico art. 51 <i>Parte lesa:</i> PIVETTI UMBERTO	16/31	291.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1552	IGNOTI ARCHIVIATO 9.10.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e b.n. Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., art. 575 c.p.c., aiuto al nemico art. 51 <i>Parte lesa:</i> BIANCHINI ROMANO	16/32	292.
1553	IGNOTI ARCHIVIATO 13.10.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e fascisti Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., art. 575 c.p.c., aiuto al nemico art. 51 <i>Parte lesa:</i> MARIANI GIUSEPPE	16/33	293.
1554	IGNOTI ARCHIVIATO 9.10.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e fascisti Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., art. 575 c.p.c., aiuto al nemico art. 51 <i>Parte lesa:</i> RIGHI RICCARDO	16/30	294.
1559	IGNOTI ARCHIVIATO 9.10.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari milizia repubblicana Omicidio art. 575 c.p.c. <i>Parte lesa:</i> CECCHI BRUNO	16/42	295.
1560	REATO NON DI OMICIDIO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Sequestro di persona <i>Parte lesa:</i> POLLASTRI AUGUSTO	99/125	296.
1571	IGNOTI ARCHIVIATO 9.10.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., distruzione e tentata violenza carnale <i>Parte lesa:</i> BETTINI RENATO e BETTINI SANTE	16/44	297.
1574	IGNOTI ARCHIVIATO 9.10.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> BARTOLI ALDO ed altri 11	16/38	298.
1588	INVIATO IL 19.02.1967 ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> W.O. Untersturmfuhrer MARTIN (MOHOR) EGMANN Abc. IV di Aussempost (Brescia) Violenza con omicidio previsto dall'art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> BRUNELLI SILVIO Al procuratore del Tribunale militare di Milano ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/24	299.
1589	ARCHIVIATO 23.02.96	<i>Imputati:</i> SCHAFFER della F.A. Rasselsteim, def. civile tedesco e SCHIMIT FRITZ Violenza con omicidio contro prigionieri di guerra e maltrattamenti <i>Parte lesa:</i> TONDO PIETRO ed altri 11 fatti accaduti al campo di prigionia di trier lager XIID Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 11)	43/1	300.
1590	IGNOTI	<i>Imputati:</i> Ignoti militari italiani b.n. di Arona Omicidio art. 575 c.p.c. <i>Parte lesa:</i> BELDI FRANCESCO + 2	23/3	301.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1591	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : Ignoti militari italiani della X° Mas Omicidio art. 575 c.p.c. <i>Parte lesa</i> : PRODI IVONNE + 2 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/4	302.
1592	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : Ignoti militari italiani della X° Mas Omicidio art. 575 c.p.c. <i>Parte lesa</i> : CAPRIS TULLIO ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/5	303.
1593	REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : Ignoti militari tedeschi e fascisti Distruzione art. 187 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : BARIOTTI BENEDETTO ed altri 5 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/6	304.
1594	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : Ignoti elementi fascisti Omicidio art. 575 c.p.c. <i>Parte lesa</i> : DEL PONTE MARIA ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/7	305.
1595	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : Ignoti militari fascisti e tedeschi Distruzione art. 187 c.p.m.g. e furto <i>Parte lesa</i> : ROSSI FEDELE ed altri 5 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/8	306.
1596	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : Ignoti militari fascisti e tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : ERMENEGILDO GIUSEPPE e 16 ignoti partigiani ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/9	307.
1598	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : Ignoti militari tedeschi e fascisti Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : FEMMINIS FRANCESCO ed altri 8 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/10	308.
1599	ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : CASTELLI PIETRO, LAMA VINCENZO da Biandrate ed altri ignoti militi Omicidio art. 575 c.p.c. <i>Parte lesa</i> : BEATI GIOVANNI e RISOTTI SERENO ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/70	309.
1601	ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : PASINI PAOLO e Serg. SABATINI (non meglio identificato) entrambi della Folgore di Borgomanero Omicidio art. 575 c.p.c. <i>Parte lesa</i> : PRETTI GIUSEPPE ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/69	310.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1602	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : Ignoti militari italiani della "Muti" Omicidio art. 575 c.p.c. <i>Parte lesa</i> : CHIOVINI GAUDENZIO ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/11	311.
1603	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : Ignoti militari tedeschi e italiani X° Mas Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : TRIVELLI LUIGI ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/12	312.
1604	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : Ignoti militari tedeschi e italiani Sequestro di persona <i>Parte lesa</i> : FERRARI VINCENZO ed altri 4 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/13	313.
1605	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : Ignoti elementi nazi-fascisti Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. e lesioni art. 177 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : PARACCHINI ERALDA ed altri 3 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/14	314.
1606	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : Ignoti elementi della Milizia confinaria di Craeggia e di Cannolio Omicidio art. 575 c.p.c. <i>Parte lesa</i> : VELATI LUIGI ed altri 8 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/17	315.
1607	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : Ignoti militari tedeschi e italiani Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : SCALETTI RENATO ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/16	316.
1608	REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : TEODORO MATTIA - Cap.no, militi della g.n.r. e ignoti militari tedeschi Distruzione art. 187 c.p.m.g. e sequestro di persona <i>Parte lesa</i> : FOLCHIS FERDINANDO ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/85	317.
1609	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : Ignoti elementi delle b.n. "Ravenna" Omicidio art. 575 c.p.c. <i>Parte lesa</i> : BARIATTI ARTURO ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/15	318.
1611	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : Ignoti militari tedeschi e militi della "Venezia Giulia" Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : OGLIARO BARTOLOMEO ed altri 3 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/18	319.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1612	IGNOTI AR- CHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e militi italiani della "Ravenna" Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> ROSSI LUIGI ed altri 5 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/19	320.
1613	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Distruzione art. 187 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> SAGAGNI G. FRANCESCO	23/20	321.
1614	IGNOTI AR- CHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti elementi nazi-fascisti Omicidio art. 575 c.p.c. <i>Parte lesa:</i> ZOLANETTA SERGIO e ROMAGNOLI ELIO ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/22	322.
1615	REATI NON DI OMICIDIO AR- CHIVIATO	<i>Imputati:</i> HUBER ERBERT, figlio di un albergatore di Avelengo (Murano) ed ignoti militari tedeschi delle S.S. Sequestro di persona e furto <i>Parte lesa:</i> SOTGNI GAVINO + 2 ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/25	323.
1669	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO AR- CHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Distruzione art. 187 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> Popolazione di Colalzo ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/26	324.
1674	IGNOTI	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi delle S.S. e Ignoti militari italia- ni della X ^o Mas Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. e distruzione art. 187 Aiuto al nemico art. 51 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> CERUTTI CESARE ed altri 11	23/21	325.
1675	IGNOTI AR- CHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> SIMONCINI CESARE ed altri 10 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/23	326.
1676	INVIATO NEL 1946 ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> HAKEN - Maggiore comandante 41 Btg. motorizzato Pionieri tedeschi (Feldpost 57724), PETITTO ROCCO Violenza con omicidio art. 211 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> PEZZOLI MARIO e CHIARAMONTI PIER LUIGI All'autorità giudiziaria militare Tribunale di Torino sent. 18 luglio 1952 Mair Ernesto condannato a trenta anni di reclusione di cui 4 condonati (pag.189) ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	8/10 14/8	327.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1677 1745 2002	INVIATI NEL 1945 ARCHI- VIATO	<i>Imputati:</i> ERKELENZ GIUSEPPE (soldato tedesco) Violenza con omicidio art. 185 e 13 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> ignota In data 4 settembre 1945 il Proc. gen. mil. dott. Borsari invia il carteggio al Trib. Militare di Verona. Ten. Erkelenz, Trib. Verona Trib. Verona sent. 5/8/1947 lo assolve Da abbinare al fasc. 2002 e al 1745 ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	48/15 14/6	328.
1690	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO AR- CHIVIATO 9.10.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e fascisti Sequestro di persona art. 605 c.p.c. <i>Parte lesa:</i> CIAVATTINI AMBROGIO	16/45	329.
1691	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO AR- CHIVIATO 26.11.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e fascisti Sequestro di persona art. 605 c.p.c. <i>Parte lesa:</i> BONDONI NELLO, ITALO E DIONISIO	16/155	330.
1693	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO 6.03.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e fascisti Distruzione, incendio e furto <i>Parte lesa:</i> PRETELLI LAZZARO	16/132	331.
1694	IGNOTI AR- CHIVIATO 28.11.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> FRACASSI BIAGIO	16/103	332.
1697	IGNOTI AR- CHIVIATO 20.08.01	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> MARCELLI GETTULIO	16/104	333.
1716	IGNOTI AR- CHIVIATO 26.11.97 REATO NON DI OMICIDIO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari nazi-fascisti Sequestro di persona <i>Parte lesa:</i> MASTINI ERNESTO	16/156	334.
1727	IGNOTI AR- CHIVIATO 06.03.97 REATI NON DI OMICIDIO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari g.n.r. Distruzione e incendio <i>Parte lesa:</i> GABUCCI ANGELO	16/130	335.
1728	IGNOTI AR- CHIVIATO 06.03.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari della milizia repubblicana fascista Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> MARCHIONNI BRUNO	16/131	336.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1729	IGNOTI ARCHIVIATO 3.10.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari fascisti Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> BALDUCCI ANTONIO	16/157	337.
1730	INVIATO NEL 1946 ARCHIVIATO 08.07.03	<i>Imputati:</i> PUCCI e SIMBOLI - ufficiali della Milizia S.Ten. Reggio ed altri della 9° squadra Violenza con omicidio, collaborazione <i>Parte lesa:</i> MISTURA DANTE + 2 In data 28 agosto 1952 il Tribunale Militare di Milano (sent. n° 212 pag. 3) condanna alcuni militi italiani alla pena dell'ergastolo ed altri alla reclusione di anni 24 (pag. 295)	16/54	338.
1731	IGNOTI ARCHIVIATO 06.03.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militi fascisti Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> MAZZACCHERA PASQUALE	16/158	339.
1732	IGNOTI ARCHIVIATO 09.03.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militi fascisti Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> ARCANGELI ALDO	16/153	340.
1733	IGNOTI ARCHIVIATO 26.11.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militi fascisti Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> ABRAMO (non meglio identificato)	16/161	341.
1734	IGNOTI ARCHIVIATO 20.11.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militi nazi-fascisti Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> Otto ignoti	16/110	342.
1736	IGNOTI ARCHIVIATO 3.10.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militi nazi-fascisti Violenza con omicidio, distruzione e incendio <i>Parte lesa:</i> GABRIELLI BERNARDINO ed altri 6	16/108	343.
1737	IGNOTI ARCHIVIATO 3.10.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militi nazi-fascisti Violenza con omicidio, distruzione e incendio <i>Parte lesa:</i> GABRIELLI NAZZARENO ed altri 12	16/109	344.
1738	INVIATO NEL 1946 ARCHIVIATO 8.07.03	<i>Imputati:</i> CONSOLE Merico ZUCCARI Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> LAZZARINI ANGELA ZUCCARI MERICO Condannato dal Trib. Mil. Terr. di Milano 28.08.1952	16/55 19/58	345.
1739	ARCHIVIATO 11.04.01	<i>Imputati:</i> MARTINOLA - Cap.no e PREZIOSO - Ten. Presunti responsabili di fucilazione <i>Parte lesa:</i> BALDUCCI ANTONIO e LONGHI VIRGINIA	16/57	346.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1740	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO AR- CHIVIATO 3.10.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militi fascisti Distruzione, incendio e furto <i>Parte lesa:</i> SIMONI MICHELE	16/159	347.
1741	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO AR- CHIVIATO 20.11.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militi nazi-fascisti Distruzione, incendio e furto <i>Parte lesa:</i> GABRIELLI ANCILLA	16/105	348.
1742	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO AR- CHIVIATO 3.10.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militi nazi-fascisti Distruzione, incendio e furto <i>Parte lesa:</i> GABRIELLI IRIDE	16/106	349.
1743	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 6.05.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militi nazi-fascisti Distruzione, incendio e furto <i>Parte lesa:</i> AMADORI CRESCENTINO	16/160	350.
1744	IGNOTI AR- CHIVIATO 9.10.97 REATI NON DI OMICIDIO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari nazi-fascisti Distruzione e incendio <i>Parte lesa:</i> ZANGHINI GIOVANNI e ZANGHINI FORTUNATO	16/154	351.
1745	INVIATO NEL 1946 ARCHI- VIATO 28.07.00	<i>Imputati:</i> LANZ - generale e GLASTOTTEN - Cap.no Violenza con omicidio art. 211 e 185 c.p.m.g., rapina e distru- zione <i>Parte lesa:</i> Numerosi progionieri italiani e popolazione di Poggio Bustone Sentenza del trib. Roma 14.6.1960 assolto per non aver com- messo il fatto (DOC. 26/2 PAG. 235) Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 10)	26/2 43/2	352.
1747	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO AR- CHIVIATO 20.11.97	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e fascisti Furto e sequestro di persona <i>Parte lesa:</i> TRUCCOLO GIUSEPPE	16/118	353.
1748	IGNOTI AR- CHIVIATO 28.11.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e fascisti Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., furto, omicidio e aiuto al nemico <i>Parte lesa:</i> TRUCCOLO GIOVANNI ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/59	354.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1750	IGNOTI ARCHIVIATO 28.11.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e fascisti Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., omicidio e furto <i>Parte lesa:</i> TURCHET EMMA e MOREAL VALENTINO ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/48	355.
1751	IGNOTI ARCHIVIATO 28.11.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e fascisti Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., furto, distruzione e deportazione <i>Parte lesa:</i> MORO UMBERTO +2 ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/49	356.
1752	IGNOTI ARCHIVIATO 28.11.96	<i>Imputati:</i> LECHIUTTA - S.Ten. b.n. e IERARDI - Maresciallo b.n. ed ignoti militari tedeschi e fascisti Omicidio, furto e aiuto al nemico. Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> VENIER LUIGIA e DIANA ANTONIA ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/50	357.
1753	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 28.11.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e fascisti Rapina <i>Parte lesa:</i> FRACAS GIOVANNA ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/51	358.
1755	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO 19.11.96	<i>Imputati:</i> LECHIUTTA - S.Ten. b.n. ed ignoti militari tedeschi Furto <i>Parte lesa:</i> BERGAMINI SECONDO ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/47	359.
1756	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 28.11.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e fascisti Incendio e distruzione <i>Parte lesa:</i> NADALINI MARIA e NADALINI SECONDINO ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/52	360.
1757	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 28.11.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e fascisti Sequestro di persona e furto <i>Part</i> ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0) <i>e lesa:</i> CESCOTTO VITTORIO	11/53	361.
1759	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 28.11.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e b.n. Sequestro di persona e furto, furto e aiuto al nemico <i>Parte lesa:</i> SANTAROSSA FERDINANDO e SANTAROSSA TOMMASO ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/54	362.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1760	IGNOTI ARCHIVIATO 28.11.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e b.n. Violenza con omicidio art.185 c.p.m.g., distruzione e aiuto al nemico <i>Parte lesa:</i> TURCHET VITTORIO e TURCHET LUIGI ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/55	363.
1761	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 28.11.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e b.n. Sequestro di persona e aiuto al nemico <i>Parte lesa:</i> PASUT FLORIS e IRENE ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/56	364.
1762	IGNOTI ARCHIVIATO 28.11.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e b.n. Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. e aiuto al nemico <i>Parte lesa:</i> NADALIN GINO ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/57	365.
1764	IGNOTI ARCHIVIATO 28.11.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e b.n. Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., distruzione e aiuto al nemico <i>Parte lesa:</i> CARNIEL ALFREDO e CARNIEL FELICITA ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/58	366.
1766	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti appartenenti alle forze armate fasciste e repubblicane Distruzione, incendio e furto <i>Parte lesa:</i> RAGAZZOLI SANTA ed altri 99 ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/27	367.
1768	ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> VILLA LUIGI ex tenente della g.n.r. e un maggiore delle S.S. tedesche con dipendenti Persecuzione e sevizie reiterate (omicidio) <i>Parte lesa:</i> CASTIGLIONE GAETANO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/28	368.
1769	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti appartenenti alle forze armate fasciste Incendio, distruzione e furto <i>Parte lesa:</i> BOLDINI GIUSEPPE ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/29	369.
1770	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti appartenenti alle forze armate fasciste Incendio e distruzione <i>Parte lesa:</i> SOLA ANDREA ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/30	370.
1771	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti appartenenti alle forze armate fasciste Incendio e distruzione <i>Parte lesa:</i> SOLA ANTONIO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/31	371.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1772	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti appartenenti alle forze armate fasciste Incendio e distruzione <i>Parte lesa:</i> MANINI ROCCO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	48/2	372.
1774	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti appartenenti alle forze armate fasciste Furto <i>Parte lesa:</i> BOLDINI DOMENICA ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	48/3	373.
1775	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti appartenenti alle forze armate fasciste Furto <i>Parte lesa:</i> BONOMELLI GIOV. BATTISTA ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	48/4	374.
1776	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti appartenenti alle forze armate fasciste Furto <i>Parte lesa:</i> CAMPANA MARIA ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	48/5	375.
1778	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti appartenenti alle forze armate fasciste Furto <i>Parte lesa:</i> BONOMELLI PIETRO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	48/6	376.
1779	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti appartenenti alle forze armate fasciste Furto <i>Parte lesa:</i> BIONDI ANGELA ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	48/7	377.
1780	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti appartenenti alle forze armate fasciste Furto <i>Parte lesa:</i> CHIAPPINI GIOV. MARIA ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	48/9	378.
1781	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti appartenenti alle forze armate fasciste Omicidio e incendio <i>Parte lesa:</i> GOZZA ROSA e BIONDI FRANCESCO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/32	379.
1782	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti fascisti Furto <i>Parte lesa:</i> BOLDINI GIOTTO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	48/11	380.
1783	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti appartenenti alle forze armate fasciste Furto e incendio <i>Parte lesa:</i> BOLDINI CECILIA ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/33	381.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1784	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti appartenenti alle forze armate fasciste Impiccagione, sevizie, maltrattamenti e omicidio <i>Parte lesa:</i> SOLA EMILIO e SOLA VITTORIA ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/34	382.
1785	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti appartenenti alle forze armate fasciste Furto e incendio <i>Parte lesa:</i> BOLDINI STEFANO e BOLDINI BERNARDO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/35	383.
1786	IGNOTI ARCHIVIATO REATO MINORE	<i>Imputati:</i> Ignoti fascisti appartenenti alla "Muti" Furto <i>Parte lesa:</i> TIBERTI VINCENZO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	48/12	384.
1787	IGNOTI ARCHIVIATO REATO MINORE	<i>Imputati:</i> Ignoti appartenenti alle forze armate fasciste Furto <i>Parte lesa:</i> SISTI GIOVANNI ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	48/8	385.
1788	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti appartenenti alle forze armate fasciste Furto <i>Parte lesa:</i> BASSI BORTOLO e GUAINI PIETRO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/36	386.
1789	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti appartenenti alle forze armate fasciste Incendio <i>Parte lesa:</i> GROLI fratelli ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/37	387.
1790	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti fascisti Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> BELARDINI EMILIO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/38	388.
1791 2251	ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> MENICATTI, SORBINI e ignoti elementi delle b.n. Omicidio <i>Parte lesa:</i> GUASCHINO MODESTINO ABBINATO AL 2251 ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/39	389.
1792 1793	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti nazi-fascisti Violenza con omicidio, sevizie e torture <i>Parte lesa:</i> FEDERZOLI BATTISTA e COTTI COTTINI DOMENICO Abbinato al 1793 ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/40	390.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1793	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti nazi-fascisti Violenza con omicidio art. 211 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> COTTI COTTINI ANTONIO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/41	391.
1794	ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Reparto Btg. "Tagliamento" Omicidio <i>Parte lesa:</i> OTTELLI GIOVANNI ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)		392.
1795	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari delle b.n. Omicidio, sevizie e maltrattamenti <i>Parte lesa:</i> ROSA GIACOMO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/42	393.
1796	IGNOTI ARCHIVIATO REATO NON DI OMICIDIO	<i>Imputati:</i> Ignoti del reparto del Btg. "Tagliamento" Ferimento, lesioni <i>Parte lesa:</i> COTTI BAROLO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	48/10	394.
1797	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti nazi-fascisti Distruzione e incendio <i>Parte lesa:</i> FILIPPI BORTOLO e SPAGNOLI GIUSEPPE ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/43	395.
1798	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti nazi-fascisti Distruzione <i>Parte lesa:</i> BETTOLI BEATRICE ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/44	396.
1799	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti nazi-fascisti Distruzione <i>Parte lesa:</i> GIACOMINI PIERA ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/45	397.
1800	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti nazi-fascisti Distruzione e furto <i>Parte lesa:</i> BONETTI LUCIA e OLIVARI MARGHERITA ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/46	398.
1802	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti nazi-fascisti Distruzione <i>Parte lesa:</i> MAFFOLINI PIETRO ed altri 2 ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/47	399.
1803	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti nazi-fascisti Distruzione e incendio <i>Parte lesa:</i> LORENZETTI GIOV. MARIA ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/48	400.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1804	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :Ignoti nazi-fascisti Percosse e maltrattamenti <i>Parte lesa</i> :BONICELLI GIOVANNI ed altri 2 ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/49	401.
1805	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :Ignoti appartenenti alla 4° Comp. "Tagliamento" Sequestro di persona, torture, percosse, minacce e distruzione <i>Parte lesa</i> :MAGGIONI GIULIO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/50	402.
1808	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :Ignoti appartenenti al reparto "Tagliamento" Sequestro di persona, percosse, torture e detenzione <i>Parte lesa</i> :BERARDI GIOV.BATTISTA ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/51	403.
1809	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :Ignoti appartenenti al reparto "Tagliamento" Sequestro di persona, maltrattamenti, percosse e detenzione <i>Parte lesa</i> :GREGORINI CRISPINO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/52	404.
1810	REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :SPADINI BRUNO - Magg. delle b.n. Maltrattamenti, percosse e detenzione <i>Parte lesa</i> :GREGORINI PIETRO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/53	405.
1811	IGNOTI ARCHIVIATO REATI NON DI OMICIDIO	<i>Imputati</i> :Ignoti militari nazi-fascisti rep. di Darfo Maltrattamenti, percosse e detenzione <i>Parte lesa</i> :PE BERTOLINA ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/54	406.
1812	IGNOTI AR- CHIVIATO REATI NON DI OMICIDIO	<i>Imputati</i> :Ignoti militari nazi-fascisti rep. di Darfo Maltrattamenti, percosse e detenzione <i>Parte lesa</i> :VERANDI ANDREA ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/55	407.
1814	IGNOTI AR- CHIVIATO	<i>Imputati</i> :Ignoti del reparto "Tagliamento" di Vezza d'Aglio Maltrattamenti, percosse e detenzione <i>Parte lesa</i> :GENNARI MODESTO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/56	408.
1815	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :Ignoti militari nazi-fascisti Incendio <i>Parte lesa</i> :RONDINI MARIA ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/57	409.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1817	IGNOTI ARCHIVIATO REATI NON DI OMICIDIO	<i>Imputati</i> :Ignoto militare tedesco, STOFLE BORTOLO, CALCAGNI, SPADARI Maltrattamenti, arresto e detenzione <i>Parte lesa</i> :BONTEMPI ANTONIO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/58	410.
1818	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :Ignoti militari della R.S.I. Omicidio e aiuto al nemico <i>Parte lesa</i> :FANTI PIO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/59	411.
1820	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :Ignoti militari della R.S.I. Omicidio <i>Parte lesa</i> :FERRARI BERNARDO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/60	412.
1822	ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :COLOMBO - Ten. Com.te la banda "Muti ed ignoti Omicidio <i>Parte lesa</i> :SPAGNOLI FRANCESCO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/61	413.
1823	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :MARAN - Maresc. tedesco non meglio identificato ed ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa</i> :GELFI ANDREA ed altri 8 ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/62	414.
1824	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :Ignoti militi della g.n.r. Omicidio <i>Parte lesa</i> :FRANCESCHETTI ALDO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/63	415.
1825	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :Ignoti militi delle S.S. italiane Omicidio <i>Parte lesa</i> :ZUELLI CELESTINO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/64	416.
1826	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :Ignoti militi delle S.S. italiane Omicidio <i>Parte lesa</i> :MACULOTTI GIOVANNI ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/65	417.
1827	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :Ignoti militi delle S.S. italiane Omicidio <i>Parte lesa</i> :FAUSTINELLI CIPRIANO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/66	418.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1828	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militi delle S.S. italiane Omicidio e ferimento <i>Parte lesa:</i> FAUSTINELLI MARTINO ed altri 3 ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/67	419.
1829	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Elementi della polizia repubblicana Atto di guerra, omicidio <i>Parte lesa:</i> ROMELLI ARCANGELO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	48/16	420.
1830	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Truppe straniere sbandate ed ignoti elementi della g.n.r. Distruzione, saccheggio e incendio <i>Parte lesa:</i> DAMIOLI FELICE e DAMIOLI EMILIO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/68	421.
1831	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e fascisti Rapina e furto <i>Parte lesa:</i> TURLA GIOVANNI ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/69	422.
1833	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e fascisti Furto <i>Parte lesa:</i> BONARDI GIUSEPPE ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/70	423.
1834	REATO MINORE ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> BRIGHENTI UMBERTO - Brig. g.n.r (detenuto nel care- cere di Brescia) Percosse <i>Parte lesa:</i> MARESCIALLO C.C. SECCI ERMINIO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	48/13	424.
1835 1837	ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> SORLINI FERRUCCIO ed altri 5 con ignoti militari tede- schi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> GATTA GIOVANNI ed altri 15 ABBINATO AL 1837 ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/71	425.
1836	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e fascisti Omicidio, saccheggio, furto e incendio <i>Parte lesa:</i> GUARINONI GIOVANNI ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/72	426.
1837	ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti componenti la banda Sorlini e militi tedeschi Aiuto al nemico, omicidio, distruzione <i>Parte lesa:</i> GATTA GIOVANNI ABBINATO AL 1835 ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/71	427.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1838	INVIATO IL 29.9.46 ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : DORFMANN FRANZ Ing. ed altri ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : MORATTI LUIGI In data 29 settembre 1946 il Proc. gen. mil. dott. Borsari invia il al carteggio su Dorfmann Franz Proc. Repubblica Bolzano (doc. 2.1 pag. 50) ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	2/1 19/73	428.
1840	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : Ignoti militari tedeschi e militi della R.S.I. <i>Titolo del reato</i> : Violenza con omicidio <i>Parte lesa</i> : REBAIOLI BORTOLO ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/74	429.
1841	ARCHIVIATO 4.12.96	BROKLINGAUS - Magg. Com.te 2° Btg. contraerea leggera 750 Filak e KANSERHIT BRATHECH Violenza con omicidio <i>Parte lesa</i> : ANSALONI FEDERICO ed altri 3 In data 16 aprile 1946 la Procura Gen. Mil. Invia una lettera al Comando Generale dei Carabinieri nella quale chiede di "voler comunicare ai dipendenti comandi che quest'ufficio persegue soltanto i criminali di guerra tedeschi, e che, pertanto, le denun- cie contro i cittadini italiani, che hanno collaborato col tedesco invasore, sia isolatamente, che insieme a elementi germanici, devono essere inoltrate all'Ufficio del pubblico ministero presso la Corte di Assise (sezione speciale) competente, continuandosi però a trasmettere a questo Ufficio sia gli elenchi che le dichia- razioni, per i suoi fini statistico-giudiziari" (pag.6). In data 25 aprile 1947 la Proc. gen. mil. Richiede a D.J.A.g di Padova di rintracciare "il Magg. Broklongaus comandante del 2^ Battaglione contraerea leggera e del tedesco Kauskrhit (pag. 11) ARCHIVIATO DAL GIP per mancanza di identificazione	11/4	430.
1842	ARCHIVIATO 26.3.98	<i>Imputati</i> : MARTELLUZZI VITTORIO - Col. Com.te le b.n. di Rovi- go e CAVALLARO - Ten. di P.S. ed ignoti della g.n.r. e b.n. Violenza con omicidio, furto, saccheggio, maltrattamenti e sevi- zie <i>Parte lesa</i> : DONEGA' GIUSEPPE ed altri 41 Tribunale di Guerra di Pieve di Sacco (PD) Dalla documentazione risulterebbe un elenco di persone fucilate il 15 ottobre 1945	11/3	431.
1843	ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : VALE WALFRID, STUCHER ANTONIO, LUCH ROBERTO e ignoti tedeschi della Wehrmacht Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : BALARDINI ZAFFERINO + 2 In data 21 gennaio 1948 il Proc. gen. mil. Dott. Borsari comu- nica al magg. Tighe (pag. 7) le informazioni acquisite tramite i Ca- rabinieri relativamente agli omicidi compiuti da Walfrid Vale e Stucher, che risponde "il campo di concentramento di Kustrin è stato occupato dai russi e pertanto vi sono poche probabilità di rintracciare il personale del campo" (pag. 8) ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/75	432.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1844	ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :SERGI - Ten. g.n.r. Sevizie e percosse e tentato omicidio <i>Parte lesa</i> :PEZZUOLE MARCO ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/2 90/0	433.
1845	REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 25.4.95	<i>Imputati</i> :MASINI SIRO - Segr. Prefettizio, MAGNANI FRANCESCO - Cap.no delle b.n. Sequestro arbitrario, requisizione arbitraria ed eccessiva <i>Parte lesa</i> :FURLANI LUIGI In data 28 aprile 1995 il Gip di Padova ha archiviato per infondatezza della notizia di reato	11/1	434.
1858	IGNOTI ARCHIVIATO 20.11.97	<i>Imputati</i> :Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :MATAROZZI VITO ed altri 53	16/121	435.
1865		<i>Imputati</i> :LAMBERTINI UGO e Ignoti militi delle b.n. Saccheggio e deportazione <i>Parte lesa</i> :LUPPI AMEDEO e GUIZZARDI ALFONSO CERVELLATI CARLO	16/120	436.
1866	ARCHIVIATO 8.01.96	<i>Imputati</i> :Ignoti militari tedeschi e italiani Violenza con omicidio e aiuto al nemico art. 51 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :GHIANDONI DUILIO, TABAI GIOVANNI ed altri 4 Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 8)	9/109	437.
1901	REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :MONTAGNA LUDOVICO, PRISCO,GALLO ELIO, VESCOVO VITTORE, CAMILLATO ERMENEGILDO Distruzione <i>Parte lesa</i> :BOESSO ANGELO e DAL CORSO VITTORIO Iscrizione solo per Mantegna Ludovico ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/13	438.
1902	REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :ALLEGRO ALFREDO, PRISCO DINO, CALVI TOMMASO appartenenti alle b.n. Distruzione <i>Parte lesa</i> :SCATTOLIN NATALE ed altri 3 ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/5	439.
1903	REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :ARNOLDO EUGENIO, FANT GUGLIELMO, FACCIN FRANCESCO, TEVISAN VITTORIO (deceduto) Lesione e percosse <i>Parte lesa</i> :GORIN GIUSEPPINA ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/29	440.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1904	INVIATO NEL 1946 ARCHIVIATO 10.09.96	<i>Imputati:</i> ZAGARI MARIO, VESCOVO VITTORIO, FOCA, SANTI, BORTOLOZZI GINO e AGGIANI ENNIO delle b.n. Omicidio art. 575 c.p. e furto <i>Parte lesa:</i> SPOLAORE CESARE ed altri 4 I Familiari delle vittime hanno dichiarato che gli imputati erano stati condannati a morte (pena successivamente commutata in ergastolo) In data 10.09.1996 il Gip di Padova ha archiviato per infonda- tezza della notizia di reato	11/9	441.
1905	ARCHIVIATO 10.09.96	<i>Imputati:</i> MORELLI SALVATORE, ZANI WAIFRO, ERNANI CAFIE- RO, COSMIN PIETRO, ROMANO, PULVANO PAOLO, BUCCELLA, MIZZETTI, PETRANZAN TORQUATO, RAFAEL BRUNO, TRAMON- TIN GIUSEPPE (detenuto) ed altri ignoti della g.n.r. Omicidio art. 575 c.p. e lesioni art. 582 c.p. <i>Parte lesa:</i> MOLIN ERMENEGILDO ed altri 19 La Procura di Padova ha richiesto l'archiviazione perché "non ri- sultano neppure gli elementi minimi per configurare ipotesi cri- minose a carico di Salvatore Morelli ed altri ex appartenenti alla G.N.R. (pag.8) ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/8	442.
1906	ARCHIVIATO 4.12.96	<i>Imputati:</i> KASTER - Ten. polizia tedesca, PEPI UMBERTO, CAR- RER GINO e GALLO ITALO Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. e distruzione (per gli ul- timi 3): omicidio, aiuto al nemico e distruzione <i>Parte lesa:</i> NARCISO ed altri 5 In data 6 ottobre 1947 il Proc. gen. mil. Dott. Borsari chieser in- formazioni al Magg. Pieghe di Padova se negli elenchi dei crimi- nali di guerra fosse ricompreso "il Ten. Kaster, non meglio iden- tificato della Polizia tedesca già di stanza a Chioggia" (pag.9), il quale rispose in data 21 ottobre 1947 "il ten Kaster non è com- preso nella nostra lista ...pertanto è necessario conoscere ulte- riori dettagli sia riguardo alla persona che al crimine commesso" (pag.10), cosicché il 21 novembre 1947 il Proc. gen. mil. Dott. Borsari invia carteggio al Magg. Tighe ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/7	443.
1907	REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> VIALI GIUSEPPE, MUNARI LORIS, LUNARDI GIACOMO, ANDREATO UMBERTO, FONTANA SILVIO, LUNARDI GIOVANNI, BIANCATO MODESTO, BAGNOLI GIACOMO, FAVARO BRUNO, DURELLO, DALLA PRIA AGOSTINO, SORSE' Rapina art. 628 c.p. e incendio <i>Parte lesa:</i> VEGGO NAZZARENO + 3 ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/30	444.
1914	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO AR- CHIVIATO 10.09.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militi delle b.n. Distruzione <i>Parte lesa:</i> CAIN CARLO ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/11	445.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1915	IGNOTI AR- CHIVIATO 28.11.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militi delle b.n. Distruzione e rapina <i>Parte lesa:</i> PETTENO' ANGELA ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/27	446.
1916	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO AR- CHIVIATO 28.4.95	<i>Imputati:</i> Ignoti militi delle b.n. Distruzione e rapina <i>Parte lesa:</i> PAVAN LUIGI Archiviato perchè sono rimasti ignoti gli autori del reato	11/12	447.
1917	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO AR- CHIVIATO 28.11.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militi delle b.n. Distruzione e furto <i>Parte lesa:</i> PASCOLO GIACOMO ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/28	448.
1918	IGNOTI AR- CHIVIATO 27.11.96 REATO NON DI OMICIDIO	<i>Imputati:</i> Ignoti militi delle b.n. Distruzione <i>Parte lesa:</i> DE PIERI LUIGI ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/25	449.
1919	IGNOTI AR- CHIVIATO 27.11.96 REATO NON DI OMICIDIO	<i>Imputati:</i> Ignoti militi delle b.n. Incendio <i>Parte lesa:</i> FERRETTO LUIGI, LICIA E ARMANDO ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/26	450.
1920	IGNOTI AR- CHIVIATO 27.11.96 REATO NON DI OMICIDIO	<i>Imputati:</i> Ignoti militi delle b.n. Rapina <i>Parte lesa:</i> BONASSA LICIO ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/24	451.
1921	IGNOTI AR- CHIVIATO 28.11.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militi delle b.n. Omicidio art. 575 c.p. <i>Parte lesa:</i> AMPELIO IBERATI ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/23	452.
1922	IGNOTI AR- CHIVIATO 27.11.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militi delle b.n. Omicidio art. 575 c.p. <i>Parte lesa:</i> CAPPELLETTO CESARE ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/22	453.
1923	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO AR- CHIVIATO 27.11.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militi delle b.n. Furto <i>Parte lesa:</i> ARTUSO GIUSEPPE ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/21	454.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1924	IGNOTI ARCHIVIATO 27.11.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi ed ignoto interprete di Rovereto Omicidio art. 185 c.p.m.g. e maltrattamenti <i>Parte lesa:</i> GALLO MARIO e GALLO ANGELO ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/20	455.
1925	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 27.11.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e Ignoti militi delle b.n. Rapina <i>Parte lesa:</i> DERTON ANGELA e CAGNIN ANTONIO ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/19	456.
1926	REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> TOTERINI FRANCESCO - Cap.no delle b.n. e ignoti militi della "Muti" e tedeschi Furto, distruzione e aiuto al nemico <i>Parte lesa:</i> BARBIERO LUIGI ed altri 4 ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/14	457.
1927	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO 28.04.95	<i>Imputati:</i> ZAMPONE - Cap.no delle b.n. e ignoti delle b.n. Furto <i>Parte lesa:</i> DANIELE ETTORE In data 28 aprile 1995 il Gip di Padova ha archiviato per infondatezza della notizia di reato	11/10	458.
1928	REATO MINORE ARCHIVIATO 27.11.96	<i>Imputati:</i> MAGNATI - Ten. delle b.n. e ignoti delle b.n. Furto <i>Parte lesa:</i> PIVA RICCARDO ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/15	459.
1929	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> HEDEL URSULA, HEINZ HOFFMANN - Capo dell'Abtlfuert todesurteile, HARTMANN - Com.te del plotone d'esecuzione, 30 uomini e KURT ALBRECHT, Membro del plotone d'esecuzione Violenza con omicidio contro prigionieri di guerra nemici e furto <i>Parte lesa:</i> Ufficiali italiani sconosciuti e un ufficiale americano	16/117	460.
1930	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> SOERGEL - Magg. tedesco, GEORG KARL - Ten. SCHRODER - Magg., TIROLF - Maggiore Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., rappresaglia e distruzione <i>Parte lesa:</i> Popolazione e città di Napoli ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/76	461.
1931	PARTE LESA IGNOTA	<i>Imputati:</i> SCHRANK - Gen. Ted. Com.te la 5° Div. Alpina BUCHERCKER - Cap.no Com.te la guarnigione di Pinerolo e ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> Trenta ignoti In data 26 febbraio 1946 il proc. dott. Borsari chiede al D.J.A.G. di Padova (pag. 61) se negli elenchi è compreso il cap. Buchercker, ed inviata successivamente al Magg. Tighe	23/87	462.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1932	INVIATO NEL 17.11.47 ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :SCHOLL - Colonnello tedesco e WESSEL STEFANO - Ten. ted. art. 185 c.p.m.g. e Art. 181 c.p.m.g. All'autorità giudiziaria militare Trib. mil. Napoli Colonnello Scholl: non doversi procedere per insufficienza di prove. Tenente Wessel scarcerato per non aver commesso il fatto il 28.12.1946, unito al procedimento 39731/1945 del Trib. Mil. di Napoli (14.8 pag. 7) DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	14/6 10/23 14/8	463.
1933	IGNOTI AR- CHIVIATO 23.07.03	<i>Imputati</i> :SMIK - Capitano Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. e furto <i>Parte lesa</i> :LUCCHESI ARTURO	16/111	464.
1934	ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :WENDERMUTH - Cap.no, BURK - Maresciallo ed ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :SARTORI FABIO ed altri 8 In data 24 MAGGIO 1947 il Proc. gen. mil. Dott. Borsari (pag.95) chiede al D.J.A.G. di Padova se negli elenchi fossero ricompresi IL CAP. Wendermuth, il mar. Burk, il quale risponde (pag. 96) negativamente. ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/77	465.
1935	ARCHIVIATO 1.10.98	<i>Imputati</i> :MILLER ALFREDO - Ten. E HAK OBB - Ten. Cap.no Violenza con omicidio contro privati nemici art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :TAMI LUIGI ANTONIO e BERTOLDI GIOVANNI In data 19 maggio 1947 il Proc. gen. mil. Dott. Borsari (pag.14) chiede al D.J.A.G. di Padova se negli elenchi fossero ricompresi il Ten. Miller e ten. Hak, il quale risponde (pag. 15) " <i>non ho molta speranza di rintracciare questi uomini con queste limitate descrizioni, nemmeno di ottenere una dichiarazione da Latza...dato che si trova nella zona russa. Non mi è chiaro dalla vostra lettera se...furono condannati da una corte e quindi giustiziati da Obb e Miller. Se è così apparirebbe dubbioso il fatto che sia un crimine di guerra</i> " ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/16	466.
1936	REATI NON DI OMICIDIO	<i>Imputati</i> :BURMESTA' - Maresc. Tedesco Incendio, saccheggio e furto <i>Parte lesa</i> :GREGATO GIOVANNI e MORETTO GIUSEPPE	11/17	467.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1937	INVIATO IL 17.5.48	<i>Imputati</i> :SILLERT, DRACH, MEYER, FINSTER o LENSTER, DRECHSLER, GUDE, NEGELE, BORCHMANN, REUTHER, ZIMMERMANN Col., GINDELE, MACHARCK, PIPPENSCHNEIDER, REDER WALTER, SPIELER, STOCKINGER Violenza con omicidio contro privati nemici art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :GRILLI TOMMASO ed altri Atti trasmessi al Tribunale Militare di Bologna in data 17 maggio 1948. (PAG. 113 DOC. 14.7) In data 8 settembre 1947 il Proc. gen. mil. dott. Borsari chiede al magg. Tighe se si trovino in custodia alcuni dei militari tedeschi ritenuti responsabili dell'eccidio di San Martino- Monzuno (pag. 128)	16/51	468.
1938 1973	ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :BUSCH - Col. Tedesco, GEORG - Ten. Tedesco Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., saccheggio e distruzione <i>Parte lesa</i> :GIACOMUZZI ANTONIO ABBINATO AL 1973 ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/80	469.
1939	INVIATO IL 16.4.47	<i>Imputati</i> :STIKMAYER - Tenente tedesco, LASSAK - Tenente tedesco e ignoti militari tedeschi e cosacchi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :DE ZANNA LEONE ed altri 12 All'autorità giudiziaria militare sent. 17/3/1956 non doversi procedere autori ignoti ECCIDIO DI VILLA ORTER (pag. 15 doc. 14.7)	31/9	470.
1940	PARTE LESA IGNOTA AR- CHIVIATO	<i>Imputati</i> :ENGEL SIEGFRIED - Col. delle S.S., ABLEITER WOLFANGO, KASS OTTO - Ten.,JANISCH HANS - Maresc., PETER GIUSEPPE - Maresc., LASSNER RUDHOLF - Maresc., FRONTULL - Maresc., SCHOLZ - Maresc., KALEMBERG - Maresc., WERNER HUNH - Mares Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :ignota In data 26 MARZO 1947 il Proc. gen. mil. Dott. Borsari chiede al D.J.A.G. di Padova se nell'elenco dei criminali è compreso l'Ufficiale Engel. Il proc. dott. Borsari richiede informazione nell'aprile successivo (pag.18). Il D.J.A.G. di Padova risponde il 23 aprile 1947 "la sola persona in custodia tra quelle della lista è il mar. Scholz che attualmente sta scontando una condanna a otto anni per l'uccisione dell'italiano Silvio De Fiori" ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/88	471.
1941	inviato 13.04.47	<i>Imputati</i> :SCHUBER ALOIS Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :Operaio italiano All'autorità giudiziaria militare ASSOLTO PER AVER AGITO CON ECCESSO COLPOSO DI LEGITTIMA DIFESA . LIBERATO IL 27.06.1950 (DOC. 8.10 PAG. 20)	31/4 14/6	472.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1942	INVIATO NEL 1947 ARCHIVIATO 18.04.96	<i>Imputati</i> :TISENKOLFO - Uff. tedesco delle S.S. e DANNEGGER - Uff. tedesco delle S.S. violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :BONOMI ABRAMO All'autorità giudiziaria militare Trib. Roma sent. assoluzione 10/05/1950 (pag. 7) Donneker e Eisenkobb Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 4)	14/8	473.
1943	INVIATO 28.4.47 ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :WOLF OTTO - Ten. tedesco, SCUELL - Ten. tedesco e MENHERT ARTURO Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g All'autorità giudiziaria militare Tribunale di Verona. Sentenza del 16 dicembre 1954 (pag. 5) ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	14/8 19/78	474.
1944	ARCHIVIATO 1.10.98	<i>Imputati</i> :DIERICH - Colonnello, VON RICHLHOFON (?) - Ten. Col., LANGE - Sottotenente Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. In data 24 maggio 1947 il Proc. gen. mil. Dott. Borsari (pag.12) chiede al D.J.A.G. di Padova se negli elenchi fossero ricompresi il Col. Dierich, il Ten. Col. Von Richthofen e il ten. Lang ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/18	475.
1945	INVIATO 17.10.47	<i>Imputati</i> :KRUMAUER WALDEMAR - Uff. di marina Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :PIOLA MARIO ed altri 12 All'autorità giudiziaria militare sent. Trib. Torino 31.3.1949 condanna (pag. 161) Krumhaur Abbinato a 1677 e 2002	14/8	476.
1946	INVIATO 19.12.47	<i>Imputati</i> :LINZBACH OSVALDO - Sottuff. S.S. Art. 185 c.p.m.g. all'autorità giudiziaria militare Padova sent. assoluzione nei confronti di Cavaldo Linzbach 19.12.1947	31/11 14/6	477.
1947	PARTE LESA IGNOTA AR- CHIVIATO 10.9.96	<i>Imputati</i> :MENSCHIK VIS - Col. della Pol. tedesca Omicidio <i>Parte lesa</i> :ignoti civili italiani Nel 1947 il Proc. gen. mil. Dott. Borsari chiede informazioni al Magg. Tighe (Uff. coll. Inglese) che risponde che il coll menschik "è stato rilasciato" Archiviato perchè sono rimasti ignoti gli autori del reato (doc.90.0)	11/6	478.
1948	INVIATO 7.8.47 REATO NON DI OMICIDIO	<i>Imputati</i> :MULLER HERMANN - Ten. o Sottuff. delle S.S. Art. 209 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :all'autorità giudiziaria militare sent. assoluzione 21.12.1947	31/10 14/6	479.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1949	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : BRUGGER EMIL - Ten. Col. Com.te il Btg. S.S. Art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : ignoti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/89	480.
1950	ARCHIVIATO 20.08.01	<i>Imputati</i> : GASSNER - Ten. tedesco e GASPAR ALFREDO - Maresc. ted. Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : GIBERTINI ROMOLO In data 2 settembre 1947 il proc. dott. Borsari chiede al Magg. Tieghe se sia possibile interrogare il Mar. Nidermayer (pag. 24) per i fatti ascrivibili al Ten. Gassner e Mar. Gaspar Alfredo, il quale risponde inoltre che il Mar. Nidermayer è stato rilasciato da Campo di concentramento. FUCILAZIONE DI UN PARTIGIANO	16/152	481.
1951	ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : LAQUA - Magg. ted. Violenza con omicidio e strage art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : GIUNTI GUIDO ed altri 35 In data 5 GIUGNO 1947 il proc. dott. Borsari chiede al D.J.A.G. di Padova se negli elenchi è compreso il mag. Laqua (PAG. 49), che risponde negativamente. Le ricerche dei carabinieri danno esito negativo sull'identità del responsabile (pag.53)	16/200	482.
1952	PARTE LESA IGNOTA AR- CHIVIATO 11.4.01 REATO NON DI OMICIDIO	<i>Imputati</i> : WOLF KARL - Generale tedesco incendio <i>Parte lesa</i> : ignota	16/73	483.
1953 2022	ARCHIVIATO 25.09.01	<i>Imputati</i> : LOHMANN ERNTE e SCHUSTER JOHANN Violenza con omicidio art. 185 <i>Parte lesa</i> : MINUTOLI EUGENIO ed altri 9 INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA ABB. AL 2022	8/11 16/21	484.
1954	ARCHIVIATO 28.04.95	<i>Imputati</i> : FRITZ WUNDERLE Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : 32 vittime civili IN DATA 29 AGOSTO 1947 IL PROC. GEN. MIL. CHIEDE AL MINISTERO DELLA GUERRA (PAG. 8) di voler interessare la Commissione Alleata relativamente ai tedeschi Baumann e Fritz. In tale lettera il procuratore ricorda al Ministero che "la competenza a conoscere dei procedimenti a carico di cittadini italiani imputati di collaborazionismo e compresi nel predetto elenco è dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria giusto il disposto dell'art. 3 D.L.L. 5 ottobre 1945 n°625" ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA PER INFONDATEZZA DELLA NOTIZIA DI REATO (DOC. 90.0)	11/81 90/0	485.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1955	INVIATO NEL 1947 ARCHIVIATO 26.2.97	<i>Imputati</i> : LASSACH - Ten., NEUHART - Maresc. S.S., HATZENDORF - Maresc. S.S. Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : MARANGONI PIER LUIGI In data 24 GIUGNO 1947 il Proc. gen. mil. chiede al magg. Tighe (pag. 15) se negli elenchi sono compresi il ten. Lassach, Mar. Neuhart e Mar. Hatzendorf, il quale risponde negativamente. Sentenza del Tribunale militare di Padova del 17 marzo 1956 (doc. 14.8 pag. 148) decr. arch. 1997 del Gip di Padova per infondatezza della notizia di reato " <i>l'uccisione del partigiano....appare giustificato da esigenze belliche e costituisce legittimo atto di guerra</i> " ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/80	486.
1956	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : BEEZY - Magg. tedesco e MARTINO - Cap.no italiano Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : ignota La procura Militare Generale chiede ai carabinieri di Morlegno di fare indagini (pag. 8), che rispondono negativamente (pag. 10) MEDESIMI FATTI DEL 1975 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/91	487.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1957 2108	INVIATO NEL 1946 PER GLI ITALIANI	<p><i>Imputati:</i> WARCHER o WALTER - Magg. delle S.S., FISCHER - Ten. delle S.S. RACHEL - Cap.no delle S.S.</p> <p>Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g.</p> <p><i>Parte lesa:</i> 360 civili, 160 deportazioni</p> <p>In data 24 giugno 1947 il proc. gen. Dott. Borsari chiede al Magg. Tighe (pag.19) se negli elenchi sono compresi il Magg. Warcher o Walter "facilmente identificabile perchè monco da un braccio".</p> <p>Il 2 luglio 1947 il War Crime Branch risponde che "<i>il magg. Warcher è quasi certamente il Maggiore delle SS Reder. Secondo informazioni attendibili questo maggiore Reder è stato più volte ferito mentre combatteva sul fronte russo ed è morto in seguito a tali ferite...il ten. Fischer non è in alcun modo responsabile del suddetto eccidio. Non abbiamo a momento nessuna informazione riguardo al Cap. Raschel</i>"</p> <p>Il D.J.A.G. in data 11 agosto 1947 rispondendo ad ulteriore richiesta del proc. Dott. Borsari sul Ten. Fischer comunica che "<i>secondo le informazioni disponibili e le dichiarazioni del ten. Fischer al processo del gen. Simon, il ten. Fischer non risulta essere responsabile delle uccisioni compiute a S. Terenzio e a Massa Carrara</i>" (pag. 26)</p> <p>L'azione penale nei confronti dei responsabili italiani era già iniziata nel 1946. In una lettera del 1 febbraio 1947 della Sezione Speciale della Corte di Assise di Massa Carrara, ed inviata alla procura generale della repubblica presso la Corte di Appello di Genova, ed inoltrata poi per conoscenza al Procuratore Generale Militare (pag. 7) la Corte dichiara "<i>Bruno Biagioni...imputato di collaborazionismo. Gli atti sono stati trasmessi il 16 luglio 1946 alla Sezione Istruttoria con richiesta di amnistia...Ludovici Giuliano... Gli atti del procedimento penale sono stati rimessi a coda Ecc.mo Ufficio di procura generale (procura generale della repubblica presso la Corte di Appello di Genova n.d.r) che ne aveva fatto richiesta in seguito ad istanza di legittima suspicione avanzata dal fratello dell'imputato...Fabiani Corino...attualmente detenuto nel carcere Sussidiario di Monza. E' stato rinviato a giudizio di questa sezione di Corte d'Assise per rispondere del reato di collaborazionismo ...e per strage</i>" (pag.8)</p> <p>Eccidio BARDINE S. TEREZIO</p>	16/80	488.
1959	IGNOTI PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO 8.01.96	<p><i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi</p> <p>Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g.</p> <p><i>Parte lesa:</i> ignota</p> <p>Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 20)</p>	9/134	489.
1960	IGNOTI	<p><i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi</p> <p>Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g.</p> <p><i>Parte lesa:</i> LAURELLI GIUSEPPE ed altri 5</p> <p>ECCIDIO DI FORNELLI</p>	10/24	490.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1961	inviato il 17.2.66 ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :SCHINTHOLZER LUIGI - Magg. S.S. e PILZ GIUSEPPE - Commissario doganale Violenza con omicidio contro prigionieri di guerra (art. 211 c.p.m.g.) <i>Parte lesa</i> :MONACO OTTAVIO, brigadiere dei carabinieri All'autorità giudiziaria militare. In data 7 luglio 1979 fu condannato dalla Corte di Assise di Bologna e rimesso successivamente alla procura di Verona dalla Corte di Assise di appello di Bologna che riconobbe il difetto di giurisdizione all'Autorità Giudiziaria ordinaria. Con sent. G.I. TMT Verona n° 21 del 27/3/73, non doversi procedere per prescrizione. Alois Schintholzer in data 15.11.1988 fu condannato all'ergastolo ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	48/17	491.
1962	ARCHIVIATO 18.04.96	<i>Imputati</i> :KLAUSER - Tenente e HAHS - Tenente Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :ALLEVA ANTEO ed altri 8 In data 2 agosto 1947 il Proc. gen. mil. Dott. Borsari chiese al Maggiore Tighe (Uff. collegamento Inglese) se negli elenchi dei criminali fossero ricompresi il Ten. Klauser e Hans (pag. 28), il quale rispose negativamente (pag.29). Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 13)	9/74	492.
1963	INVIATO NEL 1946 ARCHI- VIATO 25.9.01	<i>Imputati</i> :STRAUCH GIUSEPPE - Magg. Tedesco Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :ignota all'autorità giudiziaria militare Sentenza Trib. Firenze 23.09.1948, condono della pena 13.12.1949 e liberato il 30.12.1949	16/68 8/10 14/6	493.
1964	ARCHIVIATO 4.12.96	<i>Imputati</i> :DONNEMBURG ALFRED - Ten. Med. ed ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g., incendio, sevizie e rapina <i>Parte lesa</i> :CALCHERUTTI PRIMO + 2 In data 6 settembre 1947 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede informazioni al Magg. Tighe, il quale risponde negativamente (pag. 82) Archiviazione del GIP nel 1996 perchè non si è pervenuti ad una certa identificazione ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/82	494.
1965	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO 18.04.96	<i>Imputati</i> :KUNZE CARLO Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :Due lavoratori italiani in Germania Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 12)	9/26	495.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1966	IGNOTI	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio art. 211 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> CORVI ARMANDO +2 Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 20)	9/120	496.
1967	ARCHIVIATO 11.4.01	<i>Imputati:</i> BERGER KARL - Col. Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> ignota In data 11 marzo 1946 (pag.81) il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede informazioni ai Carabinieri di Ravenna sul serg. Hofmann Fritz, il quale risponde in data 13 maggio 1946 (pag. 80) " <i>il sergente Hofmann ...non è ricordato nella frazione di Ghibullo. Nel giugno 1944 fù colà catturato dai tedeschi certo Mini Luigi...non è stato possibile però accertare se il sergente tedesco Hofmann abbia preso parte all'esecuzione. Il 24 novembre 1944 in frazione Madonna dell'Albero - località poco distante da Ghibullo - furono fucilate 56 persone....ma anche per dette esecuzioni non si è potuto precisare se l'Hofmann v abbia partecipato. Presso il C.L.N. provinciale nulla esiste a carico dell'Hofmann</i> " In data 23 agosto 1947 il War Crimes Group invia alla proc. Gen. Militare fotografia del Col. Karl Berger " <i>si crede sia stati il comandante ...responsabile per le atrocità commesse a Villa dell'albero</i> " affinché siano mostrate (pag. 6 ECCIDIO DI VILLA D'ALBERO PER RAPPRESAGLIA ABBINATO AL 30	16/60	497.
1968	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO 15.3.01	<i>Imputati:</i> LULEY - Cap.no tedesco Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> ignota	1 6 / 1 9 3	498.
1969	PARTE LESA IGNOTA	<i>Imputati:</i> Maresciallo SERSCH OSCAR e Maresciallo HERMANN Violenza con omicidio e estorsione <i>Parte lesa:</i> ignota In data 8 e 17 SETTEMBRE 1947 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede al magg. Tighe, di Padova se il Mar. Sersch e il Mar Hermann sono compresi nell'elenco dei criminali di guerra. UCCISIONE DI UN CIVILE.	5 0 / 5	499.
1970 1	INVIATO NEL 1946	<i>Imputati:</i> KAHRAU - Untersturmfuehrer e PUSTOWKA - Scharfuehrer o Oberscharfuehrer Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> 14 civili In data 16 settembre 1947 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede al magg. Tighe, di Padova se il Cap. kaharan e Pustowkau sono compresi nell'elenco dei criminali di guerra. Abbinato al fascicolo 1 RG, Sent. G.I. Trib. Roma non doversi procedere ECCIDIO A LA STORTA (ROMA). Gli atti sono stati uniti al fascicolo n° 338/48 RPG comprendete la sentenza del G.I. del trib. di Roma in data 19.06.,1962 di non doversi procedere (doc.87.0 pag. 34)	43/15	500.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1971	INVIATO NEL 1946 ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :SCHWERD FEDERICO (?) - Maggiore S.S. Omicidio art. 575 <i>Parte lesa</i> :all'autorità giudiziaria militare Trib. Verona (PAG. 16) MAGG. Federico Schwerd (pag. 16 doc. 14.7) ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	14/7 19/79	501.
1972	REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 18.04.96	<i>Imputati</i> :BUHUER HANS e ROTTF LECHNER Sevizie e maltrattamenti art. 209 c.p.m.g. nel campo di concentramento di medling <i>Parte lesa</i> :CECCON GIOVANNI + altri 3 In data 26 settembre 1947 il Proc. gen. mil. Dott. Borsari chiese al Maggiore Tighe (Uff. collegamento Inglese) se negli elenchi dei criminali fossero ricompresi il Comandante Buhuer e Rottf Lechner (pag.31), il quale rispose negativamente (pg. 32) Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 13)	9/72	502.
1973	ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :BUSCH - Col. e GEORGE - Ten. Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :Popolazione di Ziano In data 19.09.47 e 25.10.1947 il Proc. gen. mil. Dott. Borsari chiese al Maggiore Tighe (Uff. collegamento Inglese) se negli elenchi dei criminali fossero ricompresi il col. BUSCH e il ten. GEORGE ABBINATO AL 1938	19/93	503.
1974	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO 26.3.02	<i>Imputati</i> :WERDEN VON, DREYHAUPT, ZUNNDORF - 2° Ten. Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :ignota	16/114 16/36	504.
1975	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :BEEZY - Maresc. E MARTINO - Cap.no Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :ignota La procura Militare Generale chiede ai carabinieri di Morlegno di fare indagini (pag. 8), che rispondono negativamente (pag. 10) MEDESIMI FATTI DEL FASCICOLO 1956 ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/77	505.
1976		<i>Imputati</i> :MAYAR - Magg. S.S., CREMEN - Ten. S.S., VALMIER ALFREDO - Ten. S.S. GRIN BRUNO - Ten. S.S., RAMAN ALFREDO, ZILLER GIUSEPPE Violenza con omicidio e strage art. 185 c.p.m.g., incendio e distruzione <i>Parte lesa</i> :BERTOLLI DINA ed altri Eccidio di S. ANNA DI STAZZEMA. Unito al 2163 e 869	16/50	506.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1978	ARCHIVIATO 15.3.01	<i>Imputati</i> :URBAN e AUERBACH Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :LIPPI ALBERTO ed altri In data 2 ottobre 1947 il Proc. gen. mil. Dott. Borsari chiese al Maggiore Tighe (Uff. collegamento Inglese) se negli elenchi dei criminali fossero ricompresi il TEN. Urban, il ten. Auerbach.	16/141	507.
1979	ARCHIVIATO 16.5.03	<i>Imputati</i> :GRUEB, BODENSTEIN, SUEPLITZ, WIEDNER, PRAETZ FRANZ e BRAND Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :AMSTERDAM SELMA ed altri Eccidio FORLI'	16/53	508.
1980	PARTE LESA IGNOTA AR- CHIVIATO 15.3.01	<i>Imputati</i> :VETTER - Com.te di Btg. ed altro ufficiale ignoto Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :ignota In data 2 ottobre 1947 il Proc. gen. mil. Dott. Borsari chiese al Maggiore Tighe (Uff. collegamento Inglese) se negli elenchi dei criminali fosse ricompreso il Cap. Vetter (pag.7), che risponde negativamente. Successivamente in data 28 gennaio 1948 il War Crimes Branch comunica che "il Comando Gruppo crimini dell'Europa sud-orientale mi segnala che il criminale di guerra in oggetto,dopo essere stato rintracciato è riuscito ad evadere" (pag.10)	16/66	509.
1981	REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 18.04.96	<i>Imputati</i> :MEISTER HERMANN DRIHSEN e REIMANN PAUL Art.209 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :Lavoratori e prigionieri di guerra italiani Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 13)	9/73	510.
1983	ARCHIVIATO 23.02.96	<i>Imputati</i> :GRIES - Serg. e un sottufficiale ignoto Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :Padre Biagio + 2 In data 26 settembre 1947 il Proc. gen. mil. Dott. Borsari chiese al Maggiore Tighe (Uff. collegamento Inglese) se negli elenchi dei criminali fosse ricompreso il Serg. Gries (pag. 6), il quale risponde negativamente (pag.7) Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 12)	9/46	511.
1984	ARCHIVIATO 15.3.01	<i>Imputati</i> :WINKLER KONRAD - Ten. Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :FONTANELLI GUIDO QUINTIERI ANTONIO In data 31 ottobre 1947 il Proc. dott. Borsari chiede al Magg. Tighe se negli elenchi dei criminali di guerra è compreso il Ten. Konrad winkler responsabile dell'uccisione di due persone (pag. 64), che risponde negativamente.	16/151 16/202	512.
1985		<i>Imputati</i> :SIMON - Gen. Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : popolazione italiana	16/202	513.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1986	ARCHIVIATO 27.4.02	<i>Imputati</i> : LUETTWITZ - magg. Gen. Com.te 26 Panzer, CRAS-SMAN - Colonnello del 26 Panzer div. E WITZLEBEN - Col. Del 9 regg. 26 Panzer Violenza con omicidio art. 185 <i>Parte lesa</i> : Abitanti Comuni delle Paludi di Fucecchio ECCIDIO DI FUCECCHIO	16/59 16/60 16/83	514.
1987 2012	PARTE LESA IGNOTA	<i>Imputati</i> : WERDEN VON - Magg., DREIHAUPT - Ten. E ZUNNDORF - Ten. Omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : ignota identico al 2012 RG	16/81	515.
1988		<i>Imputati</i> : IWANOWSKI FEODOR - Gerfreiter e SCHEEP RUPERT - Gerfreiter Omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : Padre Biagio + 2 In data 31 ottobre 1947 il Proc. gen. mil. Dott. Borsari chiese al Maggiore Tighe (Uff. collegamento Inglese) se negli elenchi dei criminali fossero ricompresi i tedeschi IWANOWSKI E SCHEER (pag. 19), il quale risponde negativamente (pag.20)	9/46	516.
1989	PARTE LESA IGNOTA	<i>Imputati</i> : WEGERMINN o WAGNER - Capitano, WAESELER o BOESELER - Tenente Omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : ignota	49/5	517.
1990	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO 3.10.97	<i>Imputati</i> : WARGHER o WALTER (1957) - Magg. S.S., RAGHEL (1957) - Cap. della Gestapo, FISCHER (1957) - Tenente, OBST - Luogotenente Omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : ignota	16/107	518.
1991	inviato nel 1946 archiviato 9.8.96	<i>Imputati</i> : LOOS - Magg. e SCHMIDT ALOIS - Cap.no Omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : ignota (Fascicolo 195 doc. 19.11. In data 6 aprile 1950 il Trib. di Napoli in un altro procedimento con sentenza giudica SCHMIDT condannato a 8 anni dpr 10.10.50 condono condizionale della pena (doc. 14/7 pg. 4) in data 10 ottobre 1950 il cap. Schmidt ha avuto la grazia. La Proc. Mil. Terr. Di Torino in data 23 agosto 1947 comunica che presso il Suo ufficio è pendente un procedimento contro Alois Schimdt (pag. 367) ABBINATO AL 2094	16/162	519.
1993 2015	inviato nel 1946	<i>Imputati</i> : TENSFELD WILLI - Generale Violenza con omicidio <i>Parte lesa</i> : BADIO SEVERINO + ALTRI Fatti del 9/12/1943 in FORNO CANAVESE e del 13/8/1944 in BORGO TICINO assolto dal Tribunale alleato abbinato al 2015	16/205	520.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
1994	ARCHIVIATO 9.11.99	<i>Imputati:</i> KNOLLE FERDINANDO, WOBBEKING FEDERICO E I-BENDHAL ALBERTO Gravi maltrattamenti art. 211 c.p.m.g., omicidio <i>Parte lesa:</i> PRIOLO FEDERICO E PROFILO ELIO In data 26.11.47 il Proc. gen. mil. Dott. Borsari chiede al magg. Tieghe se "Knolle, Wobbekine e Ibendhal ...sono compresi negli elenchi" (pag. 124). Fatti del 9/12/943 in FORNO CANAVESE e del 13/8/1944 in BORGO TICINO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 13)	9/2	521.
1995	PARTE LESA IGNOTA	<i>Imputati:</i> BOSSEKER - Ten., PROSLINER - Ten., SCIOCHOLL - S.ten., FIECCHETUR - S.ten., EHGEL - S.ten., Marescialli: PIA-KMAN, SMIT (Bohemo), CLOSE, ATZEL MAK, OSKAR KLUMI, ALBERT WIDMAN, JOSSIPH MICHEL Eccidio art. 185 <i>Parte lesa:</i> 80 CIVILI In data 29 novembre 1947 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede al magg. Tighe di Padova informazioni sui presunti responsabili dell'eccidio e se sono in custodia alleata (pag. 63).	49/3	522.
1996	INVIATO NEL 1946	<i>Imputati:</i> FLORIN EDUARD - Serg. S.S. (detenuto dal 31.1.48 Violenza continuata con omicidio art. 185 e 13 c.p.m.g., ed altri reati <i>Parte lesa:</i> Civili italiani e religiosi della CERTOSA DI FARNETA (Lucca) all'autorità giudiziaria militare Trib. La Spezia assolto con sent. 419 n°94/1948 r.g.	49/4	523.
1997	INVIATO NEL 1946	<i>Imputati:</i> COVI FRANZ di Francesco Art. 185 omicidio ed altro <i>Parte lesa:</i> IGNOTI all'autorità giudiziaria militare Trib. Torino sent. Cassazione 22/10/1949 Franz Covi, Condannato alla pena di 9 anni e 4 mesi dal Trib. Mil. Di Roma (pag. 10 doc. 14.8) liberato il 13.11.1951	31/2 14/8	524.
1998	PARTE LESA IGNOTA	<i>Imputati:</i> AGAZZONI LUIGI, VEZZANI CARLO, GRECO ERMES E DE GIDI GOFFREDO Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> Uccisione di due partigiani a Mirandola ignota	49/6	525.
1999	IGNOTI AR- CHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> PORRECA DONATO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 21)	9/47	526.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
2000	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> Uccisione di 23 civili Eccidio di SAN GIUSTINA IN COLLE ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0) AD ECCEZIONE DEL SOLO ADOLF SPRING BELEG	11/84	527.
2001		<i>Imputati:</i> SCHILDERBACH FRITZ Violenza carnale <i>Parte lesa:</i> CINCINNATI STEFANIA + 2	49/7	528.
2002	ARCHIVIATO 18.04.96	<i>Imputati:</i> Capitano GLASTOTTEN Violenza con omicidio art. 185 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> Numerosi prigionieri italiani e popolazione di Poggio Bustone In data 17 novembre 1947 il Proc. Gen. Dott. Borsari chiede al magg. Tighe. di Padova se il Cap. Glastotten e compreso nell'elenco dei criminali di guerra (pag.28), il quale risponde ..egli è il cap. Barone Maryn Albert Von Gladstatten... prima di procedere al suo arresto, si prega di inviare prove sufficienti in cui si basi un caso di prima facie." (pag. 32) Da abbinare al 1745 e al 1676 Eccidio di POGGIO BUSTONE Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 13)	9/75	529.
2003	PARTE LESA IGNOTA REATO NON DI OMICIDIO	<i>Imputati:</i> AUSSERER FEDERICO, MAX ABLINGER - Maresciallo tedesco, WAGNER EUGENIO - Maresciallo tedesco E SCHRIBER GERARDO - Maresciallo tedesco ART.209 C.P.M.G. <i>Parte lesa:</i> ignota	50/4	530.
2004	INVIATO IL 20.5.1948	<i>Imputati:</i> WILHELM SCHMALTZ - Generale Violenza con omicidio, saccheggio e incendio <i>Parte lesa:</i> Civili italiani di CIVITELLA, CORNIA, SAN PANCRAZIO, STIA, BUCINA e CAVRIGLIA Atti trasmessi al Trib. Militare Terr. di Firenze il 20 maggio 1948. sent. assoluzione 12.7.1950 nei confronti di Wilhelm Schmalz	31/5	531.
2005	REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Magg. S.S. SCHAFFER, Ten. S.S. TITO, Aiutante MUL- LER, Serg. S.S. HAAGE, Ten. Interprete STIMFEL Art.209 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> Caporale SALVADOR FABREGA E Caporale OLIVER M. SILSBY abbinato al 1250 ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	1 9 / 2 0	532.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
2006		<i>Imputati:</i> Generale STEFFER, Maggiore PRESCIL, Capitano SCHAR-NESTEIL, Tenente OSTERMEIER, Capitano VULT, Capitano BREHECHER, Tenente VON BRATHUSCHE, apitano PRESSICH, Tenente IBBA RENATO, Tenente DE CILLIA ANTONIO, Maresciallo TONNARELLI ROMEO Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> CHIANTORE ATTILIO +34 atti illeciti di guerra art. 174 e 176 cpmg	23/106	533.
2007	inviato nel 1946	<i>Imputati:</i> MEIR GOTTFRIED omicidio <i>Parte lesa:</i> Banca d'Italia all'autorità giudiziaria militare Trib. Torino Goffried Mair (latitante) condannato all'ergastolo (dopo a 30 anni) in data 2.7.55 (pag. 19)	8/10 31/13	534.
2008	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> STEINER Omicidio <i>Parte lesa:</i> ignota INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/81	535.
2009	INVIATO NEL 1946	<i>Imputati:</i> HELD HEINRICH (Sergente) Omicidio <i>Parte lesa:</i> CARAVOLO ANTONIO Abbinato al 664	16/116	536.
2010	IGNOTI ATTUALMENTE PENDENTE	<i>Imputati:</i> MAGG. GUTTMAKER FEDERICO - NORTHORN HEINZ - DANIEL ERNESTO Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> GAMBERINI IVO + 9 Attualmente pendente nella fase di udienza preliminare Tribunale Militare di La Spezia (doc. 86.0 pag. 29)	49/8	537.
2011	ARCHIVIATO 25.9.01	<i>Imputati:</i> STOYER (o STOYA) - Capitano, IGEL - Tenente e FROMMER - Tenente Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> BIANCHI PASQUALE, NELLA PIANTINI ed altri FATTI DI MONTEMIGNANO	16/185	538.
2012		<i>Imputati:</i> VON VERDEN, DREYHAMPT - Tenente e ZUNNDORF - Ten. Violenza con omicidio e incendio <i>Parte lesa:</i> TACCHINI GUIDO ed altri IDENTICO AL 1987 Fatti di PALAZZO DEL PERO.	16/82	539.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
2013	IGNOTI PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO 24.9.03	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> ignota	16/91	540.
2014	IGNOTI AR- CHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi <i>Titolo del reato:</i> Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> ignota Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 21)	9/48	541.
2015	inviato nel 1946	<i>Imputati:</i> TENSFELD WILLY - Gen. tedesco ed altri Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> Badii Severino + altri INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA abbinato al 1993 assolto dal Trib. alleato	16/205	542.
2016		<i>Imputati:</i> Maresc. tedesco WILLI ed altro Eccidio zona di VERUCCHIO <i>Parte lesa:</i> popolazione civile Fatti di SAN POLO del 12 luglio 1944 ABBINATO AL 673?	16/150	543.
2017	ARCHIVIATO 15.3.01	<i>Imputati:</i> HEIDER - tenente delle S.S. tedesche Violenza con omicidio - zona DONORATICO <i>Parte lesa:</i> CAPRAI e CREATINI In data 6 ottobre 1947 il proc. gen. Dott. Borsari invia lettera al Criminal Investigation Department di Livorno richiedendo se il Ten. Heider sia in custodia presso le Autorità Americane (pag. 108)	16/133	544.
2018	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> YACKWITZ - Maggiore tedesco Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> 16 civili italiani	16/189	545.
2019	inviato nel 1946 archiviato 26.3.2002	<i>Imputati:</i> CRASEMANN Generale tedesco ed altri Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> Vari cittadini italiani all'autorità giudiziaria militare Sentenza Trib. Firenze 23.09.1948 condono della pena 13.12.1949 liberato il 30.12.1949	16/64 8/10	546.
2020		<i>Imputati:</i> WIEGAND LUDWIG - Magg. tedesco ed altri Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> Vari cittadini italiani	16/188	547.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
2020 BIS		<i>Imputati:</i> MAGG. GRUNDMAN E CAP. KUHNE Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> Vari cittadini italiani FATTI DI RIFREDI E CASTELLO	16/187	548.
2021	ARCHIVIATO 15.3.01	<i>Imputati:</i> HOPP - Generale tedesco ed altri Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> Vari cittadini italiani INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA	16/37	549.
2022	ARCHIVIATO 25.9.01	<i>Imputati:</i> Ten. HIFELDT ed altri Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> Vari cittadini italiani INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA ABB. AL 1953	8/11	550.
2023		<i>Imputati:</i> Generale VON BOKEL Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> Vari cittadini italiani INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA ABB. AL 2022	8/11 16/203	551.
2024	ARCHIVIATO 16.01.97	<i>Imputati:</i> SCHMIDT Magg. tedesco ed altri Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> Vari cittadini italiani In data 6 aprile 1950 il Trib. di Napoli con sentenza giudica SCHMIDT condannandolo a 8 anni dpr 10.10.50 condono condizionale della pena (doc. 14/7 pg. 4) in data 10 ottobre 1950 il cap. Schmidt ha avuto la grazia IN DATA 15.5.96 Unito dalla Procura Militare di Bari al 1200 R.G. Von Schulembreg è deceduto in Francia il 14.07.1944 (doc. 85.0 pag. 2)	12/3 12/4 12/5	552.
2025	ARCHIVIATO 26.3.02	<i>Imputati:</i> Ten. Col. BERGER, Ten. BOKER, Ten. MONGHESTERN e Serg. STIWL <i>Parte lesa:</i> BARNI RANIERI, ed altre 38 persone INVIATO ALL'AMBASCIATA DI GERMANIA ABB. AL 2022 ECCIDIO DI SAN SEPOLCRO	6/63 8/111	553.
2026	IGNOTI ARCHIVIATO 28.8.96 REATO NON DI OMICIDIO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi maltrattamenti prigionieri di guerra <i>parte lesa:</i> SERRA ed altri	16/169	554.
2027	ARCHIVIATO 17.01.01	<i>Imputati:</i> Capitani RAUSCH e BOUKMAKOSKY, Ten. VON PAGAN Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> ALLEGRUCCI GIUSEPPE ed altre 39 persone Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 13)	30/6 27/3 29/2	555.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
2028	IGNOTI ARCHIVIATO 28.8.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> VARANI CARLO ed altri	16/85	556.
2030	IGNOTI AR- CHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> FICCA ANGIOLINO e PERSICHETTI MARIA Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 21)	9/99	557.
2031	IGNOTI	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> DI LORETO CAMILLO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 21)	9/100	558.
2033	IGNOTI AR- CHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> CAMPANA Giuseppe Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 21)	9/101	559.
2034	IGNOTI AR- CHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> DI POMPONIO VINCENZO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 21)	9/102	560.
2035	IGNOTI AR- CHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> PORRECA GIUSEPPE ed altri Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 21)	9/103	561.
2037	IGNOTI AR- CHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> TETI NICOLA Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 22)	9/104	562.
2039	IGNOTI AR- CHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> ANTRILLI FERDINANDO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 22)	9/166	563.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
2040	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> PICCONE IDA e CAROLINA Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 22)	9/165	564.
2042	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> D'ULISSE ANTONIO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 22)	9/164	565.
2050	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> MELE LUIGI Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 21)	9/98	566.
2060	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> D'ANTONIO FRANCESCO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 22)	9/163	567.
2061	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> DI NICOLANTONIO PASQUA ed altri 8 Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 22)	9/162	568.
2062	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> D'ANTONIO ANTONIETTA ed altri 7 Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 22)	9/161	569.
2074	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> DI MARINO CAMILLO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 22)	9/159	570.
2075	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> DI FABRIZIO DOMENICO Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 22)	9/160	571.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
2077	IGNOTI ARCHIVIATO 4.04.99	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> Eccidi vari Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 13)	9/27 9/105	572.
2078	IGNOTI AR- CHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> CASTALDI GIUSEPPE ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/48	573.
2079	IGNOTI AR- CHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> DI GAETANO ed altri DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10/25	574.
2080	IGNOTI ARCHIVIATO 10.1.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> SERRA ROVIGO + altri Fatti di RONCHIDOZZO	16/170	575.
2081	IGNOTI PARTE LESA IGNOTA AR- CHIVIATO 8.5.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> POPOLAZIONE CIVILE Fatti di MOGGIONA	16/181	576.
2082	IGNOTI AR- CHIVIATO 8.5.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> POPOLAZIONE CIVILE Fatti di LE VIGNE	16/182	577.
2083	IGNOTI AR- CHIVIATO 28.8.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> POPOLAZIONE CIVILE Fatti di VALPROMARO	16/86	578.
2084	IGNOTI	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> POPOLAZIONE CIVILE Santhià (Vercelli)	50/2	579.
2086	ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> KARL GIORGIO E SCHRODER Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> AGOSTINI ed altri ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/82	580.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
2088	IGNOTI ARCHIVIATO 9.11.99	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio: <i>Parte lesa:</i> GARAO SALVATORE + altri Fatti in campi di concentramento germanici Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 13)	9/65 6/86 9/68 9/66	581.
2089	IGNOTI AR- CHIVIATO 8.5.96 PARTE LESA IGNOTA	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> Ignoti Fatti in Liguria e in Toscana	16/180	582.
2090	IGNOTI AR- CHIVIATO 8.5.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> Ignoti Fatti di BUCINE	16/183	583.
2092	IGNOTI AR- CHIVIATO 8.5.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> CALZOLARI ed altri 9	16/168	584.
2093	IGNOTI AR- CHIVIATO 28.8.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> DEL SCARPARO ALFONSO ed altri	16/164	585.
2094	INVIATO NEL1946	<i>Imputati:</i> Capitano SCHMIDT Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> 13 civili italiani (Fascicolo 195 doc. 19.11. In data 6 aprile 1950 il Trib. di Napoli in un altro procedimento con sentenza giudica SCHMIDT condannato a 8 anni dpr 10.10.50 condono condizionale della pena (doc. 14/7 pg. 4) in data 10 ottobre 1950 il cap. Schmidt ha avuto la grazia. La Proc. Mil. Terr. Di Torino in data 23 agosto 1947 comunica che presso il Suo ufficio è pendente un procedimento contro Alois Schimdt (pag. 367) abbinato al 2094 abbinato al 1991	16/162	586.
2095	IGNOTI AR- CHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 21)	9/97	587.
2096	IGNOTI AR- CHIVIATO 8.5.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> Un numero imprecisato di civili	16/175	588.
2097	IGNOTI AR- CHIVIATO 4.5.02	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> Un centinaio di civili	16/62	589.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
2098	IGNOTI ARCHIVIATO 8.5.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> ORSINI NORGE ED ALTRI	16/173	590.
2099	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> BRAMANTE EGISTO ed altri	16/186	591.
2101	ARCHIVIATO 8.5.96	<i>Imputati:</i> Generale GRISOLLI, Ten. VON PLATEN, Ten. GRASBETT ed altri Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> MARTINO BRINZ E GABRIELE MARMÌ COSTA	16/89	592.
2102	INVIATO NEL 1946 ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> PIAZZA E CANEVA ed altri 33 militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> Donne, uomini, bambini Inviato all'Autorità Giudiziaria Corte d'Assise Speciale di Vicenza Prc. N° 5/47 Sentenza di condanna a carico di Bruno Caneva e Battista Marcialis del 22 maggio 1947. In data 26.06.1963 il Trib. Vicenza emette ordinanza di amnistia per Caneva Carlo Bruno (pag. 120) ECCIDIO DI PEDESCALA ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/93 11/94	593.
2103	IGNOTI ARCHIVIATO 27.9.00	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> VIOLANTE VINCENZO ed altri ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/96	594.
2106	IGNOTI ARCHIVIATO 31.7.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> 40 persone Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 24)	43/7	595.
2108	IGNOTI ARCHIVIATO 28.8.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> 153 persone ECCIDIO S.TERENZIO ABBINATO AL 1957	16/88	596.
2109	ARCHIVIATO 5.2.96	<i>Imputati:</i> Sottotenente PETER E Serg.te GASPAR MARTIN Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> BANZI EDOARDO	16/177	597.
2112	IGNOTI ARCHIVIATO 23.07.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> DI MARRO PINA Archiviazione diretta del P.M. Intelisano 23.07.96 (doc. 86.0 pag. 35)	43/8	598.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
2113	IGNOTI PARTE LESA IGNOTA AR- CHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> 14 Carabinieri e 2 civili ignoti DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10/26	599.
2115	IGNOTI AR- CHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> 99 persone Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 24)	9/53	600.
2120	IGNOTI AR- CHIVIATO 8.5.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> 300 civili italiani	16/174	601.
2122	IGNOTI AR- CHIVIATO 31.7.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> 20 civili italiani Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 24)	9/157	602.
2123	IGNOTI AR- CHIVIATO 8.5.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> 45 civili italiani	16/172	603.
2124	IGNOTI PARTE LESA IGNOTA	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> IGNOTA	49/9	604.
2125	IGNOTI AR- CHIVIATO 23.7.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> Civili italiani Archiviazione diretta del P.M. Intelisano 23.07.96 (doc. 86.0 pag. 35)	43/10	605.
2126	IGNOTI AR- CHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> Civili italiani Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 23)	43/6	606.
2128	IGNOTI PARTI LESE IGNOTE AR- CHIVIATO 9.8.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari delle brigate nere Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> 16 partigiani unica fonte un articolo di giornale americano	16/4	607.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
2129	IGNOTI PARTI LESE IGNOTE AR- CHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> 101 persone rimaste sconosciute DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10/27	608.
2135	IGNOTI AR- CHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> 18 civili italiani Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 23)	9/54	609.
2137	IGNOTI	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi e marinai della X Mas Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> Civili italiani	23/49	610.
2138	IGNOTI AR- CHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> 320 civili italiani dovrebbe riferirsi ad altro fatto rg 2095 (doc. 43/0) Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 21)	43/12	611.
2139	IGNOTI ARCHIVIATO 28.8.96 PARTE LESA IGNOTA	Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> torture e uccisione 20 partigiani	16/166	612.
2140	IGNOTI AR- CHIVIATO 28.8.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> 37 partigiani italiani uccisione per rappresaglia	16/87	613.
2141	IGNOTI AR- CHIVIATO 28.8.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> 11 partigiani italiani	16/165	614.
2142	IGNOTI AR- CHIVIATO 28.8.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> 11 cittadini non identificati	16/176	615.
2145	IGNOTI AR- CHIVIATO 28.8.96 PARTE LESA IGNOTA	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> Cittadini italiani non identificati	16/163	616.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
2148	IGNOTI ARCHIVIATO 28.8.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> Patrioti uccisi	16/179	617.
2149	IGNOTI ARCHIVIATO 28.8.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> 150 civili italiani	16/84	618.
2151	IGNOTI PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> Ignoti Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc.87.0 pag. 31)	9/147	619.
2153	ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Colonnello BUCH ed altri militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> 9 cittadini del comune di CRESCENTINO ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/132	620.
2154	IGNOTI	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> 54 civili italiani	10/28	621.
2155	IGNOTI ARCHIVIATO 28.8.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> Uccisione dipendenti delle Ferrovie dello Stato	16/167	622.
2156	INVIATO NEL 46 PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Maresciallo Haage e Lechert Wilde Violenza con omicidio <i>parte lesa:</i> ignota Sentenza Trib. Verona del 5 aprile 1949 ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/83 14/8	623.
2157	INVIATO ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Maggiore tedesco SCHINCHOLSER <i>parte lesa:</i> ignota: <i>Parte lesa:</i> VANZO NARCISO ed altri In data 7 luglio 1979 fu condannato dalla Corte di Assise di Bologna e rimesso successivamente alla procura di Verona dalla Corte di Assise di appello di Bologna che riconobbe il difetto di giurisdizione all'Autorità Giudiziaria ordinaria trib. Padova Alois Schinholzer in data 15.11.1988 fu condannato all'ergastolo ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/84	624.
2158	ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> FRIZ ed ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> 40 cittadini ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/85	625.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
2159	ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Generale POLAK ed altri ignoti militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> 38 persone ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/83 11/86	626.
2160	ARCHIVIATO 11.4.01	<i>Imputati:</i> Tenente BIEBER, Sottotenente STAKUL Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> CORBARI SILVIO ed altri quattro Impiccagione di 5 persone accusate di essere partigiani	16/135	627.
2161	INVIATO NEL 46 ARCHIVIATO 15.3.01	<i>Imputati:</i> Tenente BRANDL ALOIS e Ten. Koeppen Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> BENEDETTI FRANCESCO ed altre 8 persone TRIBUNALE DI BOLOGNA (14.7 PAG. 90). ORDINATA LA SOSPENSIONE I- STRUTTORIA (PAG. 302 DOC. 5.1.) ECCIDIO DI VECCHIAZZANO Abbinato al 870	16/61	628.
2162 2166	IGNOTI ARCHIVIATO	Tenente o capitano LENGANER FRANZ ed altri militari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> BENDONI MARIA ed altre sei persone abbinato al 2166	49/10	629.
2163		<i>Imputati:</i> RICHTER/ LEIBSLE/ SASSE +2 Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> 400 civili di SANTANNA DI STAZZEMA Unito al 1976 e 869	16/50	630.
2166	IGNOTI AR- CHIVIATO	<i>Imputati:</i> Cap.no o Ten. Tedesco LONGANER FRANZ ed altri mili- tari tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> GORETTI MARSILIO ed altri Abbinato al n° 2162 ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	49/11	631.
2167		<i>Imputati:</i> Gen. VON TENSFELD, Col. RAUFF, Ten. JOST, Gen. WENIG, Col. VON GOLDBECK, Cap.no SAEVECKE, Cap.no BERGER, Ten. KRAUSE, Serg. magg. IARSKO, Serg. magg. KLEMM, Serg. magg. KLIMSA, Serg. STALMAIER, Serg. FRANZ Serg. magg. HEININGER Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> PRINCIPATO SALVATORE ed altri Fatti di MILANO (PIAZZA LORETO) il 10/8/1944. Il 29/3/1953 trasmessi atti in visione al M.D.E., Gabinetto del Ministro con foglio n° 1082/2C. Restituiti 20/5/63.	50/1	632.
2168	ARCHIVIATO 19.11.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari delle brigate nere e LADIN BATTISTA Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> BALDROCCO BRUNO e FAVARIN ANGELO	11/37	633.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
2169	REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari fascisti e tedeschi delle S.S. Violenza e lesioni personali <i>Parte lesa:</i> FUSER GIORDANO e altri ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/36	634.
2170	ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> PEDRON SANDRO e ignoti militari delle brigate nere Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> PESTRIN RICCARDO In data 17 marzo 1997 il GIP di Padova ha disposto l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/31	635.
2173	REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> OGGIANI ALDO CHERCHIL LUIGI MIGLIORATI POC- CHIESA MARCELLO BURATTO TERZO Distruzione e incendio <i>Parte lesa:</i> FREGONA PIETRO ED ALTRI In data 17 marzo 1997 il GIP di Padova ha disposto l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/32	636.
2174	REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 10.9.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari fascisti e tedeschi Distruzione e incendio <i>Parte lesa:</i> GIACOMELLI FRANCESCO ed altri ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/33	637.
2175	REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> MONALDO ITALO e altri Distruzione, incendio, rapina e minacce <i>Parte lesa:</i> FABBIAN GIUSEPPE ed altri ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/71	638.
2176	REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> MONALDO ITALO o MERCALDO Italo Michelangelo fu Gaspere e fu Zanna Rosa, n. a Monreale (PA) il 24/7/1915 ed ignoti fascisti Sequestro di persona <i>Parte lesa:</i> FERRARESE MARIA e FERRARESE SEBASTIANO ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/71	639.
2177	DELITTO TEN- TATO ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> PORCARI, SCREMIN GILDO, CANOVA SANTE, VINCA , IORO, LAURO, FLORIO, BERTOLDO MOSELLE, MAZZARI, VELLER ed altri ignoti fascisti tutti appartenenti alla Compagnia Brigate Nere "A. Faggion" di Vicenza Tentato omicidio <i>Parte lesa:</i> SGUARIO BRUNO ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/34	640.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
2178	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> TONIOLO NINO, STEVAN, MIANI PICCOLETTI e MIANI GIGETTO Violenza con omicidio e rapina <i>Parte lesa:</i> 7 partigiani non identificati In data 29.11.1997 il GIP di Padova ha disposto l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/70	641.
2179	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari fascisti e tedeschi Violenza con omicidio, incendio, distruzione e rapina <i>Parte lesa:</i> CECCATO ANGELO e CECCATO SEBASTIANO ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/71	642.
2182	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> MONALDO ANTONIO + altri Percosse, distruzione, incendio e saccheggio <i>Parte lesa:</i> GATTO G. BATTISTA + altri ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/71	643.
2183	DECESSO IMPUTATO ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> PASSUELLO e ignoti militari tedeschi e fascisti Sequestro di persona, sevizie e violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> TONIAZZO FERRUCCIO e MARIN DOLORES imputato deceduto il 12.12.1945 ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/35	644.
2184	ARCHIVIATO 10.9.96	<i>Imputati:</i> Compagnie ignoti militari fascisti e tedeschi Rapina, violenza, omicidio e incendio <i>Parte lesa:</i> BALLESTIN ALFREDO e BALLESTIN GIOVANNI Il GIP di Padova in data 26.2.1997 dichiara "ritenuto che l'uccisione di... da parte di militari nazi-fascisti...devesi inquadrare quale legittimo atto di guerra posto in essere nei confronti di soggetto privo della qualifica di legittimo belligerante ai sensi degli artt. 25 e 29 legge di guerra" ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/68	645.
2185	REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 10.9.96	<i>Imputati:</i> STORTI PIETRO, BONFATTI GIOVANNI, BARTOLOMEI FERDINANDO, ZANONI GIACOMO, GIOVACCHINI NICOLANTONIO e ignoti fascisti, tutti del Battaglione S. Marco Saccheggio, incendio e violenza <i>Parte lesa:</i> GUIDA NOVELLO ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/69	646.
2187	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO 10.9.96	<i>Imputati:</i> Ignoti militari delle Brigate nere di Conegliano Furto, rapina, incendio <i>Parte lesa:</i> CAMERIN ANTONIO e MODOLO GIOVANNI ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/67	647.
2189	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti fascisti delle brigate nere Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> LORARMA GALLO e ZUCCHINI OLINDO	49/12	648.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
2190	IGNOTI REATI NON DI OMICIDIO	<i>Imputati:</i> Ignoti fascisti e tedeschi Rapina, perquisizione, arresto arbitrario <i>Parte lesa:</i> CALORI IRMA	16/7	649.
2191	IGNOTI AR- CHIVIATO 26.3.02	<i>Imputati:</i> Ignoti fascisti delle Brigate nere Sequestro di persona e violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> COCCHI ALFREDO	16/79	650.
2192	IGNOTI REATO MINORE ARCHIVIATO 6.3.97 REATI NON DI OMICIDIO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari fascisti e tedeschi Arresto arbitrario e percosse <i>Parte lesa:</i> CAVALLINI NINO e CAVALLINI PRIMO	16/8	651.
2193	IGNOTI AR- CHIVIATO 6.3.97	<i>Imputati:</i> Ignoti fascisti delle Brigate nere Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> GOLINELLI CESARE+ 6	16/9	652.
2195	IGNOTI AR- CHIVIATO 6.3.97	<i>Imputati:</i> Ignoti fascisti delle Brigate nere Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> BAGNO DESILDO+ 6	16/10	653.
2196	IGNOTI AR- CHIVIATO 6.3.97	<i>Imputati:</i> Ignoti fascisti e tedeschi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> SELLARI EVANGELISTA	16/6	654.
2197	IGNOTI AR- CHIVIATO 22.1.98	<i>Imputati:</i> Ignoti fascisti e tedeschi Internamento in Germania <i>Parte lesa:</i> FALZONI SOSTEGNO		655.
2198	REATO NON DI OMICIDIO	<i>Imputati:</i> TOSSANI MICHELE, RAMPONI AMEDEO, MARCHESINI EMILIANO e TESTI FEDERICO tutti fascisti delle Brigate nere e ignoti militari tedeschi Arresto arbitrario <i>Parte lesa:</i> MATTEUZI EUGENIO + 2	49/14	656.
2199	ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> WILLI BRICH Sergente tedesco e ignoti militari tede- schi Violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> BROGLIA VITTORIO	16/75	657.
2212	IGNOTI	<i>Imputati:</i> Ignoto italiano delle S.S. tedesche Tentato omicidio e violenza con omicidio <i>Parte lesa:</i> BONELLI CALOGERO e ZANOTTI ALLEGRO	16/5	658.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
2216	IGNOTI ARCHIVIATO IL 8.5.95	<i>Imputati:</i> Ignoto italiano appartenente alle S.S. tedesche Sevizie e omicidio <i>Parte lesa:</i> Ignoto italiano		659.
2217		<i>Imputati:</i> MATTEOLI MARONE e ignoti fascisti Violenza, sevizie e omicidio <i>Parte lesa:</i> FABBRICATORE EDGARDO COMM. PREFETTIZIO DI CALICE	49/13	660.
2218	ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> LEHNIGK EMDEN Ten. Tedesco Strage <i>Parte lesa:</i> 22 civili di CAVIAZZO Lettera del proc. Ugo Borsari al Min. Grazia e Giustizia e Min. Affari esteri circa la possibilità di iniziare l'azione penale contro il ten. W. Leghnigk Emden In data 16 agosto 1949 (pag. 23) il Proc. dott. Borsari informa i Ministeri Affari Esteri e grazia e Giustizia che " <i>date le difficoltà relative alla reperibilità dei testi tedeschi e, soprattutto al fatto che l'imputato risulta tuttora residente in zona sovietica della germania questa procura...non ritiene possibile, almeno per ora instaurare un procedimento penale.</i> " Il Ministero Affari Esteri risponde che " <i>questo Ministero non ritiene che le difficoltà accennate da codesta procura generale possono essere superate. Ciò anche in considerazione della fase delicata che attraversano le trattative attualmente in corso con le autorità sovietiche per la nota questione relativa ai presunti criminali di guerra detenuti in Italia</i> " (pag.24) ECCIDIO DI CAIAZZO DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10/29	661.
2219	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Strage <i>Parte lesa:</i> LOMBARDI EGIDIO ed altri DECRETO DI ARCHIVIAZIONE DEL GIP DI NAPOLI (DOC. 92.0)	10/30	662.
2220	IGNOTI REATO NON DI OMICIDIO PARTE LESA IGNOTA	<i>Imputati:</i> Ignoti militari tedeschi Art.209 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> ignoti	23/129	663.
2228	PARTE LESA IGNOTA AR- CHIVIATO	<i>Imputati:</i> MONTAGNOLI MARIO e MONTAGNOLI ANGELO entrambi delle B.N. Uccisioni e sevizie <i>Parte lesa:</i> Ignoti partigiani e antifascisti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	50/3	664.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
2229	PARTE LESA IGNOTA AR- CHIVIATO	<i>Imputati</i> :CROSTA FRANCESCO, LISTI ALDO, CHIERICHETTI ER- NESTO INTROISI VITTORIO tutti delle B.N. PIANTANIDA DOMENICO Uccisioni <i>Parte lesa</i> :Ignoti antifascisti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/128	665.
2230	PARTE LESA IGNOTA REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :ANTONELLI tenente capo polizia segreta Novara, TO- MASSO SIRO, LAZZARONI NANDO tutti delle B.N. Art.209 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :Ignoti antifascisti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/127	666.
2231	PARTE LESA IGNOTA REATO NON DI OMICIDIO AR- CHIVIATO	<i>Imputati</i> :MORSERO MICHELE, COLAMUSSI - Maggiore, LIPERTI- TI - Capitano e tutti delle B.N. Art.209 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :Ignoti partigiani ed antifascisti di Vercelli ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/131	667.
2232	IGNOTI AR- CHIVIATO 20.8.01	<i>Imputati</i> :Ignoti fascisti repubblicani Uccisioni, rapina <i>Parte lesa</i> :Dott. SOLENGRI ed altri 29 civili ignoti	16/101	668.
2233	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :GUNTER - capitano tedesco Annegamento e fucilazioni <i>Parte lesa</i> :23 civili ebrei e 9 partigiani ignoti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/136	669.
2234	PARTE LESA IGNOTA AR- CHIVIATO	<i>Imputati</i> :CICERI capitano, MARIANI ENRICO, DE GASPERI, DE TOMA tutti delle B.N. Sevizie e uccisioni imprecisate <i>Parte lesa</i> :Ignoti partigiani prigionieri ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/130	670.
2235	PARTE LESA IGNOTA REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :BOSS - maggiore e GREISER - sergente maggiore sezvie <i>Parte lesa</i> :Ignoti prigionieri ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/115	671.
2236	PARTE LESA IGNOTA REATO NON DI OMICIDIO AR- CHIVIATO	<i>Imputati</i> :DI SANTO STEFANO, BERTI RAFFAELE, TORTELLA EN- RICO e PASINI ETTORE Art.209 c.p.m.g. Appartenenti a tribunali militari antifascisti <i>Parte lesa</i> :ignota ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/116	672.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
2237	PARTE LESA IGNOTA REATO NO DI OMICIDIO AR- CHIVIATO	<i>Imputati</i> : MAZZOLDI MARIO - Ten. G.R. Art.209 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : ignota ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/117	673.
2238	PARTE LESA IGNOTA AR- CHIVIATO 20.8.01	<i>Imputati</i> : GILBERTI NELLO Uccisione <i>Parte lesa</i> : Ignoto partigiano	16/1	674.
2239	IGNOTI PARTE LESA IGNOTA AR- CHIVIATO	<i>Imputati</i> : COSTA FRANCESCO delle brigate nere Violenza con omicidio <i>Parte lesa</i> : ZAR LUCIANO ed altri 20 partigiani ignoti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/118	675.
2240	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO 12.5.97	<i>Imputati</i> : BUTTAZZONI NINO della Xa Mas Uccisione e incendio <i>Parte lesa</i> : Ignoti zona di ASIAGO In data 12 maggio 1997 il GIP di Padova ha disposto l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/39	676.
2241	REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : GARIBALDI - S.ten. parac. rep.no Art.209 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : ZAR LUCIANO ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/119	677.
2242	PARTE LESA IGNOTA AR- CHIVIATO 20.8.01	<i>Imputati</i> : FERRI, SPALLANZANI e MASSARODA militi della R.S.I. Rappresaglia <i>Parte lesa</i> : Ignoti cittadini di REGGIOLO	16/3	678.
2243	PARTE LESA IGNOTA AR- CHIVIATO 9.8.96	<i>Imputati</i> : MOSCARINI PAOLO - Ten. appartenente S.S. tedesche Sevizie <i>Parte lesa</i> : Ignoti partigiani	16/90	679.
2244	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : CAPELLI MARIA - comandante del servizio ausiliario fa- scista Concorso nella fucilazione di 5 patrioti <i>Parte lesa</i> : Ignoti partigiani ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/120	680.
2245	PARTE LESA IGNOTA REATO NON DI OMICIDIO AR- CHIVIATO	<i>Imputati</i> : SCALA (conte) e BAGGIOTTO - colonnello membri del fascio di Milano Art.209 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : Ignoti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/121	681.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
2246	PARTE LESA IGNOTA AR- CHIVIATO 20.8.01	<i>Imputati</i> :ODDONE e CETTANI (o BERTANI) Omicidio <i>Parte lesa</i> :Ignoti	16/2	682.
2247	ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :CALABATTI - ten. ital. delle S.S. tedesche Violenza con omicidio <i>Parte lesa</i> :CAVALLI e altri ignoti In data 10 settembre 1997 il GIP di Padova ha disposto l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato ARCHIVIATO DAL GIP DI PADOVA (DOC. 90.0)	11/38	683.
2248	PARTE LESA IGNOTA REATO NON DI OMICIDIO AR- CHIVIATO	<i>Imputati</i> :RAVIGLIONE, DI BIAGI e ROMAGNOLI Art.209 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :Ignoti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/122	684.
2249	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : FESTI Ten. Col., TARCHETTI capitano, RONCALORO cap.no, GIORDANINO MARIO ten., PAGANI S.ten., MONTAGNOLI ANGELO e MONTAGNOLI MARIO Sentenze di morte emesse contro partigiani e civili ignoti Violenza con omicidio <i>Parte lesa</i> :Ignoti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/123	685.
2250	PARTE LESA IGNOTA REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :GAMBERO Junior Art.209 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :Ignoti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/124	686.
2251	ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :SORLINI FERRUCCIO - maggiore fascista omicidio <i>Parte lesa</i> :GUASCHINI MODESTINO Abbinato al 1791 ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/39	687.
2252	REATO NON DI OMICIDIO AR- CHIVIATO	<i>Imputati</i> :SPADINI maggiore Art.209 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :Ignoti partigiani ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	48/1	688.
2253	INVIATO NEL 1946 ARCHIVIATO 23.7.96 REATO NON DI OMICIDIO	<i>Imputati</i> :ZUCCARI MARICO Art.209 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> :Ignoti Condannati dal Trib. Mil. Terr. di Milano in data 28.08.1952	43/6	689.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
2254	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : BARBIERI - capitano, MEDDA - capitano, GALLIA - console della milizia Comandanti di plotoni di esecuzione <i>Parte lesa</i> : Ignoti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/134	690.
2255	REATO MINORE ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : CHIOLINI ENRICA Concorso in omicidio e sevizie <i>Parte lesa</i> : LORENZINI col. Partigiano ARCHIVIATO DAL GIP DI VERONA (DOC. 88.0)	19/85	691.
2256	PARTE LESA IGNOTA REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : DEKMIELS Violenza contro privati nemici <i>Parte lesa</i> : Ignoti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)		692.
2257	ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : RIVALTA RAOUL, col., VICARI GIOVANNI, magg., GILLO MARCO, magg., TORELLO SIGISMONDO, magg., MORO EDOARDO, magg., TAVASSI UGO, magg., LONGO PIETRO, magg., MAINARDI, ten., TALANI UGO, ten., PUSANO ANGELO gli imputati erano membri del Tribunale di Guerra di Vercelli <i>Parte lesa</i> : Ignoti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/140	693.
2258	PARTE LESA IGNOTA REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : FIORENTINI, col., PASTORELLI, cap.no; BARTOLINI, ten.; FEOLO, ten.; FERRARI, serg.; ROSELEN MICHELE detto Mano; NERI, cap.no; ZANONI, cap.no; GRAZIANI e HEIGEN-DORF Art.209 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : BELLISSIMA GIACOMO +altri ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/133	694.
2259	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : DIERICA colonnello tedesco Violenza con omicidio, distruzione e incendio <i>Parte lesa</i> : Ignoti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/135	695.
2260	PARTE LESA IGNOTA REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : PALAZZOL DELLA GATTA, CALIGARIS, LEANI, SCHIRINZI e BARTONCELLO Art.209 c.p.m.g. <i>Parte lesa</i> : Ignoti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/107	696.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
2261	PARTE LESA IGNOTA REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> GESTARI ingegnere, SRINGA avvocato e STAMPA con- te Violenza contro privati nemici <i>Parte lesa:</i> Ignoti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/108	697.
2262	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> ARTNAFCIDP (<i>sic</i>) NICOLA generale; CASATI tenente; PARODI magg. e SAZZA ten. Omicidio <i>Parte lesa:</i> Ignoti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/109	698.
2263	ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> ZERBINO commissario federale fascio di Torino Arresto e uccisione senza processo <i>Parte lesa:</i> avv. TANCREDI GALIMBERTI ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/110	699.
2265		<i>Imputati:</i> FIORENTINI col. Aeronautica e PASTORELLO - mare- sciallo Arresti arbitrari e uccisioni <i>Parte lesa:</i> 72 ignoti	50/6	700.
2266	PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> PAVON MARIO - alpino Omicidio <i>Parte lesa:</i> 20 partigiani ignoti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	50/7	701.
2267	PARTE LESA IGNOTA REATO NON DI OMICIDIO	<i>Imputati:</i> GRANDI - tenente Art.209 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> Ignoti	23/111	702.
2268		<i>Imputati:</i> BERRETTA - Capitano Massacro <i>Parte lesa:</i> Ignoti partigiani della Brigata Garibaldi	50/8	703.
2269	PARTE LESA IGNOTA REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> JULITA LEANDRO - ten. B.N. Art.209 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> Ignoti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/112	704.
2270	PARTE LESA IGNOTA REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati:</i> MARIANI, col.; FRAGASSI, colonnello; GUALINO, col. ; NICOLELLA, magg.; RISTA, ten. ; CARBONE, ten.; DIPINTO, ten. e RAMELLA EMILIO Art.209 c.p.m.g. <i>Parte lesa:</i> Ignoti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/113	705.

R.G.	STATO	DESCRIZIONE	DOC.	N.
2271	PARTE LESA IGNOTA REATO NON DI OMICIDIO ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> :SCHILNINGER tenente Violenza contro privati nemici <i>Parte lesa</i> :Ignoti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/125	706.
2272	IGNOTI	<i>Imputati</i> :VERZALINI comandante militare di Bologna ignoti fascicoli vari fatti avvenuti in Bologna	49/15	707.
2273	IGNOTI ARCHIVIATO	<i>Imputati</i> : GALLI, ten. e CAPRA, ten. entrambi della legione "Muti" Arresti, sevizie e fucilazioni <i>Parte lesa</i> : ignoti ARCHIVIATO DAL GIP DI TORINO (DOC. 89.0)	23/114	708.
2274	REATO NON DI OMICIDIO PARTE LESA IGNOTA ARCHIVIATO 23.02.98	<i>Imputati</i> :HAGEMANN JOACHIM capofabbrica Junkers in Brottwitz /Elba - Germania Maltrattamenti in un campo di lavoro in Germania fabbrica Junkers <i>Parte lesa</i> :prigionieri italiani Decreto di archiviazione del GIP del tribunale Militare di Roma (doc. 87.0 pag. 16)	9/61	709.

5.4 I lavori della Commissione mista

Appena furono rinvenuti i fascicoli *de quibus* il Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione prof. Renato Maggiore contattò immediatamente il collega Intelisano (il quale chiese ed ottenne di lì a pochi giorni copia del registro generale) ed il collega Giuseppe Scandurra, Procuratore generale militare presso la Corte militare di Appello.

A quest'ultimo, come precedentemente detto, inviò pure una lettera del 24 giugno 1994 affinché anche negli uffici di competenza

della Procura Generale Militare presso la corte militare di Appello fosse effettuata la stessa ricerca²⁷⁸.

In data 4.07.1994 il Procuratore generale militare presso la corte militare di Appello, dott. Giuseppe Scandurra risponde al Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione prof. Renato Maggiore scrivendo di aver già disposto ricerche nei registri e negli archivi e di aver designato²⁷⁹ il sost. Proc. anziano dott. Nicolosi di seguire attentamente l'intera questione e di esaminare gli eventuali atti di risulta²⁸⁰.

In questa stessa lettera il dott. Scandurra prega il dott. Maggiore di comunicare l'eventuale disponibilità del magistrato "*che Ella ritenga di nominare*" da affiancare nel lavoro al designato sost. Proc. militare presso la corte militare di Appello dr. Nicolosi.

Il 5 luglio 1994, il Proc. Gen. Maggiore designa il dott. Vindicio Bonagura nell'affiancamento: "*La prego di volersi occupare, con i contatti del caso, dei necessari interventi per conto di questo G.U. in ordine al contenuto della mia nota 24/6/94, n.31/R, al Procuratore generale militare presso la corte militare di Appello, e del riscontro da questi datomi con la sua 4 c.m., n.025/R/cont, note che, entrambe, Le rimetto in copia. Nella presente delega è implicita, ovviamente, la facoltà di adottare ogni eventuale provvedimento che, di conseguenza, possa rivelarsi pertinente al risultato, se del caso, dei detti interventi*".²⁸¹

La decisione di "*affiancare*" al dott. Nicolosi il dott. Bonagura appartenenti a due differenti Uffici di procura, era da ascrivere alla circostanza che non risultava chiaro quale dei due Uffici dovesse ritenersi competente ed a definire quale *iter* seguire per i fascicoli rinvenuti nei locali del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Difatti, per quanto il locale del ritrovamento fosse tra quelli di pertinenza della Procura generale presso la corte di Appello, sui fasci-

²⁷⁸ Cfr. lettera del 24.06.1994 del dott. Maggiore al dott. Scandurra.

²⁷⁹ Designato e non delegato come erroneamente affermato dal dott. Scandurra, il quale successivamente si è corretto.

²⁸⁰ Cfr. lettera del 4.07.1994 del dott. Scandurra al dott. Maggiore; prot. 025/R/cont.

²⁸¹ Cfr. lettera del 5.07.1994 del dott. Maggiore al dott. Bonagura; prot. 34/R.

coli figurava la provvisoria archiviazione adottata dalla Procura generale militare presso il Tribunale Supremo Militare, organo giudiziario soppresso nel 1981, le cui funzioni erano passate alla Procura generale militare presso la Corte di Cassazione.

Scandurra, audito il 20.5.2004, ha dichiarato in proposito: *"[...]diedi incarico al cancelliere capo del mio ufficio perché facesse questa ricerca e, al tempo stesso, delegai il Sostituto procuratore generale anziano perché seguisse questa pratica. Non c'è nessuna norma, per quanto riguarda questo atto di delega, ma ciò rientra nell'ambito delle attività comuni ad ogni ufficio giudiziario, in cui il capo dell'ufficio delega un sostituto perché segua una particolare pratica, la sviluppi e naturalmente faccia tutto quello che rientra nei suoi doveri[...]questo sostituto è stato da me delegato perché esaminasse tutti gli atti che avessero attinenza con i crimini di guerra che eventualmente si trovassero nell'ambito degli archivi della Procura generale militare di appello e in relazione a questo, nell'ambito della sua autonomia e della sua potestà - che deriva ad ogni sostituto che è delegato per una certa indagine - riferisse e svolgesse le attività che egli avesse ritenuto opportune o necessarie".*

Lo stesso prof. Maggiore, il 27.10.2004, in proposito ha sostenuto: *"Per un principio di collaborazione fra uffici, avevo ritenuto di destinare, a seguito dell'assenso ricevuto da Bonagura, un mio collega, un mio sostituto procuratore generale in sede di legittimità come consulente, ad adiuvandum, per quella disamina, per quel lavoro di selezione, di avviamento alle procure militari interessate, pur tardivo, di quei carteggi [...]. Non ci fu un atto costitutivo; io e Scandurra non ci siamo mai riuniti per mettere a verbale il tema relativo alla nomina di una commissione [...] che avrebbe avuto una determinata durata, che avrebbe dovuto riferire con relazione a noi che in quel momento la istituivamo, eventualmente prevedendo in quel verbale, ove fosse stato il caso, gettoni di presenza. Non ci fu mai un verbale costitutivo della commissione; non ci fu -*

se stiamo alla parola – nessuna commissione; ci fu una designazione. La mia lettera proponeva a Scandurra un eventuale affiancamento. La mia proposta a Bonagura, dopo che aveva avuto la bontà di aderire alla richiesta verbalmente fattagli, era di andare ad affiancare chi nella Procura generale militare di appello si occupasse della cosa, come gruppo di lavoro, come pool [...] di lavoratori, di operatori, ma non ci fu una commissione [...]”.

All'interno di questi intendimenti il solo Nicolosi, quale unico sostituto procuratore competente, facendo parte della Procura generale militare di appello, risulta firmatario dei provvedimenti di non luogo a provvedere per i 273 fascicoli suddetti e di trasmissione dei 695 fascicoli (in realtà 771 se consideriamo anche il carteggio vario) alle procure territoriali.

In realtà questa commissione, a partire dalla sua costituzione al suo *modus operandi* ha suscitato non poche né certo ingiustificate perplessità nella Commissione d'inchiesta che ha svolto al riguardo diverse audizioni del dott. Scandurra e dei membri della commissione, Bonagura, Nicolosi ed il sopracitato cancelliere Conte.

Infatti, tutte le giustificazioni fornite a livello giuridico sulla legittimità della costituzione della commissione, dagli stessi dipinta posteriormente piuttosto come un gruppo di lavoro sorto secondo criteri meramente organizzativi, sono apparse tutt'altro che convincenti.

Da un lato, i protagonisti hanno cercato di porre l'accento sul fatto che si sia trattato di un gruppo di lavoro e non di una commissione, la cui formazione e composizione risultava giustificata dal luogo e dalle dinamiche del ritrovamento del carteggio sui crimini di guerra, nonché dall'esigenza di visionare il materiale per inviarlo prima possibile alle procure militari territoriali.

In particolare, poi in audizione, la nascita di questo "gruppo di lavoro" è stata spiegata sulla base della normativa introdotta dal nuovo codice di procedura penale approvato nel 1989 circa il ma-

giurato designato²⁸², e sulla base del principio della cooperazione tra uffici diversi²⁸³.

Comunque sia, la "Commissione mista" costituita nell'estate del 1994, tiene la sua prima riunione soltanto il 7 novembre successivo, riunendosi da quel momento - con la cadenza di una volta a settimana - fino al 26 maggio 1995, per esaminare i faldoni sui crimini di guerra e adottare i provvedimenti del caso.

Inizialmente i fascicoli, come dichiarato da Nicolosi nel corso della sua audizione del 6 maggio 2004, o meglio faldoni ricoperti da strati abbondanti di polvere erano aperti ed all'interno, c'erano i fascicoli. Il primo compito che il Gruppo di lavoro ha dovuto svolgere è stato quello di accertare se esistesse il *fumus boni iuris* di un reato: ovvero, bisognava leggere gli atti e valutare se esistessero elementi di reato.

Il secondo esame consisteva nell'individuare la procura militare competente, ovvero il *locus commissi delicti* e trasmettere gli atti al procuratore militare competente territorialmente.

In ordine al lavoro della commissione, il cancelliere Conte afferma che ad ogni riunione erano presi uno o due faldoni, si aprivano e si

²⁸² In base all'articolo 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, i titolari degli uffici del pubblico ministero curano che, ove possibile, alla trattazione del procedimento provvedano, per tutte le fasi del relativo grado, i magistrati designati.

Anche l'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario ha subito profonde modifiche con il nuovo codice del 1989. L'originaria formulazione prevedeva che i procuratori generali e i procuratori della Repubblica esercitassero le loro funzioni personalmente, o per mezzo dei dipendenti magistrati addetti ai rispettivi uffici.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di rito, con il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, il testo attualmente vigente stabilisce che i titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attività ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all'ufficio. Il sostituto è titolare di un'autonomia piena, risultando sostituibile nei soli casi di cui all'articolo 53, capoverso.

La nozione di udienza deve essere intesa come più ampia di quella del dibattimento e comporta che la piena autonomia che ad essa si ricollega possa svilupparsi anche in tutte le altre fasi. Nei momenti diversi dall'udienza, il magistrato addetto all'ufficio di procura, non più dipendente dal dirigente dell'ufficio, è titolare di un'autonomia che connota la sottordinazione del singolo magistrato in funzione unicamente della potestà direttiva e di organizzazione del titolare.

Devono escludere direttive afferenti alla conduzione del singolo processo o del singolo affare.

Il potere di sovraordinazione spettante al procuratore sull'attività processuale dei sostituti deve esprimersi unicamente per linee di azione generale e non con direttive sul singolo processo, o con interventi sul caso specifico e sul metodo di determinato atto (questa è la delibera del 10 aprile 1996, periodo in cui occorre osservare questa particolare disposizione).

²⁸³ Testimoniato anche dall'art. 371 c.p.p. intitolato, per l'appunto, "rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero", disposizione questa che trova applicazione anche nel procedimento penale militare in forza del rinvio effettuato dall'art. 261 c.p.m.p..

cominciava ad esaminare il carteggio che vi era contenuto, sia quello processuale, sia quello amministrativo.

Il lavoro aveva cadenza periodica, ma non si fece un verbale di ogni riunione, bensì soltanto un verbale conclusivo dell'attività complessivamente svolta.

Appunto l'irritualità della costituzione della Commissione in questione, le sue riunioni, tutt'altro che ravvicinate, la lentezza dei suoi lavori, la stesura di un verbale conclusivo assolutamente lacunoso ed incompleto, ma soprattutto, il mancato invio dei 273 fascicoli, e l'indagine storico-giudiziaria condotta su quei fascicoli dal Proc. Scandurra, hanno portato la Commissione parlamentare d'inchiesta alla formulazione di un doveroso esposto, indirizzato alla magistratura ordinaria di Roma in data 15 dicembre 2004²⁸⁴.

Quest'ultima, ha concluso la sua istruttoria mediante l'emissione, su richiesta dello stesso pubblico ministero, di due decreti di archiviazione che escludendo nei comportamenti estremi di reato, penalmente rilevanti, ha invece d'altra parte - nelle motivazioni di richiesta dei procedimenti di archiviazione - rilevato aspetti alquanto anomali rispetto alle condotte dei magistrati militari e annesse negligenze o superficialità.

Con riguardo infatti alla costituzione e all'operato della commissione mista, in particolare al provvedimento di non luogo a provvedere firmato dal dott. Nicolosi sui 273 fascicoli, la prima richiesta di archiviazione rileva: *"Fondate perplessità devono avanzarsi rispetto a tale quanto meno irrituale modus agendi, che non trova il conforto delle norme del codice di rito. A tacer d'altro, anche a non voler considerare la ritualità (o piuttosto l'irritualità) della suddetta "commissione mista", risulta indubbiamente stravagante rispetto ai principi del codice di rito (rectius, dello stesso ordinamento processuale) che una "commissione" di tal genere, di incerta qualificazione (ma certamente non tale da poter assumere il ruolo e i poteri di organo giurisdizionale), abbia potuto adottare*

²⁸⁴ Doc. 98/1

provvedimenti di natura oggettivamente giurisdizionale quale quello del "non luogo a provvedere" in relazione al n. 273 fascicoli che non si è inteso rimettere alla AG competente [...] E il giudizio non muterebbe anche laddove si volesse considerare che a stilare e firmare i suddetti provvedimenti è stato, in effetti, non la commissione nella sua integralità, ma uno dei suindicati magistrati segnatamente il dott. Nicolosi, in quanto, come precisato dal dott. Scandurra [...] i fascicoli erano stati rinvenuti negli uffici della Procura generale presso la Corte militare di appello trattandosi, pur sempre, di magistrato razione materiae e secondo le norme del codice di rito non legittimato ad adottare provvedimenti del tipo e col contenuto di che trattasi."

A questo seguiva però, nella menzionata richiesta di archiviazione l'esclusione del dolo e anche a livello indiziario, l'impossibilità di configurare il reato di abuso d'ufficio.

Infatti riguardo al provvedimento di non "luogo a provvedere" si rilevava come, i 202 fascicoli, erano già stati inviati nel 1946 alle procure ordinarie, mentre i 71, definiti "copertine vuote" erano sostanzialmente privi di qualsiasi elemento.

Anche sul secondo rilievo di questa richiesta di archiviazione, l'indagine storico-giudiziaria, intrapresa autonomamente dal Proc. Scandurra circa gli esiti giudiziari dei 202 fascicoli inviati nel 1945-46, viene esclusa ogni ipotesi di reato.

Si riconosce infatti, nella buona fede del dott. Scandurra, la mancanza dei presupposti soggettivi necessari per configurare l'esercizio di funzioni investigative di cui l'organo effettivamente sarebbe privo.

In buona sostanza, Scandurra, secondo questa richiesta si è limitato esclusivamente ad un'indagine storico-conoscitiva, senza altre contrastanti finalità.

Sotto il terzo ed ultimo profilo della gestione dei 71 fascicoli, le false copertine, vuote, fornite soltanto dell'archiviazione provvisoria del 1960, la richiesta in questione esclude ogni valutazione a

livello penale per motivi di prescrizione, rinviando nel merito, pertanto, all'indagine condotta dal CMM che con delibera del 24 febbraio 2005 ha istituito una Commissione speciale per i procedimenti per i crimini di guerra²⁸⁵.

L'indagine in questione, si è conclusa con la Deliberazione n. 1316 del plenum del CMM in data 26 luglio 2005 che si articola nel seguente testo:

Deliberazione n. 1316 plenum 26 luglio 2005

IL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

Letta la delibera in data 9 novembre 2004, con cui è stata disposta la costituzione di una Commissione speciale sui procedimenti per i crimini di guerra, con il compito di provvedere alla trattazione dei dossier n. 513/2004 AG e 558/2004 PL, nel cui ambito sono confluiti parte degli atti relativi al dossier concluso con delibera del Plenum n. 940 del 26 ottobre 2004 (concernente 30 fascicoli per reati commessi nel secondo conflitto mondiale in territorio italiano inviati dalla Procura generale militare presso la Corte di Cassazione alla Procura militare di Torino nel luglio 2002);

Letti gli atti acquisiti nell'ambito del presente dossier, comprensivi della delibera adottata dal CMM in data 26 ottobre 2004, n. 940 e delle note con le quali i magistrati titolari degli uffici di Procura generale militare presso la Corte di Cassazione e presso la Corte militare di appello ed il Presidente della Corte militare di appello hanno inviato a questo Consiglio ritagli di articoli a stampa contenenti espressioni reputate del tutto infondate e richiesto un intervento a tutela e difesa della istituzione della giustizia militare, «al fine di far cessare una campagna denigratoria che ormai si svolge da mesi e di ricercare, per quanto possibile, le modalità più idonee a ricondurre il dibattito, attualmente in corso sulla ricerca delle cause che hanno portato al rinvenimento dei noti fascicoli, nelle competenti sedi istituzionali e non già in strumentali campagne di

²⁸⁵ Ivi, pp. 4-9.

stampa» (nota del Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione dell'11 febbraio 2005);

Esaminati gli incartamenti trasmessi dalla Procura generale militare presso la Corte di Cassazione e presso la Corte militare di appello, consistenti, rispettivamente, in numero 202 e 71 fascioletti provenienti dall'archivio degli atti relativi ai crimini di guerra commessi nel periodo 1943-1945, rinvenuto nell'estate del 1994 in un locale di Palazzo Cesi - in Roma, via degli Acquasparta 2 -, sede degli Uffici giudiziari militari di appello e di legittimità;

Visti gli atti delle audizioni effettuate, in data 7 luglio 2005, dalla Commissione Speciale nei confronti del Presidente della Corte militare di appello, dott. Alfio Massimo Nicolosi, e del Procuratore generale militare presso la Corte militare di appello, dott. Vindicio Bonagura, già sentito in data 9 giugno 2004 nell'ambito del dossier 268/2004 AGRR, delibera la seguente relazione conclusiva:

PREMESSE.

Con la presente indagine conoscitiva l'organo di autogoverno della magistratura militare ha inteso corrispondere a una duplice esigenza: in primo luogo procedere ad una integrazione della delibera CMM in data 23 marzo 1999, la quale ha provveduto ad una articolata ricognizione in merito alle "dimensioni, cause e modalità" della provvisoria archiviazione e del trattenimento nell'ambito della Procura Generale Militare presso il Tribunale Supremo Militare di fascicoli contenenti denunce per crimini di guerra e per tale ragione non ha avuto modo di occuparsi specificamente delle attività conseguenti a tale rinvenimento e consistenti nell'esame dei fascicoli e nella adozione dei necessari provvedimenti; in secondo luogo verificare la effettiva consistenza di alcune ipotesi formulate dagli organi di stampa circa presunte irregolarità registratesi nel preciso contesto in cui vennero rinvenuti, all'interno dell'immobile denominato "Palazzo Cesi", già sede della Procura generale militare presso il Tribunale Supremo Militare, i fascicoli concernenti le denunce per crimini di guerra commessi negli anni 1944-1945

(cfr. note del Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione in data 8 ottobre 2004, 20 dicembre 2004 e 11 febbraio 2005; del Presidente della Corte militare di appello del 22 dicembre 2004; e del Procuratore generale militare presso la Corte militare di appello del 21 dicembre 2004).

Le indicate esigenze si collocano su uno sfondo unitario e traggono origine dalla ventilata ipotesi che non tutti i fascicoli rinvenuti nel noto archivio di Palazzo Cesi nel 1994 siano stati puntualmente trasmessi ai titolari dell'azione penale: taluni di essi sarebbero stati ulteriormente "trattenuti" presso quella sede di rinvenimento e, in tal modo, si sarebbe impedito che la totalità delle denunce per crimini di guerra pervenisse negli uffici competenti per la trattazione dei procedimenti.

In particolare, la ipotizzata omissione avrebbe riguardato: A) da un lato 202 fascicoli relativi a fatti criminosi commessi fra il 1943 ed il 1945 ad opera, per lo più, di appartenenti a formazioni della Repubblica Sociale di Salò; B) dall'altro 71 fascicoli sempre relativi a crimini di guerra, rispetto ai quali i due magistrati militari incaricati dell'esame degli atti (dott. Nicolosi e dott. Bonagura) decretarono un "non luogo a provvedere" e conseguentemente non trasmisero i fascicoli agli organi inquirenti teoricamente competenti.

Le due vicende sopra indicate, ancorché accomunate dal fatto di non essere state analiticamente valutate nell'ambito della delibera CMM del 1999 e di essere state entrambe oggetto del provvedimento di "non luogo a provvedere", presentano profili di spiccata autonomia e per tale ragione meritano di essere esaminate singolarmente.

Al riguardo va infine precisato che l'indagine conoscitiva di questo organo di autogoverno ha rilevato la necessità di esaminare analiticamente il contenuto dei 202 e dei 71 fascicoli sopra indicati e di ricostruire le precise circostanze in cui è maturata la decisione di non trasmetterli agli organi giudiziari di primo grado. Si è di conseguenza circoscritta l'indagine alle vicende accadute dopo il rin-

venimento dell'archivio delle denunce per crimini di guerra e non si è in alcun modo riesaminato il profilo concernente le responsabilità dell'impropria e pluridecennale giacenza di detti fascicoli in un locale già di pertinenza della Procura generale militare presso il Tribunale Supremo Militare.

Quanto sopra per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo perché su quest'ultimo aspetto si è ampiamente soffermata la delibera CMM del 23 marzo 1999, che ha sottolineato come il "trattenimento" di detti fascicoli presso la Procura generale militare sia da ascrivere ad "un insieme di determinazioni radicalmente contrarie alla legge, adottate da un organo privo di ogni competenza in materia, che hanno sistematicamente sottratto gli atti al Pubblico Ministero competente e perciò impedito qualsiasi iniziativa di indagine e di esercizio dell'azione penale"; in secondo luogo perché della complessa vicenda si occupa la Commissione Parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento dei fascicoli relativi a crimini nazifascisti (istituita con legge 15 marzo 2003, n. 107 e dotata degli «stessi poteri» dell'autorità giudiziaria), che non ha ancora completato i suoi accertamenti e rispetto ai quali appare a questo Consiglio doveroso astenersi da qualsiasi iniziativa fintante che non venga depositata la relazione conclusiva.

PARAGRAFO I) Sui 202 fascicoli relativi ai crimini commessi da appartenenti alla Repubblica di Salò.

1.1. Dall'esame del registro generale relativo alle denunce per crimini di guerra e dagli elementi acquisiti nel corso della presente indagine conoscitiva è emerso che i predetti 202 fascicoli sono stati trasmessi alle competenti Procure ordinarie nel primo quadrimestre del 1946. Ciò che è rimasto negli archivi di Palazzo Cesi non è altro che la copertina in cui erano custoditi gli atti, unitamente alla minuta della nota di trasmissione a firma del Proc. Gen. Mil. dell'epoca, ad una nota sinteticamente riassuntiva del fatto criminoso e, in alcuni casi, ad una copia delle dichiarazioni

rese dalle parti lese o da qualche testimone presente al fatto criminoso.

La nota di trasmissione risulta inviata anche alla Legione Territoriale dei Carabinieri competenti e si richiama ad un elenco della stessa Legione Carabinieri, completo di numero di protocollo e di data.

Tutti questi atti risultano redatti in carta vergatina dell'epoca (c.d. velina) ed in massima parte sono privi di firma e sforniti di segni o di timbri autentificativi.

La presenza all'interno di tale copertina di una o due (raramente) copie delle dichiarazioni testimoniali rese all'epoca dalla parte lesa è facilmente spiegabile con la circostanza che, non essendo a quell'epoca disponibile alcun apparecchio per fotocopie, l'atto firmato dall'autore della dichiarazione veniva inviato all'ufficio del P.M. destinatario, mentre la copia o le copie residue venivano conservate agli atti della Procura generale militare. Costituisce, infatti, un dato notorio che a quell'epoca gli atti venivano redatti in triplice o quadruplica copia, mediante l'impiego della comune carta vergatina, intervallata da fogli di carta carbone: l'originale veniva inviato all'ufficio destinatario, mentre la copia o le più copie residue rimanevano nell'incarto dell'ufficio che effettuava la spedizione.

Quanto sopra trova una conferma anche nella più volte citata delibera CMM del 23 marzo 1999, ove si dà atto che gli incarti che qui interessano furono "trasmessi per competenza all'Autorità giudiziaria ordinaria" secondo il criterio del locus commissi delicti (Relazione del 23.3.1999 del C.M.M., pag. 12).

1.2. *Elenco dei fascicoli trasmessi alla AGO nel primo quadrimestre del 1946.*

Come si è già rilevato il numero complessivo dei fascicoli trasmessi alla competente autorità giudiziaria nel primo quadrimestre del 1946 ammonta a 202. Ciascuno di questi fascicoli risulta debita-

mente annotato nel registro generale delle denunce per crimini di guerra ed esattamente ai numeri appresso indicati: 71, 79, 84, 85, 87, 88, 93, 94, 186, 188, 189, 201, 202, 203, 204, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 338, 339, 340, 342, 354, 356, 357, 363, 364, 365, 371, 377, 381, 397, 398, 461, 462, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 501, 502, 517, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 612, 613, 614, 701, 702, 703, 704, 705, 713, 714, 715, 716, 853, 859, 860, 861, 862, 873, 875, 876, 877, 878, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 979, 980, 981, 982, 983, 986, 987, 988, 989, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1165, 1166, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1187, 1189, 1190, 1197, 1198 e 1199.

Dalle annotazioni riportate nel R.G. risulta che gli atti vennero trasmessi alle seguenti autorità giudiziarie:

Alle Procure del Regno di:

Bolzano (per i nn. 701, 704, 705, 860);

Cremona (per i nn. 613, 614);

Firenze (per i nn. 884, 885);

Mantova (per i nn. 71, 79, 85, 88, 93);

Milano (per i nn. 216, 326, 327, 328, 612);

Napoli (per il n. 853);

Pavia (per i nn. 526, 527, 528);

Roma (per il n. 1114);

Trento (per il n. 186);

Udine (per i nn. 397, 398).

Alle Procure Generali del Regno presso le Corti d'Appello di:

Ancona (per i nn. 467, 469, 1108);
Brosia (per il n. 208);
Firenze (per il n. 887);
Genova (per i nn. 342, 354);
Macerata (per il n. 1187);
Milano (per i nn. 204, 329, 331, 332, 333, 334, 364, 533, 542, 962, 968, 969, 971, 1171);
Torino (per i nn. 859, 878);
Trento (per i nn. 188, 189).
All'Avvocatura Generale del Regno presso la Sezione della Corte di Appello d:i
Trento (per i nn. 202, 703, 861, 862).
Agli Uffici del P.M. presso le Sezioni Speciali delle Corti d'Assise di:
Ancona (per i nn. 1109, 1110, 1111, 1112, 1113);
Ascoli Piceno (per i nn. 461, 462, 465, 466, 468, 470, 713, 714, 715, 716);
Belluno (per il n. 530);
Bergamo (per i nn. 537, 979, 981, 982, 983);
Bologna (per i nn. 959, 960, 961);
Bolzano (per il n. 702);
Brescia (per i nn. 209, 210, 211, 212, 213, 214, 217, 980);
Como (per i nn. 970, 972, 973, 974);
Cremona (per i nn. 538, 539, 541);
Firenze (per i nn. 883, 886);
Genova (per i nn. 335, 336, 338, 339, 340);
Grosseto (per i nn. 1146, 1147, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1165, 1166, 1169);
Lucca (per il n. 964);
Macerata (per i nn. 986, 987, 988, 989, 1116, 1117, 1170, 1172, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1189, 1190, 1197, 1198, 1199);
Mantova (per i nn. 84, 87, 94);

Milano (per i nn. 201, 203, 206, 325, 330, 356, 357, 363, 365, 529, 531, 532, 540, 955, 956, 957, 958, 965, 966, 967);

Pavia (perinn. 534, 1173);

Perugia (per i nn. 1115, 1148);

Pistola (per i nn. 501, 502, 517);

Roma (per i nn. 1149, 1150);

Udine (per i nn. 371, 377, 381);

Vercelli (per i nn. 873, 875, 876, 877, 881, 882, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 963).

Dopo il primo quadrimestre del 1946, e cioè successivamente alla loro trasmissione all'Autorità giudiziaria ordinaria, non è più intervenuto per tali atti alcun provvedimento da parte della Proc. Gen. Mil., né è stata adottata per essi alcuna iniziativa intesa a conoscere l'esito avuto da tali pratiche presso l'Autorità giudiziaria ordinaria.

Lo stesso provvedimento di "archiviazione provvisoria", adottato il 14 gennaio 1960 dal Proc. Gen. Mil. per i fascicoli che a tale data non risultavano ancora trasmessi alle competenti autorità giudiziarie, non aveva avuto per oggetto i menzionati 202 incartamenti, ad ulteriore conferma della circostanza che gli stessi costituivano semplici copie (c.d. figurativi) di atti debitamente trasmessi agli organi incaricati della istruzione dei procedimenti e quindi atti rispetto ai quali non vi era da adottare alcun provvedimento da parte degli uffici giudiziari militari.

1.3 - Le iniziative volte a conoscere l'esito dei 202 procedimenti trasmessi all'AGO nel primo quadrimestre del 1946.

Nel momento in cui si prende contezza (da parte della Procura generale militare di appello) dei menzionati figurativi di questi 202 fascicoli, si ha altresì modo di constatare che nel relativo registro generale mancava ogni annotazione in ordine al loro esito, ad eccezione della generica annotazione "definito" priva di ogni specifi-

cazione circa la natura e la data del provvedimento conclusivo. Circostanza, questa, che appariva dissonante anche in relazione alla diversa procedura nel frattempo adottata per gli atti trasmessi alle autorità giudiziarie militari negli anni 1965-1968, i quali comparivano annotati nel registro generale, seppure ad abundantiam e per opportuna scelta discrezionale, altresì nella parte concernente la natura e la data del provvedimento adottato.

Ed è proprio da questa constatazione che trae origine l'attività svolta dalla Procura generale militare di appello, intesa ad acquisire notizie sugli esiti dei 202 procedimenti, per il tramite di richieste in un primo momento inoltrate agli Uffici giudiziari originariamente destinatari delle denunce o a quelli che ad essi erano succeduti.

In seguito - ed in ragione delle difficoltà riscontrate nella corrispondenza con organi giudiziari in parte da lungo tempo soppressi - si ritenne opportuno rivolgere le richieste anche ai Carabinieri competenti per territorio, nel convincimento che nei rispettivi archivi potessero rinvenirsi elementi di rilievo per conoscere l'esito giudiziario dei procedimenti o per acquisire notizie utili in tale prospettiva.

La ragione per la quale detta ricerca venne svolta dalla Procura generale militare di appello è la seguente: presso detto ufficio era custodito il registro generale delle denunce per crimini di guerra, a seguito del rinvenimento del 1994, e solo per il titolare di detto ufficio (allora il dott. Giuseppe Scandurra) divenne sin da subito possibile riscontrare la anzidetta incoerenza del registro generale, anche in raffronto - come già osservato - a quanto constatato rispetto ai fascicoli inviati nel periodo 1965-1968, e coordinare ed attuare le iniziative necessarie per avere conoscenza dell'esito dei 202 procedimenti ed annotarne gli estremi nel suddetto registro generale.

I peculiari connotati di tale attività, non imposta da alcuna norma e frutto di una comprensibile iniziativa del titolare della Procura

generale militare di appello, spiegano quel che accadde in seguito, ed esattamente allorquando il dott. Giuseppe Scandurra venne nominato Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione e si trasferì nel nuovo ufficio, così come l'ufficiale, già con funzioni di cancelliere, che, fino ad allora, si era occupato dei rapporti con gli organi in grado di riferire notizie utili all'anzidetto obiettivo di conoscere l'esito dei 202 procedimenti.

Su tali premesse, risultò effettivamente naturale che quell'attività, di mera ricognizione documentale, non imposta dalla legge e non attribuita ad alcun organo, proseguisse nell'ufficio in cui nel frattempo erano stati trasferiti i soggetti che se ne erano occupati sin dall'inizio; di conseguenza, si incardinò presso la Procura generale militare presso la Corte di cassazione quel complesso di iniziative che ancora restavano da attuare per realizzare l'obiettivo di disporre - come detto - di conoscenze circa l'esito dei procedimenti trasmessi all'A.G.O. nel primo quadrimestre del 1946.

Di ciò venne informato il Consiglio della magistratura militare, al quale venne in primo luogo fornito un sommario resoconto delle iniziative di ricerca intraprese, con la specifica indicazione delle date in cui le richieste erano state inoltrate; indi gli fu inviata una nota con la quale, oltre a dare atto che nel frattempo erano stati acquisiti n. 28 provvedimenti giudiziari, si comunicava, "dato l'interesse storico - giudiziario della ricerca avviata ed allo scopo di proseguire in maniera organica il lavoro già iniziato, che l'indagine conoscitiva veniva trasferita "alla Proc. Gen. Mil. della Repubb. presso la C. di Cassaz., per l'ulteriore corso" (Nota della Proc. Gen. Mil. App. al C.M.M., n. P0497-612/BRU, in data 16.04.1997). Con successiva nota (Missiva in data 22/02/1999), infine, veniva comunicato al CMM, ed esattamente alla Commissione speciale sui crimini di guerra, una situazione aggiornata di tali incartamenti e veniva specificato: il numero di quelli per cui era stato reperito un provvedimento giudiziario; il numero di quelli per i quali si era in attesa di prevedibile risposta dell'A.G.O. o dei Comandi CC inte-

ressati; ed infine il numero dei residui, per i quali erano in corso attività intese ad identificare gli organi in grado di fornire notizie.

1.4. - Trasmissione nel luglio 2002 di 54 incartamenti alle Procure Militari di Torino, Verona, Roma e La Spezia.

Nel luglio del 2002 la PGM presso la Corte di Cassazione, con nota a firma del Sost. Proc. Gen. dott. Roberto Rosin, ritenne opportuno trasmettere alle Procure militari nel cui ambito ricadeva il luogo del commesso crimine n. 54 fascicoli, evidenziando che si trattava di atti già trasmessi alla competente autorità giudiziaria, che era in corso un'attività di ricerca e documentazione circa il loro esito ed espressamente richiedendo ai destinatari di provvedere alla «allegazione ad atti eventualmente in possesso» o di comunque dar corso «ad ogni ragionevole utilizzo».

Vennero così inviati 30 incartamenti alla Proc. Mil. di Torino, 9 alla Proc. Mil. di Verona, 14 alla Proc. Mil. di Roma e 1 alla Proc. Mil. di La Spezia (Note di trasmissione della Proc. Gen. Mil. Cass. a P.M. Torino, Verona, Roma e La Spezia).

I suddetti uffici giudiziari militari ritennero doveroso, o quanto meno opportuno, trasmettere a loro volta gli incartamenti ricevuti direttamente alle autorità giudiziarie ordinarie astrattamente competenti.

Successivamente la Procura generale ritenne di inviare nuovamente le richieste agli organi giudiziari ordinari ed in tal modo, integrando richieste a suo tempo inoltrate, è riuscita ad avere notizia dell'esito di 31 dei suddetti 54 procedimenti, ed esattamente di quelli contrassegnati nel Ruolo Generale ai numeri: 466, 468, 470, 713, 714, 715, 716, 873, 875, 882, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 1114.

1.5. - Sulle modalità della ricerca storica.

Nel corso dell'esame dei fascicoletti contenenti le copie degli atti a suo tempo trasmessi all'AGO e le risposte fornite dagli Uffici richiesti di accertare e comunicare l'esito dei procedimenti, si è constatato che in alcuni casi i Comandi CC hanno proceduto ad assumere informazioni dai parenti delle vittime e da soggetti che, anche in esito alle deposizioni rese dai primi, apparivano in grado di fornire elementi idonei alla ricostruzione e comprensione dell'accaduto.

Le suddette iniziative, certo non richieste e del tutto esorbitanti rispetto alla finalità di documentazione storica esplicitata nelle note inoltrate dalla Procura generale, pongono il problema di che destinazione dare agli atti così ricevuti - per solito consistenti in una mera rievocazione dei fatti già descritti nelle originarie notizie di reato - ed, in particolare, inducono a chiedersi se non sia opportuno trasmetterli alle autorità giudiziaria di primo grado, in ragione del fatto che talvolta concernono procedimenti a suo tempo instaurati e conclusi nei confronti di ignoti ed in ogni caso per la determinante constatazione che appare comunque preferibile che gli stessi vengano esaminati da autorità che hanno istituzionali competenze alla trattazione dei procedimenti e che per tale ragione possono valutarne l'effettivo significato.

Inoltre non va sottaciuta la circostanza che la valutazione di tutto ciò che attiene alla delicata materia dei crimini di guerra subisce il forte condizionamento delle pesanti omissioni registratesi nel passato e rende oltremodo opportuno, anche alla luce delle insinuazioni maturate nel corso di anni più recenti - in verità ingenerose nei confronti dei tanti sforzi compiuti dalla magistratura militare a far data dalla scoperta del noto archivio dei crimini di guerra - che venga evitata ogni iniziativa che si ponga in oggettivo contrasto con la unanimemente condivisa esigenza di trasmettere alle competenti autorità giudiziarie ogni atto ed elemento astrattamente suscettibile di valutazione ed impiego processuale.

Ciò premesso e sottolineato ancora una volta che si tratta comunque di fascicoli già trasmessi alla competente A.G.O. nel 1946 (vedasi l'elenco completo al par. 1.2), va rilevato che gli incartamenti rispetto ai quali si pone l'anzidetta esigenza sembrano soltanto quelli contrassegnati dai seguenti numeri di registro generale: 186, 202, 206, 364, 397, 398, 501, 961, 1109, 1154 (10 fascicoli). Ciò in quanto gli ulteriori 5 fascicoli in cui parimenti si rinvenivano atti di assunzione di informazioni (contrassegnati dai numeri di registro generale 340, 703, 875, 898, 1112) risultano infatti trasmessi agli organi giudiziari militari nell'ambito di quei 54 fascicoli di cui si è detto sopra ed in ragione del fatto che rispetto agli stessi non era stato possibile avere utili indicazioni circa l'esito dei procedimenti. Quanto, infine, al fascicolo 970, va preso atto che gli atti acquisiti successivamente dagli organi di P.G. risultano già trasmessi, a cura della P.G.M. presso la Corte di Cassazione, alla Procura della Repubblica di Como in data 21 maggio 2004.

Per le sopra indicate considerazioni, pertanto, ritiene il Consiglio che i fascicoli in cui si rinvenivano i suddetti atti debbano avere lo stesso destino dei 54 fascicoli inviati nell'estate del 2002 ad alcuni organi giudiziari militari di primo grado, in modo che siano costoro - valutate le peculiarità delle diverse vicende e presi gli opportuni contatti con gli organi giudiziari a suo tempo destinatari degli atti - ad assumere le opportune determinazioni in merito.

1.6. - Considerazioni conclusive.

Gli elementi acquisiti nel corso della presente indagine conoscitiva consentono di escludere che in relazione ai citati 202 figurativi vi sia stata una qualsiasi attività di occultamento. Le ricerche svolte sui figurativi, infatti, non avevano altro scopo che quello di acquisire informazioni in merito all'esito dei procedimenti penali instaurati a seguito della trasmissione delle denunce del primo quadrimestre del 1946.

Di conseguenza non può che ribadirsi quanto già asserito nella delibera adottata dalla Commissione speciale per i procedimenti per i crimini di guerra in data 9 marzo 2005, con la quale si è affermato che l'attività volta ad acquisire la conoscenza dell'esito dei procedimenti instaurati presso l'Autorità Giudiziaria, iniziata dalla Proc. Gen. Mil. presso la C. Mil. App. e proseguita dalla Proc. Gen. Mil. Cass., ha riscontrato una esigenza di ragionevole opportunità; al punto che si è ritenuto conseguente indicare che essa continui per la parte residua, in modo da disporre del massimo possibile di elementi di conoscenza in merito all'esito dei procedimenti penali concernenti le fattispecie di cui ai predetti 202 incartamenti.

PARAGRAFO II) In merito al "non luogo a provvedere" apposto sui 71 fascicoli (trasmessi a questo Consiglio dal Procuratore generale militare presso la Corte di appello con nota dell'8 febbraio 2005).

2.1.- La vicenda trova il proprio antecedente nella decisione con la quale i titolari degli uffici di Procura generale militare presso la Corte di Cassazione e presso la Corte militare di appello designarono, nel giugno 1994 - ed in esito al rinvenimento delle denunce per crimini di guerra - un magistrato di ciascun ufficio per sottoporre a ricognizione ed esame il materiale scoperto negli archivi ed adottare i provvedimenti di pertinenza.

In particolare, il Procuratore generale militare di appello con nota del 04.07.1994, comunicava di aver "incaricato il Sost. proc. gen. mil. anziano, Dr. Nicolosi di seguire attentamente l'intera questione e di esaminare gli eventuali atti di risulta" (nota del Proc. gen. mil. Scandurra n. 25/R/Cont. del 04.07.1994).

Con successiva nota del 05.07.1994, il Proc. Gen. Mil. presso la Cass., Prof. Maggiore, designò il Sost. Proc. Gen. Mil. dott. Bonagura e lo incaricò di occuparsi dei necessari interventi in ordine al contenuto della precitata nota del 24.06.94, con "facoltà di adottare ogni eventuale provvedimento che, di conseguenza, (si fosse)

rivelato pertinente al risultato" (nota del Proc. gen. mil., n. 34/R del 05.07.1994).

La designazione dei due Sostituti procuratori generali, appartenenti a due differenti Uffici di Procura, era da ascrivere alla circostanza che non risultava chiaro quale dei due Uffici dovesse ritenersi competente a risolvere la complessa materia ed a definire la sorte degli atti rinvenuti nei locali del Trib. Speciale per la Difesa dello Stato.

Nel corso della attività sopra specificata (espletata nel periodo dal 7 novembre 1994 al 26 maggio 1995) i due magistrati dott. Nicolosi e dott. Bonagura provvedevano ad inviare alle competenti Procure militari tutti i fascicoli contenenti notizie di reato, redigendo un verbale delle attività compiute (30 maggio 1995) ed in questo dando atto che la gran parte dei fascicoli rinvenuti (in seguito risultati nel numero di 695) erano stati trasmessi alle competenti Procure militari (cfr. delibera CMM del 23 marzo 1999, pag. 10). Nel predetto verbale si specificava inoltre che per "alcuni fascicoli erano già stati svolti i relativi procedimenti con emissione di sentenze definitive in alcuni casi da parte dell'Autorità giudiziaria militare e in altri casi da parte dell'Autorità giudiziaria ordinaria". Infine si rilevava che "numerosi incartamenti ..contenevano corrispondenza d'ufficio senza alcun riferimento a specifici fatti criminali", sicché di essi ne era stata "disposta l'archiviazione presso l'Archivio storico".

In seguito si prendeva atto che per numero 71 fascicoli non era stata disposta la trasmissione alle Procure militari e si era decretato, con annotazione apposta sulla copertina e trascritta nel registro generale, un "non luogo a provvedere".

In esito alle audizioni (6 luglio 2005) dei predetti due magistrati (dott. Nicolosi e dott. Bonagura), si è appreso che il non luogo a provvedere era stato concordemente disposto per la determinante ragione che gli asseriti fascicoli consistevano soltanto della copertina e non contenevano nessun atto, ad eccezione del noto prov-

vedimento di archiviazione provvisoria sottoscritto dall'allora Procuratore generale militare presso il Tribunale Supremo Militare, dott. Santacroce, e recante la data del 14 gennaio 1960. Di conseguenza, si ritenne che le annotazioni riportate sul frontespizio delle copertine, e contenenti il nome delle vittime e il titolo del reato, non potessero considerarsi alla stregua di una notizia di reato e pertanto non vi fosse l'obbligo di inoltrarle agli organi di procura. Su tali basi venne adottato il provvedimento di non luogo a provvedere, che "stava a significare che in quei casi specifici non c'era da trasmettere nulla, o da attivare alcuna attività, perché non esistevano gli elementi, dal momento che all'interno delle "false copertine" non c'era nulla se non il provvedimento di archiviazione... Si trattava di indicazioni insufficienti a enucleare una qualsiasi notizia che potesse avere una consistenza ai fini di un'utilizzazione giudiziaria." (audizione del Procuratore generale militare presso la Corte militare di appello, dott. Vindicio Bonagura, del 6 luglio 2005).

2.2. - L'esito degli accertamenti disposti dal CMM.

La Commissione speciale sui procedimenti per crimini di guerra istituita con delibera CMM del 9 novembre 2004, dopo aver integrato le scarse annotazioni riportate sui menzionati fascicoli con alcuni elementi tratti dal registro generale ed avere individuato gli organi di polizia giudiziaria che avevano a suo tempo inoltrato le denunce in questione, ha in primo luogo rilevato che 2 dei 71 fascicoli, ed esattamente quelli contrassegnati dai numeri di registro generale 196 e 525, si riferiscono ad atti debitamente trasmessi a suo tempo alle competenti autorità giudiziarie (il procedimento iscritto al numero 525 risulta definito dalla Corte di Assise Straordinaria di Genova con sentenza del 7 agosto 1945; quello contrassegnato dal numero 196 è stato trasmesso al Tribunale militare di Firenze in data 30 gennaio 1947).

Indi, dopo aver constatato che i residui 69 fascicoli traevano origine da denunce iscritte nel registro generale nell'ambito di gruppi di denunce provenienti da determinati Comandi Carabinieri, la Commissione ha richiesto ai Tribunali militari che avevano ricevuto e definito le altre denunce di inviare copia dei fascicoli relativi a queste ultime, nella supposizione che all'interno dei medesimi potessero trovarsi gli atti relativi alle annotazioni riportate sui 69 fascicoli privi di documenti di supporto.

L'iniziativa non ha sortito alcun esito positivo in quanto negli atti ricevuti non si è trovato nulla che avesse attinenza con gli episodi sinteticamente annotati nel frontespizio delle 69 copertine. Di conseguenza si è ritenuto opportuno, nel tentativo di rinvenire gli atti posti a base delle predette annotazioni, trasmettere - con nota del 16 marzo 2005 - l'elenco delle persone offese all'Ufficio Operazioni del Comando Generale dei Carabinieri, con la richiesta di provvedere ad ogni utile iniziativa allo scopo di reperire gli atti contenenti le denunce.

Con nota del 3 giugno 2005 il Comando generale dei Carabinieri ha trasmesso gli atti acquisiti in esito alla richiesta di cui al punto precedente, precisando che non è stato possibile rintracciare alcun atto di denuncia e che quanto reperito appariva comunque utile "per ricostruire le circostanze di tempo e di luogo in cui si verificarono gli eventi delittuosi in oggetto". Si aggiungeva, inoltre, che "l'Istruzione sul carteggio per l'Arma dei Carabinieri prevede la distruzione di quello relativo all'attività di polizia trascorsi 20 anni dall'ultimo atto".

Effettivamente gli atti acquisiti, che per buona parte riguardano episodi di violenza omicida commessi in danno di militari dell'arma dei carabinieri, sono idonei a consentire di inquadrare le circostanze di tempo e luogo in cui ebbero a verificarsi alcuni degli episodi sommariamente descritti nelle 69 copertine.

In particolare ciò si è riscontrato in riferimento ai fascicoli contrassegnati dai seguenti numeri di registro generale:

935- *violenza con omicidio in danno di Macchielli Giuseppe, Conti Enrico, Macchielli Gino, Macchielli Francesco, Macchielli Rosina, Macchielli Dina, Macchielli Maria, Gandolfi Ida, Macchielli Maria, Valdissera Girolamo, Sandolini Fulvia e Valdisserà Gaetano;*

1031 - *violenza con omicidio in danno dei carabinieri Leonardi e Crocco;*

1035 - *violenza con omicidio in danno dei carabinieri Trailo, Carinigi e Barone;*

1046- *Violenza con omicidio a danno del carabiniere Conte Alessandro;*

1062- *violenza con omicidio in danno di Vincioni Maria;*

1123- *violenza con omicidio in danno di Pocognoli Don Enrico.*

Tali elementi consentono di dare un minimo di riscontro alle annotazioni riportate sulla copertina dei predetti "fascicoli" e lasciano aperta la possibilità che successive indagini, condotte anche con riferimento alla totalità dei fascicoli trasmessi alle competenti Procure militari negli anni 1965-1968 e a decorrere dal 1994, consentano di risolvere l'enigma di queste 71 copertine prive di atti processuali e di rinvenire in altri fascicoli le denunce che si riferiscono ai fatti di reato ivi sinteticamente annotati.

2.3. - Conclusioni.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, ritiene il Consiglio che la decisione di decretare un "non luogo a provvedere" per le 69 copertine, ancorché condotta con trasparenza e sulla base di motivazioni che hanno posto in risalto la circostanza che non risultavano atti processuali da trasmettere, vada superata a beneficio di una opzione che - in conformità a quanto è stato fatto per tutti gli altri fascicoli rinvenuti nel noto archivio e nella prospettiva di non lasciare nulla di intentato per rimediare oggi alle omissioni del passato - ravvisi la necessità che siano trasmessi agli organi giudiziari di primo grado.

È però da escludere che si sia inteso impedire che le competenti Procure potessero disporre indagini sui predetti fatti. Nulla autorizza detta ipotesi e l'assoluta trasparenza di intenti e motivazioni con la quale i due magistrati hanno assolto il loro incarico, inoltre, rende del tutto chiaro che i predetti, pur incorrendo in una erronea valutazione degli elementi complessivamente disponibili e trasmesso all'archivio atti annotati nel registro delle denunce per crimini di guerra, non hanno perseguito alcuna finalità diversa ed ulteriore rispetto a quella che ha contrassegnato l'intera attività compiuta.

Resta il fatto, però, che va esperito ogni utile tentativo per ricostruire le circostanze di tempo e luogo in cui sono accaduti i fatti indicati nel frontespizio delle 69 copertine.

Quale coerente sviluppo ed attuazione di quanto sopra, si impone, di conseguenza, la trasmissione dei 69 fascicoli alle competenti Procure militari, in relazione al luogo del commesso delitto per quelli rispetto ai quali sono stati acquisiti elementi in tale prospettiva e, per tutti gli altri, in relazione alla ubicazione del Comando Carabinieri che ha provveduto ad inoltrare la denuncia nel 1944-45 e di cui alle pertinenti annotazioni del Ruolo Generale.

Fascicoli da trasmettere alle competenti Procure militari.

In esito a quanto sopra complessivamente osservato e ritenuto, vanno pertanto trasmessi alle competenti Procure militari sia i dieci fascicoli compresi nei 202 a suo tempo già trasmessi agli organi giudiziari di primo grado (contrassegnati nel registro generale dei procedimenti per crimini di guerra con i numeri 186, 202, 206, 364, 397, 398, 501, 961, 1109, 1154), sia tutti i 69 fascicoletti di cui al paragrafo II) della presente delibera. Il tutto previa acquisizione e conservazione di copia dei medesimi fascicoli presso l'archivio in cui sono custoditi tutti gli atti rinvenuti nell'estate del 1994.

In particolari i dieci fascicoli sopra indicati vanno trasmessi, a cura della Segreteria in sede e previa acquisizione di copia conforme

per le esigenze della Procura Generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione, alle seguenti Procure militari:

fascicoli numeri 501, 961, 1109 e 1154: Procura militare di La Spezia;

fascicoli numeri 206, 364: Procura militare di Torino;

fascicoli numeri 397 e 398: Procura militare di Padova;

fascicoli numeri 186 e 202: Procura militare di Verona.

Vanno inoltre trasmessi, sempre a cura della Segreteria e previa acquisizione di copia conforme per le esigenze della Procura Generale militare presso la Corte militare di Appello, alle competenti Procure militari i 69 fascicoli per i quali nel 1994 è stato disposto "non luogo a provvedere", in conformità a quanto indicato nell'allegata tabella ed unitamente a copia di tutti gli atti ricevuti dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - II Reparto - SM-Ufficio Operazioni - (da inviare in unico esemplare a ciascuna delle Procure militari destinatarie dei fascicoli) [...] "

Questa indagine e la delibera conclusiva, come ha spiegato, nell'audizione sostenuta di fronte alla commissione il dott. Marvulli, primo presidente della Corte suprema di Cassazione e Presidente del Consiglio della magistratura militare, sono nate dall'esigenza di completare l'indagine condotta dal CMM nel 1996-99, con particolare riguardo ai 71 fascicoli, di cui mancava un'analisi precisa del contenuto.

Dei 202, invece, è risultata abbastanza chiaramente l'avvenuta trasmissione nel 1945-46 e la presenza nell'archivio di Palazzo Cessi, di duplicazioni dei medesimi fascicoli, certificata ampiamente del resto anche nel documento sopra integralmente riportato.

D'altra parte, pur evidenziando la buona fede che ha animato l'operato dei magistrati militari della commissione mista, si rileva nella delibera l'opportunità di inviare alle autorità competenti i 69 fascicoli, visto che per 2 è stata appurata una compiuta definizione giudiziaria, e per dieci dei 202 fascicoli.

La delibera del resto, evidenzia come la decisione del "non luogo a provvedere" vada superata per la trasmissione dei detti fascicoli agli organi giudiziari di primo grado, ossia le procure militari territorialmente competenti, in linea con quanto avvenuto per tutto il resto del materiale rinvenuto nel 1994.

Il dott. Marvulli ha ribadito poi, nella sua audizione, l'esigenza di superare la difformità di azione che ha caratterizzato i 71 (69) fascicoli, sottolineando come *"la valutazione dei comportamenti di magistrati che hanno partecipato alle operazioni successive al rinvenimento di tutti questi fascicoli sono state deliberatamente omesse dal Consiglio della magistratura militare; questo per la semplice ragione che noi vogliamo che l'iniziativa di promuovere un accertamento di carattere disciplinare parta dagli organi responsabili della funzione disciplinare nei confronti dei magistrati militari, vale a dire dal Ministro della difesa e dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Questo sino ad ora non è intervenuto e, pertanto, noi non abbiamo né prosciolto né condannato alcuno"*²⁸⁶.

Probabilmente i componenti della cosiddetta commissione mista, hanno inteso il "non luogo a provvedere" per i 71 casi nel senso che, non vi era da trasmettere alcunché, né fosse possibile prendere alcuna iniziativa atteso che, non esistevano elementi sufficienti a configurare una notizia di reato, degna di trasmissione, che potesse avere una consistenza ai fini di un'utilizzazione giudiziaria.

La delibera invece censura la scelta di non inviare quei fascicoli, perché come ha ribadito Marvulli: *"Noi abbiamo voluto, in sostanza, dire che tutto deve andare, dove deve andare. Il consiglio della Magistratura Militare non è un archivio di fascicoli: i fascicoli penali devono essere tenuti dall'autorità giudiziaria"*²⁸⁷.

²⁸⁶ Ivi, p. 6.

²⁸⁷ Ivi, p. 11.

La profonda incongruenza del "non luogo a provvedere", del resto, è stata ampiamente confermata anche dal prof. Giuliano Vassalli: *"Mi sembra strano. Forse si tratta di una decisione presa perché erano ignoti i militari tedeschi. Di solito, quando gli autori del fatto sono ignoti, si dovrebbe procedere a una regolare archiviazione, con richiesta del pubblico ministero e decisione del giudice istruttore. Questo è il rito da seguire, appunto nel caso di ignoti. Evidentemente [...] si è ritenuto di accorciare la procedura, ma non mi sembra un'iniziativa molto legale"*.

Inoltre, in linea con le obiezioni poste dalla Commissione d'inchiesta all'operato successivo al 1994, il dott. Marvulli ha rilevato, oltre alla più volte evidenziata anomalia della mancata trasmissione degli atti in questione, il fatto che non sia stato redatto un verbale che ne illustrasse in modo esaustivo il contenuto, al momento del rinvenimento di tutto l'archivio dei crimini di guerra: *"Certo, da magistrato, mi stupisce il fatto che all'atto di un rinvenimento di fascicoli in un armadio, non si sia provveduto immediatamente a redigere un verbale, dal quale risultasse quale fosse il contenuto di quei fascicoli. Dopo di che, si sarebbero dovuti adottare i relativi provvedimenti di competenza. Quali provvedimenti di competenza? Per esempio, la trasmissione delle carte a chi era competente."*²⁸⁸

Emerge, inequivocabilmente, dunque il fatto che i suddetti magistrati militari hanno agito a partire dal ritrovamento in modo non lineare, dalla scelta di non inviare il materiale ritrovato alla magistratura competente *ratione loci*, alla formazione ed azione della Commissione mista estranea a qualsiasi previsione procedurale ed ordinamentale.

I rilievi mossi dalla Commissione d'inchiesta all'operato successivo al rinvenimento dell'archivio del 1994, appaiono fondati e non possono essere minimizzati, anche alla luce del fatto che il rinvenimento doveva essere propedeutico a contribuire nella maniera

²⁸⁸ Audizione, cit., passo a p. 4.

più rapida, trasparente ed efficace ad una chiarezza mancata nei precedenti cinquant'anni a causa dell'indebito trattenimento dei fascicoli a Palazzo Cesi.

Siamo peraltro, nel quadro di incongruenze e anomalie individuali, relative nello specifico all'operato della commissione mista, che va chiaramente censurato.

Tuttavia queste mancanze ed incongruenze, per quanto gravi e stigmatizzabili, risultano tuttavia, scevre da ogni ipotesi di rilievo penale e comunque, secondo i principi che improntano il nostro ordinamento, conducono a responsabilità di tipo strettamente personale.

In questa direzione, va menzionato anche il secondo provvedimento di archiviazione disposto dalla Procura ordinaria di Roma, circa la difformità tra il testo proposto da Scandurra come relazione conclusiva dell'indagine del CMM del 1996-99 (poi non approvato), e quello inviato alla Commissione d'inchiesta, relativamente alla Commissione mista.

Infatti, nel testo inviato alla Commissione parlamentare vengono meno i riferimenti, presenti nell'altro testo, alla "Commissione mista".

In realtà, la Procura di Roma ha appurato, sulla base della testimonianza dell'indagato che il testo inviato alla Commissione d'inchiesta, è un testo ricostruito e quindi modificato per leggerezza dallo stesso Scandurra, rispetto all'originale.

Non possono pertanto, secondo la procura ordinaria di Roma, ravvisarsi gli estremi del reato di falso in atto pubblico²⁸⁹.

²⁸⁹ Doc. 98/1, pp. 13-16.

5.5 Esiti giudiziari dei fascicoli

Rilevato – seppur sommariamente - al §§ 5.2. il contenuto dei fascicoli, è doveroso riportare gli esiti giudiziari comunicati dalle singole Procure.

PROCURA MILITARE DI PALERMO

Presso detto Ufficio, dopo il 1944, sono stati iscritti due soli procedimenti penali, entrambi a carico di ignoti militari tedeschi. Entrambi tali procedimenti sono stati conclusi con decreti di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale militare di Palermo, per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

La prima vicenda processuale, i cui atti sono stati trasmessi alla Procura militare di Palermo dalla Procura generale militare della Repubblica presso la Corte militare di Appello, in data 21 settembre 1995, è relativa ai delitti di:

- a) violenza continuata mediante omicidio (artt. 81 cpv C.p., 185 e 13 CPMG) di trenta civili italiani che non prendevano parte alle operazioni militari, avvenuto nella provincia di Catania nel mese di agosto 1943;
- b) saccheggio continuato (artt. 81 cpv C.p., 186 e 13 CPMG) commesso nei mesi luglio-agosto 1943, in particolare nella abitazione di FEDERICO Grazia il 4 agosto 1943 in San Giovanni Galerno;
- c) distruzione continuata di edifici (artt. 81 cpv C.p., 187 e 13 CPMG), avvenuta in Catania nei mesi di luglio-agosto 1943.

Tale procedimento è stato iscritto al n. 40/95/RG Mod. 44. Le generalità delle persone offese dai reati sono indicate, in parte, nel decreto in data 8 maggio 1996 del GIP di Palermo che ha disposto l'archiviazione del procedimento per essere rimasti ignoti gli autori dei reati.

La seconda vicenda processuale, i cui atti sono stati trasmessi alla Procura militare di Palermo dalla Procura generale militare in data 6 febbraio 1996, è relativa ai delitti di:

a) violenza proditoria continuata in concorso (artt.81 cpv e 110 C.p., 177 e 13 CPMG), ad opera di ignoti militari tedeschi il 14 agosto 1943 in Contrada Chiusa Gesso (ME), in relazione alla uccisione di un civile e sei carabinieri ed al ferimento di altro carabiniere;

b) saccheggio (art. 186 e 13 CPMG) commesso da ignoti militari tedeschi il 14 agosto 1943 nella abitazione di D'Agostino Matteo in Contrada Chiusa Gesso (ME).

Tale procedimento è stato iscritto al n. 16/96/RG Mod.44. Le generalità delle persone offese dai reati sono indicate nel decreto in data 24 luglio 1996 del GIP di Palermo che ha disposto l'archiviazione del procedimento per essere rimasti ignoti gli autori.

PROCURA MILITARE DI BARI

A detta Procura militare sono pervenuti, dalla Procura generale militare della Repubblica presso la Corte militare di Appello di Roma, i seguenti atti:

1. nota n. 6221/RG/CRIM datata 30 novembre 1994, con la quale è stato trasmesso il fascicolo 1200 RG della Procura generale militare della Repubblica - Ufficio procedimenti contro criminali di guerra tedeschi, a carico di Schulemburg von, Maggiore della Divisione "Hermann Goering" e ignoti militari tedeschi, per i reati di violenza con omicidio, previsto dall'art. 185 c.p.m.g., e lesioni gravissime, previsto dall'art. 185 c.p.m.g.

Negli atti sono indicate le seguenti parti lese: Frangione Michele, Zigarelli Pasquale, Frangione Salvatore, Orofino Antonio, Farina Michele, Tataranni Pietroantonio, Farina, Greco Mario, Semeraro Raimondo, Speciale Tommaso, Lecce Francesco, Ing. Mirko Cairota.

I fatti sono avvenuti in Matera il 21.09.1943.

A seguito della ricezione del procedimento, la Procura militare di Bari ha iscritto il proc. n. 1577/1994/RNR a carico di von Schulemburg e ignoti militari tedeschi per i reati di:

a) violenza con omicidio, previsto dall'art. 185 c.p.m.g.;

b) lesioni gravissime, previsto dall'art. 185 c.p.m.g..

2. nota P/0695-1160/CRIM, pervenuta il 30 giugno 1995, con la quale è stato trasmesso il fascicolo 2024 RG della Procura generale militare della Repubblica - Ufficio procedimenti contro criminali di guerra tedeschi - a carico di Graf von Der Schulemburg, Maggiore, Schmidl, Tenente e ignoti militari tedeschi del 1° reggimento paracadutisti, per il reato di violenza con omicidio, previsto dall'art. 185 c.p.m.g. e parti lese civili italiani.

I fatti sono avvenuti a Matera il 21.09.1943.

A seguito della ricezione degli atti, la Procura ha iscritto il procedimento n. 1178/95/RNR a carico del Maggiore Graf von Der Schulemburg - poi identificato in Magg. Graf von Der Schulemburg (e non Schulemburg) nato il 14/09/1899 in Muskau, deceduto in azione il 14/07/1944 nei pressi della località di Les Champs del Losque, Francia - Tenente Schmidl, ed altri per il reato di violenza con omicidio, previsto dall'art. 185 c.p.m.g..

Il suddetto procedimento, in data 18 gennaio 1996, è stato unito al procedimento n. 1577/94/RNR.

Le persone offese per i fatti avvenuti in Matera il 21 settembre 1943, nell'ex caserma della Milizia, distrutta con esplosivo da truppe tedesche, sono:

Farina Francesco fu Natale di anni 44, Farina Natale di Francesco di anni 19, Guida Eustachio fu Domenico di anni 43, Luisi Vincenzo di Cosimo di anni 16, Greco Mario di Raffaele di anni 37, Di Lecce Francesco fu Angelo di anni 36, Cataranni Pietroantonio di Angelo Michele di anni 29, Speciale Francesco fu Giovanni di anni 34, Semeraro Edmondo di Vincenzo di anni 37, Nocera Antonio di Giovanni di anni 37, De Vito Pietro di Pasquale di anni 25, Sebastiano

Cairo, tutti deceduti, e Calderaro Giuseppe di anni 21 sopravvissuto.

Deceduti in Matera il 21 marzo 1943 per i fatti avvenuti presso la sede della Società Elettrica e a seguito di mitragliamenti da parte di truppe tedesche: Papini Raul fu Eraldo di anni 47, Francione Michele di Salvatore di anni 19, Zigarelli Pasquale fu Giuseppe di anni 40, Francione Salvatore fu Michele di anni 46. Ferito, nelle stesse circostanze, Mirko Cairota.

I predetti procedimenti penali n. 1577/94 e 1178/95 sono stati archiviati con decreto del Gip presso il Tribunale militare di Bari emesso in data 16/01/1997.

3. Con nota n. P/0795-1249/CRIM del 13 luglio 1995 sono stati trasmessi atti rinvenuti presso l'Archivio dei Tribunali militari di guerra soppressi. Carteggio vario, iscritto dall'Ufficio al procedimento n. 773/95/RNR.

A seguito di accertamenti condotti, il predetto procedimento è stato iscritto a carico di ignoti militari tedeschi con il n. 58/IGN/1997, per i reati di:

a) violenza con omicidio (artt 13 e 185 c.p.m.g.);

b) violenza con tentato omicidio e lesioni personali gravissime (artt. 13 e 185 c.p.m.g.) per fatti avvenuti in Barletta il 12.9.1943.

All'esito delle indagini condotte per identificare gli autori, è stato iscritto il procedimento penale n. 201/2001/RNR a carico di GRO-SCHKE Walter Paul Kurt, nato a Berlino-Charlottenburg il 17/07/1907, per i reati di:

a) violenza con omicidio (artt 13 e 185 c.p.m.g.);

b) violenza con tentato omicidio e lesioni personali gravissime (artt. 81 ci, 56 c.p., 13 e 185 c.p.m.g.) per fatti avvenuti in Barletta il 12 settembre 1943 e con riguardo all'uccisione di vigili urbani e netturbini, nonché al tentato omicidio e alle lesioni personali gravissime riportate da Falconetti Francesco Paolo.

Generalità delle persone decedute: Del Re Pasquale fu Nicola nato a Barletta il 21/2/1898, Falconetti Antonio fu Giacinto nato a Barletta il 5/1/1898, Forte Michele fu Michele nato a Barletta il 13/2/1898, Gallo Luigi fu Giovanni nato a Barletta il 5/1/1904, Gazia Francesco fu Raggiere nato a Barletta il 7/1/1906, Guaglione Pasquale fu Emanuele nato a Barletta il 31/3/1894, Monteverde Savino fu Giuseppe nato a Barletta il 2/1/1920, Paolillo Vincenzo fu Giuseppe nato a Barletta il 8/3/1910, Spera Michele fu Giuseppe nato a Barletta il 31/8/1898, Torre Gioacchino fu Pasquale nato a Barletta il 12/1/1921, Cassatella Nicola fu Michele nato a Barletta il 4/3/1911, Iurillo Luigi fu Giovanni nato a Barletta il 25/9/1907.

Il procedimento penale è stato definito con decreto di archiviazione emesso dal Gup in data 15 settembre 2001.

4. Con nota n. P/0296-0234/RG/CRIM/CNT del 6 febbraio 1996, sono stati trasmessi atti rinvenuti presso l'Archivio dei Tribunali militari di guerra soppressi. Carteggio vario.

Per essi, è stato iscritto il proc. n. 150/96, riguardante violenze commesse da militari tedeschi in Vieste il 16 settembre 1943, persona offesa Valeri Vittorio di Francesco e il 24 settembre 1943, persona offesa Lobascio Michele.

Il procedimento è stato definito con decreto di archiviazione emesso dal Gip presso il Tribunale militare di Bari il 25/09/1996.

PROCURA MILITARE DI LA SPEZIA

Presso la Procura militare di La Spezia sono pervenuti 214 dei 695 rinvenuti a Palazzo Cesi e da questi ne sono stati generati molti altri a seguito di provvedimenti di separazione e di stralcio degli atti, dovuti alla circostanza che spesso in un fascicolo erano contenuti più fatti di reato riguardanti situazioni diverse.

- n. 143/95, unito al n. 523/95/RNR (passato a NOTI) 2094 I-GNOTI, artt. I3-209-211-219 cpmg. Uccisione di 13 civili italiani.

Decreto archiviazione GIP ma unito al n. 523/95/RNR, e collegato al n. 128/04/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).

- n. 155/95, collegato al n. 267/96/ignoti, n. 88/96/ignoti, n. 72/04/ignoti, n. 347/04/RNR 2080 IGNOTI, Artt. 13 - 185 cpmg 61 n. 1 e 4 c.p. Violenza con omicidio aggravato e art 575 c.p. Uccisione di civili italiani. Decreto archiviazione GIP, ma collegato al n. 347/04/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).

- n. 284/95, unito al 149/96/ignoti, al 301/96/ignoti, passato a NOTI (n. 498/00/RNR), 2163 IGNOTI, Artt. 13-176-185-187-194 co. 1,2 e 3 cpmg. Uccisione di circa 560 civili italiani. Decreto archiviazione GIP ma poi riapertura indagini per 1 indagato sentenza condanna in 1[^] grado.

- n. 149/96, unito al 284/95/ignoti, al 301/96/ignoti. Passato a NOTI (n. 498/00/RNR), 869 IGNOTI, Artt. 13-185-187 cpmg. Uccisione di circa 560 civili italiani. Decreto archiviazione GIP, ma poi riapertura indagini per 1 indagato sentenza condanna in 1[^] grado.

- n. 180/96 unito al n. 378/96/ignoti e ai n. 211/96/ignoti e collegato ai n. 279/00/ignoti (già 224/96/ignoti), n. 45/02/RNR, n. 13/03/RNR, n. 130/03/RNR, 209/03/RNR, [unito al 284/96/ignoti] 1990, IGNOTI. Art. 61 -81 cpv. 110 c.p. artt. 13-185-187 cpmg e 47 cpmp. Uccisione di numerosi civili italiani (369) e incendio di numerose case di abitazione. Decreto archiviazione GIP ma collegato al 209/03/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).

- n. 211/96, unito al n.180/96/ignoti e al n. 378/96/ignoti e collegato al n. 279/00/ignoti (già 224/96/ignoti), n. 45/02/RNR, n. 13/03/RNR n. 130/03/RNR e n. 209/03/RNR [unito al 284/96/ignoti], 1957. IGNOTI, Art. 61-81 cpv. 110 c.p. arti. 13-185-187 cpmg e 47 cpmp. Uccisione di numerosi civili italiani (369) e incendio di numerose case di abitazione. Decreto archiviazione GIP ma collegato al 209/03/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).

- n. 222/96 IGNOTI artt. 185 - 13 cpmg. Violenza con omicidio aggr - art. 61 n. 1 e 4 cp. Uccisione di 180 civili italiani. Decreto

archiviazione GIP, ma collegato al n. 283/96/ignoti al n. 312/96/ignoti, al n. 309/96/ignoti e al 346/04/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).

- n. 224/96 prende il n. 279/00/ignoti a seguito di restituzione di copia atti (in precedenza trasmessi) da PM/Napoli. Collegato al n. 180/96, n. 211/96, n. 378/96 ignoti, n. 45/05/RNR, n. 13/03/RNR n. 30/03/RNR e n. 209/03/RNR 1989 IGNOTI. Art. 185 cpmg. Violenza con omicidio e art 13 cpmg. a) Uccisione di 11 partigiani italiani, 1 civile e un numero imprecisato di prigionieri americani. b) numerosi civili italiani non belligeranti. Decreto archiviazione GIP, ma collegato al n. 209/03/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini)

- n. 61/02/RNR, n. 171/02/ignoti (unito al 200/04/RNR) al n. 200/04/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini)

n. 267/96, collegato ai n. 155/95/ignoti, 188/96/ignoti, 72/04/ignoti, 347/04/RNR, IGNOTI. Artt. 13 - 185 cpmg. 61 n. 1 e 4 c.p. Violenza con omicidio aggravato. Uccisione di 54 civili italiani. Decreto archiviazione GIP, ma collegato al n. 347/04/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).

- n. 279/96, unito al n. 226/02/RNR (passaggio a NOTI) IGNOTI artt. 13 - 185 cpmg. 61 n. 1 e 4 c.p. Violenza con omicidio aggravato. Uccisione di 12 civili italiani. Decreto archiviazione GIP, ma collegato al n. 438/04/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).

- n. 283/96, IGNOTI. Artt. 185 - 13 cpmg. Violenza con omicidio aggravato, art. 61 n. 1 e 4 c.p. Uccisione di oltre un centinaio di civili italiani. Decreto archiviazione GIP, ma collegato al n. 309/96/ignoti, al n. 312/96/ignoti al n. 222/96/ignoti e al 346/04/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).

- n. 284/96, unito al n. 209/03/RNR (passato a NOTI) IGNOTI. Artt. 13-185-211 cpmg. 61 n. 1 e 4 c.p. Violenza con omicidio aggravato. Uccisione di civili italiani attualmente in fase di indagini.

- n. 297/96, abbinato al 1993 IGNOTI. Art. 185 cpmg. Violenza con omicidio e art 13 cpmg 61- 110-575-577 c.p. 81 cpv. Uccisione di circa 65 civili italiani. Decreto archiviazione GIP, collegato al n. 366/96/ignoti al 331/03/RNR e al 261/04/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).
- n. 298/96, collegato al n. 551/02/RNR, n. 36/03/RNR. IGNOTI. Artt. 13-85 cpmg. 61 n. 1 e 4 c.p. Violenza con omicidio aggravato. Uccisione di 10 civili italiani. Decreto archiviazione GIP ma collegato al 551/02/RNR (stesso fatto attualmente pendente nella fase dell'udienza preliminare).
- n. 301/96, unito al 285/95/ignoti al 149/96/ignoti. Passato a NOTI (n. 498/00/RNR) 1976 IGNOTI. Art. 185 cpmg. Violenza con omicidio e art 13 cpmg. Uccisione di circa 560 civili italiani. Decreto archiviazione GIP ma poi riapertura indagini per 1 indagato sentenza condanna in 1^o grado
- n. 309/96 (abbinato al n. 23 RG) IGNOTI. Passato a NOTI n. 346/04/RNR, a) Art. 185 cpmg. Violenza con omicidio e art 13 cpmg 61 -575-577. b) incendio. Uccisione di oltre un centinaio di civili italiani. Procedimento in fase di indagine.
- n. 312/96. IGNOTI. Art. 185 cpmg. Violenza con omicidio aggravato e art. 13 cpmg., 61 cp, 47 cpmp. Uccisione di oltre un centinaio di civili italiani. Decreto archiviazione GIP, ma collegato al n. 309/96/ignoti al n. 222/96/ignoti, al n. 283/96/ignoti e al n. 346/04/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).
- n. 316/96. IGNOTI, passato a NOTI dopo l'autorizzazione alla riapertura delle indagini del GIP (proc. n. 41/05/RNR). Art. 185 cpmg. Violenza con omicidio e art 13 cpmg 81 cpv 61-110-575-577 cp. Uccisione di 4 civili italiani. Attualmente in fase di indagine (proc. n. 41/05/RNR).

- n. 357/96. IGNOTI. Artt. 13 - 185 cpmg., 61 n. 1 e 4 cp. Violenza con omicidio aggravato. Uccisione di civili italiani. Attualmente in fase di indagine.
- n. 365/96, unito al n. 62/02/RNR (passato a NOTI) e al 76/99/ignoti e collegato al n. 188/00/ignoti deriva da provvedimento di stralcio del GIP 9/8/1996 in fasc. n. 206/95/ignoti (carteggio vario senza numero di Palazzo Cesi). IGNOTI. Artt. 13 - 185 cpmg. (Violenza con omicidio) artt. 81 cpv 61 -575 -577 cp., attualmente pendente all'udienza preliminare a seguito di richiesta di rinvio a giudizio.
- n. 366/96. Unito al n. 331/03/RNR (passato a NOTI), collegato al n. 297/96/ignoti e al n. 261/04/RNR deriva da provv. di stralcio del GIP 9/8/1996, in fasc. n. 206/95/ignoti (carteggio vario senza numero di Palazzo Cesi). IGNOTI. Artt. 13-185 cpmg., 61 n. 1 e 4 cp. Violenza con omicidio aggravato. Uccisione di 65 civili italiani. Decreto archiviazione GIP ma collegato al n. 297/96/ignoti o al n. 261/04/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).
- n. 370/96 (passato a NOTI 61/02/RNR) collegato al 226/96/ignoti e al 171/02/ignoti (a sua volta unito al n. 200/04/RNR) deriva da provv. stralcio del GIP 9/8/1996 in fasc. n. 206/95/ignoti (carteggio vario senza numero di Palazzo Cesi). I-IGNOTI. Art. 185 cpmg. Violenza con omicidio e art 13 cpmg. Uccisione di almeno 14 civili italiani unito al n. 61/02/RNR (passato a NOTI) e archiviato, ma collegato al 200/04/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).
- n. 373/96, passato a noti il 09/04/2002 (n.151/02/RNR). IGNOTI. Artt. 13 - 185 cpmg, 61 n. 1 e 4 cp. Violenza con omicidio aggravato. Uccisione di civili italiani. Attualmente pendente nella fase del giudizio a seguito di rinvio a giudizio disposto dal GUP.
- n. 378/96, unito al n. 180/96/ignoti e al n. 211/96/ignoti e collegato al n. 279/00/ignoti (già n. 224/96/ignoti), n. 45/02/RNR, n. 13/03/RNR, n. 130/03/RNR e n. 209/03/RNR [unito al 284/96/ignoti], già stralcio dal fasc. n. 1957/RG Palazzo Cesi. I-

GNOTI. Art. 61 -81 cpv., llo cp. artt. 13-185-187 cpmg e 47 cpmg. Uccisione di numerosi civili italiani (369) e incendio di numerose case di abitazione. Decreto archiviazione GIP ma collegato al 209/03/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).

- n. 279/00, già proc. n. 224/96/ignoti collegato al n. 180/96, n. 211/96, n. 378/96 ignoti, n. 45/02/RNR, n. 13/03/RNR, n. 130/03/RNR e n. 209/03/RNR [unito al 284/96/ignoti], stralcio dal fasc. n. 989/RG Palazzo Cesi. IGNOTI. Art. 185 - 187 cpmg. Violenza con omicidio e art 13 cpmg. a) Uccisione di 11 partigiani italiani, 1 civile e un numero imprecisato di prigionieri americani, b) numerosi civili italiani non belligeranti. Decreto archiviazione GIP, ma collegato al n. 209/03/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).

- n. 59/03, deriva dal n. 288/96/ignoti stralcio dal proc. 288/96/ignoti IGNOTI. Art. 185 cpmg. Violenza con omicidio e art. 13 cpmg., 61 cp., 47 cpmg. Uccisione di 11 civili italiani. Attualmente in fase di indagine.

- fascicolo a cui non è stato assegnato un n° di registro generale in quanto duplicato del fasc. n. 94/48/RG, già definito 1996, Serg. FLORD Sf Eduard, Artt. 13 - 185 cpmg. Violenza con omicidio e art 61 - 81 -cpv. cp. Uccisione di numerosi civili italiani religiosi. Sentenza TMT/La Spezia n. 419 del 16/12/1948.

- n. 523/95 unito al n. 143/95/ignoti 1991 Cap. SCHMID Manfred, Magg. LOOS Helmut, Gen. SMON Max. Artt. 13 - 185 cpmg. Violenza con omicidio e art 61-81 -cpv., cp. Uccisione di 13 civili italiani. Decreto archiviazione GIP ma unito al n. 143/95/ignoti e collegato al n. 349/05/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).

- n. 498/00, unito al n. 285/95/ignoti, al n. 149/96/ignoti, al n. 301/96/ignoti, da cui deriva (passaggio a NOTI), 2163, 1976 e 869 Palazzo Cesi. GALLER Anton, RICHTER Horst, LOHMANN Alfred, LEFFISSE Alfred, SASSE Theodore. Artt. 13-185 cpmg. Violenza con omicidio e art 61 nn. 1 e 4-81 -cpv cp. Uccisione di cir-

ca 500 civili italiani non belligeranti fra cui donne, vecchi e bambini. Decreto archiviazione GIP ma poi riapertura indagini per 1 indagato sentenza condanna in 1^o grado.

- n. 62/02 (passaggio a NOTI dal 76/99/ignoti, collegato al n. 188/00/ignoti, deriva da provv. stralcio del GIP 9/8/1996 in fasc. n. 206/95/ignoti (carteggio vario senza numero di Palazzo Cesi). 1) HUMBERT Gustav, 2) KLEINE Sextro Franz Josef, 3) GRON Werner, 4) MOLDENHAUER Otto, 5) BARZ Heinz, 6) DEUSSEN Johann, 7) STOLLEISEN Karl, 8) MATTHES Rolf Richard, 9) ROHL Erwin, 10) LINDEMANN Hermann, 11) MILDE Max Josef, 12) ZICKNER Paul, 13) POETTER Horst, 14) FLACHBERGER Hubert, 15) MATTHES Wilfried, 16) BOTTCHEER Siegfried. Artt. 13 - 185 cpmg. Violenza con omicidio e art 61

nn. 1 e 4-81 -cpv. cp. Uccisione di circa 200 civili italiani non belligeranti fra cui donne, vecchi e bambini. Decreto di archiviazione per alcuni indagati e richiesta di rinvio a giudizio per altri (udienza preliminare pendente).

- n. 89/02, deriva dal 498/00/RNR (a sua volta unito al 285/95/ignoti al 149/96/ignoti al 301/96/ignoti). BRUSS Werner, CONCINA Alfred GORINGLudwig, GROPLER Karl, RAUCH Georg, RICHTER Horst, SCHENDEL Heinrich, SCHONEBERG Alfred, SOMMER Gerhard, SONNTAGL Heinrich. Artt. 13 - 185 cpmg. Violenza con omicidio e art 61

nn. 1 e 4-81 cpv. cp. Uccisione di circa 500 civili italiani non belligeranti fra cui donne, vecchi e bambini. Sentenza di condanna in 1^o grado.

- n. 226/02. Unito al 279/96 (passaggio a NOTI), collegato al n. 438/04/RNR n. 2020 bis. KUHNE Martin, GRUNDMANN Max. Art. 185, 13 cpmg. Violenza con omicidio e art 81-61 cpv., llo cp. Uccisione di 12 civili italiani. Decreto archiviazione GIP, ma collegato al n. 438/04/RNR (stesso fatto attualmente in fase di indagini).

- n. 551/02 unito al n. 36/03/RNR, collegato (passato a NOTI) al n. 298/96/ignoti. GUTTMACHER Friedrich, NORDHORN Heinrich,

DANIEL Werner. Art. 185 13 cpmp, Violenza con omicidio e art 81-61 cpv llo cp. Uccisione di 12 civili italiani. Attualmente pendente nella fase dell'udienza preliminare.

PROCURA MILITARE DI VERONA

Tutti i procedimenti pervenuti presso detto Ufficio sono stati conclusi mediante provvedimenti di archiviazione da parte del Giudice per le indagini preliminari, per prescrizione del reato o per accertato decesso degli indagati o per mancata individuazione degli stessi o per infondatezza della notizia di reato.

Da uno di tali procedimenti (nr. 383/96 R.g.n.r. della Procura militare di Verona, a carico di TITHO Karl e HAAGE Hans, corrispondente al proc. nr. 1250 del Ruolo generale) è originato poi il procedimento nr. 227/99 R.g.n.r. nei confronti del caporale SS Michael SEIFERT, concluso con sentenza di condanna all'ergastolo.

La maggior parte dei citati decreti di archiviazione è stata redatta direttamente sulla copertina del fascicolo utilizzando la motivazione prestampata ("*[...] Visto che sono rimasti ignoti gli autori del reato; Visti gli arti. 549, 409 c.p.p., DICHIARA non doversi promuovere l'azione penale e dispone la restituzione degli atti al P.M.*"), in qualche caso aggiungendo succinti motivi.

Nell'estate del 2002 sono inoltre pervenuti alla Procura militare di Verona, dalla Procura generale militare della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dieci fascicoli contenenti pochi fogli, relativi a procedimenti per crimini di guerra che erano stati già trasmessi nell'immediato dopoguerra all'autorità giudiziaria ordinaria per diretta competenza. Nove di tali fascicoli furono iscritti nel Registro mod. 45 della Procura di Verona (concernente gli atti non costituenti reato militare) e sono quindi stati direttamente archiviati con provvedimenti del pubblico ministero.

Il decimo fascicolo - trasmesso tramite la Procura militare di Roma, alla quale era stato erroneamente trasmesso - è stato iscritto al Registro Ignoti, precisamente al nr. 121/2002 del Reg. mod. 44, ed è stato concluso con decreto di archiviazione del G.I.P..

PROCURA MILITARE DI ROMA

Presso la Procura militare della Repubblica di Roma - a seguito della trasmissione degli atti da parte della Procura generale presso la Corte militare d'Appello- sono stati iscritti procedimenti nel registro "mod. 21" (riguardante le iscrizioni nei confronti di persone note) e "mod. 44" (riguardante le iscrizioni nei confronti di persone ignote) negli anni 1994, 1995 e 1996.

Tutti detti procedimenti si sono conclusi con decreto di archiviazione emesso dal GIP di Roma.

Alla Procura militare di Roma sono poi pervenuti dei carteggi residuali, che non hanno dato luogo ad iscrizioni nei registri "mod. 21" o "mod. 44"; taluni sono stati iscritti nel registro "mod. 45" (riguardante le iscrizione per fatti non costituenti notizia di reato) e sono stati definiti con la c.d. "archiviazione diretta".

Vi sono poi stati due casi di riapertura delle indagini, relativi alle vicende Priebke, numero 712/A/94, e Andorfer, numero 632/A/02.

PROCURA MILITARE DI PADOVA

I procedimenti iscritti presso la Procura militare di Padova, a seguito della trasmissione degli atti relativi all'archivio di Palazzo Cesi sono stati definiti, per la quasi totalità con provvedimento di archiviazione o di proscioglimento per prescrizione, per essere rimasti ignoti gli autori del fatto criminoso o per morte del reo e per infondatezza della notizia di reato.

PROCURA MILITARE DI TORINO

I procedimenti iscritti presso la Procura militare di Torino, a seguito della trasmissione degli atti relativi all'archivio di Palazzo Cesi sono stati definiti, per la quasi totalità con provvedimento di archiviazione o di proscioglimento per prescrizione, per essere rimasti ignoti gli autori del fatto criminoso o per morte del reo e per infondatezza della notizia di reato.

Fanno eccezione i procedimenti di seguito indicati:

- n. 139/92 art. 185 c.p.m.g.; GEIGER Hans, GOERING Heinrich; 18/03/05 riapertura indagini (n. 983/00) reato continuato di violenza con omicidio da parte di militari nemici contro SCHUBERT Heinric, ALBERTO Assunta, GIRAUDI Maria, ELLENA Giacomo, GRAMONDI Margherita, MUSSO Maria, BAUDINO Amalia, GIORGN Giovanna, MAURO Margherita

- n. 620/03 art. 185 c.p.m.g., art. 185 c.p.m.g., DOSSE Gerard, IGNOTI MILITARI; contro ABBO Germana, ALESSANDRI Luigi, FERRARI Alessandro, FERRARI Erminia, LEONCELLI Alice, MORESCO Giuseppe, NAVONE Gerolamo, ROSELLA Leandro, SCRIGNA Bartolomeo, TOMATIS Adolfo, VASILE Pietro, VIAGGIO Iginio, richiesta archiviazione non accolta

- n. 2046/96 reato continuato di violenza in concorso con omicidio in danno di cittadini italiani; ENGEL Siegfried, KAESS Otto; P.O. cinquantanove cittadini italiani di cui quarantadue prigionieri politici rinchiusi alla IV sezione del carcere di Marassi e 17 partigiani catturati nel rastrellamento della benedicta; centoquarantasette cittadini italiani catturati nel rastrellamento della benedicta; ventidue cittadini italiani; venti cittadini italiani rastrellati in località Crvasco (GE):
 - per ENGEL: sentenza del 15/11/99; ergastolo irrevocabile il 30/03/2000;
 - per KAESS: sentenza del 08/10/98 n.l.p. per morte del reo irrevocabile il 23/11/1998.

5.6 Considerazioni conclusive

La Commissione ha appurato un comportamento di negligenza e superficialità da parte dei vertici della magistratura militare che si è prolungato per oltre un cinquantennio. Questo giudizio non riguarda l'Istituzione nel suo complesso, ma si riferisce alle respon-

sabilità individuali di alcuni Procuratori generali militari specificamente quelli che hanno gestito l'archivio di Palazzo Cesi senza inviare alle procure territorialmente competenti i fascicoli sui crimini di guerra.

Questo comportamento omissivo, che ha violato la direttiva assunta dal Governo Parri nella riunione tenuta presso la Presidenza del consiglio il 20 agosto 1945, infatti, ha impedito l'esercizio dell'azione penale in capo ai soggetti competenti secondo l'ordinamento vigente.

Infondata si è rivelata l'ipotesi di legare la mancata celebrazione dei processi ai criminali di guerra tedeschi, all'intenzione di tutelare da richieste speculari di estradizione e di perseguibilità giudiziaria gli italiani accusati di crimini di guerra, avanzate soprattutto dalla Jugoslavia. Infatti, sulla base della documentazione raccolta e delle audizioni svolte, la Commissione ha accertato l'esistenza di una linea politica condivisa da tutti i partiti politici antifascisti (compreso il partito comunista italiano, pure ideologicamente affine ed alleato sul piano internazionale di Tito) contraria ad avallare richieste di estradizione di imputati, non supportate da elementi probanti e provenienti da un paese incapace di fornire qualsiasi garanzia giuridica agli stessi.

La Commissione invece ha ravvisato difficoltà oggettive nella possibilità di svolgere indagini ed istruire processi, relativamente alla ricostituzione politica della Germania occidentale come Repubblica Federale tedesca, avvenuta nel 1949. Gli ostacoli giuridici posti, da quel momento, alle richieste di estradizione di cittadini tedeschi, avrebbero comunque consentito, nei casi di identificazione certa degli imputati, di istituire rapporti processuali in contumacia, secondo quanto previsto dal nostro ordinamento, ma questa scelta non è stata operata.

Inoltre, rispetto a questo quadro di grave inerzia, si registra l'antigiuridica ed abnorme archiviazione provvisoria, disposta dal Procuratore Generale Enrico Santacroce il 14 gennaio 1960, che

tende a legittimare l'indebito trattenimento dei fascicoli sui crimini di guerra a Palazzo Cesi. A parziale spiegazione dell'archiviazione provvisoria decisa da Santacroce, nell'assenza di accertati input di natura politica legati alla "guerra fredda" e al riarmo tedesco, (ipotizzati invece nelle precedenti indagini del CMM e della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati nella XIII legislatura) va ricordata la sua totale contrarietà alla celebrazione di processi in contumacia. E' opportuno precisare peraltro che si rimane nel campo delle ipotesi e che comunque queste motivazioni non attenuano in alcun modo la gravità delle deliberazioni assunte dal Procuratore Generale Militare Santacroce.

Nonostante, il successivo invio in Germania di una ventina di fascicoli (con gli abbinati 24) sollecitato da parte tedesca in relazione all'approssimarsi della scadenza del limite di prescrizione ventennale per la perseguibilità di crimini di guerra (1965) e la trasmissione e definizione di 1265 fascicoli contro ignoti alle procure territorialmente competenti nel periodo 1965-68, centinaia di fascicoli rimangono a Palazzo Cesi fino al rinvenimento del 1994.

Di questi 695 (ad un più attento esame 709, oltre a circa un centinaio di carteggi vari) fascicoli, alcune centinaia sono stati rubricati quali procedimenti nei confronti di ignoti: nella maggior parte militari tedeschi, ed in alcuni casi militi della guardia nazionale repubblicana.

I rimanenti, invece, sono relativi a militari identificati per lo più appartenenti alle forze armate tedesche, ed in misura molto marginale alle milizie della Repubblica Sociale Italiana.

Dalle audizioni e dalla stessa visione dei documenti e dei fascicoli (che si è già trattato capitolo 5 in un prospetto analitico complessivo del contenuto dei fascicoli ritrovati nel 1994 a Palazzo Cesi) sembrerebbe che 67 (sessantasette) fossero già inviati e/o comunicati alle procure competenti negli anni successivi alla fine della seconda guerra mondiale; 7 (sette) sembrerebbero già stati inviati alle procure competenti negli anni 65-66; 2 (due) fascicoli fa-

cevano riferimento a soggetti già processati da Tribunali Alleati; 3 (tre) fascicoli pervenuti direttamente all'autorità giudiziaria; 5 (cinque) fascicoli con il carteggio relativo ai responsabili italiani erano stati inviati all'autorità giudiziaria.

All'interno dei fascicoli ritrovati vi sono anche i suddetti 20 (con gli abbinati ventiquattro) fascicoli che erano stati inviati in data 12 luglio 1966 - per il tramite del Ministero degli Esteri - all'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania e i 18 (dieciotto) inviati - tramite il Ministero degli Affari Esteri - alle Nazioni Unite.

Di ulteriori 2 (due) fascicoli risulterebbe che per il fascicolo RG n. 536 la Repubblica della Germania avesse aperto un'inchiesta dopo l'invio avvenuto nel marzo del 1965, e del fascicolo RG n. 1186 che la Procura di Osnabruck avesse processato i militari tedeschi responsabili della strage di Meina sul Lago Maggiore.

Inoltre, dei predetti fascicoli ritrovati 353 (trecentocinquantatre) risultano ignoti gli autori del reato (di questi poi un numero notevole hanno le stesse parti lese ignote).

Vi sono inoltre ulteriori 59 (cinquantanove) fascicoli contenenti gli estremi del reato e dell'autore di siffatto crimine risultando invece ignote le parti lese, il che lascia alquanto perplessi atteso che fascicoli analoghi (come abbiamo visto ben 1265 erano già stati inviati nel 1965 alle procure competenti).

Da una ricerca condotta sui rimanenti fascicoli si è rilevato che ulteriori 56 (cinquantasei) di questi sono aperti nei confronti di soggetti resisi responsabili di reati (seppur gravi) che non hanno cagionato la morte di soldati e civili.

Il fascicolo 21 a carico di un maggiore tedesco venne poi archiviato nel 1960 dal dott. Santacroce perché l'indiziato era deceduto, lo stesso dicasi per il fascicolo 2183²⁹⁰.

²⁹⁰ Per una migliore comprensione di quanto rilevato, si veda lo specchio descrittivo sul contenuto essenziale dei fascicoli ritrovati a Palazzo Cesi al capitolo 5.

Di queste carte, che nel 1971 sono contenute in un armadio, si perde successivamente memoria nella documentazione della Procura Generale militare, fino al ritrovamento del 1994. I fascicoli, diversamente dalle incongruenti versioni fornite nell'ambito dell'indagine del CMM del 1996-99, sono stati rinvenuti in scaffalature (non in un armadio), nel piano rialzato di Palazzo Cesi, nell'ambito dei locali di pertinenza, dal 1991, della Corte militare d'appello. Questo dato, in precedenza tutt'altro che scontato è stato acquisito dalla Commissione d'inchiesta sia attraverso le numerose audizioni svolte, sia con un sopralluogo diretto in Palazzo Cesi. In questo modo, è stato appurato come i fascicoli si trovassero in un vero e proprio archivio (del quale del resto vi è traccia nella documentazione della Procura Generale almeno fino al 1971), situato in locali tutt'altro che inaccessibili o poco frequentati.

Peraltro, neanche in seguito al rinvenimento, il comportamento di alcuni esponenti della magistratura militare circa gli atti sui crimini di guerra, è risultato esente da ulteriori leggerezze e più gravi negligenze. È stato ampiamente certificato dall'inchiesta come la commissione mista formata in seno alla giustizia militare per vagliare il contenuto dell'archivio dei crimini di guerra abbia avuto una genesi che esulava da qualsiasi previsione procedurale e ordinamentale.

Il suo carattere anomalo è stato confermato del resto, dalle archiviazioni disposte dalla Procura ordinaria di Roma, sulla base dei doverosi rilievi mossi attraverso un esposto della Commissione parlamentare di inchiesta. Le motivazioni delle due archiviazioni, infatti, pur escludendo ogni ipotesi penalmente rilevante, hanno però chiaramente sottolineato l'anomalia della genesi e dell'operato della commissione mista. Su quest'ultimo profilo, del resto, è tornato anche il CMM con una delibera del 26 luglio 2005 a completamento dell'indagine del 1996-1999, statuendo le non secondarie incongruenze che hanno caratterizzato l'azione della

commissione mista relativamente a 273 fascicoli, ed in particolare alle cosiddette 71 "copertine vuote".

Peraltro, l'indagine svolta ha rilevato l'impossibilità di individuare dietro alla complessiva vicenda dell'occultamento, un disegno pre-costituito, una strategia complessiva o una regia sotterranea che consapevolmente avrebbe prodotto tali conseguenze.

In proposito la Commissione ha verificato l'assoluta estraneità da questa vicenda, diversamente dalle conclusioni formulate dal Consiglio della Magistratura militare nel 1999, delle forze politiche. Il riscontro puntuale delle fonti ha smontato qualsiasi ipotesi non solo di impulso, ma di consapevolezza da parte delle forze politiche, di governo e di opposizione, circa l'indebita perpetuazione dell'archivio di Palazzo Cesi.

La mancanza di un intervento politico, *a contrario*, è testimoniata anche dal fatto che l'incuria palesata nel trattamento dei fascicoli da parte dei vertici della Procura militare è continuata anche successivamente alla riforma ordinamentale del 1981, che ha rescisso ogni ipotetico legame formale o sostanziale tra magistratura militare e potere politico, conferendo alla prima tutte le autonomie, costituzionalmente previste per le altre magistrature.

Anzi, la politica, ha dimostrato grande senso di responsabilità e coscienza del proprio ruolo di garante dell'impegno per una memoria storica condivisa, e delle sue responsabilità di salvaguardia della verità e della crescita civile del paese, nell'istituire e portare avanti fino al risultato conclusivo questa Commissione d'inchiesta. La Commissione ha cercato esclusivamente, durante l'intero arco dei lavori di comprendere cosa fosse realmente accaduto, evitando di aderire, aprioristicamente, a tesi precostituite.

In questo modo, il potere politico - attraverso le risultanze pur provvisorie e parziali di un'ampia massa documentale - ha determinato le condizioni per illuminare una pagina tragica e dolorosa della nostra storia su cui il lungo tempo trascorso aveva addensato le ombre del sospetto.

5.7 Proposte

La Commissione ha avvertito e sente l'esigenza di ricordare ogni vittima degli eccidi relativi ai fascicoli rinvenuti nel 1994 a Palazzo Cesi.

Sarebbe pertanto auspicabile predisporre un elenco riepilogativo che potrà essere allegato al presente documento. Tale scelta intende rappresentare un riconoscimento vivo, seppure postumo e tardivo, da parte della Commissione, del Parlamento e delle Istituzioni, alla memoria di ciascuna Vittima di quei crimini, ai loro congiunti e alle loro comunità.

Inoltre sarebbe auspicabile predisporre un elenco dettagliato delle località, sia italiane che estere, ove si verificarono gli eccidi.

Si richiede, altresì, come segno di trasparenza, la piena liberalizzazione di tutto il materiale acquisito e nella disponibilità della Commissione con la creazione di un apposito *link* di collegamento sul sito *internet* del Parlamento, al fine di offrire a tutti i cittadini la consultazione dei documenti e lo studio della carte acquisite.

La Commissione ritiene di avere assolto ai suoi compiti istituzionali contribuendo ad una operazione di verità nel segno di una memoria storica libera da condizionamenti e contrapposizioni, superando quel malessere diffuso prodotto da vicende drammatiche che il trascorrere del tempo non può né scalfire né cancellare.

Roma, 6 febbraio 2006

Il relatore della Commissione

On. Enzo Rasi

€ 8,36

Stampato su carta riciclata ecologica



14STC0020690